IL DIRITTO INTERNAZIONALE

CODIFICATO

Opere pubblicate dal Professore PASQUALE FIORE

ELEMENTI DI DIRITTO Costituzionale e Amministrativo (Cremona 1862) (*esaurito*).
NUOVO DIRITTO Internazionale Pubblico (Milano 1865), vol. 1, in-8° (*esaurito*).
ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (Torino, Unione Tip.-Editrice). Terza tiratura . . . . L. 5 „
DEL FALLIMENTO secondo il Diritto Internaz. Priv. (*esaurito*) (Pisa, Nistri, 1873).
EFFETTI INTERNAZIONALI DELLE SENTENZE e degli atti in materia civile, (Loescher, 1874) . . . . „ 5 „
DELLA GIURISDIZIONE PENALE relativamente ai reati commessi all'estero (Pisa, Nistri, 1875) (*esaurito*), *rifusa nell'opera sulle Sentenze penali.*
EFFETTI estraterritoriali delle sentenze penali. Della estradizione (Loescher, 1877) . „ 10 „
SUL PROBLEMA internazionale della Società giuridica degli Stati (Torino, Stamperia Reale. 1878 (*esaurito*). Vedi *Atti dell'Accademia delle Scienze morali di Torino*).
DELLE AGGREGAZIONI legittime secondo il Diritto Internazionale (Torino 1879, (*esaurito*), si trova negli *Atti dell'Accademia delle Scienze*).
DELL'ADOZIONE (Monografia nel *Digesto Italiano*).
DEGLI AGENTI DIPLOMATICI (Monografia nel *Digesto Italiano*).
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI sulla pubblicazione delle leggi, volumi 2 (Napoli, 1886-87, Marghieri editore) . . . . „ 24 „
TRATTATO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, terza edizione interamente riveduta e considerevolmente ampliata.
Si sono pubblicati i Volumi I e II (Torino, Unione Tip.-Editrice) . . . . „ 20 „
Il Vo'ume III è di prossima pubblicazione.
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. Terza edizione interamente rifatta e considerevolmente ampliata (Leggi civili, Vol. I e II). (Torino, Unione Tip.-Editrice) „ 16 „
IL DIRITTO CIVILE ITALIANO. Vol. II: *Delle Persone*, 1889 (Marghieri, edit.).

TRADUZIONI PUBBLICATE IN FRANCIA

NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, traduit, annoté, précédé d'une introduction par Pradier Fodéré (Paris, Durand et Pedone Lauriel), vol. 2, in-8°, *épuisé*.
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, traduit de l'italien, annoté et suivi d'une Appendice de l'auteur comprenant le dernier état de la législation et de la jurisprudence, par Pradier Fodéré (Paris, Durand et Pedone Lauriel), *épuisé*.
TRAITÉ DE DROIT PENAL INTERNATIONAL et de l'extradition, traduit, annoté et mis au courant du Droit français, par Charles Antoine (Paris, Durand et Pedone Lauriel), vol. 2 . . . . Fr. 18 „
TRAITÉ DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, traduit et annoté par Charles Antoine (Durand et Pédone Lauriel), vol. 3 . . . . „ 37,50
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, traduit, annoté et mis au courant du Droit français par Charles Antoine, Président du Tribunal de Doullens.

TRADUZIONI PUBBLICATE IN SPAGNA

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, version de Garcia Moreno, aumentada con un'apendice del autor y un prologo de Martos (Madrid, F. Gongora, 1878), vol. 2 . L. 24 „
TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, vertido al castellano par Garcia Moreno, T. 3 (Madrid, F. Gongora, 1882) . . . . „ 28 „
TRATADO DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL, traducido, anotado y aumentado con dos apendices por la Direcion de la *Revista de legislacion y jurisprudencia*, 1 volume gr. 8° (Madrid 1880) . . . . „ 32 „
DERECHO CIVIL INTERNACIONAL, version castellana anotada por D. Alejo Garcia Moreno con un prologo di Romero Giron. Madrid, Gongora, tomo I, 1888, II, 1889 „ 13 „
EFECTOS INTERNACIONALES de las sentencias de los tribunalos, version castellana par Garcia Moreno (Madrid 1888).

ORDINAMENTO GIURIDICO
DELLA SOCIETÀ DEGLI STATI

IL

DIRITTO INTERNAZIONALE
CODIFICATO
E LA SUA SANZIONE GIURIDICA

STUDII

DI

PASQUALE FIORE

Professore ordinario di Diritto Privato comparato dell'Università di Napoli.
Membro dell'Istituto di Diritto Internazionale.

SEGUITO DA UN

SUNTO STORICO DEI PIÙ IMPORTANTI TRATTATI INTERNAZIONALI

ROMA — TORINO — NAPOLI
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
VIA CARLO ALBERTO, 33
1890

ALL' ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Illustri Colleghi,

Dedico a Voi questi miei Studii di Diritto internazionale fatti coll'animo di cooperare, come le mie forze consentivano, allo scopo indicato dallo Statuto dell'Associazione, alla quale ho l'alto onore di appartenere, quello cioè di formulare i principii generali della scienza, e le regole che ne derivano, affine di diffonderne la cognizione.

Avendoli compiuti, li sottometto al vostro esame ed alla vostra libera ed illuminata discussione, desideroso di dare un pubblico attestato di stima e di rispetto a Voi tutti, che con tanto zelo e con tanta sollecitudine proseguite l'opera iniziata dai fondatori del nostro Istituto, quella cioè di mettere a profitto il contributo di ciascuno dei suoi membri, onde giungere a preparare in comune la desiderata riforma del Diritto delle genti.

Napoli, Dicembre 1889.

Prof. PASQUALE FIORE.

INTRODUZIONE

CAPITOLO I.

La Società degli Stati—Necessità del Diritto internazionale

1. Certe norme giuridiche sono indispensabili affinchè la Società degli Stati possa mantenersi.—2. Fondamento razionale di questo principio.—3. Le norme della condotta degli Stati non sono scritte in nessun Codice.—4. Obbietto delle nostre ricerche.

1. La legge della sociabilità non è una legge naturale e necessaria per gl' individui soltanto, ma è tale altresì per gli Stati. Siccome l' uomo non può essere sufficiente a sè stesso, e siccome la natura medesima lo spinge ad associarsi con gli altri uomini, e poi esige che la società in tal modo costituita sia conservata e protetta, così la natura stessa spinge gli Stati ad associarsi, imperocchè nessuno di essi possa fare a meno d' unire le proprie forze e la propria azione a quelle degli altri, onde conseguire vie meglio il bene civile e le umane utilità.

Ora, affinchè cotesta società, alla quale gli Stati sono naturalmente spinti, possa mantenersi, sono pure indispensabili certe norme adatte a determinare la sfera giuridica della libertà, e dell' azione di ciascuno di loro, e a stabilire una certa regola di proporzione tra le azioni e le inazioni dei medesimi, onde essi possano vivere in mutui rapporti. Tale legge di proporzione è fondata sulla natura delle cose, e sulle necessità sociali, predeterminate dalle contingenze storiche e morali, e costituisce quella che si dice legge na-

turale della società degli Stati, con la quale denominazione intendiamo denotare la legge che secondo la natura delle cose, e delle relazioni che mediante la convivenza vengono a stabilirsi, deve regolare la condotta degli Stati nella società di fatto da essi formata.

2. Che una certe legge di proporzione sia indispensabile, affinchè la società di fatto tra gli Stati possa mantenersi e conservarsi, si comprende con la ragione stessa della cosa. E come Grozio fece osservare che nessuna comunità poteva conservarsi senza una certa legge ed un certo diritto, così deve essere pure della società dei popoli nell' umanità.

È per altro un fatto, che la legge, alla quale accenniamo, non si trova scritta in nessun codice, essa è stata invece il risultato di una lenta, successiva, e progressiva elaborazione della cultura e della civiltà, le quali, mettendo in luce le condizioni, e le supreme necessità idonee ad assicurare l' ordinata convivenza degli Stati, hanno fatto nascere sentimenti e pensieri uniformi intorno ai principii, che possono rendere possibili la coesistenza dei medesimi, ed influire più efficacemente ad accrescere le umane utilità di ciascheduno di essi.

In quale maniera gli Stati che una volta vivevano isolati e divisi si sono trovati in società di fatto?

Come tra i diversi popoli è nata una certa comunanza di sentimenti giuridici a riguardo delle regole dei loro rapporti?

Quali sono state le cagioni che hanno impedito o ritardato, e che impediscono tuttora, o ritardono per lo meno, il riconoscimento di una legge comune tra gli Stati civili, legge destinata a stabilire una comunità di diritto tra i medesimi, ed a trasformare la loro società di fatto in una società secondo l'ordine giuridico?

Cotesti sono gravi quesiti, e per risolverli converrebbe studiare il presente nel passato; scrutare la storia pubblica e la storia secreta della diplomazia; indagare i moventi nascosti di certi atti, e lo sviluppo degli avvenimenti; seguire attentamente le linee ondeggianti per le quali ciascun popolo è stato obbligato a camminare sotto l' impero delle circostanze di fatto, e delle resistenze e degli ostacoli, che spesse volte sono stati creati dagl' interessi contingenti e

temporanei, e dalla mala accorta politica. Tutto ciò per altro appartiene alla storia, nè qui conviene di spingere dentro di essa lo sguardo e scrutarne le pagine (1).

A noi basta l'ammettere che il mutuo commercio degli Stati è un fatto naturale e necessario, e che cotesto commercio dà origine a certi diritti e a certi doveri reciproci tra coloro, tra i quali le relazioni vengono a stabilirsi.

4. Ritenendo quindi indubitabilmente che la società degli Stati non potrebbe mantenersi e conservarsi senza un sistema di regola di diritto: e che coteste regole non sono manifestate in una legge pronunziata da un potere supremo; cerchiamo d'investigare innanzi tutto quali sieno le basi delle mentovate regole giuridiche, e come esse siano state originate.

---

(1) Vedi la mia opera *Trattato di Diritto internazionale pubblico*, 3ª ediz., vol. 1° *Il Diritto internazionale secondo la storia*, e LAURENT *Histoire de l'humanité*.

CAPITOLO II.

Delle fonti del Diritto internazionale.

5. Del Diritto internazionale in senso obbiettivo.—6. Concetto di esso in senso subbiettivo.—7. Della scienza del Diritto internazionale.—8. Ordine della trattazione.

5. Il diritto internazionale può essere considerato in *senso obiettivo*, vale a dire in quanto esso è norma suprema ed esteriore dell' essere e dell' agire delle persone, che coesistono nella *Magna civitas*, e che sono in relazione fra loro.

La denominazione diritto internazionale, intesa in questo senso, vale a denotare la regola giuridica della condotta e dell' azione degli Stati: *Regula agendi.*

Cotesta regola può derivare dalle condizioni e dalle esigenze naturali richieste secondo la ragione delle cose e la natura delle persone, a fine di mantenere fra di esse la società e l' ordinata coesistenza, ovvero può essere posta e riconosciuta in pratica dagli Stati medesimi, come norma concreta dei rapporti giuridici fra di essi stabiliti.

La prima costituisce la *Regula agendi* secondo il diritto razionale.

La seconda costituisce veramente l' *Jus positum*, vale a dire la regola dei rapporti giuridici internazionali stabilita dagli Stati medesimi mediante il loro solenne riconoscimento o il loro reciproco consenso.

Ora giova tener presente, che volendo determinare le fonti del diritto internazionale inteso in senso obiettivo, in quanto cioè esso è *Regula agendi,* bisogna non confondere quello che può derivare dal diritto razionale, con quello che può derivare dal diritto positivo. La *Regula agendi* infatti, secondo l' uno e l' altro deve avere origine diversa, perchè diverso è il suo fondamento, e diversi sono pure il carattere, la natura e la forza obbligatoria, avuto riguardo all' autorità che ciascheduna regola può avere in quello chè è applicata alle relazioni internazionali degli Stati.

6. Il diritto internazionale può essere inoltre considerato in *senso subbiettivo,* indicando con esso il diritto appartenente alle persone, che coesistono nella *Magna civitas.*

Inteso in questo sènso esso denota la *facultas agendi*, vale a dire la facoltà appartenente a ciascuna persona della società internazionale di esigere dalle altre ad essa simili, e colle quali coesiste, e si trova in relazione, il rispetto e l'inviolabilità di sè e di tutto ciò che le appartiene.

Considerato sotto tale punto di vista il concetto diritto internazionale esprime un attributo di persona. Ad esso corrisponde naturalmente il dovere, essendo che la facoltà di esigere non possa aver luogo, che in confronto del dovere che hanno gli altri di dare a noi quello, che ci appartiene, e di fare e prestare tutto ciò che essi si siano obbligati di fare o di prestare.

Ora, anche sotto questo rispetto conviene tener distinte le facoltà spettanti alle persone di esigere e di avere tutto ciò che ad esse appartiene in conformità del diritto internazionale razionale, e le facoltà che alle medesime possono appartenere in virtù del diritto positivo, dell'*Jus positum.*

Conseguentemente nel ricercare le fonti del diritto internazionale, inteso nel senso subbiettivo, conviene pure tener presente l'uno e l'altro punto di vista sotto del quale il diritto può essere attribuito a ciascheduna persona.

7. Il diritto internazionale può finalmente essere inteso nel senso d'indicare con tale denominazione la scienza, che ad esso si riferisce, quella cioè la quale studiando i rapporti naturali, che derivano dalla coesistenza degli Stati, e tenendo conto di quelli stabiliti col consenso espresso o tacito, investiga, ricerca e formula le regole della società degli Stati secondo l'ordine giuridico.

È facile comprendere come le fonti della scienza, che al diritto internazionale si riferisce debbano essere diverse, e che siano quindi da studiarsi a parte.

8. Volendo procedere ordinatamente esamineremo la questione delle fonti di codeste regole in tanti distinti paragrafi avuto riguardo ai diversi concetti sotto dei quali può essere inteso il diritto internazionale.

§ 1°

Fonti del diritto internazionale in senso obbiettivo.

(Regula agendi secondo il diritto razionale).

9. Idee generali delle fonti del Diritto internazionale obbiettivo.

9. La regola dell' essere e dell' agire degli Stati, vale a dire le norme giuridiche della loro coesistenza e della loro attività secondo il diritto razionale, possono essere desunte dalle seguenti fonti:

a) Dalle convinzioni giuridiche popolari;

b) dal diritto scientifico;

c) dalle legislazioni moderne, dai trattati particolari e dai documenti diplomatici.

Discorriamo di esse partitamente.

(A)

Convinzioni giuridiche popolari.

10. Come le regole giuridiche si sono andate sviluppando nella coscienza dei popoli. — 11. Come gli Stati sono stati spinti naturalmente ad osservarle. — 12. I Governi hanno riconosciuta l' autorità di coteste norme. — 13. Influenza dell' opinione pubblica sulla condotta dei Governi. — 14. L'indirizzo politico dei medesimi ne ritarda la prevalenza.—15. Come l'attuale stato di cose possa essere mutato.—16. Non ostante gli ostacoli sono pure importanti i risultati ottenuti.—17. All' antica teoria che ammetteva l'assoluta potestà dei Principi è stata surrogata quella che proclama l' autonomia di ciascun popolo. — 18. Importanti conseguenze di tali nuovi principi.—19. Convinzioni giuridiche circa la schiavitù.—20. I diritti della personalità umana.—21. Le convinzioni giuridiche intorno al diritto di guerra.—22. Importanza delle convinzioni giuridiche popolari.

10. Le regole giuridiche di ogni rapporto umano trovano il loro fondamento immediato nella ragione e nella coscienza comune del popolo; non già nel senso che i singoli individui, da cui il popolo è formato, possano a seconda della loro volontà crearle, ma nel senso invece che essendo ogni precetto una certa legge di proporzione necessaria, fondata sulla natura delle cose e sulle necessità sociali predeterminate dalle

contingenze storiche e morali, esso si svolge grado a grado nella coscienza popolare illuminata dalla ragione, e così, non a caso o arbitrariamente, ma naturalmente e necessariamente codeste regole divengono una rivelazione della coscienza pubblica, e perciò seguono il moto incessante del progresso e della storia. La civiltà e la cultura, siccome influiscono sulla elaborazione e sullo svolgimento del diritto nella coscienza di ciascun popolo, così influiscono sulla formazione di un diritto comune fra i diversi popoli e i varii Stati. È infatti naturalmente accaduto, che la comunanza di civiltà e di cultura fra popoli e Stati diversi abbia fatto nascere tra di essi convinzioni uniformi intorno alle regole giuridiche dei loro reciproci rapporti, ed alle condizioni necessarie per la coesistenza de' medesimi; per l'ordinato sviluppo delle loro forze: e per le loro reciproche utilità. Coteste regole non sono state il risultato del caso, o dell'arbitrio, bensì sono state esse pure il risultato del generale ed uniforme riconoscimento di certe supreme necessità morali reputate come indispensabili alla coesistenza degli Stati stessi nella grande società, che la comunanza degl' interessi, de' commerci, e dei reciproci bisogni economici e morali ha fatto naturalmente fra essi stabilire.

11. Così gli Stati, tuttochè non riconoscano alcun superiore comune, ed, avuto riguardo al fine cui tendono, ed ai mezzi di cui si possono servire per raggiungerlo, siano autonomi ed indipendenti, sono stati non pertanto naturalmente spinti ad osservare a mano a mano nelle loro relazioni reciproche i precetti della giustizia naturale, i quali sono propriamente quelli, che derivano dalle condizioni e dalle esigenze naturali richieste per la loro coesistenza nella grande società umana, che si dice umanità.

Cotesti precetti non hanno veramente avuto fino ad oggi una sanzione umana, così come l'hanno quelli proclamati da ciascun Sovrano, a fine di tutelare l'esistenza e la conservazione dello Stato, ed i diritti delle persone da cui questo è formato, ad essi non manca per altro la sanzione naturale, la quale consiste nel sentimento supremo ed intimo da tutti riconosciuto, e che trova poi la sua ultima espressione nella coscienza popolare e nella opinione pubblica, che riprova e

biasima coloro, che violano i principii della giustizia naturale, sia che essi siano individui, sia che essi siano Governi.

Il sentimento intimo al quale accenniamo, è il riflesso della ragione e della coscienza universale, e si va formando a misura che l'una si illumina, e l'altra si sviluppa in conseguenza dell' incivilimento e della cultura.

12. È pure un fatto, che i Governi stessi ammettono che la loro reciproca condotta debba essere modellata su certe norme giuridiche, le quali, tuttochè non siano state proclamate da nissun superiore legittimo, che abbia il potere d' imporre a tutti di rispettarle e di osservarle, hanno non pertanto autorità imperativa a riguardo di tutti gli Stati, che intendano agire secondo rettitudine e giustizia.

In un documento di Stato, il quale è una nota del Governo della Gran Brettagna alla Russia nel 1780, è detto così: « Sua Maestà ha agito verso le Potenze amiche comuni in conformità del loro modo di procedere rispetto alla Gran Brettagna, ed in conformità dei più chiari principii generalmente riconosciuti come diritto delle nazioni, *«essendo questo il solo diritto tra le Potenze tra le quali non sussistono trattati »*.

È pure degna della più grande considerazione la seguente nota circolare diretta dal Governo russo alle Potenze alleate a fine di richiamare la loro attenzione sulle atrocità commesse dai Turchi in Serbia, e di dimostrare la necessità di porre un termine a tante iniquità. « Il existe en Europe, dice la citata nota, « un Code de droit des gens qui a force de loi en temps de paix comme en temps de guerre. Ce palladium de l'ordre politique est sans contredir le fruit le plus précieux de l'état de civilisation. En vertu de ce droit universellement adopté, l'individu pris les armes à la main ne devient pas pour toute sa vie la proprieté de son vainqueur; le droits de conquête sont mitigés, les nations se respectent l'une l'autre; toute cruaté gratuite et arbitraire est bannie des rapports entre les peuples.

« C'est en vertu de ce Code auguste qu'une parité de droits est reconnue pour toutes les races d'hommes. C'est en se fondant sur ce qu'il statue pour le bien de l'espèce humaine que la cause de Négres a été portée au tribunal des Souverains; c' est en invoquant les mêmes principes que les

chefs de la famille européenne ont le droit d'exiger de la Porte la cessation de tant d'atrocité ».

13. L' altro fatto non meno importante, al quale bisogna volgere la mente, è questo, che cioè l'opinione pubblica non solo si va formando, come abbiamo già detto, e rivela i principii e le leggi dei rapporti e della condotta degli Stati, come essi esistono nella coscienza universale, ma esercita altresì una potenza misteriosa sulla condotta dei Governi, e senza che essa abbia una forza ordinata ed un procedimento legale per imperare, difendere e costringere, esercita non pertanto un potere invisibile riconosciuto da tutti. Basti a provarlo, che quando i Governi violano i precetti della giustizia naturale, e la pubblica opinione infligge il biasimo, e stimatizza i loro atti, i Governi stessi additati come autori dell' offesa, si sforzano a difendersi ed a negare i fatti o per lo meno a giustificarli.

Non è questa la più sicura prova che i precetti della giustizia naturale riflessi nella coscienza universale dei popoli civili hanno autorità effettiva nel regolare i rapporti e la condotta degli Stati? L'omaggio reso alla forza superiore della pubblica opinione non è la più chiara confessione dell' autorità che si viene a riconoscere delle convinzioni giuridiche esistenti nella coscienza universale, e riflesse dall' opinione pubblica?

14. Quello che impedisce tuttora, che la pubblica opinione eserciti tutta l'influenza benefica sui rapporti internazionali degli Stati, è l' antagonismo tra gl' interessi politici, così come l'intendono i Governi, e gl'interessi dei popoli. L'avere disgiunto la politica dalla giustizia e l'aver fatto dell'utile temporaneo ed attuale di ciascun paese lo scopo precipuo dell' arte di governare ha falsato la condotta dei Governi, e l'indirizzo stesso della pubblica opinione, sulla quale essi con tutti i mezzi influiscono. Senza togliere all'arte politica il cómpito che le spetta, quello cioè di effettuare ed accrescere le utilità di ciascuna società civile, arriverà pure il tempo quando i Governi comprenderanno, che per rendere più solido e più stabile il benessere di ciascun popolo converrà armonizzare i varii interessi nazionali con l' interesse internazionale, mettendo al disopra degl' interessi

egoistici e passeggieri di ciascun paese, gl'interessi permanenti dell'umanità. Allora la politica dovrà mirare principalmente a vincere le resistenze e gli ostacoli, che spesse volte nascono dalle circostanze di fatto e dalle contingenze, onde non ritardare il cammino dell' umanità e stringere sempre più i legami di solidarietà fra i differenti Stati; laonde il cómpito suo precipuo sarà di effettuare l' utile di ciascuna società civile entro i limiti consentiti dal rispetto dovuto al diritto degli altri, e senza conculcare i principii della giustizia naturale e della morale pubblica. Di maniera che la politica interna ed esterna degli Stati civili, che si troveranno all' istesso livello di cultura, dovrà ridursi al supremo precetto di rispettare e farsi rispettare, e mirando sempre ad accrescere le utilità del proprio paese, non cercare di conseguirle promovendo la rovina degli altri.

15. A realizzare sì notabile cambiamento sarà necessario non solo che l'opinione pubblica sia illuminata, e le convinzioni giuridiche chiarite e generalizzate, ma sarà mestiere altresì che la medesima abbia maggiore campo e libertà di manifestarsi.

Giova sperare principalmente, che la borghesia industriale, gli agricoltori e le altre classi sociali, che hanno bisogno di profittare dei commerci e della divisione internazionale del lavoro per prosperare, acquistino maggiore potenza e maggiore influenza nel regime della cosa pubblica. Coteste classi costringeranno le rappresentanze del popolo a mettere gl' interessi dell' umanità al di sopra di quelli fittizi creati dalla politica partigiana dei Governi. Allora i reggitori dei popoli comprenderanno che la prosperità dev' essere solo conseguita mediante una politica onesta e magnanima, e che la libertà e la potenza male usate offendono gli altri e noi stessi.

16. Non vogliamo del resto spingere lo sguardo tanto innanzi e precedere i tempi. Quello a cui accenniamo non potrà al certo essere conseguito facilmente. La lotta tra gl' interessi temporanei e condizionali dei Governi ed i principii stabili del diritto individuale ed internazionale continuerà a ritardare lo sviluppo delle convinzioni giuridiche nella coscienza universale e turberà conseguentemente il

loro riflesso nell' opinione pubblica, ma non ostante questo ed i mille ostacoli, che sotto forme sempre nuove impediscono e continueranno sempre ad impedire, che le convinzioni giuridiche circa la condotta reciproca degli Stati civili siano tutte messe in luce, e ridotte a canoni giuridici certi e sicuri; e diffusi in modo uniforme nella coscienza dei popoli, è pure un fatto, che intorno a certi punti le convinzioni giuridiche sono già formate e che esercitano tuttora la loro forza imperativa, e che a chiarire e formare le altre tende la scienza contemporanea. A sicura prova di ciò basterà di considerare la storia, ed in essa ci sarà dato di leggere registrati i successivi acquisti compiuti in omaggio ai diritti dei popoli e dell'umanità.

17. Nel secolo passato e nel principio del nostro si ammetteva tuttora essere i regni patrimonio del principe e gli abitanti un accessorio del territorio, che gli apparteneva, e di cui a libertà gli era concesso di disporre. Cotesto concetto prevalse in quell' assemblea di dittatori formata dalle Potenze coalizzate contro Bonaparte, e riunite prima a Parigi poi a Vienna nel 1815 per dare un assetto definitivo all' Europa, e ripristinare i possedimenti territoriali nello stato in cui erano prima della rivoluzione francese.

A chi legge gli atti del Congresso viennese del 1815, e volge l' attenzione ai principii che furono posti come base di quel trattato, chiaro apparisce, che i potentati convenuti a Vienna proclamarono quale principio di diritto internazionale il diritto assoluto spettante ai sovrani regnanti di partire e cedere Stati e Province in virtù di accordi e patti fra di essi stabiliti secondo i loro proprii interessi, e senza consultare gli abitanti o credere necessaria alcuna adesione da parte dei medesimi.

Così fu stabilito, che la potestà dei monarchi era assoluta: che l' interesse dei popoli doveva ritenersi personificato in quello dei principi: che le partizioni territoriali potevano essere giustificate dalla necessità di mantenere l'equilibrio politico: che ai monarchi competeva il diritto di intervenire e di adoperare la forza per impedire qualunque attentato all'equilibrio da essi stabilito, ed alla conservazione dei possedimenti territoriali a reciprocità dai medesimi garantiti.

Oggi invece è generalmente riconosciuto, che ciascun popolo è autonomo, e che può con la più completa indipendenza stabilire mutare o modificare la propria costituzione politica: che tale suo diritto non può essere limitato nell' interesse del principe: e che gli altri Governi non hanno mai il diritto d'intervenire e d'frammettersi con la forza nelle faccende interne degli altri paesi. In tal guisa, senza che la regola sia stata scritta in nessun codice o proclamata da alcun superiore legittimo, è stata generalmente riconosciuta come norma giuridica dei rapporti internazionali e gelosamente rispettata a riguardo di tutti gli Stati civili dell'Europa e dell'America, che hanno potuto provvedere con la più completa indipendenza alla propria organizzazione politica sotto l'egida del principio di non intervento da parte dei Governi stranieri, principio ad essi imposto dalla potenza superiore della pubblica opinione, ed al quale nessun Governo oggi oserebbe contravvenire.

18. In omaggio a cotesto principio molti fatti veramente importanti sono stati compiuti in Europa ed in America, e basti rammentare che noi Italiani abbiamo potuto costituirci come Stato indipendente, e poi accogliere il voto dei romani, e stabilire la nostra capitale a Roma, e che tutti gli altri Stati hanno sentito il dovere di non frammettersi in tutto ciò che concerne l'organizzazione politica del Regno d'Italia, e di non essere autorizzati a sostenere gl'interessi temporali del Papato, mentre chè la più completa libertà del potere religioso del medesimo era stata come lo è dall'Italia ad esso assicurata.

Sotto l'egida dello stesso principio è stata pure attuata la costituzione dell'Impero Germanico, e riconosciuti gl'importanti mutamenti politici avvenuti in Francia, in Spagna, ed in America, e la regola giuridica del non intervento armato negli affari interni di qual si sia paese è nell'attualità diffusa nella coscienza universale di tutti i popoli civili, ed esercita la sua forza assoluta ed imperativa rispetto ai loro Governi.

I Sovrani e i Governi hanno conseguentemente sentita la necessità di proclamare e di riconfermare la regola del non intervento dinanzi alle rappresentanze del popolo, e ci basti

rammentare che il re di Prussia, che nel 1815 aveva sottoscritto il trattato della Santa Alleanza, che stabiliva il diritto d'intervenire e soccorrersi a reciprocità con le armi per mantenere l'ordinamento politico dai Sovrani stessi stabilito, nel 1860 inaugurando la sessione del Parlamento il 14 febbraio così si esprimeva:

« Una convinzione fa progressi trionfanti così tra i Governi come tra i popoli, e questa è, che ogni comunità politica ha il diritto ed il dovere di provvedere all'interno nel modo il più indipendente a ciò che esige la prosperità, la libertà, la giustizia, e che la forza militare di ciascun paese non è destinata che a proteggere la propria indipendenza piuttosto che a soverchiare quella degli altri (1) ».

19. Altre convinzioni giuridiche si sono andate a mano a mano diffondendo tanto generalmente nella coscienza dei popoli civili da acquistare rispetto ad essi l'autorità di legge internazionale. Così è avvenuto della regola che proclama la schiavitù in contradizione colla legge di natura e coi diritti dell'umanità. Questa è pure una generale convinzione dei popoli civili, che non si può ammettere cioè la proprietà dell'uomo sull'uomo.

In omaggio ad essa non solo la schiavitù è stata abolità con le leggi interne nella gran parte di quei paesi, ove era legalmente riconosciuta, ma tutte le leggi penali dei paesi civili puniscono severamente coloro che fanno il commercio degli schiavi in quelle regioni ove esso non è ancora inibito dalle leggi, e per rendere in pratica più efficace il divieto e più agevole la punizione i Governi civili cercano di mettere insieme le loro forze e di escogitare espedienti efficaci onde impedire che si continui a fare codesto commercio. Così si viene ad ammettere come regola di diritto internazionale l'obbligo giuridico di tutelare la libertà dell'uomo e di assicurare il rispetto della personalità umana.

Quanto cammino è stato fatto a riguardo dei principii che regolano questa materia! In altri tempi il commercio dei Negri era riconosciuto nei solenni trattati, e la disputa

---

(1) *Revue de droit international* (1870, p. 300), *Chronique du Droit intern.* par R. Jaequemyns.

tra i Governi dei popoli cristiani nasceva solo a proposito dello stabilire chi di essi avesse dovuto averne il privilegio. Nel trattato di Utrecht concluso nel 1713 uno dei vantaggi che l'Inghilterra con molto zelo cercò di rivendicare pel proprio commercio fu la clausola che le assicurava per 30 anni il commercio dei Negri nelle colonie americane (1).

Grozio non arrivò fino a considerare la schiavitù contro il diritto di natura, ma si limitò soltanto a mitigare le ingiustizie contro gli schiavi. Oggi invece è regola comune di diritto internazionale, che la schiavitù sia illecita, ed il commercio dei Negri una violazione dei diritti dell' umanità.

20. Intorno ai diritti della personalità umana molte convinzioni giuridiche si sono andate a mano a mano formando nella coscienza dei singoli popoli, ed hanno acquistato rispetto ad essi l'autorità del dritto. Questo si può dire con ragione di alcune facoltà, che tutti oggi riconoscono appartenere all'uomo come attributi naturali della personalità umana, e che sono per questo reputate quali diritti naturali del medesimo.

Sul principio del nostro secolo, in conseguenza di quella grande rivoluzione fatta per rivendicare i diritti della personalità umana, i diritti naturali dell'uomo furono dichiarati intangibili di fronte al diritto interno. Oggi, ammesso che il campo in cui deve svolgersi codesta personalità non possa essere ristretto nei confini territoriali dello Stato, ma che debba invece reputarsi esteso a tutte le regioni del mondo, si è venuti a mano a mano a riconoscere che i diritti di cotesta stessa personalità, ossia quelli che si dicono diritti dell'uomo, debbono essere reputati intangibili non solo di fronte al dritto interno, di quello cioè dello Stato a cui ciascuno appartiene come cittadino, ma che debbano essere riputati intangibili altresì di fronte a tutti gli Stati dell' universo, che intendano rispettare i principii della giustizia naturale. Così alla convinzione giuridica che ammetteva i diritti dell'uomo in confronto al diritto pubblico nazionale si aggiunge quella che l'ammette di fronte al diritto pubblico internazionale.

---

(1) Vedi la *Convenzione particolare detta* dell'Assiento del 26 marzo 1713, e l'articolo 12 del *Trattato generale* sottoscritto a Utrecht il 13 luglio 1713.

In tal guisa si tende a far sparire la differenza tra cittadino e straniero a riguardo dei diritti della personalità umana, ed intorno ad alcuni di essi le convinzioni giuridiche comuni sono già formate, diffuse, generalizzate nella coscienza pubblica, ed hanno acquistato conseguentemente autorità imperativa rispetto ai Governi e ai poteri costituiti.

Chi oserebbe oggi contradire alla regola che ammette che il diritto di proprietà e la sua inviolabilità non sia un diritto esclusivo del cittadino, ma che debba essere attribuito così al cittadino come allo straniero, salvo soltanto certe restrizioni giustificate dalla necessità di tutelare i diritti e gl' interessi dello Stato?

L' Inghilterra stessa, la quale considerava l' organamento della proprietà immobiliare strettamente connesso col suo organamento politico, e che perciò negava dapprima allo straniero la facoltà di possedere gli immobili, e poi gli concedeva il diritto di possederli, ma a tempo limitato, ha dovuto emendare la sua legislazione in proposito ed ha in massima assimilato lo straniero al cittadino per quello che concerne il diritto di acquistare nei modi legali la proprietà mobile ed immobile (1).

In tal modo è stata elevata ai giorni nostri a regola di diritto internazionale quella che ammette, che la proprietà privata tanto in terra che in mare debba reputarsi inviolabile a chiunque essa appartenga, eccetto che nei casi e nelle circostanze determinati dalla legge del paese in cui la medesima si trovi, ed in quelli ammessi secondo il diritto internazionale rispetto alla proprietà privata in alto mare.

Un' altra convinzione giuridica non meno diffusa è quella che ammette la libertà di coscienza e che tutela a ciascuno, sia cittadino che straniero, il diritto di accettare liberamente di conservare e di mutare la propria confessione religiosa, senza essere tenuto a renderne conto a nessuno.

21. Intorno ai rapporti che derivano dallo stato di guerra non si può dire che si siano formate convinzioni giuridiche certe, sicure e diffuse nella coscienza pubblica, lo che di-

---

(1) Confr. *Act to ament the law relating to the legal condition of Aliens and British subjects* (33 Vict. cap. 14, 12 Marzo 1870).

pende principalmente dalla disparità di vedute degli scienziati stessi circa al modo di considerare la guerra, circa al fine cui deve essa mirare, circa ai mezzi di cui si può disporre nel farla. Bisogna non pertanto riconoscere, che intorno a certi punti le convinzioni giuridiche sono pure formate e generalizzate nella coscienza dei popoli civili, e che vanno acquistando autorità imperativa.

Chi oserebbe oggi affermare essere ogni cosa permessa e lecita contro il nemico per assicurare la vittoria? Chi oserebbe oggi praticare come in altri tempi si praticava, quando si credeva lecito perfino di avvelenare le fontane e giustificare l'assassinio per vincere? Oggi l'uso di certe armi è stato per comune accordo eliminato, e si ammette generalmente, che i privati, che non prendono parte alle operazioni di guerra, siano sotto la garanzia del diritto di pace: che i combattenti stessi, che depongono le armi e si arrendono, debbano essere rispettati e tutelati nelle loro persone e nei loro beni, e che possano soltanto essere dichiarati prigionieri di guerra: e tacciamo di altre norme che senza essere scritte in alcun codice o proclamate da un superiore legittimo o stipulate nei trattati, hanno non pertanto autorità imperativa rispetto a tutti i Governi dei popoli civili.

22. Dalle cose dette e ragionate fino a questo punto risulta come nella coscienza comune dei popoli civili esistano certe convinzioni giuridiche intorno alle norme che devono regolare le reciproche relazioni degli Stati civili. Tali norme non hanno al certo l'autorità del diritto positivo, nè quella che può derivare dalle convenzioni stipulate dagli Stati nei trattati, ma s'impongono non pertanto a tutti i Governi, che nella loro condotta non vogliano conculcare quei principii che dalla generalità sono reputati necessarii all'ordinata coesistenza degli Stati.

Coteste convinzioni giuridiche popolari devono essere la fonte più sicura del diritto internazionale, imperocchè le regole che si trovano già precostituite nella coscienza comune dei popoli, che sono in rapporti fra di loro, devono essere reputate l'espressione la più esatta di certe necessità morali, e del diritto in generale.

(B)

Diritto scientifico.

23. Il còmpito della scienza in generale si è quello di esaminare accuratamente i fatti umani e, dopo averne acquistata cognizione esatta, d'investigare coi mezzi naturali dell'intelletto le leggi dei fatti stessi valendosi della induzione, delle osservazioni, della riflessione, e della deduzione onde ricercare e formulare le regole di tutti i rapporti, che dai fatti stessi possono derivare.

Cotesto còmpito appartiene a quella classe speciale di persone, che posseggono e sviluppano certe facoltà intellettuali, e che hanno la potenza e l' abitudine di studiare le relazioni di fatto e di comprenderne le leggi della loro esistenza e del loro progressivo sviluppo.

24. Le convinzioni giuridiche popolari, delle quali abbiamo discorso nel paragrafo antecedente, costituiscono in vero la base fondamentale, poichè esse riassumono soltanto i principii sommi e supremi, che devono presiedere all' ordinata coesistenza degli Stati. Esse si formano lentamente, perchè nella lotta tra gl' interessi temporanei ed egoistici di ciascun popolo, e quelli permanenti e generali della umanità riesce e deve riuscire difficoltoso il formarsi una convinzione giuridica uniforme e comune circa le necessità e le utilità reciproche. Bisogna inoltre considerare, che quantunque le convinzioni giuridiche si vadano formando intorno ai principii fondamentali, esse non possono pur tuttavia essere dal popolo stesso specializzate, perfezionate, ed applicate a tutti i particolari. Questo forma il còmpito speciale degli scienziati pubblicisti e giuristi, ai quali incombe di studiare codeste convinzioni giuridiche comuni dei popoli civili : svilupparle e chiarirle onde promuovere così il progresso di

esse: applicarle agli svariati rapporti che vanno nascendo dalle complicate relazioni dei diversi Stati che si trovano in commercio fra di loro: onde elaborare a mano a mano un sistema di regole giuridiche completo in corrispondenza dei bisogni attuali e reali.

25. Il diritto scientifico in tal maniera elaborato dagli scienziati acquista un'importanza ed un'efficienza pratica, e l'autorità di esso diventa tanto maggiore, quanto più manca un sistema di regole positive e concrete accettate dagli Stati mediante l'accordo reciproco intorno ad esse; perlochè avviene, che esso acquisti autorità anche rispetto ai Governi, conciossiachè essi non possano fare a meno di considerare le regole elaborate dai giuristi come l'espressione e la manifestazione del sentimento giuridico dei tempi, nè possano disconoscere l'obbligo morale di attenersi ad esse nella loro condotta.

26. L'autorità del diritto scientifico dev'essere tanto maggiore, quanto più concorde è l' opinione dei principali pubblicisti intorno ad un dato principio: nè al certo si può negare, che debba avere nel fatto un peso grandissimo in favore della legittimità di un principio, la circostanza, che i pubblicisti più rispettati dei diversi paesi, studiando ed elaborando le regole dei rapporti internazionali, senza preoccuparsi degl'interessi politici dei Governi, si trovino d'accordo nel sostenerlo (1).

27. L'efficienza pratica della scienza, in quanto essa è uno dei fattori speciali del diritto internazionale, non verrà mai meno. Chè di vero, mancando tra gli Stati un legislatore, il quale possa regolare con leggi concrete gl'interessi molteplici e svariati (che sono connessi con la vita e la prosperità degli Stati, e che si trasformano e modificano sotto l'impero di cagioni tanto diverse), se pure intorno a certi punti si arriverà a concordare un sistema di regole giuri-

---

(1) *Solent autem gentium sententiae de eo quod inter illas justum esse debet triplici modo manifestari, moribus scilicet et usu, pactis et foederibus, et tacita approbatione juris regularum a prudentibus, ex ipsis rerum causis per interpretationem et per rationem deductarum.* Warnkönig, *Doctrina juris philosophica* n. 146.

diche, queste non potranno mai provvedere a tutte le contingenze, le quali non sono al certo suscettibili di anticipate definizioni giuridiche.

Per lo chè deve necessariamente avvenire, che, siccome il movimento incessante della vita dei popoli modifica il lato morale e giuridico dei loro rapporti, e siccome, finchè le regole nuove di diritto adatte a regolarli non sieno fissate in modo concreto mediante il *consensus gentium*, debba mancare a riguardo di essi la norma giuridica precisa, così non si potrà fare a meno di ricorrere al diritto scientifico, a fine di desumere dalla concorde opinione dei principali pubblicisti le norme di condotta nelle circostanze nuove.

Dalle quali cose discende, come la progressiva elaborasione delle convinzioni giuridiche effettuata dai giuristi e dai pubblicisti, e che noi abbiamo indicata col nome di *diritto scientifico*, debba essere reputata come una delle fonti, dalle quali si possono indurre e dedurre le leggi dell'essere e dell'agire degli Stati, che si trovino in reciproco rapporto.

28. Affinchè poi l'opera degli scienziati diventi proficua, ed il diritto scientifico da essi elaborato possa acquistare autorità grande e durevole, è necessario innanzi tutto che i medesimi si accordino nello studiare le condizioni reali dell'umanità, e che nel ricercare le leggi della coesistenza degli Stati studino i rapporti di fatto; quello che è stato e quello che è. Non devono essi proporsi di distruggere il passato storico, elaborando certe regole ideali applicabili all'umanità quale dovrebbe essere, ma conviene bensì che essi tengano conto delle esigenze della vita pratica e delle opportunità. Sotto questo punto di vista deve reputarsi sommamente lodevole l'avere sostituito all'opera scientifica individuale l'opera scientifica collettiva, chiamando i pubblicisti dei diversi paesi a discutere e ad elaborare nei Congressi le regole dei rapporti internazionali. È più specialmente al diritto così elaborato dai giuristi, che noi attribuiamo maggiore importanza perchè, siccome abbiamo già detto, riteniamo la concorde opinione dei principali pubblicisti intorno ad un dato principio, quale espressione della comunanza di idee e di sentimenti giuridici intorno alle regole di diritto, che devono prevalere in una data epoca.

(C)

Legislazioni moderne; trattati particolari; documenti diplomatici.

29. Come le legislazioni particolari degli Stati possono essere una fonte del diritto internazionale. — 30. Esempi dedotti dalle legislazioni vigenti. — 31. In quali casi si devono considerare come espressione delle convinzioni giuridiche. — 32. Concetto dei trattati particolari: sotto quale punto di vista essi possono divenire una fonte del diritto comune. — 33. Si chiarisce il concetto cogli esempi. — 34. Degli atti diplomatici dei documenti di Stato, dei protocolli dei Congressi, quali fonti del diritto internazionale. — 35. Delle sentenze dei tribunali arbitrali e di quelle delle prede.

29. Noi reputiamo, che le legislazioni particolari degli Stati civili debbono essere considerate come una fonte del diritto internazionale: lo che diciamo nel senso, che nei casi, nei quali la regola giuridica della reciproca condotta degli Stati manchi, a cagione del non essere essa stata fissata e proclamata come regola positiva ed obbligatoria mediante il *consensus gentium*, si possa desumere dalle medesime in quello che esse regolino in modo uniforme rapporti di diritto internazionale.

Intorno a questo punto conviene bene intenderci onde eliminare ogni equivoco. La legge proclamata dal Sovrano rivestito dell'autorità e del potere imperativo rispetto al popolo, per cui la legge è fatta, costituisce sempre a riguardo del popolo medesimo il diritto positivo di lui. La legislazione può avere per oggetto tanto il diritto pubblico, quanto il diritto privato, e può regolare i rapporti territoriali e quelli estraterritoriali, vale a dire quelli che sieno nati o che debbano svolgersi fuori del territorio dello Stato, e che cadano nondimeno per certi rispetti sotto l'impero della legge. A riguardo di cotesti ultimi rapporti la legge di ciascun paese, la quale proclami e sancisca principii di diritto internazionale, non perde per questo il carattere proprio, quello cioè di diritto particolare dello Stato o di diritto civile, inteso nel significato ad esso attribuito dai giuristi romani, vale a dire

dell'*jus quod quisque populus ipse sibi constituit et proprium ipsius civitatis est, quod vocatur* JUS CIVILE, *quia quasi jus proprium ipsius civitatis* (1).

30. Così nella legislazione italiana a modo d'esempio troviamo, che nel regolamento pel servizio delle armate italiane in guerra sono formulate molte regole che concernono il diritto internazionale durante la guerra (2).

Altre disposizioni consimili si trovano nel codice penale militare. Altre nel codice di marina mercantile, il quale contiene un titolo sul diritto marittimo in tempo di guerra, e che determina gli atti di guerra, che si possono esercitare lecitamente: il trattamento delle navi e delle mercanzie neutrali: i doveri della neutralità; la enumerazione delle materie di contrabbando di guerra: e via dicendo.

Nelle legislazioni degli altri paesi civili troviamo alcune parti, che regolano rapporti di diritto internazionale, e ci basti rammentare che negli Stati Uniti d'America le istruzioni per le armate in campagna pubblicate nell'anno 1863 contengono un sistema completo di leggi internazionali durante la guerra, rese obbligatorie dal Sovrano degli Stati Uniti per le armate di quel paese durante lo stato di guerra. Tacciamo delle leggi particolari pubblicate in Francia; del regolamento pubblicato in Russia e via dicendo.

Ora bisogna mettere bene mente a questo, che cioè le leggi particolari dei varii Stati, anche in quello che proclamano principii e regole di diritto internazionale, non possono avere autorità che nel territorio su cui comanda il legislatore, o sulle persone soggette all'autorità del medesimo, che si trovino all'estero; per lo che esse pure devono essere considerate come l'*jus proprium ipsius civitatis*, nè al certo il legislatore di uno Stato potrebbe avere la strana pretesa di dettar legge al mondo e sancire regole di diritto internazionale, che avessero la stessa autorità di legge a riguardo di tutti gli altri Stati, coi quali esso si trovasse in rapporto.

31. Dobbiamo non pertanto osservare che, siccome la comunanza d'idee e di sentimenti giuridici tra i giuristi valgono

---

(1) V. L. 9. *Dig. De justitia et jure* (1. 1).

(2) Vedi il *regolamento* approvato col R. Decreto 26 novembre 1882.

ad attribuire l'autorità del diritto a quei principii, intorno ai quali essi tutti si trovano d'accordo, così le regole di diritto internazionale, accolte e sancite nella gran parte delle legislazioni particolari degli Stati civili, devono avere una grande autorità rispetto ad essi tutti ed agli altri. Non si può infatti fare a meno di ammettere, che le leggi siano la espressione più elevata delle convinzioni giuridiche, che formano il patrimonio del popolo in ciascuna data epoca, e di ammettere altresì, che il trovare più legislazioni concordi intorno a certe regole di diritto internazionale debba valere ad attribuire a quelle leggi, (che di per sè stesse ed isolatamente considerate sono leggi particolari), l'autorità del diritto comune internazionale a riguardo di ciò in cui esse sono concordi. Bisogna infatti riguardarle , sotto questo punto di vista, come l'espressione delle convinzioni giuridiche, che formano il patrimonio comune dei popoli civili in quella data epoca.

Valga a chiarire il nostro concetto il volgere l'attenzione alla regola che proclama inviolabile la proprietà privata nella guerra marittima , così come è tale nella guerra, continentale. Cotesta regola non ha ottenuto ancora un deciso riconoscimento da parte degli Stati civili, e non può essere riguardata attualmente come una regola positiva e concreta di diritto internazionale.

L'avere però la scienza affermato concordemente la necessità di ammettere quale regola di giustizia internazionale la massima mentovata era già un grande sostegno in favore della sua legittimità , ma si deve poi attribuire un peso maggiore e grandissimo all' avere i Governi nelle ultime guerre riconosciuta la necessità di dichiarare la proprietà privata nemica incatturabile, e all' avere stabilita questa massima con leggi o con decreti o con regolamenti, come hanno fatto segnatamente l'Austria, l'Italia, la Prussia, la Francia nelle ultime guerre combattute dopo il 1860.

Lo stesso potremmo notare a riguardo delle regole di diritto internazionale, che concernono il diritto privato degli stranieri. La questione della competenza legislativa delle sovranità particolari dei varii Stati a riguardo degli stranieri non è stata ancora risoluta, nè le norme giuridiche, secondo

le quali i limiti devono essere fissati, hanno fino ad oggi ottenuto un deciso riconoscimento da parte di tutti gli Stati. Dal trovare non pertanto nella gran parte delle leggi moderne dei paesi civili sancita la regola che i diritti naturali dell' uomo, nel campo dei suoi rapporti privati, spettano allo straniero come al cittadino (salvo soltanto le restrizioni apposte dalle leggi) si può desumere, che si debba reputare quale regola di diritto internazionale a riguardo di tutti gli Stati civili il non essere nel potere discrezionale del legislatore di negare allo straniero tutti i diritti civili.

32. Dei trattati particolari conclusi fra due o più Stati possiamo dire in generale, che essi devono reputarsi come fonti di regole giuridiche obbligatorie rispetto agli Stati soltanto, tra i quali essi furono stipulati. Dobbiamo non pertanto osservare che da cotesti trattati si possono pure desumere le regole giuridiche di diritto internazionale, che devono reputarsi obbligatorie per tutti gli Stati, non ostante che esse non abbiano avuto ancora il consentimento generale da parte di essi, nè sieno state elevate a regole di diritto concrete e positive mediante l' accordo reciproco dei medesimi.

I trattati particolari provvedono in verità a mettere il diritto internazionale in armonia con le leggi vigenti negli Stati contraenti. Essi rappresentano quindi il contemperamento del diritto internazionale col diritto territoriale pubblico e privato, ed è per questo, che non si può attribuire ai medesimi, conclusi che siano tra due o più Stati, l'autorità che ai trattati generali dev'essere attribuita. Dobbiamo non pertanto osservare, che, soprattutto nei trattati particolari conclusi dopo il 1856, si trova una certa uniformità di principii intorno a molti punti d'interesse internazionale, e che cotesta uniformità deve avere un gran valore per attribuire a quelle regole, rispetto alle quali la gran parte degli Stati civili si trovano d'accordo, l'autorità stessa del diritto comune, considerandole obbligatorie a riguardo di tutti gli altri Stati, che si trovano allo stesso livello di cultura e di civiltà.

33. Così può dirsi ad esempio di parecchie regole di diritto comune, che si trovano nei trattati particolari, che concernono

i diritti dei consoli, la estradizione dei malfattori, la protezione delle marche di fabbrica e di commercio e via dicendo. Conviene per altro anche su questo punto avvertire di non cadere nell'equivoco e fraintendere il nostro pensiero. Non abbiamo certamente inteso di sostenere, che le regole giuridiche contenute in più trattati particolari possano avere a riguardo di coloro, che non li abbiamo stipulati, la medesima autorità che esse hanno tra le parti che codesti trattati conclusero. Questo non sarebbe sostenibile, imperocchè il trattato, come diremo, costituisce la legge positiva e concreta fatta dalle parti, e fa nascere tra di esse reciproche obbligazioni legali in conseguenza dell'avere acconsentito a stipularlo, e di essersi impegnate ad osservarlo ed eseguirlo. Esso è conseguentemente un titolo giuridico di per sè stesso sufficiente ed efficace ad attribuire all'uno il diritto di esigere, e ad imporre all'altro l'obbligo legale di osservare, quanto col trattato fu stipulato.

Le regole giuridiche, che noi abbiamo detto potersi desumere dai trattati particolari, se si pensa a quello in cui essi tutti sono uniformi, non sono già le regole di diritto positivo e concrete, ma quelle invece di diritto razionale che devono essere reputate fondate sui principii della giustizia naturale, le quali devono tanto più certamente e sicuramente essere ritenute come il diritto comune degli Stati civili, quanto più esse siano stabilite e riaffermate in maniera uniforme dai Governi di Stati diversi nei trattati particolari da essi conclusi.

Avendo poi detto, che coteste regole devono reputarsi obbligatorie anche per gli altri Stati che non sieno intervenuti nella stipulazione dei particolari trattati, abbiamo inteso accennare all'obbligazione morale, che incombe a tutti i Governi, i quali abbiano a cuore di agire onestamente e di modellare la loro condotta sui principii della morale sociale e della giustizia, di riconoscere e di osservare, indipendentemente dai trattati, quelle norme che la generalità reputa nelle circostanze attuali come richieste dalle necessarie condizioni della convivenza.

34. Gli atti diplomatici ed i documenti di Stato devono reputarsi altresì quali fonti del diritto internazionale. A

riguardo dei documenti diplomatici noi dobbiamo principalmente attribuire importanza alle note diplomatiche, colle quali, o sotto forma di un manifesto o sotto quella di una nota circolare, nel risolvere una questione particolare insorta fra due o più Stati, sia stata fatta un' affermazione ed una proclamazione di principii generali accettati senza contestazione da tutti i Governi, ai quali la nota sia stata comunicata in via diplomatica. I principii in tal maniera proclamati da una parte e tacitamente accettati dalle altre devono avere indubbiamente una grande autorità rispetto a ciascuna di loro, perchè l' accordo tacito intorno ad essi deve equivalere ad una tacita e solenne ricognizione della giustizia dei principii stessi, ed attribuire ad essi il valore e l' autorità del diritto.

In questa maniera a modo di esempio sono stati stabiliti i principii relativi alla così detta questione romana, a quella cioè che concerne la condizione giuridico-internazionale del Sommo Pontefice come capo della Chiesa cattolica.

La regola giuridica ammessa ai nostri tempi dalla generalità, che cioè i Governi non abbiano diritto d'ingerirsi in tutto ciò che attiene agli ordinamenti costituzionali di un altro paese, e all' esercizio dei diritti di sovranità interna è stata applicata alle provincie romane in conseguenza della solenne affermazione di principio fatta mediante la nota circolare del Governo Italiano quando nel 1870 in virtù del plebiscito le provincie romane prima soggette al Papa furono annesse al Regno d'Italia. In cotesta nota fu proclamato il principio che i Romani avevano il diritto di usare come avevano usato della loro naturale libertà di annettersi al Regno d'Italia e che la loro volontà solennemente manifestata col plebiscito dovea essere rispettata.

Avendo tutti i Governi accettato senza contestazione cotesto principio esso deve oggi essere reputato come una vera regola di diritto internazionale e deve essere conseguentemente escluso come contrario al diritto pubblico moderno il principio sofistico messo innanzi dai fautori del Papato, i quali avevano sostenuto, che per tutelare i pretesi interessi del Papa, e l'indipendenza del medesimo, i Romani dovevano essere reputati fuori del diritto comune, e la libertà

politica di essi confiscata a beneficio del Papato, e della pretesa necessità del dominio temporale. Lo stesso può dirsi dell' affermazione di principii fatta a riguardo del valore e della cessazione delle capitolazioni nella nota diplomatica comunicata dal Governo Italiano in occasione dei provvedimenti emanati dalle autorità italiane a Massauah.

I protocolli dei Congressi nei quali prima di risolvere una controversia i rappresentanti dei diversi Governi mettono innanzi una o più massime generali di diritto possono altresì essere una fonte di grande valore per desumervi le massime di diritto, che furono poste a fondamento delle risoluzioni adottate nei congressi stessi.

35. Così dovrà dirsi pure delle massime di diritto stabilite dai Tribunali arbitrali o da quelli chiamati a decidere le controversie relative alle prede fatte durante la guerra, purchè però cotesti Tribunali non continuino ad avere il carattere che attualmente hanno quello cioè di magistrature territoriali istituite dal Sovrano dello Stato per conto del quale sia stata fatta la preda, ma che abbiano invece il carattere che dovrebbero avere, vale a dire quello di tribunali internazionali misti, chiamati a decidere secondo i principii generali del diritto internazionale le controversie tra i belligeranti a proposito delle prede fatte durante la guerra.

Ogni qual volta, che nei documenti di Stato, o nelle sentenze dei Tribunali internazionali si trovi stabilito un principio generale di diritto internazionale, si può con ragione invocare l' autorità di tali documenti, non già per sostenere che in virtù di essi si debba ritenere stabilito un principio di diritto positivo, ma per trovarvi solo un valido appoggio per sostenere l'autorità di un principio di diritto razionale, che dev' essere reputato tanto maggiore quanto più solenne e ripetuta sia stata la sua pubblica proclamazione.

§ 2°

Fonti del diritto internazionale positivo.

36. Concetto del Diritto positivo e condizione per la sua esistenza.—37. In quale maniera esso possa essere stabilito tra gli Stati. — 38. Fonti del medesimo.

36. Il diritto positivo è il complesso dei precetti imperativi che di fatto sono stati riconosciuti come regole dell' essere e dell' agire delle persone soggette alla sua autorità, da chi abbia l'*auctoritas*, l'*imperium* la *jurisdictio* per proclamare le regole giuridiche concrete di ogni atto delle medesime, ed imporne l'osservanza mediante il potere coercitivo.

Le regole giuridiche di ogni rapporto umano, che trovano la loro base sul diritto razionale, o sul diritto naturale, non addiventano regole positive e concrete, se non quando acquistano una forma esteriore ed obbiettiva, e quando possono come tali essere contrapposte come limite della libertà delle persone, da chi abbia una forza capace di vincere la resistenza delle persone stesse, che nei loro atti, disconoscano l'autorità dei precetti proclamati ed in vigore, o che li violino manifestamente.

Tutto questo suppone l' esistenza di una società regolarmente organata, la quale riconosca un sommo potere, a cui sia attribuita la facoltà di proclamare il diritto e di provvedere alla tutela di esso mediante un sistema completo di garanzie efficaci ad assicurare a ciascuno il suo, e quello che gli appartiene, e a reintegrare l'autorità del diritto violato. Cotesta società è lo Stato, al quale spetta come principale, anzi essenziale funzione, di proclamare il diritto e di dare forza all'autorità del medesimo a riguardo di tutti i rapporti, che dalla vita sociale derivano.

37. Gli Stati, i quali coesistono nella *Magna Civitas* formano una società di fatto; questa però non assume, nè può assumere la forma organica della società civile, che costituisce lo Stato, imperocchè, avuto riguardo alla loro stessa natura, od ai loro fini, non si può ammettere un sommo potere che abbia

di fronte a tutti gli Stati la somma podestà di proclamare i precetti imperativi, e di costringere codesti Stati ad osservarli, adoperando la coercizione necessaria per assicurarne il rispetto e reprimerne le violazioni. Tutto ciò è un ostacolo insormontabile per stabilire un sistema qualsisia di diritto positivo tra gli Stati, così come si è arrivato a stabilirlo tra gli individui, che coesistono nelle società civili regolarmente organizzate. Tuttavia, quantunque manchi la base reale del diritto positivo, che per i singoli individui, che compongono ciascuna communità politica, riposa sul potere dello Stato e sulle funzioni del medesimo, bisogna nondimeno riconoscere il diritto positivo internazionale, il quale risulta da quel complesso di regole giuridiche concrete, che sono state di fatto riconosciute dagli Stati medesimi come norme delle relazioni reciproche, che in virtù della convivenza e dei necessari mutui commerci vengono a stabilirsi.

38. Il diritto positivo internazionale ha in verità una incompleta formazione giuridica, lo che dipende da che è indeterminato il contenuto medesimo di esso, a cagione del non essere ancora certe e sicure le regole giuridiche secondo il diritto razionale, ed inoltre da che riesce, e deve riuscire impossibile di dare ad esso la base reale, che, come abbiamo detto rispetto a ciascun popolo, riposa sul potere dello Stato. Alcuni hanno pure vagheggiata l'idea che gli Stati d'Europa potessero organizzarsi in uno Stato universale sotto la forma di Confederazione, e stabilire un potere centrale, che esercitasse le funzioni medesime dello Stato, ma non ci pare che cotesto concetto possa in un avvenire più o meno lontano essere attuato, perchè sarebbe necessario che tra gli Stati medesimi fosse stabilito quel principio di unità morale, che è l'elemento organico dell'esistenza e della vita di ciascuno Stato.

Certamente, se si potesse mai attuare il concetto posto innanzi da alcuni pubblicisti, e particolareggiato da Lorimer, quello cioè della Confederazione degli Stati con un potere internazionale centrale, che esercitasse le funzioni legislative giudiziarie e coercitive, allora soltanto si potrebbe avere il diritto positivo vero e proprio tra gli Stati, il quale sarebbe costituito dalla legge formata e proclamata dal potere su-

premo della Confederazione. Noi però siamo convinti, che l'umanità organizzata a forma di uno Stato è una idealità come la repubblica di Platone e l'utopia di Moro, e tralasciamo di discutere intorno a ciò (1).

Volgendo quindi la mente alle cose, come sono nelle attualità, diciamo che bisogna riconoscere tra gli Stati un diritto positivo *Jus positum;* che questo ha natura e carattere proprio, così come ha una incompleta formazione giuridica: che le fonti principali di esso sono:

a) Il reciproco consenso.
b) gli atti dei Congressi
c) la consuetudine
d) le leggi positive.

(A)

Del consenso reciproco degli Stati come fonte del Diritto positivo.

39. Il Diritto positivo internazionale è stabilito col consenso reciproco.— 40. Esso non è per questo arbitrario. — 41. Cagioni della sua imperfezione.—42. Si distingue il diritto positivo particolare dal diritto positivo comune. — 43. Esempi di regole positive di diritto internazionale stabilite coi Trattati generali. — 44. Autorità dei Trattati generali. — 45. Importanza di essi rispetto alla codificazione. — 46. Osservazioni sulla codificazione del diritto internazionale.—47. Le regole di diritto positivo possono avere autorità rispetto a tutti gli Stati.

39. Mancando tra gli Stati un superiore legittimo, il quale possa assumere rispetto agli altri l'autorità di legislatore, e formulare e proclamare le norme positive e concrete dei loro rapporti, il diritto positivo internazionale non può avere la forma esteriore e sensibile della legge. A questo supplisce

---

(1) Vedi Bluntschli, *Diritto pubblico universale* (traduzione di *Trono*), Lib. 1, cap. 1;—Malardier, *Solution de la question européenne*;—Cornelius de Boom, *Une solution politique et sociale*;—Seebohm, *De la reforme du Droit des gens* (trad. Farjasse);—Lorimer nella *Revue de droit international*, t. 9, p. 161, e la sua opera: *The institutes of the law of nations a treatise of the jural relations of separate political communities*, 1882; — Bulmerincq, *Praxis theorie und codification des Volkerrechts*.

il libero e spontaneo riconoscimento da parte degli Stati medesimi, i quali acconsentono e si obbligano a rispettare e ad osservare quelle norme giuridiche, che da essi sono reputate necessarie o utili a regolare i loro rapporti. In tal modo le norme giuridiche convenzionali sono quelle che assumono tra gli Stati l'autorità del diritto positivo, e che tengono rispetto ad essi luogo della legge. *Quum enim gentes nullo superiore in terris contineantur, sunt illis pro legibus, quae ipsi sibi dicere; vel scriptis tabulis, vel moribus introductis, qui saepe scripturis istis comprobantur* (1).

40. Non si deve per altro supporre, che il diritto positivo internazionale, avendo principalmente origine in virtù del consenso degli Stati, sia di per sè stesso un fatto casuale ed arbitrario, imperocchè coll'avere noi detto che le regole giuridiche assumono rispetto agli Stati l'autorità della legge in virtù del *consensus gentium* non abbiamo inteso di dire, che il diritto positivo possa essere creato arbitrariamente dai Governi. Basta infatti di considerare, che il contenuto del diritto consensuale si trova e deve trovarsi precostituito dal diritto razionale, del quale abbiamo discorso nel paragrafo precedente. È in facoltà dei Governi di riconoscere certe norme giuridiche preesistenti, ed accertate mediante la tradizione, e di attribuire ad esse, in virtù dell'effettivo consensuale riconoscimento, l'autorità stessa della legge, ma non lice parimente ad essi di creare col consenso una legge in opposizione diretta col diritto razionale, o naturale, vale a dire con quello preesistente nella coscienza dei popoli in ciascuna determinata epoca.

41. Ha potuto bene accadere, ed è accaduto che, a cagione dell'essere indeterminate le regole del diritto razionale, siano state falsate o sbagliate quelle riconosciute uniformemente dai Governi, e convertite col consenso in diritto positivo. Tutto ciò per altro vale soltanto a provare, che non è stato in tutti i tempi generale ed uniforme il sentimento dei popoli intorno a quello che doveva reputarsi necessario ed utile alla loro ordinata convivenza nella *Magna Civitas*, e che le

---

(1) Leibnitz. *Dissertatio II. De actorum publicorum usu atque de principiis juris naturae et gentium*, V. 1, p. 810.

convinzioni giuridiche popolari intorno a ciò si sono andate formando lentamente, e successivamente, secondo la maggiore o minore cultura e civiltà: il sentimento più o meno uniforme delle necessità e delle utilità della vita sociale: il maggiore o minore sapere dei pubblicisti: ed altre circostanze molteplici, delle quali non occorre ora di discorrere. Non per tanto è certo, che le regole convenzionali stabilite dai Governi mediante il reciproco consenso sono state suggerite dalle mutabili condizioni sociali, storiche, e morali dei popoli in ciascuna data epoca, e che hanno subito l'influenza del movimento incessante della cultura, della civiltà, della comunanza di idee e dei sentimenti giuridici dei medesimi circa i loro vicendevoli rapporti.

Non reputiamo opportuno di dilungarci ulteriormente su tale soggetto, perchè non è questo il luogo per discettare intorno all'evoluzione del diritto internazionale convenzionale, e per esaminare le cagioni che hanno influito sullo sviluppo del medesimo. Quello che abbiamo detto, ci sembra sufficiente per comprendere, come l'origine del diritto positivo tra gli Stati si debba ricercare nel riconoscimento consensuale da parte di essi di certe determinate regole giuridiche; come cotesto riconoscimento non sia stato un fatto casuale e del tutto arbitrario; come abbia potuto essere più o meno conforme al diritto razionale, ma non in opposizione diretta colle convinzioni giuridiche dei popoli in ciascuna determinata epoca.

Ed ora passiamo ad esaminare come nel fatto mediante il *consensus gentium* si sia effettivamente stabilito il diritto positivo internazionale.

42. Bisogna sotto questo rispetto distinguere il diritto positivo particolare, dal diritto positivo comune. Il primo è quello che risulta dai trattati particolari conclusi fra due o più Stati in considerazione dei loro particolari interessi, e dei loro rapporti accidentali o contingenti. Tali sono tutte le convenzioni stipulate tra ciascun Governo ed i Governi stranieri per diversi obbietti, come ad esempio sono l'esercizio del commercio, l'estradizione dei malfattori, l'istituzione dei consolati e via dicendo.

Tutti cotesti trattati devono essere considerati come

una legge particolare tra gli Stati, che li abbiano conclusi così come i patti consensuali, stipulati mediante un contratto, costituiscono la legge particolare rispetto alle parti che acconsentirono. Riesce chiaro, come un Trattato particolare sia tra le parti un titolo giuridico, in virtù del quale l'una ha il diritto di esigere dall'altra tutto ciò che fu formalmente promesso, ed inoltre quello che secondo l'equità l'uso e le regole del diritto internazionale deve essere reputato come virtualmente compreso in quello che fu promesso.

Il diritto positivo comune poi è quello, che gli Stati, i quali si trovano allo stesso livello di cultura e di civiltà, hanno solennemente riconosciuto come regola dei loro rapporti, e dei loro interessi internazionali, mediante un Trattato generale.

43. Uno degli esempi veramente importanti di regole positive di diritto internazionale stabilite e proclamate mediante l'accordo consensuale degli Stati è quello che ci porge la dichiarazione sottoscritta il 16 aprile 1856 a Parigi a fine di stabilire un diritto uniforme a riguardo di alcuni punti controversi di diritto marittimo in tempo di guerra. In virtù di tale dichiarazione, originariamente sottoscritta dai plenipotenziari dell'Austria, della Francia, della Russia, della Sardegna e della Porta Ottomana, che sottoscrissero pure il Trattato di Parigi del 30 marzo dello stesso anno, furono proclamate obbligatorie per le parti suddette, e per le altre, che in seguito avessero fatto adesione, le seguenti massime cioè

1° la corsa è, e rimane abolita;

2° la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, fatta eccezione del contrabbando di guerra;

3° la mercanzia neutrale, eccettuato il contrabbando di guerra, non è sequestrabile sotto bandiera nemica;

4° Il blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo, cioè mantenuto da una forza sufficiente ad impedire realmente l'accesso alla costa del nemico.

I Plenipotenziari medesimi ebbero cura di dichiarare: che le massime suddette non sarebbero reputate obbligatorie, che tra le parti, le quali sottoscrivevano la dichiarazione, o che in avvenire vi avessero fatto adesione, ed è per questo che le suddette massime devono attualmente reputarsi come

regole di diritto positivo rispetto agli Stati soltanto, che con espresso consenso si sono accordati a riconoscerle, e che si sono obbligati ad osservarle durante la guerra. Conseguentemente, avendo la Spagna ed il Messico accettato le dette massime in parte soltanto, imperocchè fecero la riserva a riguardo della regola che concerne l'abolizione della corsa, non si può fare a meno di ammettere, che rispetto ai due suddetti Stati siano nell' attualità regole di diritto positivo le altre tre massime soltanto, e non quelle che concerne l'abolizione della corsa. Rispetto poi agli Stati Uniti d'America, avendo essi espressamente dichiarato, che avrebbero fatto adesione alla mentovata dichiarazione di Parigi, qualora fosse stato stabilito come massima il reputare inviolabile la proprietà privata dei cittadini di parte nemica in tempo di guerra, riesce evidente che le massime suddette non hanno l'autorità del diritto positivo rispetto agli Stati Uniti d'America, e così deve dirsi pure a riguardo di tutti gli altri Stati, che non hanno fin' ora fatto adesione alla dichiarazione suddetta.

Un altro tentativo meritevole di considerazione per stabilire mediante l'accordo un diritto positivo comune tra gli Stati è quello, che fu fatto nella Conferenza di Bruxelles nel 27 agosto 1874, a fine di stabilire le leggi e gli usi della guerra.

Il progetto presentato alla Conferenza, riunita in seguito all'invito della Russia, fu discusso e modificato, e se per le difficoltà sopravvenute non fu definitivamente approvato e proclamato obbligatorio a riguardo di tutti gli Stati rappresentati nella Conferenza, stabilisce non pertanto un precedente di molto rilievo, che vale a confermare come i Governi sentano il bisogno di stabilire mediante un generale accordo norme giuridiche concrete e positive, onde regolare i loro rapporti durante la guerra e diminuire e restringere, per quanto è possibile, i danni che essa arreca agli Stati neutrali ed ai cittadini delle parti belligeranti, che non prendono parte attiva nelle operazioni militari.

Un' altra massima di diritto positivo riconosciuta e proclamata come obbligatoria tra gli Stati, che acconsentirono, è quella stabilita nella dichiarazione fatta dai plenipotenziari dell' Austria, della Gran Brettagna, della Germania, dell' I-

talia, della Russia, della Turchia, riuniti in Conferenza a Londra per decidere le controversie insorte relativamente alla navigazione del mar Nero e del Danubio nel 1871.

In tale circostanza i plenipotenziari ricordati sottoscrissero il 17 gennaio la dichiarazione circa la forza obbligatoria dei trattati, proclamando come principio essenziale di diritto internazionale, che nessuna delle parti, che abbia acconsentito a stipulare un trattato, possa sciogliersi dall'obbligo giuridico di osservare gl' impegni assunti, o di modificare le stipulazioni concordate, senza il consenso delle altre parti contraenti o mediante un' intelligenza amichevole colle medesime.

Altre massime di diritto positivo relative alla navigazione dei fiumi, alla repressione della tratta dei Negri ed altri obbietti d' interesse generale si trovano pure stabiliti mediante trattati generali. Così furono pure stabilite le condizioni che devono essere immancabilmente adempiute, affinchè le nuove occupazioni delle Coste e del territorio del continente Africano possano essere considerate legali ed effettive. Coteste condizioni furono fissate nel trattato di Berlino del 26 febbraio 1885 stipulato tra l' Austria, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Gran Brettagna, l' Italia, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, il Portogallo, la Russia, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Svezia e Norvegia e la Turchia, a fine di regolare il commercio e l' occupazione delle regioni dell'Africa.

Non mancano esempi di trattati generali, coi quali è stato stabilito un diritto uniforme tra parecchi Stati, a riguardo di obbietti relativi ad interessi comuni commerciali, o industriali. Tali sono ad esempio quelli che concernono l'unificazione del sistema metrico concluso il 20 maggio 1875; la convenzione telegrafica internazionale del $^{10}/_{22}$ luglio 1875; quello relativo all'unione postale universale del 1° giugno 1878; quello che stabilisce le norme per evitare gli abbordi in mare, che entrò in vigore il 1° settembre 1880; la convenzione per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1873; la convenzione di Ginevra pei feriti in guerra del 22 agosto 1864 ed altri.

44. Cotesti trattati generali costituiscono in verità il diritto positivo comune a riguardo soltanto di tutti gli Stati che li sottoscrissero: siccome però è ordinariamente fatta salva la

facoltà spettante agli altri Stati, che non vi presero parte, di parteciparvi per mezzo della dichiarazione di adesione, e nella attualità, valutato il numero degli Stati che li stipularono, o che vi fecero adesione, essi regolano effettivamente gli interessi internazionali di quasi tutti gli Stati dell' Europa e di alcuni dell' America, perciò si ha ragione di considerarli come la fonte più larga del diritto positivo comune internazionale

45. Noi confidiamo che cotesti trattati generali serviranno a preparare successivamente l' elaborazione del diritto internazionale positivo. Ci sembra infatti, che crescendo a mano a mano l' obbietto di essi, a misura che vanno crescendo i contatti ed i rapporti fra cittadini e stranieri, e che gli interessi internazionali su certi determinati obbietti sovrastano agli interessi particolari di ciascun paese, e gli primeggiano, sarà facile di stabilire un vero diritto uniforme sotto la forma di un codice internazionale, limitatamente agli interessi comuni, ai quali i suddetti trattati si riferiscono.

Il codificare coteste parti sarà meno difficile, che l' arrivare d' un tratto alla codificazione generale, che alcuni vagheggiano, proponendo dei progetti di codice internazionale applicabile a tutta l' umanità. Questa è una lodevole aspirazione, ma non ci sembra attuabile. Sarebbe al certo la forma più perfetta per trasformare il diritto internazionale teorico e razionale in un sistema completo di diritto positivo, ma l' accordarsi intorno ad un codice non può reputarsi tanto facile, come riesce facile a coloro che lo propongono, di elaborarne il progetto.

Osserviamo innanzi tutto, che la completa comunanza di diritto fra tutti i popoli dell' universo è un desiderato inattuabile, essendochè la coltura e la civiltà seguì i suoi cicli, e segna le sue parabole, e non si possa sperare eguaglianza di convinzioni e di sentimenti giuridici tra i popoli civili e i popoli barbari.

46. La codificazione poi del diritto internazionale, anche limitata ai soli Stati civili, ci sembra pure una intrapresa intempestiva ed esagerata, qualora si voglia tentare di fare accettare un codice completo dai Governi degli Stati medesimi. L' unico partito serio e savio in pratica è quello di

procedere gradatamente, preparando il dritto uniforme comune mediante i trattati generali, e codificando poi quelle parti soltanto intorno a cui l' accordo trovisi stabilito in virtù dei trattati medesimi (1).

Le parti, intorno alle quali sarà meno difficile di stabilire una comunione di diritto tra gli Stati civili mediante i trattati internazionali, sono quelle principalmente, che non toccano nè direttamente nè indirettamente gl' interessi politici degli Stati, e che tendono invece a regolare le funzioni delle sovranità a riguardo degl' interessi civili e commerciali dei privati, che a più riprese raccomandano ed invocano con insistenza un diritto uniforme circa molte relazioni d' interesse comune, che mediante i cresciuti contatti ed i molteplici rapporti tra cittadini e stranieri si sono andati a mano a mano, e si vanno stabilendo. Così deve dirsi di un diritto internazionale comune per assicurare la decisione uniforme dei conflitti fra le differenti legislazioni civili e criminali di Stati diversi ; circa l' autorità estraterritoriale dei giudicati e l' esecuzione dei medesimi; circa le regole di giurisdizione internazionale ; circa i trasporti ferroviari ; circa il regolamento del diritto cambiario; il riconoscimento delle società straniere, ed altre materie somiglianti, che concernono l' attività delle persone nella *Magna Civitas* e l' esercizio dei diritti internazionali dell' uomo.

Senza dilungarci ulteriormente intorno a ciò, diremo solo, che noi abbiamo la ferma convinzione, che un sistema ordinato di diritto internazionale positivo potrà essere stabilito intorno a molti obbietti d' interesse comune in virtù dell' accordo consensuale tra gli Stati, che sono allo stesso livello di cultura e di civiltà, mediante la forma di trattati generali fra di essi stipulati. In tal modo noi reputiamo il *consensus gentium* come la fonte precipua del diritto internazionale positivo, e ripetiamo che consideriamo cotesti trattati generali come la necessaria preparazione della graduale e progressiva codificazione del diritto internazionale (2).

---

(1) Vedi la mia Opera *Trattato di diritto internazionale* Vol. II, *necessità dei trattati generali*, e la mia Monografia nel *Digesto italiano* sulla voce *Agenti diplomatici; Missione della Diplomazia*.

(2) Fin dal 1862 Katchenowski avea sostenuto la sua opinione che per

47. Abbiamo già detto, e reputiamo utile ripeterlo ancora, che le regole giuridiche, convertite in regole concrete e positive colla forma di trattati internazionali, devono reputarsi tali a riguardo soltanto degli Stati, che le stipularono, o che ad esse fecero adesione; rispetto agli altri Stati esse non hanno in verità l'autorità stessa della legge, dell'*jus positum*, ma devono reputarsi non pertanto come l'espressione più perfetta delle norme giuridiche di tutti gli Stati, che si trovano in società di fatto.

B)

Gli atti dei Congressi.

48. Come gli atti dei Congressi possano essere una fonte del diritto internazionale positivo. — 49. Osservazioni sulla migliore organizzazione dei Congressi. — 50. Autorità degli atti dei Congressi rispetto a tutti gli Stati.

48. Affinchè gli atti dei Congressi potessero divenire una fonte proficua del diritto internazionale positivo, occorrerebbe innanzi tutto che la organizzazione dei medesimi fosse posta in armonia col loro scopo e col loro fine, in maniera tale da rialzare la loro autorità. Attualmente si ammette innanzi tutto la falsa idea, che le sole grandi Potenze abbiano la prerogativa di riunirsi in Congresso, a fine di trattare e di decidere le questioni d'interesse generale, come se esse fossero i superiori legittimi degli Stati minori. Cotesta è veramente una pretesa in aperta violazione con l'uguaglianza giuridica di tutti gli Stati, che si trovano in società di fatto.

---

facilitare la graduale successiva codificazione del diritto delle genti bisognava che i pubblicisti dei diversi paesi si mettessero d'accordo intorno ai principii di diritto, ritenendo utile il togliere le divergenze nel campo delle teorie, onde eliminare le divergenze nella pratica. Con tale intendimento fu fondato nel 1873 l'*Istituto di diritto internazionale* e l'*Associazione per la riforma e codificazione del diritto delle genti.* MARTENS F. nella sua opera sul diritto internazionale, pubblicata nel 1879 in russo e tradotta in tedesco e in francese, dice che a St-Petersbourg è stata fondata una società di Diritto internazionale con l'intendimento di appoggiare qual si sia tentativo di codificazione di tale diritto.

Si ammette inoltre come principale missione dei Congressi quella di provvedere al così detto equilibrio politico, ogni qual volta che in conseguenza di una guerra, o di altri importanti rivolgimenti, i limiti territoriali degli Stati siano spostati. Siccome poi gli interessi politici, hanno avuto e continuano ad avere un importante predominio in cotesti Congressi, così ne è derivato, che lo scopo principale dei medesimi sia stato reputato quello di soddisfare le ambizioni legittime ed illegittime delle dinastie, e di arrivare a stipulare solenni transazioni per coordinare i fatti compiuti con gl'interessi attuali di ciascun Governo. In tale maniera è accaduto, che le massime adottate non fossero l'espressione del diritto e della giustizia internazionale. A sicura prova di ciò basta ricordare il Congresso di Berlino del 1878.

Non è questo il luogo per discutere a riguardo della migliore organizzazione dei Congressi e della necessaria riforma dei medesimi. Diciamo soltanto, che il loro principalissimo fine dovrebbe essere quello di stabilire le regole della convivenza degli Stati, di formularle e di promulgarle, dando ad esse l'autorità della stessa legge.

49. Noi dicemmo già, che i principii giuridici della convivenza degli Stati nella *Magna Civitas* acquistano la forma di massime mediante la loro assidua elaborazione per opera degli scienziati, e degli uomini di Stato, e la loro diffusione nella coscienza popolare. Ora affinchè queste massime così elaborate possano avere l'autorità stessa della legge rispetto a tutti, è mestiere, che esse siano riconosciute, formulate e solennemente promulgate, come precetti imperativi, ed è questo che dovrebbe essere fatto nei Congressi.

Dando ai Congressi generali una missione tanto elevata bisognerebbe ammettere in essi più largamente il principio della rappresentanza, concedendo a tutti gli Stati costituiti di intervenire con voto deliberativo, a fine di riconoscere con perfetta eguaglianza di condizione giuridica, di discutere e di votare le massime di diritto internazionale, le quali dovrebbero avere rispetto a tutti l'autorità della legge, o a fine d'interpretare le leggi così anteriormente stabilite e promulgate.

50. Allorquando l'organizzazione dei Congressi sarà tras-

formata, essi potranno divenire l'organo della scienza e della coscienza popolare, e gli atti dei medesimi saranno una fonte proficua del diritto positivo internazionale, essendo che le massime stabilite dovranno essere reputate come vere leggi internazionali obbligatorie non solamente per gli Stati, che avranno preso parte al Congresso (così come abbiamo detto delle massime stabilite mediante i trattati generali) ma per quelli altresì che non ve l'avranno presa.

Siccome in ogni comunità politica, ammesso il principio della rappresentanza, la legge fatta dai corpi rappresentativi è reputata obbligatoria per tutti coloro, che formano codesta comunità, o che intendono di divenirne parte, così dovrebbe essere nella società internazionale. A riguardo di essa dovrebbe pure valere il principio, che la legge riconosciuta e promulgata dai rappresentanti degli Stati, che avessero preso parte al Congresso (supposto sempre che fosse stato fatto salvo a tutti il diritto di essere rappresentati) dovesse essere obbligatoria per tutti quegli Stati, che si trovassero in società di fatto, o che intendessero entrare in rapporti internazionali cogli altri Stati.

Noi non troviamo fino ad oggi atti di Congressi, così come noi l'intendiamo, ma confidiamo che arriverà tempo, in cui si comprenderà più generalmente la necessità di provvedere a che non si perpetui l'attuale disorganizzazione della società internazionale. Allora i Governi degli Stati civili sentiranno il bisogno non già di riunirsi in Congresso alla fine di una guerra per discutere le condizioni della pace, ma di fare questo bensì durante la pace, onde dare garanzia di sicurezza e di stabilità all' ordinata convivenza dei popoli, concertando e proclamando in comune le massime giuridiche più adatte a regolare le relazioni, che dalla convivenza stessa conseguono, e a stabilire l' ordinamento giuridico della società degli Stati.

C)

La Consuetudine.

51. La consuetudine dev'essere reputata una fonte del diritto positivo. — 52. Autorità del diritto consuetudinario. — 53. Requisiti della consuetudine. — 54. Non può essere attribuita la stessa forza giuridica all'uso.

51. L'osservanza reciproca ed uniforme della stessa regola di diritto, e la sua applicazione costante ai casi analoghi è una delle forme per attribuirle l'autorità del diritto positivo stabilito tra gli Stati in virtù del loro consenso tacito.

La consuetudine è stata reputata in tutti i tempi come uno dei fattori del diritto positivo, imperocchè ogni qual volta si è trovata mancante la regola positiva e concreta di un dato rapporto giuridico, è stato reputato più ragiovole di considerare come regola del medesimo quella stabilita colla costante osservanza, e coll'andare del tempo la suddetta regola è stata trasformata in precetto di diritto positivo. Si deve quindi reputare secondo la ragione e la natura delle cose il considerare obbligatorio tra quegli Stati, che abbiano osservato una medesima regola, e che l'abbiano costantemente applicata, di osservarla nei casi somiglianti. Questo principio noi troviamo essere stato posto innanzi da Alberico Gentile, il quale facendosi a ricercare nel suo famoso libro del diritto di guerra le fonti a cui attingere le regole di giustizia, che in guerra devono essere osservate, dette la giusta importanza alla consuetudine, imperocchè egli disse « sebbene non sia da giudicare per via di esempi, conforme è detto in una legge lodatissima di Giustiniano, pure è un fatto, che dagli esempi è aperta la via a probabili congetture, e nel dubbio piuttosto si deve giudicare secondo gli esempi, e secondo ciò che è passato in consuetudine. Non è al certo conveniente di mutare ciò che fu osservato in modo certo e costante (1) ».

Anche Grozio sostenne che la consuetudine tra gli Stati

(1) Albericus Gentilis *De jure belli*, tradotto da Fiorini, Cap. I, lib. I, n. 6.

deve tener luogo di legge, *nec negamus,* egli dice, *mores vim pacti accipere* (1).

52. La consuetudine può essere certamente disdetta con dichiarazione espressa da uno Stato, che non intende di osservarla, ma, finchè questo non sia stato fatto, l'osservanza costante da parte degli Stati, che si trovino in società di fatto, fa nascere la legale presunzione da parte di ciascheduno di essi, che gli altri non siano proclivi ad allontanarsi da quello che costantemente sia stato praticato.

Così, ad esempio, non può negarsi ad uno Stato il diritto di ricevere l'ambasciatore da un altro inviato (non ostante che il rifiuto non giustificato possa essere reputato un atto non amichevole, o di vera ostilità), ma, ammesso che un Governo abbia acconsentito a riceverlo, deve accordare al medesimo tutti quei privilegi e tutte quelle prerogative, che per consentimento universale di tutti gli Stati civili sono oggidì reputati come inerenti al carattere pubblico, di cui l'ambasciatore è rivestito, e come indispensabili all'adempimento della missione a lui affidata.

Lo stesso deve dirsi di uno Stato, che senza fare alcuna riserva, acconsentisse preventivamente a che una nave straniera entrasse nelle acque territoriali, o a che un ambasciatore straniero attraversasse nella sua qualità come tale il territorio e simili casi, nei quali l'altro Stato, a cui la concessione fosse stata fatta, avrebbe diritto di fare assegnamento, che l'altro non si dipartisse dall'osservare le consuetudini internazionali stabilite.

In tal guisa noi reputiamo la consuetudine come una fonte del diritto positivo, e riteniamo che ogni regola di diritto internazionale consuetudinario debba reputarsi obbligatoria tra gli Stati, che entrino in rapporti ad essa soggetti, e che non l'abbiano per convenzione o con dichiarazione espressa disdetta.

53. Affinchè la consuetudine possa essere reputata come fonte di diritto positivo, è necessario, che essa sia costituita da una serie di atti non equivoci, uniformi, notori e non contrari al diritto internazionale.

---

(1) Lib. 2, cap. 5, n. 24.

La forza giuridica della medesima si trova nel consenso tacito desunto dalla ripetizione e costanza della regola consuetudinaria, e dal riconoscimento degli Stati, che continuamente l'abbiano osservata.

54. Non si può dire lo stesso dell'uso, nel quale non si trova veramente l'elemento del consenso reciproco, come lo si trova nella consuetudine. Il semplice uso non origina una obbligazione giuridica di osservare in pratica quello che secondo l'uso può ritenersi stabilito, ma soltanto può valere a spingere uno Stato, che non preferisca vedere sospesi certi usi, ad osservarli egli stesso.

Così deve dirsi ad esempio dell'uso di osservare molte formalità nelle visite, che si fanno i Sovrani; nelle circostanze di avvenimenti luttuosi in un paese straniero, e via dicendo. Le usanze praticate in simili circostanze devono reputarsi fondate sulla *comitas gentium*, e devono in massima sempre essere messe in pratica, onde non patire poi una ritorsione, ed anche perchè la sospensione di un uso potrebbe essere interpretata come una manifestazione ostile verso uno Stato amico.

Il riconoscimento di una consuetudine internazionale, fatto mediante un trattato generale o particolare, può trasformare il diritto consuetudinario in diritto positivo convenzionale.

D)

Le leggi positive.

55. Carattere delle leggi positive di uno Stato che sanciscono norme di diritto internazionale. — 56. Il potere coercitivo per assicurarne il rispetto spetta al Sovrano dello Stato. — 57. S'illustra cogli esempi come coteste leggi possano far nascere un'obbligazione giuridica da parte dello Stato.

55. Le leggi particolari di ciascun Stato devono reputarsi in generale come norme di diritto positivo rispetto alle persone soltanto, che sono soggette all'autorità del legislatore. Bisogna non pertanto considerare, che uno Stato può con atto unilaterale assumere l'impegno formale di osservare rispetto agli altri Stati certe regole nei rapporti suoi coi

medesimi, e che quando egli abbia ciò fatto, proclamando coteste regole di diritto internazionale mediante una legge costituzionale o mediante leggi particolari, tali leggi valgono a stabilire norme concrete e positive, e come tali, giuridicamente obbligatorie a riguardo dello Stato, che abbia fatta e sancita quella data legge.

Così a modo di esempio può dirsi di uno Stato, che con una legge interna stabilisca le regole, che devono essere osservate durante la guerra.

Senza dubbio coteste regole proclamate con legge, con ordinanze, o con altra forma di atti unilaterali formano parte della legislazione interna dello Stato, che li fece; però non lice allo Stato stesso, che sanzionò quelle regole, e che solennemente s'impegnò ad osservarle, di esimersi dall'applicarle lealmente, fino a tanto che non le abbia revocate, o non ne abbia sospeso il vigore mediante altra legge o ordinanza o atto unilaterale qualsiasi, proclamato e pubblicato con le stesse formalità di ogni legge interna.

56. Si può con ragione sostenere, che la sanzione della legge, e la coercizione, con la quale si deve provvedere a farla rispettare ed osservare, entrano pure nella competenza esclusiva del Sovrano che la fece, perlochè non possono gli altri Governi esercitare alcun mezzo di coercizione a riguardo dei privati, che abbiano violata la legge, non avendo alcuna autorità sui medesimi, nè il potere di assumere rispetto ad essi le funzioni di legislatore. Incombe per altro al Governo dello Stato di fare osservare lealmente la legge vigente, adoperando i mezzi di coercizione consentiti dal diritto pubblico interno.

Dobbiamo per altro soggiungere, che qualora il Governo non adempisse lealmente cotesto suo dovere, non si potrebbe adoperare contro di esso alcun mezzo di coercizione, ma si potrebbe non pertanto considerare il medesimo nella condizione di uno, che avendo assunto un obbligo giuridico internazionale, non lo adempisse, e ritenere conseguentemente applicabile in tale evenienza i mezzi giuridici consentiti dal diritto internazionale per ottenere la compiuta osservanza di un obbligo legalmente assunto.

57. A rendere più chiaro il nostro concetto reputiamo oppor-

tuno di rammentare, che nella legislazione italiana non mancano esempi di regole di diritto internazionale sancite mediante leggi interne. Queste si trovano nelle diverse parti della legislazione del nostro paese. Così nel regolamento pel servizio delle armate italiane in guerra approvato con decreto 26 novembre 1882 sono sancite varie norme circa gli atti leciti ed illeciti durante la guerra. Nel codice di marina mercantile sono pure determinati gli atti di guerra che possono essere fatti dalle navi mercantili; gli atti leciti nel caso che lo Stato abbia dichiarato la neutralità e via dicendo. Una legge poi veramente importante è quella con cui furono determinate le prerogative del Papa e della Santa Sede, e regolati i diritti internazionali del Sommo Pontefice nei suoi rapporti coi Governi stranieri. Cotesta legge ha senza dubbio il carattere di ogni legge interna, e forma parte come tale del diritto pubblico italiano.

Però, siccome mediante essa il legislatore ha inteso risolvere certe questioni di diritto internazionale, ed ha sancito norme giuridiche concrete a riguardo di ciò, (disponendo ad esempio, che gl'inviati dei Governi esteri presso S. Santità godano nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale) così ne deriva, che il Governo Italiano deve reputarsi tenuto ad osservare lealmente e rigorosamente la legge sancita, sino a tanto che essa sarà in vigore, e di provvedere a che non sia in nessun caso violata. Si ha sempre ragione di dire che cotesta legge non abbia fatta nascere una obbligazione reciproca giuridica e positiva di diritto internazionale tra l'Italia e gli altri Stati, così come se fosse stato stipulato fra di essi un trattato circa le guarentigie del Papa e della Santa Sede. Ma da questo si può soltanto dedurre che l'autonomia dell'Italia in quanto a modificare la legge delle guarentigie non si può ritenere menomata, così come lo sarebbe stata certamente, se le regole di diritto internazionale mediante codesta legge sancite, fossero state concordate tra gli Stati in virtù d'un trattato fra di essi stipulato, nella quale ipotesi non avrebbe potuto essere lecito all'Italia di modificare con un atto legislativo le regole fissate nel trattato suddetto. Può conseguentemente l'Italia con atto

legislativo rivedere o modificare la legge delle guarentigie, ma è sempre vero, che finchè la suddetta legge continuerà ad essere in vigore, essa dovrà essere riguardata come il fondamento delle norme concrete di diritto positivo internazionale a riguardo della condizione giuridica internazionale del Papato e della Santa Sede, e che codeste norme dovranno avere rispetto all'Italia nei suoi rapporti coi Governi stranieri la stessa autorità di ogni precetto imperativo sancito per legge.

§ 3°

Fonti del diritto internazionale in senso subiettivo *(facultas agendi).*

58. I diritti internazionali delle Persone sono suscettibili di una generale divisione.—59. Come essi possano essere originati dei fatti leciti o illeciti.—60. Dei trattati.—61. Doveri morali.—62. Doveri di cortesia.

58. Il diritto internazionale subiettivamente considerato esprime, come già dicemmo, la facoltà spettante a ciascuna persona della società internazionale di esigere il rispetto di sè e di quanto le appartiene, coll'obbligo però da parte sua di rispettare le altre persone e di non arrecar loro offesa. Tutti i diritti internazionali delle persone, che convivono nella *Magna Civitas,* sono suscettibili di una generale divisione, come quelli che agl'individui stessi appartengono. Alcuni di essi devono essere reputati indispensabili alla persona, perchè, qualora essa ne fosse privata, le verrebbe a mancare una delle condizioni indispensabili alla sua esistenza giuridica come tale. Cotesti diritti costituiscono i diritti naturali, vale a dire quelli che valutata la ragione delle cose, e la natura delle persone stesse, che convivono nella *Magna Civitas,* devono essere attribuiti immancabilmente a ciascheduna di esse secondo il diritto razionale.

Tali sono a modo di esempio i diritti fondamentali degli Stati, che sono le persone di pieno diritto della società internazionale. Così può dirsi del diritto di autonomia e d'indipendenza: del diritto di conservazione e di libero sviluppo:

del diritto di eguaglianza: e simili diritti, i quali devono reputarsi tanto indispensabili allo Stato, che non si può ammettere, che esso possa sussistere giuridicamente, ed avere i suoi caratteri distintivi come tale, se di codesti diritti venisse ad essere privato.

Un' altra categoria di diritti è quella, che può derivare dall' accordo reciproco di due o più Stati, i quali, mediante patti formali espressi, abbiano consentito di stabilire, di modificare o regolare in un certo modo i loro rapporti, originando così diritti e doveri reciproci. Cotesti diritti sono quei diritti, che trovano il loro fondamento sul *Consensus gentium*.

Altra categoria di diritti e di doveri è quella che è costituita dai diritti acquisiti in virtù della costante osservanza di certe norme, le quali o possono valere a regolare certi rapporti giuridici, o certi rapporti di reciproca utilità e convenienza.

Dalle quali cose ne discende, che i diritti spettanti alle persone che convivono nella *Magna Civitas* derivano dalle naturali necessità, dal consenso espresso, o dal consenso tacito: per lo che si può di essi dire come si espresse Modestino *omne jus aut necessitas constituit, aut consensus fecit, aut consuetudo firmavit* (1).

59. I diritti possono finalmente essere originati da certi fatti leciti e da certi fatti illeciti.

Uno Stato può infatti, indipendentemente da qualunque accordo, assumere una obbligazione giuridica rispetto agli altri Stati. Così può accadere, che mediante una legge interna esso proclami una regola di diritto internazionale per lui obbligatoria, e quando non ne abbia subordinato lo adempimento alla condizione della reciprocità, può essere tenuto, finchè rimanga in vigore la legge, ad osservare la regola di diritto internazionale mediante essa sancita, ed eziandio rispetto a quei Governi medesimi, i quali non si curino di osservare la stessa regola.

I fatti illeciti poi, quelli cioè dai quali derivi una lesione ai diritti di uno Stato, o alle persone da esso protette,

(1) L. 40, *Dig. de legibus* (1,3).

possono far nascere l'obbligazione giuridica del rifacimento del danno da parte dello Stato che col fatto proprio e senza motivo legittimo, ne fu l'autore responsabile.

Avendo così accennato le diverse categorie dei diritti delle persone, che convivono nella *Magna Civitas*, riesce facile di comprendere, come, volendo studiare il fondamento e le fonti dei diritti medesimi, convenga innanzi tutto di prendere in considerazione la speciale categoria, alla quale il diritto appartiene, onde determinare poi la fonte da cui esso debba reputarsi originato.

60. La fonte dei diritti concreti ed effettivi, di quelli cioè ai quali corrisponde propriamente il dovere giuridico correlativo, sono i trattati particolari e i trattati generali, in virtù dei quali gli Stati assumono volontariamente l'obbligo giuridico di dare, fare o prestare qualche cosa a vantaggio di un altro Stato, o di osservare nella loro condotta certe regole prestabilite.

61. Vi possono essere anche tra'gli Stati doveri morali; tali sono quelli, ai quali non corrisponde un diritto effettivo e concreto da parte di chi possa esigerne l'osservanza, ma che derivano dalla loro stessa legge morale, la quale impone pure agli Stati l'obbligo dell'*oneste vivere; nemini ledere*, e che deve valere a spingere i Governi ad agire sempre onestamente e con benevolenza e di farsi fra loro il maggior bene possibile durante la pace, ed il minor male durante la guerra.

La fonte di cotesti diritti non è nè la legge scritta nè la consuetudine stabilita, ma bensì il sentimento della giustizia naturale e della legge morale diffuso ed alimentato nella coscienza pubblica mediante la cultura e la civiltà. Bisognerà per altro aspettare che la società internazionale sia prima completamente trasformata ed organizzata secondo l'ordine giuridico, onde potere poi sperare che i Governi possano essere spinti ad agire secondo la legge morale e ad osservare i precetti che essa impone. Questo non potrà verificarsi che in un avvenire molto lontano.

62. Vi sono finalmente tra i Governi dei paesi civili doveri di cortesia e di convenienza, e questi sono quelli introdotti mediante le usanze messe in pratica dai Governi stessi che

intendono mantenere rapporti amichevoli. La cerchia di cotesti doveri deve considerarsi molto ristretta, perchè gli atti di cortesia e di convenienza tra gli Stati devono essere in ogni caso subordinati alla suprema necessità di non compromettere e di tutelare gelosamente la propria dignità.

La fonte di tali doveri è la *comitas gentium*. Ogni qualvolta che manchi un titolo giuridico per esigere da uno Stato l'osservanza o l'adempimento di una data cosa, ed il diritto per ottenere ciò non possa ritenersi fondato nè sul diritto internazionale positivo, nè sulle regole giuridiche desunte dal diritto internazionale razionale, e tutto riposi sul costume e sull'uso degli Stati civili, si può ammettere la *comitas gentium* come fonte e base di codesti doveri, che noi abbiamo denominati doveri di cortesia e di convenienza internazionale.

§ 4º

Fonti del diritto internazionale in quanto è scienza.

63. Oggetto della scienza del diritto internazionale. — 64. Metodo con cui bisogna procedere. — 65. Fonti della medesima. — 66. La Filosofia del diritto. — 67. La storia. — 68. Il trattato di Westfalia come importante fatto storico. — 69. Il diritto storico dev'essere bene interpretato. — 70. Sussidii delle scienze affini.

63. La scienza del diritto internazionale è una parte di quella del diritto, ed ha per oggetto di ricercare le leggi dell'essere e dell'agire degli Stati, che coesistono nella *Magna Civitas*, avuto riguardo alle condizioni attuali e reali, nelle quali essi si trovano, ed ai loro bisogni reciproci nelle circostanze determinate di tempo e di luogo.

Siccome la scienza del diritto in generale, e quella del diritto internazionale in particolare, devono mirare ad elaborare e formulare le regole giuridiche concrete, onde ottenere il meglio, ed evitare il peggio sotto l' impero delle condizioni della vita reale, attuate nelle diverse epoche della storia dell'umanità, così esse devono studiare non già lo svolgimento ipotetico della umanità stessa, ma bensì quella reale ed attuabile.

64. Affinchè l'opera degli scienziati divenga proficua, è necessario che essi non si occupino soltanto di quello che dovrebbe essere, ma è indispensabile che tengano conto sopra tutto di quello che è. Il còmpito loro precipuo deve essere quello di elaborare un sistema di regole giuridiche atte a stabilire tra gli Stati, che vivono in società di fatto, una comunione di diritto. Ora è facile comprendere, che cotesto complesso di regole riuscirebbe vano e disutile, se esso potesse essere applicato soltanto all'umanità, quale dovrebbe essere, mentre che invece esso deve servire a governare i rapporti attuali degli Stati nelle condizioni reali, nelle quali essi si trovano.

Nessun sistema di diritto può essere effettivo e pratico, se non sia applicabile ai fatti umani. Gioverà tener presente, che ogni nuovo canone giuridico importa la soppressione di tutti quelli, che con esso non potrebbero sussistere; laonde, per valutare l'utilità pratica di una nuova regola giuridica, occorre sempre guardare alla perturbazione, che deriverebbe dalla soppressione del diritto preesistente. Lo scredito inverso le speculazioni del diritto internazionale è dipeso spesse volte dall'avere gli scienziati dimenticato il precetto socratico di far discendere cioè la filosofia dal Cielo, e porla a conversare modestamente cogli uomini. Così ne è derivato, che alcuni, volendo formulare le leggi della coesistenza degli Stati, valutando l'umanità quale dovrebbe essere, abbiano logorato le forze dell'intelletto per arrivare a vuote generalità, e a teoriche ideologiche, adatte a far conoscere la forza dell'intendere, del sapere, dell'immaginare, ma per niente adatte a dare un sistema pratico ed accettevole di regole concrete di diritto internazionale.

65. Dalle quali cose riesce facile di dedurre, come, a nostro modo di vedere, il compito della scienza del diritto internazionale dovendo essere quello di studiare le condizioni attuali e reali delle politiche associazioni, ed i rapporti di fatto fra di esse stabiliti, onde ricercare le leggi dell'ordinata coesistenza e dell'ordinato sviluppo della loro attività, bisogni che essa faccia assegnamento sulla ragione e sulla storia. Questo può valere a determinare non solo come codesta scienza debba procedere, affinchè diventi proficua,

ma a determinare altresì le fonti alle quali essa debba attingere.

66. La filosofia del diritto deve essere la principale fonte, alla quale la scienza del diritto internazionale deve attingere le regole dell'ordinamento giuridico della società degli Stati. Bisogna però che il pubblicista non si affidi soltanto al raziocinio, ma che ricavi giovamento dall'osservare accuratamente i rapporti stabiliti mediante il commercio e la convivenza, e che faccia tesoro della riflessione, onde acquistare idea esatta della natura dei rapporti stessi. Egli deve mirare ad elaborare le leggi razionali dei rapporti reali ed attuali, e perciò deve riflettere sugli antecedenti e sulle conseguenze; scrutare nel passato e nell'avvenire, a fine d'indurre e dedurre, giovandosi dell'osservazione e della riflessione, le leggi dell'essere e dell'agire degli Stati, che si trovino di fatto associati. Il pubblicista deve essere quindi filosofo sperimentale.

67. L'altra fonte importante deve essere la storia. Il diritto storico deve essere studiato innanzi tutto, perchè esso pure è un fatto umano, ed inoltre perchè il progresso reale della scienza di ogni ramo del diritto consiste nel trovare nel passato e nel presente l'addentellato dei miglioramenti e delle trasformazioni future.

68. Sotto questo rispetto uno dei fatti più importanti nella storia della civiltà è quello della lotta sostenuta dalla Riforma per conseguire l'intento di combattere l'esagerate pretese del Papato e proclamare il diritto dei popoli di costituirsi liberamente, emancipandosi dalla soggezione alla Chiesa cattolica, che avea esercitato una autorità prevalente nell'organamento degli Stati.

Il risultato fu il riconoscimento delle tre confessioni: la cattolica, la luterana e la calvinista, alle quali fu attribuito il diritto di costituirsi liberamente sottraendosi al predominio della Chiesa cattolica, che tendeva a fare dello Stato una comunità *politico-religiosa-teocratica*, e che reputava fuori del diritto comune ogni politica associazione, che non fosse stabilita con l'intendimento di realizare l'unità della fede, e della credenza cattolica.

Il trattato di Westfalia del 1648, col quale fu posto fine

alle guerre religiose, è senza dubbio il documento di diritto storico il più importante, perchè si trovano in esso i sommi principii del diritto pubblico moderno, interno ed esteriore. In fatti venne in esso riconosciuta l'indipendenza dei popoli nel costituirsi liberamente senza trovare un ostacolo insormontabile nelle credenze religiose; fu stabilita la separazione degli interessi della Chiesa da quelli dello Stato; furono ammesse la libertà e l' eguaglianza dei culti, e così furono gettate le prime basi della comunione giuridica tra tutti gli Stati cattolici e non cattolici, donde nacque poi la necessità di escogitare un sistema adatto a stabilire l'ordinamento giuridico della società degli Stati, e ad assicurare la ordinata coesistenza dei medesimi.

È per questo, che il trattato di Westfalia è additato generalmente come il punto di partenza del diritto internazionale moderno, la qual cosa bisogna intendere nel senso che, a riguardo del diritto storico, esso è il documento principale e più importante, e del quale la scienza deve tener conto innanzi tutto, perchè nel medesimo si trovano stabiliti i fatti principali, dai quali nacque dipoi la necessità di trasformare la società di fatto tra gli Stati in una società secondo l'ordine giuridico.

Gli altri trattati, che furono conclusi dopo, segnano la evoluzione del diritto internazionale ed i suoi successivi progressi, e devono essere studiati dagli scienziati per conoscere e seguire lo sviluppo progressivo del diritto internazionale nella storia della civiltà fino ai tempi moderni, e sotto questo rispetto sono la fonte principale e più importante.

69. Il diritto storico però in questo ramo della scienza del diritto può essere in certi casi una fonte pericolosa, imperocchè, a cagione dell'antagonismo tra la politica ed il diritto, ed il sovrastare di quella a questo, esso rappresenta sovente le transazioni imposte e fatte accettare colla forza sotto l'impero delle circostanze, e le conseguenti deroghe ai principii del diritto razionale, concordate qualche volta per la necessità delle cose in uno di quei momenti critici della vita dei popoli.

Il pubblicista deve investigare la storia, ma far capo principalmente ai supremi principii del diritto razionale per rad-

drizzare e correggere il diritto esistente. Se esso si limitasse al fatto, ritenendo per buone regole giuridiche quelle stabilite mediante i trattati generali o particolari, urterebbe nello scoglio di elevare il fatto a diritto. Bisognerà quindi che lo scienziato, attingendo alla fonte dei trattati, tenga presente la regola di Paolo *quod vero contra rationem juris receptum est non est producendum ad consequentias* (1).

Oltre le altre cagioni, per le quali il diritto storico è in opposizione col diritto razionale, quella del grado di civiltà e di cultura di ciascun popolo nelle diverse epoche della sua storia ha esercitato un'influenza decisiva nel fare accettare certe regole non giustificabili, laonde conviene ripetere, che nell'attingere alla fonte del diritto storico non conviene limitarsi a considerare come norme di diritto tutte quelle consacrate nei trattati, ma quelle solamente che devono ritenersi come vera e giustificata applicazione dei principii razionali ai fatti e agli avvenimenti compiuti nelle diverse epoche della storia della umanità.

70. Le scienze affini devono pure essere reputate come fonti sussidiarie della scienza nostra, onde desumere da esse quei principii, che hanno attinenza con le diverse categorie di rapporti internazionali.

Così si dovranno ad esempio attingere dall'economia politica e sociale i principii che si riferiscono alla distribuzione della ricchezza, alla divisione del lavoro tra i popoli, ed al libero scambio, onde servirsi di essi a fine di stabilire le regole relative al commercio internazionale in tempo di pace ed in tempo di guerra, e quelle specialmente che concernono i trasporti internazionali, la proprietà industriale, l'unità di peso, di moneta di misura, e via dicendo.

Il diritto pubblico interno deve essere pure una fonte, alla quale bisogna attingere i principii fondamentali relativi alle funzioni della sovranità, onde giovarsi di essi per risolvere molti problemi, che concernono i rapporti rispettivi delle sovranità, ed i loro diritti risguardo agli stranieri, ed i limiti giuridici dell'autonomia di ciascuna di esse.

Il diritto penale deve poi fornire i principii fondamen-

(1) L. 40, *Dig. de legibus* (1,3).

tali circa il diritto di punire e circa l'ordine dei giudizii penali, onde potere poi stabilire le regole relative alla punizione dei reati commessi in paese estero, e quelle che concernono l'estradizione, le procedure giudiziarie per l'istruzione dei processi penali di reati commessi all'estero e via dicendo.

Il diritto giudiziario è pure una fonte, alla quale la scienza nostra deve attingere i principii fondamentali per istabilire le regole di diritto internazionale relative all'autorità estraterritoriale delle sentenze ed alla forza esecutiva di esse; quelle che concernono le giurisdizioni in materia civile; l'ordine dei giudizii e le procedure, quando gli stranieri siano attori o convenuti e via dicendo.

Tacciamo delle altre parti dell'enciclopedia giuridica, perchè tutte le scienze, che al diritto si riferiscono sono connesse fra di loro, e siccome si prestano ajuto reciproco, così possono servire come fonte per risolvere quei problemi che hanno attinenza coll'uno o coll'altro ramo di codesta enciclopedia.

CAPITOLO III.

Della tutela giuridica del diritto internazionale.

71. La sanzione è condizione indispensabile a che il diritto diventi autorevole. — 72. Manca la sanzione del diritto internazionale. — 73. Come tale difetto ne diminuisce l'importanza. — 74. Attualmente la forza è reputata il principale sostegno del diritto.—75. Tale stato di cose deve però essere mutato. - 76. Conseguenze rovinose della pace armata. — 77. Considerazioni sulla questione sociale. — 78. Come sia indispensabile rendere la guerra più rara, e dei mezzi adatti a ciò.—79. Il diritto internazionale dev' essere posto sotto la garenzia collettiva degli Stati uniti in Congresso. — 80. Compito delle Conferenze. — 81. Importanza dell'arbitrato. — 82. Esso non potrà però divenire un'istituzione adatta a risolvere ogni specie di controversia internazionale. — 83. Si riassume la teoria della tutela giuridica del diritto internazionale. — 84. Dei mezzi coercitivi e loro necessità. — 85. Bisogna trovare una base giuridica all' uso della forza.—86. Dell'uso legale delle rappresaglie. — 87. Come in pratica i Governi costumavano di operare rappresaglie. — 88. Del blocco commerciale. — 89. La guerra dev'essere reputato il mezzo coercitivo estremo, ma deve essere trasformata la base su cui si fonda attualmente il diritto di far guerra.

71. Alcune condizioni sono richieste affinchè ogni diritto umano diventi pratico ed effettivo, e fra di esse deve essere reputata sopra di qualunque altra indispensabile, quella di un sistema di mezzi legali adatti ad assicurarne l'autorità e a tutelarne a riguardo di tutti il rispetto.

Il diritto in quanto è regola concreta degli atti umani dev'esser quindi non solo formulato e promulgato da chi abbia la *publica potestas* dell'*jus dicere*, ma tutelato altresì mediante l'*imperium*, e la *jurisdictio, quibus ad obedientiam adducantur contumaces*. Questo esprime la sanzione del diritto, che è con ragione reputata condizione immancabile, affinchè esso diventi in pratica veramente autorevole ed effettivo.

72. Ora è un fatto, che nella società internazionale non riesce soltanto difficile di arrivare a formulare un sistema di regole concrete e positive, vale a dire a stabilire la legge

dei rapporti della convivenza, ma riesce pure difficilissimo di provvedere alla tutela del diritto stabilito, mediante un sistema razionale di procedure, che sia adatto a fare rispettare le regole giuridiche stabilite, ed a reprimere di esse le violazioni.

Nella società civile noi troviamo, che vi sono innanzi tutto delle leggi o dei codici, che determinano e regolano l'ordinato sviluppo della libertà e delle attività, e che vi sono inoltre dei tribunali e dei mezzi legali coercitivi ben stabiliti e determinati, adatti a prevenire ed a reprimere i possibili abusi della libertà. Così l'autorità del diritto è resa effettiva ripristinandone l'imperio nel caso che fosse stato violato. Nella società internazionale invece non vi sono nella attualità nè tribunali stabiliti, nè procedimenti legali ben determinati, onde potere assicurare la tutela del diritto; laonde avviene, che quando uno Stato abusando della sua forza o della sua potenza violi il diritto di un altro Stato, o non rispetti a riguardo di esso una regola giuridica stabilita mediante il reciproco consenso, lo Stato, a danno del quale la lesione del diritto sia stata consumata, non ha altro scampo, che quello di ricorrere al mezzo rovinoso della guerra affine di costringere l'altro Stato a riparare il diritto leso o ad eseguire gl'impegni assunti; e siccome poi in guerra non vince sempre colui dalla parte del quale sta il buon diritto, ma trionfa generalmente invece il più forte, così avviene, che di questi la ragione sia sempre la migliore.

73. Questo notabile difetto ha contribuito e contribuisce a menomare l'importanza pratica del diritto internazionale, perchè in verità deve reputarsi vano ed insufficiente ogni sistema di regole giuridiche relative ai diritti ed ai doveri delle persone associate, ogni qualvolta manchino istituzioni di ordine giuridico adatte ad organizzare la tutela giuridica delle regole medesime, ed efficaci a risolvere le contestazioni che possono nascere nell'applicarle a coloro, che devono restare soggetti di esse all'impero.

È un fatto, che nell'attualità si ammette generalmente, che ciascuno Stato non abbia altro mezzo più adatto a difendere sè stesso ed i propri diritti, di quello che sia la guerra, e che per conseguenza, onde ottenere la riparazione di qual-

siasi offesa, o la ricognizione di qualsiasi diritto contestato possa ricorrere a codesto mezzo estremo e rovinoso. Questo ha influito a fare ammettere e ad accreditare il falso concetto, che in pratica tanto possa valere il diritto di ciascuno Stato, quanto la forza per farlo rispettare, e conseguentemente che ogni Stato debba mirare ad agguerrirsi e ad accrescere ogni giorno i suoi mezzi di offesa e di difesa, onde potere respingere alla circostanza ogni attentato alla propria sicurezza ed ai propri diritti.

Bisogna inoltre aggiungere, che il fatto del regnare tutt'ora una grande incertezza a riguardo delle regole giuridiche della Società degli Stati, e del mancare un sistema positivo di diritto internazionale stabilito per comune consenso e solennemente riconosciuto, ha influito ad accrescere la confusione nel diritto internazionale ed il suo discredito. Ed invero è accaduto che Governi i più forti e più potenti abbiano potuto nella circostanza, a fine di sostenere le loro vedute politiche, mettere innanzi regole giuridiche le meglio confacenti ai casi loro, ed imporle con la forza, per sostenere le proprie pretese, ai più deboli, onde costringerli ad accettarle. Dal che ne è poi derivato, che si è reso generale il falso supposto, che non si possa arrivare a stabilire l'ordinamento giuridico della società internazionale, perchè se pure si potesse stabilire un sistema di regole giuridiche, mancherebbe in ogni caso la sanzione del diritto, e un diritto senza sanzione non può essere un diritto effettivo.

74. Non giova il dissimulare ed il contradire, che nell'attualità non si riscontra un sistema di mezzi legali idonei ad assicurare il rispetto del diritto internazionale; a reprimere le violazioni di esso, e a repristinare l'ordine, risolvendo secondo giustizia le controversie, che vanno sorgendo tra gli Stati nei loro reciproci rapporti. Quello che caratterizza i tempi nostri è la lotta incessante tra la politica ed il diritto, tra gl'interessi temporanei e condizionali dei Governi, e i principii stabili del diritto degl'individui e di quello dei popoli. Non solo la politica primeggia sul diritto, ma la forza altresì regna sovrana sul mondo, e per decidere se certe provincie debbano essere aggregate ad altre o da esse disgregate; come i possedimenti territoriali di ciascuno Stato

debbano essere allargati o ristretti; come l'occupazione di certe regioni nei paesi fuori d'Europa possa essere attuata e giustificata; e via dicendo, tutto è l'effetto del lavorio segreto della diplomazia; e per ridurre in atto poi gli accordi stabiliti si concludono alleanze, si agguerriscono gli eserciti e le armate, e si preparano nuovi mezzi rovinosi di attacco e di difesa. Così gli Stati d'Europa, onde essere sicuri durante la pace, e per poter difendere i loro diritti, sono costretti ad accrescere ogni giorno i loro armamenti, perchè ciascuno di essi non può trovare altrimenti la tutela dei propri diritti, che nel sostegno delle sue milizie e delle alleanze concluse.

Certamente, se cotesto stato di cose si dovesse ritenere inevitabile e permanente, sarebbe giuocoforza il concludere che, a cagione del doversi reputare la forza armata come l'unico sostegno del diritto, dovesse riuscire del tutto inutile l'intendimento di convertire la società di fatto degli Stati in una società di diritto, perchè questa non potrebbe essere possibile senza ordine giuridico, nè questo, senza riconoscere l'autorità e l'impero della legge per comune consenso stabilita, e senza ammettere un sistema qualsiasi di mezzi legali destinati a ripristinarne l'autorità nel caso che la legge fosse violata o non osservata.

75. Noi però, guardando al presente, e valutando il disordine internazionale della società degli Stati, non proviamo il menomo scoraggiamento per quello che si riferisce alla soluzione pratica del problema, perchè siamo convinti, che la scienza, che ha dato il grande risultato di affermare i diritti della personalità umana, e di provvedere alla tutela giuridica dei medesimi; essa che ha saputo trovare l'ordinamento giuridico della famiglia, del Comune, dello Stato, non può ritenersi impotente a risolvere il problema dell'ordinamento giuridico della società degli Stati, ed a provvedere alla tutela giuridica dell'ordinamento stabilito.

I risultati della scienza saranno accettati più lentamente, perchè in verità è secondo l'ordine e la natura delle cose, che prima debba essere stabilito un sistema di regole giuridiche, e provveduto poi alla tutela giuridica delle regole stabilite. Ora la fede nostra, che si dovrà arrivare a questo,

è resa tanto più ferma, quanto più va crescendo l'attuale disordine sociale, che proviene dalla pace armata, e dagli eccessi del militarismo, e quanto più diventa generale la convinzione popolare, che debba trovarsi modo di provvedere all'ordinata convivenza degli Stati civili, stabilendo un sistema di procedure legali adatto a mantenere ciascuno Stato nella propria cerchia giuridica.

76. Per valutare quanto vi sia di vero nei nostri convincimenti è mestiere di volgere l'attenzione all'attuale stato di cose e alle conseguenze, che in un avvenire più o meno lontano devono da esso derivare.

È un fatto, che in tutti gli Stati di Europa si verifica un aumento costante di popolazione e che nei paesi civili tutti i territorii sono occupati, e che devono soddisfare ai bisogni del cresciuto numero di abitanti. Codesti bisogni vanno pure ogni giorno aumentando e per soddisfarli occorre accrescere proporzionatamente lo sviluppo dell'industria e del commercio internazionale. Ora riesce chiaro, che la pace armata ed il pericolo permanente della guerra sono cagione della più grave perturbazione economica, che paralizza l'industria ed il commercio, e che diminuisce il numero delle persone, che potrebbero consacrarsi al lavoro.

Si aggiunga inoltre, che, essendo nell'attualità la forza armata l'unico sostegno della sicurezza degli Stati, e della tutela dei loro diritti, ciascuno di essi è spinto necessariamente ad accrescere le sue forze militari, onde trovare in esse la propria sicurezza ed essere più rispettato: ed ecco il risultato di codesta necessità.

Dai dati statistici pubblicati nel *Statesman's year-book* del 1888 rileviamo, che l'effettivo delle milizie mantenuto dai diciassetti Stati di Europa durante la pace ascende a quattro milioni circa. La cifra effettiva è di 3,539,851 per gli eserciti e di 261,879 per le armate. La spesa effettiva per mantenere sì ingente numero di soldati ascende a quattro miliardi circa. Bisognerà poi accrescere codeste cifre, perchè in questi ultimi mesi le grandi Potenze hanno accresciuto nei loro bilanci le spese per l'armamento. Certa cosa è che la somma complessiva rappresenta il quarto della rendita di tutti gli Stati di Europa.

Potranno i Governi arrestarsi a tal punto? Non giova sperarlo. Ogni sforzo da parte di una delle Potenze rivali, fatto per primeggiare, costringe le altre ad accrescere le proprie forze militari per non essere sopraffatte. Così nei Parlamenti si accentua ogni giorno sempre più la lotta tra i rappresentanti dei popoli, e i Governi, che domandano di scrivere maggiori somme nel bilancio della guerra e della marina onde provvedere alle spese dell'armamento, giacchè tutti si armano, senza che mai si possa arrivare al punto in cui uno sia sicuro di essere sufficientemente armato. Dove i Governi vorranno arrivare, spinti sul cammino degli eccessi del militarismo?

Non essendo più sufficienti le risorse ordinarie si ricorre alle straordinarie. Le spese sono ripartite nei bilanci degli anni futuri, e, siccome così neanche si arriva a provvedere, i Governi, che hanno ancora credito, ricorrono ai prestiti; ed ecco a che punto siamo.

Da un' opera pubblicata nel 1887 da Alfred Neymac *Les dettes publiques de l'Europe* rileviamo, che il totale complessivo del debito pubblico degli Stati Europei ascendeva a 117 miliardi, 112 milioni. Oggidì tale somma è maggiore.

Gl' interessi annui e di ammortizzazione per tale debito ammontano a 5 miliardi e 343 milioni.

Venti anni addietro, cioè nel 1866, le cifre rispettive date dal medesimo statista erano di molto inferiori.

Il debito pubblico degli Stati europei ascendeva infatti in quell'anno, solo a 66 miliardi, e gli interessi annui e di ammortizzazione a 2 miliardi e 438 milioni. Così nel periodo di 20 anni si è verificato l'aumento dell' 80 % sul capitale e del cento per cento a riguardo degli interessi. La maggior parte di codesti debiti è stata destinata o a pagare le spese della guerra o a provvedere a quelle degli armamenti.

Potranno i Governi arrestarsi sulla via di codesto fatale progressivo modo di spendere?

No al certo. La condizione delle cose s'impone a tutti e sarà necessario di continuare a provvedere alla sicurezza esterna dello Stato.

Vorranno i popoli con ammirabile rassegnazione continuare a tollerare, che la massima parte della produzione sia

destinata agli armamenti, onde sostenere con essi la politica dei Governi, ed i concerti della diplomazia?

Ad ogni modo bisogna però considerare, che qualunque sforzo umano ha un limite estremo, che è quello della potenza e della forza stessa, da cui lo sforzo può essere sostenuto, e che l'oltrepassare codesto limite riesce impossibile, a cagione dell'impossibilità stessa di sostenere lo sforzo.

77. Bisogna inoltre volgere l'attenzione ad un'altra pagina della storia della presente generazione, a quella cioè della questione sociale, che ogni giorno peggiora e addiventa più grave in conseguenza del disordine internazionale.

È un fatto, il quale per quanto sia deplorevole è pur tuttavia inoppugnabile, che cioè le teorie socialiste vanno divenendo ognora più pericolose, perchè solleticano l'aspirazione dell'operaio, che domanda il benessere presente ed attuale: una maggiore agiatezza ed una più larga partecipazione al profitto dell'industria. Ora riesce evidente, che, siccome la necessità di accrescere le forze militari, e di perfezionare i sistemi di difesa, esaurendo le risorse di ciascun paese, isterilisce le fonti della ricchezza pubblica, così tale condizione di cose deve aggravare e far sì che prenda piede la questione sociale. Questo dovrà poi naturalmente condurre ad una grande perturbazione all'interno di ciascuno Stato, e costringere i Governi a trovare una forma di tutela giuridica più razionale onde mantenere la società tra gli Stati civili, tra quelli cioè che sono allo stesso livello di coltura e di civiltà.

Questo sentimento si va facendo strada a misura, che il commercio intreccia gl'interessi dei popoli, e che le moltitudini comprendono più chiaramente le rovinose conseguenze, che derivano dall'eccesso del militarismo e dalla pace armata.

78. Ritenendo pure che la guerra sia un male necessario, come ultima forma di giustizia internazionale non si può da ciò dedurre, che per risolvere i conflitti fra gli Stati il ricorrere alle armi debba essere considerato in tutti i casi come il mezzo unico ed inevitabile. Si può invece escogitare un sistema più razionale, organizzando la società degli Stati in maniera tale da rendere la guerra, per quanto sia possibile, rara e difficile.

Questo è il problema, intorno al quale lavora la scienza moderna, e che si può dire che sia nell'intendimento comune di tutte le società, che con diverso nome sono state costituite affine di trovare una forma di sanzione del diritto internazionale meno rovinoso, di quello che sia il ricorrere in tutti i casi alle armi.

A noi sembra, che non sarà per riuscire difficile di risolvere cotesto problema, perchè siamo convinti, che la società degli Stati, che sono fra di loro in rapporti necessari di fatto, possa essere trasformata in una vera società di diritto, e che alla sanzione delle regole giuridiche di condotta, che potranno essere stabilite tra di loro per comune consenso, o mediante il solenne riconoscimento, possa essere provveduto con procedure pacifiche atte ad assicurare l'autorità del diritto ed a risolvere le controversie in caso di violazione. Ed ecco quali potrebbero essere i mezzi e le procedure, alle quali accenniamo.

79. Ritenendo come dimostrato, che il diritto positivo internazionale debba essere determinato, e fissato, come abbiamo già esposto nel capitolo antecedente, e che esso formi il diritto comune di tutti gli Stati civili, e di quelli che coi medesimi intendano di stabilire rapporti di fatto, bisognerà ammettere che esso debba essere principalmente formulato e proclamato nei Congressi internazionali. Ora a noi sembra, che, onde rendere le regole giuridiche così stabilite autorevoli ed effettive, esse debbano essere poste sotto la garenzia collettiva dei Congressi medesimi.

Ogni Stato, il quale entrando in società di fatto con gli altri Stati, abbia accettato quel sistema generale di regole di diritto, che gli Stati associati abbiano reputato indispensabili alla loro ordinata convivenza, dev'essere tenuto ad osservare e rispettare la legge comune; e qualora egli la disconosca o la violi a pregiudizio dell'uno o dell'altro degli Stati associati, esso non arreca solo offesa al diritto di codesto Stato, ma bensì al diritto di tutti gli altri Stati, violando la legge che essi abbiano considerata come legge della loro ordinata convivenza. Da ciò ne conseguirebbe, che il diritto di ripristinare l'autorità della legge comune, che a pregiudizio di tutti fosse stata violata, dovesse essere attri-

buito a tutti gli Stati associati. L'ingerenza collettiva quindi di codesti Stati riuniti in Congresso sarebbe giustificata dalla giusta considerazione, che il diritto internazionale positivo deve rimanere sotto la protezione di tutti gli Stati associati, e che il dovere della tutela giuridica del diritto stabilito rende legittima l' azione collettiva degli Stati medesimi, i quali devono reputarsi solidariamente cointeressati a ripristinare l'autorità del diritto, allorquando sia leso da uno Stato o da più Stati.

L'autorità morale degli Stati riuniti in Congresso dovrà essere senza dubbio di grande momento, semprechè essa sia esercitata coll'intendimento di mantenere incolume la legge comune e di prevenire le complicazioni dannose.

Non si può supporre, che uno Stato possa da solo disconoscere l' autorità di un Congresso; ma se mai ciò accadesse, dovrebbe ritenersi non solamente lecito, ma altresì doveroso il ripristinare colla forza l'autorità del diritto. Non si potrebbe dire in questa evenienza, la quale potrebbe rendere necessario l'uso della forza e dei mezzi coercitivi, che si ritornerebbe all'inconveniente che intendiamo di evitare, perchè nelle condizioni attuali e presenti, non essendovi alcuna forma di tutela giuridica bene organizzata, ed essendo affidato a ciascuno Stato di difendere con la forza i propri diritti, questo conduce nella pratica al grave sconcio di attribuire allo Stato che adduce di essere leso di essere egli medesimo giudice e parte, mentre che entrando nell'ordine d'idee da noi proposte ed ammettendo che, quando venisse a verificarsi una lesione di diritto internazionale, gli Stati riuniti in Congresso dovessero riconoscere prima in certe azioni da parte di uno di essi il carattere generale di attentato al diritto positivo per comune consenso da essi stabilito: dovessero esaminare inoltre se vi fosse o no secondo i casi l'opportunità di adoperare qualche altro mezzo, fuori di quello della guerra per restaurare l'ordine giuridico: e l'uso della forza armata non divenisse lecito se non quando essi avessero riconosciuto ciò necessario, da tutto ciò conseguirebbe, che, quando alla fine cotesto uso fosse stato dai medesimi autorizzato, esso non potrebbe servire a sostegno dell'arbitrio, ma dovrebbe essere invece considerato come

un procedimento legale ed una delle forme della tutela giuridica e della garenzia collettiva del diritto internazionale.

Tutto quello che abbiamo detto presuppone naturalmente la riorganizzazione dei Congressi generali. Quando accadrà che ciò possa essere fatto, siamo convinti, che le regole giuridiche della coesistenza degli Stati nella *Magna Civitas*, troveranno in codesti Congressi la loro base, e nei medesimi la migliore garenzia, e la più efficace tutela.

80. Un altro mezzo di procedimento legale atto a rendere effettivo il diritto internazionale può essere quello di attribuire alle Conferenze (1) l'autorità di decidere circa le quistioni particolari esistenti fra due o più Stati.

Si può ammettere che nelle Conferenze dovessero prendere parte le sole grandi Potenze, perchè, trattandosi di risolvere una controversia d'interesse particolare fra due o più Stati, esse devono essere reputate principalmente interessate a mantenere l'ordine nella società internazionale, e a prevenire i conflitti; ed inoltre, perchè esse possono avere una grande autorità morale sulle parti contendenti.

La funzione esercitata da una Conferenza non può essere equiparata a quella di un tribunale arbitrale, perchè il carattere suo proprio non può essere altro, che quello della mediazione, più efficace al certo di quella, che può essere la mediazione isolata di uno Stato, ma che non può assumere il carattere di un tribunale giudicante, dovendosi mantenere nel campo dell'azione diplomatica e della mediazione collettiva.

81. Una sanzione efficace ad assicurare il rispetto del dritto particolare stabilito fra due o più Stati mediante i trattati fra di essi conchiusi o per risolvere contese nate a riguardo di fatti o di rapporti di loro particolare interesse, si è quella dell'istituzione dei tribunali arbitrali.

Noi riteniamo, che l'arbitrato possa divenire un procedimento regolare per risolvere le contese d'interesse particolare fra due o più Stati; ma non possiamo ammettere, che

---

(1) Si denomina Conferenza un convegno di plenipotenziarii riunitisi onde comporre qualche vertenza sorta fra due o più Stati, sottomessa ad istanza delle parti interessate alla loro deliberazione.

esso possa essere un'istituzione adatta a risolvere ogni specie di contesa internazionale, ed anche quelle , che riguardino gl'interessi generali.

Non sono mancati coloro, che animati dal pietoso desiderio di eliminare del tutto la guerra hanno pensato, che la pace perpetua potesse essere assicurata, se tutti gli Stati civili si obbligassero a costituire un tribunale permanente, che potesse sentenziare circa ogni violazione del diritto internazionale, e che avesse potere coercitivo per costringere a riconoscere ed eseguire le sue sentenze.

Dobbiamo osservare, che tale proposta non può avere attuazione pratica, imperocchè per poterla effettuare bisognerebbe presupporre, che l'umanità potesse essere organizzata colla forma di uno Stato universale, o di una Confederazione di Stati, e che si potesse trovar modo di compilare e proclamare un Codice internazionale applicabile a tutti i popoli dell'umanità. Se cotesto concetto potesse essere realizzabile, si potrebbe ammettere un potere centrale colla funzione di interpetrare la legge fatta, e di provvedere alla sua esecuzione. Ci sembra però, che l'umanità organizzata sia una idealità , come la repubblica di Platone e l'utopia di Moro. Fra gl'individui associati nella stessa comunità politica dalla comunanza degl'interessi ed omogeneità di bisogni, può ammettersi, che il principio della loro unità morale, che è il principale fattore della loro associazione politica, possa essere la base della loro legislazione, la quale, quando sia proclamata dal potere sovrano, può essere interpetrata ed applicata dagli organi costituiti dalla sovranità medesima. Per poter sostenere che lo stesso potesse essere fatto tra tutti gli Stati, che sono in rapporti internazionali, bisognerebbe supporre, che tra di loro si potesse attuare quella comunanza d'interessi e di bisogni, che è il principio dell'unità morale.

Ora questo non ci sembra in vero un ideale realizzabile, neanco in un avvenire più o meno lontano, perchè, non ostante l'unità della specie umana, non di meno le condizioni geografiche, etnografiche , climatologiche , e morali diverse, nelle quali ciascuna gente è posta, rendono e renderanno sempre diverso lo sviluppo intellettivo, i co-

stumi, la civiltà e la cultura de' popoli, che abitano le varie regioni dell'universo, dal che ne deriva, che la vita morale dei popoli segni le sue parabole, e che nelle diverse regioni del mondo s' incontri e sarà sempre per essere incontrata la disuguaglianza di condizione tra i popoli civili, ed i popoli barbari, disuguaglianza proveniente dallo sviluppo più o meno completo delle idee del diritto e della giustizia.

Come ammettere un Codice internazionale applicabile a tutta l'umanità, mentrechè a riguardo degli stessi Stati d'Oriente, che sono entrati in rapporti con quelli d'Europa, sono necessarie regole di diritto internazionale eccezionale, motivate dall' influenza decisiva, che nella vita sociale di quei popoli esercita il fanatismo religioso, e giustificate dalla disuguaglianza di cultura e di civiltà ?

All' interno di ciascuno Stato l' istituzione dei tribunali ha la sua ragione d'essere, perchè il loro compito consiste nell'applicare il diritto, già formulato dai poteri competenti, a ciascun caso particolare; per lo che la loro funzione si riassume nel determinare la regola di diritto sotto la quale sta ciascun fatto controverso, e nell'applicarla per risolvere la particolare questione. Si può forse sostenere, che la situazione delle cose sia identica nella società internazionale degli Stati, nella quale sorgono questioni, in cui per un complesso di circostanze sono implicati interessi molteplici e disparati, per risolvere le quali manca sovente la precisa regola di diritto, e che devono essere in ogni caso apprezzate e decise in maniera da tutelare gl'interessi comuni dei popoli, e dare al commercio internazionale garanzia di sicurezza, e di stabilità ?

Basta volgere l'attenzione alle controversie insorte nel regolare la questione d'Oriente; quelle relative alle vie di comunicazione per il libero esercizio del commercio internazionale; quelle relative all'occupazione delle regioni africane, e via dicendo per comprendere come non potrebbe essere il caso di affidare ad un tribunale permanente di risolvere codeste questioni d'interesse generale e complesse. Per le quali cose tutte noi siamo spinti a concludere, che il progetto fatto da altri pubblicisti contemporanei di provvedere alla tutela giuridica del Diritto internazionale me-

diante l'istituzione di un tribunale permanente, manca di efficienza pratica. Per arrivare ad attuare la desiderata riforma, che è nella mente di tutti, di dare cioè alla Societa degli Stati un'ordinamento giuridico, si arriverà tanto più presto, quanto più le oneste aspirazioni saranno moderate e ristrette nei limiti, che sono imposti dalle circostanze reali.

82. Guardando a questo, a noi sembra di dovere ripetere, che alla tutela giuridica del Diritto internazionale può essere provveduto attribuendo alle Conferenze la funzione della mediazione collettiva; ai Congressi quella della soluzione delle controversie d'interesse generale, con potere coercitivo: ed ai tribunali arbitrali quella di giudicare e sentenziare a riguardo delle controversie di ordine giuridico d'interesse particolare fra due o più Stati.

83. Ora ci rimane a discorrere dei mezzi coercitivi destinati a portare ad esecuzione le decisioni di un Congresso, o le sentenze dei tribunali arbitrali, pronunciate in base al compromesso.

I mezzi legali coercitivi sono il complemento necessario della tutela giuridica, e noi siamo ben lungi dal supporre un'ideale di perfezionamento della Società degli Stati siffatto, da escludere i mezzi coercitivi per mantenere ciascuno nella propria cerchia giuridica, e reprimere i possibili abusi della libertà. Se nella Società civile, quantunque vi siano Codici e tribunali, diventa nonostante necessario in certi casi di adoperare i mezzi legali coercitivi onde reprimere gli abusi della libertà, come si potrà mai sperare, che nella Società internazionale, nella quale devono coesistere Stati, che hanno interessi così disparati, e passioni alimentate da cause tanto diverse, e popoli che segnano tante gradazioni nella scala della coltura e della civiltà, possa realizzarsi l'ideale della perfezione, quello cioè dell'esercizio ordinato della libertà attuato siffattamente da eliminare ogni contesa, ed ogni conflitto, o la disposizione di assoggettarsi di buona voglia a riconoscere l'autorità del Diritto e riparare spontaneamente le violazioni ad esso fatte?

La storia ci ammaestra, come tra gli Stati sorgano in pratica dissenzi e conflitti, talvolta in conseguenza delle male intelligenze; talvolta in conseguenza della lotta degli inte-

ressi politici, economici e morali. L'istituzione dei Congressi, trasformata come abbiamo detto, e quella dei tribunali arbitrali, non potrebbe conseguire lo scopo, a cui debbono essere ordinate, senza assicurare l'esecuzione delle loro decisioni coi mezzi coercitivi.

Noi non apparteniamo alla schiera di coloro che vagheggiano la pace perpetua, e che sostengono che ogni uso di forza armata ed ogni cagione di guerra potrebbero essere eliminati, se i Governi si accordassero a sostituire alla guerra l'arbitrato. Cotesto generoso desiderio ha eccitato la generalità, perchè non si è pensato a discutere intorno ai modi idonei ad assicurare la sua importanza pratica. Vorremmo domandare ai fautori della proposta, come si dovrebbe procedere contro di uno Stato, che arbitrariamente si rifiutasse di eseguire la sentenza del tribunale arbitrale?

Non sarebbe al certo legale il procedimento da parte di uno Stato, che così facesse, ma siccome ciascuno ha diritto di godere della più compiuta indipendenza, e potrebbe pure giustificare il suo rifiuto adducendo, che la sentenza arbitrale non fosse stata pronunziata strettamente in base al compromesso, o che fosse manifestamente ingiusta, o altre ragioni somiglianti; dato che tale rifiuto da parte sua dovesse reputarsi arbitrario, e che non vi fosse modo per costringerlo, noi ci troveremmo così ricondotti a quello stato di cose, che si cerca ovviare, quello cioè in cui il diritto del più forte sarebbe sempre il migliore.

84. Ognuno comprende, come l'uso legale dei mezzi coercitivi sia indispensabile all'ordinamento giuridico della Società internazionale, laonde non giova imaginare, che possa essere del tutto eliminato, ma bisogna piuttosto pensare da trovargli una base giuridica facendo cessare lo sconcio, che si verifica nell'attualità, che cioè ogni Stato possa farsi giustizia da sè, essere giudice e parte, definire e proclamare il suo diritto, e adoperare la forza per farlo riconoscere e rispettare dai più deboli, ricorrendo nella circostanza alla guerra. Questo non può essere conciliabile coll'ordinamento giuridico della Società internazionale.

Dalle quali cose ne consegue, che non è già l'uso dei mezzi coercitivi che dev'essere del tutto eliminato, ma che

dev' essere bensì escluso assolutamente quello arbitrario di ogni via di fatto, ammettendo come regola, che nessun mezzo coercitivo possa essere giusto e legittimo, se non quando sia adoperato per ripristinare l'autorità del Diritto, di quello cioè che sia stato proclamato e stabilito dai Congressi nelle questioni d'interesse generale, o in virtù delle sentenze dei tribunali arbitrali nelle questioni d'interesse particolare. Eliminato l'arbitrio, e stabilito un sistema legale di procedura per giustificare il costringimento, noi riteniamo che il diritto di adoperare la forza debba reputarsi indispensabile a mantenere gli Stati nella loro cerchia giuridica, e ad attuare l'ordinamento giuridico della Società dei medesimi.

Ciò che conviene bene stabilire si è, come abbiamo già detto, e lo vogliamo ripetere, che, siccome il supposto motivo legittimo di adoperare i mezzi coercitivi deriverebbe dal diritto spettante agli Stati associati di fare osservare e di fare rispettare le regole giuridiche per comune consenso da essi stabilite come norma della loro condotta, o quelle che dovessero essere reputate necessarie a mantenere e conservare la Società internazionale, così uno Stato solo non potrebbe mai, adducendo che un altro Stato avesse violato le regole del Diritto internazionale, giudicare e sentenziare da sè medesimo, e giustificare poi l'uso dei mezzi coercitivi. Solamente agli Stati associati potrebbe competere cotesto diritto. perchè deve ritenersi come certo e fermo, che la tutela giuridica del diritto degli Stati, che vivono in società di fatto, dev' essere sotto la garanzia collettiva degli Stati medesimi.

85. I mezzi coercitivi possono essere diversi, ed a quello dell' adoperare la forza armata non si deve mai ricorrere, che come ultimo espediente. Una misura coercitiva meno rovinosa può essere quella di autorizzare le rappresaglie. Queste consistono in una via di fatto, e mirano ad attaccare il diritto di uno Stato coll' intendimento di costringerlo a dare la soddisfazione dovuta o a far cessare l' attentato da parte sua all' ordine giuridico.

La semplice rappresaglia negativa, quella cioè, che consiste nel rifiuto di adempiere ad un' obbligazione giuridica. o di concedere che uno Stato possa continuare a godere di certi diritti, può essere adoperata senz' altro dallo Stato leso.

Supposto ad esempio, che uno Stato, il quale avesse conchiuso con un altro un trattato, non adempiesse ai patti stipulati, questa sarebbe una via di fatto da parte sua contro l'ordine giuridico, che renderebbe legittimo il rifiuto da parte dell'altro di adempiere alle obbligazioni con quel trattato assunte. Così pure s'egli dichiarasse chiuso un porto che fosse stato aperto al commercio, o rifiutasse di ricevere i Consoli, o interrompesse le relazioni postali o telegrafiche, accrescesse smisuratamente i diritti fiscali sulle importazioni e sull'esportazioni, o commettesse altre simiglianti violazioni delle regole di Diritto internazionale, cotesto agire arbitrario per parte sua legittimerebbe un procedimento analogo da parte dello Stato leso, e per questo non occorrerebbe alcuna autorizzazione.

Non possiamo dire lo stesso della rappresaglia positiva, la quale consiste in una via di fatto violento, esercitata coll'intendimento di costringere forzatamente un altro Stato a riconoscere un diritto contestato, o a riparare una lesione da esso cagionata. Posto il principio, che nissuno Stato possa a seconda della sua volontà adoperare i mezzi coercitivi onde farsi giustizia da sè, non si può ammettere, che un atto di rappresaglia positiva possa essere legittimato prima che la contesa insorta non sia stata sottoposta ad un tribunale arbitrale, e che il diritto della parte, che reclami, non sia stato riconosciuto e stabilito con una sentenza. Data l'ipotesi, che lo Stato contro cui la sentenza fosse stata pronunziata si rifiutasse arbitrariamente di osservarla e di eseguirla, tale sua via di fatto renderebbe necessario di adoperare i mezzi coercitivi per costringerlo, perchè verrebbe a verificarsi l'attentato all'ordinamento giuridico della Società internazionale. Sorgerebbe quindi il caso di sottomettere la controversia ad una Conferenza, e qualora la mediazione collettiva dei Governi riuniti in assemblea riuscisse pure inefficace, ne nascerebbe la necessità di sottoporla ad un Congresso, il quale potrebbe autorizzare le rappresaglie positive, onde far cessare la violazione dell' ordine giuridico.

86. Per comprendere più esattamente quello che a noi sembra utile di proporre, e l'importanza ed il valore della nostra teoria, gioverà ricordare quanto si pratica nell' attualità, e come i Governi intendano il diritto di fare rappresaglie.

Nel mese di giugno del 1861 una nave mercantile inglese il *Principe di Galles*, naufragò sulle coste della provincia brasiliana, Rio Grand del Sud. L'equipaggio annegò, ed il carico disparve in mezzo alla tempesta, ma qualche avanzo del naufragio ed i cadaveri di quattro marinai furono gettati sulla spiaggia. Il Console inglese ivi residente, pretese, che quegli avanzi provenissero dall'avere alcuni brasiliani depredato la nave naufragata, ed assassinato i quattro marinai. Il Governo inglese fondandosi sulle allegazioni del suo Console, diresse quindi una domanda d'indennità pecuniaria al Governo del Brasile, ed avendo questi rifiutato di soddisfare alla richiesta, autorizzò le rappresaglie. Una nave da guerra inglese diè infatti la caccia alle navi mercantili brasiliane, e catturò le prime cinque navi, che incontrò nelle acque territoriali dell'Impero, e le condusse nella baia di Palmas, tenendole ivi in deposito come preda, fino a tanto chè non fosse stata pagata l'indennità richiesta. In tale maniera il Governo inglese divenne giudice e parte. Egli medesimo decise, che a lui era dovuta un'indennità, ed adoperò i mezzi coercitivi per fare rispettare il diritto ch'esso medesimo si era attribuito.

Nel sistema da noi proposto sarebbe occorso invece, che l'istanza del Governo inglese fosse stata prima riconosciuta ben fondata in diritto da un tribunale arbitrale, e che da questo fosse fissata l'indennità dovuta: che il Brasile fosse stato eccitato ad eseguire la sentenza e a pagare l'indennità, che il suo rifiuto fosse riconosciuto arbitrario da una Conferenza, e che i mezzi coercitivi per costringerlo fossero autorizzati. In tali circostanze poteva essere anche lecita quella data forma di rappresaglia, ma l'ammettere che uno Stato possa farsi giustizia da sè ed essere giudice e parte è una pretesa secondo la teoria dei Governi nell'attualità, ma che non può essere al certo conciliabile coll'ordinamento giuridico della Società internazionale.

87. Un'altra forma di misura coercitiva può essere quella del blocco commerciale, il quale consiste nell'interrompere tutte le relazioni relative al commercio, tra un paese e gli altri paesi. Questa è una via di fatto meno rovinosa della guerra, e che non può essere legittimata che verificandosi le

stesse condizioni, e adottando le stesse procedure legali, come abbiamo detto a riguardo delle rappresaglie positive.

88. Altri mezzi coercitivi, fuori di quello della guerra possono essere in avvenire escogitati, onde costringere mediante essi uno Stato, che abbia violato l' ordine giuridico a riconoscere l' autorità del Diritto. Quando poi ogni altro mezzo sia riuscito a ciò inefficace ed infruttuoso, ammettiamo, che si possa adoperare la forza armata, ritenendo però come certo ed indubitato, che la guerra debba essere riconosciuta necessaria ed autorizzata dal Congresso.

Ammettendo questo non intendiamo poi di sostenere, che ciascuno Stato dovesse concentrare tanta forza militare di terra e di mare, da potere fare la guerra da solo, quando fosse il caso, bisognerebbe invece ammettere che il diritto di ciascuno Stato di fare armamenti e di accrescere le forze militari di terra e di mare, dovesse essere ristretto entro certi limiti razionali, predeterminati dalle stesse necessità di provvedere convenientemente alla sicurezza interna ed alla difesa esteriore.

Il diritto di difesa trova pure un giusto limite nel diritto eguale spettante agli altri Stati, ed in quel certo razionale equilibrio, che dev' essere mantenuto, affinchè i provvedimenti per la difesa non assumano un carattere offensivo per uno o più Stati. Posto il principio da noi sviluppato, che cioè ogni Stato, per quanto sia piccolo e debole per territorio e popolazione, possa esistere, essere al sicuro, e mantenere i suoi rapporti cogli Stati più forti sotto la tutela del Diritto internazionale, il quale deve ognora ritenersi posto sotto la garanzia collettiva di tutti gli Stati, che vivono in Società di fatto;

Posto che il procedimento arbitrario da parte di uno Stato, il quale abusasse in qualunque si fosse maniera della sua potenza, e violasse le regole di Diritto internazionale a danno di uno Stato più debole, potesse essere considerato come un attentato all' ordinamento giuridico della Società degli Stati, e giustificare la ingerenza collettiva per parte dei medesimi, e l' uso dei mezzi coercitivi;

Posto che per l'effettuazione di cotesto sistema fosse stato preventivamente prestabilito, che quando si effettuasse il

caso di adoperare la forza armata, onde far cessare uno stato di cose contro l'ordine giuridico, gli Stati associati dovessero mettere a disposizione del Congresso quel determinato contingente di forze militari in proporzione del territorio e della popolazione di ciascuno;

Ne conseguirebbe, che senza limitare l'autonomia dei singoli Stati a riguardo del provvedere alla propria maniera alla sicurezza interna ed esterna, se uno di essi senza giustificati motivi accrescesse smisuratamente la sua forza militare, costruisse fortificazioni, vie strategiche, e si addestrasse alla guerra, gli altri Stati avrebbero giusta ragione di allarmarsi in tali evenienze, perciocchè non sarebbe agevole il presumere, che uno Stato volesse aumentare senza uno scopo le ingenti spese dell'armamento. Nascerebbe quindi sempre il diritto di domandare e ricevere le spiegazioni, e qualora queste non eliminassero ogni fondato motivo di sospetto, un Congresso potrebbe dichiarare il procedimento di quello Stato una minaccia o un attentato alla conservazione della pace, e decretare quei provvedimenti che sarebbero decretati in ogni altro caso, nel quale uno attentasse all'ordinamento giuridico della Società internazionale.

Come ognuno comprende, dallo sviluppo del nostro ragionamento, ne consegue, che la guerra non potrebb'essere eliminata del tutto, ma solo sarebbe trasformato sostanzialmente il suo carattere. A riguardo dei popoli civili, essa sarebbe ordinata alla difesa del diritto ad essi spettante. Rispetto ai popoli barbari essa potrebbe essere un mezzo coercitivo per costringerli a riconoscere e a rispettare l'autorità del diritto internazionale, e a ripristinare l'ordine giuridico turbato in conseguenza dell'abuso da essi fatto dalla libertà.

CAPITOLO IV.

Le condizioni attuali della Società internazionale. Obbietto del presente Volume.

90. Le condizioni attuali della società internazionale. — 91. Si sente più generalmente il bisogno di un diritto comune. — 92. Il Diritto internazionale è di sua natura universale: presuppone però una certa comunanza d'idee e di sentimenti giuridici. — 93. Come esso sia divenuto da prima il diritto degli Stati europei. — 94. Disformità tra il Diritto teorico, e quello positivo. — 95. Le conquiste della civiltà. — 96. Si espone lo scopo della trattazione, e si giustifica la forma data all'esposizione della materia.

90. Le condizioni attuali della società degli Stati, i quali si trovono di fatto in mutui rapporti, non si può dire al certo che corrispondano ai principii ideali, secondo i quali essa dovrebbe essere costituita. Dura tuttora la lotta incessante tra i principii, che hanno regolato la vita degli Stati fino al cominciamento del secolo nostro, e che riposavano sul concetto di subordinare la linea di condotta di ciascun Governo agli interessi politici temporanei e condizionali delle dinastie e dei partiti dominanti, ed i nuovi principii, che tendono a sviluppare sempre più e consolidare i legami di solidarietà tra i differenti popoli mediante l'ordinamento giuridico della società internazionale. Da ciò proviene, che non solo non si sia arrivati a stabilire un diritto comune, ed un complesso di regole uniformi adatte a governare i diritti ed i doveri degli Stati, che entrano in rapporti gli uni cogli altri, ma che sorgono altresì ostacoli sempre nuovi, che impediscono che tale Diritto comune, e tali regole giuridiche sieno concordate e fissate, e che sieno accettate dai Governi come norma costante ed invariabile della condotta degli uni rispetto agli altri.

Quello che caratterizza l'epoca presente è la lotta tra la politica e la giustizia nella vita pratica, e l'opposizione ed il disaccordo tra le regole arbitrarie imposte colla forza ed accettate come transazione, e quelle che la scienza ha

messo in luce, e che i popoli illuminati vogliono vedere definitivamente accettate come canoni giuridici, onde risolvere così il grave ed arduo problema dell'ordine giuridico nella società degli Stati.

Il mutuo commercio ed i reciproci bisogni hanno invero stabiliti rapporti tra tutti gli Stati indipendenti costituiti nelle diverse regioni del mondo, ma non ancora si può dire stabilita fra di essi una completa comunanza giuridica.

91. Bisogna non di meno riconoscere come a misura che la civiltà si sviluppa: si estende nelle diverse regioni dell'Universo: intreccia gl'interessi comuni dei popoli, e fa nascere tra di loro mutui e reciproci bisogni, così si allarga nella coscienza dei medesimi il sentimento più o meno illuminato di un Diritto comune adatto a regolare i rapporti in forza del mutuo commercio stabilito.

È un fatto che ai giorni nostri, non evvi alcuna parte del mondo, che possa considerarsi completamente sottratta all'impero di ogni regola di Diritto internazionale. Non solo tutti gli Stati dell'Europa e dell'America, ma quelli altresì dell'Australia, dell'Asia e dell'Africa hanno riconosciuto l'autorità di esso: laonde è avvenuto che l'impero della Cina, quello del Giappone, la Birmania, l'Impero di Annam, il Regno di Persia, il Regno di Siam, ed altri degli Stati asiatici, come sono entrati in rapporti con gli altri Stati più civili, così con trattati e convenzioni hanno riconosciuto regole giuridiche di Diritto internazionale. Lo stesso è accaduto per gli Stati dell'Africa, e l'impero del Marocco, la Repubblica di Liberia, il Regno di Zanzibar, l'Imanato di Mascato, il Regno di Madagascar, la reggenza di Tunisi ed altri Stati hanno riconosciuto, entro limiti più o meno larghi le regole giuridiche di diritto internazionale degli Stati più civili.

Ciò non ostante non si può sostenere che tutti i popoli dell'Universo sieno oggidì nella condizione di completa eguaglianza giuridica a risguardo del Diritto internazionale, ma si può soltanto dire che tale eguaglianza si vada a grado a grado attuando, e si può con ragione affermare che l'impero del diritto internazionale segua per l'estensione del suo sviluppo la storia della stessa civiltà. È per questo che esso è stato riconosciuto da prima dagli Stati Europei, tra i quali

era stata attuata a preferenza la comunanza giuridica, non al certo completa, ma meglio di quello che per gli altri Stati avea potuto essere realizzata. Da ciò è derivato che il Diritto internazionale sia stato nomato *Europeo* (1). Questa denominazione ha senza dubbio un valore storico.

92. Guardando al suo contenuto non si può al certo sostenere che vi possa essere un Diritto internazionale europeo ed un Diritto internazionale americano, asiatico, africano. Data l'unità della specie umana non si può in massima escludere l'universalità dell'impero delle regole giuridiche, che devono regolare le attività umane, sotto qual si sia forma, nella *Magna Civitas*. Bisogna non pertanto considerare che certe condizioni di fatto devono pure reputarsi indispensabili, affinchè l'unione giuridica tra i popoli dell'Universo possa essere realizzata.

Conviene innanzi tutto, che certi interessi e certi rapporti comuni siano stabiliti, e lo stabilire questi è già un effetto della civiltà, la quale, a misura che si sviluppa e si espande nelle regioni incivili, fa nascere bisogni ed interessi comuni tra i popoli più civili e quelli che abitano i paesi barbari o in un grado inferiore di civiltà, e fa nascere conseguentemente la necessità di ammettere certe regole comuni, onde mantenere cotesti rapporti, che col mutuo commercio tra gli uni e gli altri sono stati e si vanno continuamente stabilendo.

Bisogna inoltre tener presente, che un certo livello di cultura è pure indispensabile, onde possa essere effettuata l'unione giuridica tra i diversi popoli. Questa infatti presuppone lo sviluppo di certe idee giuridiche fondamentali, di certe istituzioni, che non possono mai mancare per mandare ad effetto l'ordinamento giuridico sociale ed internazionale di ogni rapporto, che in virtù della convivenza viene a stabilirsi. Ora questo pure dev'essere l'effetto della civiltà, la quale rendendo la cultura uniforme, fino ad un certo punto,

(1) HEFFTER pensò d'intitolare la sua opera *Droit international Public de l'Europe*. PRADIER-FODÉRÉ, il quale ha scritto la più recente opera sulla materia, della quale sono fino ad oggi pubblicati quattro volumi, ha pensato di darle il titolo di *Traité de Droit international public Européen et Americain*.

può rendere possibile di accettare un sistema comune di regole giuridiche.

93. Dalle quali cose è giuocoforza concludere, che a cagione del non essere fusi ed intrecciati gl'interessi comuni di tutti i popoli sparsi nelle diverse regioni del mondo, e del non essere l'organizzazione politica e l'ordinamento giuridico delle comunità politiche constituiti in maniera da potere ammettere un Dritto internazionale uniforme, ne è derivato, che esso si sia andato a poco a poco stabilendo tra gli Stati, che si trovavano nella condizione di fatto per poterlo ammettere.

La storia ci ammaestra, che tali condizioni si sono realizzate dapprima tra gli Stati europei. È in vero un fatto storico, che, quantunque la civiltà dei medesimi non abbia raggiunto l'ultimo stadio del suo perfezionamento, e la più compiuta uniformità del suo sviluppo, essa si è trovata non di meno dapprima ad un livello superiore a quello di tutti gli altri Stati, e fu per questo che tra di essi fu possibile di stabilire a preferenza una comunanza giuridica più o meno larga, ed un sistema di regole uniformi. Tale sistema fu poi accettato dagli Stati civili dell'America, e si è andato e si va a mano a mano espandendo nelle altre regioni del mondo, a misura che si sviluppano e si espandono in esse la civiltà e la cultura: laonde oggi si può dire con ragione che il Diritto internazionale, così come trovasi stabilito, sia il diritto di tutti gli Stati civili, che abitano le diverse regioni dell'Universo, e che l'allargamento graduale e successivo del suo dominio segni l'evoluzione storica della civiltà medesima nelle regioni dapprima barbare ed incivili.

Di coteste circostanze bisogna tener molto conto nella pratica, non solo per spiegare le disarmonie che tuttora esistono tra il Diritto internazionale obbiettivo, e quello che attualmente impera nelle diverse regioni del mondo, ma per determinare altresì in quale maniera le regole giuridiche che andremo esponendo possano essere applicate, quando sia il caso di governare a norma di esse le relazioni internazionali tra gli Stati, che si trovano ad un certo livello di cultura e di civiltà, e quelli meno civili di essi o barbari.

L'unione giuridica tra i primi non si può dire neanche

fino ad oggi attuata, che entro certi limiti soltanto, a cagione della lotta che, come abbiamo detto tuttora sussiste tra la politica e la giustizia. Tra i popoli civili poi dell'Europa e dell'America e quelli meno civili dell'Asia e dell'Africa la comunanza giuridica, anche limitata, incontra un altro ostacolo ancora, non meno considerevole, quello cioè della differenza del livello di cultura e di civiltà, per lo che l'unione giuridica tra gli uni e gli altri è stata effettuata nell'attualità limitatamente a quei soli rapporti d'interesse comune più immediato, ed in forza delle convenzioni speciali concluse tra di essi e gli Stati civili.

94. Tutte siffatte cagioni influiscono nel mantenere una grande disformità ed un'apparente contradizione tra il Diritto internazionale teorico, ed il Diritto internazionale positivo. Bisogna non pertanto considerare che la tendenza moderna mira a fare sparire gradatamente tale disarmonia, e, quantunque non si possa reputare di grande momento quello che è stato fino ad oggi fatto, non si deve d'altra parte disconoscere, che molte verità giuridiche non solo sono state una conquista della scienza moderna, ma che costituiscono pure oggidì altrettanti canoni giuridici nel governo dei rapporti internazionali degli Stati.

95. L'avere allargato la portata dell'impero del Diritto internazionale, che una volta era considerato come il dritto privilegiato degli Stati cristiani; l'avere concesso non solo alla Turchia ma ancora ai grandi Imperi d'Oriente, alla Cina, ed al Giappone e ad altri Stati dell'Asia e dell'Africa di avere Legazioni permanenti, di concludere trattati, di ricevere e inviare i Consoli, tutto ha influito a dare al Diritto internazionale il carattere vero e proprio di Diritto della *Magna Civitas.*

La libertà di navigazione è stata allargata e meglio tutelata. Le tasse di transito, che in altri tempi si potevano riscuotere dal Sovrano territoriale da coloro che attraversavano i fiumi e gli stretti soggetti al suo dominio, non solo sono state abolite, ma dichiarate altresì in opposizione col Diritto internazionale. La lotta contro la schiavitù continua con prospero successo, e siamo già sulla via per vedere com-

piuto e assicurato il trionfo della regola di Diritto internazionale moderno, che proclama la schiavitù in contradizione con la legge di natura e coi dritti dell' umanità.

Certi rapporti d'interesse comune sono già regolati con diritto uniforme, e tale è quello stabilito per prevenire gli urti delle navi in alto mare; quello per facilitare le corrispondenze mediante la posta o il telegrafo; quello per assicurare la protezione della proprietà letteraria ed industriale, quello per stabilire l'unità di peso e di misura e via dicendo.

Il difetto principale dell'ordinamento giuridico della società degli Stati nell'attualità si è quello di non avere potuto ancora trovare una forma di giustizia internazionale meno rovinosa che l'uso delle armi, ma fu già notato innanzi come si senta generalmente il bisogno di rendere la guerra, quanto sia possibile rara e difficile, ed intanto si cerca d'incivilirla, e molte regole non solo sono state ammesse in teoria, ma sono state pure accettate come regole giuridiche da tutti gli Stati civili. Nessuno di essi ammette oggi che ogni mezzo possa ritenersi lecito per nuocere al nemico. La facoltà di adoperare certe armi è stata eliminata in forza della Convenzione del 1868, che proibì l'uso delle palle esplodenti, e se il progetto della Convenzione internazionale relativa agli usi della guerra fosse stato accettato, come fu elaborato e discusso nella Conferenza che a tal fine si riunì a Bruxelles il 17 agosto 1874, si sarebbe già arrivati a vedere disciplinata la guerra stabilendo un Diritto comune a riguardo di essa.

La Convenzione di Ginevra pei feriti, in guerra conclusa nel 1864 e che si cerca ognora di migliorare: l'accordo intorno alle regole di Diritto marittimo durante la guerra stabilito nel Trattato di Parigi nel 1855, e la regola ammessa in pratica dagli Stati più civili, che hanno dichiarato inviolabile la proprietà privata nella guerra marittima, così come lo è nella guerra continentale, tendono a tradurre in atto il grandioso concetto di considerare ogni diritto dei privati sotto la tutela del Diritto internazionale della pace anche quando tra gli Stati di cui essi sieno cittadini, sia sopravvenuta la guerra.

Senza entrare in altri minuti particolari noi vogliamo solo

limitarci a notare, che se l'ordinamento giuridico della società degli Stati non si può dire nell'attualità effettuato, non è men vero però che la tendenza predominante del secolo nostro, si è quella di effettuarlo. Ogni nuova idea fa il suo cammino e si allarga, si espande diventa generale convinzione, e finisce per trionfare. È un fatto che il commercio si estende ogni giorno fra popoli che abitano regioni lontane, e l'effetto suo naturale dev'essere quello di stabilire la comunanza dei bisogni tra di essi, e conseguentemente l'unione giuridica (1).

La scienza deve esercitare una grande influenza per facilitarla. Noi non reputiamo che essa possa dare mai il risultato di elaborare un Codice applicabile a tutta l'umanità. Abbiamo già detto innanzi le ragioni sulle quali fondiamo tale nostra convinzione. Quello che abbiamo detto nel presente capitolo deve valere a riconfermare il nostro concetto.

96. Presentando noi il complesso delle regole giuridiche, che secondo il diritto razionale ed il diritto storico riteniamo le più adatte a governare i rapporti stabiliti fra gli Stati, che convivono nella *Magna Civitas,* non abbiamo avuto la strana pretesa di presentare un progetto di Codice accettabile da tutti i Governi ed applicabile a tutta l'umanità. Noi abbiamo più volte detto e vogliamo ripeterlo, che la codificazione di tutto il diritto internazionale ci sembra opera intempestiva e fallace. Noi ammettiamo soltanto la graduale compilazione del Diritto comune internazionale, tra quei popoli, rispetto ai quali si siano realizzate le condizioni di fatto, che abbiamo dette indispensabili per la compiuta comunanza di diritto, laonde ammettiamo che si potrà arrivare a stabilire un complesso parziale di regole giuridiche positive a misura che la civiltà raggiungerà quello stadio di perfezionamento e di uniforme sviluppo, che può rendere possibile l'assoggettamento degl' interessi comuni ad uniformi regole di diritto.

(1) Disse Gladstone con famosa sentenza " I vascelli che vanno da un paese ad un altro sono simili alla navicella del tessitore, e tessono legami di amicizia e di concordia tra i popoli.

Avendo noi dato al complesso dei principii ridotti a regole giuridiche la forma di Codice, non abbiamo quindi avuto altro intendimento, che di condensare le nostre convinzioni scientifiche esprimendole in proposizioni distinte e distribuite con ordine sistematico, come un Digesto, onde esprimerle, per quanto ci era possibile, colla maggiore chiarezza e colla maggiore precisione.

PRINCIPII FONDAMENTALI

Concetto del Diritto internazionale.

1. Il DIRITTO INTERNAZIONALE è il complesso delle regole giuridiche, alle quali devono reputarsi soggette tutte le Persone della Società internazionale, e che devono servire a determinare i diritti ed i doveri delle medesime, ed a governare tutti i rapporti che fra di esse sono, o possono essere stabiliti.

2. Il Diritto *comune* internazionale è quello che ha virtù di legge a riguardo di tutti gli Stati, che sono in società di fatto.

Il Diritto *particolare* internazionale è quello, che ha forza di legge a riguardo di coloro soltanto, che mediante il reciproco consenso lo abbiano stabilito.

3. Il Diritto comune deva ritenersi fondato sulla natura stessa delle persone, che coesistono nella *Magna Civitas* e sulle morali necessità di certe condizioni giuridiche indispensabili, affinchè la società fra di esse stabilita possa essere mantenuta e conservata.

Esso è razionale e positivo.

Per semplificare indicheremo la Società internazionale degli Stati colla denominazione *Magna Civitas* denotando con tali parole l'Unione degli Stati che si trovano in società di fatto.

4. Il Diritto Internazionale *razionale* è il complesso delle regole giuridiche, che la ragione umana, studiando la natura delle persone che coesistono nella *Magna Civitas,* e le condizioni necessarie all' ordinata convivenza delle medesime, intende, induce e deduce dalle convinzioni giuridiche popolari, dal diritto scientifico, e dalle esigenze storiche e morali.

5. Il Diritto Internazionale positivo è quello stabilito in virtù della volontà degli Stati, che si trovano in certi rapporti, e che si accordano a subordinarli a certe regole giuridiche concrete da loro medesimi determinate.

Il Diritto comune degli Stati.

6. Il solenne riconoscimento di una data regola giuridica da parte degli Stati associati, effettuato mediante il loro consenso espresso o tacito, vale ad attribuirle l'autorità di legge positiva a riguardo dei rapporti soggetti a tale regola, tanto che essi siano già di fatto attualmente stabiliti tra gli Stati in Unione, quanto che vengano a stabilirsi in avvenire tra di loro o con altri Stati.

Il fondamento di cotesta regola riposa sul concetto che il solenne riconoscimento di un ordinamento giuridico da parte di tutti gli Stati civili in Unione debba valere ed attribuire alla regola stabilita l'autorità del Diritto rispetto a tutti gli altri Stati, i quali, entrando in rapporti di fatto cogli Stati associati o con uno di essi, devono ritenersi assoggettati al Diritto comune.

7. Dovrà attribuirsi la stessa autorità alla consuetudine giuridica, la quale risulta dall'osservanza costante e non equivoca di una data regola da parte degli Stati, che si trovano in Unione, a riguardo di fatti o di atti di comune interesse.

8. In ogni caso, nel quale manchi la regola giuridica stabilita col solenne riconoscimento, o con la costante osservanza, si dovrà considerare come obbligatoria quella stabilita per i casi analoghi.

9. Qualora non si possa in nessuna maniera determinare la regola giuridica stabilita, bisognerà ritenere obbligatoria quella che sia la più conforme ai principi razionali del Diritto internazionale, avuto riguardo alle particolari circostanze con diligenza accertate e maturamente ponderate.

Competenza legislativa.

10. Gli Stati non possono ritenersi soggetti all'autorità di alcuno, che abbia rispetto agli altri il potere di far leggi.

Spetta a tutti gli Stati associati riuniti in Congresso di formulare e stabilire le regole concrete di Diritto internazionale obbligatorie per tutti coloro, che formano l' *Unione*, o che vogliono entrare a farne parte.

Ad essi medesimi deve essere attribuito il diritto di determinare le consuetudini giuridiche internazionali, d'interpretare le regole stabilite dichiarandole applicabili ai casi analoghi, e di proclamare le regole secondo i principii razionali del Diritto internazionale, desumendole dal complesso delle regole stabilite, e dalle opinioni concorde dei pubblicisti.

Impero e portata del Diritto comune internazionale.

11. Il Diritto comune degli Stati avrà autorità imperativa a riguardo di tutti quelli, che si trovino nell'attualità in società di fatto, qualunque sia la loro costituzione politica, e la loro confessione religiosa.

Nessuno di essi potrà ritenersi esonerato dall'osservarlo neanche nei suoi rapporti cogli altri Stati, che non facciano parte dell' *Unione*.

La costituzione politica e le credenze religiose sono un fatto indifferente per attuare l'unione giuridica degli Stati. Questa è conseguenza piuttosto della comunanza di bisogni e d'interessi e di una certa uniformità di civiltà e di cultura.

12. Qualunque Stato, che con atto esplicito dichiari di entrare in comunione completa cogli Stati associati, o che stabilisca soltanto determinati rapporti di fatto d' interesse internazionale con uno o con alcuni dei medesimi, sarà senz'altro tenuto a riconoscere e rispettare il Diritto comune internazionale posto a base della società degli Stati.

13. L' impero e la portata del Diritto internazionale dovranno naturalmente allargarsi a misura che la civiltà si estenderà nelle regioni incivili, e che il commercio internazionale allargherà e svilupperà la base della comunanza degli interessi, e dei reciproci bisogni tra i popoli dell' universo.

In conseguenza di questo principio il Diritto internazionale, che era da prima considerato come il Diritto degli Stati Europei, è stato esteso

poi anche a quelli dell'America, ed oggi ha allargato il suo impero anche rispetto a quelli dell'Asia, dell'Africa, dell'Australia e di altre regioni del mondo. Non si può sostenere, che tra tutti gli Stati dell' Universo vi sia oggi la completa unione giuridica, e questo avviene, perchè i popoli non sono allo stesso grado di cultura. A noi non sembra, che possa arrivare mai il tempo, in cui la civiltà e la cultura saranno diffuse in modo uniforme in tutte le regioni del mondo, perchè la storia ci ammaestra e c'insegna che la civiltà descrive pure le sue parabole, che il nostro Vico espose nei suoi profondi studi sul corso e ricorso delle nazioni. Ammettiamo, però che nell'attualità l'umanità, qualunque sia il grado di civiltà, a cui i popoli siano giunti, e qualunque sia la loro credenza religiosa, abbia acquistato la coscienza della sua unità, ed è perciò che il Diritto internazionale, che deve stabilire l'ordinamento giuridico di tutti i popoli che coesistono nella *Magna Civitas*, non può essere nè europeo, nè europeo-americano, nè cristiano, esso dev'essere umanitario, nel senso cioè della sua applicabilità a tutti i popoli che abitano le diverse regioni del mondo. Siccome però, esso presuppone che tra i popoli siano stati stabiliti certi rapporti, e questi si trovano stabiliti attualmente tra gli Stati europei e quelli dell'America, in conseguenza dell'influenza esercitata sull'uniformità della cultura e della civiltà di essi dalle razze latine e germaniche, e dalla diffusione del cristianesimo, così è avvenuto, che l'unione giuridica completa sia stata effettuata tra i detti Stati soltanto.

Rispetto agli altri una limitata comunità è stata effettuata dalla comunanza di limitati reciproci bisogni economici e commerciali. La base di questi va ogni giorno allargandosi, ed è per questo che, senza ammettere che il Diritto internazionale sia attualmente in vigore in tutto il mondo, dobbiamo non pertanto ammettere, che la sua missione si è quella di sviluppare l'impero delle stesse regole giuridiche in tutte le regioni del mondo, assoggettando ad esse i rapporti che si vanno a mano a mano stabilendo.

Il Diritto particolare degli Stati.

14. Il complesso delle regole particolari, stabilite tra due o più Stati mediante i trattati fra di loro stipulati, o mediante la costante reciproca subordinazione dei loro atti ad una data norma giuridica, costituisce il Diritto internazionale particolare delle parti.

Esso dev'essere reputato come legge positiva convenzionale della loro condotta, e deve valere a determinare i loro diritti ed i loro obblighi rispettivi.

15. Nessun diritto e nessun obbligo particolare fra due o più Stati può ritenersi fondato su di un perfetto titolo giuridico tranne che nell'uno o nell'altro dei suaccennati modi-

Mancando l' una cosa o l'altra gli Stati saranno tenuti ad osservare nei loro reciproci rapporti le regole di Diritto comune sopra stabilite.

Vedi la regola 18 seguente.

16. Il Diritto particolare internazionale dev'essere sempre in armonia col diritto comune. Non sarà reputata effettiva nella società internazionale qual si sia regola particolare concordata fra due o più Stati, se essa sia opposta o in contradizione con una regola di diritto comune.

17. Il Diritto territoriale di ciascuno Stato costituisce il suo diritto particolare e dovrà in massima esplicarsi colla più completa indipendenza e senza essere subordinato al Diritto internazionale comune. Incombe nondimeno agli Stati civili di porre il loro Diritto territoriale in armonia coi supremi principii del Diritto internazionale, e non lice a nessuno di essi di sancire principii incompatibili col Diritto comune, o col Diritto convenzionale internazionale.

La comitas gentium.

18. La *comitas* non può essere considerata come un perfetto titolo giuridico onde fondare su di essa i diritti e le obbligazioni giuridiche degli Stati. Essa può valere nondimeno per domandare l'adempimento di certi usi conformi alle reciproche utilità e agli amichevoli rapporti, sempre che però essi non sieno in opposizione col Diritto internazionale.

S'intende per titolo giuridico quello, sul quale può essere fondato il diritto di esigere da un altro, che è a ciò obbligato, che esso faccia o non faccia, dia, o presti a noi quella determinata cosa, che è l'obbietto dell'obbligazione giuridica. Esso è quindi la base del diritto e del dovere giuridico, considerati come attributi delle persone, e può essere costituito o dalla legge comune stabilita, o dalla legge particolare concordata, o dai fatti leciti o illeciti, dai quali nasca un rapporto obbligatorio.

19. Dovrà reputarsi ben fondata sulla *comitas gentium* l'istanza di uno Stato, che avendo osservato volontariamente certe norme di condotta rispetto ad un altro Stato, esiga che questi osservi la regola della reciprocità nelle stesse

circostanze. Questo però non può mai far nascere un diritto perfetto da parte sua.

20. Si dovrà dire lo stesso nel caso che uno Stato domandi ad un altro di fare quello che possa arrecargli un giovamento senza detrimento dalla parte di lui.

21. Incombe agli Stati di farsi durante la pace il massimo bene senza nuocere ai loro interessi; di aiutarsi con reciproca benevolenza; e di cooperare ad accrescere le utilità generali, ogni qual volta che ciò possa essere fatto senza arrecare alcun nocumento diretto o indiretto alla prosperità del popolo.

22. Tutto ciò che non derivi nè dal Diritto comune internazionale nè dal Diritto particolare o convenzionale, ma che sia conforme alla giustizia naturale e alla morale sociale, può ritenersi obbligatorio fra gli Stati *ex comitate, ob reciprocam utilitatem.*

Sanzione del Diritto internazionale.

23. Il Diritto comune internazionale è sotto la protezione e la garanzia giuridica collettiva degli Stati associati. Incombe ai medesimi di assicurarne il rispetto e di ripristinarne l'autorità, in caso di arbitraria violazione, coi mezzi legali di procedura che saranno stabiliti in seguito.

24. Alla tutela del Diritto particolare potranno provvedere le parti medesime, che lo avranno stabilito, mediante le procedure legali concordate, purchè queste sieno permesse secondo il Diritto internazionale, e non siano in contradizione con esso.

25. Ogni qual volta in occasione di una controversia di interesse particolare nasca una questione di Diritto comune, dovrà essere provveduto in conformità delle regole, che stabiliremo in seguito, e la questione dovrà essere risoluta a norma della regola 23.

Supposto ad esempio che una controversia d'interesse particolare fra due Stati sia sommessa alla decisione di un tribunale arbitrale, la questione se una parte possa adoperare contro l'altra certi mezzi coercitivi per costringerla forzatamente ad eseguire la sentenza è una di quelle che debbono reputarsi di Diritto comune. Così pure dovrebbe dirsi nella

ipotesi che fosse sollevata la questione se per le sopravvenute circostanze uno Stato potesse ritenersi esonerato dall'osservare un trattato col quale erasi obbligato a sottomettersi al giudizio del tribunale arbitrale.

26. Non vi può essere nessun procedimento legale per la tutela giuridica delle regole fondate sulla *comitas gentium;* esse hanno però la sanzione naturale, la quale consiste nella soddisfazione morale che deriva dal rispettare i principii della giustizia naturale, e nel biasimo inflitto a coloro, che senza giustificate ragioni, non li osservano o li violano.

La scienza del Diritto internazionale.

27. La scienza del Diritto internazionale è quella che studiando i rapporti naturali, che derivano dalla coesistenza degli Stati, e tenendo conto di quelli stabiliti col consenso espresso o tacito, ricerca, determina, e formula le regole giuridiche per l'ordinata convivenza dei medesimi in società.

28. Lo scopo precipuo della scienza è quello di studiare e di seguire l'evoluzione delle convinzioni giuridiche in ciascheduna epoca e presso i diversi popoli, e dopo avere accuratamente esaminati i fatti umani, e acquistatane cognizione esatta, mirare a preparare i miglioramenti progressivi delle leggi, che devono governarli.

29. Incombe allo scienziato di procedere con metodo filosofico storico e di giovarsi dell'osservazione dell'induzione e della deduzione onde trovare nel passato e nel presente l'addentellato dei progressi futuri del Diritto delle genti.

LIBRO I.

DELLE PERSONE.

30. È *Persona* quegli, che deve reputarsi soggetto al Diritto internazionale, e che riconoscendone l'autorità è capace nelle sue relazioni con gli altri esseri ad esso simili, di acquistare e di esercitare i diritti, e di adempiere le proprie obbligazioni giuridiche.

31. Deve reputarsi soggetto al Diritto internazionale ogni ente che ha volontà e libertà, e una individualità a sè indipendente dal diritto territoriale ed una sfera d'azione, che può estendersi in tutte le regioni dell'Universo.

Considerando noi il Diritto internazionale come il complesso delle regole giuridiche, che devono governare tutte le attività che si svolgono nella *Magna Civitas*, reputiamo soggetta ad esso ogni individualità, che esista *jure suo*, e che abbia una sfera giuridica indipendente dal Diritto territoriale. Conseguentemente non possiamo ammettere che le persone giuridiche create dal potere pubblico, e che possono esercitare la loro attività nella *Magna Civitas*, siano soggette al Diritto internazionale, perchè ad esse manca il requisito indispensabile onde ammettere la loro soggezione al Diritto stesso, quello cioè dell'individualità a sè indipendente dal diritto territoriale, e una capacità giuridica ed una sfera d'azione non subordinata al diritto medesimo. Non possiamo dire lo stesso della Chiesa considerata come istituzione necessaria e naturale ed una forma spontanea dell'umana socievolezza. Qualunque possa essere la credenza da cui il consorzio religioso sia originato, è giuoco forza riconoscere, che esso nasce per virtù propria, in conseguenza del bisogno ingenito e naturale dell'uomo di ammettere il soprannaturale; per lo che esso deve reputarsi un fatto necessario e naturale, così come si è quello della formazione dello Stato. Noi non intendiamo di accennare a questa o a quella forma di credenza, ma diciamo non pertanto, che il consorzio religioso non è un prodotto dell'arbitrio, esso è stato bensì il risultato necessario di certi bisogni etici, che hanno spinto naturalmente tutti gli uomini animati dalla stessa fede a riunirsi in consorzio, così come altri bisogni non meno naturali nè meno imperiosi li hanno spinti a formare lo Stato. La storia c' insegna e ci ammaestra, che lì, ove sono stati uomini usciti dallo stato di barbarie, ed in qualunque gradazione di civiltà, ivi si trova una

qual si sia forma di organizzazione politica nata in conseguenza delle supreme necessità di conseguire così meglio i beni civili, e ivi si trova pure una forma qual si sia di consorzio religioso nato pure spontaneamente in conseguenza della necessità di appagare certi innati bisogni dell'animo e di risolvere i gravi problemi della vita intima, mediante la fede, il dogma, e la misteriosa credenza nel soprannaturale.

Ogni consorzio religioso considerato di per sè stesso è un istituzione giuridico-pubblica-universale nel senso che esso non esiste in virtù del Diritto territoriale, e può sempre allargare la sfera giuridica della sua attività da per tutto, ove si trovino persone, che accettino spontaneamente la stessa fede e la stessa dottrina, e che riconoscano senza espedienti coattivi l'autorità morale di un capo supremo, che eserciti su tutti i credenti il potere morale della direzione e del governo.

Dalle quali cose ne consegue, che, siccome la Chiesa è un istituzione che esiste *jure suo* (1), ed indipendentemente dal Diritto territoriale, e che la sfera giuridica della attività di lei può allargarsi indefinitamente in ogni parte del mondo, così, potendo essa nel suo sviluppo trovarsi in relazione con le persone che coesistono nella *Magna Civitas*, deve reputarsi essa pure soggetta al Diritto internazionale, che dev'essere la suprema regola di ogni relazione tra tutte le persone che coesistono nell'umanità. Deve quindi ammettersi che ogni Chiesa, in sè stessa considerata, la quale abbia di fatto una sfera di azione, che si allarghi nei territorii di Stati diversi, e che riunisca in consorzio, in virtù dell'unità della stessa credenza, gl'individui che nei territorii medesimi dimorino debba essere reputata come *Persona* soggetta al Diritto internazionale.

Bisogna nondimeno tener presente, che siccome nel fatto, affinchè il consorzio religioso possa esigere di essere considerato come *Persona* della *Magna Civitas* è mestiere ch'esso sia un organismo (vale a dire una comunione di credenti sotto la suprema autorità di un Capo) e che abbia inoltre

(1) Per non cadere in un deplorevole equivoco bisogna mettersi bene in mente, che il nostro ragionamento si riferisce alla Chiesa considerata come Consorzio religioso, vale a dire alla Congregazione dei credenti, che risulta dall'attuale e continua spirituale comunione di essi nella medesima fede, e nell'adempimento della medesima legge religiosa, e sotto la suprema autorità di un Capo, che presiede il sacerdozio, e mantiene l'unità del dogma e della credenza, regolando i riti, le cerimonie, il culto. Sarebbe falsato il nostro concetto e fallace il nostro ragionamento se esso si volesse riferire alla Chiesa come *persona giuridica* di fronte al Diritto civile, vale a dire alla capacità giuridica ch'essa può avere di acquistare la proprietà, e trasmetterla e di esercitare tutte le facoltà che secondo la legge interna di ciascuno Stato possono competere alle persone giuridiche. Tutte le Chiese, compresa la cattolica, non possono acquistare la personalità giuridica nel secondo significato, che in forza del Diritto territoriale, ed è perciò che la Chiesa sotto tale rispetto non esiste nè può esistere *jure suo*, nè può pretendere una sfera giuridica di azione indipendente dal Diritto territoriale. Il non avere ben distinta l'una cosa dall'altra è stata la principale cagione per la quale il nostro concetto è stato frainteso, confondendo la questione della personalità di fronte al Diritto interno, con quello che noi abbiamo sostenuto di fronte al Diritto internazionale, rispetto al quale abbiamo detto essere la Chiesa *Persona jure suo*.

effettivamente una sfera mondiale (vale a dire che essa riunisca intorno ad un centro o governo i fedeli sparsi sulle diverse parti del mondo) e cotesti requisiti nell'attualità non possono essere attribuiti che esclusivamente ed unicamente alla Chiesa cattolica romana, perchè essa solamente a preferenza di ogni altra Chiesa presenta l'aspetto di un'istituzione mondiale, ammirabile per la costruzione del suo organismo, a mano a mano cementato dall'opera di diciannove secoli, e conservata dalla gerarchia la più compatta e la più potente che mai abbia veduto il mondo, perciò noi diciamo che nell'attualità la sola Chiesa cattolica romana deve essere reputata *Persona* della *Magna Civitas*, ammettendo però sempre nel campo del diritto ideale che lo stesso attributo debba spettare a qualunque Chiesa. che arrivi ad acquistare la posizione, che oggi ha quella cattolica romana.

Noi abbiamo sviluppato più largamente questi concetti nella nostra opera *Trattato di Diritto internazionale pubblico* terza edizione vol. 1° (*Torino, Unione tipografico-editrice* 1887) e ci siamo allontanati dalla dottrina generalmente ammessa da tutti gli altri pubblicisti contemporanei, i quali hanno concordemente sostenuto essere gli Stati soltanto le *Persone* del Diritto internazionale. A noi è sembrato invece che, siccome l'uomo ha un'individualità a sè, ed una sfera d'azione che può estendersi su tutte le regioni del mondo, ed una capacità giuridica che a lui compete come uomo, ed indipendente da quella che a lui medesimo appartiene come cittadino dello Stato, così a lui devono essere attribuite certe facoltà, le quali costituiscono i diritti della personalità umana, e che sono il fondamento dei diritti internazionali dell'uomo. Codeste facoltà devono essere esse pure determinate e governate dal Diritto internazionale, laonde abbiamo reputato soggetto a questo l'uomo come membro dell'umanità. Conseguentemente abbiamo sostenuto che l'uomo è *Persona* di fronte al Diritto internazionale.

S'intende benissimo ch'egli non può acquistare ed esercitare i diritti appartenenti allo Stato, nè assumere le obbligazioni che ad esso spettano. Bisogna inoltre ammettere che la tutela giuridica dei diritti internazionali dell'uomo, debba essere subordinata, al potere dello Stato, per lo che egli non può invocare la protezione di questo, se non quando sia cittadino, ma a parte questo, che concerne la cerchia dei diritti e la tutela dei medesimi, ammettiamo non pertanto, che l'uomo sia soggetto al Diritto internazionale in quanto è uomo, e che per questo egli debba essere reputato di fronte ad esso come *Persona.*

Così noi siamo arrivati ad ammettere che le persone soggette al Diritto internazionale sono gli Stati, l'uomo, e la Chiesa.

32. Lo Stato è di pieno diritto una persona della *Magna Civitas* ed è come tale soggetto al Diritto internazionale.

33. Deve reputarsi altresì come *Persona* l'uomo, il quale può come tale acquistare ed esercitare diritti, non solo di fronte allo Stato, ma di fronte a tutti gli Stati che coesistono nella *Magna Civitas*, ed è come tale nei suoi rapporti coi medesimi soggetto al Diritto internazionale.

34. È parimente *Persona* ogni Chiesa, la quale presenti l'assetto di una istituzione mondiale. Tale dev'essere oggidì reputata la Chiesa cattolico-romana, la quale per la sua attuale costituzione ed organizzazione ha di fatto il carattere di confessione universale ed internazionale.

35. La personalità internazionale di uno Stato e della Chiesa non può divenire effettiva nel senso giuridico della parola, che in conseguenza del riconoscimento da parte degli Stati, che coesistono nella società internazionale. Tale riconoscimento è indispensabile per l'attuale ed efficace acquisto e godimento dei diritti internazionali e per assumere rispettive obbligazioni giuridiche.

Non basta essere *Persona* nel senso giuridico per acquistare e far valere i diritti internazionali rispetto alle altre Persone della *Magna Civitas*, ma è mestiere altresì che tra l'una e le altre sieno stabiliti certi rapporti, e fa di bisogno pure che la capacità giuridica a stabilirli e mantenerli sia di fatto riconosciuta.

36. La personalità internazionale può essere attribuita in forza del consenso degli Stati associati a certi enti morali, che sieno stati costituiti in conseguenza di certi fini o di certi interessi internazionali politici o commerciali, e che sieno stati riconosciuti come tali dagli Stati associati, i quali abbiano attribuito agli enti suddetti una capacità giuridica proporzionata all'attuazione del fine e allo sviluppo degli interessi.

Un esempio di questo lo troviamo nella Confederazione Germanica e più recentemente nell'Associazione internazionale del Congo, la quale venne riconosciuta dall'Austria-Ungheria, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, dall'Italia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Russia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti del Nord, dalla Svezia e Norvegia.—(Vedi *Nouveau récueil général de Traités*; continuation de Martens, par Jules Hops; 2me série, t. X, 1885).

TITOLO I.

Dello Stato e della sua personalità.

37. Lo Stato è una riunione di genti politicamente organizzate in un territorio determinato con un Governo proprio,

che ha il potere ed i mezzi adatti a conservare l'ordine, e a tutelare il diritto dei consociati e che è capace di assumere la responsabilità dei propri atti nelle sue relazioni cogli altri Stati.

38. Ogni popolo ha il diritto di aggregarsi secondo le sue spontanee tendenze, ed i fini dell'associazione, e può costituire quel Governo, che esso reputi il più adatto a tutelare l'ordine all'interno, e a mantenere le relazioni esteriori cogli altri Governi.

Il popolo è una comunione di genti, che hanno coscienza della loro unità morale, e che sentono il bisogno di essere unite onde raggiungere con la unione delle loro forze il massimo bene sociale. Cotesto sentimento della unità morale può essere il risultato dei fattori naturali, quali sono quelli che derivano dagli elementi della nazionalità. Tali sono la razza, la lingua, i costumi, le tradizioni la cultura. Può essere il risultato dei fatti storici, vale a dire essere la conseguenza delle vicende e degli avvenimenti, che abbiano fatto nascere dei bisogni identici tra genti di razze diverse aggregate a vita comune sotto l' influenza delle circostanze di tempo e di luogo. Può essere un fatto politico, quale si è quello, che può essere effettuato in forza dell'azione di un Governo, il quale esercitando le sue funzioni su genti diverse di razza, di tradizioni, di lingua riunite nel medesimo territorio sotto l'impero dello stesso supremo Potere, abbia con istituzioni acconce ad armonizzare e coordinare gl' interessi particolari delle genti riunite, fatto nascere fra di esse il principio della loro unità morale, fondato sulla generale convenienza di essere unite sotto tale Governo, onde mantenere ed accrescere le civili reciproche utilità.

39. Ogni Stato deve ritenersi legittimamente costituito ogni qual volta ch'esso sia una libera associazione di genti aggregate a vita comune di propria volontà, espressa o tacita, sopra un territorio da esse abitato permanentemente, purchè il costante e sincero volere della loro unione sia manifestato con la comunanza dei costumi, delle istituzioni, della cultura, e con la subordinazione ad un Governo costituito conforme ai voti della maggioranza.

40. Il Diritto internazionale deve applicarsi agli Stati così come sono o come li ha fatti la storia e ciascuno di essi deve essere considerato come *Persona* della società internazionale.

41. Non lice in nome delle volute leggi delle nazionalità aggregare e disgregare le genti contro il loro consentimento manifesto spontaneo e sincero. Bisogna nondimeno proteg-

gere il diritto spettante alle genti di aggregarsi liberamente, sopra tutto quando esso è conforme alle loro naturali e spontanee tendenze nazionali.

42. I mutamenti della costituzione politica di uno Stato devono essere considerati come un fatto di Diritto pubblico interno, semprechè essi sieno compiuti senza offendere il Diritto internazionale o attentare direttamente o indirettamente all'ordinamento giuridico della società degli Stati.

43. Ogni popolo può stabilire e modificare la propria costituzione politica, e può esigere che il Diritto internazionale sia applicato allo Stato, senza che sia fatta alcuna differenza, se la sua costituzione politica sia monarchica o repubblicana.

44. Quando un nuovo Stato venga ad essere formato dev'essere reputato per sè stesso un ente capace di diritti e d'obbligazioni, ed è quindi soggetto al Diritto internazionale, appena che esso possegga i requisiti enumerati nella *regola* 37.

45. Le Nazioni non possono essere reputate di per sè stesse come *Persone* della *Magna Civitas*, e quindi non sono capaci di esercitare i diritti e di assumere obbligazioni internazionali, che allorquando esse sieno politicamente organizzate: ossia quando esistano sotto la forma propria di uno Stato.

46. I popoli nomadi, i quali hanno un'organizzazione politica, riconoscendo l'autorità di un Capo, da cui son rappresentati, non possono *de jure* essere reputati come *Persone* della *Magna Civitas*. Però a riguardo di quei rapporti di fatto, che vengono a stabilirsi tra di loro e gli Stati legalmente costituiti, essi possono domandare di essere trattati in modo analogo agli Stati, ed invocare l'applicazione del Diritto internazionale limitatamente ai rapporti suddetti.

47. Le genti *barbare* o incivili, le quali non hanno nessuna forma di organizzazione politica, ma che occupano un territorio determinato, di cui profittano alla loro maniera, osservando gli usi più convenienti al loro genere di vita, non hanno diritto di essere reputate come *Persone* giuridiche della *Magna Civitas*. Esse però non possono essere considerate fuori del Diritto dell'umanità e debbono ritenersi

soggette al Diritto internazionale in quello ch'esso tutela i diritti della personalità umana.

Applicando questa regola bisogna ammettere, che le genti, che occupano certe regioni, come i pastori arabi, consacrati alla coltivazione della terra ed all'esercizio della caccia, non possano essere trattati con ingiustizia e spogliati dei loro dominii con crudeltà. Il Diritto internazionale dev'essere bensì applicato ad essi come consiglia la giustizia naturale ed osservando i doveri generali che derivano dall'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo e della personalità umana.

Riconoscimento della personalità internazionale.

48. Lo Stato, quantunque sia soggetto al Diritto internazionale appena esiste giuridicamente, non può assumere la qualità di *Persona* della *Magna Civitas*, godere ed esercitare i suoi diritti internazionali di fronte agli altri Stati, se non che quando sia entrato in relazione con essi, o sia stato dagli altri riconosciuto.

Non bisogna confondere la personalità dello Stato di fronte al Diritto interno ed in sè stessa considerata, con quella che dev'essere attribuita ad esso di fronte al Diritto internazionale. Rispetto a quest'ultimo ogni Stato, appena che esiste giuridicamente, ha *jure suo* la personalità astratta, nel senso giuridico della parola, vale a dire la capacità di diritti e di obbligazioni internazionali. Il godimento invece e l'esercizio effettivo di cotesti diritti devono reputarsi sempre subordinati alla condizione, che esso sia entrato in rapporti attuali cogli Stati in *Unione* o che sia stato da essi riconosciuto.

49. Il riconoscimento è necessario soltanto quando si sia formato uno Stato nuovo mediante la separazione di una parte da uno Stato antico, o mediante la riunione di più Stati che si sieno costituiti in uno Stato solo.

Il riconoscimento può essere opportuno, quando un nuovo territorio sia stato aggiunto ad un nuovo Stato, e s'intenda riconoscerlo come parte integrante dei dominii di esso, o quando sia avvenuto il mutamento della costituzione politica di uno Stato.

50. Ciascun Governo ha diritto di giudicare liberamente e nella maniera la più indipendente tutte le circostanze che facciano stimare opportuno il riconoscimento di uno Stato nuovo, e non è tenuto a rendere conto del suo operato agli

altri Governi, i quali giudicassero intempestivo o tardivo il riconoscimento.

51. Il riconoscimento può essere considerato in *buona fede*, se sia fatto quando il nuovo organismo politico abbia acquistato una certa solidità, quando cioè non manchino ad esso il potere ed i mezzi per esercitare i diritti e le funzioni dello Stato, tutelando l'ordine, amministrando la giustizia, ed assumendo la responsabilità dei propri atti.

52. Si deve considerare in *mala fede* il riconoscimento di un nuovo Stato fatto mentre durino le ostilità e mentre continui la lotta tra l'antico Governo, che cerchi di ristabilire con la forza l'ordine di cose preesistente, ed il partito momentaneamente vittorioso, che non sia riuscito a costituire un Governo solido ed autorevole.

53. Il riconoscimento dev'essere limitato a quanto apparisce *di fatto*, e non può valere mai ad esprimere l'approvazione dei mezzi che possano avere assicurato l'esito, nè l'apprezzamento della giustizia dei medesimi, o la legittimità del nuovo ordine di cose.

54. Il riconoscimento di un nuovo Stato da parte dei terzi Stati non può dare un giusto motivo di dolersene all'antico Stato, nè potrà essere considerato come atto ostile, semprechè esso non possa per le circostanze equivalere ad un appoggio morale dato al nuovo Governo contro l'antico.

55. Si deve considerare come regola di saggia politica di non ritardare il riconoscimento di ogni Stato, che si sia di fatto costituito indipendente, e non può essere d'ostacolo a ciò, che l'antico Governo adoperi ogni mezzo per impedire ai terzi di riconoscere il nuovo Stato e per riacquistare i possedimenti perduti.

56. Si deve reputare contro i principii del Diritto internazionale l'ingiustificato rifiuto di riconoscere un nuovo Stato che sia di fatto indipendente.

57. Il riconoscimento di un nuovo Stato da parte di un Congresso è decisivo a risguardo della legalità e della legittimità del nuovo ordine di cose, e dev'essere reputato efficace rispetto a tutti compreso l'antico Stato, e può aver luogo anche quando per le circostanze debba essere valutato come

un appoggio morale dato al nuovo organismo politico rispetto all'antico.

Questa regola può valere a tutelare e sostenere i diritti della nazionalità favorendo la formazione degli Stati nazionali. Interessa sommamente onde rendere solido e stabile l'ordinamento giuridico della società internazionale, che gli Stati sieno formati secondo le libere tendenze delle genti associate. Noi ammettiamo come indubitato che nè prescrizione, nè pretesi diritti dinastici, nè trattati, nè patti di successione o di qualsiasi natura, debbano valere a scemare la libertà delle genti di associarsi politicamente secondo le loro spontanee tendenze; laonde pel sommo principio che il Diritto internazionale dev'essere sotto la *garanzia collettiva* e la tutela giuridica degli Stati associati, deve ammettersi, che i Congressi debbano favorire il movimento delle genti assoggettate colla forza, con raggiro e con l'astuzia contro le loro naturali tendenze, quando esse mirino a separarsi e od aggregarsi liberamente secondo le aspirazioni nazionali.

Della costituzione politica dello Stato in rapporto alla sua personalità.

58. La costituzione politica degli Stati, e le modificazioni che si possono verificare sono fatti indifferenti a risguardo della personalità internazionale dello Stato, dell'esercizio, e del godimento dei suoi diritti internazionali.

59. Ogni Governo è però libero di continuare o non continuare le sue relazioni con lo Stato nuovo organizzato secondo la nuova costituzione politica.

60. Il mantenere o l'interrompere le relazioni con un nuovo Governo è un diritto della sovranità retto dal Diritto pubblico interno.

61. Ogni nuovo Governo, indipendentemente dal riconoscimento, può domandare l'applicazione del Diritto internazionale, ed assumere obbligazioni internazionali rispetto agli altri Stati, coi quali esso entri di fatto in relazione.

62. Un nuovo Governo, il quale proclami principii sovversivi ed in opposizione alle leggi fondamentali del Diritto sociale o del diritto comune internazionale, e che attenti così o altrimenti alle basi della società giuridica degli Stati, non avrà alcun diritto di essere riconosciuto, e di godere le prerogative, che sono garantite dal Diritto internazionale ai poteri sovrani legalmente costituiti.

63. Qualora un ordinamento politico e costituzionale sia stato concordato sotto la garanzia collettiva delle Potenze

riunite in Congresso, il mantenimento dell'ordine di cose stabilito deve ritenersi sotto la tutela giuridica delle Potenze stesse, e se una delle parti violi i patti concordati, ciò potrà legittimare l'ingerenza del Congresso, come sarà detto in seguito.

64. La costituzione politica degli Stati può cadere sotto il dominio del Diritto internazionale, se per qualsiasi rispetto essa influisca sulla personalità internazionale delle singole associazioni politicamente congregate o sulla capacità giuridica internazionale delle medesime.

Quantunque la forma della costituzione politica sia di per sè stessa cosa del tutto indifferente pel Diritto internazionale, essa può nondimeno in certi casi interessarlo. Così avviene ogni qualvolta che dipenda dalla forma dell'organismo politico il dovere attribuire la personalità internazionale in una maniera o nell'altra, o che dipenda da esso la capacità giuridica internazionale completa o limitata. Oltre lo Stato semplice possiamo avere lo Stato federativo o Stato composto da più Stati: la Confederazione di Stati: lo Stato soggetto ad un altro pel vincolo del protettorato, della subordinazione feudale, della dipendenza coloniale. Oltre queste categorie, che sono le principali, vi possono essere specie differenti di organizzazione politica, le quali non possono essere esattamente classificate sotto alcuna delle succennate categorie, ma che possono influire nondimeno sulla capacità giuridica internazionale delle associazioni.

65. In qualunque forma d'unione di Stati, questi devono essere reputati come una sola persona nel consorzio internazionale, se abbiano costituito un potere centrale, onde essere rappresentati da esso nella società internazionale per la tutela dei loro interessi nei rapporti cogli altri Stati: per l'esercizio dei diritti internazionali e per assumere obbligazioni efficaci a riguardo degli Stati uniti.

Un esempio di questo troviamo negli Stati Uniti d'America, e tali sono pure i Regni uniti della Scozia dell'Irlanda e dell'Inghilterra, i quali formano il Regno unito della Gran Brettagna. Lo troviamo pure nell'Impero Austro-Ungarico sì prima che dopo il 1849.

66. L'essere due Stati rappresentati nei rapporti internazionali dallo stesso Sovrano non importa la confusione della personalità internazionale dei due Stati.

Questo è il caso dell'*Unione Personale*, la quale avviene quando due Stati autonomi ed indipendenti, rimanendo tali, sono rappresentati da una medesima persona, la quale è Sovrano dell'uno o dell'altro Stato.

67. Non osta che, quando più Stati uniti col patto federale o altrimenti formano una persona sola nel consorzio internazionale, sia attribuita ai singoli Stati la capacità giuridica internazionale a riguardo di certi limitati interessi fra di loro e gli altri Stati. In questo caso però non potrebbe essere attribuita ad essi nessun altra facoltà, che quella di esercitare diritti ed assumere obbligazioni d'interesse particolare, mediante i trattati stipulati dentro i limiti della capacità giuridica ad essi attribuita.

68. Il rapporto di protettorato, nel quale si può trovare uno Stato posto sotto la protezione di un altro, può modificare la capacità giuridica di esso, ogni qual volta che nell'esercizio dei poteri sovrani, egli debba rimanere soggetto allo Stato protettore secondo i patti stabiliti.

69. Se in virtù di cotesti patti fosse stata tolta allo Stato protetto ogni capacità di diritto e di fatto, assoggettandolo a dipendere per tutti i suoi atti esteriori dal Governo dello Stato protettore, questo metterebbe il medesimo nella condizione giuridica di un minore sotto tutela, o di una persona *alieni juris*.

70. La subordinazione di uno Stato vassallo rispetto a quello cui spetti l'Alta Sovranità, importa sempre una certa *capitis diminutio*, e deve equivalere a completa negazione della personalità di esso, se egli non possa esercitare diritti ed assumere obbligazioni internazionali, tranne che con l'intermediario dello Stato che esercita l'Alta Sovranità.

Personalità dello Stato in caso di rivoluzione o di guerra civile.

71. La rivoluzione ed il disordine consecutivo nell'esercizio dei poteri Sovrani non modificano *ipso facto* la personalità di uno Stato, nè gli fanno perdere i suoi diritti internazionali, nè lo liberano dall'adempimento delle obbligazioni verso gli altri Stati, salvo che per le sopravvenute circostanze di fatto riesca effettivamente o moralmente impossibile l'adempimento di esse.

72. Qualora il partito rivoluzionario sia arrivato a costituire un Governo, il quale eserciti gli uffici e le funzioni di un Governo regolare, tale stato di cose può modificare *di*

fatto all'interno la personalità dello Stato, e produrre conseguenze giuridiche internazionali.

73. Ogni Governo, che sia di fatto nel pieno possesso dei diritti di sovranità, dev'essere rispetto ai cittadini ed in tutti i rapporti interni considerato come un Governo *di diritto*. Rispetto agli altri Governi può essere considerato come un Governo *di fatto*, indipendentemente dal formale riconoscimento.

74. La rivoluzione non rompe *ipso facto* l'unità dello Stato. Quando nondimeno, per la persistenza della lotta e l'importanza delle forze che vi prendono parte, l'antico organismo sia di fatto rotto, e sieno costituiti due Governi, che esercitino le funzioni ed i poteri della Sovranità, la personalità dello Stato si deve considerare provvisoriamente divisa in due, salvo a convertire tale posizione provvisoria in definitiva, allorquando sia per verificarsi la separazione ed il riconoscimento, e che non si arrivi a ripristinare in integro il primiero stato di cose in conseguenza dell'assoggettamento e della restaurazione.

Separazione, Cessione, Annessione.

75. La divisione di uno Stato in due o più Stati distinti ed indipendenti non diviene effettiva e definitiva, che quando la costituzione del nuovo Stato formato con le Province separate sia divenuto un fatto compiuto, e la personalità di esso sia stata riconosciuta in conformità delle regole stabilite negli art. 48 e seguenti.

76. Indipendentemente dal riconoscimento si potranno non pertanto qualificare come fatti di guerra, quelli che sieno compiuti nella lotta fra i due partiti durante la guerra civile, purchè questa sia fatta in conformità del Diritto internazionale, e degli usi riconosciuti dai popoli civili.

Applicando questa regola bisogna ammettere, che quando pure non fosse stata formalmente riconosciuta la qualificazione di belligerante al partito della rivoluzione, non potrebbe essere considerato come atto di pirateria la preda fatta da esso della proprietà di parte contraria conforme agli usi della guerra, nè potrebbero quindi essere applicate le regole di Diritto internazionale che esporremo in seguito a riguardo del reato di pirateria.

77. Dovranno parimente essere reputati, indipendentemente dal riconoscimento, come atti di governo, gli atti del Governo provvisorio. Per le conseguenze internazionali dei medesimi bisognerà applicare le regole, che concernono l'occupazione militare, le quali saranno esposte in seguito.

78. Qualora avvenisse la restaurazione, ed il Sovrano spodestato dalla rivoluzione riacquistasse i territorii perduti, bisognerà applicare ai fatti compiuti durante la guerra civile le regole che concernono lo *statu quo*, *ante bellum*, e che saranno esposte in seguito.

79. La restaurazione importa che il Sovrano rientri nel pieno godimento dei suoi diritti internazionali, e che lo Stato riacquisti integralmente la sua personalità, come se per rapporto a questo non vi fosse stata alcuna interruzione o discontinuità, salvo però il rispetto dei diritti perfetti integralmente acquistati dai terzi durante l'interregno prima della restaurazione.

80. Il Governo restaurato non potrà disconoscere gli effetti internazionali degli atti compiuti dal Governo provvisorio in conformità del Diritto internazionale, nè potrà fare un uso retroattivo dei suoi diritti rispetto ai privati, anche quando questi siano cittadini di quegli Stati, che non avevano riconosciuto il partito della rivoluzione.

Il fondamento di cotesta regola riposa sul concetto che, nei rapporti del Diritto pubblico interno, colui, che è nel possesso di fatto del potere Sovrano, può esercitare tutti i diritti e le funzioni della sovranità, ed assoggettare i privati, sieno essi cittadini o stranieri, a riconoscere la forza del suo impero, e l'autorità dei suoi atti.

81. La cessione di una o più Province da uno Stato ad un altro non può divenire reale ed effettiva, che in forza di un trattato concluso in conformità delle regole, che devono governare le cessioni territoriali fra gli Stati.

82. La cessione di una o più Province appartenenti ad uno Stato, e l'annessione compiuta di esse da parte dell'altro non producono alcuna modificazione della personalità dello Stato cedente e dello Stato cessionario.

83. Il Diritto pubblico ed il Diritto politico dello Stato cessionario si estendono in massima alle Province annesse senza bisogno di dichiarazione: laonde i trattati internazio-

nali e tutti i diritti spettanti alla sovranità, relativamente ai suoi possedimenti territoriali, devono ritenersi applicabili senz'altro alle Province annesse, salvo esplicita dichiarazione contraria.

Cessano parimente dall'essere applicabili alle Province cedute i trattati internazionali stipulati dal Sovrano cedente, e così cessa pure *ipso jure ipsoque facto* l'esercizio dei dritti internazionali da parte dell'antico Sovrano, salvo i patti espressamente concordati nel trattato di cessione.

84. Tutti gli effetti internazionali delle cessioni rispetto alle obbligazioni contratte dal Governo cessionario e dal Governo cedente coi privati: alla partizione del Debito pubblico: ai dritti appartenenti al dominio pubblico: alle delimitazioni territoriali, devono essere governati in massima dal trattato di cessione, ed in mancanza di patti espressi dalle regole di Diritto comune che a suo luogo saranno fissate.

Identità della personalità dello Stato, sua estinzione.

85. La personalità dello Stato deve reputarsi integra, e la continuità della sua esistenza come se non fosse stata mai rotta, finchè non accada che esso perda gli elementi essenziali alla sua esistenza come corpo politico. Il mutamento, e la diminuzione della popolazione e dei possedimenti territoriali non modificano la personalità dello Stato.

86. Uno Stato perde la sua personalità quando cessi di formare un'associazione politica a sè, ed indipendente. Tale fatto può essere la conseguenza.

a) della volontaria incorporazione sua ad un altro Stato;

b) della volontaria riunione di più Stati, che ne abbiano formato uno nuovo, e maggiore;

c) della forzata incorporazione sua ad un altro Stato in seguito a conquista e ad assoggettamento legalizzato in conformità del Diritto internazionale.

87. La volontaria o forzata incorporazione di uno Stato ad un altro importa la perdita della personalità soltanto dello Stato incorporato. La volontaria unione di più Stati in uno importa la perdita della personalità di tutti gli Stati uniti.

Un esempio del primo caso ci è dato dall' annessione del Texas agli Stati Uniti d'America avvenuta nel 1843: del secondo ci è offerto dalla volontaria unione degli antichi Stati italiani, e dalla costituzione del Regno d'Italia. Colla costituzione di questo non solo venne a mancare la personalità dell'*ex* Regno delle due Sicilie, dell'*ex* ducato di Toscana e di quello di Parma e degli altri Stati, ma venne a mancare altresì la personalità del Regno di Sardegna, e dalla riunione di tutti codesti Stati nacque la nuova personalità, quella cioè che oggi ha il Regno d'Italia.

88. Venendo a mancare uno Stato viene necessariamente a mancare il soggetto capace del godimento e dell'esercizio dei diritti internazionali, e dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche. Deve però ammettersi, anche rispetto agli Stati, una specie di successione a titolo universale, nel senso cioè che tutto quello che apparteneva allo Stato, che abbia cessato di esistere, passi attivamente e passivamente a quello al quale esso si sia annesso, o allo Stato formato coll'unione di più Stati, per quanto però ciò sia compatibile con la nuova condizione di cose.

89. I diritti acquisiti dai privati sul patrimonio dello Stato estinto devono essere rispettati nella loro integrità, sempre che essi abbiano il carattere di diritti perfetti e non di semplici facoltà o aspettative.

Devono parimente essere adempiute dal nuovo Stato le obbligazioni relative al detto patrimonio contratte dallo Stato estinto in favore dei privati. Il nuovo Stato dovrà essere reputato in quanto a ciò come un successore a titolo universale.

TITOLO II.

Diritti fondamentali degli Stati nei loro mutui rapporti.

90. Sono diritti fondamentali dello Stato, quelli che si debbono considerare indispensabili affinchè esso possa sussistere giuridicamente ed avere i suoi caratteri distintivi come Stato.

91. I diritti fondamentali devono essere reputati assoluti, inalienabili, ed intangibili ed essi sono:

a) il diritto di autonomia d'indipendenza e di libero sviluppo;

b) il diritto di eguaglianza;

c) il diritto d'imperio e di giurisdizione;

d) il diritto di rappresentanza.

SEZIONE 1ª.

Diritto di autonomia, e d' indipendenza.

92. L'autonomia consiste nel dritto spettante a ciascun popolo, che abbia formato uno Stato, di conservare o modificare la propria costituzione politica ed esercitare liberamente all'interno tutti i poteri e tutte le funzioni della sovranità, senza violare il Diritto internazionale, escludendo a riguardo di ciò, e di quanto può concernere i rapporti di Diritto Pubblico interno, qual si sia ingerenza diretta o indiretta da parte degli altri Stati.

93. L'indipendenza consiste nella più compiuta padronanza di sè stesso (*self-government*), vale a dire nel diritto assoluto spettante a ciascun Stato Sovrano di non tollerare, e d'impedire che nel territorio soggetto alla sua sovranità sia esercitato alcun atto, o che sia compiuto un fatto di qual si sia natura, che direttamente o indirettamente implichi o possa implicare l'esercizio della pubblica *auctoritas*, dell'*imperium*, della *jurisdictio* da parte di sovranità straniera.

Limitazione convenzionale dell' autonomia.

94. Si deve presumere in massima che ciascuno Stato abbia l' autonomia completa, e bisogna considerare questa di sua natura indivisibile. Può non pertanto uno Stato patteggiare in forza di un trattato qualche limitazione nell' esercizio dei suoi poteri sovrani, purchè però essa sia stipulata in termini chiari, precisi, e non equivoci, e non sia contraria ai principii del Diritto internazionale.

95. Dovrà essere ritenuta in opposizione al Diritto internazionale moderno una limitazione convenzionale della autonomia e dell' indipendenza di uno Stato, quando essa sia di tanto momento da togliergli l' integrità della capacità giuridica internazionale, ponendo il detto Stato rispetto ad un altro nei rapporti di vassallaggio.

Tale limitazione non potrà essere valida, se non quando sia riconosciuta e ratificata da un Congresso.

Il Diritto internazionale moderno deve mirare a far sparire l'anomalia degli Stati semi-sovrani, perchè la storia ci ammaestra, che qualunque rapporto di subordinazione e di vassallaggio fra due Stati è cagione permanente di turbamenti internazionali e di pertubazioni sociali. Il dualismo nell'esercizio dei poteri Sovrani è incompatibile, perchè la sovranità deve essere una ed indivisibile. Dall'avere il Diritto internazionale antico ammesso gli Stati semi-sovrani ne è derivata la lotta permanente tra gli Stati vassalli, (che hanno combattuto per acquistare la compiuta indipendenza) e lo Stato che esercitava l'Alta Sovranità, il quale ha adoperato ogni mezzo per mantenerli ad esso soggetti. Le guerre sanguinose combattute per l' indipendenza dei Principati Danubiani, e le rovinose conseguenze che sono derivate dalla semi-sovranità degli Stati soggetti alla Turchia, sono un eloquente ammaestramento.

96. Nessuna limitazione dell' autonomia potrà essere fondata sulle presunzioni od induzioni e neanche sull'uso, benchè protratto per un tempo considerevole.

97. Ogni limitazione dev' essere considerata come un diritto eccezionale, ed interpetrata quindi nel senso il più ristretto; nel modo più convenevole allo Stato, al quale sia stata imposta, ed il meno lesivo della sua naturale libertà.

98. La limitazione può rimanere estinta con la convenzione contraria, con la rinuncia espressa o tacita, e con

tutti i modi, coi quali si può verificare la risoluzione delle convenzioni internazionali.

99. Si dovrà considerare annullata altresì la limitazione quando le cose sieno mutate siffattamente, che, se esse fossero state sussistenti al momento, in cui la limitazione fosse stata stabilita, essa non sarebbe stata valida.

Cotesta regola potrebbe trovare la sua applicazione nell'ipotesi che sia stata stabilita e proclamata una nuova regola di Diritto comune internazionale, e che la limitazione patteggiata fra due Stati si trovasse in opposizione con tale regola. Come abbiamo detto innanzi (reg. 16), le convenzioni particolari in opposizione al Diritto comune internazionale non sono valide.

Della libertà giuridica di ciascuno Stato.

100. La libertà spettante a ciascuno Stato nei suoi rapporti cogli altri Stati consiste nella *potenza giuridica* di operare senza ostacoli da parte di essi entro i limiti fissati dal Diritto internazionale.

101. Ciascuno Stato non potrà pretendere, che la libertà e l'indipendenza compatibili con quella degli altri Stati, i quali coesistono nella *Magna Civitas*, e con le esigenze dell'ordinata convivenza.

102. Ogni Governo, indipendentemente dagli obblighi assunti coi trattati, è tenuto ad esercitare i poteri sovrani in modo tale da non ledere i diritti e gl'interessi legittimi degli altri Governi.

103. Dovrà essere reputato in opposizione col Diritto internazionale il fatto di un Governo, che sul territorio dello Stato eserciti i poteri sovrani in maniera da nuocere indirettamente ai Governi stranieri, o ledere i diritti privati degli stranieri.

104. La libertà e l'indipendenza di ciascuno Stato nello sviluppo e nell'esercizio dei dritti di sovranità interna devono esplicarsi colla giusta limitazione del rispetto dei diritti appartenenti agli altri Stati, e del riguardo dovuto ai legittimi interessi dei medesimi.

Autonomia del potere legislativo.

105. Ciascuno Stato potrà colla più completa indipendenza provvedere alla propria conservazione, al proprio benessere ed al proprio sviluppo, e la sua completa libertà a riguardo di ciò non potrà essere limitata in considerazione dei pregiudizi eventali, che possono derivare dall'accrescimento continuo e progressivo della sua potenza economica, intellettiva, e morale attuata senza lesione dei diritti altrui.

106. Ciascheduna Sovranità potrà provvedere con completa indipendenza alla difesa dello Stato organizzando l' esercito e l' armata: ergendo fortificazioni: combinando alleanze: prendendo i provvedimenti di qual si sia natura atti allo scopo e senza subire limitazioni o proibizioni di sorta da parte di sovranità straniera.

107. Il diritto di difesa spettante a ciascuno Stato dovrà essere ognora esercitato dentro i giusti limiti stabiliti dal Diritto comune, come sarà determinato in seguito, e non potrà essere esteso in guisa da compromettere la sicurezza dei terzi.

Questa regola è fondata sul concetto di limitare gli armamenti secondo le norme, che saranno in seguito stabilite, non potendosi ammettere che uno Stato in virtù della sua libertà possa senza giustificati motivi accrescere smisuratamente la sua forza militare di terra o di mare, addestrarsi alla guerra, ed aumentare così le ingenti spese dell'armamento per conservare la pace. Gli armamenti esagerati possono essere considerati come offensivi dallo Stato contro cui si può presumere ch'essi siano diretti, e dare giusti motivi di domandare e ricevere spiegazioni.

108. Ciascuna sovranità dev' essere considerata indipendente assolutamente in quanto a fare e modificare le leggi, e ad assoggettare ai suoi precetti legislativi le persone i beni ed i fatti giuridici, purchè però tale potere sia esercitato entro i limiti della competenza speciale, che dev' essere attribuita al legislatore di ciascuno Stato in concorrenza dei legislatori di Stati stranieri, e che non offenda i dritti dell' uomo.

109. Qualunque ingerenza da parte di una Sovranità straniera per costringere un' altra Sovranità a modificare le leggi in conformità dei principi liberali e progressivi, si deve

considerare come illegittima e contraria al diritto d'indipendenza degli Stati.

110. Il pretesto di proteggere gl' interessi nazionali non potrà valere a giustificare l'ingerenza del Governo di uno Stato a riguardo del sistema legislativo di un altro Stato.

111. La competenza legislativa di ciascun Sovrano nel regolare colle proprie leggi, in concorrenza con i Sovrani stranieri le questioni relative alla condizione giuridica degli stranieri, ai loro diritti sui beni, alle successioni al procedimento, all' esecuzione delle sentenze straniere dev' essere determinata in modo uniforme, a seconda dei principj del Diritto internazionale privato, ed in guisa da conciliare gli interessi generali con l' indipendenza di ciascuno Stato.

112. La legislazione di ogni paese deve provvedere a fare rispettare il Diritto internazionale, e a punire le offese contro il medesimo.

113. A ciascuno Stato spetta il potere esclusivo di giudicare della bontà delle proprie leggi, e dell' opportunità e dell' efficacia delle medesime per la tutela del diritto in tutte le sue manifestazioni.

114. La semplice affermazione da parte di un Governo, che le leggi di uno Stato non siano sufficienti a tutelare l'osservanza del Diritto internazionale, non può valere ad attribuirgli il diritto di esigere che il Governo estero modifichi il sistema legislativo del proprio Stato. Il rifiuto da parte di un Governo di aderire all' invito ad esso fatto da un Governo straniero di modificare il sistema legislativo dello Stato non può essere qualificato di per sè stesso offensivo.

115. Ciascun Governo, che voglia agire lealmente ed onorevolmente rispetto agli altri, deve per altro prendere in considerazione la domanda di un Governo straniero, colla quale questi richieda leggi più adatte a garantire i propri dritti internazionali. Se esaminata la richiesta in tutta buona fede sia il caso di riconoscerla ben fondata, incombe ad esso di aderire.

116. Qualora il Governo richiesto opponesse un rifiuto perentorio, e l' altro stimasse tale procedimento poco corretto, potrebbe essere il caso di deferire la vertenza ad un

arbitrato, e se le parti si fossero così accordate, e gli arbitri avessero riconosciuta ben fondata la domanda, lo Stato, le di cui leggi fossero state ritenute imperfette, dovrà uniformarsi alla decisione arbitrale.

117. Laddove un sistema legislativo di uno Stato sia giudicato insufficiente ad assicurare il rispetto del Diritto internazionale da un Congresso, il quale abbia riconosciuto la necessità di opportune modificazioni, lo Stato non potrà rifiutarsi di aderire a tale rimostranza collettiva, e dovrà modificare le leggi esistenti e ricolmare le lacune, a meno che non voglia mettersi fuori del Diritto internazionale.

Autonomia del Potere giudiziario.

118. Ciascuna sovranità è completamente indipendente nell'esercizio del potere giudiziario, che ad essa spetta, e può fissare, come crede meglio, le giurisdizioni territoriali e determinare la competenza dei magistrati risguardo ad ogni controversia relativa alle persone, alle cose, alle obbligazioni e ad altri oggetti.

119. Dovrà essere poi fissato in conformità dei principi del Diritto internazionale, in ogni caso di concorso di diverse sovranità, che potessero avere il diritto o un interesse di conoscere e di giudicare una data causa, quale fosse quella, a cui dovesse essere attribuito a preferenza il potere di conoscerla e deciderla.

120. Le regole, colle quali dev'essere determinato, quale sia la sovranità, a cui deve spettare a preferenza la *potestas cognoscendi et decidendi causam,* costituiscono le norme di giurisdizione internazionale, e dovranno essere fissate o per comune consenso degli Stati, o dovranno essere dedotte dai generali principj del Diritto internazionale, come in ogni altro caso in cui manchi la regola di Diritto internazionale positivo.

121. Nessuna sovranità potrà colla propria legge attribuire giurisdizione ai propri tribunali in opposizione colle regole o coi principi di giurisdizione internazionale. Qualora essa attribuisse giurisdizione e competenza ai propri tribunali usurpando la *potestas judicandi* spettante ad altra so-

vranità , tale fatto dovrà essere reputato arbitrario, ed in opposizione coi principi del Diritto internazionale.

122. Le sentenze rese da ciascuno Stato in conformità delle regole di giurisdizione territoriale e di competenza sancite dal Sovrano di esso dovranno avere dovunque l'autorità della cosa giudicata, sotto le condizioni che sono determinate nei seguenti articoli. Dovrà invece essere negata ogni efficacia estraterritoriale alle sentenze pronunciate con violazione delle regole di giurisdizione internazionale.

123. Ogni sentenza di tribunale straniero potrà in massima essere prodotta e dovrà avere l'autorità del giudicato, supposto che ad essa non manchino i requisiti per attribuirle efficacia estraterritoriale.

I requisiti indispensabili per l'autorità estraterritoriale del giudicato dovranno essere determinati e fissati dagli Stati mediante l'accordo reciproco. In mancanza di questo la sovranità dello Stato, nel quale la sentenza straniera si vuol far valere, avrà piena facoltà di subordinare il riconoscimento della medesima alla condizione di date garanzie legali, e potrà in ogni caso disconoscere l'autorità del giudicato, se gli effetti, che da questo si vogliono derivare, siano in opposizione col diritto pubblico o con una legge di ordine pubblico.

Principii relativi all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile.

124. Gli Stati, i quali mediante trattato internazionale avranno stabilito le norme per la esecuzione dei giudicati stranieri, saranno a riguardo di ciò reputati in istato di *Unione*. Tali norme dovranno comprendere le regole circa la giurisdizione internazionale dei tribunali; quelle relative alla citazione degli stranieri assenti; quelle relative ai requisiti richiesti per l'efficacia estraterritoriale delle sentenze.

125. Le sentenze pronunciate dai tribunali rispettivi degli Stati, che facessero parte dell'*Unione*, avranno in tutti i loro territori la forza giuridica della *res judicata*, e qualora esse siano definitive ed eseguibili, secondo la legge dello Stato, in cui siano state rese, dovranno essere reputate efficaci ed eseguibili negli altri paesi dell'*Unione*, sotto la sola condi-

zione dell'*exequatur* ad esse concesso dal tribunale territoriale competente, sia che esse siano state pronunciate contro un cittadino dello Stato, in cui devono eseguirsi, che contro uno straniero.

126. Il tribunale competente a concedere l'*exequatur* non dovrà ridiscutere il merito del giudicato, ma dovrà limitarsi ad esaminare soltanto, se la sentenza estera abbia i requisiti legali per poterle attribuire efficacia estraterritoriale.

127. I requisiti richiesti per l'efficacia estraterritoriale di una sentenza sono:

a) Ch'essa sia stata pronunciata da un tribunale di uno Stato, cui spetti la giurisdizione, tenuto conto delle regole concordate fra gli Stati dell'*Unione* a fine di determinare a chi debba essere attribuita la giurisdizione in caso di concorso.

b) Che la parte sia stata regolarmente citata, e legalmente contumace, tenuto conto delle norme per la citazione degli stranieri assenti, fra di essi Stati concordate.

c) Che essa non manchi *del tutto* di motivazione, e che non contenga contraddizioni *evidenti* nel dispositivo.

d) Che non sia stata pronunciata violando le regole di Diritto internazionale privato, dato che queste fossero state pure concordate fra gli Stati dell'*Unione*.

128. L'*exequatur* potrà essere negato:

a) Quando le conseguenze legali, che in forza della sentenza si vogliono dedurre, o quando il fatto giuridico, che mediante essa si voglia porre in essere, importino offesa o lesione dell'ordine pubblico o del diritto pubblico territoriale.

b) Quando la sentenza, essendo stata pronunciata contro di un cittadino dello Stato, nel quale deve essere portata ad esecuzione, ed avendo il giudice straniero deciso applicando la legge di cotesto Stato avesse errato a riguardo del Diritto in esso Stato vigente.

c) Quando il mezzo di esecuzione decretato dal giudice straniero sia inibito a norma della legge territoriale.

129. Spetta alla sovranità di ciascuno Stato di regolare colle proprie leggi le forme e le procedure per l'esecuzione delle sentenze straniere.

130. Nessuna sentenza straniera potrà avere la forza

giuridica della *res judicata* in uno Stato estero, se non quando sarà concesso l'*exequatur*. Essa potrà nonpertanto, indipendentemente da questo avere il valore di un atto autentico, e la sua forza probante come tale.

131. La sentenza straniera munita di *exequatur* avrà la stessa forza giuridica, che una sentenza dei tribunali dello Stato, sia che si tratti di portarla ad esecuzione, sia che venga invocata per gli effetti della cosa giudicata.

132. Dovrà essere reputato nel dominio esclusivo di ciascuna sovranità di stabilire sul territorio soggetto al suo impero le regole circa le giurisdizioni territoriali e la competenza dei tribunali, e quando possa concernere il giudizio di *exequatur*, i gradi di giurisdizione di esso, nonchè le opposizioni, gl'incidenti, ed i rimedi durante il procedimento esecutivo.

Principii circa le sentenze penali straniere.

133. Nessuna sentenza penale straniera potrà essere eseguita fuori del territorio, ove fu pronunciata; essa non potrà inoltre produrre gli effetti legali derivanti dalla condanna penale, salvo il caso di espressa disposizione della legge riguardo ai cittadini condannati all'estero.

134. Spetta alla sovranità di ciascuno Stato di stabilire con legge, se una condanna penale straniera possa produrre rispetto al cittadino condannato l'interdizione ai pubblici ufficii o qualche altra incapacità, che derivi dalla condanna penale pronunciata dai tribunali nazionali.

Le condizioni sotto le quali tali effetti possono essere attribuiti sono nel dominio assoluto di ciascuna sovranità e non possono formare oggetto di trattato.

Autonomia del potere esecutivo.

135. La sovranità ha il diritto esclusivo di provvedere colla più completa indipendenza all'esecuzione delle leggi dello Stato, ed a tutti gli atti di pubblica amministrazione, e non è tenuta a rendere conto della sua condotta, che ai poteri costituiti secondo le leggi costituzionali.

136. Qualora un Governo si creda leso dagli atti del po-

tere esecutivo straniero, potrà fare i suoi reclami per la via diplomatica, ma non potrà controllare gli atti d'amministrazione, e la condotta del potere esecutivo.

137. L'ingerenza negli atti di pubblica amministrazione di uno Stato estero non può essere giustificata col pretesto di proteggere gl'interessi dei cittadini. La protezione sotto tale rispetto dovrà essere reputata soprattutto contro il Diritto, ogni qual volta che essa sia ordinata allo scopo di ottenere ai cittadini residenti nello Stato estero una posizione privilegiata.

138. I tribunali dello Stato, di cui siano cittadini coloro che adducono di essere stati danneggiati da un Governo straniero, non potranno essere reputati competenti a giudicarne, sempre che si tratti di atto di alta amministrazione.

139. Dovrà essere reputato ognora come un attentato ai diritti di sovranità interna qualunque atto da parte di un Governo, il quale colle viste di proteggere gl'interessi nazionali cerchi o mediante l'azione diplomatica o altrimenti controllare gli atti di amministrazione di un Governo straniero.

140. L'indipendenza del potere amministrativo di ciascuno Stato dev'essere conciliata colle necessità, che derivano dalla convivenza degli Stati, che sono fra loro in società di fatto. La condotta di uno Stato, che senza motivi renda le relazioni commerciali con un altro Stato malagevoli ed onerose, potrà essere considerata da questi come un procedimento ostile.

141. Dovrà essere parimente riguardato come ostile il procedimento di uno Stato, che esagerando la propria indipendenza negli atti di pubblica amministrazione proibisse assolutamente l'uso innocuo delle vie di comunicazione, delle linee telegrafiche, degli stabilimenti pubblici e di quello che è indispensabile per soddisfare ai bisogni intellettivi o morali di tutti i popoli civili.

142. Uno Stato che volesse attuare il sistema del suo completo isolamento potrà essere reputato in opposizione coi principii del Diritto internazionale, e potrà giustificare l'ingerenza collettiva da parte degli altri Stati, onde far cessare uno stato di cose anormale e contro gl'interessi ge-

nerali dell'umanità. Questo dovrà ammettersi soprattutto rispetto ad uno Stato, che proibendo ogni commercio internazionale facesse così mancare agli altri Stati oggetti di prima necessità.

Sezione 2ª.

Del Diritto di Uguaglianza.

143. Ciascuno Stato ha il diritto di essere considerato nella società internazionale alla pari degli altri, per quanto attiene alla sua capacità giuridica, all'esercizio dei suoi diritti ed all'adempimento delle sue obbligazioni.

144. Qualunque atto di giurisdizione delle grandi Potenze riguardo a quelle d'importanza inferiore, o la pretesa di risolvere controversie, nelle quali queste fossero interessate, senza concedere alle medesime la facoltà di farsi rappresentare e di far valere e discutere le proprie ragioni, deve essere ritenuto in opposizione coll'uguaglianza giuridica di tutti gli Stati.

145. La maggiore o minore estensione del territorio, il numero della popolazione, la potenza, non possono modificare per nulla l'uguaglianza giuridica degli Stati in tutto quello che attiene al godimento dei loro diritti e all'adempimento dei loro doveri.

146. Il godimento di quei diritti, pel quale è richiesto un complesso di date circostanze di fatto, potrà essere negato a quegli Stati, che manchino nell'attualità di quelle date circostanze necessarie al godimento o all'esercizio del diritto.

147. La piena ed intera uguaglianza giuridica dovrà ritenersi limitata nel fatto a quegli Stati, presso i quali devono reputarsi sviluppate quelle idee giuridiche fondamentali, che sono indispensabili ad attuare la comunità di Diritto e la coesistenza giuridica.

Rapporti cogli Stati incivili.

148 Uno Stato, il quale o per pregiudizi tradizionali, o per l'ordinamento interno, o per gli usi e credenze religiose,

non si trovi in condizioni tali da potere adempiere verso gli altri Stati ai doveri internazionali, non potrà domandare il pieno godimento dei diritti internazionali con perfetta uguaglianza, fino a tanto che esso non abbia mutato l'ordinamento interno sì fattamente da poter essere reputato in grado di adempiere ai doveri internazionali, e di poter dare sufficienti garanzie per questo.

149. Gli Stati, che avessero rapporti di fatto con uno Stato, rispetto al quale non potesse ammettersi l'uguaglianza giuridica, dovranno osservare sempre le regole ed i patti concordati mediante le convenzioni concluse. Rispetto poi alle regole di Diritto comune internazionale essi dovranno osservare quelle che, tenuto conto delle condizioni sociali di fatto dello Stato non civile, siano compatibili colla tutela e colla difesa dei diritti pubblici e privati.

Applicazioni dell'eguaglianza giuridica (Precedenza).

150. Ciascuno Stato ha il diritto di prendere il titolo corrispondente all'importanza ch'esso ha, ed alla posizione sua nella *Magna Civitas*. Trattandosi però di mutamento del titolo il riconoscimento da parte degli altri Governi deve essere reputato necessario per la ricognizione del nuovo titolo nei rapporti internazionali.

151. Il mutamento di un titolo originario in un altro più elevato è questione di opportunità e di convenienze. Il titolo più elevato non potrà attribuire ad uno Stato una posizione giuridica più elevata, ma soltanto il diritto a certe onorificenze stabilite mediante gli usi internazionali o i trattati.

152. Le controversie circa le onorificenze dovute allo Stato ed al Sovrano, che lo rappresenti, in considerazione del titolo e della posizione internazionale di esso dovranno essere regolate secondo il cerimoniale internazionale d'uso e gli accordi stabiliti. I principii che regolano tale materia devono ritenersi fondati sulla *comitas gentium*.

153. Tutti gli Stati siano essi maggiori o minori, Imperi, Regni, Repubbliche, Principati, Ducati hanno diritto eguale al rispetto della loro personalità giuridica e della loro dignità morale, e dovrà essere riconosciuto il diritto di

ciascuno di essi di esigere la soddisfazione dovuta in caso di qual si sia attentato alla loro personalità o alla loro dignità.

154. Nessuna regola di ceremoniale internazionale, sia essa fondata sull'uso o sui trattati, potrà valere in quello ch'essa offenda la dignità morale di uno Stato.

155. Nessuno Stato potrà considerare offesa la sua dignità, se a riguardo della precedenza, dell'uso del titolo, della lingua nella corrispondenza diplomatica, e simili si osservino le regole stabilite dall'uso e dal cerimoniale di Stato. Converrà peraltro in ogni caso fare in maniera che gli atti di cortesia non offendano la dignità dello Stato rappresentato.

Non potrebbe essere reputato contrario alla dignità degli Stati se di comune accordo tutti stabilissero di adoperare la lingua francese, che è a tutti nota, nella corrispondenza diplomatica. La dignità dovrebbe invece ritenersi offesa, se uno Stato volesse imporre ad un altro o a più la propria lingua negli atti diplomatici.

156. Ciascun Sovrano nella sua corrispondenza cogli altri Sovrani avrà il diritto di usare il titolo che gli appartiene e di esigere che sia dagli altri ad esso attribuito. Rispetto poi a tutte le forme converrà che ciascuno osservi le regole stabilite dal cerimoniale di cancelleria.

Applicazioni dell' eguaglianza giuridica (Saluto di navi).

157. Le norme circa il saluto delle navi che s'incontrano in alto mare o che passino sotto il tiro del cannone di una fortezza, o di una piazza marittima dovranno essere stabilite dal cerimoniale marittimo e l'osservanza di esse dovrà ritenersi fondata sulla *comitds gentium.*

158. Qualora le regole del cerimoniale da osservarsi a reciprocità fossero stabilite mediante trattato, l'omissione delle medesime potrà giustificare una rimostranza e far nascere il diritto di domandare ed ottenere una spiegazione.

159. L'inosservanza delle regole del cerimoniale concordato non potrà essere di per sè stessa sufficiente a far presumere l'intenzione di offendere da parte di colui, che avesse

mancato, salvo il caso soltanto che i precedenti bene accertati e le circostanze bene ponderate autorizzassero a congetturare il contrario.

160. Ciascuno Stato ha diritto di stabilire le regole del cerimoniale marittimo, che le navi nazionali devono osservare tra di loro, ed anche rispetto alle navi straniere, ma non potrà esigere che tali regole siano ritenute obbligatorie a reciprocità dagli altri Stati, salvo solo il caso di espressa convenzione tra di loro.

161. Ciascuna Sovranità potrà dichiarare doverosa l'osservanza del cerimoniale marittimo da esso stabilito per le navi straniere, che attraversino le acque territoriali soggette alla sua giurisdizione, o che entrino nei porti.

162. Non potrà in nessun caso essere legittimata la maniera di procedere di un Sovrano, che imponga alle navi straniere, che entrino nelle acque soggette alla propria giurisdizione, un modo di saluto, che sotto di un punto di vista generale potrebbe essere reputato umiliante ed offensivo da parte di chi lo dovesse rendere.

Tale dovrebb'essere riguardato il saluto reso con abbassare la bandiera o in qualunque altra forma che potesse essere considerata come atto di soggezione, e così pure dovrebb'essere reputato quello reso collo sparo del cannone qualora non vi fosse l'obbligo di restituirlo a chi l'avesse reso.

163. In mancanza di accordi circa il saluto delle navi che s'incontrino in alto mare, converrà attenersi alle regole consacrate dall'uso, e queste sono le seguenti.

Le navi mercantili che s'incontrano in alto mare non sono tenute al saluto.

Le navi da guerra si devono ritenere obbligate al saluto. Quella di grado inferiore dovrà salutare la prima. Quando siano di grado eguale la prima a salutare dev'essere quella che cammini sotto vento.

Una nave da guerra deve salutare la prima quando si avvicini ad una fortezza, o a una piazza marittima o da questa s'allontani; quando incontri una squadra; quando incontri una nave che abbia a bordo un Sovrano un membro di una famiglia reale o un ambasciatore.

Una squadra ausiliare deve salutare la prima una squadra principale.

164. Il saluto reso con lo sparo del cannone dev'essere restituito con eguale numero di spari. Può però la nave, che risponde al saluto e che sia di grado superiore a quella alla quale lo rende, rispondere tirando un qualche colpo di meno. Questo non potrà essere motivato dalla considerazione della maggiore potenza marittima dello Stato, al quale appartiene una nave di grado eguale.

165. Nelle circostanze di solennità, di feste di Corte, di lutto, le navi da guerra straniere dovranno osservare le norme stabilite dal regolamento dello Stato, a cui il porto appartiene. I comandanti delle navi, i quali non volessero, o che stimassero di non potervisi uniformare, dovranno allontanarsi dal porto.

Disuguaglianza di fatto equilibrio politico.

166. L'uguaglianza giuridica tra gli Stati non potrà implicare l'uguaglianza di fatto. Le disuguaglianze di fatto dovranno essere rispettate come effetto naturale della stessa libertà giuridica.

167. Non potrà essere effettuata tra gli Stati una proporzionale distribuzione di forza materiale o morale, nè potrà essere impedito il naturale sviluppo di ciascheduno di essi, e l'accrescimento della potenza, che siano la conseguenza del progresso incessante delle forze intellettuali e naturali.

168. L'equilibrio delle forze o il così detto equilibrio politico non deve essere reputato necessario tra gli Stati onde provvedere alla loro tutela ed alla loro conservazione. Ogni Stato dovrà subire le modificazioni e le trasformazioni, che possono essere la conseguenza dei fatti storici, e potrà accrescere la sua potenza, dentro i limiti del Diritto senza ammettere che per questo possa dirsi offeso il diritto degli altri Stati alla loro conservazione e alla loro tutela.

169. Dovrà essere reputato legittimo e necessario l'equilibrio tra gli Stati, che miri a stabilire il limite giuridico

dell'azione di ciascuno ed a sommettere la condotta di tutti ai principii del Diritto.

170. Ogni Stato per quanto sia piccolo e debole per territorio e popolazione dovrà esistere e svilupparsi accanto agli Stati più forti sotto la tutela del Diritto internazionale, il quale dev'essere ognora sotto la garanzia collettiva di tutti gli Stati, che vivono in società di fatto (*reg.* 23).

171. Il procedimento di uno Stato, il quale in qualunque si sia maniera mirasse ad accrescere la propria potenza violando il Diritto internazionale a danno dello Stato più debole, sarà considerato, secondo i casi, come una minaccia, un tentativo, o una rottura dell'equilibrio giuridico, e potrà giustificare l'ingerenza collettiva da parte degli altri Stati.

Sezione 3ª

Diritto d'imperio e di giurisdizione.

172. Spetta a ciascuna sovranità il diritto esclusivo d'imperio e di giurisdizione su tutto il territorio dello Stato e su tutte le località assimilate ad esso a riguardo delle persone e delle cose che vi si trovino.

Il diritto di giurisdizione personale dovrà essere riconosciuto anche a riguardo dei cittadini che si rechino all'estero, ma colle giuste limitazioni stabilite dal Diritto internazionale, e salvo il rispetto dei diritti della sovranità territoriale.

173. Ogni persona, che entri volontariamente in un paese straniero, è tenuto a sottomettersi durante il suo soggiorno alle leggi di sicurezza ed a quelle di polizia. Egli non avrà ragione di lamentarsi se tali leggi, per quanto esse siano più o meno giuste, onerose e conformi o contrarie a quelle della sua patria, e degli altri Stati civili, siano a lui applicate, purchè però siano osservate le stesse formalità di procedimento e fatte salve le stesse garanzie legali stabilite per la loro applicazione ai cittadini dello Stato.

174. Chiunque acquisti la proprietà di un immobile esistente nel territorio di uno Stato, o che ivi trasporti una

cosa mobile a lui appartenente, è tenuto a sottostare a tutte quelle leggi, che regolano la proprietà ed il possesso delle cose immobili avuto riguardo agli interessi generali, alla tutela del diritto sociale, e dei diritti dei terzi. Nessun diritto privato a riguardo di cose esistenti nel territorio di uno Stato, sotto qualunque legge sia nato: nessun rapporto giuridico, qualunque sia la sua origine, potranno svolgersi, ogni qual volta che ne derivi offesa diretta o indiretta del diritto pubblico territoriale, o di tutte quelle leggi, che siano considerate di ordine pubblico.

175. Alla sovranità territoriale, in virtù del dominio eminente su tutto il territorio, spetta il diritto di assoggettare tutte le cose, che in esso si trovano, alle leggi da lei fatte per tutelare gl' interessi generali, ma non già quello altresì di regolare colle proprie leggi i diritti privati degli stranieri sulle cose che loro appartengano, sempre che essi esercitino tali loro diritti rispettando il diritto sociale vigente, e i diritti dello Stato.

176. Nessun atto di esecuzione in forza di contratto fatto all' estero o di sentenza pronunziata da tribunale straniero a riguardo delle cose esistenti sul territorio di uno Stato potrà essere iniziato e compiuto, se non che quando gli atti esecutivi siano stati previamente autorizzati dalla sovranità territoriale in conformità delle leggi da essa emanate. La forza esecutiva degli atti e delle sentenze non potrà derivare da sovranità straniera senza offesa diretta del diritto d' imperio e di giurisdizione spettante esclusivamente a ciascuno Stato sul proprio territorio

Giurisdizione a riguardo dei cittadini.

177. La soggezione dei cittadini alla sovranità dello Stato, cui essi appartengono, dovrà essere reputata permanente fino a tanto che essi conservino la cittadinanza acquistata.

178. Il rapporto, che lega il cittadino al Sovrano dello Stato, dovrà ritenersi fondato sulla libera elezione da parte di lui e non già sull' *allegiance*, e dovrà esser considerato duraturo fino a quando la persona non abbia con atto for-

male rinunciato alla sua patria, o non si sia naturalizzato all' estero.

179. Il Sovrano dello Stato non può imporre ai cittadini l'obbligo di ottenere la previa autorizzazione per potere espatriare e per acquistare un'altra cittadinanza. Potrà però assoggettare coloro, che volessero espatriare, ad adempiere prima agli obblighi verso la patria originaria, e a prestare il servizio militare. Potrà inoltre trattare come ribelle chiunque abbia portato le armi contro la patria originaria.

180. Compete alla sovranità il diritto di regolare colle proprie leggi i diritti privati dei cittadini, che si trovino all' estero, e di assoggettarli per quanto concerne il godimento di codesti diritti all'impero di tali leggi dentro i limiti fissati e determinati dalla legislazione dello Stato, in armonia colle regole di Diritto internazionale pubblico e privato (*Confr. reg.* 74, 75).

Spetta ad essa altresì il diritto di richiamare i cittadini che dimorino all'estero, quando la loro opera sia necessaria per la difesa del paese e per l' adempimento dell' obbligo del servizio militare.

181. La sovranità non potrà in virtù di tale diritto, che le spetta, fare direttamente o indirettamente in nome proprio alcun atto di comando o di coercizione a riguardo dei cittadini, che si trovino all'estero, per costringerli all'ubbidienza, ma soltanto potrà domandare conto ad essi, quando ritornino in patria, se dimorando all'estero abbiano violato le leggi che li obbligavano, e quando sia il caso assoggettarli alle conseguenze penali sancite colla propria legge.

182. Non si ha il diritto di esigere che il Governo straniero presti il suo appoggio per l' esecuzione dell' ordine di richiamo dei cittadini da parte del Governo nazionale.

Giurisdizione a riguardo degli stranieri.

183. I diritti giurisdizionali della sovranità territoriale rispetto agli stranieri, che dimorino nel territorio dello Stato, potranno essere esercitati come rispetto ai cittadini per tutto quello che concerne la loro soggezione alle leggi penali e di polizia, e a quelle di sicurezza o di ordine pubblico.

184. Non è conforme ai principii del diritto ed alle consuetudini internazionali di assoggettare gli stranieri, i quali non siano stabilmente domiciliati, ai servigi civili e militari, ai prestiti forzati, alle contribuzioni di guerra e a qualunque altra contribuzione straordinaria.

Agli oneri suddetti potranno essere obbligati gli stranieri stabilmente domiciliati, purchè si conceda loro un tempo ragionevole per potere trasferire il proprio domicilio altrove, se non volessero assoggettarsi alle nuove leggi promulgate dopo lo stabilimento di esso.

185. La sovranità potrà espellere uno straniero, che sia stato condannato ad una pena criminale o correzionale, alla quale per disposizione di legge sia aggiunta l'espulsione, quando il reo sia straniero. Dovrà però contro tale provvedimento in via amministrativa essere riservato all'espulso il diritto di fare opposizione in via giudiziaria, e di sommettere alla decisione dei tribunali di sentenziare se sussistono, secondo la legge, le circostanze dell'espulsione.

186. Il diritto di espellere uno straniero con provvedimento amministrativo potrà essere ammesso in via eccezionale, allorchè vi fossero gravi ragioni di ordine pubblico per giustificarlo. Il Governo del paese, a cui appartenesse l'espulso, potrà ognora domandare una spiegazione, e la comunicazione delle ragioni, che avessero motivato l'espulsione.

187. L'espulsione in massa degli stranieri cittadini di uno Stato non potrà essere giustificata, se non quando possa essere data la prova di avere essi violati i principii del Diritto internazionale o di cagionare con la loro presenza un turbamento generale dell' ordine pubblico e della pubblica tranquillità.

L'espulsione in tali circostanze potrà essere giustificata, quanto alla sua durata, fino a quando durino le pubbliche necessità, che l'abbiano motivata.

Giurisdizione per l'esercizio del magistero penale.

188. Nessuna sovranità potrà esercitare il magistero penale sul territorio soggetto ad altra sovranità. Però ove accada che con un fatto commesso all'estero sia stato leso

un diritto protetto dalla legge dello Stato, apparterrà alla sovranità del medesimo la giurisdizione rispetto al colpevole, sia che arrivi ad impossessarsi di esso, sia che domandi ed ottenga la regolare estradizione.

189. Dovranno essere considerati come compresi nella regola precedente.

a) i reati contro la sicurezza dello Stato e contro il credito pubblico;

b) i reati contro la proprietà o contro le persone, quando il colpevole si sia recato nel paese straniero, ove il divieto non esisteva, per consumare impunemente un fatto in frode della legge del paese, la quale dichiari quel dato fatto punibile;

c) i reati di ricettazione e favoreggiamento, quando cioè i frutti di un reato commesso nello Stato siano stati trasportati dolosamente dentro i confini di un altro Stato;

d) quando l'autore del reato commesso nello Stato sia stato eccitato, consigliato, incoraggiato a commetterlo, da chi dimorava all'estero.

190. Apparterrà alla sovranità di ciascuno Stato la giurisdizione rispetto ad uno, che sia imputato di avere commesso un fatto che sia qualificato reato secondo il Diritto internazionale.

191. Dovranno essere considerati come compresi nella precedente regola:

a) la pirateria e qualunque fatto che si riferisca ad essa;

b) i guasti, la distruzione o la alterazione dei telegrafi sottomarini o di una parte qualunque degli apparati annessi;

c) i guasti e la distruzione di una strada ferrata internazionale, di canali o opere destinate all'uso comune, arrecati con intenzione dolosa in tempo di pace; o da chi non era autorizzato od arrecarli in tempo di guerra.

Regole circa la giurisdizione a riguardo dei pirati.

192. Non vi sarà reato di pirateria, se non quando sussistano tutti gli estremi per potere essere un fatto qualificato tale secondo i principii del Diritto internazionale.

Le leggi particolari di uno Stato, che qualifichino atti di pirateria fatti, che non siano tali secondo il Diritto internazionale, non possono avere autorità onde attribuire al reato tale qualifica e per giustificare la giurisdizione del Sovrano, che abbia promulgata la legge, onde punirne l'autore come se si trattasse del reato vero e proprio di pirateria.

193. Sarà considerato come pirateria qualunque atto commesso in alto mare con violenza a scopo di furto o di depredazione da una nave, a cui manchi il mandato o la lettera di marca rilasciata da un Governo riconosciuto, e quando l'attentato sia diretto indistintamente contro le navi di qualsisia paese.

194. Non potrà essere qualificato come pirateria il fatto di una nave, che abbia commessi atti di violenza o di depredazione per commissione di un Governo contro le navi di un determinato paese, anche quando il comandante di essa abbia ecceduto i limiti della commissione. Dovrà però in tale caso l'autore del fatto essere tenuto a rispondere, anche penalmente, per avere ecceduto i limiti della commissione e dovrà sempre ritenersi responsabile il Governo che ad esso dette la commissione.

195. La nave dedita alla pirateria, che abbia o che non abbia la bandiera di uno Stato e le carte di bordo, potrà essere assoggettata alla giurisdizione di qualunque sovranità, che l'abbia in suo potere.

196. Chiunque abbia le prove che una nave sia colpevole di pirateria, o abbia gravi motivi per sospettarla tale, potrà sequestrarla, ma dovrà condurla nel porto di uno Stato, perchè vi sia giudicata.

Qualora gli atti di pirateria fossero stati commessi nelle acque territoriali di uno Stato, la giurisdizione del medesimo dovrà essere a preferenza riconosciuta.

Giurisdizione, rispetto ai Ministri stranieri.

197. Le persone, che dimorano in uno Stato in qualità di rappresentanti di uno Stato estero, potranno essere assoggettate alle giurisdizioni territoriali ordinarie per tutti

gli atti da esse fatti come privati, o nella sfera del Diritto privato.

198. Gli agenti diplomatici, i quali abusassero della loro posizione per attentare ai diritti dello Stato presso cui siano accreditati, o per violare i diritti dei privati protetti dalla legge penale, potranno essere assoggettati alla giurisdizione penale del Sovrano presso cui sono accreditati, salvo i necessari temperamenti per tutelare la dignità dello Stato rappresentato.

199. Gli agenti diplomatici stranieri saranno esenti dalle giurisdizioni territoriali per tutti gli atti da essi fatti nella loro qualità come tali o come rivestiti del carattere di pubblici funzionari o agenti di Governi stranieri. Essi avranno il diritto di adempiere la loro missione colla più completa indipendenza, e non saranno tenuti a rispondere personalmente, se, adempiendo la loro missione secondo il mandato espresso ricevuto dal proprio Governo, abbiano coi loro atti offeso il Sovrano o il Governo dello Stato presso cui siano accreditati.

Giurisdizione rispetto ai Sovrani stranieri.

200. I Sovrani stranieri, che in tale loro qualità si trovino come ospiti nei dominii di altra Sovranità, non potranno come tali essere assoggettati in nessun caso alle giurisdizioni ordinarie.

Qualora però essi abusassero della loro posizione per eccitare torbidi, o per attentare alla sicurezza dello Stato, potrebbero essere obbligati a partire, e nel caso che avessero commessi atti ostili gravi, potrebbero essere trattati come i prigionieri di guerra.

201. Un Sovrano, il quale nella sua qualità di rappresentante dello Stato facesse in paese estero atti, in virtù dei quali esso volontariamente venisse ad assoggettarsi alla giurisdizione della sovranità di tale paese, non potrebbe pretendere di sottrarsi ad essa, quando ciò ridondasse a suo vantaggio.

Dovranno ritenersi compresi in tale regola:

a) il caso di un Sovrano, che acquistasse beni immobili in estero Stato, rispetto ai quali non potrebbe sottrarsi all'impero delle leggi territoriali, che concernano la proprietà;

b) il caso di un Sovrano, che prendesse servizio nell'esercito di un Sovrano straniero;

c) il caso di un Sovrano che si facesse intraprenditore di servizi pubblici, come potrebbe essere l'esercizio di una strada ferrata e simili casi;

d) il caso di un Sovrano, che in qualità di rappresentante dello Stato avesse iniziato un giudizio come attore senza costituire un pubblico ufficiale per essere rappresentato, e per rispondere alle contro-azioni del convenuto.

Nella causa contro il Kedivè di Egitto, che aveva destinato una nave dello Stato per il trasporto di merci noleggiandola, fu ammessa la giurisdizione dei tribunali ordinari (vedi *la Sentenza dell'Alta Corte dell'Ammiragliato inglese*) *Londra*, 7 *maggio* 1873. *Journal de droit int. privé*, 1874. *pag.* 36.

Nella causa contro Hullet, promossa dal re di Spagna, che aveva iniziato il giudizio come principe sovrano, i tribunali americani si dichiararono competenti a sottometterlo alla propria giurisdizione *The King of Spain cs. Hullet Clarh*, *Reports of Lord* (vol. I, pag. 383).

Giurisdizione a riguardo del territorio.

202. Il territorio, con tutto quello ch'esso contiene, deve essere considerato come la base ed il limite dell'imperio e della giurisdizione reale di ciascun Sovrano.

203. Il territorio reale di ciascuno Stato è costituito dalla regione occupata dai cittadini di esso, la quale è nel possesso giuridico della sovranità territoriale, e che comprende tutta l'estensione che si trova contenuta dentro i limiti o frontiere dello Stato, le quali costituiscono la linea di separazione dalle regioni limitrofe, che sono nel possesso giuridico di altra sovranità.

204. Devono essere equiparate al territorio reale quelle località, che secondo il Diritto internazionale sono considerate come adiacenze di esso, e che devono essere reputate soggette all'imperio ed alla giurisdizione del Sovrano territoriale. Tali sono:

a) il mare territoriale;

b) le acque dei fiumi e dei laghi che dividono lo Stato dagli Stati limitrofi;

c) le isole;

d) le navi nazionali.

Giurisdizione sulle acque territoriali.

205. Il mare territoriale è costituito dalle acque che bagnano le coste di ciascuno Stato fino alla distanza determinata dalla necessità della sua difesa e dal bisogno di tutelare la sicurezza del territorio e di proteggere gl'interessi del commercio e quelli del fisco.

L'estensione delle acque territoriali, secondo il Diritto consuetudinario, dovrà ritenersi fissata a tre miglía dalla costa a cominciare dal punto della marea bassa.

206. Compete a ciascun Sovrano il diritto esclusivo di regolare colle proprie leggi tutto ciò che concerne la polizia della navigazione nelle acque territoriali, l'approdo, l'obbligo del pilota locale, l'entrata nei porti, la libera pratica, le quarantene e simili; di stabilire una sorveglianza attiva per fare rispettare le leggi ed i regolamenti, e di assoggettare i violatori dei medesimi alle sanzioni penali da esso preventivamente sancite.

207. Nessuno Stato potrà vantare sulle acque territoriali un vero diritto di proprietà, ma unicamente quello di giurisdizione per quanto concerne la sicurezza e la difesa. Non potrà inibire l'uso innocuo delle acque medesime, nè assoggettare le navi mercantili, che le attraversino a pagare un diritto di transito o di navigazione, come può fare rispetto alle navi, che volessero approdare od entrare nei porti dello Stato.

208. Appartiene a ciascuna sovranità il diritto di riservare la pesca del pesce e di tutti i prodotti sottomarini nelle acque territoriali ai cittadini dello Stato, e di regolare mediante i Trattati di commercio e di navigazione l'esercizio della pesca da parte dei cittadini di un altro Stato.

209. Spetta al Sovrano territoriale il diritto di determinare le condizioni, sotto le quali possa essere concesso alle navi da guerra di entrare nei limiti delle acque territoriali,

ed in dati casi quello di proibire altresì alle navi medesime di entrare o di restare entro cotesti limiti.

Fiumi, Laghi, Mediterranei, Stretti.

210. Per la giurisdizione sulle acque dei fiumi, che dividono più Stati, dovranno valere le regole che concernono i fiumi medesimi in rapporto alla proprietà di essi.

211. La giurisdizione rispetto ai golfi ed alle baie sarà determinata ritenendo in principio fissato il limite alla distanza di tre miglia dalla costa. Se però l'apertura dei medesimi non sia maggiore del tiro del cannone le tre miglia saranno calcolate a partire da una linea retta tirata da un capo all' altro.

212. La giurisdizione sui laghi, che si trovino situati fra il territorio di due Stati sarà fissata fino alla metà del lago rispetto a ciascuno degli Stati confinanti, che possegga una sola sponda di esso; rispetto allo Stato che possedesse tutte e due le sponde di una parte del lago, la giurisdizione s' intenderà stabilita a riguardo di esso, su quella parte di lago compresa fra le dette sponde.

213. Ai mari chiusi saranno applicate per le giurisdizioni le stesse regole stabilite per i laghi.

Si dice mare chiuso quello che si trova nel territorio di uno o più Stati e che non comunica coll' Oceano come sono il Mare Morto ed il Mare Caspio.

214. La giurisdizione sui mari mediterranei sarà regolata dagli stessi principii di quella a riguardo del mare, salvo le modificazioni stabilite coi trattati internazionali. Nessuna sovranità potrà reputare un mare mediterraneo nel suo dominio, neanche se possedesse tutte le coste che lo circondino e lo stretto a mezzo del quale esso comunicasse coll' Oceano, in maniera da poterne fisicamente impedire l' accesso.

215. Gli stretti non potranno essere considerati nel dominio di alcuna sovranità. Potrà soltanto ammettersi il diritto di provvedere alla sicurezza e difesa spettante allo Stato, che possiede il territorio attraversato dallo stretto.

Giurisdizione penale sulle acque territoriali.

216. Le acque territoriali non potranno essere assimilate al territorio sotto il punto di vista dell' applicazione della legge penale territoriale ai delitti commessi in tutta l'estensione di esse.

217. A ciascuno Stato dev' essere attribuita la giurisdizione penale a riguardo di ogni reato commesso nei porti e in vicinanza della costa fino ad un miglio da essa a contare dal limite della bassa marea; al di là di tale limite le acque territoriali, sotto il punto di vista della giurisdizione penale saranno assimilate all' alto mare.

218. La giurisdizione penale sulle isole adiacenti alle acque territoriali sarà attribuita al Sovrano territoriale, cui spetta la giurisdizione sulle acque. Rispetto alle isole non appartenenti a nessuno Stato e di recente scoperte la giurisdizione penale sarà attribuita allo Stato di cui fosse cittadino colui, che ivi avesse commesso un reato.

Giurisdizione sulle navi mercantili.

219. Ogni nave mercantile, che abbia una propria e determinata nazionalità, dovrà essere ritenuta sotto la giurisdizione dello Stato, al quale essa appartiene.

220. Le leggi dello Stato, di cui la nave ha il carattere nazionale, avranno autorità a regolarne dovunque la condizione giuridica, in quanto è oggetto di proprietà, il valido trasferimento di essa, le obbligazioni e responsabilità dei proprietari, i rapporti tra il comandante di essa e la gente di mare, salvo le regole di Diritto internazionale privato, che devono governare i rapporti privati e i diritti acquisiti sulla nave dai creditori di essa.

221. La nave mercantile non perde il suo carattere nazionale, quando entra nelle acque territoriali straniere, e non può essere sottratta del tutto alla giurisdizione del Sovrano dello Stato, a cui appartiene, per tutto ciò che avviene a bordo di essa, e che non abbia conseguenze all' esterno.

222. Ogni nave mercantile, che entri nelle acque territoriali straniere, dovrà essere soggetta alla giurisdizione del Sovrano, che impera sulle acque, e spetterà a questi il diritto di regolare con le sue leggi ogni fatto che concerna i rapporti esterni della nave. *Confr. reg.* 205 e 206.

Giurisdizione penale sulle navi mercantili.

223. Il Sovrano territoriale non ha diritto d'ingerirsi dei fatti delittuosi accaduti a bordo di una nave straniera, e che non abbiano avuto, nè possano avere conseguenze esteriori. La giurisdizione riguardo a tali fatti, spettante al Sovrano, di cui la nave ha la nazionalità, dev'essere rispettata, anche quando essa nave si trovi nel porto straniero.

224. La giurisdizione penale spetterà al Sovrano territoriale ogni qual volta che i fatti delittuosi, benchè commessi a bordo di una nave straniera, abbiano avuto o possano avere conseguenze all'esterno.

Questo dovrà ammettersi principalmente nei seguenti casi:

a) Qualora un reato, benchè commesso a bordo tra persone dell'equipaggio, possa compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica.

b) quando i fatti delittuosi abbiano avuto il cominciamento fuori della nave, e siano stati compiuti a bordo di essa.

c) quando il comandante di bordo si mostri impotente a reprimere un reato, richiedendo esso medesimo l'intervento dell'autorità locale.

225. A riguardo dei reati gravi secondo il diritto comune e commessi a bordo, e che non abbiano avuto conseguenze esteriori, dovrà ammettersi il diritto della sovranità territoriale d'intervenire a fine di fare gli atti istruttorii opportuni, onde conservare le prove ed il corpo del reato, salvo poi a deferire il colpevole ai tribunali dello Stato, a cui la nave appartenga, affinchè possa essere giudicato in conformità della legge, che su di essa impera.

Giurisdizione a riguardo delle navi da guerra e delle persone del loro equipaggio.

226. La sovranità territoriale non avrà alcun diritto di giurisdizione a riguardo di una nave da guerra, che col suo consenso sia entrata nelle acque territoriali, e che osservi tutte le condizioni, sotto le quali sia stato ad essa concesso di entrare o di restare. Essa non potrà ingerirsi di quanto accade all'interno della nave, neanche nell'ipotesi che si tratti di reati gravissimi commessi dalle persone dell'equipaggio.

227. Il comandante di una nave da guerra, il quale entri nelle acque territoriali di uno Stato a fine di compiere un fatto per commissione del Governo dello Stato, al quale la nave appartenga, o colla tacita autorizzazione di lui, non potrà essere assoggettato per questo alle giurisdizioni ordinarie.

La sovranità territoriale avrà però piena facoltà di fare quanto stimi opportuno per la difesa dello Stato, e per la tutela dei propri diritti e dell'ordine pubblico.

228. Qualora una nave da guerra senza commissione del proprio Governo o senza la sua presunta tacita autorizzazione sia divenuta strumento materiale per consumare fatti contro i diritti di uno Stato, la sovranità di questo avrà il diritto di perseguitare gli autori del fatto, o di esigere ch'essi siano puniti dallo Stato, cui la nave appartenga, ma non potrà trattarla come nemica, dato che venisse accertato che il Governo straniero nè era consapevole del fatto, nè aveva potuto impedirlo.

229. La sovranità territoriale potrà esercitare i suoi diritti giurisdizionali a riguardo di una nave da guerra straniera, che si trovi nelle acque territoriali, quando possa dare la prova, che a bordo siano accaduti fatti tali da rendere certo, imminente e grave il pericolo di vedere compromessa la tranquillità del porto o la sicurezza pubblica; o quando, esistendo prove non dubbiose, ma sicure della reità del comandante, imputato di un crimine, nascesse l'urgente necessità di procedere contro di esso, a fine di assicurarsi della sua persona; o quando il comandante stesso della nave avesse esso medesimo reclamato l'intervento dell'autorità locale.

230. Nei detti casi lo Stato, al quale la nave appartenga, avrà il diritto di esigere che gli autori del reato, che si trovino in potere delle autorità locali, siano ad esso consegnati, onde essere giudicati dai propri tribunali, e tale domanda dovrà ritenersi fondata in diritto, eccetto solo il caso, che il reato sia stato commesso violando i diritti dello Stato protetti dalla legge penale, e che tale reato sia stato commesso nelle acque territoriali, ove la nave si trovi, nel qual caso la giurisdizione della sovranità territoriale dovrà essere a preferenza riconosciuta.

231. La giurisdizione della sovranità territoriale o di quella dello Stato, al quale appartenga la nave da guerra, riguardo ai reati commessi a terra dalle persone dell'equipaggio sarà determinata tenendo conto delle regole stabilite per i reati commessi da coloro, che appartengono all'esercito acquartierato in paese straniero (*reg.* 246).

Giurisdizione rispetto alle navi postali.

232. La giurisdizione rispetto alle navi impiegate nel servizio postale dev'essere governata dai principii, che concernono quella rispetto alle navi di commercio, salvo quelle giuste limitazioni, che secondo il Diritto comune derivano dalla natura delle cose e dalle necessità internazionali del servizio, al quale le navi che trasportano le corrispondenze sono consacrate, e salvo sempre i patti stipulati mediante trattati.

233. A norma dei principii del diritto consuetudinario incombe alla sovranità territoriale di astenersi a riguardo delle navi postali da qualunque atto di giurisdizione e da qualunque procedimento di polizia, che non sia motivato da imperiosa necessità.

234. Sarà ritenuto illegittimo il procedimento di un Governo, che senza gravi ragioni e necessità imperiose ritardi il cammino di una nave postale compromettendo così i gravi interessi internazionali, che sono in giuoco nelle corrispondenze postali, e che possono essere pregiudicati col ritardo.

Esso potrà essere tenuto secondo i casi al rifacimento di ogni danno, qualora senza ragioni valutabili abbia posto ostacoli al regolare viaggio di una nave postale.

Località sottratte alla giurisdizione del Sovrano territoriale.

235. Saranno sottratti alla giurisdizione del Sovrano territoriale tutti quei luoghi che secondo il diritto internazionale sono coperti dal privilegio dell'estraterritorialità.

Tali luoghi sono:

a) Gli Uffizii addetti alle legazioni straniere, e gli archivi consolari;

b) lo spazio nel quale si trovi acquartierato, col consenso del Sovrano, un esercito straniero;

c) le località destinate ad abituale residenza del Sommo Pontefice, e quelle addette alla santa Sede o per la riunione di un Conclave o di un Concilio ecumenico o come uffizio delle Congregazioni pontificie e dell'alta amministrazione della Chiesa.

236. Il Sovrano territoriale non potrà esercitare alcun atto di giurisdizione sui luoghi coperti dall'estraterritorialità, non potrà procedere a visite a ispezioni di carte, di documenti, di libri o registri e a perquisizione di qual si sia natura.

237. Le località sottratte alla giurisdizione del Sovrano territoriale perderanno il privilegio dell'estraterritorialità qualora fosse accertato previamente, e ne potesse essere data prova piena, di essere state esse destinate a scopo diverso da quello per cui il privilegio dell'estraterritorialità è ad esse attribuito.

238. Il Sovrano, che non potendo dare la prova piena di avere le località suddette perduto il privilegio dell'estraterritorialità, come è detto nell'articolo precedente, facesse su di esse un atto qual si sia di giurisdizione, sarà tenuto a rispondere non solo verso lo Stato, a cui abbia arrecato l'offesa violando a danno di esso la estraterritorialità, ma altresì verso tutti gli Stati, che vivono in società di fatto, per la violazione del diritto internazionale posto sotto la tutela giuridica collettiva dei medesimi (*reg.* 23).

In virtù di questa regola si viene ad ammettere che la violazione dell'estraterritorialità dev'essere reputata un reato di diritto internazionale, e

che può legittimare l'ingerenza collettiva di tutti gli Stati civili. Come d'altra parte si viene ad ammettere altresì che, siccome l'estraterritorialità riposa sull'imperiosa necessità della tutela giuridica del Diritto internazionale avuto riguardo, soltanto al fine pel quale alle suddette località è attribuita, così l'atto da parte di colui, che avesse snaturato il fine o l'oggetto dell'estraterritorialità, giustificherebbe la giurisdizione ordinaria rispetto alle località stesse.

Località addette ai consolati e alle Legazioni.

239. Gli Uffizii addetti alla Legazione o ai Consolati e coperti dall'estraterritorialità sono costituiti dalle località, nelle quali si trova il loro archivio, e che siano state previamente indicate come destinate esclusivamente a contenere tutti i documenti di cancelleria, e tutte le carte, oggetti ed altro che abbiano attinenza diretta col servizio pubblico e colle pubbliche funzioni del Ministro straniero accreditato o del Console. Tale località saranno contrassegnate e resteranno distinte dai luoghi annessi, e destinati a particolare abitazione del Ministro, o delle persone del suo seguito.

La giurisdizione da parte del Sovrano territoriale a riguardo della casa addetta ad uso di abitazione di un Ministro o di un Ambasciatore, sarà regolata colle giuste limitazioni imposte dal rispetto dovuto a chi rappresenta uno Stato amico, ed è rivestito del carattere pubblico.

240. Sarà espressamente inibito agli agenti diplomatici di far servire le località addette ad uso di archivio ad altro fine, e d'introdurre in esse oggetti, carte e documenti che non abbiano attinenza col pubblico servizio ad essi affidato.

241. La giurisdizione del Sovrano territoriale rispetto alla casa destinata a particolare abitazione del Ministro dovrà ammettersi ogni qual volta, che avvengano in essa fatti gravi, che possano compromettere la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblica, salvo sempre però i riguardi dovuti al Ministro straniero pel suo carattere di rappresentante dello Stato estero.

242. Potranno essere fatti in essa atti d'istruzione e di perquisizione, qualora fosse stato commesso un reato, anche se questo fosse avvenuto tra le persone del seguito del Ministro: ovvero qualora il Ministro avesse dato rifugio ad un

imputato di reato comune, e richiesto dalle autorità locali non volesse esso medesimo consegnarlo; o qualora il Ministro facesse servire la casa di sua abitazione onde depositarvi oggetti ricercati dalla giustizia, di contrabbando e via dicendo. Sarà peraltro sempre necessario, che le pubbliche necessità della giustizia, per le quali gli atti di giurisdizione debbano essere esercitati, siano accertate in maniera da escludere il menomo dubbio intorno alle gravi ed impellenti ragioni, che abbiano consigliato il provvedimento, e alla moderazione, colla quale sia stato data esecuzione ad esso.

243. Non saranno giustificabili gli atti di perquisizione nel caso che il Ministro straniero avesse dato asilo ad uno imputato di reato politico, ma si dovrà rispettare la protezione concessa dal Governo straniero rappresentato dal suo Ministro, e le autorità locali dovranno astenersi da qualunque procedimento, e lasciare al proprio Governo di mettersi d'accordo col Governo rappresentato dal Ministro.

244. Non potrà mai essere concesso ad un Ministro straniero di spingere la sua protezione ai prevenuti politici fino al punto da concedere ad essi di rifugiarsi nella Legazione per cospirare e per attentare alla sicurezza dello Stato. Incombe al Governo rappresentato di prendere gli opportuni provvedimenti onde impedire che la Legazione possa servire a cospirarvi al sicuro sotto la protezione del Governo rappresentato. In mancanza esso stesso sarà tenuto a risponderne.

Giurisdizione rispetto all'esercito straniero acquartierato.

245. La sovranità territoriale, la quale abbia conceduto ad un esercito straniero di passare per il suo territorio, non potrà esercitare giurisdizione sullo spazio da lui occupato pel tempo durante il quale vi rimanga acquartierato.

La giurisdizione a riguardo dei reati militari e dei reati comuni commessi nel perimetro dell'accampamento spetterà esclusivamente alla sovranità dello Stato, al quale l'esercito appartiene.

246. Sarà attribuita alla sovranità territoriale la giurisdizione rispetto alle persone appartenenti all'esercito stra-

niero, le quali fuori del perimetro dell' accampamento avessero violato le leggi territoriali di polizia e di sicurezza.

247. Sarà doveroso per la sovranità territoriale consegnare senz' altro all' autorità militare una persona appartenente all' esercito, che dopo avere commesso un reato nel perimetro dell' accampamento, fosse evasa rifugiandosi nel territorio dello Stato.

248. Sarà doveroso per l'autorità militare di consegnare alle autorità territoriali le persone, le quali perseguitate dalla giustizia per un reato comune, si fossero rifugiate nel recinto dell' accampamento.

Giurisdizione nei Paesi ove sono in vigore le capitolazioni.

249. Il Sovrano territoriale, il quale in virtù di Capitolazione o di Trattati abbia concesso a Sovrano straniero di esercitare la giurisdizione riguardo ai cittadini per mezzo dei consoli o degli agenti consolari, dovrà permettere, che nei casi contemplati dalle Capitolazioni, dai trattati e secondo il diritto consuetudinario, la giurisdizione sia esercitata dai consoli in conformità delle norme stipulate colle Capitolazioni stesse o coi Trattati o colla consuetudine.

250. I distretti consolari, nei quali sono in vigore le Capitolazioni, non potranno essere reputati come adiacenze del territorio dello Stato, che in virtù delle Capitolazioni vi eserciti giurisdizione, nè potrà ammettersi a riguardo di essi la conseguente finzione dell'estraterritorialità.

251. La giurisdizione fondata sulle Capitolazioni dovrà essere riguardata come un fatto eccezionale, che implica la deroga ai diritti giurisdizionali spettanti alla sovranità territoriale rispetto a tutte le persone che dimorano nel territorio dello Stato, e che attribuisce i diritti di giurisdizione rispetto agli stranieri al giudice del loro paese. Tale fatto non potrà sottrarre quindi il territorio all'imperio del Sovrano territoriale, tranne che per l'esercizio dei diritti determinati dalle Capitolazioni e dentro i limiti stabiliti.

252. Il territorio, sul quale sono in vigore le Capitolazioni, dovrà essere reputato nel dominio del sovrano territoriale, e a riguardo del Sovrano straniero che vi esercita giu-

risdizione, come territorio straniero. Tutti i rapporti di Diritto pubblico e di Diritto privato internazionale tra le sovranità che esercitino giurisdizione, e il sovrano territoriale dovranno essere regolati dagli stessi principii che li regolano tra le sovranità di Stati diversi in paesi stranieri, in ogni caso non contemplato dalle Capitolazioni o dai Trattati.

Giurisdizione rispetto alla Santa Sede.

253. Sarà sottratta alla giurisdizione di qual si sia sovranità territoriale la *Santa Sede*, in tutto quello che concerne la sua costituzione, la sua organizzazione, ed il suo governo.

Tale diritto spetterà a tutte le persone che esercitano la potestà ecclesiastica a riguardo dei fedeli, cioè al Sommo Pontefice, e a coloro, ai quali è affidato l'esercizio del potere spirituale e l'alto governo della Chiesa.

254. Saranno sottratte alla giurisdizione territoriale tutte le località, nelle quali la Santa Sede esercita le sue funzioni, cioè i luoghi scelti dal Papa come sua residenza abituale o temporanea, quelli destinati come stabilimento delle Congregazioni e degli alti Uffizi ecclesiastici, quelli nei quali si trovi riunito un Conclave o un Concilio ecumenico.

255. Il Sommo Pontefice potrà in tutte le località addette alla Santa Sede esercitare colla più completa indipendenza il supremo potere, ch' esso ha come capo della Chiesa, e provvedere mediante le Congregazioni e gli Uffizi da esso istituiti a quanto possa concernere l'organamento del governo della Chiesa e l'amministrazione interna della medesima.

256. Qualunque ingerenza da parte di un Governo in tutto quello che possa concernere gli atti di alta amministrazione della Chiesa sarà reputato illegale ed in opposizione coi principii del Diritto internazionale.

257. Il sommo Pontefice sarà sottratto da qualsiasi sommissione ai poteri ordinari dello Stato, altresì in quello che esercita le funzioni di alta amministrazione relativamente ai patrimoni da esso attribuiti alle Congregazioni e agli Uffizi da esso istituiti per l'esercizio del potere spirituale.

258. Nessuna giurisdizione che implichi l'esercizio delle funzioni della sovranità politica potrà essere attribuita al Sommo Pontefice neanche dentro i limiti delle località coperte dal privilegio dell' estraterritorialità.

259. Spetterà alla sovranità dello Stato la giurisdizione a riguardo degli atti di gestione fatti dalle Congregazioni anche relativamente dai patrimonii ad esse attribuiti, ogni qual volta che in virtù di tali atti di gestione esse fossero entrati nel campo dei rapporti di Diritto privato, facendo contratti coi terzi, o locazione d'opera e simili atti, rispetto ai quali i principii di Diritto comune circa la competenza dovranno essere osservati.

260. Le località addette a stabilimento della Santa Sede perderanno il privilegio dell' estraterritorialità dato che sia previamente accertato (coll'obbligo di darne prova certa e sicura) di essere state esse destinate per commettervi fatti gravi contro la sicurezza interna dello Stato, o reati punibili secondo il Diritto comune. La giurisdizione della sovranità territoriale, in caso di tali avvenimenti straordinari, dovrà ammettersi dentro i limiti necessari a tutelare la sicurezza pubblica, salvo sempre però il rispetto dovuto all'inviolabilità personale del Sommo Pontefice, e all'indipendenza di tutti coloro, che partecipando al governo della Chiesa abbiano compiuti atti nell' esercizio del potere spirituale, pei quali dovranno ritenersi sempre responsabili verso il Capo della Chiesa.

261. I rapporti fra il Sovrano territoriale e il capo della Chiesa e le autorità ecclesiastiche saranno determinati in conformità dei principii del titolo IV.

Sezione 4.a

Diritto di Rappresentanza.

262. Ciascuno Stato indipendente ha il diritto di essere rappresentato nei suoi atti dalle persone alle quali, secondo la legge costituzionale è attribuito di esercitare nei rapporti internazionali tale publico potere.

Questo diritto spetta altresì a qualunque aggregazione,

alla quale competa la personalità internazionale secondo le regole stabilite al titolo primo del Libro I.

In virtù di questa regola bisogna ammettere che, se fra più Stati indipendenti fosse effettuata un'*Unione* per uno scopo determinato, e la personalità internazionale di tale *Unione* fosse riconosciuta, vi potreb'essere una rappresentanza internazionale degli Stati-Uniti limitata allo scopo della loro Unione. La confederazione Germanica del Nord del 1867 ci porge l'esempio di tale specie di Unione e di rappresentanza. Un Impero federativo che non avesse la forma unitaria, come era l'Impero germanico del 1871, qualora lasciasse sussistere la personalità degli Stati confederati potrebbe pure dar luogo ad una duplice rappresentanza in corrispondenza della duplice personalità.

263. La persona o le persone, che devono essere riconosciute come investite del diritto di rappresentare nei loro atti lo Stato, sono quelle determinate dalla legge costituzionale, la quale deve valere altresì a fissare le condizioni e i limiti giuridici della rappresentanza legale.

264. Ogni persona, che faccia atti, o che assuma obbligazioni, in nome dello Stato, dovrà essere ritenuta capace a rappresentarlo, e ad obbligarlo sotto le condizioni e dentro i limiti della rappresentanza legale, di cui secondo la legge costituzionale è investita.

Secondo la costituzione delle monarchie assolute il diritto di rappresentare lo Stato è attribuito interamente al Principe: secondo quella delle monarchie rappresentative invece è attribuito in massima al Governo, e quindi gli atti del Principe non importano sempre obbligazione dello Stato, ma talvolta è indispensabile che siano contro firmati dal Ministro responsabile, tal'altra che siano ratificati dal Parlamento: nelle repubbliche la rappresentanza è attribuita al potere esecutivo o al Presidente, ma questi dev'essere assistito dal Senato. Di tutto ciò conviene tenere molto conto onde decidere se l'atto fatto da uno, che abbia trattato in nome dello Stato, debba essere riguardato valido ed obbligatorio per lo Stato stesso. A ciò non può bastare che esso sia fatto da chi abbia la direzione degli affari esteri, ma è indispensabile, che la persona sia capace di rappresentare in quell'atto lo Stato, tenendo conto della costituzione politica vigente nel paese al momento in cui l'atto sia stato fatto.

265. Coloro, che sono nel possesso di fatto del potere sovrano, devono essere reputati come rappresentanti legali dello Stato rispetto a coloro, che abbiano riconosciuta l'attuale condizione di cose, o che siano entrati in rapporti di fatto col Governo provvisorio.

266. Le persone che perdono di fatto l'esercizio del potere sovrano cessano dal rappresentare nei loro atti lo Stato fino a tanto che non siano reintegrati nel libero esercizio della sovranità.

267. Coloro, che devono essere reputati come rappresentanti legali dello Stato, possono esercitare tutte le funzioni ad essi spettanti come tali per mezzo di altri, ai quali secondo la legge costituzionale dello Stato e le regole di diritto internazionale può essere attribuita la facoltà di mantenere i rapporti diplomatici fra Stato e Stato, e di rappresentare ufficialmente nei loro atti lo Stato.

268. Le persone, alle quali secondo il Diritto internazionale è attribuita la rappresentanza legale dello Stato per delegazione da parte del Sovrano di esso, sono denominate agenti diplomatici. — Tali sono:

Gli ambasciatori ordinarii e straordinarii;

I Ministri pubblici.

Gl'inviati straordinarii od incaricati d'affari.

La triplice categoria delle persone chiamate a rappresentare lo Stato nelle relazioni internazionali vale a stabilire la loro posizione gerarchica e a determinare altresì certi speciali diritti e considerazioni a ciascuna di esse dovuti a cagione della loro posizione gerarchica. Sotto la categoria di Ministri pubblici devono reputarsi compresi quelli di prima e di seconda classe, i Ministri residenti e quelli straordinari o inviati temporaneamente per trattare affari speciali. La differenza della loro posizione, avuto riguardo allo scopo pel quale sono nominati ed al loro grado gerarchico, può valere ad attribuire certi diritti e certe prerogative secondo il cerimoniale diplomatico, ed a fissare altresì la loro posizione come parte del corpo diplomatico, ma non influisce sulla condizione giuridica di essi in quello che rappresentano nei loro atti lo Stato.

Nella terza categoria di inviati straordinarii possono essere compresi tutti coloro, ai quali sia affidato di rappresentare lo Stato provvisoriamente. Possono quindi esservi compresi i commissari incaricati di rappresentare il proprio Governo per trattare certi speciali affari, e altresì i consoli, dato il caso che venisse affidata ad essi temporaneamente una missione diplomatica dal proprio Governo. La posizione gerarchica delle persone non muta la sostanza della cosa, perchè è sempre la natura della delegazione ed il mandato, in virtù di essa conferito, quello che deve decidere se vi sia o no nella trattazione di un dato affare la rappresentanza legale dello Stato.

Diritto d'inviare gli agenti diplomatici.

269. Il diritto d'inviare agenti diplomatici compete ad ogni Stato sovrano, ma non può essere esercitato che a riguardo degli altri Stati, che intendono mantenere con esso rapporti mediante legazioni permanenti, o di negoziare per concludere un affare determinato.

270. Ogni Governo può inviare un agente diplomatico col mandato di adempiere in nome dello Stato una speciale missione presso un altro Governo senza bisogno di previo accordo. Spetta però al Governo presso cui l'agente diplomatico sia inviato la facoltà di riceverlo o di non riceverlo nella sua qualità come tale. Tale diritto di rifiuto deve ammettersi sopratutto, se il Governo reputasse la missione contro gl'interessi dello Stato o il ricevimento inconciliabile colla dignità del medesimo.

271. L'invio senza previo accordo di un agente diplomatico, incaricato d'una missione, che un altro Governo ritiene contro gl'interessi o contro la dignità del proprio Stato non potrà essere considerato atto ostile, come non potrà essere considerato tale il rifiuto non motivato.

Queste due regole devono ritenersi fondate sul concetto, che l'invio di un agente diplomatico è atto di sovranità, laonde deve ammettersi la più completa indipendenza, ma siccome il mantenimento delle relazioni diplomatiche presuppone il consenso espresso o tacito da parte dello Stato presso cui l'agente diplomatico sia inviato, perciò, quando non vi sia stato tale consenso generale o speciale, può ognora il Governo rifiutare senza dare spiegazione un diplomatico incaricato di una determinata missione.

272. Un Governo costituito in seguito ad una rivoluzione o ad una guerra civile può inviare i propri agenti diplomatici presso gli altri Governi, che lo abbiano riconosciuto. Tale diritto non dev'essere però ammesso, se non quando il Governo costituito presenti quella stabilità necessaria per poter essere considerato come Governo di fatto nel possesso dei diritti di sovranità, e capace di assumere la responsabilità dei proprii atti, e di quelli del popolo alla testa del quale esso si trovi.

273. Il Governo dello Stato spodestato dovrà essere rite-

nuto decaduto dal diritto di mantenere le relazioni diplomatiche cogli altri Stati, quando il Sovrano in seguito alla rivoluzione o alla guerra civile abbia perduto l'esercizio del pubblico potere e delle funzioni sovrane.

In virtù di questa regola si deve ammettere, che il diritto di Legazione viene a cessare del tutto e rispetto a tutti a riguardo del Principe spodestato, che non sia più Sovrano di fatto, anche quando esso tenti di essere restaurato. Tale diritto esso non può competere che a chi *de facto regit*.

274. Compete a ciascun Governo di decidere con piena libertà, se le relazioni diplomatiche col Governo rovesciato debbano ritenersi rotte e stabilite quelle col nuovo Governo costituito. Non potranno però essere reputate stabilite *bona fide* le relazioni diplomatiche col partito rivoluzionario, che non sia riuscito a costituire un Governo regolare, e mentre dura ancora la lotta, e non si arrivi ad accertare se il Governo rovesciato possa o no ristabilire la propria autorità.

275. Il partito rivoluzionario può durante la lotta fare comunicazioni cogli altri Governi per mezzo di commissarii o di agenti da esso inviati, ma nè questo potrà essere considerato diritto di legazione, nè i commissarî e gli agenti potranno avere il carattere di agenti diplomatici.

Come il carattere di rappresentante dello Stato sia stabilito.

276. Il carattere pubblico di rappresentante dello Stato è stabilito mediante la nomina di una o più persone in tale qualità da parte del Sovrano dello Stato, che le invia, e la notificazione ufficiale fatta ed accettata espressamente o tacitamente dal Governo presso di cui l'agente diplomatico è inviato.

277. Uno Stato, il quale abbia acconsentito a mantenere le relazioni diplomatiche con un altro Stato, non può rifiutarsi di accettare l'agente diplomatico nominato, salvo il caso di rifiuto motivato da ragioni personali.

278. L'assenso preventivo, o l'aggradimento della persona investita della qualità di agente diplomatico non può reputarsi necessario a stabilire il carattere dell'inviato. Può non ostante un Governo rifiutarsi di ricevere in qualità di Ministro uno, che sia cittadino dello Stato, o che per gravi ragioni

personali, che dovranno essere dichiarate, sia da reputarsi inadatto a mantenere i buoni rapporti fra i due Governi.

279. Il rifiuto di ricevere in qualità di agente diplomatico una determinata persona non toglie a questa il carattere pubblico, che essa ha come tale secondo il Diritto internazionale, ma può valere a mettere l'altro Governo in grado d'interrompere le relazioni diplomatiche, se esso reputi il rifiuto non giustificato, o se non voglia nominare altra persona in qualità di rappresentante dello Stato.

Siccome la missione delle legazioni permanenti è quella di mantenere i buoni rapporti fra i due Governi, e questi non possono al certo essere mantenuti da persone, che non siano gradite, e che non inspirino completa fiducia, l'uso più generale, è che ogni Governo prima di nominare la persona, che presso dell'altro vuole accreditare, faccia presentire, chi abbia scelto, ed ottenga il gradimento del Governo. Questo si dice in linguaggio diplomatico *aggréation*, ma non si può reputare indispensabile per stabilire il carattere pubblico. Il reciproco consenso degli Stati deve ognora reputarsi indispensabile, affinchè l'uno e l' altro possa esercitare a reciprocità il diritto di legazione. S'intende però, che il consenso previamente prestato può essere sempre revocato, e che il Governo, che abbia acconsentito, può sempre rifiutarsi di ricevere un inviato a cagione di speciali considerazioni. Tale rifiuto deve per altro reputarsi decisivo per l'attuale esercizio reciproco del diritto di legazione e per la continuazione dei buoni rapporti diplomatici, e quindi un rifiuto ostinato e non giustificato può anche interromperli. Non pertanto il carattere pubblico dell' agente diplomatico dipende sempre dalla nomina per parte del Sovrano o del Governo che lo invia, ed essendo come tale atto di sovranità non può essere subordinato all'aggradimento, dovendo sempre ammettersi l'indipendenza di ciascuno Stato negli atti di sovranità.

Estensione dei poteri dell' agente diplomatico.

280. Il mandato conferito all'agente diplomatico e l'estensione del potere, ch'esso ha come rappresentante dello Stato, dal quale è accreditato, sono determinati colle credenziali o lettere di credito. Tale mandato e tali poteri possono essere poi specificati colle note ufficiali comunicate al Sovrano o al Governo in forma diplomatica in nome del proprio Governo.

281. Le istruzioni segrete, e non comunicate in forma diplomatica, date dal Governo al proprio Ministro non possono valere a modificare la delegazione dei poteri a lui con-

feriti, come risulti dalle credenziali e dalle note ufficialmente comunicate in via diplomatica.

282. L' agente diplomatico rappresenta legalmente e validamente nei suoi atti lo Stato, dal quale fu accreditato in tutto quello ch' egli fa dentro i limiti del potere generale a lui dato colle credenziali, e del potere speciale dato con atto separato per negoziare e concludere un determinato affare.

Le obbligazioni assunte dall' agente diplomatico in nome dello Stato da esso rappresentato dentro i limiti della delegazione dei poteri ad esso conferiti obbligano lo Stato subordinatamente alle regole stabilite innanzi.

283. Le formalità da osservarsi nella presentazione delle credenziali, nella notificazione delle note e degli atti diplomatici, saranno determinate secondo il cerimoniale e le regole del diritto diplomatico.

Diritti degli agenti diplomatici.

284. L'agente diplomatico ha diritto alla inviolabilità personale, ed alla completa indipendenza in tutto quello che esso faccia nella sua qualità di rappresentante dello Stato. Per tutti gli atti da esso fatti come tale, e finchè debba reputarsi legalmente investito dell' alto ufficio pubblico a lui conferito, egli può essere tenuto a risponderne personalmente rispetto soltanto al proprio Governo. A riguardo poi dello Stato, presso cui fu accreditato, gli atti da lui fatti in nome del proprio Governo possono far nascere solo la responsabilità dello Stato, da cui fu inviato, e questa dovrà essere determinata e retta a norma delle regole, che devono governare la responsabilità degli Stati. Reg. 339, 340.

Applicando questa regola può essere ammessa l'inviolabilità dei Ministri stranieri ma soltanto nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni escludendo l'immunità e la completa esenzione dalle giurisdizioni territoriali per tutti gli atti della vita civile e per quelli da essi fatti nel campo dei rapporti privati. Vedi per questo le regole 197, 198.

285. La inviolabilità personale alla quale ha diritto il Ministro straniero deve valere tanto in tempo di pace quando in quello di guerra. In tale eventualità però egli non potrà goderne che durante quel ragionevole periodo di tempo che

potrà occorrere per abbandonare la sua residenza e ritornare nel proprio Stato.

286. All'agente diplomatico spetta altresì il godimento di tutti quei diritti che devono reputarsi complementari di quello della inviolabilità e della completa indipendenza. Tali sono

a) la libera corrispondenza col proprio Governo mantenuta coi mezzi ordinari o per mezzo dei corrieri destinati a portare dispacci: e anche, quando venga a cessare lo stato di pace, durante quel periodo di tempo ragionevole per abbandonare il luogo di sua residenza;

b) l'esenzione dalla visita del suo bagaglio e di qualunque collo a lui diretto coi suggelli del proprio Governo;

c) il godere di tutte quelle speciali onorificenze e distinzioni che secondo gli usi ed il cerimoniale sono dovute ad esso avuto riguardo alla sua classe ed alla sua posizione gerarchica;

d) l'esercizio del culto della propria religione, e la conseguente facoltà di avere una cappella e le persone per celebrarvi le funzioni religiose;

e) l'esenzione dal pagamento dei prestiti forzati, dalle imposte di guerra e dagli oneri a cui sono tenuti specialmente i cittadini, come è l'obbligo dell'alloggio militare; l'imposta di famiglia o focatico e via dicendo.

287. L'agente diplomatico, che abbia una missione permanente, ha il diritto di inalberare alla sua residenza ufficiale la bandiera dello Stato da lui rappresentato, o far conoscere mediante uno stemma o una iscrizione affissavi, il carattere pubblico di rappresentante dello Stato estero.

288. Gli agenti diplomatici hanno il diritto di esercitare tutte le funzioni attribuite ad essi secondo la legge dello Stato rappresentato, salvo solo il caso di espressa riserva, quanto all'esercizio di certe determinate funzioni, fatta dal Governo dello Stato ove la Legazione trovisi stabilita.

Questa regola è fondata sul concetto, che quando uno Stato accetta previamente che un altro stabilisca una legazione, acconsente così implicitamente a che gli agenti diplomatici inviati esercitino rispetto ai nazionali tutte le attribuzioni secondo la legge dello Stato rappresentato. Così va detto della legalizzazione di documenti, del ricevimento di testamenti, di certi atti dello stato civile, compresa la celebrazione del matrimonio tra nazionali, pei quali atti, quando non sia stata fatta alcuna riserva nello sta-

bilimento della Legazione, o non venga fatta in prosieguo da parte del Governo, che ne ha sempre il diritto, deve ammettersi, che l'agente diplomatico possa senza consenso speciale del Governo, presso cui è accreditato esercitare tutte le funzioni rispetto ai cittadini del proprio Stato.

Dell' estraterritorialità degli agenti diplomatici.

289. L'agente diplomatico, in quello che fa atti in nome del Governo da esso rappresentato, non può essere assoggettato alla giurisdizione civile e penale dello Stato presso cui è accreditato.

290. Il Ministro straniero, il quale nell'esercizio delle sue funzioni attentasse ai diritti dello Stato, potrà essere rinviato, ma non punito come colpevole. Delle conseguenze di tali atti sarà tenuto a rispondere lo Stato rappresentato, se non li disconosca o non dia le dovute riparazioni. *Reg.* 339, 340.

291. Qualora gli atti del Ministro straniero abbiano il carattere di atti ostili, di alto tradimento o di attentato alla sicurezza dello Stato, presso cui è accreditato, il Governo di questo potrà farlo arrestare e trattenerlo fino a tanto che il Governo rappresentato non abbia dato corso ai reclami fatti, e la controversia fra i due Governi non sia stata appianata colla punizione dell' autore di tali atti e colla dovuta riparazione. Se in conseguenza di tali divergenze fosse dichiarata la guerra, il Ministro straniero potrà essere trattenuto come un prigioniero di guerra, e qualora gli atti da esso commessi avessero il vero carattere di crimini o di alto tradimento, esso potrà essere punito a norma delle leggi penali dello Stato.

Questa regola riposa sul concetto che l'estraterritorialità, da cui deve essere coperto il Ministro straniero, quando esercita funzioni in nome dello Stato rappresentato, non può valere a sottrarlo dalla giurisdizione penale territoriale, quando egli nell'esercizio delle sue funzioni commetta un crimine. Il pubblico funzionario non può essere considerato come uno strumento materiale passivo in maniera da escludere ogni responsabilità personale, quando l'atto da esso fatto per commissione del proprio Governo abbia i caratteri veri e propri del crimine.

292. All' agente diplomatico non compete il diritto dell'immunità, nè quello della completa esenzione dalla giurisdizione civile e penale del paese, presso il quale è accre-

ditato per tutti gli atti da esso fatti nel campo dei rapporti privati, e per quelli altresì ch'egli faccia senza mandato espresso o commissione tacita del proprio Governo, o che possano ritenersi compresi nel mandato o nella commissione ad esso data.

293. Salvo il caso di atti fatti dall'agente diplomatico nella sua qualità di rappresentante dello Stato straniero contemplati dalla regola 284 nessuno può prevalersi della sua qualità di agente diplomatico per declinare la giurisdizione dello Stato presso cui è accreditato a riguardo di tutti gli atti della vita civile, pei quali la competenza dei tribunali territoriali deve ammettersi secondo le regole che concernono l'esercizio della giurisdizione (*regole 172, 183*); nè per sottrarsi all'autorità delle leggi, che concernono il diritto giudiziario e la procedura ordinaria; nè per modificare in generale l'applicazione del diritto comune.

294. L'agente diplomatico ha ognora il diritto di esigere, che, quando sia il caso di applicare il diritto comune, questo sia fatto con i dovuti riguardi per l'alta dignità e pel carattere che esso ha come rappresentante di Stato.

295. Incombe ai Governi di agire in ogni caso rispetto ad un Ministro pubblico straniero in maniera da salvare la dignità dello Stato rappresentato.

In virtù delle due regole precedenti si deve ammettere, che quando sia il caso di notificare atti o di eseguire sentenze o di compiere atti d'istruzione e di procedura nella casa abitata da un Ministro straniero, o di assoggettarlo personalmente al diritto comune, come sarebbe il caso di ottenere da lui risposta ad un interrogatorio o una deposizione testimoniale, tali atti, quando possano essere fatti, devono essere sempre compiuti con tutti i riguardi dovuti per l'alta dignità, di cui il rappresentante di Stato straniero è rivestito. Occorreranno quindi secondo le circostanze i buoni uffici per procedere a qual si sia atto nella casa del Ministro, salvo le misure di vigilanza pel regolare corso della giustizia. Dovrà pure ammettersi, che l'agente diplomatico debba essere tenuto a comparire personalmente dinanzi al tribunale per rispondere all'interrogatorio, o per fare testimonianza, ma che il giudice delegato possa compiere tali atti al domicilio del medesimo, fissando previamente il modo più conveniente per farlo. Dovendo poi procedere contro la sua persona, il previo avviso al Governo da lui rappresentato, deve reputarsi indispensabile a tutelare la dignità del medesimo, mettendolo in grado di provvedere secondo le circostanze col togliere il carattere di rappresentante dello Stato, a colui che

colla sua condotta se ne fosse reso indegno, e rendendo così meno difficoltoso di espletare gli atti di procedimento.

Offese contro i Ministri stranieri.

296. L'attentato ad un rappresentante di Stato estero dovrà essere reputato violazione del diritto internazionale, che impone la protezione legale dovuta agli agenti diplomatici. Esso potrà secondo i casi implicare la responsabilità del Governo, ed essere qualificato come fatto, che abbia violato l'ordinamento giuridico della società internazionale, o come una violazione dei diritti dello Stato rappresentato.

297. L'offesa al Ministro straniero da parte di privati non potrà costituire rispetto ad essi il reato qualificato, se non quando gli autori dell' offesa conoscevano o non potevano ignorare la qualità della persona.

298. La responsabilità diretta del Governo a cagione dell'offesa patita dal Ministro straniero dovrà ammettersi, quando l'offesa sia stata arrecata da un funzionario incaricato di mantenere le relazioni diplomatiche, dato che colla maggiore sollecitudine il Governo non abbia disconosciuto l' operato del medesimo.

299. Nel caso di offesa arrecata all' agente diplomatico da un funzionario subalterno dello Stato, se il Governo avuta notizia del fatto non avesse voluto dare la dovuta necessaria riparazione, ne assumerebbe esso la responsabilità.

300. Vi sarà responsabilità del Governo nel caso di offesa da parte di privati, qualora esso non abbia adoperato ogni cura per scovrirne gli autori e punirli: o se non abbia presi gli opportuni provvedimenti onde impedire che l'offesa fosse arrecata come le circostanze facevano presumere: se non abbia impedito che fosse consumata: se non abbia fatto per parte sua tutto quello, che nei limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato e dalle leggi in vigore, poteva essere fatto per prevenire l'attentato.

301. La responsabilità del Governo dovrà essere in ogni caso attenuata di molto, quando l'offesa ricevuta da un agente diplomatico straniero sia dipesa da imprudenza per parte di lui, e più ancora quando sia stata motivata da atti equivalenti ad una vera provocazione.

302. Le offese personali fatte al Ministro straniero, le quali per la natura dei fatti, che l' abbiano motivate, si devono presumere interamente estranee al suo ufficio, non potranno dar luogo a reclami diplomatici, tranne che per ottenere le dovute spiegazioni.

303. I reati contro i Ministri stranieri devono essere qualificati tra quelli commessi contro i pubblici funzionarii nell'esercizio delle loro funzioni, e potranno essere secondo le circostanze annoverati tra i reati contro la sicurezza esterna dello Stato, quando per la natura dei fatti e per la qualità degli autori avessero esposto questo ad una dichiarazione di guerra.

Esercizio del diritto di Legazione a riguardo dei terzi Stati.

304. Il carattere pubblico di agente diplomatico non potrà ritenersi stabilito a riguardo dei terzi Stati, che non avessero previamente acconsentito a riconoscere un Ministro straniero nella sua qualità come tale.

305. Incombe ognora agli Stati, che intendono mantenere buone relazioni, di trattare gl'inviati diplomatici di altri Governi, che attraversino il territorio per recarsi al luogo di loro destinazione, e che con documenti ufficiali degni di fede stabiliscano la loro qualità di rappresentante dello Stato, con tutti quei riguardi e considerazioni dovuti per l'alta dignità di cui sono rivestiti.

306. Gli agenti diplomatici, i quali con documenti ufficiali idonei a far riconoscere la loro qualità stabiliscono il carattere pubblico, di cui sono investiti, devono esser reputati sotto la protezione del diritto internazionale, e possono esigere anche nei terzi Stati il rispetto dovuto ad essi per la loro qualità di rappresentanti dello Stato, ed il godimento di quei diritti, che devono reputarsi indispensabili per l'adempimento della loro missione.

307. Nessun Governo può porre ostacoli alla libertà del commercio diplomatico dei terzi Stati o ritenersi autorizzato. a fine di tutelare i propri interessi, a turbarlo o renderlo difficile; esso può soltanto prendere gli opportuni provvedimenti per tutelare la sicurezza e la difesa dello Stato.

In virtù di questa regola si deve ammettere, che non si può impedire assolutamente ad un agente diplomatico straniero di attraversare il territorio per recarsi al luogo di destinazione o ritornarvi, e che le violenze contro la sua persona devono in ogni caso essere reputate come un reato commesso in violazione del Diritto internazionale. Può però un Governo, quando le necessità della sicurezza lo esigano, prendere tutte le precauzioni per tutelare gli interessi dello Stato. Così può imporre all' agente diplomatico di non soggiornare, o tracciargli preventivamente il cammino per attraversare lo Stato, e via dicendo.

308. La violazione dei segreti di Stato e della corrispondenza ufficiale degli agenti diplomatici col proprio Governo dovrà essere riguardata come una violazione del diritto internazionale, anche a riguardo dei terzi Stati. Per la responsabilità diretta o indiretta del Governo in conseguenza di tale grave attentato dovranno essere applicate le stesse regole che per le offese fatte all'agente diplomatico.

Vedi regole 298-300 e 287.

Diritto delle persone addette alla Legazione.

309. Le persone addette alla Legazione, le quali esercitano pubbliche funzioni secondo la legge dello Stato rappresentato, e che siano state in tale qualità ufficialmente riconosciute dal Governo, presso cui la Legazione è stabilita, devono godere tutti i diritti e tutte le prerogative per l' adempimento delle loro funzioni che sono indispensabili all' esercizio del diritto di Legazione da parte dello Stato rappresentato.

310. I funzionari dello Stato addetti alla Legazione, quando la loro posizione ufficiale come tali sia stata notificata al Ministro degli esteri dello Stato ove la Legazione è stabilita, e siano state al medesimo notificate altresì le incombenze ad essi affidate, dovranno essere considerati come parte integrante della Legazione, e godranno, per quanto concerne l'adempimento delle funzioni ad essi affidate, i diritti e le prerogative di cui secondo il diritto internazionale devono godere coloro, che fanno atti in nome dello Stato.

311. Un funzionario addetto alla Legazione, il quale in caso di morte o di assenza del Ministro straniero sia incaricato di rappresentarlo, avrà il carattere di un Ministro tem-

poraneo e godrà durante tale tempo tutti i poteri, i diritti e le prerogative dell'agente diplomatico principale da esso rappresentato.

312. Le persone componenti la famiglia del Ministro non godranno altri diritti ed altre prerogative tranne quelle dovute secondo le convenienze ed il cerimoniale diplomatico ad esse in considerazione dell'alta dignità di cui è rivestito il Ministro come capo della famiglia. A tali persone non potranno competere i diritti e le prerogative, che secondo il diritto internazionale spettano a coloro che rappresentano lo Stato.

Ricevimento degli agenti diplomatici, precedenza, visite ufficiali.

313. Tutto quello, che concerne le formalità da osservarsi nel ricevimento degli agenti diplomatici, nella presentazione delle credenziali, e simili sarà determinato dal diritto diplomatico e dal cerimoniale, e non dovrà essere compreso tra i diritti e prerogative spettanti ai Ministri in virtù del carattere di rappresentante dello Stato.

L'agente diplomatico potrà però esigere, che le regole stabilite secondo il Diritto diplomatico, il cerimoniale, e gli usi, siano osservate, e domandare ed ottenere una spiegazione in caso d' inosservanza, a fine di eliminare qual si sia intenzione di avere un Governo voluto arrecare offesa allo Stato da lui rappresentato.

Le regole del cerimoniale diplomatico non possono formar parte di questa Sezione e saranno esposte in altro luogo.

Sospensione della missione e dei poteri di un agente diplomatico.

314. La missione diplomatica deve ritenersi sospesa:

a) In caso di morte, di deposizione o abdicazione del capo dello Stato, da cui il Ministro fu accreditato, fino a tanto che questi non sia stato ufficialmente incaricato dal successore al trono di fare la notificazione dell'avvenuto mutamento;

b) Quando nell'uno o nell'altro Stato in seguito ad una rivoluzione od altrimenti venga ad essere mutata la costi-

tuzione politica o avvengano fatti tanto importanti, che di per sè stessi e per la natura delle cose debbano essere reputati tali da modificare l'indirizzo politico del Governo nell'uno o nell'altro paese;

c) Per cause personali, quando cioè l'agente diplomatico sia di fatto impedito di adempiere le incombenze ad esso affidate;

d) Colla rinunzia da parte dell'agente diplomatico, fino a tanto che questa non sia stata accettata.

Il fondamento di questa regola riposa sul concetto, che quantunque la personalità dello Stato non venga a subire una sostanziale modificazione quando muti il Capo di esso, o quando sia modificata la forma del governo, pure siccome certi avvenimenti importanti possono modificare l'indirizzo politico e le conseguenti relazioni fra i Governi dei due paesi, così occorre che i negoziati in corso siano sospesi, fino a tanto che il nuovo ordine di cose non sia stabilito, e l'agente diplomatico non abbia o direttamente o indirettamente la riconferma della sua posizione ufficiale.

315. In qualunque maniera debba ritenersi sospesa la missione diplomatica questo non fa cessare *ipso facto* nell'agente diplomatico il carattere di rappresentante dello Stato, ed il conseguente godimento dei diritti e delle prerogative, che secondo il diritto internazionale spettano a lui come tale.

Cessazione dei poteri dell'agente diplomatico.

316. La missione diplomatica cessa, e finiscono i poteri che in virtù di essa sono attribuiti:

a) Quando l'agente diplomatico sia stato inviato per un affare speciale e questo sia stato compiuto;

b) Quando esso sia richiamato dal proprio Governo, o rinviato da quello presso cui era accreditato;

c) Colla rinunzia espressa da parte di lui accettata ufficialmente dal proprio Governo, e notificata a quello presso cui era accreditato;

d) Quando l'agente diplomatico essendosi reso colpevole di un crimine, pel quale debba ammettersi la soggezione alla giurisdizione penale territoriale, si trovi in arresto nel territorio dello Stato presso cui fu accreditato;

e) In conseguenza della guerra dichiarata fra i due Stati.
Sia nel caso che il Ministro straniero venga rinviato dal Governo, sia in quello della guerra dichiarata fra i due Stati o di altro avvenimento, che rendesse impossibile di continuare a mantenere le relazioni diplomatiche dovrà essere sempre accordato al Ministro un tempo sufficiente e ragionevole, onde trasferirsi nel proprio paese, e far salve le prerogative d'inviolabilità e di sicurezza personale ad esso spettanti.

Usurpazione delle funzioni diplomatiche.

317. Chiunque assumesse la missione di rappresentare ufficialmente uno Stato nei suoi rapporti con altri Stati senza avere legalmente tale qualità, sarà reputato colpevole di reato contro il Diritto internazionale, e potrà essere punito oltre che nel proprio paese, altresì in quello, ove esso avesse usurpata la qualità di agente diplomatico.

TITOLO III.

Doveri internazionali degli Stati.

318. Ciascheduno Stato è tenuto a rispettare i diritti fondamentali degli altri Stati, che vivono nella società internazionale, e di esercitare tutte le funzioni, tutte le attività, e tutti i diritti, che gli appartengono, in maniera da non ledere quelli, che spettano a tutte le persone, che coesistono nella *Magna civitas*.

Questa regola vale a stabilire il principio generale dell'equilibrio e dell'ordinamento giuridico della società internazionale, la quale non può essere mantenuta e conservata, che a condizione che uno non invada la cerchia dei diritti dell'altro, e di dare agli altri quello che è ad essi dovuto. Non può concepirsi coesistenza di persone, che hanno diritti identici, senza presupporre che sia costantemente mantenuta fra di esse quella certa necessaria legge di proporzione tra le loro azioni e le loro inazioni, senza di che la loro coesistenza riuscirebbe impossibile. I diritti spettanti agli Stati, ed esposti nel titolo antecedente, hanno come complemento necessario i doveri, che ciascuno è tenuto ad osservare.

319. Incombe altresì agli Stati, ed ai Governi, che li rappresentano, di riconoscere l' autorità della legge morale e della giustizia naturale, e di osservarne i precetti durante la pace, e quando sopravvenga la guerra.

La legge morale, siccome deve regolare tutti i rapporti degli esseri ragionevoli, così deve regolare quelli, che nascono tra i popoli civili, che convivono nella società universale. L'osservanza dei precetti, che essa impone, caratterizza la civiltà, ed origina tutti quei doveri che sono denominati *doveri di umanità*.

SEZIONE 1.ª

Dovere di non intervento.

320. Ciascuno Stato è tenuto a non intromettersi negli affari degli altri Stati con l'intendimento d'impedire o di ostacolare il libero ed indipendente esercizio dei diritti di

sovranità spettanti ad essi all'interno, libero sviluppo ed il di tutte le funzioni del Governo.

L'ingerenza in tali faccende, effettuata mediante l'impiego della forza morale, costituisce l'intervento morale, quello effettuato mediante la forza materiale costituisce l'intervento armato.

321. L'intervento morale e l'intervento armato sono assolutamente illeciti, e devono essere sempre reputati qual violazione del Diritto internazionale.

322. Si deve ritenere assolutamente inibito:

a) l'impedire che un popolo modifichi la costituzione politica dello Stato o la forma del Governo;

b) l'ostacolare il libero sviluppo del Governo costituito o della pubblica amministrazione;

c) l'ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo, ostacolando in qualunque maniera il diritto spettante a ciascuno Stato di fare le leggi con completa indipendenza;

d) l'influire sulle nomine agli impieghi pubblici e sulla scelta delle persone chiamate ad esercitare le funzioni sovrane;

e) qualunque aggressione diretta o indiretta all'autonomia e all'indipendenza della sovranità.

323. Il pretesto di tutelare gl'interessi nazionali e quelli dei cittadini non può mai valere a legittimare il vero e proprio intervento.

324. Il dovere di non intervento non vien meno, laddove un popolo senza violare il Diritto internazionale risolva con una rivoluzione all'interno una quistione di Diritto costituzionale, e provveda siccome stimi meglio all'ordinamento dello Stato.

Il danno mediato, il pericolo, il pregiudizio, l'offesa degl'interessi e delle aspettative, che possono essere conseguenza indiretta di una rivoluzione all'interno e della guerra civile, non fanno nascere nessun diritto d'intervento armato.

325. Qualora la rivoluzione o la guerra civile di uno Stato cagioni una lesione reale ed attuale del diritto di un altro Stato, questo potrà difendersi, ma tale avvenimento, che può far nascere il diritto della guerra difensiva, e che deve

essere apprezzato coi principii, che regolano il *casus belli*, non può essere qualificato intervento.

326. L'intervento in caso di guerra civile non potrà divenire lecito, se sia effettuato col consenso formale del Governo reso impotente a dominare la rivoluzione.

327. Non potrà essere giustificato l'intervento armato per mantenere l'ordinamento politico di uno Stato, qualora esso fosse effettuato in virtù di un patto espresso in un trattato precedentemente concluso tra i Governi, o in virtù di una clausola in esso espressa ad oggetto di garantire la costituzione politica o i pretesi diritti delle dinastie.

Questa regola riposa sul concetto, che il diritto di provvedere all'ordinamento interno dello Stato ed alla sua costituzione politica appartiene originariamente ed assolutamente al popolo, e non possono i Governi mediante patti e trattati togliergli la facoltà piena e compiuta di amministrare e governare sè stesso nella maniera la più indipendente. — Non cade sotto il precetto di questa regola l'alleanza difensiva fra due Stati, la quale può legittimare il soccorso armato, quando vi sia il *casus foederis*, ma per difendere i diritti dello Stato, o quelli del popolo, e non già quelli del Governo o delle dinastie contro il popolo.

328. Il dovere assoluto di non intervento negli affari interni di uno Stato non può subire alcuna modificazione pel pretesto di tutelare i voluti diritti del Papato, e gl'interessi temporali del medesimo.

329. Laddove uno Stato o un popolo coi suoi atti violasse il diritto internazionale, il diritto d'imperdirlo sorgerebbe da parte di tutti gli Stati, che devono avere a cuore di mantenere l'autorità del Diritto e di assicurarne il rispetto. Questo sarà però il caso d'ingerenza collettiva soggetto alle regole che concernono la protezione del Diritto comune internazionale.

Vedi regola 23 e quelle circa la tutela giuridica del Diritto internazionale.

SEZIONE 2.ª

Dalla responsabilità internazionale degli Stati.

330. Ogni Stato, che senza motivo legittimo abbia arrecato danno ad altri Stati, o a dei privati stranieri, o che

potendo impedire che tale danno sia cagionato dai privati non lo abbia fatto, è tenuto a risponderne e a ristorare coloro, che siano stati lesi, del danno ad essi cagionato.

331. Incombe a ciascuno Stato di fare in buona fede quanto può essere reputato necessario a fine di organizzare un sistema di leggi e di procedimenti penali adatti a reprimere le violenze e le offese agli Stati stranieri, e di avere un Governo, che abbia poteri sufficienti per mantenere l'ordine all'interno, e per fare rispettare i doveri internazionali anche da parte dei privati.

332. La diligenza, colla quale ciascun Governo deve provvedere, a che siano rispettati i doveri internazionali, deve essere valutata secondo le circostanze di fatto: la forza degli avvenimenti: gl'interessi posti in giuoco: ed il maggiore pericolo prevedibile, che accadano fatti a danno di uno Stato amico.

Questa regola riposa sul concetto, che ogni Governo di Stato civile deve prevedere e prevenire, e che la sua solerzia a riguardo di ciò dev'essere in ragione diretta delle circostanze, che rendono più o meno imminente il pericolo, e della previdibilità del danno; per lo che la sua responsabilità effettiva non può sorgere, che in conseguenza di colpa imputabile, la quale può essere secondo le circostanze lata, lieve, o lievissima.

333. Ogni Governo, che abbia con perfetta lealtà e buona fede adoperato tutti i mezzi, dei quali possa disporre, per ovviare ad un inconveniente, può fondare su tale circostanza una valida presunzione a proprio favore a fine di escludere qualsisia responsabilità, e non potrà essere tenuto a rispondere del fatto dei privati, se non abbia adoperato mezzi incompatibili con lo spirito delle istituzioni politiche, o se non abbia potuto sollecitamente provocare le modificazioni al sistema di leggi in vigore trovato e riconosciuto imperfetto.

Tale presunzione può essere eliminata colla prova contraria.

334. La responsabilità di uno Stato non potrà essere esclusa, quando i difetti esistenti nel sistema di leggi e di procedimento penale in vigore siano così gravi e palesi da far sì, che uno avrebbe potuto facilmente prevedere, che tale sistema doveva riuscire inefficace ad impedire, reprimere, e punire le offese arrecate ad uno Stato amico.

335. Uno Stato sarà responsabile per volontaria omissione

di dovuta diligenza, quando un Governo avendo avuto cognizione dell'evento, dal quale sia derivato il danno, non abbia adoperata una diligenza proporzionata al pericolo del danno per prevenire o per reprimere cotesto evento coi mezzi, dei quali poteva disporre, o con quelli che doveva sollecitamente invocare dal potere legislativo.

336. La maggiore o minore estensione della responsabilità dello Stato in questo caso dovrà avere per norma la previdibilità, e sarà maggiore o minore, secondo che si potrà stabilire, che si avrebbe più o meno facilmente potuto prevedere, che quel complesso di circostanze sarebbe stato per cagionare il danno, e secondo che si avrebbe potuto più o meno sollecitamente provvedere, onde impedirlo.

337. Un Governo, il quale nell'esercizio legale del pubblico potere ponga un fatto, dal quale derivi un pregiudizio attuale e reale ad uno Stato straniero, o a dei privati stranieri, non potrà essere tenuto al rifacimento del danno cagionato.

338. Un Governo, che abbia autorizzato un fatto non permesso secondo il Diritto internazionale, e che fuori della circostanza di forza maggiore, che poteva legittimare un dato fatto, lo abbia posto, ed abbia così cagionato un danno, ad un altro Stato, o a dei privati, sarà tenuto al rifacimento del danno rispetto a coloro, che lo abbiano patito.

339. Uno Stato sarà tenuto a rispondere direttamente del fatto dei funzionarii pubblici, i quali avessero danneggiato interessi stranieri, ogni qual volta che dalle circostanze si possa desumere che tali funzionarii abbiano agito obbedendo ad istruzioni del Governo.

340. La responsabilità diretta da parte dello Stato pel fatto dei suoi funzionarii dovrà ammettersi quando il Governo:

a) avendo conosciuto, in tempo opportuno per impedirlo, il fatto illecito, che si voleva commettere dal funzionario, e potendolo impedire non lo abbia fatto;

b) Quando essendo in tempo per revocare l'atto del suo funzionario, o per impedirne gli effetti dannosi, non lo abbia immediatamente revocato, o non abbia impedito il danno;

c) quando l'ignoranza dell'atto progettato dal funzionario

possa per le circostanze essere ritenuta o maliziosa o colpevole per parte del Governo;

d) quando avuto notizia o in via ufficiale o mediante informazioni degne di fede, del fatto compiuto non abbia sollecitamente biasimato l'operato del funzionario, e dati gli opportuni provvedimenti per arrestarne le dannose conseguenze, e per impedire che gli stessi inconvenienti si rinnovassero in avvenire.

341. La responsabilità indiretta pel fatto dei funzionarii dovrà ammettersi in ogni caso, in cui possa essere esclusa la responsabilità diretta come nella regola precedente, quando secondo le leggi dello Stato non fosse aperto il ricorso per la via giudiziaria onde ottenere, e costringere efficacemente il funzionario al rifacimento dei danni cagionati col fatto suo a stranieri.

342. La responsabilità indiretta dello Stato pel fatto dei privati in esso residenti, ed il conseguente obbligo del rifacimento del danno derivato, dovranno ammettersi, ogni qual volta che in virtù delle regole poste innanzi possa essere stabilito e provato, che l' evento nocivo sia imputabile al Governo.

343. Quando sia il caso di ammettere l'obbligo del rifacimento del danno da parte dello Stato, non dovrà essere fatta alcuna differenza secondo che il danneggiato sia cittadino o straniero, ed anche quando sia il caso di ammettere pel risarcimento l'applicazione dei principii dell'equità e delle regole di pubblica amministrazione, le leggi interne speciali a tale oggetto promulgate dovranno essere applicate a parità di condizioni agli stranieri ed ai cittadini.

344. Pei danni cagionati durante la guerra, oltre che delle regole stabilite in questa sezione, bisognerà tener conto di quelle che riguardano l'esercizio dei diritti di guerra.

SEZIONE 3.ª

Doveri di mutua assistenza.

345. Devono gli Stati civili sentirsi obbligati alla mutua assistenza indipendentemente dai trattati, ed incombe a cia-

scuno di fare ciò, che può servire ad accrescere le reciproche utilità, e a soddisfare le esigenze della convivenza, e quanto possa occorrere a tutelare gl'interessi internazionali.

346. L'assistenza dovrà reputarsi sopratutto doverosa:

a) rispetto alle navi che cerchino rifugio per i bisogni della navigazione, o che corrano pericolo di naufragare;

b) in caso di naufragio;

c) per facilitare l'amministrazione della giustizia e l'istruzione dei processi.

Assistenza alle navi straniere in caso di sinistro di mare o di naufragio.

347. Incombe a ciascuno Stato, indipendentemente dai trattati di ricevere nei proprii porti le navi straniere, siano esse da guerra o private, le quali cerchino rifugio per riparare i danni patiti per sinistro di mare, o per provvedersi di quanto loro possa occorrere per le necessità della navigazione.

348. Le navi straniere, le quali siano costrette a cagione della tempesta o per qualsiasi motivo di forza maggiore ad entrare nel porto di uno Stato, devono essere protette, e non assoggettate al diritto comune applicabile a quelle che vi entrano per farvi operazioni di commercio.

349. È doveroso per gli Stati di fare quanto possa occorrere onde ovviare al pericolo, che si verifichi il naufragio, l'arenamento, o l'investimento delle navi nelle acque territoriali, e di provvedere a che quelle che si trovino in pericolo siano soccorse.

350. Nel caso di naufragio o di altro sinistro di una nave straniera nelle acque territoriale dello Stato incombe alle autorità locali di provvedere al soccorso dei nautraghi, e di assistere il Console dello Stato, cui la nave appartiene, o in mancanza di questo il capitano della nave, in tutte le operazioni occorrenti per procedere al salvataggio della nave, ed al ricupero degli oggetti naufragati.

Qualora manchi chi possa occuparsi del salvataggio e del ricupero, dovrà reputarsi a ciò tenuta l'autorità marittima del porto, o l'autorità civile della costa, ove il sinistro sia avvenuto.

351. Dev'essere escluso da parte dello Stato, qual si sia diritto di regalia o qual sia diritto fiscale sugli avanzi del naufragio, e sulla nave naufragata nelle sue acque territoriali, come altresì il diritto di appropriarsi le cose gettate dal mare sulle sue coste, in conseguenza di naufragio o di sinistro avvenuto in alto mare. Esso potrà esigere soltanto il rimborso delle spese sopportate pel salvataggio e pel mantenimento ed il rimpatrio dei naufraghi stranieri.

352. L'organizzazione del servizio di salvataggio, essendo un atto di amministrazione doveroso per lo Stato, non può dar luogo a che il Governo, che sostiene le spese, occorrenti per tale servizio, possa domandarne il rimborso allo Stato straniero, al quale appartenessero la nave, o di cui fossero cittadini i naufraghi salvati.

533. Incombe a ciascuno Stato di provvedere a che, chiunque abbia raccolti oggetti provenienti da naufragio o da altro sinistro di mare, ne faccia immediatamente la consegna all'autorità locale competente, e d'impedire l'appropriazione di tali oggetti, e altresì di limitare le pretese delle persone, che abbiano dirette le operazioni del ricupero, e di quelle che le abbiano eseguite, o che spontaneamente abbiano prestato assistenza alla nave in pericolo, riducendole al rimborso delle spese e ad una mercede proporzionata al servizio prestato ed alla prontezza con cui fu reso: al pericolo incorso nell'eseguire il salvamento: all'importanza delle cose salvate.

354. Tutte le cose salvate dal naufragio dovranno essere custodite e tenute a disposizione di coloro, cui esse appartengano, a cura dell'autorità locale, la quale sarà tenuta a pubblicare mediante avvisi l'avvenuto salvamento, e a diffidare gl'interessati, che vantassero diritti sulle cose salvate, a giustificare le loro ragioni, onde ottenere la consegna degli oggetti ricuperati.

355. L'autorità locale potrà ordinare la vendita ai pubblici incanti delle merci e degli oggetti, che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave, e tenere il prezzo ritratto a disposizione dei proprietari degli oggetti perduti.

Essa potrà inoltre ordinare la vendita degli oggetti sal-

vati, ogni qualvolta che tale espediente fosse necessario per soddisfare le spese di ricupero, e per provvedere agli alimenti ed al rimpatrio dei naufraghi salvati.

356. Lo Stato potrà far suoi gli oggetti salvati o il prezzo di quelli venduti solamente quando decorso un tempo ragionevole dopo i pubblici avvisi per mettere in grado gli interessati a reclamarli, nessuno lo abbia fatto, e le cose salvate dovessero considerarsi vacanti di padroni.

357. Sarà reputata come abbandonata dai proprietarii, o dagli interessati nella nave o nel carico, una nave sommersa nelle acque territoriali senza lasciare traccia apparente, qualora dopo i pubblici avvisi nessuno sia comparso per fare o promuovere le operazioni di ricupero entro un termine ragionevole fissato nell'avviso pubblicato *(3 mesi)*, o quando gl'interessati, dopo avere posto mano alle operazioni di ricupero, le avessero abbandonate e facessero decorrere un tempo ragionevole *(4 mesi)* per presumere la loro intenzione di abbandonare la nave ed il carico. Tali oggetti potranno essere attribuiti a profitto del fisco o di coloro che in fondo al mare li avessero rinvenuti.

Assistenza per facilitare l'amministrazione della giustizia

358. Dovrà essere considerato come un dovere di mutua assistenza quello che incombe agli Stati, indipendentemente dai trattati, di fare quanto possa occorrere a reciprocità per facilitare l'amministrazione della giustizia in materia civile e penale.

359. Incombe ai tribunali di ciascuno Stato di procedere ad esame di testimoni, a perizie, ad interrogatorii o agli atti istruttori di qualunque si sia natura occorrenti per la amministrazione della giustizia, quando ne siano richiesti dal tribunale straniero investito della causa, e di ritenere stabilita come regola la reciprocità, purchè non vi si opponga il diritto pubblico dello Stato, nel quale deve essere eseguita la richiesta o *rogatoria*.

360. Incombe agli Stati civili, a fine di rendere più spedito il procedimento, di permettere la corrispondenza diretta fra le respettive magistrature, e di rendere doveroso per

esse il dar corso alle rogatorie considerando questo come un dovere reciproco di assistenza internazionale.

361. Dovrà ritenersi compreso nella disposizione della precedente regola il caso di atto istruttorio, richiesto per l'istruzione di un processo penale dal tribunale competente secondo i principii del Diritto internazionale, ed anche quando il processo sia istruito contro un cittadino dello Stato richiesto.

Sarà escluso il caso di processo per un reato politico o connesso con uno di natura politica.

362. Dovrà ritenersi compreso nel dovere di mutua assistenza quello che incombe a ciascuno Stato di unire, entro i giusti limiti la sua azione a quella della competente autorità straniera a fine d'impedire che un prevenuto di reato comune goda l'impunità, sottraendosi al giudizio ed all'espiazione della pena meritata.

In virtù di questa regola si deve ammettere che l'obbligo reciproco degli Stati, che hanno a cuore il mantenimento dell'ordine e della sicurezza generale, di consegnare il malfattore al suo giudice naturale, (che è quello del luogo ove egli commise il reato), affinchè sia giudicato e punito, deve essere reputato una conseguenza del dovere di mutua assistenza internazionale. Così l'obbligo di ciascuno Stato di consegnare un malfattore fuggitivo rifugiatosi nel suo territorio, quando dalle circostanze accertate e riconosciute dall'autorità giudiziaria territoriale risulti la fondata presunzione della reità dell'imputato, dovrà ammettersi indipendentemente dai trattati. (Vedi pel maggiore sviluppo la mia opera " *Effetti internazionali delle sentenze penali e dell'estradizione* „ Torino Loescher 1876 e *Droit pénal international traduit par* Antoine Paris Pèdone-Lauriel).

Sezione 4.ª

Doveri di umanità.

363. Ogni Stato deve astenersi dal fare quello che possa essere contrario al benessere degli altri Stati, o arrecare pregiudizio ad essi, ed è tenuto a cooperare alla tutela della prosperità e del benessere generale.

364. Il dovere di mutuo soccorso, e di assistenza reciproca in caso d'indigenza e di pubbliche calamità, dovrà ammettersi fra gli Stati civili come fondato sulla legge morale.

Sono conseguenza di tale dovere:

a) la reciproca cooperazione onde impedire l'allargarsi delle epidemie.

b) il favorire le ricerche scientifiche fatte con l'intendimento di conoscere certe malattie contagiose e prevenire la propagazione delle medesime:

c) le misure sanitarie per impedire con sollecitudine che le malattie contagiose siano diffuse:

d) il promuovere le conferenze sanitarie ed il facilitare la soluzione delle questioni relative alla sanità pubblica nei loro rapporti cogl' interessi internazionali:

e) il soccorrere gli stranieri indigenti, curarli se ammalati, e provvedere alle spese pel rimpatrio degli abbandonati.

365. L'obbligo, che ha ciascheduno Stato di agire secondo che l' equità e l' umanità consigliano, è un obbligo morale. Nessuno Stato può costringere un altro ad osservare i doveri di umanità, nè l' uno può considerare il rifiuto da parte dell' altro come ingiurioso ed ostile.

L'adempimento dei doveri di umanità non importa un'obbligazione giuridica, ma deriva dalla legge naturale. Il precetto *honeste vivere* s'impone agli Stati civili come a tutti coloro che vogliono agire secondo i principii della giustizia naturale. Tale precetto si comprende senza bisogno di dimostrazione e nessuna potenza di dialettica varrebbe mai ad accrescere di esso la chiarezza e la forza.

366. Quando il rifiuto di osservare un dovere di umanità arrechi un danno reale agli altri Stati, e non sia giustificato, potrà dare motivo ad una rimostranza collettiva a fine di tutelare gl' interessi comuni.

In virtù di questa regola si deve ammettere, che uno Stato non possa rifiutare arbitrariamente di ricevere una missione scientifica, che si proponga di studiare sopra luogo una malattia contagiosa per escogitare la ragione del nascere, del crescere, del propagarsi del contagio. Tale rifiuto non giustificato può fornire un fondato motivo ai reclami per parte degli altri Stati.

TITOLO IV.

Dei diritti e dei doveri internazionali dell'uomo.

367. Devono essere riguardati come diritti dell'uomo di fronte al Diritto internazionale quelli, che ad esso spettano come persona in confronto di tutti gli Stati, di tutti gli altri uomini, e di tutte le altre persone che coesistono nella *Magna civitas*.

Questi sono i diritti della personalità umana, e che appartengono a ciascuno come uomo, e non come cittadino di un determinato Stato.

368. Saranno principalmente reputati diritti internazionali dell'uomo:

a) il diritto di inviolabilità e di libertà personale:

b) l'elezione della cittadinanza di uno Stato e la facoltà di rinunziare a quella acquistata e di sceglierne un'altra:

c) il diritto di emigrare:

d) la libera attività e il commercio internazionale:

e) il diritto di proprietà:

f) il diritto di libertà di coscienza.

Vedi la regola 81 e la nota ivi, e la mia opera « *Trattato di diritto internazionale pubblico* » vol. I, §§ 661 e seg., 3ª ediz. Torino 1887, Unione tipografico-editrice.

Inviolabilità e libertà personale.

369. Ogn'uomo è personalmente inviolabile nella sua qualità come tale, e qualunque attentato alla sua persona ed alla sua libertà personale dev'essere considerato contro il Diritto internazionale, che protegge l'uomo, anche quando esso non formi parte di un corpo politico organizzato a Stato.

370. Il diritto di libertà e d'inviolabilità personale non può essere negato all'uomo in considerazione del suo grado di civiltà, della differenza della razza, del colorito, e via dicendo.

L'uomo, a qualunque razza appartenga, e tanto che viva in associazione politica quanto che conduca una vita nomade, non perde i diritti della personalità umana, che ad esso spettano secondo il Diritto internazionale.

371. Viola il Diritto internazionale ogni Stato, che disconosce ai negri i diritti della personalità umana, e che concede la facoltà di comprarli e di venderli ammettendo a riguardo di essi un diritto di proprietà.

372. Il commercio dei negri, sotto qualunque forma esso venga praticato, ed anche quando sia fatto coll' autorizzazione o colla tolleranza dello Stato, in cui ha luogo, deve essere riguardato come un attentato ai diritti della personalità umana, e dichiarato assolutamente illecito e contro il Diritto internazionale.

373. Incombe ad ogni Stato civile di fare quanto sia necessario per tutelare i diritti dei negri, e di adoperare tutti i mezzi di cui può disporre, onde far cessare il loro nefando commercio e punire coloro che vi si consacrano o che direttamente o indirettamente vi partecipano.

374. Ogni schiavo, anche quando comprato ove il commercio era dichiarato lecito, dovrà essere reputato libero ed inviolabile nella sua persona, appena che metta il piede sul territorio di uno Stato civile, il quale sarà tenuto a tutelare la libertà di esso, e a far rispettare l' inviolabilità della persona.

375. Incombe a tutti gli Stati civili di concordare gli opportuni provvedimenti onde far cessare il commercio degli schiavi nelle regioni, ove tuttora è esercitato, ritenendo non solo illecito tale commercio, ma tutte le operazioni fatte sulla terra o sul mare, per mantenerlo ed esercitarlo.

Incombe altresì ad essi di esercitare tutta l' influenza per costringere i Sovrani dei paesi incivili, che permettono il commercio degli schiavi, a farlo cessare.

Diritto di libertà civile e di cittadinanza.

376. Il diritto di libertà civile consiste nella potenza giuridica che uno ha di operare senza ostacoli nella sfera del proprio diritto. Il diritto di libertà internazionale consiste nella facoltà

che ciascuno ha di agire senza ostacoli nei paesi stranieri, e di godere ed esercitarvi la libertà quando rispetti le leggi territoriali, ed osservi quanto esse dispongono.

377. Ogni individuo, che abbia la capacità giuridica per esercitare i diritti civili, può liberamente scegliere lo Stato, al quale intenda appartenere, e può rinunziare alla cittadinanza acquistata ed acquistarne una diversa, purchè però la dichiarazione per mutarla sia fatta in buona fede, sia effettiva e manifestata colle forme e sotto le condizioni stabilite dalla legge dello Stato, di cui la persona vuole acquistare la cittadinanza.

378. Il diritto di rinunziare alla cittadinanza originaria e di acquistarne una diversa deve essere considerato come un diritto personale di ciascuno, e non potrà essere subordinato alla previa autorizzazione del Sovrano dello Stato, di cui la persona era cittadino.

379. La rinunzia alla cittadinanza originaria non potrà essere efficace a rompere tutti i legami, che vincolano ciascuna persona allo Stato, ed a far cessare i doveri verso di esso, quando dai fatti e dalle circostanze si possa presumere, che tale rinunzia abbia avuto luogo in mala fede. Tale dovrà essere reputata nel caso di uno, che abbia abbandonato la sua patria a fine di sottrarsi agli oneri civici, o di esimersi dal servizio militare.

380. Dovrà presumersi la mala fede per parte di uno, che mentre abbia dichiarato di rinunciare alla cittadinanza originaria, abbia effettivamente continuato a conservare la sede principale dei propri affari ed interessi nello Stato, di cui era prima cittadino.

381. La rinunzia alla cittadinanza originaria potrà essere tacita, e questo dovrà ammettersi nel caso di uno, che abbia posto un fatto volontario incompatibile con la sua condizione di cittadino dello Stato.

Sarà reputato tale l'avere accettato un impiego da un Governo straniero senza previa autorizzazione del Governo nazionale, o l'essere entrato al suo servizio militare.

382. Spetta a ciascuna sovranità il diritto di determinare e fissare le condizioni per l'acquisto della cittadinanza, per la sua conservazione e per il suo riacquisto, sempre che però

sia rispettata la libertà delle persone, e non violata la facoltà spettante a ciascuna di esse di scegliere liberamente la comunione politica, alla quale intenda appartenere.

383. Dovrà essere reputato contrario ai diritti dell'uomo l'imporre la cittadinanza ad uno contro sua volontà espressa o presunta.

Sarà considerato tale il dichiarare cittadini tutti coloro, che nascano nel territorio dello Stato.

384. Dovrà reputarsi conforme alla volontà presunta di ciascuna persona l' attribuire al figlio legittimo la cittadinanza del padre fino all' età maggiore, e fino a quando esso con un fatto volontario non ne abbia acquistata un' altra di sua elezione, e d' attribuire al figlio naturale la cittadinanza del padre, se questi lo abbia riconosciuto, o quella della madre, se sia stato riconosciuto da essa.

385. La cittadinanza acquistata dal figlio per nascita dovrà essere riguardata come uno stato permanente fino alla età maggiore, e non potrà essere mutata a volontà dei genitori durante la minorennità del figlio, a cui deve spettare il diritto di seguire o non seguire la condizione del proprio genitore (che abbia rinunziato alla cittadinanza originaria e ne abbia acquistata un'altra), facendone la dichiarazione quando sia giunto all' età maggiore determinata secondo la legge della sua patria originaria.

386. Dovrà essere reputato conforme alle necessità sociali ed al bisogno di mantenere l'unità della famiglia l'ammettere che la donna acquista col matrimonio la cittadinanza del marito.

387. La cittadinanza acquistata dalla donna col matrimonio dovrà essere reputata un diritto personale di lei, ed uno stato permanente durante il matrimonio, ed anche se resti vedova.

Non sarà concesso al marito di mutare la cittadinanza acquistata dalla moglie col matrimonio contro volontà espressa o presunta di lei. Non sarà concesso alla moglie di acquistare durante il matrimonio una cittadinanza diversa da quella del marito di lei.

Sarà lo stesso in caso di separazione personale.

388. La donna maritata non avrà il diritto di scegliere

la propria cittadinanza e di mutare quella da essa acquistata col matrimonio, che quando questo sia sciolto. Durante il matrimonio essa potrà però seguire liberamente la condizione del marito, se questi acquistasse una nuova cittadinanza.

Le regole precedenti a riguardo dei figli minori e della donna maritata tendono ad escludere che lo stato di cittadinanza acquistato da essi colla nascita o col matrimonio possa essere mutato a volontà del padre o del marito, ed a stabilire che lo *status civitatis* è un diritto personale, che appartiene a ciascuna persona, e di cui essa soltanto ha diritto di disporne, quando ne abbia la capacità.

Vedi per le quistioni relative alla cittadinanza la mia opera *Diritto internazionale privato* 3ª ediz. vol. I, *Leggi civili* (Unione tipografico-editrice Torino 1888), e per quello che concerne le quistioni di cittadinanza secondo il diritto civile italiano la mia opera *Diritto civile italiano* vol. II, *delle Persone*) (Marghieri, editore, Napoli 1889).

389. Colui, che sia nato nel territorio di uno Stato da genitori ignoti, sarà reputato cittadino dello Stato, in cui sia avvenuta la nascita.

390. Nessuno potrà essere reputato cittadino di due Stati, e ciascuno dovrà avere in massima una determinata cittadinanza.

Incombe agli Stati di accordarsi nello stabilire regole uniformi per l'acquisto e per la perdita della cittadinanza, e di eliminare l'inconveniente della duplicità o della mancanza della medesima.

391. Il domicilio civile non potrà valere in massima ad acquistare la cittadinanza, se non quando sia stabilito e mantenuto senza interruzione per un tempo determinato (10 anni almeno) da uno, che abbia abbandonato la patria colla manifesta intenzione di non ritornarvi più.

Quantunque i rapporti, che derivano dal domicilio, e quelli che derivano dalla cittadinanza, siano di natura diversa pur non di meno, siccome la popolazione effettiva di ciascun paese è formata da coloro, che vi sono stabiliti permanentemente, o che hanno in esso il centro dei propri affari e dei propri interessi, e questo fa sì, che i legami fra coteste persone ed il Sovrano del paese vengano a stabilirsi, così bisogna ammettere che, quando tale fatto sia protratto per un tempo ragionevole a far presumere la volontà di far parte della popolazione effettiva, e d'altra parte poi colui, che abbia stabilito il domicilio, abbia abbandonato la patria manifestando l'intenzione di non farvi più ritorno, tale complesso di circostanze può

equivalere alla tacita rinunzia della cittadinanza originaria, e alla tacita elezione di quella del paese, ove uno abbia fissato il suo domicilio, mantenendolo per 10 anni senza alcuna dichiarazione di volersi riservare i suoi diritti come cittadino dello Stato estero. Tale effetto non potrebb' essere attribuito al domicilio stabilito per ragioni di commercio, ma sarebbe ragionevole l'ammetterlo in caso di domicilio civile.

392. Ogni individuo, che reclami la cittadinanza di uno Stato, deve darne la prova, e questa dovrà essere valutata a norma della legge dello Stato, a cui l' individuo intenda dimostrare di appartenere.

Fino a tanto che l'acquisto della nuova cittadinanza non sia debitamente provato, si deve presumere, che l' individuo abbia conservata la sua cittadinanza di origine.

393. L'individuo, che sostiene di avere perduta la cittadinanza di uno Stato, deve darne la prova, e dimostrare di avere acquistata quella straniera. Cotesta perdita non potrà ritenersi effettuata, se non quando l'individuo, che abbia acquistata la cittadinanza straniera, abbia avuta la capacità giuridica per fare ciò secondo la legge dello Stato, di cui esso era cittadino, e quando tutte le condizioni, secondo questa prescritte, per potere ammettere tale perdita, possano ritenersi avverate.

Queste due regole tendono ad ovviare all'inconveniente di potersi trovare uno mancante di una data cittadinanza o che possa trovarsi allo stesso tempo cittadino di due Stati.

394. Non viola il Diritto internazionale uno Stato, che provvede colle sue leggi interne ad impedire l'espatriazione effettuata in mala fede.

Diritti internazionali dell' uomo come cittadino.

395. Ogni persona, che formi parte di uno Stato come cittadino di esso, ha diritto a che il carattere di cittadinanza sia dovunque riconosciuto e rispettato, e potrà invocare la protezione del Sovrano e del Governo dello Stato, cui appartiene, contro qualunque Stato o qualunque Governo, che volesse arbitrariamente conculcare i diritti che gli spettano secondo il Diritto internazionale.

396. Dovrà essere reputato uno dei diritti internazionali

dell'uomo, in quanto è cittadino, quello di potere invocare dovunque la legge dello Stato cui appartiene, a fine di stabilire la sua condizione civile, il suo stato personale e di famiglia, ed i diritti privati che gli spettano, purchè il riconoscere l'autorità della legge estera nello Stato, ove esso ne invochi l'applicazione, non importi alcuna lesione od offesa del Diritto pubblico territoriale, o deroga alle leggi di ordine pubblico o a quelle relative al buon costume, e purchè a riguardo dell'esercizio dei diritti privati a lui spettanti secondo le leggi della sua patria, si assoggetti alla legge territoriale.

397. Viola i diritti internazionali dell'uomo uno Stato che disconosce ogni autorità alle leggi straniere, o che l'ammetta a beneplacito del Sovrano, o nei limiti dell'interesse reciproco, e che assoggetti in massima i cittadini di Stati stranieri, alle leggi territoriali sotto ogni rispetto, applicando queste per determinare lo stato personale e di famiglia, e tutti i diritti civili, che ne conseguono.

398. Viola altresì i diritti internazionali dell'uomo uno Stato, che neghi agli stranieri il godimento dei diritti privati o civili di cui è concesso di godere ai cittadini, o che legalizzi la rappresaglia giuridica subordinandone il godimento alla condizione del trattamento reciproco, stabilito per legge o in virtù di trattati.

399. Dev'essere riguardato come un diritto internazionale dell'uomo, in quanto è cittadino, quello di rimanere nel territorio dello Stato, di cui formi parte, e di non poterne essere espulso per motivi di sicurezza interna.

400. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che per liberarsi dai cittadini malfattori, li condanni all'esilio, al bando, alla deportazione.

La pena del bando e dell'esilio dallo Stato potrà essere giustificata, rispetto ai cittadini, solamente quando sia limitata ai soli delitti politici.

Diritto di emigrazione.

401. La libertà di emigrazione dev'essere garantita dal Diritto internazionale, salvo la facoltà dello Stato di proteg-

gere gli emigranti contro la speculazione e di regolare la emigrazione in maniera da prevenire i danni, che potrebbero derivare dall'espatriazione in massa. *Confr. reg.* 414.

Questa regola tende a stabilire il diritto spettante a ciascun Governo di vigilare l'emigrazione e d'impedire, che a fine di lucro siano costituite società d'intraprenditori, che cerchino di spingere gli inesperti ad emigrare eccitando in essi la speranza di facili e pronti guadagni.

Diritto di libertà spettante a ciascun popolo.

402. Il diritto personale spettante a ciascun uomo di scegliersi liberamente la patria e di espatriare dovrà essere attribuito collettivamente agli uomini che riuniti formino un popolo.

Il diritto spettante ad essi di separarsi dallo Stato, cui appartengono, e di annettersi ad un'altro verso del quale siano attratti dalle loro naturali tendenze, o dalle affinità di razza, o dai loro interessi economici, o da altre cagioni sociali e civili, dovrà essere considerato come un'esplicazione del diritto naturale di libertà.

403. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che ponga ostacoli al movimento delle genti, che tendano ad aggregarsi liberamente e spontaneamente di volontà propria a vita comune, secondo le naturali tendenze di socialità e di affinità sviluppate sotto le circostanze di tempo e di luogo.

404. Il diritto di libertà dell'uomo dovrà reputarsi violato anche quando, manifestandosi esso nell'espressione del sentimento comune di un numero qualsiasi di persone di appartenere a preferenza a questo o a quell'organismo politico, tale movimento fosse soffocato in nome dei pretesi diritti delle dinastie, o delle leggi fatali delle nazionalità, ed in conformità di queste si volessero costringere con la forza quelle genti ad appartenere necessariamente a questa o a quella aggregazione politica.

405. Dovrà reputarsi ognora illegittimo ogni artifizio della diplomazia, che coll'astuzia, colla forza o con qual si sia mezzo morale o materiale mirasse a violare il diritto intangibile spettante alle genti di annettersi liberamente e spontaneamente ad uno Stato limitrofo, o di separarsi da quello, al quale esse appartenessero, onde formarne uno a sè.

406. La libertà naturale delle genti di associarsi politicamente secondo le loro naturali tendenze non potrà essere scemata in forza di prescrizione, di trattati, o di patti di qualsiasi natura.

407. Il diritto delle genti ad aggregarsi liberamente deve essere protetto dal Diritto internazionale a somiglianza di tutti i diritti naturali dell' uomo, e dovrà essere considerato sotto la tutela giuridica collettiva di tutti gli Stati civili.

Conf. le regole 38-41 23, e 435 seguente.

I principi da noi posti mirano a stabilire il giusto concetto della costituzione degli Stati e della protezione giuridica dei diritti dei popoli deboli assoggettati con raggiri, con astuzia, o con forza e contro le loro naturali tendenze. Ammettendo che l'organamento delle associazioni politiche debba essere il risultato della libertà degli uomini, e che la libertà in questo movimento debba essere sacra ed inviolabile, come lo deve essere quella degl'individui, e che debba essere tutelata dal Diritto internazionale, ne consegue, che, da una parte non si potrebbe, senza violare il sacro diritto di libertà determinare con criteri preconcetti e fondati sugli interessi politici delle dinastie, che certe genti dovessero di preferenza appartenere a questa, piuttosto che a quella aggregazione politica, e d'altra parte, siccome i diritti internazionali dell'uomo devono essere tutelati e protetti dal Diritto internazionale, si viene così ad ammettere il principio della tutela giuridica del diritto dei popoli deboli assoggettati col raggiro coll'astuzia e colla forza all'ingiustificate pretese dei più potenti.

Vedi pel maggior sviluppo la mia opera *Diritto internazionale pubblico* 3ª ediz. vol. I, *Parte gen.* libro II, n° 259-287 e *Parte speciale* n° 669-671.

Diritto di libera attività.

408. Ogni uomo, sia esso cittadino di uno Stato, o formi parte di una tribù nomade, o sia abitante di regioni incivili, ha il diritto di entrare liberamente in qualunque parte del territorio di uno Stato aperto al commercio, e di soggiornarvi, purchè si assoggetti a tutte le leggi in vigore ed a quelle speciali, che per tutelare la pubblica sanità o per motivo di polizia o di sicurezza siano applicabili agli stranieri.

Questa regola tende ad escludere la necessità del passaporto da parte dei forestieri, che volessero entrare nel territorio di uno Stato. Il passaporto può riuscire sempre utile a stabilire il carattere di cittadinanza, e a darne *prima facie* la prova, ma siccome il diritto di trafficare liberamente non può essere riservato soltanto a coloro che certifichino di essere citta-

dini di uno Stato, così la mancanza del passaporto non può essere un motivo per negare a chi ne è privo la libertà di entrare e di trafficare.

409. Dovranno essere considerate contro il diritto internazionale di libera attività dell'uomo le esagerate misure preventive imposte dai Governi a coloro, che non siano cittadini dello Stato, per permettere ad essi di entrare nel territorio e soggiornarvi, e l'impedire ai medesimi, senza un motivo ragionevole di ordine pubblico, di circolarvi liberamente.

410. Compete a ciascun Governo il diritto di assoggettare gli stranieri, che intendano di soggiornare nel territorio dello Stato, a pagare certe contribuzioni personali. Dovrà non di meno essere considerato come lesivo della libertà internazionale dei medesimi lo spingere le contribuzioni personali oltre i limiti della equità facendo loro pagare a caro prezzo la facoltà di soggiornarvi o l'assoggettare a continue angarie coloro, che vi soggiornino.

411. Sarà considerato in opposizione al Diritto internazionale, che deve proteggere la libera attività dell'uomo, il negare allo straniero d'invocare l'applicazione delle leggi vigenti nello Stato, che proteggono le persone e la proprietà, o lo stabilire una diversità di trattamento a tale riguardo per la sola circostanza dell'estraneità.

412. Nessun Governo potrà ritenersi autorizzato ad espellere gli stranieri, eccetto che per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna. L'espulsione arbitraria e non motivata, decretata con ordinanza amministrativa, dovrà essere considerata in opposizione ai diritti internazionali dell'uomo, sopra tutto quando sia negato agli espulsi di ricorrere ai tribunali per essere protetti contro le misure abusive a riguardo delle loro persone, e dei loro beni.

413. Compete a ciascun Governo il diritto di stabilire le condizioni per l'esercizio delle professioni, delle arti, e dei mestieri da parte degli stranieri, e di regolarne lo sviluppo in armonia cogli interessi sociali, economici, e politici dello Stato.

414. Non viola il Diritto internazionale un Governo, che regoli e limiti l'entrata degli stranieri, a fine di prevenire le perturbazioni sociali ed economiche, che possono deri-

vare dall'immigrazione in massa, e segnatamente l'attentato alla libertà ed alla distribuzione del lavoro, ed il danno delle classi operaie.

415. Ogni forestiero che sia entrato nel territorio di uno Stato potrà liberamente uscirne senza bisogno di autorizzazione del Governo, eccetto solo il caso, che per le leggi in vigore sia stato temporaneamente privato della libertà personale.

Diritto di libero commercio.

416. Ogni uomo ha il diritto dell' uso legale ed innocente delle vie di comunicazione per terra e per mare e di quanto possa riuscire utile al libero esercizio del commercio lecito a seconda delle leggi vigenti nello Stato e dei regolamenti.

In virtù di questa regola si deve ammettere, che il libero traffico, e il navigare le acque territoriali di uno Stato debbano essere riguardati come un vero diritto dell'uomo, ogni qual volta che colui, che ciò voglia fare, si assoggetti alle leggi ivi imperanti. Tale diritto non può al certo essere considerato come fondato sui trattati, e spettante quindi solamente ai cittadini dello Stato, che li avessero stipulati. Nissuna sovranità, che non voglia conculcare i principii del Diritto internazionale, può negare arbitrariamente al forestiere, anche quando egli non abbia il carattere di cittadino di uno Stato l'uso legale ed innocuo delle vie di comunicazione, e la facoltà di entrare nel territorio.

417. Colui, che appartiene ad uno Stato come cittadino, e che può stabilire e provare il suo carattere come tale, avrà il diritto di esercitare il commercio all'estero a norma dei trattati conclusi ed in vigore tra lo Stato, di cui esso è cittadino, e quello in cui voglia esercitare il commercio. Egli avrà il diritto di godere di tutti i vantaggi e di tutti i privilegi, che in virtù di tali trattati siano attribuiti ai cittadini rispettivi.

418. Nessuno Stato può inibire assolutamente ai forestieri di entrare nel suo territorio o nelle sue acque territoriali, o proibire ogni forma di commercio internazionale. L'adottare un sistema di completo isolamento dovrà essere reputato in opposizione al Diritto internazionale.

419. Ogni uomo ha diritto di navigare liberamente nell'alto mare e nelle acque non comprese nel dominio territoriale di nessuna sovranità, e d'invocare la protezione del Diritto internazionale, purchè ne riconosca e ne osservi le leggi.

Diritto di proprietà.

420. Ogni uomo può esercitare la sua attività sulle cose esteriori, ovunque esse siano situate, ed acquistarne la proprietà sotto le condizioni stabilite e determinate dalle leggi imperanti nel territorio, ove coteste cose si trovino.

421. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che inibisca, a chiunque non sia cittadino di esso, di acquistare la proprietà mobile od immobile sotto le medesime condizioni legali stabilite pei cittadini, o che vieti il godimento dei diritti privati compresi in quello di proprietà, salvo il caso però che per ragioni di ordine pubblico e d'interesse sociale l'acquisto della proprietà di certi determinati oggetti sia riservato esclusivamente ai cittadini, o che il godimento di certi diritti annessi alla proprietà immobiliare sia attribuito esclusivamente ai medesimi, in considerazione della natura di tali diritti, e della loro connessione con certe pubbliche funzioni.

422. La proprietà privata, a chiunque essa appartenga, dovrà essere reputata inviolabile tanto sulla terra che sul mare, eccetto che nei casi e nelle circostanze determinati dalla legge del paese, in cui la proprietà si trovi, e in quelli ammessi secondo il Diritto internazionale rispetto alla proprietà privata in alto mare, purchè però non sia a tale riguardo fatta alcuna differenza tra il proprietario cittadino ed il forestiero.

423. La proprietà individuale dovrà reputarsi inviolabile secondo il Diritto internazionale sotto tutte le forme che essa può assumere.

424. Sarà riguardata tale la proprietà letteraria ed artistica, e la proprietà industriale.

425. Il diritto spettante all'autore di una produzione intellettuale qual si sia di ottenere la garanzia giuridica di

tale diritto sotto le condizioni determinate dalla legge dovrà essere considerato come un vero diritto internazionale dell'uomo, ad esso spettante indipendentemente dai trattati, e senza fare differenza tra il cittadino ed il forestiero.

426. Salvo il diritto spettante a ciascuno Stato di subordinare la protezione della proprietà letteraria artistica ed industriale a certe condizioni legali previamente determinate, si deve non per tanto ammettere, che violi il Diritto internazionale uno Stato, che non sancisca la parità di trattamento tra i cittadini e gli stranieri.

427. La protezione e la garanzia giuridica dei prodotti intellettuali, e di quelli dell'industria, qualunque essi siano, spettanti all'autore, non potranno essere reputati come una graziosa concessione del legislatore, nè come un diritto fondato sui trattati, ma bensì come un dovere internazione degli Stati fondato sul rispetto dovuto alla personalità dell'uomo nelle più nobili delle sue funzioni e delle sue attività.

Diritto di libertà di coscienza.

428. Il diritto individuale di confessione religiosa è uno dei diritti internazionali dell'uomo.

Ciascuno può liberamente accettare, conservare, e mutare una confessione religiosa, e non potrà essere tenuto a renderne conto a nessuno.

429. Sarà reputato parimente sacro ed inviolabile il culto della propria religione, e libero l'esercizio di esso, sempre che non vi sia nulla di vietato dalla legge territoriale, o che possa ritenersi in opposizione alle leggi di polizia dello Stato, o all'ordine pubblico.

430. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che subordini il godimento dei diritti civili alla confessione religiosa, o che eserciti ogni maniera d'influenza per costringere gli stranieri a mutare la loro confessione religiosa, perseguitandoli o vessandoli pel rifiuto da essi dato di cambiarla, o assoggettandoli ad interrogazioni per conoscere le loro credenze religiose.

431. La persecuzione religiosa sarà considerata come un attentato al Diritto internazionale ed una violazione grave

da parte dello Stato che l'abbia autorizzata, o che non faccia quanto possa occorrere per impedirla.

Doveri internazionali dell' uomo.

432. Nessuno può invocare la protezione del Diritto internazionale, e vantare il godimento e l'esercizio dei diritti, che secondo esso a ciascuna persona spettano, se non a condizione, di riconoscerne l'autorità e di osservarne i precetti.

433. Nessun uomo può navigare liberamente l'alto mare, se non a condizione di osservare le regole che concernono la navigazione e le leggi internazionali, che proteggono le persone e le cose durante la medesima.

434. Nissuno può entrare nelle acque territoriali di una sovranità ed invocare la protezione del Diritto internazionale, se non quando osservi le leggi ed i regolamenti emanati dalla sovranità territoriale in conformità delle regole del Diritto internazionale.

435. Ogni persona, che navigando in alto mare commetta un reato, che sia qualificato tra quelli punibili secondo il Diritto internazionale, sarà tenuta a risponderne in conformità di esso.

Tale sarà il caso di uno che esercitasse la pirateria, o che dolosamente guastasse e distruggesse le opere destinate all' uso comune di tutti i popoli, come i telegrafi sottomarini e gli apparati annessi, i canali, che servono alla navigazione oceanica e somiglianti opere, utili ai bisogni internazionali.

Tutela giuridica dei diritti internazionali dell' uomo.

436. I diritti internazionali dell'uomo sono sotto la tutela giuridica collettiva di tutti gli Stati civili, e l' attentato ai medesimi sarà considerato come una violazione del Diritto internazionale, che potrà legittimare l'ingerenza di tutti gli Stati civili in conformità delle regole circa la tutela giuridica del Diritto internazionale, che saranno stabilite in seguito.

TITOLO V.

Diritti e doveri internazionali della Chiesa.

Della Chiesa e dei suoi diritti.

437. S'intende per Chiesa l'universa congregazione dei credenti, che risulta dall'attuale e continua spirituale comunione delle anime unite nella medesima fede e nell'adempimento della medesima legge religiosa, sotto la suprema autorità di un capo, al quale è affidato di mantenere l'unità del dogma e della credenza; di presiedere il sacerdozio che ad esso presta obbedienza: di dare precetti ai fedeli, illustrando e promulgando i principii della credenza senza mezzi coercitivi; di dare le norme del culto.

438. I diritti internazionali di ogni Chiesa sono:

a) libertà della sua formazione e della sua organizzazione.

b) libero governo nella sfera determinata dal concetto giuridico della istituzione.

c) libera comunicazione del Capo di essa con tutto il sacerdozio e coi fedeli.

439. Ogni Chiesa per quello che concerne lo sviluppo esteriore delle sue funzioni ed il culto sarà soggetta alle leggi dello Stato, in cui tali funzioni esteriori e tale culto saranno esercitati, ed i rapporti di essa colla sovranità dello Stato saranno reputati nel dominio esclusivo del Diritto pubblico interno.

440. Nissuna Chiesa potrà vantare diritti come *Persona* della *Magna civitas,* se non quando la sua costituzione ed organizzazione attuale abbia *di fatto* il carattere di confessione universale ed internazionale, e sia stata riconosciuta come tale dagli Stati riuniti in Congresso a norma delle *regole* 34 e 35.

441. Nissuna Chiesa potrà pretendere di essere considerata come *Persona giuridica* ed esercitare i diritti civili, che a questa competono, se non quando la personalità giuridica

sia stata ad essa attribuita e riconosciuta dal Sovrano dello Stato.

La Chiesa è il risultato del diritto di libertà di coscienza, che appartiene a ciascun uomo, e che abbiamo detto dover essere considerato come uno dei diritti internazionali di lui. Essa però non può reputarsi esistente, se non quando un numero più o meno considerevole di uomini, associati dalla fede comune, si siano riuniti di fatto in consorzio, ed abbiano formato una comunione spirituale riconoscendo spontaneamente un Capo supremo, che eserciti su di loro tutti credenti un'autorità morale di direzione e di governo, o in altri termini quando essa abbia assunto la forma di un' istituzione. Dovendo il sentimento religioso essere protetto dal Diritto internazionale come uno dei diritti dell'uomo, il consorzio religioso, che è il risultato del libero movimento di coloro, che accettano spontaneamente la stessa fede, dev'essere protetto parimente dal Diritto internazionale, in virtù degli stessi principii sui quali si fonda il rispetto della libertà di coscienza. Ogni Chiesa può assumere il carattere di Persona internazionale, quando si verifichino le circostanze contemplate nella nota alla *regola* 81, ed abbia i requisiti contemplati dalle *regole* 84 e 85. Bisogna però tener presente che, anche quando tutto nell' attualità possa ritenersi di fatto verificato, la Chiesa non potrebbe accampare il diritto di essere reputata *Persona giuridica* di fronte alla legge di ciascuno Stato. La personalità giuridica non si può dire che sia del tutto una creazione della legge civile, perchè non si può sostenere che le persone giuridiche siano enti fittizi creati dal legislatore con uno sforzo di astrazione. Però siccome è sempre il legislatore quello che attribuisce la capacità giuridica alle associazioni o agli enti morali, i quali non hanno la capacità naturale ad essere soggetti di diritto civile, così si può con ragione dire, che la personalità giuridica degli enti morali derivi dalla legge interna dello Stato, ed a riguardo di ciò la condizione in cui si trova la Chiesa di fronte alla legge di ciascuno Stato non è al certo diversa da quella in cui si trovano le altre associazioni.

442. La Chiesa cattolica Romana, sia di fronte al Diritto internazionale, che al Diritto pubblico di ciascuno Stato, dovrà essere reputata nella medesima posizione giuridica di ogni altra confessione religiosa, e non potrà pretendere alcun privilegio, e prerogative speciali, ma solo il godimento di quei diritti, che possono ad essa spettare nell' attualità, avuto riguardo alle speciali circostanze storiche e di fatto, nelle quali essa effettivamente si trova al presente rispetto alle altre confessioni religiose.

Libera organizzazione della Chiesa.

443. Tutti i fedeli, che professano la medesima fede, e che hanno la medesima credenza, potranno formare una comunione spirituale, e quando essi abbiano riconosciuto la suprema autorità di un Capo, che eserciti l' autorità spirituale a riguardo di essi tutti, che si trovano sparsi nelle diverse regioni del mondo, tale loro libertà di comunione e di aggregazione sarà reputata idonea a fare di essi una Chiesa, e dovrà essere tutelata dal Diritto internazionale come espressione e manifestazione della libertà di religione spettante ai credenti congregati.

444. Viola il Diritto internazionale ogni Stato, che voglia manomettere la libertà della Chiesa a riguardo di quanto concerne le credenze religiose e la fede.

445. La libertà non potrà competere alla Chiesa, che dentro la cerchia giuridica determinata dalla natura di essa e dai suoi fini come comunione spirituale. Essa consisterà nella libera promulgazione e nella libera diffusione dei principii della credenza e della fede senza mezzi coercitivi diretti od indiretti, e nella libera associazione dei credenti, che spontaneamente intendano accettare la medesima fede.

Inviolabilità del Capo della Chiesa.

446. Il Capo di ogni Chiesa sarà indipendente e personalmente inviolabile in quello che concerne l'esercizio della suprema autorità, ch'egli ha come preposto al Governo di essa, e Capo della gerarchia e del sacerdozio.

447. Nessun Governo potrà, senza violare la libertà internazionale della Chiesa, dichiarare responsabile il Capo di essa, o sindacare l'uso, ch'esso avesse fatto del suo potere spirituale, promulgando il dogma la dottrina e le regole da esso suggerite come norma delle idee e dei sentimenti dei credenti, nè potrà dichiarare responsabili coloro, che nel santuario della loro coscienza le accettino per osservarle.

448. L' ingerenza e l' azione del Governo dovrà essere ammessa soltanto, quando la dottrina sia promulgata per

eccitare e per spingere ad atti esteriori, che possano essere reputati contrarii agl' interessi dello Stato, ed agli ordinamenti pubblici, che da esso devono essere tutelati, ed esso potrà chiamare a risponderne tutti coloro, che in conseguenza della dottrina o del sentimento religioso abbiano fatto atti esterni in opposizione ai diritti ed agli interessi dello Stato.

Questa regola tende ad ammettere, che il Capo della Chiesa dev'essere assolutamente libero ed irresponsabile di esercitare in ogni forma canonica il suo potere tanto circa materie dommatiche, quanto circa materie disciplinari, e quindi anche quando esso porti gli Atti della Chiesa a conoscenza dei fedeli, che intendano spontaneamente accettarli in coscienza. Questo però può essere detto in modo assoluto rispetto agli Atti, che si riferiscono al dogma, i quali concernano la fede, e non hanno applicazioni fuori della coscienza del credente. Non può essere lo stesso degli Atti in materia di disciplina, perchè, siccome questi danno ai fedeli le norme dell'agire, così, se l'autorità ecclesiastica mirasse con tali Atti ad eccitare i fedeli a fare opposizione al Diritto pubblico dello Stato, ed agli ordinamenti civili e politici, questo farebbe naturalmente nascere il diritto dello Stato di difendere sè stesso contro gli attentati da parte della potestà ecclesiastica, e di vietare anche che tali Atti fossero portati a conoscenza dei fedeli inibendone la pubblicazione, oltre poi il diritto di assoggettare alle sanzioni penali coloro, che in conseguenza dei suggerimenti e delle norme della suprema autorità ecclesiastica avessero attentato ai diritti dello Stato.

Libero governo della Chiesa.

449. Spetta al Capo della Chiesa il diritto di provvedere liberamente all' alto Governo di essa.

Esso potrà a tal fine comunicare con tutto il sacerdozio e le persone addette all' esercizio delle funzioni spirituali; convocare e celebrare i concilii ed i sinodi: esercitare nelle forme canoniche il suo potere ecclesiastico legislativo: comminare le censure, escludendo però ogni sanzione civile ed ogni appoggio dell' autorità politica contro coloro, che non volessero spontaneamente accettare ed osservare i suoi precetti, o che preferissero di abbandonare la propria confessione religiosa.

450. Coloro, che partecipano all'alto Governo della Chiesa, e che nelle Congregazioni, nei Sinodi nei Concili esercitano atti del potere spirituale, saranno a riguardo di ciò respon-

sabili verso il Capo della Chiesa. Essi non saranno tenuti a rispondere verso il Capo dello Stato, che nel caso contemplato dalla *regola* 448.

451. Viola il Diritto internazionale un Governo, che direttamente o indirettamente miri ad ingerirsi nell' alta amministrazione della Chiesa, sempre chè essa sia mantenuta nella propria cerchia giuridica, in quello cioè che concerne gl' interessi spirituali o l' esercizio del potere ecclesiastico, e senza conseguenze esteriori di natura tale da ledere i diritti e gl' interessi dello Stato.

452. L'esercizio delle funzioni amministrative connesse col Governo della Chiesa, qualora siano esplicate in maniera da entrare nel campo, in cui si svolgono i rapporti di Diritto privato, saranno soggette al Diritto comune vigente nello Stato, ove tali funzioni amministrative siano esercitate.

Questa regola tende a distinguere quello che appartiene all'alto governo della Chiesa, e che mira allo sviluppo degli interessi spirituali di essa, da quello che riguarda la gestione e quanto possa occorrere per le funzioni amministrative del governo stesso. Queste funzioni amministrative devono rimanere soggette alle leggi dello Stato, ogni qual volta che per la natura delle cose esse entrino nel campo del Diritto pubblico territoriale o del diritto privato. L' indipendenza del Governo ecclesiastico non si può dire violata se le Congregazioni o gli organi, ai quali è affidata a modo d'esempio l'amministrazione della santa Sede, facendo un contratto, che dia poi luogo a controversie di diritto privato, siano a cagione di tale contratto assoggettati alle leggi comuni ed alle giurisdizioni ordinarie. Un contratto o un qual sia rapporto di diritto privato non può perdere la sua natura come tale, sol perchè figuri in esso come parte chi sia preposto al governo della Chiesa.

Diritto di rappresentanza della Chiesa.

453. Ogni Chiesa, che sia stata riconosciuta come una persona della *Magna civitas*, potrà essere rappresentata presso i Governi, che l'abbiano riconosciuta, da coloro, ai quali tale missione sia stata affidata.

454. Il diritto di rappresentanza spettante alla Chiesa non potrà mai essere equiparato al diritto di Legazione spettante agli Stati, nel senso di considerare la Chiesa simile ad uno Stato.

La rappresentanza della Chiesa non potrà avere altro scopo

che il mantenere relazioni dirette tra il Capo di essa ed il Governo, che vi abbia acconsentito, onde regolare d'accordo tutto quello, che concerne l'evoluzione esteriore del ministero ecclesiastico, il culto, ed ogni altro rapporto, che può cadere sotto il potere dello Stato, e che dev'essere retto dal diritto pubblico interno.

455. I diritti e le prerogative degl'inviati ecclesiastici saranno determinati e fissati secondo la legge dello Stato, che voglia accettarli come tali. Presso i terzi Stati essi non potranno avere il diritto di godere i diritti e le prerogative spettanti secondo il diritto internazionale agli agenti diplomatici. Saranno però reputati sotto la protezione del Diritto internazionale per quello che concerne il rispetto dovuto al loro carattere pubblico, e la libertà di esercitare la loro missione.

Relazioni della Chiesa collo Stato.

Incombe a ciascuno Stato di regolare mediante il Diritto pubblico interno la condizione giuridica della Chiesa in maniera da non offendere i diritti che ad essa spettano a seconda del Diritto internazionale (vedi *reg.* 441).

456. Compete a ciascheduno Stato di riconoscere o negare la personalità giuridica della Chiesa delle associazioni ecclesiastiche e delle corporazioni religiose.

457. Ciascuno Stato deve tutelare la piena libertà delle autorità ecclesiastiche nell'adempimento di tutte le funzioni del loro ministero ecclesiastico circa le materie dommatiche, l'amministrazione dei sacramenti, la promulgazione della dottrina ecclesiastica, sempre che tali atti siano compiuti senza ledere i diritti dello Stato, e il diritto di libertà di coscienza, che a ciascuna persona spetta.

458. Dovrà ciascuno Stato reputarsi obbligato ad abolire tutte le leggi che restringano la libertà della Chiesa nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, o che ammettano l'ingerenza dell'autorità politica nel Governo della medesima.

Questa regola tende a stabilire la separazione completa delle funzioni della sovranità politica da quelle che spettano al Capo della Chiesa, e ad escludere conseguentemente l'intervento del potere politico a riguardo dell'esercizio del potere spirituale.

459. Le norme per determinare la condizione giuridica di una Chiesa in ciascuno Stato potranno formare oggetto di concordato concluso tra il Capo della Chiesa ed il Sovrano dello Stato a norma della legge costituzionale di questo.

460. Il concordato non è come un trattato internazionale concluso tra Stato e Stato, e dovrà essere riguardato come una legge di Diritto pubblico interno. Però, se mediante esso i diritti internazionali della Chiesa fossero stati determinati e riconosciuti, e cessato poi dall'essere esso in vigore i diritti suddetti fossero violati, spetterebbe alla Chiesa d'invocare la protezione del Diritto internazionale a fine di ottenere il rispetto dei diritti internazionali, che ad essa spettano indipendentemente da trattati e da concordati.

Doveri internazionali della Chiesa.

461. Incombe ad ogni Chiesa di esercitare tutte le facoltà, che ad essa spettano, quando possa avere il carattere di Persona internazionale, dentro i limiti giuridici determinati dalla natura stessa dell'istituzione, e di agire sulle anime con mezzi meramente spirituali, e senza entrare nel campo in cui deve esercitare i suoi diritti lo Stato, o attentare direttamente o indirettamente alla sicurezza ed agl'interessi politici del medesimo.

462. Incombe all'autorità suprema, che governa la Chiesa, ed a quelle che esercitino le funzioni di governo da essa delegate, di astenersi dall'adoperare qualunque mezzo esterno coercitivo diretto o indiretto per regolare e mantenere la disciplina, e di astenersi altresì dall'invocare ogni sanzione civile e qual si sia forma di appoggio da parte dell'autorità politica per quanto concerne le materie dommatiche e le materie disciplinari.

463. Viola il Diritto internazionale ed il diritto di libertà di coscienza spettante a ciascun uomo l'autorità ecclesiastica, la quale eserciti i suoi poteri e le sue funzioni coll'appoggio dell'autorità politica, anche quando questo sia prestato in conseguenza di previi accordi tra le due autorità.

464. Incombe al Capo della Chiesa di riconoscere le leggi di ciascuno Stato a riguardo dell'esercizio delle funzioni di governo in quello che tali funzioni implichino nel loro esercizio atti esteriori, ed in quello altresì che concerna l'esercizio esteriore del culto.

465. Il Capo della Chiesa, salvo il diritto d'inviolabilità e di irresponsabilità personale, non potrà pretendere nissuno dei diritti e delle prerogative che spettano al Sovrano di uno Stato secondo il Diritto politico ed il Diritto internazionale, e sarà tenuto a rispondere secondo il diritto dello Stato se avesse esercitato le sue facoltà violando le *regole* 445-448, e se coi suoi atti avesse attentato alla sicurezza dello Stato o violato le leggi che è tenuto ad osservare.

466. Dovrà essere reputata in opposizione al Diritto internazionale qual si sia pretesa di sovranità territoriale da parte del Capo della Chiesa cattolica romana, e qualunque esercizio dei diritti della sovranità politica, segnatamente quello della giurisdizione ordinaria in materia giudiziaria civile e di qual si sia altro potere temporale.

Tutela giuridica dei diritti e doveri internazionali della Chiesa.

467. I diritti ed i doveri internazionali della Chiesa saranno considerati, al pari di tutti i diritti spettanti alle persone della società internazionale, sotto la garanzia collettiva di tutti gli Stati, che vivono in società di fatto, e soggetti alle regole circa la tutela giuridica dei diritti internazionali, che saranno esposte in seguito.

468. Alla tutela della dignità del Capo della Chiesa, ed al rispetto ad esso dovuto in considerazione della sua alta autorità, sarà provveduto in conformità della legge interna, di ciascuno Stato.

469. Il Capo della Chiesa e le località destinate all'esercizio delle funzioni ecclesiastiche saranno sottratti alle giurisdizioni ordinarie in conformità delle *regole* 254 e *seguenti*.

LIBRO II.

DELLE COSE NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO INTERNAZIONALE.

470. Tutte le cose sotto il punto di vista della loro condizione giuridica sono:

a) comuni secondo il Diritto naturale;

b) nel possesso giuridico di uno Stato secondo il Diritto internazionale;

c) pubbliche secondo le leggi interne di ciascuno Stato;

d) private ed appartenenti agl'individui o alle persone che devono essere reputati proprietarii o possessori secondo la legge civile.

471. Ogni diritto sulle cose dev' essere esercitato in maniera da non ledere gl' interessi generali delle persone, che coesistono nella *Magna civitas*, e sotto tale rispetto deve rimanere soggetto al Diritto internazionale, cui spetta regolare tutt'i rapporti d'interesse comune che conseguono dalla convivenza.

Il Diritto internazionale deve governare anche i diritti sulle cose in quello che l'acquisto di tali diritti e l'esercizio di essi si trovano in relazione con gl' interessi generali di tutti i popoli e di tutti gli Stati.

Lo Stato non può essere reputato proprietario delle cose, che costituiscono il patrimonio di esso, perchè il diritto suo non ha i requisiti indispensabili a costituire la proprietà, quelli cioè del potere assoluto di godere e di disporre. Non potendo quindi essere reputato proprietario del territorio e delle sue adiacenze, ciascuno Stato ne ha il possesso giuridico esclusivo, ma non può esercitare sulle cose, che costituiscono il territorio, i diritti spettanti al proprietario.

Le regole che noi stabiliamo in questo titolo tendono quindi a determinare come il possesso giuridico del territorio dello Stato possa essere acquistato da esso in concorrenza cogli altri Stati, e come i diritti che conseguono dal possesso giuridico del territorio debbano essere esercitati.

TITOLO I.

Delle cose comuni.

472. Saranno reputate comuni tutte le cose, delle quali nissuno Stato ne può acquistare il possesso giuridico esclusivo.

Tali sono:

a) l' alto mare;

b) i fiumi internazionali navigabili;

c) gli stretti che mettono in comunicazione due mari.

473. Viola il Diritto internazionale qualunque Stato, che voglia appropriarsi l'uso esclusivo delle cose comuni, o che accampi diritti di dominio su di esse fondati sui trattati, sull' uso immemorabile, o sulla prescrizione, o su qual si sia altro titolo.

Libero mare, libera navigazione.

474. L'Oceano e tutte quelle parti di mare, che sono fuori della giurisdizione territoriale di ciascuno Stato (*vedi regola* 205), dovranno servire all'uso comune di tutti, e ciascuno avrà il diritto di navigare liberamente in tali acque, purchè osservi i regolamenti internazionali relativi alla navigazione.

Spetterà altresì a ciascuno il diritto di profittare dei prodotti, che si trovino in alto mare, e di esercitarvi liberamente la pesca.

475. Nissuna sovranità potrà esercitare qual si sia atto di giurisdizione in alto mare, e nelle acque navigabili fuori dei limiti della propria giurisdizione territoriale, rispetto alle navi che navighino, e che non facciano parte della marina mercantile dello Stato.

476. Sarà reputato contro la regola precedente il fatto da parte di una nave militare o privata, che colla forza voglia obbligare una nave straniera, che navighi nelle sud-

dette acque, a fermarsi per conoscere la nazionalità di essa, o per assoggettarla ad interrogatorio o a qual si sia altro atto, che importi sottomissione, eccetto solo il caso che la detta nave sia colta in flagrante violazione dei regolamenti internazionali relativi alla navigazione, o che dia fondati motivi da far sospettare, che voglia violarli, nel qual caso il diritto di conoscerne la nazionalità dovrà essere attribuito al comandante di qualunque nave militare, che l'incontri onde constatare la violazione dei regolamenti internazionali scrivendo tutte le circostanze nei libri esistenti a bordo.

Navi dedite alla pirateria.

477. Sarà attribuito a qual si sia nave militare, che incontri in alto mare una nave dedita alla pirateria, o che abbia commesso o sia per commettere un reato punibile secondo il Diritto internazionale, di costringerla colla forza a fermarsi, a fine di fare gli atti istruttorii, opportuni a constatare ed accertare le circostanze del reato e lasciare poi che la giustizia possa fare il suo corso, a seconda delle regole stabilite a riguardo della giurisdizione penale (*regole* 195-196).

Inchiesta della bandiera

478. L'estensione del potere, che può attribuirsi un comandante di una nave da guerra, di conoscere il vero carattere di una nave incontrata da lui in alto mare dovrà reputarsi limitato in ragione del maggiore o minore fondamento della presunzione del sospetto, ch'essa sia dedita alla pirateria, o a commettere un altro reato punibile secondo il Diritto internazionale.

479. Il diritto d'inchiesta del vero carattere di una nave non appartenente alla marina dello Stato, anche quando possa essere giustificato a seconda della regola precedente, dovrà essere rigorosamente contenuto entro stretti limiti, in maniera da escludere qualunque offesa all'immunità della bandiera, e qualunque abuso da parte del comandante della nave da guerra.

480. Il comandante di una nave da guerra sarà tenuto

ad eseguire le ricerche necessarie a conoscere il vero carattere di una nave con i maggiori riguardi, e colla massima circospezione, e dovrà astenersi da qualunque atto non giustificato dalle circostanze, e che potesse dare ragionevole motivo di far supporre di aver esso voluto attentare alla libertà di navigazione.

481. Un comandante, che abbia abusato del potere, di cui è investito, sarà tenuto a risponderne, e quando sia evidente l'abuso da parte di lui potrà essere tenuto al rifacimento dei danni, tenuto conto delle circostanze, e della colpa maggiore o minore da parte della nave stessa, che abbia fatto nascere il sospetto, e che abbia dato luogo all'inchiesta del carattere di essa.

482. Dovrà reputarsi in opposizione col principio della libertà del mare e della navigazione l'inchiesta (durante lo stato di pace) della bandiera e della nazionalità della nave senza giustificato motivo: il chiamare la nave a parlamento (*droit d'approche*), e qual si sia atto, che tendesse a stabilire in alto mare una qualunque forma di giurisdizione da parte delle navi militari di uno Stato sulle navi appartenenti alla marina mercantile di altro Stato.

Visita delle navi che trasportino schiavi

483. Il diritto d'inchiesta, di visita, e di perquisizione su di una nave mercantile non potrà essere giustificato in caso di sospetto, che codesta nave trasporti gli schiavi, o che sia addetta a fare la tratta dei negri, salvo solo il caso, che tali atti siano autorizzati in virtù di un trattato speciale a reciprocità tra gli Stati, che lo avessero stipulato.

484. Non potrà reputarsi leso il principio della libertà del mare, e della reciproca indipendenza degli Stati, se questi mediante trattato stabilissero un procedimento sulla base della stretta reciprocità a fine di assicurarsi, se le navi mercantili rispettive, che navighino nei mari dell'Africa, e in quelli adiacenti alle regioni ove è tollerata la schiavitù, facciano il commercio degli schiavi, o qualunque altro commercio illecito secondo le leggi degli Stati, che avessero concluso il trattato.

Tale patto concordato non potrà però attribuire giurisdizione rispetto alle navi degli altri Stati, che non avessero preso parte alla conclusione del trattato, o che non avessero aderito ad esso.

485. Dovrà ritenersi leso il principio della libertà del mare, se più Stati assimilando la tratta dei negri alla pirateria stabilissero il diritto di visita in tempo di pace, su tutte le navi straniere sospette di fare il commercio dei negri, proclamando a riguardo di esse le stesse regole che sono applicabili in caso di pirateria.

Il commercio dei negri deve ognora reputarsi illecito ed inibito secondo il Diritto internazionale, le misure repressive però per impedire tale commercio, e punire coloro, che lo facciano, devono essere considerate nella competenza esclusiva di ciascuno Stato rispetto alle navi appartenenti alla propria marina mercantile. Gli atti di giurisdizione rispetto alle navi straniere possono essere giustificati in virtù di trattato, che conferisca tale diritto a reciprocità alle navi militari rispettive sulle rispettive navi mercantili, ma gli atti giurisdizionali rispetto alle navi di Stati, che non avessero preso parte al trattato, dovrebbero essere reputati, non ostante il lodevole fine pel quale sarebbero esercitati, in opposizione col principio della libertà del mare e dell'indipendenza degli Stati.

Diritto al saluto

486. Si dovrà reputare contro il principio della libertà del mare l'esigere dalle navi straniere, che s'incontrino, e che appartengano alla marina mercantile, o che siano navi militari di grado inferiore, il saluto obbligatorio o qual si sia altro atto, che possa equivalere a testimoniare la soggezione delle navi stesse a quelle militari di un altro Stato.

Regole della navigazione.

487. Qualunque nave, che navighi in alto mare, sarà tenuta ad osservare le regole di navigazione per quello che concerne la rotta marittima, i segnali, i fanali, la velocità e le norme per governare e manovrare in caso d'incontro.

488. Saranno reputate regole internazionali di navigazione quelle previamente concordate tra gli Stati mediante trattato, e quelle che in mancanza di tali trattati devono reputarsi stabilite secondo gli usi e la pratica degli uomini di mare, e le esigenze della navigazione stessa.

489. Le regole di navigazione stabilite mediante trattato dovranno essere reputate rigorosamente obbligatorie per le navi appartenenti alla marina degli Stati, che abbiano concluso tale trattato. Nissuna di tali navi potrà esimersi dall'osservarle senza essere presunta colpevole di tutte le conseguenze, salvo il caso che circostanze speciali, accertate e provate, non abbiano reso necessario di allontanarsi da esse, onde prevenire o impedire un pericolo prossimo, o per prendere le necessarie precauzioni a fine di provvedere immediatamente alla propria salvezza. In tali evenienze la nave, che non abbia osservato le regole stabilite, potrà escludere la presunzione di colpabilità, quando essa possa stabilire e provare di essersi attenuta alla pratica degli uomini di mare nelle speciali circostanze del caso.

Questa regola tende a prevenire i disastri e l'urto delle navi, che potrebbero in certe circostanze eccezionali essere la conseguenza della formale e letterale esecuzione delle regole fatte per prevenire l'abbordaggio. Supposto ad esempio, che potesse essere accertato e provato, che una nave, potendo fare con facilità un movimento, che non era tenuta ad eseguire secondo le regole, ma che era necessario di eseguire in quelle date circostanze secondo la pratica di mare onde evitare l'urto, lo abbia fatto, (a cagione della grande difficoltà colla quale l'altra nave poteva fare quello che secondo le regole doveva fare) e in tali circostanze se l'urto non avesse potuto essere evitato, non sarebbe nè equo nè giusto presumere colpevole la nave, che non abbia osservata la regola, mentre la buona pratica di mare suggeriva di non osservarla.

490. Ciascuno Stato può imporre alle navi straniere, che entrino nelle sue acque territoriali, di osservare, oltre che le regole generali di navigazione, quelle speciali da esso imposte pel traffico nelle proprie acque territoriali, e non potranno escludere la presunzione di colpabilità le navi, che non le abbiano osservate.

491. Qualunque nave, anche quando non appartenga ad uno degli Stati, tra i quali sia stato concluso l'accordo circa le regole di navigazione, sarà tenuta ad osservare non per tanto quelle, che secondo la natura delle cose e le esigenze della navigazione, devono essere obbligatorie per tutti i naviganti.

Regole concernenti i fanali.

492. Ogni piroscafo, dovrà tenere un fanale situato ad una certa altezza, e che abbia una luce di tale intensità, da renderlo visibile a notte scura e con atmosfera libera ad una distanza di cinque miglia almeno, o che proietti la luce uniforme e senza interruzione. Dovrà inoltre tenere dall'uno e dall'altro dei suoi lati un fanale visibile a notte oscura e con atmosfera limpida ad una distanza di due miglia almeno.

Tali fanali dovranno rimanere accesi dal tramonto al sorgere del sole, qualunque potessero essere le condizioni atmosferiche.

493. Ogni bastimento a vela dovrà tenere sull'albero e ai due lati i tre fanali, che proiettino luce visibile a notte oscura e con atmosfera limpida alla stessa distanza, che i piroscafi.

494. Le navi a vapore ed a vela, quando siano ancorate, dovranno avere un fanale collocato in modo che proietti una luce visibile da tutti i punti dell' orizzonte ad una distanza di un miglio almeno.

495. Le barche da pesca, e ogni piccola nave, saranno tenute ad avere un fanale visibile dai loro due lati, e che proietti una luce visibile a tale distanza da prevenire le collisioni da parte delle navi a vapore o a vela, che ad esse si avvicinassero.

Segnali acustici per la nebbia.

496. Ogni piroscafo o nave a vela dovrà essere provveduto di uno strumento adatto a fare un suono, che possa essere ascoltato a ragionevole distanza per evitare le collisioni in caso di nebbia o di atmosfera fosca, o di nevicata, e sarà tenuto ad adoperare segni acustici, sia di giorno che di notte, ad intervalli non maggiori di due minuti.

Tali segni acustici secondo la pratica di mare sono il corno da nebbia, la campana, ed altri strumenti somiglianti acconci a produrre un suono acuto e prolungato, e del quale non possa esserne impedita la trasmissione per le condizioni

atmosferiche, e pel modo in cui il corpo, che tale suono produca, trovisi sulla nave situato.

Norme pel governo della nave e per la manovra.

497. Le navi, che navigano con rotte opposte o quasi opposte in maniera da andare l'una incontro all'altra, e da implicare pericolo di collisione, sono obbligate a manovrare secondo le regole accettate in pratica dagli uomini di mare per lasciare l'una la via libera all'altra, ed evitare il rischio di un abbordo.

Tali regole sono le seguenti:

a) un bastimento, che navighi a vento largo, dovrà lasciar libera la rotta ad un bastimento che navighi stretto al vento;

b) un bastimento, che stringa il vento con mure a sinistra, dovrà lasciar libera la rotta ad un bastimento che stringa il vento con mure a diritta;

c) quando due bastimenti corrano con vento largo da diverso lato, quello, che avrà il vento sulla sinistra, dovrà lasciare la rotta libera all'altro;

d) quando due bastimenti corrano con vento largo dallo stesso lato, quello, che avrà il vento favorevole, dovrà lasciare la rotta libera a quello che sia sotto vento;

e) un bastimento, che navighi con vento in poppa, dovrà lasciare la rotta libera ad ogni altro;

f) se due bastimenti a vapore facciano rotte, che s'incrocino in tal modo da implicare pericolo di collisione, il bastimento che avrà l'altro sulla sua diritta dovrà lasciargli libera la rotta;

g) se due bastimenti l'uno a vela l'altro a vapore navighino in direzioni tali da implicare pericolo di collisione quello a vapore dovrà lasciare la rotta libera a quello a vela.

498. Ogni piroscafo, che si avvicini ad un altro in modo da implicare pericolo di collisione dovrà rallentare la propria velocità, o arrestare la macchina o dare indietro, se ciò sia necessario.

499. Ogni nave, che ne raggiunga un'altra dovrà tenersi fuori della rotta di questa.

500. Ogni nave, la quale non abbia osservate le norme consuetudinarie per evitare i pericoli delle collisioni, sarà tenuta a rispondere delle conseguenze della sua colpa, ed anche della sua negligenza, quando abbia trascurate le precauzioni richieste dalla pratica ordinaria degli uomini di mare, o dalle speciali circostanze del caso.

Fiumi internazionali.

501. I fiumi navigabili, che attraversino e separino il territorio di diversi Stati, e che siano in comunicazione coll' oceano, o con un mare libero, saranno reputati fiumi internazionali, e saranno soggetti a riguardo della libera navigazione, alle stesse regole, che sono applicabili all'alto mare.

Regole per la navigazione dei fiumi internazionale.

502. La navigazione in tutto il corso dei fiumi internazionali, a cominciare dal punto ove ciascuno di essi diventa navigabile fino al mare, sarà libera a tutte le navi, le quali vi potranno navigare colle stesse norme, che regolano la navigazione in alto mare, e salvo l'osservanza dei regolamenti speciali stabiliti per la navigazione dei fiumi. Cotali regolamenti però non potranno attentare al diritto spettante alle navi di tutti gli Stati di servirsi dei fiumi come mezzo di comunicazione internazionale.

503. Nessuno Stato potrà assoggettare in virtù di speciale regolamento la navigazione di un fiume internazionale ai proprii interessi, limitatamente alla sezione che gli appartenga: nè gli Stati frontisti potranno mettersi d'accordo nel redigere un regolamento applicabile a tutto il fiume, e che sia in opposizione al principio della libera navigazione dei fiumi internazionali.

504. Il diritto spettante a ciascuno degli Stati frontisti, e ad essi tutti d'accordo, di regolare la navigazione di un fiume internazionale, che attraversi o separi il loro territorio, dovrà essere subordinato al Diritto internazionale relativo alla navigazione dei fiumi internazionali, e conformemente ad esso limitato.

Diritti di navigazione nei fiumi internazionali.

505. Si dovrà reputare violato il Diritto internazionale, se in virtù di regolamenti la navigazione dei detti fiumi fosse assoggettata al pagamento di tasse di entrata e di transito, che implicassero l'affermazione del diritto di dominio sulle acque, di cui tutti hanno diritto di usare liberamente pei bisogni della navigazione.

506. Il diritto di ciascuno degli Stati attraversati o separati da un fiume internazionale di percepire dalle navi qualsiasi forma di contribuzione a titolo di diritti di navigazione dovrà essere limitato in proporzione dell'opera prestata per mantenere il fiume in condizione di navigabilità, e reputata come il corrispettivo delle spese a tal fine occorrenti.

507. I diritti di navigazione, che ciascuno degli Stati attraversati o separati da un fiume, potrà percepire dalle navi, dovranno essere determinati mediante tariffe ufficialmente pubblicate: essere uniformi per tutto il percorso del fiume, e proporzionali a quelli, che sono stabiliti nei porti di mare aperti al commercio, accresciuti soltanto in proporzione delle spese, che possano occorrere per mantenere il fiume in condizioni di navigabilità nelle sue sezioni.

508. Al pagamento dei diritti di dogana dovranno essere assoggettate le sole navi che entrino nei porti di ciascuno Stato, e che vi facciano operazioni di commercio soggette alle leggi ed ai regolamenti doganali. A ciò non saranno tenute le navi, che trasportino mercanzie di transito, le quali potranno essere sottoposte soltanto alle spese pel servizio di transito; nè quelle che per la necessità della navigazione dovessero sbarcare o depositare le mercanzie, le quali potranno essere assoggettate soltanto alle spese pel servizio di sbarco o di deposito.

509. Ogni forma di contribuzione imposta da uno degli Stati frontisti, che non sia conforme alla tariffa generale e proporzionata alle spese tecniche ed amministrative fatte nell'interesse della navigazione sarà reputata un gravame arbitrario ed in opposizione al principio della libera navigazione e del libero commercio nei fiumi internazionali.

510. La percezione dei diritti di navigazione destinati a coprire le spese tecniche ed amministrative fatte nell'interesse comune dovrà essere semplificata in maniera da non impacciare il libero traffico.

A ciò dovrà reputarsi indispensabile, che l'entità di tali diritti sia indipendente dalla natura del carico e proporzionale alla capacità delle navi, eliminando in ordine ai suddetti diritti qualunque forma di trattamento differenziale.

La capacità di ciascuna nave dovrà ritenersi stabilita secondo il tonnellaggio della medesima indicato nelle carte di bordo.

Diritti e doveri degli Stati frontisti.

511. Ciascuno degli Stati frontisti sarà tenuto a fare i lavori necessari per mantenere il fiume in buone condizioni di navigabilità, e non potrà opporsi a che tali lavori, in qualunque sezione del medesimo possa essere opportuno di farli, siano eseguiti a spese di tutti gli Stati frontisti stabilendo d'accordo le indennità ed i compensi relativi, o che tali lavori nell'interesse di tutti siano fatti dagli Stati anche non frontisti, i quali per i bisogni comuni intendano conservare il fiume in buone condizioni di navigabilità.

512. Incombe a ciascuno degli Stati frontisti di non porre alcun impedimento al libero e completo godimento di un fiume internazionale: di non fare mutamenti e di non intraprendere opere che possano renderlo disadatto allo scopo cui è destinato: e di riconoscere il diritto spettante a tutti gli Stati, di esigere che tutto il suo corso sia mantenuto in tali condizioni da poter servire al commercio internazionale, e che sia rimosso ogni ostacolo alla sua libera navigazione.

Pilotaggio obbligatorio.

513. Le navi di tutti gli Stati dovranno essere ammesse a navigare nei fiumi internazionali senza imporre alle medesime di provvedersi di un pilota del paese. Ciascuno degli Stati frontisti potrà assoggettarle a far uso di un pilota pra-

tico soltanto nelle circostanze e nelle località, nelle quali l'abbandonare la direzione della nave a naviganti stranieri potesse riuscire pericoloso.

Cabottaggio.

514. Ciascuno degli Stati frontisti potrà riservare il cabottaggio nella sezione del fiume, che gli appartiene, ai suoi propri cittadini; il cabottaggio poi e il trasporto dei passeggieri tra le diverse sezioni del fiume dovranno essere sottoposti alle stesse norme, che sono in vigore rispetto all'esercizio di tale commercio tra le coste marittime degli Stati civili.

Regolamenti di navigazione fluviale.

515. I regolamenti internazionali di navigazione devono provvedere a tutto quello, che possa occorrere per la regolare e sicura circolazione in tutto il percorso del fiume: a stabilire un'autorità di vigilanza per sopraintendere a mantenerlo in buone condizioni di navigabilità: a determinare i lavori tecnici, che devono essere fatti a spese comuni, e curare l'esecuzione dei medesimi; ad impedire le opere nuove, che possano impacciare in qual si sia modo il passaggio, o alterare il corso o la distribuzione delle acque: a conciliare gl'interessi particolari di ciascuno degli Stati frontisti e dei loro cittadini con quelli generali.

516. A ciascuno degli Stati frontisti spetterà di provvedere con regolamento speciale alla polizia e sicurezza della navigazione nella sezione del fiume, che si trovi nelle frontiere ad esso appartenente; a prevenirvi il contrabbando; a regolare l'esercizio delle visite sanitarie tanto all'entrata quanto all'uscita del fiume: alla quarantena: a determinare i diritti di navigazione, che devono essere pagati dalle navi, che entrino nei proprii porti, e a regolarne la percezione; tutto però in maniera da non creare ostacolo di sorta alcuna alla libera navigazione.

517. Il regolamento internazionale relativo alla navigazione dei fiumi internazionali dovrà governare non solamente

la navigazione nella loro sezione principale, ma quella altresì delle loro diramazioni che siano in comunicazione col mare.

Le diramazioni di un fiume internazionale, che presentino le medesime condizioni di navigabilità, saranno riguardate come facenti parte di esso.

Tutela giuridica dei regolamenti.

518. I regolamenti riguardanti la navigazione dei fiumi internazionali saranno reputati sotto la garanzia collettiva di tutti gli Stati, e saranno obbligatori anche per quelli che essendo frontisti, ad essi non abbiano acceduto.

519. Il regolamento della navigazione dei fiumi internazionali, in tutto quello che deve mirare a tutelare gl'interessi generali, non potrà essere modificato mediante accordo fra gli Stati frontisti o a volontà della maggioranza degli Stati stessi, e dovrà essere riconosciuto il diritto di tutti gli Stati, cui spetta di godere della libertà di navigare, di provvedere a che il regolamento stabilito per tutelare l'esercizio di cotesta libertà sia mantenuto ed osservato.

Competenza per derimere le controversie.

520. La soluzione di ogni controversia d'interesse internazionale relativa alla navigazione dei fiumi internazionali, o che possa nascere in occasione della violazione o dell'inosservanza delle regole di Diritto internazionale, che concernono il regime e l'amministrazione dei fiumi suddetti, dovrà essere deferita ad una Commissione internazionale permanente, o ad un tribunale speciale formato non dai soli rappresentanti degli Stati frontisti, ma da quelli altresì degli altri Stati.

521. Le controversie, che potrebbero essere originate da fatti dei privati occasionati da qualunque avvenimento o accidente di navigazione nell'una o nell'altra sezione del fiume, o per l'inosservanza del regolamento speciale fatto da ciascuno degli Stati frontisti, saranno deferite ai tribunali dello Stato cui appartiene la sezione del fiume, ove tale fatto o tale violazione di regolamento sia avvenuto.

Questa regola tende a stabilire quello, che dev'essere reputato di competenza della Commissione internazionale, e quello che dev'essere di competenza dell'autorità territoriale. Non si potrebbe giustificare una giurisdizione internazionale per qualsiasi fatto accaduto nel corso di un fiume internazionale. Ogni qualvolta che tali fatti per la loro natura non possano essere considerati come fatti d'interesse internazionale; e soggetti come tali al Diritto internazionale, è ragionevole l'ammettere, che debbano essere sottoposti alle autorità territoriali amministrative o giudiziarie; non potendo giustificare a riguardo di essi la creazione di una giurisdizione internazionale speciale, che surroghi le giurisdizioni territoriali ordinarie.

Fiume che scorra attraverso ad un solo Stato.

522. Un fiume, il quale dal punto in cui esso diventi navigabile fino al suo sbocco in mare, scorra attraverso il territorio di uno solo Stato, non può essere assoggettato in tutto alle regole di Diritto internazionale, che concernono la libera navigazione dei fiumi internazionali.

523. Lo Stato, a cui appartengano le due rive, tra le quali corra il fiume navigabile, potrà colla più completa indipendenza fare i regolamenti relativi alla navigazione nelle acque, che si trovino dentro i limiti della sua frontiera, e regolarvi la libertà del commercio.

524. Un fiume navigabile, benchè scorra interamente attraverso il territorio di uno Stato, dovrà ritenersi soggetto alle stesse regole dei fiumi internazionali e del mare libero, a riguardo di quella parte di esso che si trovi oltre le acque territoriali dello Stato, e tali regole dovranno essere applicate per quello che concerne la libertà di navigarvi, e di esercitarvi la pesca.

Non si può sostenere che lo Stato, a cui appartengano le rive, tra le quali scorre un fiume navigabile, possa vantare di avere il possesso giuridico delle acque oltre la frontiera (vale a dire oltre tre miglia a contare dalla costa), e conseguentemente non si può ammettere, che esso possa impedire alle navi, che dalla parte del mare volessero entrare per navigare, in quella parte del fiume che non si trovi nelle frontiere di esso Stato di poterlo fare liberamente. Però a lui spetta il dominio esclusivo sulle acque territoriali, non potendosi sostenere che l'uso di tali acque debba essere assoggettato al Diritto internazionale, come lo devono essere le acque territoriali marittime. Di queste l'uso innocuo deve essere a tutti garentito secondo il Diritto internazionale, perchè serve all'esercizio della libera navigazione dell'alto mare, che non può essere per nessuna ragione impedita o limitata. Nelle acque territoriali fluviali gli altri Stati non avrebbero

interesse di entrare, che per i bisogni del Commercio collo Stato, a cui le due rive appartengono. Ora bisogna considerare che, quantunque sia da reputarsi contro i principii di un'illuminata politica e contro gl'interessi economici dello Stato stesso, il limitare la libertà del commercio ed il libero scambio, non si può per questo sostenere che quando il fiume scorra tutto a traverso il territorio di esso Stato, e quindi il commercio non si possa con altri che con esso solo esercitare, si possa imporre a rigore a tale Stato di applicare nelle sue acque territoriali fluviali i principii, che devono governare la navigazione dei fiumi internazionali.

Libertà degli Stretti.

525. Gli stretti, che mettono in comunicazione i mari aperti al commercio, o il mare con un fiume internazionale, ed i canali navigabili che a tal fine sono destinati, devono essere reputati tra le cose comuni, ammettendo a riguardo di essi il diritto di usarne liberamente da parte di tutti coloro, che per i bisogni della navigazione e del commercio ne intendano profittare.

526. Nessuna sovranità potrà, senza violare il Diritto internazionale, disconoscere la libertà di accesso e di transito negli stretti e nei canali o considerarli nel suo dominio, neanche quando ad essa appartengano le sponde, e possa di fatto inibirne colla forza l'uso.

527. Dovrà essere reputato in opposizione al Diritto internazionale l'assoggettare le navi, che attraversino uno stretto, a pagare al Sovrano, cui appartengano le sponde, una qualsiasi forma di contribuzione, che possa avere il carattere di tassa di passaggio, salvo che tale contribuzione non debba essere reputata il correspettivo dei servigi, che venissero prestati, e delle spese che fosse necessario di fare, a fine di rendere lo stretto o il canale atto alla navigazione.

528. Ogni contribuzione, quando possa essere giustificata a norma della regola precedente, dovrà essere mantenuta negli stretti limiti del correspettivo dell'indennità dovuta pei servigi reali e per le spese effettive fatte, onde rendere lo stretto navigabile, in maniera da escludere alla retribuzione il carattere di tassa di passaggio.

529. Uno Stato, che a titolo di retribuzione e d'indennità riscuotesse una contribuzione non proporzionata ai servigi

da lui resi, potrà essere costretto a far cessare tale abuso, ed a limitare le sue pretese secondo l'equità, e come potrà essere determinato in virtù di un arbitrato.

Limitazione alla libertà degli Stretti.

530. Non viola il Diritto internazionale uno Stato, il quale regoli la navigazione in uno stretto in maniera da tutelare la propria sicurezza e da provvedere alla propria difesa.

Potrà a tal fine determinare le condizioni, sotto le quali possa essere concesso alle navi da guerra di servirsi dello stretto, e dichiararlo chiuso a quelle delle Potenze belligeranti durante lo stato di guerra.

TITOLO II.

Delle cose che sono nel possesso giuridico di ciascuno Stato.

Territorio dello Stato e sue adiacenze.

531. Il territorio di ciascun Stato deve essere reputato nel possesso giuridico esclusivo della sovranità, alla quale spetta il diritto di mantenerne il possesso e di difenderlo contro tutti gli altri Stati, e di disporne nei limiti delle leggi costituzionali. Esso è costituito dal complesso delle cose, (*universitas rerum*) contenute dentro la linea di confine o frontiere, e comprende tutto lo spazio sul quale deve essere attribuita la giurisdizione al Sovrano in conformità delle regole 202 e seguenti.

532. Il territorio di ciascuno Stato considerato nella sua totalità, o come un' *universitas*, deve essere riguardato nel dominio della sovranità di esso per tutto quello, che concerne i rapporti internazionali di essa sovranità colle sovranità straniere.

Limiti del territorio.

533. I limiti del territorio di ciascuno Stato sono naturali e convenzionali.

I limiti naturali possono essere fissati tenendo conto delle linee di demarcazione, che secondo la natura delle cose segnano le frontiere naturali delle regioni occupate da ciascun popolo.

I limiti convenzionali sono quelli stabiliti secondo le linee di demarcazione fissate dai trattati, e distinte mediante segni apparenti collocati tra le frontiere dello Stato e quelle degli Stati limitrofi.

534. A ciascuno Stato spetta il possesso giuridico del territorio contenuto dentro ai limiti convenzionali. Mancando questi ed i segni apparenti destinati a fissarli, e volendo procedere alla delimitazione si dovrà tener conto dei confini naturali per delineare il confine reale di ciascuno Stato, e tale delimitazione dovrà essere effettuata a giudizio di arbitri.

535. Quando occorresse procedere alla delimitazione contemplata alla regola precedente la linea di demarcazione delle frontiere reali sarà fissata tenendo presente le seguenti norme:

a) tener presente la linea matematica per tracciare a norma di essa i confini, ma evitare un rigorismo irragionevole e nocivo tenendo conto delle accidentalità permanenti del terreno, della qualità delle coltivazioni, delle esigenze dell'agricoltura onde fissare il tracciato designato con formole matematiche, avuto riguardo alle considerazioni di equità.

b) non complicare le quistioni colla verifica dei confini da lungo tempo stabiliti, quantunque siano spariti i segni apparenti, e limitarsi al tracciamento dei limiti in quelle parti nelle quali evvi incertezza effettiva e reale.

c) modificare le stesse linee tracciate dalla natura quando ciò fosse necessario onde non smembrare un complesso di opere o quando ciò sia suggerito da considerazioni di equità.

Linea di confine rispetto ai monti.

536. Qualora due Stati fossero separati da una catena di montagne, e la linea di confine non si trovasse determinata da trattati e fissata con segni apparenti, si dovrà ritenere, che a ciascuno dei due Stati appartenga il versante del monte situato dalla sua parte sino al punto culminante o vetta, e tener presente la linea, che determina lo scolo delle acque, per fissare il confine dell'uno e dell'altro.

Linea di confine rispetto ai fiumi.

537. Ove accada che due Stati siano separati da un fiume, e che questo sia comune, la frontiera dell'uno e dell'altro

Stato frontista dovrà ritenersi fissata fino alla parte media del fiume secondo la linea che è denominata *thalweg*.

Bisognerà però tener presente, che per parte media del fiume non si deve intendere quella, che si trova ad eguale distanza delle rive, ma bensì quella che si trova nel mezzo di quella parte del fiume, che è la più profonda, e dove la corrente è più rapida.

Nella pratica non si può determinare tale linea con precisione matematica tenendo conto di tutte le deviazioni del letto del fiume e della varia profondità nei diversi punti, ma si ricorre per determinarla osservando il corso dei battelli di più grossa portata.

538. Qualora il fiume abbandonasse il suo antico letto, e si formasse un letto nuovo, la frontiera dei due Stati dovrebbe ritenersi determinata, come era stata precedentemente fissata avuto riguardo all'antico letto. Se poi si fosse verificato un successivo e graduale mutamento nel corso del fiume, la linea mediana dovrebbe ritenersi spostata, e ciascuno dei due Stati dovrebbe sopportare quelle diminuzioni o godere quegli accrescimenti di territorio, che sarebbero la necessaria conseguenza dello stato delle cose.

539. Rispetto alle isole che venissero a formarsi nel corso del fiume, bisognerà ammettere, che esse si debbano riguardare nel possesso giuridico dello Stato , a cui appartenga la parte del fiume in cui siano formate, e quelle poi formate nel mezzo della linea mediana dovranno essere attribuite all'uno o all'altro dei due Stati frontisti per quella parte che si trovi nella linea di confine che li separi.

Beni patrimoniali di ciascuno Stato.

540. Tutte le cose corporali ed incorporali, le quali appartengono al dominio pubblico, e di cui ciascuno Stato ha il possesso giuridico formano parte del suo patrimonio e devono essere considerate nel dominio esclusivo della sovranità.

541. Spetta al Diritto pubblico interno di determinare la condizione giuridica delle cose che formano il patrimonio dello Stato, e di stabilire, se il loro uso debba essere attribuito agl'individui *uti singuli* o se per le utilità gene-

rali debba essere riservato alla sovranità, o alla persona che è il Capo dello Stato.

SEZIONE 1.ª

Acquisto della sovranità territoriale.

Modi per acquistare il possesso giuridico di un territorio.

542. Il possesso giuridico di un territorio da parte di uno Stato potrà essere effettuato durante la pace:

a) mediante l'occupazione: l'accessione: la prescrizione: rispetto alle cose che non siano nel possesso giuridico di altra sovranità o che debbano reputarsi da essa abbandonate.

b) mediante la cessione volontaria fatta con o senza correspettivo, da colui, cui il territorio ceduto apparteneva.

543. Durante la guerra il possesso giuridico di un territorio può essere l'effetto:

a) dell'occupazione che abbia il carattere di occupazione militare secondo il Diritto internazionale, e che potrà ritenersi effettuata, soltanto su quella parte del territorio, sulla quale nell'attualità sia cessato *di fatto* l'esercizio dell'autorità sovrana per parte del Sovrano territoriale, e sia passata nelle mani del Sovrano belligerante, che col suo esercito o colla sua armata se ne sia impadronito e ne mantenga il possesso.

b) della cessione forzata imposta come condizione della pace, e stipulata col trattato debitamente ratificato.

Acquisto della sovranità mediante l'occupazione.

544. Ogni Stato ha diritto di esplorare o fare esplorare le contrade deserte e mancanti di padrone ed occupandole può acquistarne il possesso giuridico. L'acquisto della sovranità territoriale mediante occupazione non potrà essere effettuato, che rispetto alle regioni soltanto, che non siano nel dominio di alcun altra sovranità.

545. Non potranno essere considerate come mancanti di padrone le regioni, che siano in un continente abitato da

popoli civili, e che abbiano Governi stabiliti, tuttochè tali regioni non siano nell'attualità occupate interamente dal popolo. Dovrà quindi essere considerato in opposizione col Diritto internazionale la pretesa di uno Stato, che volesse applicare a tali regioni i principii generali del Diritto internazionale che concernono la colonizzazione.

546. Le regioni, che non siano nel possesso giuridico di alcuno Stato civile, ma che siano abitate da tribù selvagge, possono essere acquistate mediante l'occupazione, limitatamente però a quella parte delle quali dette tribù non profittino, e a cui per la loro sproporzionata estensione non possano applicare i mezzi ordinari per la produzione.

547. Incombe allo Stato, che voglia occupare le terre abitate da tribù selvagge, di pagare una indennità, se ne voglia ottenere la regolare cessione, o di adoperare le misure le meno nocive a fine di costringere gli abitanti a ritirarsi in una parte del territorio, onde lasciare libere le terre esuberanti, che esso intende occupare per attuarvi il sistema della colonizzazione.

548. Incombe allo Stato, che avendo occupato una costa o un territorio, che non sia nel dominio di alcun'altra sovranità, intenda di stabilire e mantenere il possesso giuridico di essa, di notificare in via diplomatica tale sua determinazione, affinchè ogni Stato che possa avere interesse, sia così avvertito onde essere in grado di far valere occorrendo i propri diritti.

Quando l'occupazione possa ritenersi giuridicamente attuata.

549. L'occupazione di un territorio, quando possa aver luogo a norma delle regole precedenti, non si potrà ritenere attuata, se non quando il possesso di esso da parte dello Stato occupante sia divenuto effettivo, non interrotto, e permanente. A ciò non potrà essere ritenuta sufficiente la sola notificazione diplomatica.

550. L' occupazione di una regione non potrà ritenersi attuata, se non quando lo Stato occupante oltre l'erezione di qualche simbolo per stabilire i propri diritti di sovranità abbia *de facto* fatti atti di possesso erigendo stabilimenti,

provvedendo all'amministrazione o facendo qual sì sia altra cosa idonea a stabilire l'acquisto reale del possesso di quella terra in nome della sovranità.

Scoperta di una regione e sua occupazione.

551. La semplice scoperta di una terra, benchè accompagnata dall'erezione di un simbolo qualunque di sovranità, non può valere a costituire *in facto* l'acquisto del possesso giuridico di quella terra in nome della sovranità.

552. La scoperta di una regione deserta e disoccupata, fatta da privati senza commissione del Governo o senza l'appoggio o l'approvazione del medesimo, non può ritenersi fatta in nome dello Stato, di cui sia cittadino lo scopritore, ed attribuire alla sovranità il diritto di procedere all'occupazione di essa regione a preferenza di ogni altra sovranità. Se però il Governo dello Stato, di cui sia cittadino lo scopritore, venuto a cognizione della cosa abbia notificato diplomaticamente di volerne cavare profitto, e volere procedere all'occupazione della regione scoperta, il diritto suo dev'essere rispettato a preferenza di ogni altro, fino a tanto che non sia decorso un tempo ragionevole a far presumere ch'esso non voglia o non possa effettuare il proposito di occupare quella regione.

553. Il periodo di tempo, entro il quale una terra scoperta dovrebbe essere effettivamente occupata, dovrà essere stabilito in modo uniforme da un Congresso. Mancando tale dichiarazione, il tempo ragionevole per effettuare l'occupazione dovrà ritenersi stabilito a trent'anni. Decorso inutilmente tale periodo di anni, se il Governo non avesse fatto alcun atto idoneo a stabilire il possesso reale ed effettivo in nome dello Stato, questo equivarrà a rinunzia tacita di ogni diritto derivante dalla scoperta e dall'occupazione.

Effetti giuridici dell' occupazione.

554. Quando l'occupazione debba ritenersi effettiva, non potrà reputarsi limitata a quella parte della regione nella quale in nome della sovranità siano stati fatti atti di pos-

sesso, ma dovrà bensì ritenersi estesa a tutta quella parte del territorio, che secondo i principii ragionevoli, e secondo la natura delle cose debba essere considerata come un' *universitas*.

Questa regola riposa sul concetto, che al possesso giuridico per parte di uno Stato non possono essere applicati i principii circa la presa di possesso da parte di un privato. Rispetto a questi oltre l' intenzione del possedere la cosa per sottoporla all' esercizio del proprio diritto è condizione indispensabile il tenerla in proprio potere o il poterne avere la fisica disponibilità. Rispetto invece alla sovranità la presa di possesso deve ritenersi estesa a tutta quella estensione di territorio, che formi di per sè stessa un'unità, e che possa essere difesa dallo Stato, che se ne sia impossessato.

555. Gli effetti della presa di possesso non potranno essere estesi oltre i limiti giusti e ragionevoli. Essa non potrà estendersi là ove s' incontrassero diritti già acquisiti da altra sovranità, tuttochè da questa non esercitati, salvo il caso di presunzione d'abbandono come nelle regole 553, 561: nè oltre i limiti determinati dalla condizione geografica del terreno e dai confini naturali: nè oltre quella ragionevole estensione di territorio, di cui lo Stato occupante può profittare, e sul quale eserciti di fatto i suoi diritti di sovranità.

556. Uno Stato, che abbia preso possesso di una parte di territorio occupato da tribù selvagge non associate politicamente, non solo si deve considerare come possessore delle regioni da esso occupate, ma di quelle altresì delle quali abbia concesso l'uso ai selvaggi a titolo privato. I diritti di sovranità acquisiti dallo Stato occupante non potranno essere invalidati da un terzo Stato, il quale dopo la scoperta ed occupazione effettiva di questo territorio adduca di averlo pur esso per intero acquistato dai selvaggi o di averne acquistata quella parte compresa nei limiti territoriali della regione appartenente all' altro primo occupante e della quale questi abbia riservato il godimento ai selvaggi.

557. Ogni Stato, che abbia occupato un territorio, che non si trovi dentro i limiti territoriali di alcuna sovranità, e che possa giustificare il suo acquisto effettuato senza attentare ai diritti personali degli indigeni, e con l' intendimento di stabilirvi una colonia, deve ritenersi di pieno diritto chiamato ad assumere il protettorato degl'indigeni ed a co-

stituire sul territorio occupato un'autorità con mezzi e poteri sufficienti a tutelare l'ordine, la libertà, il commercio ed a diffondere la civiltà.

Acquisto della sovranità mediante accessione.

558. Ogni Stato acquista il possesso giuridico di tutte le cose, che in conseguenza delle cause naturali vengano ad aggiungersi in modo permanente a quello, che già si trovi nei limiti territoriali di esso.

Acquisto della sovranità per prescrizione.

559. Uno Stato, il quale eserciti in modo notorio e continuo i suoi diritti di sovranità rispetto a certe località, che si trovino tra i confini suoi e quelli di uno Stato limitrofo, o tra i suoi possedimenti, e quelli appartenenti ad un altro Stato, può acquistare il possesso giuridico di tali località mediante prescrizione.

560. La prescrizione non potrà ritenersi effettuata tra due Stati in guisa da modificare i diritti rispettivi di sovranità su certe limitate località, se non quando il possesso giuridico di esse riunisca le seguenti condizioni, che cioè sia notorio, non interrotto, e prolungato per un tempo sufficiente a legittimare la presunzione dell'abbandono dei diritti sovrani da parte dell'uno Stato, e dell'acquisto di tali diritti per parte dell'altro.

561. L'acquisto mediante prescrizione può essere effettuato rispetto alle regioni di cui uno Stato abbia acquistato il possesso mediante l'occupazione effettiva, qualora lo Stato occupante abbia abbandonato temporaneamente tali regioni e durante l'interruzione dell'occupazione un altro Stato abbia su di esse acquistato diritti ed abbia fatto atti di sovranità esercitati sotto le condizioni e pel tempo sufficiente ad ammettere la prescrizione.

Tempo per attuare la prescrizione.

562. La durata del tempo occorrente all'acquisto mediante prescrizione dovrà essere stabilito mediante l'accordo degli

Stati. Mancando questo converrà fissarla in maniera da potere fondare su tale fatto la presunzione legale dell'acquisto del diritto per parte di uno Stato e della tacita rinunzia per parte dell'altro.

Tale presunzione dovrà ammettersi quando l'esercizio dei diritti sovrani sia stato protratto per lo spazio di cinquant'anni sotto le condizioni determinate alla regola precedente.

Trattandosi di una estensione di territorio considerevole la durata del tempo sufficiente a legittimare l'acquisto sarà limitato ad anni trenta, se l'esercizio dei diritti di sovranità sia stato notorio non interrotto e non equivoco.

Acquisto della sovranità mediante cessione.

563. La cessione di un territorio appartenente ad uno Stato, fatta volontariamente dal suo Sovrano a norma delle leggi costituzionali, a fine di rinunciare ad ogni diritto sovrano su detto territorio e trasferire tali diritti al Sovrano di altro Stato, opera la perdita del possesso territoriale da parte dello Stato cedente e l'acquisto per parte dello Stato cessionario.

564. La cessione può aver luogo con o senza correspettivo, e quando sia stipulata mediante trattato e questo debba reputarsi validamente fatto a norma delle regole, che concernono la validità dei trattati internazionali, dev' essere efficace ad attribuire il possesso giuridico del territorio, che abbia formato obbietto della convenzione.

Non mancano esempi di cessioni volontarie concordate mediante convenzione conclusa tra due Stati. I possedimenti russi furono ceduti agli Stati Uniti di America per 7,200,000 dollari. Una cessione a titolo gratuito è quella avvenuta tra la Francia e l'Italia rispetto alla Savoia ed il circondario di Nizza ceduti col trattato stipulato a Torino il 24 marzo 1860.

565. La cessione forzata imposta come condizione della pace produce la perdita del possesso giuridico del territorio ceduto da parte dello Stato cedente, e l'acquisto per parte di quello a favore del quale la cessione sia stata stipulata.

Per la validità di questa bisognerà tener presenti le regole che concernono i trattati di pace, e le convenzioni che regolano le conseguenze della guerra.

SEZIONE 2.a

Esercizio dei diritti di sovranità territoriale.

Diritti di sovranità rispetto al territorio.

566. Il Diritto internazionale deve tutelare l'esercizio dei diritti di ciascuno Stato a riguardo di tutte le cose che sono nel suo dominio e riconoscere che il possesso giuridico del territorio spetta esclusivamente alla sovranità territoriale, ma deve tutelare altresì gl'interessi generali della *Magna civitas*.

567. Ciascuno Stato è tenuto ad esercitare i suoi diritti su tutte le cose corporali ed incorporali, che costituiscono il patrimonio di esso, colle giuste limitazioni, che sono imposte secondo il Diritto internazionale, tenuto conto delle esigenze della convivenza, e delle utilità generali di tutti coloro, che coesistono nella *Magna civitas*.

568. Nessuno Stato potrà senza violare il Diritto internazionale disconoscere le regole che secondo questo sono stabilite onde mettere in armonia il godimento dei diritti patrimoniali di esso con gl'interessi generali dell'umanità.

Le precedenti regole tendono a stabilire la precisa distinzione tra il campo dentro cui deve imperare il Diritto pubblico interno, e quello del Diritto internazionale. Il determinare quali dei beni che appartengono allo Stato, siano quelli che costituiscono la proprietà pubblica, e dei quali è dato ai singoli di godere sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti (come sono ad es. il mare territoriale, i porti, le strade); quali siano quelli che costituiscono il patrimonio dello Stato, e dei quali l'uso esclusivo è negato ai singoli ed è attribuito al Governo (come sono le fortezze, gli arsenali e simili); quali siano quelli che costituiscono il patrimonio della Corona, e dei quali il godimento è attribuito al Capo dello Stato, tutto questo è nel campo del Diritto pubblico interno, a cui spetta di determinare i beni appartenenti all'una o all'altra categoria, e l'estensione dei diritti che su di essi possono essere esercitati. Siccome però per tutelare gl'interessi generali dello Stato la proprietà individuale subisce certe determinate limitazioni, che per la tutela degl'interessi comuni sono imposte dal Diritto pubblico interno, così i diritti patrimoniali spettanti a ciascuno Stato devono subire le necessarie limitazioni imposte dalla tutela degl'interessi generali della *Magna civitas*. Ciascuno degli Stati, ai quali tali di-

ritti appartengono, in quello che li esercita in concorrenza con tutti gli altri Stati, e gli altri popoli, è tenuto a subire le limitazioni, che sono la conseguenza delle esigenze della convivenza, ed il determinare le giuste limitazioni, che possono essere imposte al libero godimento dei diritti patrimoniali di ciascuno, questo trovasi nel campo del Diritto internazionale.

Diritti di sovranità sul mare territoriale.

569. Ciascuno Stato è tenuto ad esercitare tutti i diritti, che derivano dal dominio delle acque territoriali, in maniera da non ledere quelli che spettano ai naviganti, che per i bisogni della navigazione pacifica intendono attraversare le dette acque destinate a servire pel passaggio al mare libero.

570. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che voglia considerare il mare territoriale come una sua proprietà, e che proibisca l'uso innocuo delle acque territoriali, o che voglia assoggettare le navi mercantili di passaggio al pagamento di qual si sia contribuzione in correspettivo dell'uso innocuo delle acque medesime, o che con leggi e regolamenti renda il transito oneroso e difficile.

Prodotti sottomarini.

571. Ciascun Sovrano può attribuire il diritto di profittare dei prodotti sottomarini nelle acque territoriali anche a coloro, che non siano cittadini dello Stato, in virtù del patto del trattamento reciproco concordato mediante trattato. Mancando questo, tale diritto dovrà ritenersi *de jure* riservato ai cittadini e la tolleranza o l'uso contrario non potrà equivalere a rinunzia tacita da parte della sovranità territoriale.

Diritti di sovranità rispetto ai porti e alle rade.

572. Ciascuno Stato ha diritto di dichiarare aperti o chiusi al commercio i porti di mare. Qualora però esso conceda la facoltà di esportare da essi mercanzie od importarvene, le navi mercantili di qualunque paese, potranno entrare in detti porti sotto la garanzia del Diritto internazionale, ed indipendentemente dai trattati: e, salvo l'osservanza delle leggi

e regolamenti territoriali, e l'obbligo di pagare tutte le imposte doganali e fiscali, potranno caricare e scaricare le merci e fare le opportune operazioni commerciali.

573. Ciascuno Stato potrà applicare le proprie leggi ed i regolamenti per tutto ciò che riguarda la polizia dei porti: il caricamento e scaricamento dei bastimenti: la sicurezza e la custodia delle merci: e potrà inoltre assoggettare coloro, che entrino per farvi operazioni di commercio, a pagare, i diritti di tonnellaggio, di faro, di porto, di pilotaggio e simili, e non dovrà reputarsi contro il Diritto internazionale se a riguardo di ciò le navi di certi paesi, in virtù dei trattati esistenti, abbiano un trattamento più favorevole.

574. Ciascuno Stato può proibire l'entrata nei propri porti alle navi da guerra, salvo il caso di forza maggiore e può determinare le condizioni dell'entrata di esse.

Cabottaggio riserrato ai cittadini.

575. Non offende il Diritto internazionale uno Stato, che, volendo riservare ai propri cittadini il commercio di nolo e di cabottaggio nei propri porti, neghi assolutamente agli stranieri di esercitare tale commercio, o lo gravi con tasse onerose.

Uso dei porti non aperti al commercio.

576. In nessun caso il Sovrano potrà negare l'entrata nei porti non aperti al commercio o l'approdo alle rade alle navi, che siano costrette a rifugiarvisi per sinistri di mare, o per qualsiasi causa di forza maggiore. Incombe a ciascuno Stato di considerare le dette navi sotto la tutela del Diritto internazionale per quanto concerne la proprietà di esse e del carico, e di trattarle con umanità, e (salvo le precauzioni che potrebbero essere giudicate convenienti dall'autorità territoriale a fine di evitare e prevenire le frodi) concedere ad esse sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti locali di riparare alle avarie, e di fare quanto possa occorrere per mettersi in grado di continuare il viaggio.

577. Dovrà ritenersi conforme ai principii dell'equità di non considerare le operazioni fatte da una nave straniera

in caso di entrata forzata in un porto o di approdo in una rada, come operazioni di commercio e di assoggettarla al pagamento dei diritti fiscali per lo scarico e ricarico delle mercanzie resi necessari onde raddobbare la nave, e lo stesso deve dirsi delle altre operazioni, che potessero occorrere per mettere al sicuro le merci avariate. Ciascun sovrano potrà soltanto assoggettare tali operazioni al pagamento di una tassa parziale secondo le circostanze e gli accordi coll'amministrazione doganale.

Uso delle strade e delle vie di comunicazione.

578. Nessuno Stato può senza violare il Diritto internazionale negare l'uso innocuo delle pubbliche strade a tutti coloro, che di esse vogliano servirsi come mezzo di comunicazione e di transito e per l'esercizio del commercio pacifico.

Compete però a ciascuno Stato di regolare il transito per le pubbliche strade in maniera da tutelare i propri diritti e provvedere alla sicurezza ed alla difesa.

579. Viola altresì il Diritto internazionale uno Stato, che senza giuste e plausibili ragioni si opponga, a che siano facilitate le comunicazioni tra paesi diversi.

Questa regola tende ad ammettere, che per le necessità internazionali bene accertate potrebbe giustificarsi anche tra gli Stati una certa talquale servitù di passaggio, nel senso che uno Stato intermedio non possa ritenersi autorizzato, senza commettere un arbitrio, ad attentare al diritto spettante a tutti di percorrere liberamente il mondo, e porre una barriera insormontabile al libero sviluppo delle attività internazionali, negando un passaggio reputato necessario ai bisogni del commercio internazionale. Supposto che per facilitare le comunicazioni internazionali fosse opportuno di costruire un *tunnel* e che uno Stato, senza giustificate ragioni, nè volesse contribuire alla spesa, nè volesse concedere agli Stati interessati di costruirlo a proprie spese, l'opposizione non giustificata da parte di lui dovrebbe essere reputata un arbitrio, e potrebbe dar luogo alle rimostranze collettive e agli espedienti pacifici indiretti per costringervelo.

Uso innocuo degl' istmi.

580. Il diritto dell'uso innocuo delle vie di comunicazione dovrà essere riconosciuto anche a riguardo degl'istmi, sia

che essi si trovino sul territorio di uno Stato, sia che appartengano in comune a più Stati, e, salvo il diritto di regolare con leggi amministrative e finanziarie il passaggio, dovrà reputarsi ognora arbitrario il riservarlo ai cittadini negandolo agli stranieri, o il renderlo per questi eccessivamente oneroso e gravoso.

Uso innocuo delle strade ferrate.

581. Incombe agli Stati, che si trovano nella medesima parte di un continente, di riconoscere che le linee delle strade ferrate, che mettono capo in quelle di Stati limitrofi, devono avere il carattere di strade internazionali e di tutelare il diritto che tutti hanno di servirsi liberamente di esse per i bisogni del commercio e per percorrere la terra.

582. Lo sviluppo degl'interessi internazionali esige, che le strade ferrate che mettono in comunicazione uno Stato con un altro siano riguardate come destinate a promuovere lo sviluppo economico e morale dei popoli civili, e, salvo i diritti della sovranità territoriale, poste sotto la protezione del diritto internazionale per quanto concerne il libero uso pacifico di esse, la regolarità e sicurezza dell'esercizio delle medesime, la facilità e economia dei trasporti, e la garanzia dei diritti privati.

583. Incombe a tutti gli Stati, che si trovino nella medesima parte di un continente attraversato da strade ferrate in comunicazione, di mettersi d'accordo a fine di stabilire un regolamento internazionale, che assoggetti a norme comuni l'esercizio delle medesime, e i trasporti ferroviarii internazionali.

Regolamento ferroviario internazionale.

584. Il regolamento ferroviario internazionale dovrà essere considerato sotto la tutela giuridica collettiva di tutti gli Stati uniti mediante la strada ferrata, e dovrà regolare il servizio relativo al trasporto dei passeggieri e delle mercanzie: l'uniformità delle tariffe: la responsabilità degl'intraprenditori dell'esercizio del servizio, in qualunque caso, per ritardo, avarie, smarrimento e simili: la costruzione dei

lavori occorrenti nelle zone di frontiera degli Stati limitrofi per facilitare il servizio ed agevolare il traffico, ed il riparto delle spese a ciò necessarie: escludere qualunque differenza di trattamento, anche rispetto a coloro che non siano cittadini degli Stati da codesta strada attraversati.

585. Il regolamento ferroviario internazionale concordato fra gli Stati dovrà reputarsi obbligatorio anche per le società private, che avessero a loro spese costruite le strade ferrate, o che avessero il monopolio dell'esercizio di esse, e ciascuno Stato sarà tenuto a costringere le società medesime ad osservarlo, o sarà esso medesimo responsabile per tutte le conseguenze civili, che potessero derivare dall'inosservanza per parte della società, alle quali ne fosse stato affidato l'esercizio, se non avesse efficacemente provveduto, a che le società assuntrici rispettassero il regolamento internazionale, e che potessero essere costrette a mantenere tutti gl' impegni secondo esso a loro imposti.

Uso delle linee telegrafiche.

586. Incombe a ciascuno Stato di considerare le linee telegrafiche che comunichino con quelle degli Stati limitrofi destinate a mantenere i rapporti della vita e del commercio internazionale, e dovrà esercitare i diritti propri su di esse in maniera da non ledere gl' interessi generali.

587. L'uso innocuo delle linee telegrafiche internazionali dev'essere protetto dal Diritto internazionale.

588. Salvo il diritto spettante a ciascuno Stato di difendere i suoi diritti di sovranità sulle linee telegrafiche, che si trovino sul proprio territorio; di tutelare i propri interessi; e d'impedire che il telegrafo sia usato a danno della sicurezza e dell'ordine pubblico, nessuno di essi potrà esercitare i diritti propri in maniera da offendere il diritto spettante a tutte le persone senza distinzione di corrispondere per mezzo dei telegrafi internazionali.

589. Incombe a tutti gli Stati di mettersi d'accordo a fine di stabilire una legislazione uniforme per l'esercizio delle linee telegrafiche. A ciascuno Stato poi spetta di mettere le proprie leggi in armonia con le norme stabilite

mediante l'accordo, e sarà responsabile, se abbia omesso di farlo.

590. Il regolamento per l'esercizio delle linee telegrafiche internazionali dovrà fissare le tariffe: il controllo: le priorità per rapporto ai dispacci dello Stato e dei pubblici funzionari; il collocamento e la conservazione delle linee; e provvedere altresì per impedire la distruzione o deteriorazione delle medesime e via dicendo.

Mancando tale regolamento converrà attenersi a riguardo di tutto ciò alle norme secondo il diritto comune, o a quelle concordate con trattati.

Norme per l'esercizio internazionale della telegrafia.

591. Nessuna linea telegrafica potrà essere collocata o estesa nel territorio di uno Stato senza il precedente consenso della sovranità di esso. Salvo quindi il diritto di porre i cavi sottomarini in alto mare, nessuno potrà proseguirli nelle acque territoriali di uno Stato senza la previa autorizzazione del Sovrano di esso.

592. Il diritto spettante alla sovranità di ciascuno Stato di concedere o negare l'autorizzazione per proseguire un tratto di linea telegrafica dovrà essere reputato compreso in quello di autonomia e d'indipendenza di esso, anche quando tale tratto di linea telegrafica fosse necessario a congiungere due linee internazionali. Il rifiuto però non giustificato da parte di uno Stato, richiesto dagli altri Stati interessati, dovrà essere riguardato un arbitrio, e potrà legittimare le misure indirette e le rappresaglie per costringerlo, quando i buoni uffici messi in opera dagli Stati interessati, a fine di ottenere la richiesta autorizzazione, non conseguissero lo scopo.

593. Qualora una linea telegrafica internazionale fosse di fatto in esercizio nessuno dei Governi potrà sospendere l'uso del tratto di linea telegrafica, che si trovi nel territorio dello Stato, senza darne avviso con pubblica comunicazione ufficiale.

594. Il diritto di sospendere l'uso del tratto di linea telegrafica per certe date corrispondenze o per tutte le cor-

rispondenze, dandone pubblico avviso, potrà in ogni caso essere attribuito a ciascuno Stato soltanto pei dispacci che arrivino o che partano dal proprio territorio, ma non potrà estendersi a quelli di transito, nè a quelli diretti tra Stato e Stato in tempo di pace.

Violazione dei dispacci di transito.

595. Ciascun Governo dovrà punire la violazione del segreto dei dispacci di transito colle stesse pene comminate per la violazione di quelli all'interno dello Stato.

596. Incombe altresì a ciascun Governo di provvedere in via amministrativa, quando non sia il caso di procedere in via penale, per impedire qualunque illegale ed arbitraria intromissione da parte dei privati nel regolare movimento delle linee telegrafiche internazionali, e di mettere efficacemente le persone responsabili in grado di rispondere per qualunque ritardo volontario nel movimento telegrafico, da cui ne sia derivato un danno.

Guasti dei cavi sottomarini.

597. La distruzione o deteriorazione dei cavi sottomarini in pieno mare dev'essere reputata un reato di Diritto internazionale, ed incombe a ciascuno Stato di riconoscere il diritto spettante alle navi militari di qualunque altro Stato di arrestare gl'individui colpevoli di tali reati o presunti tali, a fine di farli giudicare dai tribunali competenti.

Servizio internazionale della Posta.

598. Ciascuno Stato è tenuto a facilitare lo sviluppo delle comunicazioni postali e dovrà esercitare i suoi diritti sovrani su tale pubblico servizio in maniera da non ledere, e con l'intendimento di favorire il libero scambio delle corrispondenze internazionali.

599. Nessuno Stato in virtù dei suoi dritti di sovranità territoriale potrà reputarsi autorizzato ad arrestare il movimento postale o a violare il segreto delle lettere per qua-

lunque si sia grave motivo d'interesse politico o amministrativo.

Potrà soltanto ammettersi, che per gravi ragioni di ordine pubblico un Governo possa sospendere la spedizione e distribuzione dei giornali, dandone però avviso con tutti i mezzi della pubblicità.

600. Il servizio delle poste e della corrispondenza fra Stato e Stato dev'essere riguardato, per quanto concerne il libero esercizio e l'osservanza delle due regole precedenti, sotto la protezione del Diritto internazionale.

Navi addette al servizio postale.

601. Le navi addette al servizio postale, sia che appartengano ad uno Stato, sia che appartengano a società private, devono essere reputate sotto la protezione del Diritto internazionale per tutto quello, che concerne il servizio postale ad esse affidato.

602. Viola il Diritto internazionale un Governo, che senza gravi ragioni accertate, e di cui sia in grado di fornire la prova, svii dal loro cammino le navi postali: o che sotto qualsiasi pretesto ritardi il loro libero movimento: o impedisca ad esse di recarsi regolarmente al luogo di loro destinazione.

603. Nessuna nave potrà reclamare le considerazioni ed i privilegi, che sono dovuti per l'importanza del servizio postale, ogni qual volta che essa della sua posizione abbia abusato per eludere e violare le leggi e i regolamenti vigenti nel porto straniero, nel quale per ragioni di servizio essa sia entrata.

Tale sarà il caso di una nave postale, che tentasse di eseguire un contrabbando: o che nelle acque territoriali dello Stato avesse accettato a bordo malfattori perseguitati dalla giustizia: o che avendoli accolti a bordo altrove tentasse di sbarcarli nelle acque territoriali dello Stato: o che in qual si sia altra maniera avesse abusato della sua posizione per violare le leggi doganali, o quelle penali, o quelle di polizia.

Regolamento internazionale delle Poste.

604. Incombe a tutti gli Stati civili di mettersi di accordo per facilitare sempre più le corrispondenze internazionali e di concordare con tale intendimento regole uniformi relativamente allo scambio delle corrispondenze: all'uniformità della tassa e del pagamento di essa: al facile modo di spedizione delle lettere e dei diversi oggetti: e tutto quanto concerne l'organizzazione e la regolarità del servizio.

Diritti della sovranità in quanto alle imposte.

605. Il diritto di ricorrere all'imposte per provvedere ai bisogni dello Stato dev'essere considerato compreso in quello di autonomia e d'indipendenza, e potrà da ciascun Governo essere esercitato liberamente in conformità del Diritto pubblico del proprio paese.

Nessuna forma di contribuzione potrà però essere imposta agli stranieri pel godimento dei diritti internazionali che spettano a ciascun uomo secondo le regole stabilite nel *Titolo IV* del *Libro I.*

606. Dovrà reputarsi conforme ai principii dell'equità e della giustizia internazionale il non assoggettare al pagamento delle imposte personali, che gli stranieri soltanto, che siano stabiliti nel territorio dello Stato, e il non esagerare rispetto alle altre imposte la disparità tra i cittadini e gli stranieri, ammettendo questi ad esercitare il commercio: ad acquistare la proprietà: a stare in giudizio: e ad ottenere la protezione e sicurezza delle loro persone e dei loro beni senza assoggettarli ad altre tasse od imposizioni, oltre quelle che siano poste a carico dei cittadini dello Stato, salvo solo quelle ragionevoli differenze, che possono essere reputate il correspettivo della protezione da essi goduta nello Stato, e dei servigi pubblici a tal fine ad essi resi dal Governo.

Disuguaglianza di trattamento fondata sui trattati.

607. Non viola il Diritto internazionale uno Stato che in forza dei trattati conceda maggiori favori e facilitazioni ai cittadini di uno Stato, e li neghi a quelli di altri Stati, sta-

bilendo così una disuguaglianza di trattamento fra gli uni e gli altri, o che in mancanza di trattati mantenga la regola della reciprocità del trattamento tanto per rapporto alle imposte e agli altri oneri, ai quali gli stranieri devono sottostare, quanto per riguardo ai privilegi, alle immunità e favori, che i medesimi possono godere.

Sistema doganale imposto ad uno Stato.

608. Uno Stato, che profittando della maggiore potenza e della sua superiorità economica, imponga ad un altro Stato, meno potente a sostenere la concorrenza, un sistema doganale stipulato mediante trattato fatto a suo vantaggio esclusivo, commetterà un biasimevole abuso di potere, che potrà giustificare l'appoggio morale da parte degli altri Governi, onde far cessare tale stato di cose rovinoso.

609. L'appoggio morale ed i mezzi indiretti per tutelare gl'interessi di uno Stato debole saranno con più ragione giustificabili nel caso che un'altro Stato gli abbia imposto un sistema doganale a suo vantaggio esclusivo, profittando dell'esito favorevole di una guerra, e quando fossero evidenti le rovinose conseguenze economiche per lo Stato costretto a subire le condizioni del vincitore.

Diritti sovrani sui possedimenti all'estero, e sulle colonie.

610. Il regime amministrativo ed economico dei possedimenti acquistati da uno Stato all'estero, e delle colonie ad esso appartenenti, è nel dominio esclusivo del Diritto pubblico di ciascun paese.

611. Nessuno Stato può, senza commettere un arbitrio, organizzare il regime delle colonie, che ad esso appartengono, in maniera da conculcare i diritti internazionali dell'uomo, che non possono essere negati ai coloni, e che devono essere tutelati dal Diritto internazionale *reg.* 436.

612. Viola il Diritto internazionale uno Stato, che coll'intendimento di profittare oltre la giusta misura dei suoi possedimenti e delle sue colonie, sanzioni colle proprie leggi la servitù civile economica e politica dei coloni, e che conculchi a loro danno i principii di Diritto comune dei popoli civili.

Diritti dei coloni.

613. Compete ai coloni, che siano impotenti a respingere la forza maggiore, e ad affrancarsi dalla servitù civile, di domandare la protezione degli altri Stati, onde ottenere coll'aiuto di essi la tutela dei propri diritti.

614. L' ingerenza dei terzi Stati a fine di sostenere i diritti internazionali dei coloni deboli dovrà essere riguardata come ordinata a tutelare i diritti internazionali dell' uomo, e reputata conforme ai principii, che devono governare l'ordinamento giuridico della società internazionale.

Queste due regole tendono ad escludere che il regime delle colonie, come è stato inteso ed immaginato da certi Governi spinti dall' avidità mercantile e dal desiderio smoderato di arricchirsi alle spalle dei coloni, possa essere giustificato coi giusti principii del Diritto moderno. L'avere voluto considerare i coloni come se fossero fuori del diritto comune dei popoli civili, fino al punto da negare ad essi il libero godimento dei diritti dell' uomo, questo ha potuto valere a mantenere la politica coloniale: ad organizzare il lavoro nelle colonie a profitto esclusivo della metropoli: ad attuare il monopolio commerciale a vantaggio della medesima, e a stabilire la servitù civile e politica dei coloni. Lo sviluppo della civiltà deve condurre naturalmente ad escludere quello, che fu detto sistema coloniale ed a giustificare l' emancipazione delle colonie.

Servitù internazionali.

615. Il diritto di dominio spettante alla sovranità di ciascuno Stato su tutto il territorio può essere limitato in conseguenza di un diritto spettante ad un altro Stato sul territorio stesso in virtù di un trattato, o della situazione delle cose, o dell' uso immemorabile.

Cotesto fatto assume il carattere di servitù di Diritto internazionale.

La situazione delle cose può dar luogo ad una servitù tra Stato e Stato. Così quando due Stati siano separati da un monte, e questo appartenga per intero ad uno dei due, ne deriverà la servitù internazionale dello scolo delle acque, che l' altro deve soffrire.

616. Quando la servitù debba ritenersi esistente, dev'essere considerata come effettiva e permanente, tanto a riguardo dello Stato obbligato a soffrirla, quanto riguardo a quello cui ne compete il godimento.

617. La servitù si trasmette attivamente e passivamente col possesso giuridico del territorio, a cui è inerente, e può essere estinta con l'abbandono, con la confusione e colla rinuncia espressa.

618. Dovrà ammettersi l'acquisto mediante prescrizione effettuata come alla regola 560, e come pure l'estinzione di essa potrà derivare dalla prescrizione.

619. Nessuno dei due Stati, fra i quali esiste una servitù internazionale, potrà fare opere, che modifichino il godimento o l'esercizio della servitù.

Questa regola potrà trovare la sua applicazione nell'ipotesi che uno Stato, a cui appartenga un monte o una catena di montagne, voglia intraprendere opere, che modifichino lo scolo delle acque, che l'altro Stato è tenuto a soffrire, e che venga così a cagionare danno allo Stato limitrofo. Se sorgesse una controversia di tal genere fra le sovranità, sarebbe il caso di farla decidere da un tribunale arbitrale.

Conseguenze giuridiche della comunione.

620. La comunione di una cosa indivisibile tra due Stati importa l'onere di ciascuno di essi di non far nulla che possa pregiudicare o impedire il pieno godimento della cosa comune.

Questa regola può trovare la sua applicazione nell'ipotesi che un ponte appartenga a due Stati limitrofi, nel qual caso ciascuno ha diritto di usarne, e di vigilare altresì che la parte spettante all'altro non sia da questi deteriorata e che l'altro faccia quanto occorre perchè la cosa sia conservata nella sua integrità all'uso cui è destinata.

TITOLO III.

Dei beni appartenenti ai privati nei loro rapporti col Diritto internazionale.

Autorità della legge straniera e della legge territoriale a riguardo dei beni mobili e immobili.

621. Nissuna sovranità potrà, senza violare il Diritto internazionale, disconoscere i diritti privati degli stranieri su tutte le cose che ad essi appartengano, siano mobili che immobili, tranne che nel caso che il riconoscimento di tali diritti importi offesa del Diritto pubblico territoriale, o lesione dei diritti spettanti alla sovranità territoriale su tutto il territorio e su tutte le cose in esso contenute.

622. Salvo le regole stabilite nel titolo precedente circa il dominio eminente spettante a ciascuna sovranità su tutto il territorio e sugl'immobili considerati *uti universitas*, dei quali esso è formato, nissuna sovranità potrà disconoscere le leggi straniere, che secondo i principii del Diritto internazionale privato devono regolare e determinare i diritti di ciascun proprietario sulla cosa sua mobile od immobile.

623. Ogni sistema di leggi, che attribuisca il carattere di statuto reale o territoriale a qual si sia legge, che abbia per oggetto gl'immobili, e che assoggetti ogni rapporto di qualunque natura si sia, ed ogni diritto su gl'immobili chiunque sia la persona cui essi appartengano, deve ritenersi fondato sul concetto feudale; ed in opposizione coi principii razionali e di Diritto internazionale, secondo i quali dev'essere determinata la competenza legislativa di ciascuna sovranità a riguardo di quanto concerne i rapporti di diritto privato.

Necessità di un trattato per regolare la competenza legislativa.

624. La competenza legislativa di ciascuna sovranità per quanto riguarda i diritti del proprietario sulle cose mobili o

sulle cose immobili, l'acquisto della proprietà, il suo trasferimento mediante atto tra i vivi o di ultima volontà, le forme estrinseche degli atti a ciò idonei dovrà essere determinata mediante accordo fra gli Stati, cui spetta stabilire con trattati internazionali regole uniformi circa l'autorità delle leggi, che devono governare i diritti privati di ciascuno sulla proprietà, onde eliminare i conflitti tra le diverse legislazioni civili. Mancando tale accordo l'autorità di ciascuna legge a riguardo di ciò dovrà essere determinata in conformità dei principii razionali del Diritto, e secondo la natura di ciascun rapporto giuridico, escludendo che i diritti dell'uomo sulle cose immobili debbano essere regolati sotto ogni rispetto dalla *lex rei sitae* (*Confr. reg.* 108, 111,396).

625. Incombe a ciascuno Stato civile di considerare come supremo interesse comune di stabilire regole uniformi, reciprocamente obbligatorie per eliminare i conflitti tra le respettive legislazioni civili a riguardo di quanto concerne il godimento e l'esercizio dei diritti degli stranieri sui beni esistenti nel territorio di ciascuno Stato, e di mettere la legislazione propria in armonia con le regole generali sanzionate dai trattati (*Confr. reg.* 111, 112).

Queste regole mirano a stabilire in principio, che la sovranità dello Stato non può in virtù del suo dominio eminente su tutto il territorio assoggettare alle proprie leggi ogni rapporto di diritto privato sugl'immobili, ed il diritto di trasferirli mediante successione od altrimenti, e ad ammettere che la competenza legislativa di ciascuna sovranità in concorrenza colle altre dev'essere fissata in modo uniforme mediante regole concordate coi trattati o secondo i principii razionali del Diritto. Il precisare poi quali siano tali regole adatte a stabilire il vero limite razionale dell'autorità di ciascuna legge onde eliminare così i conflitti fra le leggi di Stati diversi, questo appartiene al Diritto internazionale privato, e dovrà essere determinato tenendo conto delle regole speciali che tale materia concernono. (Vedi su tale soggetto la mia opera: *Sull'autorità e sull'applicazione delle leggi straniere o Diritto internazionale privato*, 3ª *edizione*. Torino, Unione tipografico-editrice, 1888; e la traduzione francese fatta da Ch. Antoine; Paris, Pedone-Lauriel).

Norme in mancanza dei trattati.

626. Incombe a ciascuna sovranità, fino a tanto che non sarà stipulato un trattato generale, e fissate mediante esso le regole di Diritto comune, di porre il Diritto territoriale in armonia coi supremi principii del Diritto internazionale privato e di sanzionare con legge le norme, secondo le quali i tribunali devono applicare le leggi straniere (*Confr. reg.* 112, 396, 398).

Un lodevole precedente nel senso indicato da questa regola è quello che si trova nella legislazione italiana. Il legislatore nostro ha infatti codificato i principii di Diritto internazionale privato dando così un nobile esempio, e prendendo una gloriosa iniziativa, che giova sperare sarà dagli altri Stati imitata.

(Vedi pel maggiore sviluppo la mia opera: *Sulle Persone*, vol. 2°, *del Commento del Diritto civile italiano*; Napoli 1889 (edit. Marghieri). Confronta ivi il capitolo: *Sulla condizione dello straniero*, pag. 179 e seg.; e vedi pure l'altra mia opera *Diritto internazionale privato*, 3ª edizione 1888-89, parte generale, capitolo III: *Delle cose e della legge che deve regolare i diritti reali*).

627. Mancando regole uniformi stabilite con trattato e le norme giuridiche sancite dal legislatore, incombe ai tribunali di non ritenere in massima di dovere applicare esclusivamente la legge territoriale per qual si sia diritto di qualunque natura sulle cose immobili esistenti sul territorio, ma, in quanto non si opponga il Diritto territoriale, di dovere bensì tener conto dei supremi precetti del Diritto internazionale privato, onde determinare in conformità di esso il godimento e l'esercizio dei diritti degli stranieri sui beni, che si trovino nel territorio dello Stato siano essi beni mobili o immobili.

628. Nissuno individuo potrà esercitare i suoi diritti patrimoniali sulle cose che gli appartengono, siano esse immobili o mobili, dato che si trovino sotto l'impero della legge emanata dalla sovranità territoriale: nè potrà invocare l'applicazione di una legge estera (in virtù della quale i diritti sulle cose furono acquistati) e pretendere di stabilire in conformità di essa la facoltà di esercitare ogni diritto o su tali cose, se l'esercizio del diritto ad esso spettante, o l'applicazione della legge estera per stabilire tale diritto importi lesione od offesa della legge territoriale in quello che essa,

regolando i diritti privati sui beni, provveda a sanzionare i principii di Diritto pubblico dello Stato, o a tutelare il diritto e gl'interessi sociali, o l'ordine pubblico. *Confr. reg.* 174, 175.

Protezione della proprietà letteraria ed artistica.

629. Il diritto spettante all'autore di un'opera dell'ingegno, sulle sue scoperte, invenzioni ed opere di qual si sia natura, che abbiano il carattere di prodotto del pensiero, dev' essere protetto e tutelato nella stessa guisa della proprietà. (*Confr. reg.* 425-27).

630. Salvo il diritto spettante alla sovranità di ciascuno Stato di stabilire con legge quali siano le opere dell'ingegno, che possono essere meritevoli di protezione, e le condizioni sotto le quali la protezione legale possa essere concessa, e come debba essere assicurata o limitata, incombe a ciascuna sovranità di assimilare gli stranieri ai cittadini nel godimento ed esercizio dei diritti spettanti agli autori sulla produzione dell'ingegno e senza subordinare tale godimento alla condizione della reciprocità legale o diplomatica. (*Confr. reg.* 398).

631. Gli autori di opere scientifiche letterarie od artistiche saranno ammessi a domandare ed ottenere la protezione della legge territoriale a fine di stabilire, sotto le condizioni da essa sancite, la proprietà delle loro opere, e godranno gli stessi benefici, di cui godono i cittadini nel domandare l'applicazione di codesta legge, e nel far valere in giustizia i loro diritti contro l'illegale riproduzione, contraffazione, o rappresentazione delle opere ad essi appartenenti.

Opere meritevoli di protezione.

632. Incombe a ciascuna sovranità di ritenere meritevoli della protezione legale tutte le opere scientifiche, letterarie, ed artistiche, cioè a dire i libri, le opere drammatiche, le composizioni musicali, i disegni, le pitture, le sculture, le incisioni, i disegni scientifici ed ogni altra produzione, che possa essere considerata come il prodotto del pensiero, del gusto, dello spirito, e dell'intelligenza del suo autore.

Condizioni per l' efficacia del diritto di protezione legale.

633. Il diritto di proprietà acquisito a riguardo di una data opera in virtù della legge del paese, in cui essa abbia avuto origine, non potrà essere riconosciuto in un altro paese, ove, secondo la legge in vigore, il diritto di proprietà letteraria rispetto a quella data opera non sia ammesso in favore dei cittadini dello Stato.

634. L'autore di un' opera dell' ingegno, che abbia acquistato la proprietà della sua produzione nel paese, in cui essa fu originariamente pubblicata da lui, non potrà assicurare la protezione legale del suo diritto negli altri paesi, se non quando abbia osservato in ciascuno di essi le formalità richieste secondo la legge territoriale, onde rendere pubblico il suo diritto ed assicurarne a riguardo di tutti il rispetto.

635. In ciascuno Stato dovrà applicarsi la legge in vigore onde determinare se il diritto di proprietà debba ritenersi acquistato, e quando possa reputarsi perduto, e per determinare altresì i caratteri della contraffazione o di qual si sia lesione dei diritti di autore.

636. Incombe a tutti gli Stati di stabilire un diritto uniforme circa la protezione legale delle opere dell'ingegno e la punizione degli attentati ai diritti di autore, concordando le norme relative mediante un trattato, e spetta a ciascuno di essi sanzionare per legge i patti speciali con tale trattato stipulati.

I principii, che potrebbero servire di base ad un trattato internazionale relativo a tale materia, possono essere determinati in diversa maniera secondo la maggiore o minore protezione che s'intende accordare agli autori in corrispettivo dell'opera, ch'essi prestano, e della ricompensa ad essi dovuta pel servizio reso alla società colle produzioni dell'ingegno. Così può ammettersi a modo d'esempio che all'autore possa essere riservato altresì il diritto di autorizzare la traduzione, o la riduzione dell'opera da lui fatta: allargare o restringere la durata dei suoi diritti: determinare in maniera più ampia o più ristretta le cause di decadenza e via dicendo. Tutto questo però può formare oggetto del Diritto particolare, che mediante un trattato può essere fissato (*vedi reg.* 14), e non può entrare nel campo delle regole generali, che noi ci siamo proposti di stabilire.

Un complesso di regole particolari sulla materia trovasi già concordato

nel trattato per la protezione della proprietà letteraria ed artistica stipulato a Berna tra il Belgio, la Francia, la Germania, la Gr. Bretagna, la Repubblica di Haiti, l'Italia, la Repubblica di Liberia, la Spagna la Confederazione Svizzera e Tunisi il 9 settembre 1886.

Vedi su tale argomento la mia opera *Diritto internazionale privato* 3ª edizione, vol. II, cap. IX. Torino 1889, e la traduzione francese fattane da CH. ANTOINE Paris Pedone Lauriel edit.

Nome commerciale.

637. Il nome commerciale, quello cioè che individualizza ciascuna persona, o una società di commercio, dovrà essere reputato dovunque come parte del patrimonio appartenente a colui ch'è dal nome rappresentato, e dev'essere tutelato a riguardo di tutti come la persona stessa.

638. L'usurpazione del nome di un'altro dev'essere considerata come un attentato ai diritti della persona, e quando sia fatta in mala fede ed abbia i caratteri di reato, dev'essere punita secondo la legge penale, senza fare differenza se colui, che abbia usurpato il nome altrui, abbia ciò fatto a danno di un cittadino o di uno straniero.

639. Viola il Diritto internazionale la sovranità di uno Stato, che per la mancanza di un trattato internazionale tolleri che l'usurpazione del nome commerciale di uno straniero o di una società straniera, quando abbia di per sè stessa i caratteri del fatto illecito punibile, possa essere consumata impunemente nel proprio territorio.

640. A ciascuna sovranità spetta soltanto di sanzionare con legge le regole per istabilire quando l'usurpazione del nome commerciale possa avere carattere di delitto, e quando possa formare oggetto di azione giudiziaria, e le disposizioni secondo la legge sancite dovranno ritenersi applicabili a tutti gl'interessati senza fare differenza tra cittadini e stranieri, e senza subordinarne l'applicazione al principio della reciprocità (*Confr. reg.* 398).

(Vedi pel maggiore sviluppo di tale regola i principii esposti nella citata opera sul *Diritto internazionale privato*, e le decisioni dei tribunali ivi riportate).

641. Il nome di una persona o di una società commerciale non potrà perdere i suoi caratteri come tale, se esso

faccia parte di una marca di fabbrica o di commercio, o se sia unito ad emblemi o ad altri segni, e non potrà ritenersi soggetto alle regole che concernono le marche di commercio, se non quando la persona, cui esso appartenga, gli abbia attribuito il carattere di una marca depositandola come tale.

Protezione delle marche di fabbrica e di commercio.

642. Il diritto spettante a ciascun commerciante e a ciascun produttore industriale d'individualizzare la specialità dei prodotti del proprio commercio o della propria industria con determinati segni distintivi, e d'impedire che altri adoperi abusivamente i medesimi segni a fine di trarre in inganno i consumatori, dovrà essere reputato come uno dei diritti dell'uomo meritevole di protezione e di tutela secondo il Diritto internazionale, ed indipendentemente dai trattati e dalla reciprocità.

643. Spetta alla sovranità di ciascuno Stato di stabilire per legge sotto quali condizioni ciascuno possa acquistare il diritto di rivendicare per sè l'uso esclusivo di una marca di fabbrica o di commercio: come tale diritto debba essere conservato, e quando debba reputarsi perduto, ma dovrà ritenersi ognora in opposizione col principio del Diritto delle genti il fare in tutto ciò una differenza fra cittadino o straniero o il tollerare la frode e la slealtà nel commercio (*Confr. reg.* 398, 411).

644. Potrà essere considerata come marca di commercio o di fabbrica qualunque segno, che possa servire a distinguere i prodotti di una fabbrica o gli oggetti di un commercio, del quale il fabbricante o il commerciante abbia acquistato l'uso esclusivo facendone il deposito colle forme legali nel paese di origine.

645. In qualunque caso sia contestato il legale acquisto della proprietà di una marca, o la conservazione dei diritti di proprietà di essa, spetterà al commerciante o industriale di dare la prova di avere legalmente acquistato il diritto dell'uso esclusivo della marca nel paese in cui sorgesse la contestazione, e di non averlo perduto in conformità delle leggi e dei regolamenti sulla materia in tale paese in vigore.

Eguaglianza di trattamento degli stranieri e dei cittadini.

646. Ogni persona, che abbia acquistato legalmente l'uso esclusivo di una marca, dovrà essere ammessa a far valere i suoi diritti per ottenere la protezione legale della propria marca in ciascun altro paese, sotto le condizioni sancite dalla legge ivi vigente, e potrà farne il deposito colle forme legali in esso stabilite, purchè il segno scelto come marca non possa essere considerato come contrario alla morale ed all'ordine pubblico.

647. Colui, che avrà acquistato legalmente il diritto di proprietà di una marca nel paese di origine, o che ne avrà fatto il deposito in qualunque altro paese osservando le formalità prescritte dalla legge, dovrà essere ammesso a godere gli stessi benefici, dei quali godono i cittadini del medesimo, e la stessa protezione legale e potrà invocare l'applicazione delle leggi penali per la usurpazione, contraffazione, e per qualunque uso illecito della marca depositata.

648. Le sanzioni penali per la usurpazione, contraffazione od imitazione delle marche di fabbrica o di commercio depositate dovranno essere parimente applicate senza fare distinzione tra cittadini e stranieri, e l'azione giudiziaria dovrà essere iniziata a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata in conformità della legislazione interna di ciascuno Stato.

Necessità di un diritto comune convenzionale.

649. Incombe agli Stati di stabilire d'accordo le norme per l'acquisto della proprietà delle marche di commercio e di fabbrica e per la protezione legale delle medesime e di mettere la legislazione territoriale in armonia coi principii del Diritto internazionale.

Privilegio fondato sul brevetto d'invenzione.

650. Il diritto di privativa industriale dev'essere riguardato ognora come concessione e privilegio da parte della

sovranità di ciascuno Stato, e non potrà valere ad attribuire a colui, che l'abbia ottenuto, di esigerne il rispetto negli altri paesi, come se si trattasse di un suo diritto patrimoniale.

651. Spetta alla sovranità di ciascuno Stato di concedere all' inventore, ed ai suoi aventi causa, il privilegio di smerciare esclusivamente la propria invenzione conferendo loro tale privativa col brevetto, e determinando con legge le condizioni, sotto le quali tale privilegio possa sussistere, e quanto concerne la sua durata, la sua estensione, e la tutela del beneficio conferito.

Protezione internazionale dei brevetti.

652. La protezione internazionale dei brevetti d'invenzione e delle privative industriali non potrà essere altrimenti stabilita che mediante accordo tra gli Stati, e non potrà valere che tra quelli soltanto, che avessero mediante un trattato ad *hoc* stabilito le norme, le condizioni, e le formalità per assicurare nei territori rispettivi la protezione legale dei brevetti d'invenzione da ciascuno di essi concessi.

653. Mancando l'accordo intorno a ciò ciascuna sovranità potrà applicare nel territorio dello Stato la legge territoriale, onde decidere a seconda di essa se debba o no ammettersi la privativa, e quando e come debbano essere impedite e punite le contraffazioni e lo smercio degli oggetti di privativa.

654. Qualora fra due o più Stati la tutela legale dei brevetti d'invenzione fosse assicurata mediante trattato, il privilegio acquistato nel territorio di uno degli Stati contraenti non potrà reputarsi sussistente nel territorio degli altri, se non quando la privativa sia stata legalmente acquistata nel paese di origine, e non si sia ivi verificata alcuna causa di decadenza, e quando l' inventore privilegiato abbia osservate tutte le formalità prescritte secondo la legge di ciascuno degli altri Stati per godere nel territorio di esso il beneficio della privativa, e la conservazione di ogni diritto mediante essa ottenuto.

655. L'inventore privilegiato, che possa vantare la tutela del privilegio acquistato in paese estero, non potrà subire

l'espropriazione dell'invenzione privilegiata da parte del Governo per ragioni di pubblica utilità senza ottenere la giusta indennità a lui dovuta in conseguenza dell'espropriazione patita.

Legge della nave mercantile e diritti relativi.

656. Ogni nave mercantile, la quale abbia legalmente acquistato il diritto d'inalberare la bandiera di uno Stato, e che abbia ottenuto in conformità delle leggi di lui l'atto di nazionalità, ha diritto d'invocare dovunque l'applicazione delle leggi dello Stato, alla quale essa appartiene, per tutte le questioni relative alla sua condizione giuridica, e per quelle che la concernono, in quanto è oggetto di proprietà.

657. La legge dello Stato, di cui la nave ha la nazionalità, dovrà essere applicata per determinare altresì il trasferimento totale o parziale della proprietà di essa: la natura e l'ordine dei diritti acquisiti dai suoi creditori in conformità della legge del compartimento marittimo, ove si trovi inscritta: e le obbligazioni e responsabilità dei suoi proprietari, a condizione però che la detta legge non sia in opposizione coi principii di Diritto pubblico o di ordine pubblico vigenti nello Stato, nel quale se ne domandi l'applicazione, o contraria alle regole di Diritto internazionale.

Nazionalità della nave mercantile.

658. Spetta a ciascuna sovranità di stabilire le condizioni, sotto le quali le navi mercantili possano ottenere l'atto di nazionalità ed il diritto d'inalberare la bandiera dello Stato.

659. Ogni nave non può avere che una sola nazionalità, e non deve poterne acquistare un'altra, se non quando possa certificare, mediante un documento rilasciato dall'autorità marittima competente dello Stato al quale originariamente essa apparteneva, di avere dismesso il diritto di inalberare la bandiera di detto Stato.

660. Si deve presumere che ogni nave conservi la sua nazionalità primitiva, finchè non dia la prova ch'essa ne abbia legittimamente acquistata un'altra, o che non sia stata

privata del carattere nazionale per disposizione della legge stessa, che ad essa tale carattere attribuì o in conseguenza dell'applicazione delle regole del Diritto internazionale.

Può accadere secondo certe leggi, che una nave perda il suo carattere nazionale. Così è secondo la legge nostra rispetto alle navi mercantili che per qualsiasi circostanza diventino proprietà di uno straniero. Lo stesso può accadere secondo i principii del Diritto internazionale rispetto alla nave mercantile catturata in tempo di guerra, la quale quando sia aggiudicata al catturante, perde la sua nazionalità originaria.

Prova della nazionalità della nave.

661. Ciascuna nave è tenuta a dare la prova della propria nazionalità e può esigere che sia reputato decisivo in ordine a ciò l'atto di nazionalità, rilasciato in forma autentica e debitamente legalizzato e vidimato dall'autorità competente dello Stato, al quale dica di appartenere. Tale atto dovrà essere reputato sufficiente a stabilire *prima facie* la nazionalità di essa e a darne prova piena, fino a tanto che non ne sia provata la falsità, o l'usurpazione, o l'uso arbitrario.

662. L'atto di nazionalità dovrà contenere il nome della nave, le dimensioni, il tonnellaggio, e le indicazioni sufficienti a stabilirne l'identità, il nome del proprietario o dei proprietarii, specificando la parte appartenente a ciascuno, il compartimento marittimo in cui trovasi inscritta, l'annotazione delle alienazioni o cessioni di proprietà, dei crediti privilegiati esistenti su di essa, delle ipoteche, contratti di pegno o di cambio marittimo, e quanto possa occorrere per conoscere prima *facie* la sua posizione giuridica rispetto agli aventi causa sulla medesima, ovvero dovrà contenere le indicazioni opportune per mettere in grado coloro, che possano avere interesse, di poterlo conoscere sicuramente.

Non tutte le leggi provvedono in un modo uniforme intorno a ciò. Secondo la legge inglese del 1854 (*Shipping merchant act*), le costituzioni di pegno (*mortgage*) non devono essere inscritte sull'atto di nazionalità, ma nel registro del compartimento presso cui trovasi inscritta la nave. Però sull'atto di nazionalità evvi l'annotazione che esso non costituisce titolo per constatare le ipoteche sulle navi. La regola da noi posta tende quindi

a stabilire che le carte esistenti a bordo devono essere sufficienti a far conoscere la posizione giuridica della nave rispetto ai proprietarii ed agli aventi causa e a mettere in grado i terzi di potere conoscere esattamente tale posizione.

663. Dovrà reputarsi d'interesse comune di tutti gli Stati il mettersi di accordo per stabilire un Diritto uniforme circa la conservazione ed il mutamento del carattere nazionale delle navi mercantili e subordinare la concessione e l'uso dell'atto di nazionalità a quelle condizioni che si devono considerare indispensabili a tutelare il trasporto dei passeggieri e la sicurezza della navigazione.

Quantunque le condizioni per concedere ad una nave l'atto di nazionalità debbano reputarsi in massima nel dominio della legge interna di ciascuno Stato, le disposizioni non per tanto relative alla costruzione delle navi, per quanto concerne le garanzie di capacità richieste nei costruttori navali, e le ispezioni altresì adatte ad accertare che la nave si trovi in buono stato di navigabilità, debbono essere ognora riguardate d'interesse internazionale.

Ipoteca e diritti reali sulla nave.

664. Si dovrà decidere in conformità della legge dello Stato, a cui la nave appartiene, se essa possa essere oggetto d'ipoteca o di pegno: e la medesima legge dovrà regolare altresì le formalità richieste per l'efficace acquisto dell'ipoteca o del pegno per la conservazione di tali diritti e la loro estensione, il grado, gli effetti, e quanto concerne le condizioni della loro validità, della loro durata e della loro estinzione.

665. L'ipoteca su di una nave straniera validamente inscritta a norma della legge dello Stato, a cui la nave appartenga, dovrà essere riconosciuta negli altri paesi, anche se ivi l'ipoteca navale non sia ammessa dalla legge, ed i creditori ipotecarii potranno in conformità della legge estera far valere i loro diritti e procedere agli atti di esecuzione forzata, in qualunque luogo la nave si trovi, e non sarà d'ostacolo la diversità della legge territoriale per quello che concerne le formalità dell'iscrizione; essa dovrà bensì essere applicata per quanto riguarda gli atti del procedimento esecutivo.

666. I diritti acquistati dai creditori della nave, secondo la legge territoriale, su di una nave, che si trovi in una data località, dovranno essere retti dalla legge territoriale. Bisogna per altro far salvo sempre i diritti reali su di essa acquistati dai terzi in conformità della legge nazionale della nave stessa prima della sua entrata nelle acque territoriali, purchè però dal riconoscere la legge nazionale della nave, in virtù della quale i terzi acquistarono tali diritti, non ne derivi offesa del Diritto pubblico territoriale e dell'ordine pubblico.

Queste regole tendono a stabilire che la proprietà di una nave, il suo trasferimento le sue alienazioni parziali effettuate mediante la costituzione dell'ipoteca o del pegno, con cui il proprietario della nave abbia assicurato al creditore il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte, devono essere rette dovunque dalla legge dello Stato, a cui la nave appartenga, ritenendo in ordine a ciò come sede stabile della nave quella del dipartimento marittimo in cui essa fu inscritta e registrata dopo la sua costruzione.

(Vedi pel maggiore sviluppo delle regole stabilite la mia opera sul *Diritto internazionale privato*, 3ª edizione, Unione tipografico-editrice vol. II, capitolo VII princ. e § 4; e la traduzione fattane da Ch. Antoine; Paris, Pedone-Lauriel.)

LIBRO III.

DELLE OBBLIGAZIONI CONSENSUALI E DEI TRATTATI.

TITOLO I.

Delle obbligazioni internazionali.

Obbligazioni consensuali reciproche.

667. Gli Stati possono mediante il loro reciproco consenso assumere volontariamente un' obbligazione risolverne o modificarne una già preesistente, o regolare o limitare l'esercizio dei loro diritti.

668. La base di ogni obbligazione positiva tra Stato e Stato è il consenso, il quale può essere presunto, tacito, od espresso.

669. Dovrà ammettersi l'obbligazione consensuale tacita fra gli Stati ogni qualvolta che con una serie di atti non equivoci, uniformi, notorii, continui, e non contrarii al Diritto internazionale essi osservino volontariamente nei loró mutui rapporti una norma costante di condotta, e fino a tanto che l'uno o l' altro non abbia espressamente dichiarato di non volere per l'avvenire osservare la norma stabilita mediante la consuetudine, o che non vengano a verificarsi avvenimenti tali che ne impediscano l'osservanza.

670. L'obbligazione convenzionale è quella che deriva dal consenso espressamente manifestato fra due o più Stati, i quali con parole o con segni o atti equivalenti alle parole abbiano manifestato l'accordo delle loro volontà di assumere certe obbligazioni reciproche, che stabiliscano o modifichino

i loro diritti rispettivi, o che regolino, o sciolgano, o limitino un rapporto giuridico relativo ad oggetti, che possano essere materia lecita di convenzione.

Obbligazione unilaterale espressa.

671. L'obbligazione unilaterale espressa può essere assunta da uno Stato, il quale con atto solenne (legge interna, manifesto, nota diplomatica, e simili) dichiari di volere adottare una regola di condotta verso uno o più Stati senza che questi assumano nessuna obbligazione correspettiva verso di lui.

672. Ogni obbligazione assunta volontariamente con atto unilaterale obbliga lo Stato, che con atto formale contrasse l'impegno, verso tutti gli altri Stati, che intendano di ricavarne vantaggio, e attribuisce a questi la facoltà di esigere il rispetto e l'osservanza di quello, a cui l'altro spontaneamente e formalmente si obbligò, fino a tanto che esso non revochi, come ne ha il dritto, con un altro atto posteriore formale l'impegno assunto.

Cotesta regola tende a stabilire che l'obbligazione assunta con atto unilaterale non fa nascere una vera e propria obbligazione giuridica correspettiva, come si è quella che nasce dalla convenzione fra due o più Stati, e che origina un vincolo giuridico, che lega l'uno e l'altro, e che non può sciogliersi a volontà dell'una o dell'altra delle due parti contraenti e senza il loro consenso reciproco. Essa è non pertanto una vera obbligazione giuridica per parte dello Stato, che volontariamente contrasse l'impegno, il quale è tenuto ad osservare in buona fede quello che spontaneamente promise, finchè con altro atto posteriore formale non abbia disdetto l'impegno assunto.

Obbligazione unilaterale tacita.

673. L'obbligazione unilaterale tacita è quella che deriva da qualunque fatto da parte di uno Stato, o da quelli delle persone che lo rappresentino, e che faccia nascere l'obbligazione del rifacimento del danno da parte dello Stato tenuto a rispondere del fatto proprio o di quello dei suoi rappresentanti.

Per l'applicazione di cotesta regola conviene tener presente quelle esposte innanzi nella *Sezione* II del *Tit.* III, *Lib.* 1 *reg.* 330 e seguenti.

Natura diversa delle obbligazioni.

674. Le obbligazioni assunte dagli Stati si possono generalmente distinguere in

a) positive e negative;
b) semplici e condizionali;
c) congiuntive o alternative;
d) principali ed accessorie;
e) determinate, alternative, facoltative;
f) divisibili ed indivisibili;
g) a tempo determinato ed indeterminato.

675. Il contenuto di ciascuna obbligazione, avuto riguardo alla sua natura, dovrà essere determinato a norma dei principii generali del Diritto comune e del Diritto naturale. Cotesti principii varranno altresì a stabilire le diverse specie di obbligazioni condizionali e le conseguenze che possono derivare dalla condizione apposta e dal suo verificarsi, e per decidere inoltre quando la condizione debba ritenersi integralmente o parzialmente verificata, e così pure per determinare ogni conseguenza, che si voglia dedurre, avuto riguardo alla speciale natura dell' obbligazione.

TITOLO II.

Dei Trattati, e dei requisiti per la loro validità.

Dei Trattati in generale.

676. Ogni convenzione fra due o più Stati compilata in iscritto e fatta con lo scopo di creare in virtù di essa un' obbligazione o di risolverne una già preesistente o di modificarla denominasi *Trattato.*

677. La facolta di negoziare e concludere un trattato è uno dei Diritti esclusivi della sovranità di ciascuno Stato, e non può essere esercitata di pieno diritto, che dallo Stato riconosciuto come persona della Società internazionale.

678. Si deve presumere in massima che ad ogni Stato spetti il potere di concludere con altro Stato trattati, e di assumere mediante essi obbligazioni giuridiche o acquistare dritti rispetto all' altra parte contraente dentro i limiti fissati alla *reg. 16.*

679. I trattati possono essere distinti in *nominati* ed *innominati.*

I primi sono quelli, i quali secondo il Diritto internazionale sono indicati con un nome particolare desunto dall' oggetto, che formi materia dell'accordo. Tali sono i trattati di commercio, di cessione territoriale, di estradizione e simili;

I trattati *innominati* sono quelli conclusi a riguardo di oggetti diversi, e che non hanno un nome proprio, ma che non pertanto concernono certi interessi politici o certi interessi sociali degli Stati. Essi sono denominati più comunemente convenzioni.

Requisiti per la validità di un Trattato.

680. I requisiti necessarii per la validità di ogni trattato sono:

a) la capacità delle parti;

b) il consenso reciproco legalmente espresso;

c) l'oggetto lecito e possibile secondo i principii del Diritto internazionale.

Della capacità per concludere un Trattato.

681. Dovrà ritenersi di pieno diritto capace a concludere un trattato ogni Stato che abbia il godimento dei diritti di sovranità.

La capacità potrà spettare inoltre a quelle associazioni, alle quali sia stata attribuita la personalità internazionale (*Confr. reg.* 36), nei limiti però del fine e dello scopo, pei quali la personalità fu riconosciuta e fino a tanto che questa non debba ritenersi estinta.

L'Associazione internazionale del Congo, alla quale è attribuita la personalità internazionale limitatamente al fine pel quale essa è stata formalmente riconosciuta, è nell'attualità capace di concludere trattati e ne ha già conclusi parecchi e uno coll'Italia il 19 dicembre 1884.

L'associazione doganale degli Stati della Germania, denominata *Zollverein*, potè pure concludere e concluse in proprio nome parecchi trattati, fino a tanto che non venne a perdere la sua personalità internazionale colla costituzione dell'Impero germanico.

682. La capacità a concludere un trattato dovrà essere attribuita altresì a quegli Stati, ai quali non spetti integralmente la personalità internazionale, purchè la facoltà di concludere patti relativi ad oggetti di loro particolare interesse sia riservata ad essi secondo la legge costituzionale della loro unione (dato che si tratti di diversi Stati particolari che abbiano formato uno Stato composto o federativo), o purchè siano osservate le condizioni stabilite col trattato che regoli i rapporti di essi con lo Stato, a cui siano uniti col vincolo del protettorato o della soggezione.

La capacità a concludere trattati potrà ammettersi nell'uno e nell'altro caso soltanto dentro i limiti fissati dal patto costituzionale, o dal trattato.

Delle persone competenti a concludere un Trattato.

683. Dovranno ritenersi competenti a concludere un trattato in nome dello Stato le persone soltanto che hanno diritto di rappresentarlo e di esercitare il potere sovrano, e che secondo le leggi costituzionali sieno chiamate ad acconsentire onde il trattato istesso sia reso definitivo.

684. Qualora secondo la legge costituzionale di uno Stato sia attribuita al capo del potere esecutivo la facoltà di negoziare i trattati, riservando ad un altro corpo dello Stato di acconsentire alla loro conclusione definitiva, converrà attenersi alle norme sancite secondo la costituzione onde determinare la competenza a concluderli definitivamente.

685. I plenipotenziarii, i Ministri e gli Agenti diplomatici, delegati a rappresentare lo Stato nel concludere un trattato, devono ritenersi competenti, ogni qualvolta che essi abbiano negoziato in virtù del pieno potere officiale legalmente ad essi conferito e dentro i limiti giuridici del potere stesso, e subordinatamente sempre alla competenza della persona stessa che delegò il potere, tenendo fermo quello che è detto nella regola precedente.

Della ratifica del Trattato.

686. La ratifica dovrà ritenersi indispensabile a rendere il trattato definitivo ogni qualvolta che sia stata stabilita come condizione dai plenipotenziarii, quando il trattato fu da essi negoziato e concluso, o quando sia prescritta secondo la legge costituzionale dello Stato a fine di rendere codesto trattato obbligatorio per lo Stato stesso.

Sì nell' uno che nell'altro caso il trattato non potrà ritenersi giuridicamente esistente che dal momento in cui fu legalmente ratificato.

Secondo la legge costituzionale di alcuni Stati è disposto che il Sovrano può concludere i trattati, ma che alcuni di essi (come sono ad esempio. secondo la costituzione italiana quelli che importano onere alla finanza o variazioni del territorio dello Stato) non diventano effettivi se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere legislative.

Rispetto ad altri trattati è attribuito al capo Supremo dello Stato la facoltà di concluderli imponendogli l'obligo soltanto di darne notizia alle Camere quando l'interesse e la sicurezza dello Stato stesso il permettano (Vedi *Statuto Italiano* art. 5).

Riesce evidente che l'approvazione delle Camere legislative per i trattati della prima categoria, essendo richiesta per renderli definitivi, essi non possono acquistare esistenza giuridica nei rapporti internazionali e dar luogo all'obbligazione giuridica tra Stato e Stato, che a cominciare dal momento in cui le Camere legislative vi abbiano acconsentito e li abbiano approvati.

Rispetto ai trattati dell'altra categoria, potendo il Sovrano come capo supremo dello Stato concluderli senz'altro, è naturale, che esso possa delegare tale facoltà ad un plenipotenziario munito del pieno potere di concluderli definitivamente, indipendente da ogni ratifica da parte di lui come Sovrano. L'obbligo di darne comunicazione alle Camere, dato pure che fosse imposto secondo la Costituzione dello Stato, dovrebbe riguardarsi senza dubbio come questione di diritto pubblico interno, e la mancanza di tale formalità potrebbe al certo avere un'influenza a riguardo del rendere il trattato legge dello Stato, nel senso cioè che mancando la richiesta formalità della notizia data alle Camere verrebbe a mancare la forma essenziale di pubblicità richiesta secondo lo Statuto, affinchè il trattato concluso dal Capo dello Stato avesse, rispetto a tutti, l'autorità di legge. Il trattato però sotto il rispetto delle obbligazioni internazionali assunte dovrebbe ritenersi definitivo e perfetto, indipendentemente dalla notizia datane alle Camere legislative.—Dobbiamo inoltre avvertire che il trattato concluso da un plenipotenziario (intendendo sempre parlare dei trattati della seconda categoria) dovrebbe ritenersi definitivo e perfetto dal giorno in cui fu sottoscritto in base ai pieni poteri conferiti dal Sovrano senza alcuna riserva di ratifica, dato che tale riserva non sia stata fatta dai plenipotenziarii che abbiano concluso il trattato. La ragione è perchè quando i rappresentanti degli Stati contraenti avendo il pieno potere officiale abbiano concluso il trattato entro i limiti di tale potere, ed abbiano sottoscritto il protocollo definitivo, tale atto solenne deve ritenersi perfetto ed idoneo ad obligare definitivamente le parti contraenti, in nome delle quali i plenipotenziari negoziarono e conclusero il trattato.

687. Qualora la persona delegata a rappresentare lo Stato nel concludere un trattato avesse sottoscritto il protocollo definitivo senza alcuna riserva di ratifica od approvazione dei corpi rappresentativi, e l'assenso da parte di questi fosse indispensabile secondo la legge costituzionale dello Stato contraente, il trattato dovrà ritenersi assolutamente insussistente a riguardo dello Stato, dato che i corpi rappresentativi abbiano rifiutato di approvarlo o ratificarlo.

688. Qualora l'approvazione per parte delle Camere legislative non fosse richiesta secondo la legge costituzionale dello Stato, ma il Sovrano di questo nel conferire al plenipotenziario il pieno potere per concludere il trattato avesse imposto a lui, con le istruzioni segrete, di concludere sotto la condizione sospensiva della ratifica, ed il plenipotenziario non avesse tenuto conto di tali istruzioni ed avesse invece sottoscritto il protocollo definitivo, il trattato così sottoscritto dovrà ritenersi definitivo ed obbligatorio senz'altro per lo

Stato rappresentato. Il plenipotenziario potrà esser tenuto a rispondere dinanzi al'Governo e punito secondo le leggi dello Stato per l'inosservanza delle istruzioni segrete, ma la violazione di queste non potrà influire sull'esistenza e validità dell'obbligazione internazionale.

Del consenso richiesto per la validità di un Trattato.

689. I trattati conclusi tra gli Stati devono essere liberamente consentiti.

Non sarà valido il consenso, se sia stato dato per errore, estorto con violenza, o carpito con dolo.

690. Non potrà ritenersi mancante la libertà di consenso qualora il trattato sia stato acconsentito sotto l'impero della forza nemica, che abbia occupato una parte del territorio, minacciando più gravi rovine, se le condizioni proposte non fossero state accettate.

Ponendo questo principio in massima non intendiamo di sostenere che qualsiasi condizione imposta dal vincitore al vinto, e accettata mediante trattato, debba ritenersi liberamente consentita, e valido il consenso prestato. Bisognerà a questo riguardo tener presenti le regole, che concernono i trattati di pace, e quello che può formare materia lecita di convenzione tra il vincitore ed il vinto. Diciamo non pertanto che, qualora la parte, cui spettasse il diritto di adoperare le forze militari, avesse occupato il territorio del nemico per costringerlo suo malgrado, a riconoscere un diritto controverso o a riparare un'offesa, e imponesse con tale intendimento al vinto di sottoscrivere il trattato, la circostanza dell'avere questi acconsentito solo per evitare maggiori rovine non può essere di per sè stessa una ragione sufficiente onde ridurre al nulla il trattato sottoscritto, adducendo di essere mancata da parte di lui vinto la piena libertà del consenso al momento in cui lo sottoscrisse.

691. La violenza usata da una parte contro l'altra, che sottoscrisse il trattato, sarà causa di nullità soltanto quando vi sia stata vera violenza fisica, ossia quando la persona che abbia sottoscritto il trattato sia stata a ciò costretta con atti esteriori, che le abbiano tolto la libertà ed il tranquillo giudicare.

Tale sarebbe il caso di un trattato sottoscritto da un Sovrano caduto in potere del nemico, e costretto a sottoscriverlo con violenze personali, o con mezzi idonei ad incutere ragionevole timore.

692. Il dolo potrà essere reputato causa di nullità del trattato soltanto quando i raggiri usati dall'altra parte contraente sieno stati tali da indurre la parte opposta in errore a riguardo di quello che formava oggetto della stipulazione.

Questa regola può trovare la sua applicazione solo nei casi di trattati sottoscritti da un plenipotenziario munito di pieno potere assoluto e con facoltà di concludere senza la condizione della ratifica. I raggiri diplomatici usati da una parte, anche quando fossero tali, che l'altra senza di essi non avrebbe sottoscritto il trattato, non potrebbero essere di per sè stessi causa di nullità. Le regole di Diritto Civile relative alla validità delle obbligazioni ed ai vizii del consenso non possono applicarsi in tutto ai trattati internazionali, i quali, benchè sieno convenzioni consensuali, non possono essere assoggettati alle stesse regole delle convenzioni consensuali tra privati, essendo che gl'interessi generali dell'umanità esigano, che i trattati sieno rispettati, e che le regole che concernono la violenza, i raggiri, e l'errore, come cause che viziano il consenso nei contratti tra privati debbano subire importanti modificazioni nel caso di convenzioni internazionali concluse tra gli Stati.

Materia lecita.

693. Nessuno Stato può in virtù di un trattato obbligarsi a fare quello che sia contro il Diritto internazionale positivo, o contro i precetti della morale e della giustizia universale.

Nessuno Stato può con trattato rinunciare ai suoi diritti fondamentali enumerati alla regola 91.

694. Dovrà ritenersi materia lecita di contrattazione tra gli Stati soltanto quello che secondo i principii del Diritto comune internazionale dev' essere reputato nel potere convenzionale delle parti contraenti.

695. Non potrà formare oggetto di patto tra due Stati la lesione dei diritti altrui, nè sarà materia lecita di trattato l'impegno assunto mediante esso di violare una obbligazione verso un altro Stato, alla quale una delle parti fosse tenuta in forza di trattato precedentemente stipulato.

696. Non sarà materia lecita di trattato quello che implicasse la violazione diretta della legge Costituzionale dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti.

Non potrà però ritenersi nullo per difetto della materia un trattato, se quello, che avesse formato oggetto della con-

venzione, fosse contrario ad una legge interna dell' uno o dell' altro paese.

La violazione della legge costituzionale renderebbe nullo il trattato per difetto della materia, perchè il Sovrano di uno Stato non è competente a violare la Costituzione, e l'altra parte non può o non deve ignorare la legge Costituzionale, che è la base del potere Sovrano. La violazione di una legge interna può ritenersi pure come abuso dell' autorità regia; salvo il caso che il Sovrano avesse stipulato il trattato col convincimento di potere senza difficoltà modificare le leggi interne, onde mettere così la propria legislazione in armonia con gli impegni internazionali assunti col trattato. Ma fosse pure in vigore tuttora una legge contraria al trattato, questo farebbe nascere sempre una quistione di diritto pubblico interno: darebbe luogo alla responsabilità politica del Governo dinanzi ai rappresentanti della nazione: leggittimerebbe da parte dei tribunali il rifiuto di riconoscere gli effetti del trattato, in quello che esso violasse la legge interna in vigore: ma tutto questo non potrebbe valere per ridurre al nulla il trattato come convenzione internazionale tra Stato e Stato.

Requisiti estrinseci o di forma.

697. I trattati internazionali devono essere redatti in iscritto e non acquistano la loro forma perfetta, se non quando sieno stati sottoscritti da tutte le parti tra le quali essi furono conclusi.

698. L'accordo su certi articoli di un trattato, anche quando sia redatto in iscritto, e sottoscritto dalle parti contraenti non può essere considerato come obbligazione reciproca perfetta rispetto ai patti concordati, indipentemente dalla conclusione e sottoscrizione definitiva del trattato.

Qualora però i patti concordati e sottoscritti potessero essere riguardati come convenzione preliminare conclusa a fine di stabilire le reciproche obbligazioni nello *statu quo*, essi dovrebbero ritenersi perfetti e validi, finchè non si arrivasse a concludere il trattato definitivo o a dichiarare formalmente di ritenersi sciolti da qualunque precedente impegno.

699. Allorquando nel negoziare un trattato sia intervenuto l'accordo reciproco su diversi oggetti distinti connessi, principali o accessorii, e tale accordo sia stato redatto in iscritto o sottoscritto dalle parti, il tutto non sarà obbligatorio per esse, se non quando vi sia stata una dichiarazione finale scritta e sottoscritta, con la quale sia constatato l'ac-

cordo su tutte le singole parti, che devono ritenersi formare l'insieme del trattato e come un sol tutto.

700. La forma, con la quale il reciproco accordo intervenuto può essere compilato in iscritto e firmato dalle parti contraenti, può essere diversa secondo la maggiore o minore importanza di quello, che abbia formato oggetto della convenzione. Dovrà ritenersi quindi sufficiente una dichiarazione o lo scambio in via diplomatica di due cartelli, due note o due manifesti sottoscritti da ciascuna delle due parti contraenti.

701. Le obbligazioni internazionali intorno ad oggetti particolari potranno essere valide rispetto alla forma anche quando quello, che abbia formato oggetto dell'accordo, non sia redatto in iscritto, e sia stato conchiuso un patto verbale, purchè però possa essere constatato l'accordo, e possa essere data la prova di quello che sia stato consentito tra le parti.

Questa regola può trovare la sua applicazione nel caso di patti preliminari conclusi in tempo di guerra dalle persone debitamente autorizzate, e che quantunque concordati verbalmente devono ritenersi obligatorii come le convenzioni scritte.

TITOLO III.

Efficacia dei Trattati e loro esecuzione.

Inviolabilità dei Trattati.

702. Le convenzioni internazionali debitamente stipulate devono avere tra le parti la stessa autorità della legge, e devono ritenersi inviolabili.

Non possono essere revocate che per mutuo consenso delle parti o per cause derminate secondo il Diritto internazionale e constatate e riconosciute a ciò efficaci a norma di quanto esso dispone.

703. Ogni trattato obbliga le parti non solo a tutto ciò che fu formalmente da ciascuna di esse promesso, ma altresì a quello che secondo l'equità, l'uso, e le regole del Diritto internazionale deve essere considerato come virtualmente compreso in quello che fu promesso.

704. La lesione degl'interessi morali ed economici, che possono derivare dalla leale esecuzione di un trattato debitamente stipulato, non può essere una ragione sufficiente per violarlo. *Confr. reg.* 754 e 760.

Ogni Governo deve conoscere perfettamente quello a cui consente, e se per imprudenza avesse acconsentito senza essere sufficientemente illuminato, dovrebbe subire le conseguenze della sua imprudenza e non pretendere di disconoscere l'autorità del trattato e di violare gl'impegni assunti adducendo la lesione degl'interessi dello Stato e i pregiudizii, che ne potessero derivare.

705. Qualunque trattato valido fa nascere non solo il diritto perfetto di esigere dalla parte obbligata l'adempimento degli obblighi assunti, ma quello altresì d'impedire ai terzi Stati, che non abbiano un interesse attuale, d'ingerirsi in quello che formò oggetto dell' accordo o di portare il menomo ostacolo a che l'esecuzione del trattato possa essere lealmente compiuta.

Effetti dei Trattati.

706. Ogni trattato non produce i suoi effetti che a cominciare dal momento in cui esso acquista esistenza legale come tale.

707. Qualora per l'esistenza legale di un trattato concluso e sottoscritto fosse necessaria la ratifica (*ved. reg.* 685) esso non produrrà i suoi effetti, che dal momento in cui sia stato ratificato.

Possono per altro le parti contraenti stipulare, che, quando il trattato sia ratificato, i suoi effetti debbano essere riportati al momento in cui esso sia stato sottoscritto. Per questo occorrerà una dichiarazione espressa.

708. Le convenzioni internazionali devono ritenersi in massima efficaci su tutto il territorio dello Stato e devono ritenersi estese attivamente e passivamente a tutte le sue adiacenze, a meno che non risulti il contrario o da una clausola speciale espressa nella convenzione, o dalla natura stessa del trattato, o dai principii generali del Diritto comune.

Cotesta regola può valere a risolvere la questione se i trattati conclusi dallo Stato debbano essere estesi alle sue colonie, ai suoi possedimenti all'estero, ed alle provincie al medesimo annesse dopo la conclusione del trattato. Bisogna a tale riguardo tener presente la convenzione stessa e considerare se in essa sia stata o no fatta alcuna riserva rispetto alle colonie, ed a riguardo poi dei possedimenti e delle province annesse volgere l'attenzione alla forma della loro costituzione e della loro unione allo Stato che stipulò il trattato.

709. Ogni trattato deve produrre tutti i suoi effetti anche quando venga a verificarsi qualche modificazione circa la forma del Governo o la costituzione interna dello Stato, salvo quanto è stabilito alla regola 761.

Esso deve ritenersi efficace rispetto allo Stato, in nome del quale fu stipulato, finchè di questi sussista la personalità internazionale.

710. I trattati stipulati dal Sovrano dello Stato, sempre che debbano ritenersi legalmente e validamente fatti, sono trasmessi attivamente e passivamente a chi succeda a titolo universale nei diritti di sovranità, dato che concernano gli interessi pubblici dello Stato.

711. I trattati conclusi per regolare materie d'interesse pubblico o sociale degli Stati contraenti estendono i loro effetti anche ai rapporti giuridici nati prima della stipulazione di essi, salvo solo il caso di dichiarazione espressa in contrario.

Qualora però applicando un trattato ai fatti e rapporti giuridici anteriori alla sua stipulazione ne derivasse la lesione o la menomazione dei diritti privati già perfetti e individualmente acquisiti, esso non potrà ritenersi a ciò efficace.

Cotesta regola concerne la forza retroattiva di un trattato, e per chiarire il concetto conviene considerare che i trattati hanno l'autorità di legge anche per gli effetti, che da essi derivano a riguardo dei diritti spettanti ai privati. Nelle materie di Diritto publico non può valere il rispetto dovuto ai diritti già acquistati. Così se con trattato fossero modificate le regole circa la competenza dei tribunali dei due Stati contraenti, o l'esecuzione delle sentenze straniere nei territori rispettivi, i privati dell'uno e dell'altro paese non potrebbero pretendere, che alle controversie nate fra di essi prima della stipulazione del trattato dovessero essere applicate le regole anteriormente vigenti circa la competenza e l'esecuzione dei giudicati. Trattandosi di materie di Diritto publico e di ordine sociale non sarebbe il caso di ammettere diritti acquisiti da parte dei privati per disconoscere l'autorità delle nuove regole col trattato sancite. Se invece il trattato modificasse, ad esempio, le regole circa l'acquisto o la perdita della cittadinanza, le norme mediante esso sancite non potrebbero essere applicate a coloro, che fossero già cittadini dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti o che vi avessero perduta la cittadinanza; e così pure dovrebbe dirsi di un trattato, che comprendesse nei diritti di proprietà letteraria anche quello di impedire la traduzione e lo che non potrebbe essere applicato alle traduzioni già fatte prima della sua stipulazione.

Effetti dei Trattati rispetto ai terzi.

712. Un trattato non può stabilire, modificare, estendere o estinguere dritti, che tra quegli Stati soltanto che lo conclusero in qualità di parti contraenti. Rispetto ai terzi, che non vi parteciparono, esso dovrà riguardarsi come *res inter alios acta*.

713. Qualora due o più Stati nel concludere un trattato avessero tra di loro patteggiato qualche cosa a pregiudizio di un terzo Stato, tale disposizione dovrà ritenersi inefficace rispetto allo Stato, che non prese parte al trattato, e senza che a ciò sia necessaria alcuna protesta da parte di esso.

714. Laddove in un trattato fosse stato stipulato qualche

cosa a vantaggio di un terzo Stato, tale clausola non diventerebbe perfetta ed efficace rispetto al terzo Stato, che nel solo caso che esso avesse dichiarato di volerne profittare.

715. La mancanza di accettazione da parte del terzo Stato non potrebbe influire sull' efficacia del trattato, eccetto solo il caso che l'accettazione di lui avesse formato parte integrante e principale dell' accordo, in guisa che la stipulazione del trattato dovesse ritenersi subordinata all'accettazione del medesimo.

716. Nessuna stipulazione potrà ritenersi valida ed efficace, se non quando sia stata consentita da ciascuna delle parti contraenti in suo proprio nome. Qualora una di esse, ad insaputa del terzo Stato, avesse promesso un fatto da parte di questi assumendo l'impegno di ottenere l'adesione, sarebbe tenuta ad adoprare i suoi buoni ufficii presso il medesimo per ottenere l'approvazione di quelle clausole, che lo concernessero; ma non sarebbe tenuto a nulla, se, nella fiducia di conseguire coi suoi buoni ufficii l'intento, ne avesse assunto l'impegno, e non fosse poi arrivata con tutti i mezzi in buona fede adoperati ad ottenere la sperata adesione.

Esecuzione dei Trattati.

717. I trattati internazionali devono essere riguardati come contratti in buona fede e come tali eseguiti. Spetta ognora alle parti obbligate di prestare non solo quello che esse abbiano espressamente stipulato, ma quello altresì che si deve presumere essere stato nella loro intenzione comune di stipulare, valutata la materia e la natura del trattato.

718. A niuna delle parti potrà essere lecito di variare o aggiungere alcuna modalità nell'esecuzione del trattato, nemmeno quando tale modalità possa parere che sia a vantaggio dell' altra parte.

719. La consuetudine internazionale non può valere per modificare quello che fu espressamente stipulato; ma per quello invece che non abbia formato materia di dichiarazione espressa, e intorno a cui non sia stato disposto e provveduto dal trattato stesso, si dovrà ritenere che le parti abbiano inteso di riportarsi alle consuetudini per le modalità dell' esecuzione.

720. Si dovrà ritenere come principio fondamentale del diritto relativo ai trattati, che nissuna delle parti, che abbia sottoscritto un trattato, possa di sua volontà reputarsi esonerata dall' eseguirlo integralmente e in buona fede a causa delle mutate circostanze o dei pregiudizii eventuali derivanti dall' esecuzione di esso.

721. Laddove una delle parti dichiarasse di sospendere, e sospendesse, l'esecuzione del trattato da essa sottoscritto, la sospensione di fatto della sua esecuzione da parte di lei varrà senz' altro ad autorizzare le altre parti contraenti a sospenderne alla lor volta l' esecuzione. Tale stato di fatto potrà soltanto rendere l'esecuzione del trattato temporaneamente sospesa, ma non importerà scioglimento e revocazione, se non quando la convenienza di risolvere il trattato sia riconosciuta dalle stesse parti contraenti in seguito a trattative amichevoli, o che l'istanza della parte, che domandi la risoluzione, sia riconosciuta fondata in diritto da un tribunale arbitrale o dalla Conferenza in contradittorio dell'altra parte, che insista pel mantenimento e l' esecuzione del trattato. *Conf. reg.* 754-762—Lib. IV. tit. II, e *reg.* 818.

Dei mezzi leciti per assicurare l' esecuzione dei Trattati.

722. Nel trattato medesimo, o con convenzione particolare ed accessoria, possono le parti garantire l' esecuzione delle obbligazioni assunte assicurandone l'adempimento con garanzie reali o con uno dei mezzi leciti secondo il Diritto internazionale.

723. Dovrà essere reputata una delle forme lecite di garanzia reale, di assicurare l' esecuzione delle obbligazioni contratte, concedendo all' altra parte contraente di occupare una parte di territorio fino all' adempimento di esse.

Potrà del pari essere prestata una cauzione, onde assicurare il pagamento di una determinata somma, che l' altra parte si sia obbligata di pagare, o pattuire l' intervento di un terzo Stato come garante.

Potranno inoltre essere concordati altri mezzi di sicurtà, purchè non sieno contrarii ai principii generali del Diritto.

724. Dovrà essere reputato lecito per le parti di convenire una clausola penale in caso di inadempimento. Quello

però, che non può formare oggetto di convenzione internazionale lecita, non potrebbe essere stipulato sotto la forma di clausola penale in caso di non esecuzione.

Garanzia da parte di un terzo Stato.

725. Un terzo Stato non potrà essere reputato garante delle obbligazioni assunte dalla parte contraente, se non in virtù di patto esplicito, certo, ed accettato con le forme stabilite per la stipulazione dei trattati.

L' obligo della garanzia non potrà essere desunto dal semplice fatto dell'avere esso Stato preso parte alle negoziazioni come mediatore.

726. Laddove la garanzia fosse stata esplicitamente consentita, e non fosse stata limitata a certe determinate obbligazioni assunte col trattato, si dovrà ritenere come data ed accettata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dal trattato stesso risultanti.

Obbligazioni derivanti dalla garanzia.

727. Lo Stato garante delle obligazioni generali assunte da un altro Stato con un trattato è tenuto, quando sia ciò richiesto dalla parte interessata, a prestare l'opera sua per costringere l'altra all'esecuzione del trattato coi mezzi permessi secondo il Diritto internazionale. Esso non potrà essere obbligato al rifacimento del danno verso lo Stato, che contò sulla sua garanzia, se, avendo fatto quanto fosse stato in suo potere di fare senza pregiudizio dei suoi proprii diritti, non fosse riuscito a fare eseguire il trattato.

728. Lo Stato garante non potrà essere tenuto a dare esso stesso quello che l'altro Stato promise di dare, e non dette, se non nel solo caso di pagamento di una data somma, dato che con dichiarazione espressa esso avesse prestato cauzione, o si fosse reso fideiussore.

729. Non lice allo Stato garante di adoperare la forza o qualunque altro mezzo coercitivo lecito secondo il Diritto internazionale a fine di costringere tutte e due le parti ad eseguire il trattato, eccetto il caso che esso ne abbia inte-

resse attuale fondato sul motivo che l'esecuzione riguardi i suoi proprii interessi, o che concerna quelli generali della umanità.

Interpretazione dei Trattati.

730. L'interpretazione di un trattato può aver luogo:

a) quando le parole adoperate per compilare i patti concordati fra le parti non abbiano un significato ben determinato e quindi non rendano un concetto chiaro, ed esatto: (*quando non apparet quod actum est*);

b) quando la compilazione, tuttochè di per sè stessa chiara, non renda precisamente ed esattamente il concetto delle parti;

c) quando le disposizioni generali contenute nel trattato non sieno con certezza applicabili in un dato caso particolare;

d) quando le circostanze sopravvenute facciano nascere qualche contradizione tra l'attuale stato di cose e le disposizioni del trattato, o fra quelle di due trattati tra le stesse parti conclusi.

731. Ogni forma d' interpretazione può tendere o a determinare il senso d'espressioni oscure o mal costruite, ed allora dicesi *grammaticale*, od a precisare il concetto ed il contenuto dell'obbligazione e dicesi *logica*.

Regole di interpretrazione grammaticale.

732. Non si deve interpretrare quello che non ha bisogno d'interpretrazione.

733. Il significato delle parole adoperate deve essere precisato e determinato, secondo l'uso comune, piuttosto che coll'attribuire ad esse un senso diverso secondo la maggiore proprietà, e maggiore finezza della lingua.

734. Ogni difetto di costruzione o di sintassi dovrà essere eliminato tenendo conto di quello che precede e di quello che segue.

735. Una parola, che abbia significati diversi, potrà ritenersi adoperata ora in un senso ed ora in un altro, quando questo risulti chiaramente dall'uso di essa fatta in ciascuna disposizione.

736. Le parole tecniche adoperate nel trattato dovranno essere intese nel senso che esse hanno secondo i maestri dell'arte, piuttosto che nel senso volgare.

737. Le parole, che abbiano un significato giuridico diverso nell'uno e nell'altro Stato, si devono ritenere adoperate secondo che esse sono intese nello Stato, al quale la disposizione del trattato si riferisse.

Regole d'interpretrazione logica.

738. Il concetto delle parti ed il contenuto dell'obbligazione dovrà essere determinato non tanto con le parole scritte e la lettera morta, quanto con la vera intenzione dei contraenti (*in fide semper autem quid senseris non quid dixeris cogitandum*).

739. La forza e l'estensione di ogni obbligazione assunta dovranno essere interpretrate nel senso il più favorevole agli interessi generali, o a quelli dei rispettivi paesi, anche quando tale interpretrazione non favorisse gl'interessi delle Dinastie.

740. Ogni disposizione dovrà essere intesa nel senso il più equo e il più liberale e sempre in modo, che possa produrre un effetto utile, ed eliminando l'interpretrazione, che condurrebbe ad un risultato impraticabile, o più oneroso e meno favorevole alla parte obbligata.

741. Converrà preferire sempre l'interpretrazione, che conduca a non derogare al Diritto pubblico di una delle parti contraenti. Dovrà essere interpretrata strettamente qual si sia clausola che importi deroga al Diritto comune.

742. Una clausola, la quale abbia di per sè stessa un senso determinato e il più naturale, dovrà essere così interpetrata, anche quando importasse deroga ad una legge interna dell'uno o dell'altro degli Stati contraenti.

743. L'intenzione delle parti a riguardo di ciascuna disposizione dovrà essere determinata tenendo presente l'insieme del trattato, e considerando questo come un tutto indivisibile ed omogeneo.

744. Le ambiguità potranno essere eliminate tenendo conto di quello che trovasi disposto in trattati analoghi, conclusi dalle parti contraenti.

Non sarà lecito però attenersi all'analogia per dare ad una disposizione un'interpretazione estensiva, che equivalga a sostituire nel trattato idee nuove, in luogo di quello che sia stato veramente inteso dalle parti.

745. Nissuna disposizione potrà essere interpretrata in maniera, che ne derivasse una conseguenza, che offendesse i principii del Diritto internazionale, o quelli che lo Stato contraente avesse sempre e costantemente seguiti nei suoi rapporti con gli altri Stati, o che fosse in contradizione con le disposizioni contenute in altri trattati conclusi fra le stesse parti.

746. Lo spirito di ogni disposizione dovrà essere determinato tenendo conto dei motivi, come risultino dalle discussioni relative ai patti stipulati contenute nei processi verbali e nei lavori preparatorii, che precedettero la compilazione del trattato.

747. Non potrà darsi ad un trattato interpretrazione veramente estensiva applicando a tal fine le regole che concernono l'interpretrazione delle leggi; ma converrà riferirsi sempre all'intenzione delle parti contraenti escludendo l'applicazione di una disposizione fra di esse concordata a casi non preveduti.

Autorità competente ad interpretare un Trattato.

748. I dubbii circa il valore dei patti concordati potranno essere rimossi dalle stesse parti contraenti mediante una dichiarazione, o la sottoscrizione di un protocollo.

749. Mancando ogni accordo fra di esse ogni controversia relativa all'interpretrazione dovrà essere deferita ad un tribunale arbitrale.

750. Nell'applicare il trattato nell'interesse dei privati i tribunali dell'uno o dell'altro paese potranno interpretare la disposizione, che sieno chiamati ad applicare. Tale interpretazione però dovrà ritenersi efficace all'interno dello Stato, cui appartenga il tribunale giudicante, e non potrà produrre i suoi effetti nei rapporti internazionali, se non quando essa sia espressamente o tacitamente accettata dai Governi dei due Stati.

Autorità competente a risolvere le controversie relative ad un Trattato.

751. Ogni controversia, che possa nascere in occasione dell'esecuzione di un trattato, dovrà essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale, il quale sarà costituito e funzionerà con le norme che trovansi stabilite alle regole 854 e seguenti o a quella della Conferenza a norma della regola 818.

752. Potranno le parti stesse, che abbiano stipulato un trattato, convenire con patto espresso circa l'obbligo di deferire ad un tribunale arbitrale le controversie che potessero sorgere nell'interpretrazione ed esecuzione del medesimo, e fissare d'accordo le norme per costituirlo e l' esercizio delle funzioni ad esso spettanti.

753. La competenza del tribunale arbitrale dovrà ammettersi come fondata sui principii generali del Diritto comune, nel caso di giurisdizione arbitrale forzata come alla regola 855, e bisognerà attenersi alle norme indicate agli articoli 862-870 per quanto ne concerne la costituzione, e al Diritto comune per l'esercizio delle funzioni, e l'efficacia della sentenza da esso resa.

TITOLO IV.

Rivocazione, annullamento, estinzione dei Trattati.

Sospensione e rivocazione di un Trattato.

754. Sarà lecito a ciascuna delle parti contraenti di sospendere l'esecuzione di un trattato, solamente quando essa abbia sufficienti ragioni per presumere di avere il diritto di domandarne la risoluzione, o la rivocazione. Essa sarà però tosto tenuta a fare l'istanza formale per farne pronunciare l'annullamento o la rivocazione con le forme stabilite dal Diritto comune.

755. Avvenuta di fatto la sospensione dell'esecuzione del trattato da parte di uno dei due Stati contraenti, l'acquiescenza da parte dell'altro Stato dovrà essere considerata come tacito consenso a ritenerne l'esecuzione sospesa da tutte e due le parti, e quindi come equivalente alla sua risoluzione per reciproco accordo.

756. Dovrà ognora ritenersi sommamente vantaggioso, sotto il punto di vista degl'interessi generali, che, quando un trattato stipulato fra due o più Stati sia divenuto per le mutate circostanze in tutto o in parte ineseguibile, sia formalmente abrogato, onde eliminare così ogni equivoco ed ogni cagione di turbamento e di agitazione nelle relazioni pacifiche fra gli Stati.

757. Nissun trattato potrà ritenersi legalmente annullato o rivocato secondo i principii del Diritto comune, fino a tanto che l'annullamento o la rivocazione d'esso non sia stata pronunciata da un tribunale arbitrale o da una Conferenza con le forme stabilite al Libro IV. Dovrà quindi fino a tal momento ammettersi il diritto della parte lesa di esigerne l'esecuzione.

Giudizio circa l'annullamento di un trattato.

758. La parte, la quale abbia fatto formale istanza per far pronunciare l'annullamento di un trattato da essa sottoscritto, sarà tenuta ad allegare i motivi, sui quali intende fondare la sua domanda di annullamento, e a dare la prova dei fatti addotti.

759. Il diritto della parte, che abbia sospeso l'adempimento degli obblighi assunti con un trattato, dovrà ritenersi ben fondato, se sia constatato e riconosciuto, che il trattato manchi di uno dei requisiti essenziali contemplati nelle regole 680 *e seg.* a riguardo della capacità, del consenso, o della materia lecita, e che tale mancanza costituisca di per sè stessa il vizio intrinseco della nullità.

760. Il diritto della parte, che domandi la rivocazione, potrà ritenersi ben fondato, se il tribunale arbitrale o la Conferenza (*Confr. reg.* 751) riconosca, che sia sopravvenuta un'impossibilità morale per tenere in vita il trattato. Tale potrebbe essere quella che derivasse dalle mutate circostanze, le quali una delle parti non avesse potuto conoscere nel momento in cui il trattato fosse stato concluso, e che fossero tali, che, se esistenti allora, sarebbero state un grave ostacolo per la conclusione.

761. Potrà del pari ritenersi ben fondato il diritto a domandarne la rivocazione, se il mutamento avvenuto nella costituzione interna dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, fosse tale da renderlo assolutamente inapplicabile; o quando per la nuova condizione di cose fossero venute a mancare le circostanze, in vista delle quali il trattato fosse stato concluso.

762. Qualora il tribunale arbitrale riconosca sussistente l'impossibilità di eseguire un trattato a riguardo di una parte soltanto dei patti concordati, dovrà ammettere l'istanza dell'altra parte, se questa, come ne ha il diritto, ne domandi l'intera risoluzione, o potrà accogliere la domanda fatta dalla medesima per risolverlo parzialmente, a riguardo (cioè di quella sola parte, rispetto alla quale si sia verificata l'impossibilità di esecuzione), e mantenere in vita tutto il resto.

763. Nel caso che il rifiuto di una delle parti contraenti di eseguire il trattato od una sua singola parte sia costante e riconosciuto dal tribunale arbitrale non fondato sul buon diritto; esso, facendo sempre salvo il diritto dell' altra parte a considerare il trattato interamente e definitivamente risoluto, potrà condannare la parte, che non voglia eseguirlo, a pagare un' indennità all' altra, che insista per l' esecuzione.

764. Qualora per l' esecuzione di un trattato fossero necessarii provvedimenti legislativi da parte di uno degli Stati, e tali provvedimenti necessarii onde adempiere alle obbligazioni assunte non fossero stati presi dal Governo, che a ciò si era impegnato, potrà essere riconosciuta legittima la sospensione rispetto all' altro Stato obbligato, fino a tanto che codesti provvedimenti legislativi non fossero stati presi dal Governo a norma degl' impegni assunti.

Estinzione dei Trattati.

765. I trattati si estinguono di pieno diritto:

a) col reciproco consenso delle parti obbligate;

b) con la prestazione della cosa dovuta;

c) con lo spirare del termine fissato nella stipulazione quando non sia prorogato per volontà delle parti;

d) con la perdita della personalità internazionale dello Stato obbligato;

e) col verificarsi della condizione risolutiva;

f) coll' annientamento completo, fortuito e non colpevole della cosa, che abbia formato oggetto della convenzione.

TITOLO V.

Trattati speciali e generali.

Dei Trattati di cessione territoriale.

766. Il trattato di cessione è quello mediante il quale uno Stato cede ad un altro Stato una parte di territorio, che gli appartiene, rinunziando su di esso ai suoi diritti di sovranità.

Tale trattato, purchè sia legalmente stipulato e che sia fornito di tutti i requisiti richiesti per potere essere reputato valido, produce l' effetto di operare la perdita dei diritti di sovranità sul territorio ceduto da parte dello Stato cedente, e l' acquisto di essi da parte dello Stato cessionario (*vedi reg.* 563).

767. Qualunque trattato pacifico di cessione volontaria di una parte di territorio non potrà ritenersi valido, se non quando sia stato fatto da coloro, che secondo le leggi costituzionali del paese ceduto ne abbiano il potere, e stipulato con le forme richieste secondo il Diritto pubblico interno ed esterno.

768. Incombe ai Governi nello stipulare i trattati di cessione di tener conto dei voti espressi o taciti degli abitanti del territorio ceduto (*Confr. reg.* 41), e di tutelare gelosamente i diritti privati dei medesimi.

769. Salvo la questione del diritto, che può spettare al vincitore di subordinare la conclusione della pace alla condizione della cessione di una parte di territorio; salvo pure la questione dell' opportunità di trarre profitto dalla fortuna delle armi e d' imporre al vinto tale condizione, i trattati di cessione territoriale forzata conclusi nella debita forma, (come alla regola 767) devono ritenersi validi fra le parti contraenti, purchè le regole generali di Diritto internazionale, relative alla validità dei trattati, sieno state osservate.

770. Si dovrà considerare sempre contro l'onore, la lealtà e la morale internazionale, lo stipulare una cessione territoriale senza tener conto principalmente dei rapporti storici ed etnografici, e secondariamente della necessità, della sicurezza, e della difesa (*Confr. reg.* 41).

771. L'assenso preventivo degli abitanti del paese ceduto non si potrà ritenere come condizione *sine qua non* per la validità del trattato stipulato fra le due sovranità. Però la presa attuale di possesso del territorio ceduto, e l'acquisto effettivo dei diritti di sovranità non potranno ritenersi effettuati in conformità dei principii generali del Diritto internazionale senza l'assenso tacito o espresso degli abitanti del paese ceduto. Conseguentemente la resistenza permanente da parte di questi, i mezzi violenti per assoggettarli all'impero del Sovrano cessionario, e la lotta incessante e continua, che ne sarebbe la conseguenza, anche quando non assuma la forma vera e propria di guerra civile, dovranno essere reputati come sicura prova che la cessione fu forzata, e imposta in opposizione alle naturali tendenze degli abitanti e dei loro sentimenti nazionali, e potranno legittimare secondo le circostanze l'intervento collettivo fondato sulle regole 404 — 407 — 436.

772. In ogni caso di cessione territoriale incombe alle parti contraenti di rispettare e garentire il diritto individuale spettante a ciascuno degli abitanti del paese ceduto di scegliere liberamente tra l'antica e la nuova cittadinanza facendone la dichiarazione (*Confr. reg.* 378-382-383).

Dei Trattati di protettorato.

773. Il trattato di protettorato è quello mediante il quale uno Stato debole o non civile volontariamente si mette sotto la salvaguardia di uno Stato forte o più civile, onde provvedere così al più sicuro e meglio ordinato esercizio dei suoi diritti sovrani nei rapporti cogli altri Stati, e s'impegna a riconoscere l'alta direzione dello Stato protettore nell'esercizio di tali diritti, e nelle relazioni internazionali, sotto le condizioni poste come base della protezione, a cui l'altro Stato è tenuto.

774. Il protettorato, tanto che sia richiesto volontariamente da uno Stato e accettato e concesso dall' altro, quanto che sia imposto e accettato, non potrà formare oggetto di convenzione valida nei rapporti internazionali, se non quando lasci sussistere *de jure* e *de facto* la personalità dello Stato protetto, e il godimento dei diritti sovrani fondamentali che gli spettano, e che ne limiti solo l' esercizio sotto le condizioni, colle quali sia stato convenuto (*Confr. reg.* 68, 69).

775. Ogni forma di protettorato, che implichi l'estinzione totale o parziale dello Stato protetto, o che importi la completa dipendenza e soggezione del medesimo nel godimento dei diritti sovrani, dovrà essere considerata come una specie di annessione mascherata colla forma del protettorato, e sarà come tale reputata inammissibile secondo i principii del diritto comune, salvo il caso che non sieno applicabili le regole che possono legittimare l' annessione vera e propria.

776. Incombe ai Governi dei due Stati, che abbiano concluso un trattato di protettorato, di notificarlo in via diplomatica, onde legittimare l' alta direzione e la salvaguardia rispetto a tutti gli altri Stati. Mancando tale notificazione gli altri Stati potranno ritenere il protettorato insussistente, e considerare l' alta direzione, la tutela e l' ingerenza da parte dello Stato protettore come una violazione del Diritto comune.

777. L'obbligo della notificazione diplomatica, nel caso di protettorato degli Stati africani, dovrà ritenersi fondato sul Diritto convenzionale, a riguardo di tutti gli Stati che sottoscrissero il trattato di Berlino del 26 febbraio 1884.

778. Il trattato di protettorato dovrà ritenersi di pieno diritto risoluto, se lo Stato protetto abbia dichiarato di non volere continuare a restare sotto la protezione convenuta, e ne abbia fatta la notificazione in via diplomatica allo Stato protettore e agli altri Stati, e tale sua notificazione sia accettata senza opposizione.

779. Laddove il protettorato sia stato imposto o debba ritenersi istituito nell' interesse dell' ordine e della civiltà, lo Stato protettore potrà sottomettere alla Conferenza (*Confr. reg.* 818) di decidere, se sia il caso di ritenerlo cessato e perciò risoluto il trattato col quale fu stabilito e per risolvere tale controversia si osserveranno le norme stabilite in seguito al Libro IV.

780. Il protettorato potrà essere risoluto, se lo Stato protettore pretendesse di esercitare la sua alta direzione senza osservare le condizioni stipulate col trattato, o se esercitasse i proprii diritti in maniera da conculcare la personalità internazionale dello Stato protetto, e ledere i diritti fondamentali, che eziandio agli Stati legittimamente sommessi al protettorato non possono mai mancare.

781. Nelle circostanze indicate alla regola precedente sarà legittimata l'ingerenza collettiva in base della reg. 23, osservando le procedure stabilite al Libro IV.

Dei Trattati di alleanza.

782. L'alleanza stipulata fra due o più Stati mediante trattato potrà ritenersi lecita soltanto quando lo scopo di essa sia tale, che possa formare oggetto di una convenzione valida e che non sia contraria di per sè stessa alle regole di diritto comune internazionale.

783. Un trattato di alleanza, concluso per provvedere alla eventualità di una guerra difensiva o offensiva, dovrà ritenersi sempre subordinato alla condizione che si tratti di una guerra giusta e legittima secondo le regole di Diritto internazionale relative alla guerra enunciate nel Libro V.

Dei Trattati generali.

784. Incombe ai Governi di riconoscere l'evidente utilità di regolare i rapporti d' interesse comune con trattati generali, coi quali sieno stabilite d' accordo regole obbligatorie uniformi, ed a seconda dei principii della giustizia e del Diritto , e con lo scopo di accrescere i beneficii della civile convivenza, senza fare distinzione in principio tra cittadini e stranieri, sopratutto nelle materie di Diritto internazionale privato.

785. Dovrà formare oggetto dei trattati generali ogni materia d'interesse comune e rispetto alla quale riesca ognora necessario o utile di stabilire un diritto uniforme tra tutti gli Stati civili.

Deve reputarsi tale sopratutto:

a) lo stabilire regole uniformi e reciprocamente obbligatorie di Diritto internazionale privato fissando le norme con le quali dovrà essere determinata l'autorità di ciascuna legge rispetto agli stranieri e alle persone: ai beni: ai modi per acquistare e trasmettere la proprietà mediante atti tra i vivi o di ultima volontà: le procedure: la competenza dei tribunali nel caso che uno straniero sia attore o convenuto: l'ordinamento dei giudizi nei quali sieno interessati stranieri: l'esecuzione delle sentenze rese dai tribunali stranieri. (*Confr. reg.* 119-132);

b) il regolare i molteplici rapporti, che nascono in conseguenza dello sviluppo internazionale dell'industria, del commercio, delle arti, e della divisione del lavoro;

c) il facilitare gli scambi internazionali organizzando in modo uniforme, le corrispondenze postali: il servizio telegrafico: il corso legale della moneta: i pesi, e le misure: i trasporti ferroviari internazionali;

d) l'assicurare la protezione legale dei commercianti stranieri riconoscendo la proprietà internazionale delle marche di fabbrica e di commercio, dei disegni e dei prodotti dell'ingegno e dell'arte;

e) il semplificare le legislazioni, che regolano i rapporti derivanti dal commercio, stabilendo un diritto uniforme relativo alle lettere di cambio; al riconoscimento delle società straniere; al regolamento delle avarie comuni: al fallimento, e via dicendo. (*Confr. reg.* 390, 625, 636, 649, 663).

786. I trattati generali non potranno limitare il potere spettante a ciascuno Stato di regolare alla propria maniera con gli altri Stati, i rapporti di loro reciproco particolare interesse, sempre che i principii stabiliti come Diritto comune mediante i trattati generali sieno rispettati.

LIBRO IV.

DELLA PROTEZIONE LEGALE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DEI MEZZI GIURIDICI ATTI A RISOLVERE LE CONTROVERSIE DURANTE LA PACE.

TITOLO I.

Dei protettori legali, dei diritti e degl' interessi nazionali.

787. I protettori legali dei diritti e degl' interessi di ciascuno Stato sono coloro ai quali è affidato nell'attualità l'esercizio del potere sovrano, e che sono chiamati a rappresentare lo Stato nelle relazioni che esso ha con gli altri Stati.

Tali sono:

a) il Sovrano o il Capo dello Stato;

b) gli Agenti diplomatici;

c) coloro che sono rivestiti di carattere publico, e chiamati a proteggere gl' interessi dei cittadini all' estero.

788. Incombe ai protettori legali dei diritti e degl'interessi dello Stato, e di quelli dei cittadini del medesimo, di mantenere e coltivare le buone relazioni con gli altri Stati; di vigilare a che i diritti spettanti allo Stato ed ai cittadini secondo il Diritto internazionale siano rispettati; di prevenire ogni cagione di dissidio assicurando il rispetto del diritto comune, e di quello stabilito mediante i trattati particolari stipulati tra il proprio Stato e gli altri, e l' osservanza dei doveri reciproci.

Del Sovrano.

789. Il Sovrano è quello che nell' attualità rappresenta lo Stato, e che esercita nei rapporti internazionali il publico potere a lui attribuito secondo la legge costituzionale.

790. Il Sovrano, in tutto quello che fa come rappresentante dello Stato, deve essere reputato sotto la tutela del Diritto internazionale, e come investito del godimento dei diritti spettanti allo Stato, e principalmente della inviolabilità e della indipendenza in tutto quello che concerne l'*auctoritas*, l'*imperium*, la *jurisdictio*, e l'esercizio del potere pubblico, che costituisce la Sovranità.

791. Nissuna differenza potrà essere fatta sotto questo rispetto tra Stato e Stato, sia il Capo di esso Principe, Re, Imperatore o Presidente di Repubblica.

792. La persona che in qualità di Sovrano regna e governa (*Confr. reg.* 265-66) è di pieno diritto il protettore legale dello Stato e dei diritti internazionali appartenenti ai cittadini di lui, salvo l'obbligo spettante ad esso di esercitare tutte le sue prerogative e tutte le sue funzioni nei rapporti con gli altri Stati in conformità della legge costituzionale (*Confr. reg.* 263).

793. Le persone appartenenti alla famiglia del Sovrano non possono godere dei diritti attribuiti ad esso come rappresentante dello Stato; ma devono non pertanto essere riguardate sotto la protezione del Diritto internazionale e godere i diritti e le prerogative rispetto al rango, ai titoli, ed al cerimoniale che, secondo gli usi internazionali, spettano ai membri delle famiglie sovrane regnanti.

Degli Agenti diplomatici.

794. Gli Agenti diplomatici, ai quali è attribuita la rappresentanza legale dello Stato (*reg.* 268) hanno potere e facoltà di mantenere i rapporti diplomatici fra Stato e Stato, e di tutelare i diritti dello Stato e quelli dei cittadini del medesimo, dentro i limiti della propria competenza.

795. Incombe principalmente alla diplomazia di adopérare tutte le sue forze attive coll'intendimento di assicurare allo sviluppo dei rapporti internazionali una base giuridica, e senza trascurare la tutela degl'interessi temporanei e contingenti del proprio paese, tener d'occhio pure gl'interessi generali e permanenti dell'umanità.

796. Dovrà essere riguardata come vera missione della diplomazia moderna non già la tutela degl'interessi delle

dinastie; nè il proporsi di ricavare profitto dall'intreccio accidentale degl'interèssi politici; nè il fomentare le passioni popolari e le aspirazioni d'ingiustificati ingrandimenti territoriali; ma bensì l'assicurare la pace, lo sviluppo degl'interessi solidali dei popoli civili, il tutelare la libertà, il commercio, il lavoro, la prosperità generale, prevenendo ogni cagione di dissidio, assicurando il rispetto e l'osservanza del Diritto, e mirando a convertire la società di fatto degli Stati civili in una vera società secondo l'ordine giuridico.

797. Incombe al corpo diplomatico, accreditato presso ciascun Governo, di esercitare ognora efficacemente l'azione morale onde eliminare ogni causa di dissidio, che possa turbare le relazioni pacifiche, e di prevenire la guerra mirando a mantenere ciascuno nella cerchia del proprio diritto, e assicurando nell' interesse generale il rispetto del Diritto comune, e l'osservanza dei doveri internazionali degli Stati.

798. Incombe altresì al medesimo di considerare il Diritto internazionale sotto la tutela giuridica collettiva degli Stati rappresentati, e di riguardare la violazione del diritto comune a danno dell' uno o dell' altro paese come questione d'interesse generale, e promuovere, quando sia il caso, le riunioni, le Conferenze, i Congressi onde prevenire i conflitti e scongiurare il pericolo della guerra.

Dei Consoli.

799. I Consoli non hanno vera e propria qualità di rappresentare lo Stato, nè possono essere reputati come protettori legali dei diritti spettanti al medesimo, nè di quelli internazionali dell'uomo. La loro missione consiste nel proteggere gl'interessi privati dei cittadini del paese, dal quale sono nominati, e principalmente quelli nascenti dal commercio esercitato là ove sono stabiliti.

800. Spetta ai Consoli altresì l'esercizio della giurisdizione contenziosa o volontaria nei paesi incivili, nei quali tale potere è ad essi attribuito in base alle capitolazioni esistenti con lo Stato, dal quale sono inviati.

801. I Consoli non fanno parte degli agenti diplomatici,

e non sono chiamati a rappresentare lo Stato nelle sue relazioni politico-internazionali. È attribuito ad essi il diritto di proteggere i commercianti e i privati, e di esercitare tutte le funzioni giuridiche ed amministrative, che sono determinate dalle particolari convenzioni stipulate fra Stato e Stato, e relative allo stabilimento dei consolati nei territorii rispettivi.

802. I Consoli devono essere reputati sotto la protezione del Diritto internazionale per tutte le funzioni, che essi possono esercitare in base alle convenzioni consolari; ma per tutto quello, che concerne i diritti e le prerogative spettanti ad essi, e l'esercizio attuale delle funzioni loro attribuite, bisognerà attenersi alle convenzioni speciali concluse fra gli Stati.

TITOLO II.

Dei mezzi onde risolvere pacificamente le controversie internazionali.

Sezione 1.ª

Mezzi diplomatici.

Buoni ufficii.

803. Ogni qualvolta nasca un dissidio fra due o più Stati dovrà essere considerato come dovere di umanità ed atto di savia politica da parte di tutti i Governi e di ciascuno di essi in particolare di agire diplomaticamente a fine di risolverlo mediante le negoziazioni, e la discussione pacifica.

804. Spetta a ciascun Governo, senza esserne richiesto, il diritto di offrire liberamente i suoi buoni ufficii onde risolvere una controversia sorta fra due o più Stati; e di far valere la sua autorità e la sua influenza morale a fine di appianare le difficoltà, e spingere le parti ad un accordo amichevole o ad una onorevole transazione.

805. I buoni ufficii spontaneamente offerti da un Governo non possono essere in massima rifiutati senza giuste ragioni; e quando siano accettati, incombe all'uno e all'altro degli Stati interessati di comunicare a quello, che l'abbia offerti, i documenti e le note relative all'oggetto di controversia, e quanto possa riuscire utile a chiarire il vero oggetto del litigio, formulando le ragioni, sulle quali intendono di appoggiare le loro pretese rispettive.

806. Il rifiuto da parte di un Governo di accettare i buoni ufficii offerti da un altro dovrà essere considerato di per sè stesso come una valutabile presunzione di non volere

esso arrivare ad una soluzione amichevole, e sempre come un atto di sconsigliata politica.

807. Lo Stato, che abbia offerto i suoi buoni ufficii, dovrà agire a riguardo dell'una e dell'altra delle parti contendenti con spirito di conciliazione e di moderazione, esercitando la sua autorità morale per facilitare la transazione su qualche diritto dubbioso; ma non potrà pretendere che l'una o l'altra accetti le sue proposte con iscapito della propria dignità e con detrimento del proprio onore.

Dovrà reputarsi suo principale dovere la più rigorosa imparzialità.

Mediazione.

808. Possono le parti stesse, fra le quali sia sorta contesa, invitare un terzo Stato amico e disinteressato a interporsi fra di loro in qualità di amichevele compositore o mediatore, ovvero accettare l'offerta d'interporsi in tale qualità fatta da un terzo Stato.

809. Spetta allo Stato mediatore, ogni qualvolta che la mediazione sia stata richiesta, o offerta da esso medesimo sia stata accettata dalle parti contendenti, di conoscere esattamente l'oggetto della disputa, le negoziazioni iniziate e tuttora in corso, e tutti i documenti giustificativi, propri a chiarirla.

810. Incombe alle parti contendenti, che abbiano provocata o accettata la mediazione, di comunicare lealmente tutto al mediatore, onde metterlo in grado di adempiere convenientemente alla missione affidatagli, e dovrà essere reputato procedimento sleale quello dell'una o dell'altra parte, che, avendo accettata la mediazione, cercasse poi di trarre in inganno, con ingiustificate reticenze, il mediatore.

811. Dovrà essere considerato come principale dovere del mediatore di valutare in buona fede ed imparzialmente le ragioni dell'una parte e dell'altra; l'astenersi gelosamente dal far valere la sua autorità morale in favore di questa o di quella; l'agire non come giudice, non come arbitro, ma come conciliatore; come amico imparziale; come un accorto e prudente compositore, mirando a disporre le parti ad un ragionevole accomodamento, e senza proporsi

di far pesare la sua autorità morale per togliere ad esse la piena libertà di accettare o non accettare la transazione da lui proposta.

Notificazione pubblica della disputa.

812. Incombe agli Stati, fra i quali sia nata una contesa o una contestazione qualunque, ogni qualvolta che con le negoziazioni diplomatiche, coi buoni ufficii, e con la mediazione non si sia arrivati a comporla, di notificarne pubblicamente la causa.

813. La parte, che si dice lesa, sarà tenuta a pubblicare una nota diplomatica, nella quale siano specificati i motivi, sui quali essa fondi i suoi reclami e la riparazione che domandi.

Incombe poi alla parte avversa di pubblicare alla sua volta con una nota diplomatica le ragioni per giustificare il suo procedimento e i documenti in appoggio delle sue pretese.

Le due regole da noi proposte mirano a stabilire nettamente la contestazione internazionale dinanzi alla pubblica opinione. La potenza misteriosa di questa, oggi che il telegrafo quasi con la rapidità del pensiero ci rende informati di quello che accade nei paesi lontani, diventerà sempre maggiore, come maggiore va divenendo il sentimento di solidarietà dei popoli civili e l'interesse comune di assicurare il rispetto dei principii della giustizia, e la prevalenza di questi sugl'interessi politici. L'opinione pubblica all' interno di ciascuno Stato può essere falsata e corrotta dalle arti dei partigiani; ma quella del mondo civile riesce sempre imparziale, perchè impersonale e disinteressata. La forza morale, che può esercitare la potenza misteriosa della stampa, sarà tanto maggiore, quanto più crescerà la coltura e la civiltà; e tanto più efficace, quanto sarà più grande la parte che prenderanno le rappresentanze popolari nel governo della cosa pubblica, e nell' andamento della politica estera. Costretta la diplomazia a non potere agire più nel mistero; poste dinanzi alla pubblica discussione le pretese di una parte e dell' altra, sarà al certo difficile che la politica possa continuare a signoreggiare il Diritto, e disporre del destino dei popoli.

SEZIONE 2ª

Dei mezzi giuridici per risolvere le controversie.

814. Le istituzioni giuridiche secondo il Diritto internazionale per risolvere le controversie fra gli Stati sono:

a) la Conferenza, per le controversie che concernono l'applicazione del Diritto comune o questioni complesse;

b) il Congresso, per le controversie che implicano interessi generali;

c) i Tribunali arbitrali, per quelle che concernono interessi particolari fra due Stati o che nascano nell'esecuzione di un trattato fra di essi stipulato.

Della Conferenza.

815. La Conferenza consiste nella riunione dei rappresentanti di più Stati per esaminare, discutere e decidere questioni d'interesse internazionale sorte fra due o più Stati; ma che concernano interessi complessi o che si riferiscano all'applicazione dei principii di Diritto internazionale proclamati nei Congressi o di quelli che devono essere reputati come dritto comune in conformità delle reg. 2, 6 e seg.

816. La riunione di una Conferenza potrà essere provocata da ciascuno degli Stati soggetti al Dritto comune (*reg.* 11) e che siano di fatto stabiliti in istato di *Unione*, e dovrà aver luogo ogni qualvolta che, essendo nata una controversia fra due di essi, siano riusciti inefficaci a comporla tutti i mezzi diplomatici, e l'influenza della pubblica opinione (*reg.* 803, 813), e che tale controversia verta sull'applicazione di un principio di diritto comune (*reg.* 6 e 11).

817. La Conferenza sarà costituita da tutte le grandi Potenze, e da quelli Stati dell'*Unione* che abbiano un interesse diretto o indiretto alla sua soluzione.

Il diritto di cotesti Stati di prendervi parte con voto deliberativo dovrà essere riconosciuto dalla Conferenza ogni qualvolta che lo Stato, che domandi d'intervenire, provi di fatto il suo interesse diretto o indiretto alla soluzione della medesima.

Competenza della Conferenza.

818. La Conferenza sarà competente a decidere circa l'applicazione di una disposizione di Dritto comune fissata a norma delle reg. 6 e 7; a determinare l'applicazione di essa al caso controverso fondandosi sull'analogia; ad interpretare un trattato fra due o più Stati che concerna interessi complessi; a decidere circa la rivocazione di un trattato concluso, nei casi contemplati dalle *reg.* 721, 754-62.

819. La Conferenza non sarà competente a proclamare una regola giuridica obbligatoria deducendola dai principii razionali del Diritto, ogni qual volta che la detta regola nè possa reputarsi tra quelle di Diritto comune a norma della reg. 6; nè possa desumersi da esse in virtù dell'interpretazione estensiva fondata sull'analogia.

820. Non sarà del pari competente a decidere circa la rivocazione o sospensione dei trattati generali stipulati tra gli Stati in *Unione.*

821. Ogni qual volta che manchi la regola di Diritto comune fissata secondo gli articoli 6 e 7; e che non possa ammettersi mediante l'interpretazione estensiva, l'applicazione di quelle stabilite e sia il caso di determinare la regola giuridica mancante, desumendola dai principii razionali del Diritto, questo sarà di competenza del Congresso.

Procedimento.

822. Provocata la riunione della Conferenza a norma della reg. 816 le parti fra le quali verta la controversia, dato che non arrivino a comporla, dovranno essere reputate entrambi come convenute.

823. Incombe all'una e all'altra delle due parti contendenti di mettere a disposizione della Conferenza tutti i titoli e documenti, sui quali ciascuna di loro fondi la sua pretesa e quelli che possano essere richiesti dall'Assemblea; le negoziazioni intervenute, gli atti relativi in caso di buoni ufficii o mediazione da parte di terzi Stati; le note diplomatiche pubblicate, e quanto possa occorrere per met-

tere la Conferenza in grado di conoscere esattamente il vero oggetto della disputa, e di decidere intorno ad essa con illuminato giudizio.

824. Sarà concesso all'una ed all'altra parte di presentare alla Conferenza qual si sia memoria fino al momento, nel quale non sia dichiarato dall'Assemblea chiuso il periodo per la comunicazione degli atti. Saranno inoltre ambedue le parti ammesse a sostenere le proprie ragioni in seno alla Conferenza facendosi rappresentare da persone a ciò delegate.

825. Sarà compilato processo verbale di tutti gli atti della Conferenza.

826. Tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza avranno voto deliberativo e la decisione definitiva ed ogni decisione provvisoria saranno prese a maggioranza di voti, votando ciascuno degli Stati rappresentati con un voto solo.

827. La decisione della Conferenza sarà considerata definitiva e sarà notificata alle parti in via diplomatica e dovrà reputarsi senz'altro obbligatoria per entrambi.

828. La deliberazione della Conferenza dovrà essere redatta in iscritto, e dovrà contenere innanzi tutto l'enunciazione chiara e precisa dei principii di Diritto comune sui quali l'Assemblea abbia fondata la sua decisione, o di quelli ai quali essa abbia dato interpretazione estensiva fondandosi sull'analogia; i motivi pei quali essa abbia ritenuto applicabile i detti principii per la soluzione del caso controverso, o quelli sui quali essa si sia fondata nell'interpretare un trattato, o per decidere circa la sua rivocazione. Dovrà inoltre contenere in modo chiaro e preciso le decisioni deliberate.

829. La deliberazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Stati rappresentati, e qualora uno di essi appartenesse alla minoranza, potrà motivare il suo voto negativo e richiedere che ne sia redatto processo verbale ; ma non potrà rifiutarsi a sottoscrivere la deliberazione votata a maggioranza. In caso di rifiuto arbitrario e sleale sarà di ciò compilato processo verbale sottoscritto dalla maggioranza, che sottoscriverà pure la deliberazione votata.

Sanzione delle deliberazioni di una Conferenza.

830. L'Assemblea potrà provvedere ad assicurare con sanzioni penali l'esecuzione della deliberazione da essa presa decretando contro la parte, che rifiutasse di sottomettervisi, i mezzi coercitivi leciti durante la pace, i quali sono quelli enumerati alla Sezione 3ª di questo Titolo.

831. Qualora una delle parti non si volesse sottomettere ad eseguire le decisioni della Conferenza, tale procedimento da parte sua sarà reputato come opposizione diretta al Diritto comune stabilito tra gli Stati in *Unione*, e renderà necessario la riunione del Congresso per stabilire i provvedimenti relativi. (*reg.* 835)

Del Congresso e della sua autorità.

832. Il Congresso è costituito dall'Assemblea degli Stati civili, i quali trovansi di fatto in istato di *Unione*.

Avranno diritto di essere altresì rappresentati nei Congressi i popoli non ancora organizzati a forma di Stato: ma che accampino sui fattori della nazionalità un legittimo, plausibile diritto a costituirsi politicamente come uno Stato.

833. Spetta al Congresso di stabilire e proclamare le regole giuridiche che devono governare tutti i rapporti tra gli Stati in *Unione*; di modificare o abrogare le regole precedentemente stabilite; di esaminare e decidere tutte le questioni d'interesse generale: di provvedere al mantenimento dell'ordinamento giuridico stabilito tra gli Stati in *Unione* e di assicurare l'autorità del Diritto internazionale ed il rispetto del medesimo a riguardo di tutti, concertando i mezz a ciò più adatti e quelli che possano occorrere per eliminare le agitazioni atte a turbare la pace, decretando nella cirstanza i mezzi coercitivi contro coloro che arbitrariamente violassero il diritto comune stabilito, o quello dallo stesso Congresso proclamato, e autorizzando all'uopo anche l'uso della forza armata per costringerli.

834. Il Congresso estenderà altresì la sua autorità per decidere le controversie tra uno degli Stati che formi parte dell'*Unione* ed un altro Stato che all'Unione non appar-

tenga, o un altro popolo, ogni qualvolta che tale controversia implichi l'applicazione o la violazione di una regola di Diritto internazionale proclamata onde tutelare i diritti naturali di tutte le persone della *Magna Civitas* (*Confr. reg.* 47, 403-407, 418, 436, 451, 463).

835. Dovrà ritenersi del pari di competenza del Congresso di esaminare la condotta di uno Stato, il quale non abbia voluto eseguire le decisioni di una Conferenza, ed avrà autorità di deliberare intorno a ciò, e di modificare, quando ne sia il caso, codeste decisioni, o di decretare i mezzi coercitivi, quando esse fossero da lui confermate, e lo Stato non le eseguisse interamente.

836. Qualunque violazione del Diritto internazionale, consumata a danno di uno Stato dell' *Unione*, o a danno di Stati e di popoli che non ne facciano parte, e qualunque violazione altresì dei Diritti internazionali spettanti alle persone, a norma delle regole fissate nei libri precedenti (*Conf.* tit. II — tit. IV — tit. V del lib. I), potranno formare oggetto di deliberazione del Congresso onde provvedere alla tutela dei diritti lesi, dovendo ognora ritenersi qual si sia diritto delle persone sotto la protezione e la garanzia giuridica collettiva degli Stati in *Unione* (*Confr. reg.* 23, 436, 467).

837. L'autorità dei Congressi dovrà estendersi pure a dare alla pace generale le garanzie di sicurezza e di stabilità e a tutelare gl'interessi comuni dei popoli concertando in comune le condizioni le più adatte a soddisfare le necessità della convivenza (*Conf. reg.* 117, 142, 170, 171).

838. Dovrà ritenersi compreso nel principio enunciato nella regola precedente, il diritto spettante al Congresso di fissare preventivamente il limite ragionevole degli armamenti rispetto a ciascuno degli Stati dell' *Unione* durante la pace, ed il contingente che ciascuno degli Stati stessi dovrà ritenersi obbligato a prestare quando nasca il *casus foederis* come nella reg. 852.

839. Il contingente delle armate stanziali, durante la pace sarà proporzionato ai bisogni interni di ciascuno Stato; avuto riguardo alla estensione del suo territorio ed al numero della popolazione, e non potrà eccedere il *maximum* fissato dal Congresso stesso; e che sarà determinato valutando le con-

dizioni particolari di ogni singolo Stato, e le necessità della sua sicurezza interna.

840. Il contingente che ognuno degli Stati dovrà prestare quando nasca il *casus foederis* sarà proporzionato altresì alla popolazione di ciascuno di codesti Stati ed alle sue risorse finanziarie.

841. Tutti gli Stati, fra i quali sia di fatto nell'attualità stabilita l' *Unione,* hanno diritto di essere rappresentati nel Congresso e di prendere parte a tutte le sue decisioni con voto deliberativo.

842. Le decisioni del Congresso, prese a maggioranza, hanno la stessa autorità della legge rispetto a tutti gli Stati che sieno già di fatto attualmente stabiliti in *Unione* e rispetto a quelli che volessero entrare a farne parte in avvenire.

Procedimento.

843. Tutti gli atti del Congresso devono essere redatti in iscritto e sottoscritti da tutti gli Stati rappresentati, facciano essi parte della maggioranza o della minoranza, e officialmente pubblicati.

844. Ogni decisione, tanto provvisoria che definitiva, dovrà ritenersi valida se, presa a maggioranza dagli Stati rappresentati.

845. Ciascuno degli Stati che abbia preso parte alla discussione sarà tenuto a dare il proprio voto e a sottoscrivere la decisione, e qualora esso dopo avervi preso parte si astenesse dall'intervenire alle deliberazioni, o si rifiutasse dal sottoscriverle, tale procedimento da parte sua sarà reputato sleale ed in opposizione ai doveri generali che incombono a tutti gli Stati tra i quali l'*Unione* trovisi di fatto nell'attualità stabilita.

846. Ciascuno degli Stati rappresentati al Congresso non avrà diritto che ad un voto solo, e non sarà fatta alcuna differenza circa il valore del voto a seconda che esso sia dato da una grande Potenza o da una di secondo ordine.

847. Laddove il Congresso sia chiamato a provvedere circa la mancata esecuzione della deliberazione di una Conferenza (*Confr. reg.* 835) dovrà tener presenti non solo tutti

gli atti e documenti, che motivarono codesta deliberazione, ma sarà competente ad esaminare con completa indipendenza le particolari circostanze di fatto, e potrà anche decidere che l'applicazione del Diritto comune, tutto che rettamente interpretato ed applicato dalla Conferenza stessa, debba essere sospesa, avuto riguardo alle particolari circostanze di fatto con diligenza da esso medesimo accertate e maturamente ponderate.

Tale deliberazione dovrà essere presa a maggioranza senza escludere dal voto gli Stati rappresentati alla Conferenza.

Sanzione delle decisioni di un Congresso.

848. Alla sanzione delle decisioni prese dagli Stati riuniti in Congresso dovrà provvedere il Congresso stesso assicurandone il rispetto e l'autorità.

849. Qualora il Congresso abbia formulata o stabilita una nuova regola concreta di Diritto internazionale obbligatoria per tutti gli Stati in *Unione*, o che vogliano entrare a farne parte, dovrà reputarsi sola efficace sanzione il dichiarare gli Stati, che non volessero accettarla, fuori dell' *Unione*.

Non sarà peraltro lecito ad uno Stato, che continui a mantenere rapporti di fatto d' interesse internazionale con gli Stati dell' *Unione*, di disconoscere l'autorità imperativa di una o di un' altra regola giuridica proclamata in Congresso (*Confr. reg.* 11 e 12).

850. Qualora il Congresso avesse deciso questioni d'interesse generale, o avesse risoluta una controversia fra due o più Stati, che tali interessi concernessero, potrà decretare i mezzi coercitivi per costringere tutti coloro, cui codeste decisioni si riferissero, a sottostarvi.

Tali mezzi coercitivi sono quelli che possono essere usati durante la pace (*vedi Sez. 3ª, reg.* 913) e l'uso della forza armata in conseguenza del Diritto di guerra (*vedi Libro V*).

I mezzi coercitivi pacifici dovranno essere adoperati prima di ricorrere all'espediente estremo della guerra.

Organizzazione della forza armata per l' esecuzione delle decisioni di un Congresso.

851. Tutti gli Stati appartenenti alla maggioranza del Congresso saranno reputati di pieno diritto alleati per assicurarne coi mezzi coercitivi le deliberazioni. Tutti gli Stati appartenenti alla minoranza saranno reputati di pieno diritto neutrali, qualora fosse il caso di adoperare la forza armata, e che debba farsi luogo alla guerra onde assicurare l' esecuzione delle decisioni del Congresso stesso.

852. Ciascuno Stato che formi parte dell' *Unione* sarà tenuto a provvedere per mettere sul piede di guerra il contingente che dovrà prestare a norma della reg. 840, quando, a norma delle regole precedenti, sorga il caso dell' alleanza. Le spese però per fare la guerra decretata dal Congresso saranno ripartite *pro rata* tra tutti gli Stati dell' *Unione*.

853. Gli Stati in minoranza, i quali devono di pieno diritto rimanere neutrali, non potranno accrescere in occasione della guerra le loro forze militari, e dovranno continuare a mantenere le armate come in tempo di pace, ed esse potranno soltanto accrescere il numero di queste fino al *maximum* stabilito per le armate stanziali di ciascuno di essi Stati durante la pace (*reg.* 839).

Dei Tribunali arbitrali.

854. Il tribunale arbitrale è costituito dalle persone nominate in qualità di arbitri per decidere una controversia d' interesse particolare nata fra due o più Stati, e per sentenziare intorno ad essa applicando o i principii del Diritto comune, stabilito come alla reg. 6 e 7, o il Diritto particolare stabilito fra le parti mediante i trattati, fra di esse stipulati.

855. La sottomissione alla giurisdizione del tribunale arbitrale sarà volontaria o forzata.

La prima è quella che nasce in conseguenza del patto espresso concordato in un trattato, col quale le parti abbiano convenuto di sottomettere agli arbitri le controversie che possano nascere nella sua interpretazione o nell' esecu-

zione: o quando con un trattato avessero assunto in generale l'obbligo reciproco di sottomettere ad arbitri qualunque vertenza fra di loro: o quando con compromesso speciale avessero convenuto di sottomettersi ad arbitri per far risolvere da essi una particolare controversia di ordine giuridico.

La giurisdizione arbitrale forzata potrà derivare dalla deliberazione di una Conferenza, con la quale, decisa la questione principale, fosse stato deferito agli arbitri la decisione di una questione di fatto o di diritto particolare fra le parti stesse: ovvero quando, mancando il compromesso, e sostenendo una delle parti che fosse il caso della giurisdizione arbitrale, e dichiarandosi pronta a sottomettersi, la Conferenza riconoscesse fondata tale istanza e decidesse che dovesse essere costituito un tribunale arbitrale per decidere sulla determinata controversia.

Tale sarebbe il caso di un tribunale arbitrale istituito dalla Conferenza per procedere ad un atto istruttorio o per determinare l'ammontare dei danni effettivi e l'indennità dovuta e via dicendo.

856. Incombe agli Stati, anche quando non si siano a ciò precedentemente obbligati, di riconoscere l'evidente comune utilità di sottoporre alla decisione di un tribunale arbitrale tutte le differenze di ordine giuridico che nascano fra di loro, e che concernano loro particolari interessi, e che secondo i principii del Diritto comune possano formar materia di compromesso.

Formazione del Tribunale arbitrale.

857. Il tribunale arbitrale dovrà essere costituito a norma del compromesso concluso fra le parti mediante trattato, che abbia tutti i requisiti richiesti per la sua validità.

858. La costituzione del tribunale arbitrale potrà derivare altresì da una clausola compromissoria contenuta in un trattato, e con la quale le parti si siano obbligate di deferire agli arbitri tutte le controversie che possano sorgere tra di loro idonee ad essere oggetto di compromesso, rimettendosi poi in tutto alle regole del Diritto comune internazionale,.

859. La scelta degli arbitri dovrà ritenersi in massima deferita alle parti stesse, che intendano sottomettersi al tri

bunale arbitrale, ovvero potrà essere fatta dalle persone designate da esse per fare tale scelta, attenendosi in ordine a ciò, a quanto sia stato previamente stabilito in virtù del compromesso.

860. Il numero degli arbitri dovrà ritenersi in massima fissato a tre, e potrà per accordo delle parti essere esteso a cinque.

Potranno non pertanto le parti convenire di deferire la decisione della controversia ad uno scelto da esse per decidere in qualità di arbitro.

861. Se le parti abbiano designato d'accordo l'arbitro, o gli arbitri, le funzioni dovranno essere esercitate individualmente dalla persona o dalle persone da esse determinate; e qualora una di dette persone non fosse capace o essendo tale ricusasse, non potrà procedersi a sostituirla, se non quando sia intervenuto tra le parti stesse un nuovo compromesso in ordine a ciò.

862. Qualora le parti non arrivino ad accordarsi sulla scelta degli arbitri: o che non esista fra di esse una clausola compromissoria previamente stipulata per procedere alla scelta, e che non arrivino a concordare un compromesso in ordine a ciò: o che essendosi accordate sulla scelta di arbitri individualmente designati una delle persone scelte sia divenuta incapace o non abbia accettato, dovrà ritenersi in massima, che ciascuna delle parti abbia diritto di nominare lo stesso numero di arbitri e che gli arbitri da esse nominati debbano designare il terzo arbitro salvo che le parti stesse non arrivino ad accordarsi per far designare il terzo arbitro da una persona da esse scelte. Gli arbitri nominati potranno, quando devono essi designare l'arbitro, rimetterne la scelta ad un terzo.

Capacità per essere arbitro.

863. La capacità giuridica richiesta per essere arbitro è quella che secondo il diritto comune occorre per esercitare la funzione di arbitro tra privati.

La capacità morale dovrà essere attribuita a preferenza alle persone, che per la loro posizione indipendente e per le alte cognizioni giuridiche ispirino piena confidenza di de-

cidere con rettitudine e imparzialità, e che non abbiano alcun interesse diretto o indiretto rispetto alla controversia insorta.

864. Le funzioni di arbitro possono essere attribuite ai Sovrani, ai Giureconsulti, ed ai Pubblicisti, a condizione però che la persona designata accettando, eserciti personalmente codeste funzioni e che non possa delegarle ad altri.

865. I corpi costituiti (una Facoltà di Diritto o un Tribunale designato) potranno essere scelti come arbitri.

Rifiuto di sottomettersi alla giurisdizione arbitrale.

866. La parte, la quale sostenga che sia il caso di giurisdizione arbitrale, e che dichiari di essere pronta a sottomettersi ad essa per la decisione della controversia insorta, dovrà, in mancanza di compromesso o di accordo, notificare in via diplomatica ciò all'altra parte e nominare uno o due arbitri invitando l'altra parte a nominarne un numero eguale, onde procedere poi alla nomina del terzo arbitro come nella regola precedente.

867. Qualora la parte avversa, alla quale sia stata fatta tale notificazione diplomatica, non accetti di sottomettersi alla giurisdizione arbitrale, dovrà in massima dichiararlo con nota diplomatica, nella quale i motivi del suo rifiuto siano formulati. Mancando tale nota, sarà ritenuta valida prova del suo rifiuto il non procedere essa alla nomina degli arbitri in seguito all'intimazione fatta dall'altra parte.

Appello alla Conferenza.

868. Il rifiuto di sottomettersi alla decisione del tribunale arbitrale, constatato come nella reg. precedente, giustificherà l'appello alla Conferenza, ad istanza della parte che si ritenga lesa.

Tale appello alla Conferenza potrà aver luogo anche ad istanza della parte convenuta, qualora questa rifiuti la giurisdizione arbitrale, o perchè ritenga l'oggetto della controversia fuori dei limiti della clausola compromissoria, o perchè sostenga che l'oggetto della controversia stessa, per le particolari circostanze del caso, non possa essere materia

di compromesso, o perchè in generale fondi sul Diritto comune il suo rifiuto a sottomettersi alla giurisdizione arbitrale.

869. Dovrà altresì ammettersi l'appello alla Conferenza, anche nel caso che le parti si siano accordate mediante il compromesso concluso di sottomettersi al tribunale arbitrale e circa il modo per costituirlo, se una delle parti non designi gli arbitri secondo fu convenuto col compromesso stesso o quando la costituzione del tribunale arbitrale non possa essere effettuata a cagione del disaccordo degli arbitri designati circa la scelta del terzo arbitro; e che le parti non arrivino ad eliminare le difficoltà per procedere di questi alla scelta.

870. Ogni qual volta che la controversia per la mancata costituzione del tribunale arbitrale sia deferita alla Conferenza, questa dovrà ritenersi competente ad esaminare in principio se sia o no il caso di giurisdizione arbitrale o in virtù della clausola compromissoria fra le parti stesse concordata, o in virtù dei generali principii di Diritto comune. Qualora la Conferenza ritenga che sia il caso di sottoporre la decisione della controversia ad un tribunale arbitrale, potrà essa stessa designare gli arbitri mancanti.

871. La Conferenza potrà escludere la giurisdizione arbitrale e decidere la controversia se sia il caso di ritenersi a ciò competente essa stessa a norma della reg. 818.

Procedimento dinanzi al Tribunale arbitrale.

872. Incombe alle parti, fra le quali verta la controversia, di precisarne i punti mediante il compromesso da esse scritto e sottoscritto.

Tale atto sarà fatto con le stesse forme di un trattato, e sarà necessario in ogni caso di giurisdizione arbitrale volontaria, anche quando essa abbia luogo, in virtù della clausola compromissoria, previamente stipulata.

In caso di giurisdizione arbitrale forzata, le controversie sottoposte al giudizio degli arbitri, saranno formulate dalla Conferenza.

873. Il compromesso dovrà contenere la contestazione della controversia e precisare i punti rispetto ai quali le parti debbano sottostare alla decisione degli arbitri.

Tali punti controversi possono concernere una questione di Diritto particolare stabilito fra le parti stesse, a norma della regola 14, o una questione di fatto, dato che le parti si trovino d'accordo sulla questione di Diritto, e lo dichiarino espressamente, e che la controversia concerna l'applicazione di tale Diritto a questioni di fatto.

874. Incombe alle parti di trasmettere tutti i documenti e gli atti e memorie idonee ad illuminare il tribunale giudicante.

875. Il ritardo di una delle parti nel trasmettere tali atti e documenti, potrà giustificare la decisione del tribunale arbitrale nel fissare un termine ragionevole per la trasmissione di essi. Elasso tale termine, e qualora il tribunale stesso non abbia accordata una proroga, il ritardo ingiustificato sarà reputato di per sè stesso equivalente a rinuncia della parte a trasmettere gli atti in sostegno delle sue pretese, ed il tribunale dovrà giudicare allo stato degli atti esistenti e presentati alla sua decisione, e di quelli che esso medesimo d'ufficio potrà richiamare ed ottenere.

876. Incombe alle parti altresì di presentare al tribunale arbitrale tutti gli atti e documenti che da esso siano richiesti per l'istruzione della causa.

Il tribunale potrà inoltre decretare tutti gli atti istruttorii, che reputi utili o opportuni per decidere con illuminato giudizio.

Estinzione o sospensione del compromesso.

877. Il compromesso dovrà essere reputato nullo, se manchi dei requisiti richiesti per la validità di un trattato internazionale e che trovansi contemplati nel tit. II del lib. III.

878. Il compromesso potrà rimanere senza effetto e reputarsi estinto, se le parti, fra le quali fu concluso, arrivino a comporre la lite mediante accordo sopravvenuto o mediante una transazione o altrimenti.

879. Dovrà del pari ritenersi estinto il compromesso, se venissero a mancare le condizioni, sotto le quali la giurisdizione arbitrale fu dalle parti volontariamente istituita. Questo dovrebbe ammettersi principalmente.

a) nel caso che la controversia concernesse diversi punti, e che le parti arrivassero a mettersi d'accordo intorno all'uno o all'altro di essi, e che non dichiarassero formalmente di volere lasciar sussistere il compromesso a riguardo di quelli tuttora disputati;

b) quando essendosi accordate le parti circa la nomina di persone individualmente designate come arbitri, nel corso del giudizio una di esse fosse divenuta incapace, o fosse morta, o avesse rinunciato;

c) quando la persona nominata avesse delegato ad altri l'esercizio delle funzioni di arbitro ad essa confidate.

880. Il compromesso dovrà ritenersi sospeso se una delle parti abbia ricusato l'arbitro designato dall'altra fino a tanto che le parti non si siano accordate sulla scelta di un altro arbitro, o, qualora sia stato deciso che l'istanza di ricusa debba ritenersi ben fondata in diritto, finchè non sia stato designato un arbitro capace.

Della ricusazione dell' arbitro designato.

881. L'arbitro designato potrà essere validamente ricusato:

a) se non abbia i requisiti di capacità a norma della regola 863;

b) quando possa essere stabilito e provato che egli abbia interesse nella controversia;

c) quando essendo designato un Sovrano sia stabilito e provato che una questione identica in diritto debba essere decisa in un'altra lite vertente nell'interesse di lui e di un altro Stato;

d) quando il Sovrano nominato come arbitro abbia prestato i suoi buoni ufficii per comporre la contesa o abbia fatto da mediatore;

e) quando per le mutate condizioni di cose possa essere stabilito e provato che esso non possa più pronunciare la sentenza con quella imparzialità, sulla quale si faceva da prima principale assegnamento.

882. Qualora la parte, contro della quale l'arbitro fu ricusato non voglia nominare un altro arbitro, tale rifiuto

infirmerebbe il compromesso e converrà attenersi a quanto trovasi stabilito alla reg. 868. Potranno però le parti stesse con speciale compromesso deferire ad un arbitrato di giudicare sull'incidente del rifiuto, ma non potrà ammettersi che il tribunale arbitrale costituito potesse giudicare esso medesimo dell'ammessibilità del rifiuto, nè che tale facoltà possa ritenersi compresa tra quelle attribuite ad essi col compromesso.

Giudizio del Tribunale arbitrale.

883. Il tribunale arbitrale ogni qual volta che sia composto di più giudici, deve essere reputato investito del potere di esercitare le funzioni ad esso attribuite valendosi di tutti i diritti che spettano ad un tribunale giudicante.

884. Qualora le parti stesse non si siano accordate, a riguardo del luogo, che debba essere sede del tribunale arbitrale, la designazione di tale luogo sarà fatta a decisione della maggioranza degli arbitri nominati, e la sede stabilita potrà essere mutata, a giudizio pure della maggioranza, quando vi sia fondato impedimento, da questa riconosciuto, di adempiere convenientemente le funzioni nella località scelta come sede.

885. Il tribunale arbitrale si dichiarerà costituito appena che i membri nominati avranno accettato, siano intervenuti alla riunione, nel luogo e nel giorno designato per la sua convocazione, e ciascuno dei nominati sia stato riconosciuto capace di esercitare le funzioni di arbitro.

886. Il tribunale arbitrale costituito procederà alla nomina del Presidente scegliendolo nel proprio seno, e potrà aggregarsi le persone, che, in qualità di segretari o altrimenti siano reputate da esso indispensabili per l'esercizio delle proprie funzioni. Esso seguirà pel regolamento di procedura quello che sia stato provveduto dalle parti stesse, o che trovisi stabilito secondo il Diritto comune.

887. Se le parti non abbiano nel compromesso stesso o con convenzione susseguente stabilita d'accordo la procedura, che debba essere seguita dal tribunale arbitrale, e che non vi sieno norme di Diritto comune, potrà il tribu-

nale medesimo determinare liberamente le norme del procedimento.

888. Incombe al tribunale di decidere la controversia senza grande ed ingiustificato ritardo, e, con perfetta cognizione di causa.

E dovrà assegnare termini convenienti per la presentazione dei documenti, concedere alle parti un tempo ragionevole per preparare senza precipitazione la difesa dei loro diritti, ammetterle a presentare memorie e contro memorie; e non trascurare quanto possa riuscire utile per decidere con retto, serio, ed illuminato giudizio.

889. Dovrà reputarsi di competenza del tribunale arbitrale l'interpetrare il compromesso, il decidere circa l'ammissibilità o inammissibilità di certi mezzi di prova, e di risolvere tutti gli incidenti, che possano concernere la questione principale e che siano sollevati nel corso del giudizio.

890. Incombe al tribunale arbitrale di giudicare, secondo i principii del Diritto comune (*Confr. regole* 6 e 7); e nell'applicarlo, potrà interpetrare le regole fissate tenendo conto dei documenti di Stato, nei quali il concetto di esse trovasi precisato e determinato; della giurisprudenza stabilita dai tribunali che abbiano interpretate le stesse regole giudicando casi analoghi; e dell'opinione dei pubblicisti. Esso sarà competente del pari ad interpetrare i principii di Diritto particolare stabilito tra gli Stati contendenti.

891. Il tribunale valuterà le prove secondo le sue convinzioni ed il suo prudente arbitrio, e deciderà circa l'accertamento dei fatti, secondo il suo libero apprezzamento, la valutazione dei documenti prodotti, e le particolari circostanze del caso accuratamente ponderate secondo i principii di equità naturale.

Norme per pronunziare la Sentenza.

892. Il tribunale arbitrale non potrà rifiutarsi di pronunziare la sentenza definitiva su tutti i punti di controversia sottoposti alla sua decisione.

Esso non potrà ritardare a tempo indefinito e oltre un termine ragionevole la pronunziazione della sentenza col

pretesto di non essere sufficientemente illuminato circa le questioni di fatto o circa i principii giuridici, che dovrebbe applicare.

893. Qualora le parti stesse avessero fissato il termine entro cui gli arbitri dovessero pronunciare la sentenza, tale termine non comincerebbe a decorrere, se non dal giorno in cui il tribunale arbitrale dovesse ritenersi costituito a norma delle regole 856 e seg.

Dovrà però ritenersi competente esso medesimo a decidere nel suo seno se possa pronunciare la sentenza nel termine fissato, e in caso di negativa fisserà il termine più breve entro cui potrà pronunciare la sua sentenza definitiva, e notificherà tale sua sentenza provvisionale alle parti interessate; e qualora fosse da esse accettata tale notificazione senza osservazioni, il termine fissato nel compromesso dovrà ritenersi legalmente protratto a norma di quanto sia stato stabilito con la sentenza provvisoria notificata.

894. Il tribunale arbitrale potrà decidere con sentenza provvisoria di fare alle parti qualche proposta equa coll'intendimento di provocare fra di esse l'accordo o di arrivare ad una transazione. Il rifiuto di tali proposte non potrebbe giustificare la sospensione delle sue funzioni, esso sarà bensì sempre tenuto a risolvere la controversia e a decidere definitivamente la lite.

895. Ogni decisione, sia essa provvisoria o definitiva, sarà presa a maggioranza di tutti gli arbitri nominati ed incombe a ciascuno di essi di intervenire al momento della votazione, salvo il caso di forza maggiore.

896. L'assenza giustificata di uno degli arbitri nominati autorizzerà il tribunale a differire la sua decisione, se la causa che avesse cagionato l'assenza potesse venire a cessare. Qualora essa fosse permanente o duratura bisognerà attenersi alle regole innanzi stabilite per la scelta degli arbitri e surrogando l'arbitro assente provvedere alla regolare costituzione del tribunale.

897. Laddove l'assenza di un arbitro, nel momento in cui si dovesse pronunciare la sentenza, fosse l'effetto di un partito preso o di un intrigo, spetterà al tribunale di deliberare a maggioranza dei presenti circa i provvedimenti adatti

ad ovviare all'inconveniente onde poter essere in condizione di espletare le proprie funzioni pronunziando la sentenza.

898. Qualora i provvedimenti decretati dal tribunale riuscissero inefficaci, e vi fosse fondata presunzione di connivenza da parte del Governo interessato, col proposito di mettere così un ostacolo alla pronunziazione della sentenza definitiva, tale procedimento sleale sarà qualificato in opposizione ai principii del Diritto internazionale, e potrà motivare l'appello alla Conferenza, così come nel caso di arbitrario rifiuto di sottostare alla giurisdizione arbitrale.

899. Incombe a ciascuno degli arbitri presenti al momento della votazione della sentenza, di sottoscriverla. Qualora però un arbitro dissenziente rifiutasse di far ciò, essa sarà valida, purchè sottoscritta dalla maggioranza, e purchè questa medesima sottoscriva la dichiarazione che l'arbitro che dissentiva era presente al momento della votazione, e che aveva poi rifiutato di sottoscrivere la decisione presa a maggioranza.

900. La sentenza arbitrale deve essere redatta in iscritto e dovrà contenere i motivi in fatto e in diritto e le disposizioni definitive relative ai punti contestati, che abbiano formato oggetto della decisione.

Efficacia della sentenza.

901. La sentenza degli arbitri dovrà essere riguardata come definitiva e come soluzione compiuta della controversia sottoposta all'arbitrato.

Essa sarà notificata all'una ed all'altra parte a cura del tribunale stesso, che l'abbia profferita, e la sua notificazione sarà reputata legalmente fatta e compiuta allorchè una copia autentica della medesima, contenente i motivi e le disposizioni, sia stata consegnata al rappresentante di ciascuna delle parti, e di tale consegna sia stato redatto processo verbale.

902. Il testo della sentenza con tutti i documenti e gli atti del giudizio, sarà depositata negli archivii di Stato di un paese neutrale, e sarà data pubblicità a quanto concerna l'eseguito deposito della stessa e di tutti i documenti relativi che saranno enumerati in una nota annessa.

903. La notificazione della sentenza impone all'una ed all'altra delle parti contendenti di riconoscere nella decisione del tribunale l'autorità di giudicato e di osservare ed eseguire lealmente quanto mediante essa sia stato deciso, e senza alcuna riserva o restrizione.

904. Qualora la sentenza abbia imposto un onere, che graviti sulla finanza, o che altrimenti esiga provvedimenti legislativi onde adempirvi, essa sarà nondimeno efficace rispetto allo Stato gravato, e l'autorità sua come giudicato non potrà essere subordinata alla condizione della approvazione o della ratifica da parte del Potere legislativo dello Stato stesso.

La questione dei provvedimenti legislativi, che possono occorrere per dare esecuzione alla sentenza di un tribunale arbitrale, è di per sè stessa questione di diritto pubblico interno. Spetta al Governo di provvedere allo adempimento delle obbligazioni dello Stato e di rivolgersi al Potere legislativo, quando debba ottenere da esso i mezzi per eseguire gli oneri che gravitino sullo Stato. Questo però non può influire sull'efficacia della sentenza, nè può sospendere o rendere condizionale l'autorità di essa, a riguardo di quello che concerne la decisione della controversia internazionale fra Stato e Stato, e dell'obbligo di adempiere quanto potesse essere la conseguenza della decisione.

905. Lo Stato, il quale rifiutasse formalmente di eseguire la sentenza arbitrale, o che di fatto richiesto dall'altra parte non osservasse e non eseguisse, quanto con la stessa fosse stato disposto, sarà tenuto a rispondere di tale suo procedimento dinanzi alla Conferenza, dovendo in massima presumersi l'inosservanza di una sentenza resa da un tribunale arbitrale un fatto arbitrario, e in opposizione coi principii del diritto internazionale.

906. Il procedimento da parte di uno Stato, che non eseguisca lealmente la sentenza del tribunale arbitrale potrà essere giustificato nel solo caso che la Conferenza riconosca la sentenza affetta da qualche vizio di nullità, o quando riconosca, che per le sopravvenute impreviste circostanze essa debba essere reputata ineseguibile, o che ne debba essere sospesa in tutto o in parte l'esecuzione.

Motivi di nullità di una sentenza arbitrale.

907. La sentenza arbitrale sarà reputata nulla:

a) se la decisione non sia stata votata con l'intervento e la presenza di tutti gli arbitri nominati;

b) se manchi del tutto di motivi in fatto e in diritto;

c) se il dispositivo sia contraditorio;

d) se non sia stata redatta in iscritto e sottoscritta da tutti gli arbitri, o se la mancata sottoscrizione di uno di essi non risulti da processo verbale, che constati l'intervento dell'arbitro che non sottoscrisse e la sua presenza al momento della decisione e della votazione.

908. La sentenza arbitrale potrà essere impugnata dalla parte che rifiuti di eseguirla e potrà essere annullata:

a) se gli arbitri avessero pronunciato fuori dei limiti del compromesso, ovvero sopra un compromesso nullo o che dovesse reputarsi estinto;

b) se fosse stata pronunciata da persona, che non avesse la capacità legale o morale per essere arbitro, o che avesse perduta tale capacità nel corso del giudizio, o da un arbitro che non poteva legalmente surrogare un altro assente;

c) quando fosse fondata sull'errore, o estorta con dolo;

d) quando le forme procedurali stipulate nel compromesso sotto pena di nullità, o quelle che fossero stabilite per Diritto comune, o quelle che, secondo questo devono reputarsi indispensabili, perchè richieste dalla natura del giudizio arbitrale, non fossero state osservate.

909. Il giudizio intorno all'azione di annullamento di una sentenza arbitrale dovrà essere deferito alla Conferenza o sull'istanza della parte stessa, che in via principale impugni la sentenza fondando su tale motivo il suo rifiuto di eseguirla, o sull'istanza dell'altra parte, che voglia ottenere il costringimento forzato onde far eseguire quanto fu deciso.

910. La Conferenza giudicherà sui motivi dedotti a fondamento della nullità, e qualora essa non riconosca tali motivi esistenti e rigetti l'istanza di annullamento, potrà essa stessa decretare i mezzi coercitivi per costringere la parte opponente ad osservare e ad eseguire quanto con la sentenza sia stato disposto.

911. La Conferenza potrà inoltre dichiarare sospesa l'esecuzione della sentenza per le mutate sopravvenute circostanze così come per la sospensione di un trattato conforme alle regole 760 e seguenti.

912. Lo Stato, che non osservasse quanto la Conferenza avesse deciso circa l'esecuzione, l'annullamento o la sospensione della sentenza arbitrale sarà assoggettato al procedimento stabilito alle regole 830 e seguenti.

SEZIONE 3.ª

Dei mezzi coercitivi durante la pace.

Quali siano i mezzi coercitivi leciti.

913. Devono essere reputati mezzi coercitivi leciti durante la pace tutti quelli, che possono essere adoperati per assicurare la ricognizione di un diritto contestato, o la riparazione di un'offesa, senza che venga a cessare lo stato di pace tra gli Stati in *Unione*, o tra le parti contendenti.

914. Saranno reputati tali:

a) la ritorsione;

b) le rappresaglie;

c) il blocco pacifico;

d) tutti gli altri mezzi efficaci, e riconosciuti tali secondo il Diritto comune, per costringere uno Stato a soddisfare i giusti reclami di un altro Stato senza ricorrere all'uso della forza armata per ottenere tale intento.

915. Nessuna via di fatto, che abbia il carattere vero e proprio di costringimento forzato, potrà essere reputata lecita da parte di uno Stato, se questi non abbia prima esaurite tutte le procedure contemplate nella sezione 1ª e 2ª di questo titolo, e se l'uso dei mezzi coercitivi non sia stato autorizzato a norma delle regole ivi stabilite.

916. Sarà lecito a ciascuno degli Stati dell'*Unione* di praticare la ritorsione coll'intendimento di risolvere una differenza, che non implichi una vera e propria controversia di Diritto internazionale, o per costringere uno Stato che ar-

rechi ad esso qualche pregiudizio a far cessare lo stato di cose, che violi i propri interessi.

La ritorsione è una via di fatto non contraria all'ordine giuridico, e dovrà essere reputata una misura lecita per tutelare i semplici interessi, ogni qual volta che essa non miri a violare il diritto altrui, e a disconoscere il Diritto comune, ma a privare soltanto lo Stato, contro cui è diretta, di certi vantaggi, o ad arrecare ad esso gli stessi pregiudizii, che con la sua condotta esso arrechi a noi, onde far cessare quello stato di fatto pregiudicativo, e, privandolo di quei vantaggi o facendogli soffrire certi danni, costringerlo così indirettamente a non usare a riguardo nostro la condotta che egli usa, e che arreca pregiudizio all' interesse dello Stato o a quello dei cittadini.

La ritorsione, così intesa, deve ritenersi fondata sul principio *quod quisque in alterum statuerit et ipse eodem jure utatur.* Uno Stato, che non osservasse nella sua condotta i principii, che riposano sulla *comitas gentium* o sull' equità naturale, o certi usi, autorizzerebbe l' altro Stato, che da tale condotta patisse pregiudizio, a praticare nella stessa maniera a suo riguardo, a fine di tutelare i proprii interessi e quelli dei proprii cittadini. Così se uno Stato sancisse certe misure di rigore a danno dei nostri concittadini (elevando le tariffe doganali, assoggettandoli a pagare tasse gravose per soggiornare, o per esercitare il commercio, o per acquistare e trasmettere la proprietà, e via dicendo) sarebbe lecito a noi di operare nella stessa maniera a riguardo di esso. Questa è la sola via di fatto lecita, ma che la prudenza politica non deve suggerire di adoperare onde non creare motivi di disaccordo.

917. Non potrà mai essere giustificata la ritorsione, ogni qualvolta miri a violare il diritto altrui, o a violare i principii del Diritto comune a riguardo di uno Stato, che li violi rispetto a noi. Niuno Stato può agire contro i precetti del Diritto internazionale, solo perchè un altro Stato o un popolo incivile faccia altrettanto a riguardo di lui.

A far cessare le violazioni del Diritto e a ripristinare l' autorità di esso devono ritenersi ordinate le procedure stabilite nella sezione 1ª e 2ª di questo Titolo, e sarà doveroso per ogni Stato attenersi ad esse, e mai lecito di praticare l'ingiustizia per ritorsione.

Delle Rappresaglie.

918. La rappresaglia è una via di fatto che mira ad attaccare direttamente uno Stato impedendogli con la forza l'esercizio di certi diritti, che gli spettano, o arrecandogli di proposito un danno diretto ed immediato coll' intendi-

mento di ottenere così la soddisfazione da lui dovuta, o di far cessare un qual si sia stato di cose contro il Diritto.

Essa dovrà essere reputata non contraria all'ordine giuridico, ogni qual volta che sia usata osservando le regole stabilite in questo Titolo.

919. Saranno considerati atti di rappresaglia leciti senza dichiarazione di guerra:

a) il rifiuto del pagamento della cosa dovuta;

b) il sequestro dei beni appartenenti allo Stato;

c) l'interruzione delle relazioni commerciali, postali e telegrafiche, stabilite secondo il Diritto comune;

d) la sospensione dei trattati o di alcuni di essi soltanto;

e) il privare lo Stato del godimento di certi diritti spettanti ad esso secondo il Diritto comune, sempre che però non si tratti di uno di quei diritti fondamentali senza dei quali la personalità internazionale dello Stato verrebbe del tutto a mancare (così potrebbe uno Stato essere privato del godimento del diritto di rappresentanza o di quello di mantenere i consolati e via dicendo);

f) il dichiarare chiuso uno o più porti aperti al commercio e l'inibire l'esportazione di quei generi di prima necessità di cui lo Stato abbia bisogno;

g) ogni altra forma di misura coercitiva autorizzata dal Congresso o dalla Conferenza a titolo di rappresaglia.

920. Qualunque forma di rappresaglia potrà essere reputata non contraria all'ordinamento giuridico della società internazionale ogni qualvolta essa miri ad attaccare direttamente i diritti dello Stato o ad arrecare un danno diretto ed immediato ad esso, tuttochè di tale via di fatto indirettamente risentano pregiudizio i cittadini di esso.

Sarà reputata contraria all'ordine giuridico ogni forma di rappresaglia che attacchi direttamente i diritti dei privati protetti secondo il Diritto internazionale, o che miri ad arrecare un danno diretto ed immediato ad essi, tuttochè ciò sia fatto coll'intendimento di colpire indirettamente lo Stato.

Questa regola tende a stabilire l'inviolabilità della proprietà privata e quella delle persone, e a tutelare i diritti internazionali delle medesime escludendo che la proprietà e le persone possano essere attaccate di-

rettamente con le rappresaglie, onde colpire così indirettamente lo Stato. I cittadini di questo sono tenuti *uti universitas*, e non già *uti singuli*, a sopportare gli oneri dello Stato nei rapporti internazionali del medesimo, per lo che non possono essere lecite le rappresaglie, che colpiscano direttamente la proprietà dei privati, o i diritti internazionali spettanti ad essi come individui, per colpire indirettamente lo Stato. *Si quid universitati debetur singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent.* Questa massima trova la sua giusta applicazione per dedurne, che i cittadini sono tenuti a rispondere delle obbligazioni internazionali dello Stato, ma non individualmente: *repraesalias in singulos cives alicujus civitatis non dari ob sponsionem et debitum ipsius civitatis.*

921. Non sarà reputata una forma lecita di rappresaglia il sequestro delle navi commerciali, anche se esse trovansi nei porti dello Stato, che a praticare le rappresaglie sia autorizzato, nè sarà lecito di assoggettare codeste navi all'*embargo,* onde costringere lo Stato avverso a soddisfare i giust reclami dell'altra parte.

Il sequestro delle navi mercantili dei cittadini dello Stato, contro del quale le rappresaglie erano dirette, è stato reputato un mezzo lecito per costringere lo Stato avverso a soddisfare i reclami, onde far cessare il sequestro. Tale espediente è stato sovente praticato, e la storia ci rammenta esempii non pochi. Misura più rovinosa era poi quella comunemente denominata *embargo* e che consisteva nel sequestrare tutte le navi mercantili, che si trovavano nei porti dello Stato, che vantava certi diritti contro dell'altro, minacciando poi di dichiarare ad esso la guerra, e di confiscare tutte le navi sequestrate, se non avesse soddisfatto i reclami dell'altro. La proprietà privata dovrà essere reputata inviolabile anche in tempo di guerra, e dovrà essere considerato ognora contro il Diritto internazionale l'attentare ad essa e il rivalersi dei debiti, a cui fosse tenuto lo Stato, costringendo i cittadini di esso, individualmente, a soddisfarli.

Del blocco in tempo di pace.

922. Il blocco commerciale consiste nell'investimento di un porto o di una costa di uno Stato, effettuato e mantenuto con un numero di navi da guerra sufficienti ad impedirvi l'entrata e l'uscita e attuato col proposito d'interrompere del tutto le relazioni ed operazioni di commercio tra lo Stato o gli Stati, che abbiano dichiarato il blocco, e quello contro di cui tale misura coercitiva sia stata effettuata.

923. Il blocco commerciale, dovrà essere reputato lecito, durante la pace, qualora sia stato autorizzato colle proce

dure stabilite in questo Titolo e purchè ogni diritto sia ristretto ad impedire soltanto l'importazione e l'esportazione delle mercanzie dai porti dichiarati bloccati, ma non si potrà attribuire ad esso, in quanto è mezzo coercitivo durante la pace, il carattere giuridico che ha, quando esso sia praticato durante la guerra, nè concedere la facoltà di esercitare tutti i diritti, che spettano ai bloccanti nello stato di guerra.

Si è disputato a lungo circa la legittimità del blocco effettuato fuori dello stato di guerra e molti scrittori hanno sostenuto, che il blocco durante la pace non possa essere reputato un mezzo coercitivo regolare secondo i principii del Diritto internazionale, e questa era stata pure l'opinione accolta dalla maggioranza dei membri dell'Istituto di Diritto internazionale nel 1874 (vedi FAUCHILLE *Du blocus maritime*, p. 38 e seg.; GEFFCKEN, *Revue de droit international*, 1887; TESTA, *Le droit public international maritime*, p. 229; WOLSELEY *International law*; GESSNER, *Le droit des neutres sur mer*; BULMERINCQ, *Journal du droit international*, 1884, p. 569; PERELS, *Session de l' Institut de Droit international*, 1887, p. 276; ROLIN JAEQUEMYNS, *Revue de Droit international*, 1876, p. 618, 623; CALVO, *Le Droit international*, 4me edit. § 1859; WHARTON *International law Digest*, § 364; FIORE, *Diritto internazionale pubblico*, 3a ediz. 1888 § 1324 e 2a ediz. 1884, tradotta in francese da CHARLES ANTOINE § 1629. A noi sembra che la ragione principale del disputare dipenda da che non si ha cura di tenere ben distinto il carattere giuridico del blocco adoperato come mezzo coercitivo durante la pace, da quello che il blocco ha, quando esso sia praticato durante la guerra. Certamente il blocco con tutti i diritti, che esso attribuisce al belligerante contro il nemico, ed auche a riguardo di coloro che non prendono parte alla guerra e che restano neutrali, non può sussistere che quando la guerra sia dichiarata. Sarebbe una vera anomalia l'ammettere il blocco come operazione di guerra fuori dello stato di guerra, ma l'anomalia sparisce quando si tenga distinta l'una cosa dall'altra e si consideri che, ammesso il diritto di adoperare i mezzi coercitivi contro di uno Stato, e di arrecargli qualche danno per costringerlo con la forza a sottomettersi alla deliberazione della Conferenza o del Congresso, possa reputarsi a ciò idoneo il blocco commerciale, che interrompendo di fatto tutte le relazioni commerciali con la costa bloccata, arreca un danno diretto ed immediato allo Stato contro di cui tale mezzo coercitivo venga adoperato. Quello che interessa di stabilire bene è, che tale mezzo coercitivo non può attribuire rispetto ai terzi Stati, i diritti che a riguardo di essi spettano al belligerante durante la guerra.

Tutti i diritti che possono derivare dal blocco durante la pace si riassumono in questo, che cioè la squadra, che mantiene effettivamente il blocco, è autorizzata ad impedire di fatto e con la forza qual si sia relazione con la costa bloccata. Essa può fondare tale diritto rispetto a tutti sulla circostanza del possesso di fatto delle acque territoriali dello Stato contro cui il blocco sia praticato. Essa non potrà avere il diritto di punire, di

confiscare, di predare le navi che tentassero di attraversare la linea di blocco, ma quello soltanto di notificare ad esse di non attraversarla, e d'impedire con la forza di fare ciò a quelle navi, che dopo avere avuta la notificazione, volessero entrare nei porti investiti o uscire da essi.

Determinati i diritti che possono derivare dal blocco in tempo di pace a riguardo dello Stato, contro di cui esso sia praticato e a riguardo dei terzi Stati, non ci pare che possa reputarsi illecito l'adoperare codesto mezzo coercitivo, al certo meno rovinoso della guerra, ogni qualvolta si abbia fondato motivo di potere conseguire mediante esso lo stesso scopo, che con la guerra si può conseguire.

924. Incombe allo Stato o agli Stati, che abbiano dichiarato il blocco commerciale, di notificarlo diplomaticamente stabilendo il giorno in cui esso debba ritenersi effettuato, e determinando la costa, alla quale debba ritenersi esteso, e di concedere un tempo ragionevole a tutte le navi dei terzi Stati per compiere le loro operazioni e lasciare liberamente i porti bloccati.

Il blocco non potrà ritenersi legalmente effettuato, che a cominciare dal giorno in cui l'armata navale abbia circuito realmente ed effettivamente la costa bloccata in maniera da potere impedire il transito delle navi dirette o provenienti da esso.

925. Il diritto spettante alla squadra, che abbia dichiarato il blocco, consiste nell'impedire il transito delle navi, adoperando la forza per costringerle a non violarlo.

Potrà a tal fine ciascuna delle navi appartenenti alla squadra bloccante, adoperando i mezzi non nocivi, costringere ogni nave, che cercasse di uscire dal porto bloccato o che ad esso fosse diretta, ad arrestarsi e dovrà intimare al capitano di essa di non attraversare la linea di blocco. Tale dichiarazione dovrà essere fatta dall'ufficiale comandante la nave, che faccia parte dell'armata bloccante, e annotata nei libri di bordo.

926. Qualora la nave, alla quale l'intimazione fosse stata fatta, tentasse nonostante di commerciare col paese bloccato, ciascuna delle navi appartenenti alla squadra bloccante potrà adoperare i mezzi meno nocivi per costringerla a non attraversare la linea del blocco, e qualora essa cadesse in potere dell'armata bloccante, potrà essere trattenuta un tempo ragionevole, onde prendere gli opportuni accordi atti

ad evitare nuovi tentativi di violazione del blocco da parte di essa, ma in nessun caso potrà essere sequestrata, nè essere assoggettata a nessuna penalità.

927. Qualora la nave mercantile appartenesse allo Stato, contro cui il blocco sia stato effettuato, e si trovasse nelle condizioni contemplate alla regola precedente, essa potrà essere sequestrata, ed il sequestro potrà essere contro di essa mantenuto, fino a tanto che duri il blocco. Cessato questo, essa dovrà essere dichiarata libera e resa senz' altro ai proprietarii cui appartenga.

928. Qualora la nave, che avesse violato il blocco, appartenesse alla marina militare di uno Stato, e risultasse dalle circostanze che essa fosse entrata o uscita dal porto bloccato per fare o tentare di fare qual si sia operazione di commercio, tale procedimento implicherebbe la responsabilità dello Stato, a cui codesta nave appartenesse, e dovrebbero essere applicate le regole stabilite agli art. 339 e seguenti.

LIBRO V.

DELLA GUERRA.

TITOLO I.

Dello stato di guerra e dei suoi effetti generali.

929. La guerra consiste nell'uso della forza armata da parte del Sovrano dello Stato o di chi trovisi di fatto in possesso dei diritti di sovranità (*Confr. reg.* 72, 73) per sostenere o difendere un diritto o per ottenere la riparazione di un'offesa, e in generale per risolvere una questione di diritto pubblico.

Vedi la regola 938 e la nota ivi.

Quando la guerra diventi legittima e regolare.

930. L'uso della forza armata per risolvere una questione di Diritto internazionale non sarà reputato legittimo tra gli Stati, fra i quali l'*Unione* trovisi stabilita, se non quando siano stati espletati tutti i mezzi pacifici, diplomatici, giuridici e coercitivi per risolvere la controversia e che sono contemplati nel libro IV, e che sia stato riconosciuto dal Congresso la necessità di fare la guerra onde ripristinare l'autorità del Diritto. *(Confr. reg.* 850*)*.

931. La guerra non potrà essere mai reputata regolarmente fatta, se non quando la forza armata in sostegno del diritto sia adoperata osservando le leggi e le regole, che concernono la guerra tra popoli civili e che trovansi contenute in questo libro.

Leggi ed usi di guerra.

932. Le leggi e i costumi di guerra resi obbligatorii mediante un trattato generale saranno reputati sotto la protezione e la garanzia collettiva di tutti gli Stati firmatarii.

933. Ogni Governo che non abbia provveduto con leggi efficaci ad assicurare il rispetto e l'osservanza delle leggi e degli usi di guerra a seconda delle regole 112, 331, o quando avendo a ciò provveduto risultassero dalle circostanze la negligenza colpevole da parte del Governo stesso o delle persone proposte a capo delle armate, o per la mancanza di opportune istruzioni date alle milizie, o pel difetto delle misure richieste per mantenere la disciplina fra le medesime, o per non avere provveduto alla punizione immediata di coloro, che avessero violate le leggi di guerra, questo renderà responsabile lo Stato di ogni danno, che sia derivato dai crimini e dagli eccessi commessi dalle proprie milizie.

934. Incombe agli Stati, fra i quali l'*Unione* trovisi stabilita, di codificare le leggi e gli usi di guerra dichiarandoli obbligatorii fra di essi, e riconoscendole come Diritto comune, a norma dell'articolo 6. Finchè tale accordo non sarà effettuato, incombe a ciascuno degli Stati civili di dichiarare obbligatorie per le proprie armate, durante la guerra, le regole le più conformi ai principii razionali del Diritto internazionale ed alle esigenze della civiltà, a norma dello art. 9.

Un tentativo per codificare le leggi e gli usi di guerra è stato già fatto in conseguenza dell'iniziativa presa dal Governo Russo, che elaborò un progetto per determinare i diritti e i doveri dei Governi e delle armate in tempo di guerra, e che invitò gli altri Governi a discuterlo. La Conferenza riunita a Bruxelles il 27 luglio 1874 discusse cotesto progetto, e lo modificò notabilmente in diversi punti, compilando un proprio progetto, che non fu mai approvato definitivamente dai Governi rappresentati. I Governi degli Stati più civili hanno peraltro dichiarato obbligatorie per le proprie armate in guerra le regole o le istruzioni da ciascuno di essi compilate, e sancite con leggi o decreti. Così hanno praticato il Governo degli Stati Uniti, quello della Francia, della Russia e di altri Stati, ed il Governo Italiano, il quale ha sancito il regolamento pel servizio delle armate in guerra con decreto del 26 novembre 1882 e così queste sono tenute ad osservare in tempo di guerra le regole in tale regolamento contenute, e che sono in tutto conformi a quelle concordate dalla Conferenza di Bruxelles.

Quando la guerra esista di fatto.

935. L'uso della forza armata, anche quando essa sia adoperata di fatto da uno Stato o da un popolo, senza avere prima espletate le procedure contemplate nel libro precedente, avrà non pertanto il carattere vero e proprio di guerra, quando vi sia lotta aperta e fatta mediante le armate organizzate per risolvere una questione di diritto pubblico, ma in nessun caso potrà essere reputata regolare, se sia fatta senza osservare le leggi e gli usi di guerra, che devono essere obbligatorie a riguardo di tutti gli Stati e di tutti i popoli.

La guerra veramente legittima è quella soltanto, che ha luogo, ogni qualvolta che l'uso della forza armata sia stato autorizzato a norma delle procedure stabilite nel Libro precedente onde ripristinare l'autorità del Diritto conculcato, o leso con la violenza o con la forza: laonde la guerra giusta, lecita e legittima è quella soltanto fatta in difesa del Diritto. Può non pertanto accadere, che un popolo adoperi la forza armata in sostegno di un suo diritto, senza avere espletati gli espedienti pacifici per farlo riconoscere: ovvero che uno Stato, il quale non formi parte dell'Unione, pratichi nella somigliante maniera; o che uno Stato che faccia parte della Unione si metta di fatto fuori del Diritto comune usando la forza armata per risolvere senz'altro una controversia insorta fra di esso ed un altro Stato. In tali evenienze non potrà al certo sostenersi, che la lotta a mano armata non debba avere il carattere di guerra per la mancata autorizzazione da parte del Congresso. Dovrà bensì in tal caso ammettersi che ad essa manchi il carattere della legittimità da parte dello Stato o del popolo, che abbia senz'altro adoperato la forza in sostegno delle sue pretese: dovrà del pari ammettersi che lo Stato o il Governo, contro del quale sia diretto l'assalto, possa fare appello al Congresso onde far riconoscere da questo che il diritto sia dalla parte sua e la violenza o l'arbitrio da parte dell'assalitore: dovrà pure ammettersi che, qualora il Congresso riconosca che l'attentato da parte dello Stato o del popolo che adoperi la forza armata abbia il carattere di violenza arbitraria, possa decretare i provvedimenti per la difesa dei diritti lesi, e ammettere il *casus foederis* tra gli Stati in Unione; o che qualora invece giudichi ben fondato il diritto della parte avversa possa imporre all'altra di riconoscere i diritti di esso e, ritenendo che il diritto sia dalla parte dell'assalitore e la violenza e l'arbitrio dalla parte contraria, decretare pure l'alleanza delle forze dell'Unione in sostegno dello Stato o del popolo che avesse intrapresa la guerra con tro l'altro Stato o l'altro popolo. Ma se tutto questo non potesse essere effettuato rapidamente, e fino a tanto che la vera e propria questione di

diritto tra le parti, che di fatto contendano armata mano, non venisse decisa, la lotta fra di esse non perderebbe perciò il carattere di guerra, dato che non manchino ad essa i requisiti contemplati nella regola. Conseguentemente bisognerebbe ritenere la guerra di fatto esistente ed applicare ai rapporti, che potessero nascere da tale stato di fatto tra le parti contendenti e tra ciascuna di esse e i terzi, le regole che concernono lo stato di guerra, e non già quelle che concernono lo stato di pace.

Della dichiarazione di guerra.

936. Nessuno Stato e nessun popolo potrà intraprendere *regolarmente* la guerra contro un altro Stato o un altro popolo senza avere pubblicato un *ultimatum*, nel quale i motivi del *casus belli* siano sommariamente formulati, e fissato un termine perentorio, decorso il quale incomincerebbero le ostilità.

Mancando tale pubblica notificazione, incombe alla parte che intende intraprendere *regolarmente* la guerra di dichiararla formalmente per legalizzare gli atti di ostilità e l'esercizio dei diritti di guerra.

937. La formale dichiarazione di guerra dovrà reputarsi ognora necessaria, quando la guerra abbia luogo tra due Stati indipendenti, e quello che la intraprenda non voglia agire senza violare le regole di Diritto comune internazionale; ma non lo sarà del pari se essa fosse intrapresa da un popolo e nel caso di guerra civile, ma sarà in tali evenienze sufficiente, che il partito che combatte colle armi si trovi nelle condizioni per essere reputato belligerante.

938. Dichiarata la guerra, o spirato il termine perentorio fissato nell'*ultimatum* dovrà ritenersi cessata l'applicazione del diritto di pace, e sarà reputato in vigore il diritto di guerra e rispetto alle parti contendenti e rispetto ai terzi.

939. Il procedimento di ogni Stato, che abbia incominciato le ostilità senza la previa dichiarazione di guerra, dovrà reputarsi sleale e in opposizione col diritto moderno.

Dovrà nonpertanto ritenersi giuridicamente esistente la guerra, ed incominciata l'attuazione ed applicazione delle leggi, che la concernono, rispetto a tutti, quando vi sia di fatto lotta aperta fatta mediante le armate organizzate, a fine di risolvere una questione di diritto pubblico.

Nel progetto proposto dal Governo russo il carattere di guerra internazionale era attribuito alla lotta aperta fatta mediante le armate tra due Stati indipendenti. Può per altro accadere che un popolo, che non sia costituito a Stato indipendente, difenda colle armate il suo diritto a costituirsi come tale, o che un conflitto nato tra popolo e Governo prenda a grado a grado tali proporzioni da divenire una vera pubblica contesa a mano armata. Ora non può al certo essere tolto il carattere di guerra alla lotta aperta ed a mano armata fatta da un popolo per rovesciare un Governo costituito e crearne un altro o per costituirsi a Stato indipendente o per risolvere una qual si sia controversia di diritto pubblico. Ogni qual volta che tale lotta abbia i requisiti contemplati alla reg. 924 dovrà essere reputata guerra, abbia pure essa il carattere di guerra civile, ed assoggettata al Diritto di guerra. La mancanza di formale dichiarazione in questo caso non potrebbe al certo influire per disconoscere la guerra che di fatto esiste.

Effetti immediati della Guerra.

940. Lo stato di guerra rende leciti tra le parti belligeranti gli atti di violenza contro le persone, che prendono parte attiva ad essa, e tutte le operazioni di attacco e di difesa conformi alle leggi ed ai costumi di guerra, e quelli altresì che possono essere giustificati dalle imprevedibili sue necessità.

941. La guerra produce tutte le conseguenze giuridiche contemplate dal Diritto comune (*Reg.* 6) e dal diritto particolare (*Reg.* 14).

a) modifica i rapporti di Diritto pubblico e quelli di Diritto privato e rende immediatamente applicabili agli uni e agli altri le regole generali, che concernono il diritto di guerra rispetto ai belligeranti e loro alleati, agli Stati neutrali, ai cittadini delle parti nemiche, agli abitanti del territorio ove siano fatte le operazioni militari, e ove abbia luogo il combattimento;

b) rende applicabile immediatamente quella parte della legislazione interna, che contempla in ciascun paese lo stato di guerra;

c) sospende tra le parti belligeranti e a riguardo degli alleati di parte nemica l'applicazione del diritto particolare fra di essi stabilito e che presuppone lo stato di pace;

d) rende immediatamente applicabile tra le parti stesse

e tra loro ed i neutrali, e tra ciascuna di esse e gli alleati, il Diritto particolare prestabilito nell' evenienza della guerra.

La guerra non è uno stato di fatto senza regole giuridiche, essa ha pure le sue leggi ed il proprio diritto. Per determinare questo, conviene tener presenti le regole fondamentali stabilite agli art. 6 a 26; le quali concernono le leggi fondamentali di ogni rapporto di diritto, sia che esso nasca durante la pace, sia che nasca durante la guerra. Bisogna quindi ammettere che la guerra tra Stati e popoli civili dev' essere riguardata come uno stato di fatto secondo l'ordine giuridico, e che l'effetto suo immediato quello si è di dar vigore al diritto, che si riferisce allo stato di guerra. A stabilire l'autorità di cotesto diritto e ad assicurarne il rispetto, devono valere le stesse regole enunciate nei libri precedenti, e che concernono in generale la tutela giuridica del diritto.

942. Dovrà essere reputato uno degli effetti immediati della guerra l'esercizio straordinario dei poteri conferiti ai comandanti delle armate rispetto a coloro, che ne fanno parte, e rispetto ai privati, che si trovino nel territorio, ove la guerra ha luogo, e la facoltà spettante ad essi di provvedere alle imminenti necessità con l'applicazione della legge marziale dichiarata in vigore, e con l'autorizzare tutte quelle misure, che dal loro prudente arbitrio possono essere reputate opportune, onde assicurare lo scopo della guerra in ogni sopravvenuta eventualità.

943. Dovrà ritenersi compreso tra i poteri straordinarii spettanti ai comandanti militari quello d' istituire i tribunali marziali e d'investirli del potere di amministrare pronta e spedita giustizia.

Non bisogna per altro esagerare ammettendo che ogni volontà di un comandante militare, anche se arbitraria, debba essere elevata all'autorità di legge, e giustificata in virtù dei pieni poteri ad esso spettanti, e dell' applicazione della legge marziale. Le necessità eventuali possono tutto giustificare; ma certe garanzie, che secondo la legge naturale non possono mancare mai nell'amministrazione della giustizia civile e criminale, non devono essere eliminate del tutto giustificando ogni arbitrio commesso dal comandante militare, e ritenendolo legale in forza dei poteri straordinarii che ad esso spettano.

TITOLO II.

A chi spetti l'esercizio dei diritti di guerra.

944. Lo stato di guerra non rende leciti gli atti di violenza a mano armata contro tutte le persone di parte contraria, nè qual si sia offesa arrecata alle medesime o ai loro beni, ma rende soltanto lecito tra le parti belligeranti gli atti di ostilità permessi secondo il diritto di guerra.

Chi può essere qualificato belligerante.

945. Saranno reputati belligeranti tutti coloro, che costituiscono la forza militare regolare, o che costituiscono la forza armata militarmente organizzata.

946. La forza militare comprende:

a) l'esercito regolare;

b) L'armata navale (*Confr. reg.* 953);

c) ogni specie di milizia organizzata secondo la legge militare (*milizia territoriale, landwer*) e simili;

d) tutti gli equipaggi delle navi ed altre imbarcazioni da guerra;

e) corpi volontarii che riuniscano le seguenti condizioni (*Confr. reg.* 949):

1° di essere organizzati militarmente con l'autorizzazione o approvazione del Governo di avere le persone che a tali corpi appartengano un qualunque segno distintivo esteriore per essere riconoscibili a distanza come combattenti.

2° di essere esse subordinate ad un capo responsabile, e sottomesse alla suprema autorità del comandante generale;

3° di portare le armi apertamente;

4° di serbare la condotta militare ed osservare le leggi ed i costumi della guerra.

947. La forza armata militarmente organizzata comprende:

a) i corpi franchi, o i franchi tiratori (*Confr. reg.* 951);

b) Le milizie di volontarii (*Confr. reg.* 952);

c) Saranno reputati tali altresì gli abitanti di un paese non occupato militarmente dal nemico, i quali al suo avvicinarsi senza essere organizzati militarmente, resistano pubblicamente, armata mano, per difendere la loro patria, e che uniti in massa facciano atti di ostilità, ed esercitino, come possono, il diritto della legittima difesa;

Forza militare dello Stato.

948. Incombe ai Governi degli Stati civili di provvedere con le proprie leggi all' organizzazione delle milizie in guisa da mettere a profitto tutte le forze vive del proprio paese, e potere così opporre al nemico corpi militarmente organizzati piuttosto che appoggiarsi ai corpi volontarii.

949. Ciascun Governo potrà profittare dell'aiuto dei corpi volontarii, ma non dovrà incoraggiare la guerra irregolare fatta dai privati e da persone non abituate alla disciplina militare, e dovrà in ogni caso provvedere a che i corpi volontarii osservino lealmente le leggi della guerra, e che riconoscano la suprema autorità del comandante generale.

950. Nessun Governo di Stato civile potrà, nonostante le sopravvenute necessità, adoperare nella guerra, i selvaggi dei suoi possedimenti coloniali, che facciano la guerra alla loro maniera, e che non abbiano il sentimento dell'onore militare e della disciplina, come i popoli civili.

Corpi franchi — Milizie di volontarii.

951. I corpi franchi, i quali prendessero parte alle operazioni di guerra, senza essere riconosciuti dal Governo dello Stato, e che agissero senza essere sottomessi alla suprema autorità del Comandante generale, non saranno reputati come se facessero parte della forza militare della parte belligerante. Essi saranno nonostante sottomessi alle leggi comuni della guerra, quando siano militarmente organizzati sotto la suprema autorità di un capo, portino le armi apertamente, combattino in buona fede per sostenere lo stesso principio

per cui la guerra sia fatta, serbino nei loro movimenti la condotta militare, ed osservino le leggi e gli usi di guerra, comportandosi come le truppe regolari (*Confr. reg.* 959).

Ci sembra che una differenza debba essere fatta tra i corpi franchi, che prendono parte alle operazioni militari in conseguenza dell'invito fatto dal Governo o col consenso di esso, e quelli che per iniziativa del capo del loro partito vengono a formarsi durante la guerra agendo per proprio conto nella convinzione della giustizia della causa per cui la guerra è fatta. I primi devono essere reputati come un elemento della forza militare dello Stato a norma della reg. 945 *a*). I secondi non possono essere considerati come se facessero parte della forza militare dello Stato, o dell'armata, ed è perciò che non ci è sembrato necessario il richiedere per essi un segno distintivo esteriore per essere riconoscibili a distanza come soldati. Non potrebbe quindi il belligerante considerarli a suo piacimento fuori delle leggi della guerra, quando sussistessero le condizioni enumerate nella regola testè enunciata.

952. Nel caso di appello fatto dal Governo ai volontarii per la difesa del paese o leva in massa, tutti i cittadini chiamati sotto le armi, e quelli che di loro iniziativa si fossero riuniti in bande o corpi militari saranno trattati come soldati:

1° quando portino le armi apertamente e facciano gli atti di ostilità senza perfidia e slealtà;

2° quando abbiano alla testa un capo responsabile;

3° quando il loro carattere di combattenti risulti dalla loro condotta militare.

Armata navale.

953. Ogni Stato civile potrà adoperare nella guerra marittima, oltre che l'armata regolare, le navi mercantili armate in guerra, e ad essa aggregate, e sottoposte alla sua disciplina militare.

954. Nessuno dei Governi che sottoscrisse il trattato di Parigi del 1856 può concedere alle navi private l'autorizzazione di armarsi come navi corsare, senza violare il principio di diritto convenzionale mediante tale trattato stabilito, e secondo cui la corsa deve essere reputata per sempre abolita.

955. Dovrà ognora l'armamento dei corsari essere con-

siderato in opposizione al diritto pubblico del mondo civile; e incombe ai Governi, che non sottoscrissero o che non fecero adesione al trattato di Parigi del 1856, di ritenere la guerra in corsa ingiusta e proclamarla per sempre abolita.

956. Qualora un Governo avesse autorizzata la corsa, come rappresaglia contro gli Stati che non abbiano aderito al trattato di Parigi o che lo violassero , le navi private munite di lettere legali di autorizzazione per esercitare la corsa, saranno reputate come formanti parte della forza armata organizzata in nome dello Stato, da cui furono ad esse concesse le lettere di marca.

Chi non ha diritto di essere qualificato belligerante.

957. Le bande, che commettono atti di ostilità durante la guerra facendo escursioni per proprio conto e senza autorizzazione del Governo, e celando quando occorra la loro qualità di combattenti, non possono essere reputate come parte della forza armata organizzata, e gli atti di violenza che esse potessero fare non saranno reputati fatti in virtù dell' esercizio dei diritti di guerra, nè le persone, che tali bande formassero, trattate come belligeranti.

958. Non potrà essere attribuito l'esercizio dei diritti di guerra a qual si sia numero di persone, tutto che militarmente organizzate, ogni qual volta che esse adoperino la forza armata per commettere rapine o per fare atti di brigantaggio, o per qual si sia altro scopo contrario al Diritto internazionale.

Le masse armate che devastarono le province dell'Italia meridionale saccheggiando la proprietà dei privati erano pure organizzate militarmente ed aveano dei capi, ma non potevano al certo pretendere di essere trattate come belligeranti, mentre esse adoperavano la forza per attentare con violenza ai diritti dei privati. Esse benchè per numero considerevoli non potevano essere reputate come formate da nemici pubblici, ma bensì da briganti e malfattori.

959. Il carattere di belligerante potrà essere negato ai corpi volontarii che intraprendano una spedizione militare senza autorizzazione del Governo, o senza la tacita connivenza di esso, e che facciano gli atti di guerra, non già nel-

l'interesse dello Stato o pel trionfo di un'idea conforme ai sentimenti di una parte notabile del popolo, ma per conseguire a loro rischio e pericolo uno scopo politico.

Non può ammettersi che il carattere di belligerante debba essere attribuito a chiunque intraprenda una spedizione militare per uno scopo politico e patriottico. Lo scopo di certe intraprese dovrà senza dubbio influire per attribuire agli atti di violenza, in certe circostanze, il carattere di reati politici, ma siccome il diritto di far la guerra non è un diritto privato, così l'esercizio dei diritti di guerra non potrà essere attribuito ad un numero qual si sia di persone che facciano una spedizione militare.

960. Potrà essere negato il carattere di belligerante ad ogni corpo di volontarii, anche quando essi facciano la guerra nell'interesse dello Stato e siano militarmente organizzati, qualora essi non abbiano verun segno fisso e riconoscibile a distanza, e dalle circostanze risulti che la loro qualità di soldati sia stata celata da essi ad arte per fare la guerra sleale.

Navi mercantili che facciano atti di guerra.

961. Nessuna nave privata, la quale non sia munita di lettere legali di autorizzazione o lettere di *marca,* potrà pretendere di qualificare come atti di guerra, quelli da essa fatti per proprio conto contro il nemico. Gli atti senza legale autorizzazione saranno bensì qualificati atti di pirateria.

962. Sarà soltanto lecito alle navi private di adoperare nella guerra marittima la forza per difendersi contro il nemico, che voglia assalirle, e qual si sia atto di ostilità da parte di esse in tali circostanze sarà qualificato quale atto di legittima difesa.

963. Lo stesso diritto dovrà essere attribuito a qual si sia nave nazionale, la quale trovandosi presente al fatto dell'attacco da parte di una nave nemica contro un'altra nazionale, accorra in difesa di questa, e faccia atti di ostilità per respingere l' attacco.

Persone addette al servizio delle milizie.

964. Saranno assimilati ai belligeranti ed assoggettati alle leggi che concernono la guerra tutte le persone ad-

dette al servizio delle armate, nonostante che esse non prendano parte alle operazioni di guerra in qualità di combattenti.

L'applicazione delle leggi, che concernono l'esercizio dei diritti di guerra, sarà estesa altresì alle persone, le quali benchè non facciano parte dei combattenti e non siano addette al servizio delle armate, si trovino sul campo per uno scopo non contrario ai fini della guerra.

965. Avranno diritto altresì di essere considerati come nemici pubblici ed assimilati ai belligeranti tutti coloro che servono come corrieri, come messaggieri o portatori di dispacci ufficiali, e quelli che siano incaricati di mantenere le comunicazioni tra le diverse parti dell'armata in qualunque maniera essi adempiano tali incombenze, e anche se si servono del pallone o di altri mezzi, purchè non si trovino in condizione da essere qualificati spie.

TITOLO III.

Atti di ostilità permessi in guerra.

---

966. Scopo della guerra, secondo il diritto moderno, non è lo sterminio, la distruzione, l'annientamento, ma quello soltanto di debellare il nemico per costringerlo così a cedere.

967. Sarà reputato lecito in tempo di guerra qual si sia atto di ostilità, che possa essere considerato idoneo a raggiungere il fine di essa, e purchè non sia contrario alle leggi ed agli usi di guerra tra popoli civili.

968. Dovrà essere reputato contrario alle leggi ed agli usi di guerra qualunque atto contro le persone che possa essere qualificato crudele, sleale, perfido o barbaro, e sarà considerato tale ogni atto di crudeltà inutile, o che accresca senza ragione le sofferenze del nemico.

Questa regola tende a stabilire che i belligeranti non possono vantare una libertà illimitata a riguardo dei mezzi per nuocere al nemico. Essi devono essere tenuti ad osservare le leggi dell'onore, astenendosi da qualunque perfidia, e a non violare i doveri di umanità aggravando senza ragione le sofferenze dei vinti e dei feriti.

969. Sarà reputato altresì in opposizione alle leggi di guerra qualunque atto di distruzione inutile commessa senza un ordine superiore, e anche gli atti di distruzione autorizzati con ordine superiore ma ordinati da lui senza alcuna utilità mediata o immediata, e quando non possano essere in nessuna guisa giustificati dalla necessità di difendersi o quando siano spinti al di là di quello che può esigere lo scopo militare, che si ha in mira di conseguire.

Il codice penale militare italiano (art. 252) commina la pena di morte previa degradazione a colui, che senza ordine superiore, e senza essere astretto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente in paese nemico appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edifizio.

SEZIONE 1ª

Atti di ostilità contro le persone.

Ostilità durante il combattimento.

970. Incombe ai belligeranti di riguardare il ferimento e l'uccisione delle persone di parte nemica come un mezzo per conseguire il fine della guerra, e di non considerare la guerra moderna come ordinata a distruggere senza scopo le persone di parte nemica.

971. Il belligerante potrà attaccare, ferire e uccidere ogni persona, che prenda parte attiva alla guerra, fino a tanto che essa resista colle armi alla mano, o faccia atti di ostilità.

972. Non lice al belligerante di dirigere direttamente lo attacco per ferire od uccidere coloro che accompagnino le truppe senza prendere parte attiva al combattimento. L'uccisione però di tali persone nel calore della mischia dovrà reputarsi sempre avvenuta in conseguenza del regolare esercizio dei diritti di guerra.

Atti di ostilità inibiti.

973. Dovrà ritenersi assolutamente inibito:

a) L'uccisione proditoria d'individui appartenenti alle milizie nemiche, e l'uccisione volontaria dei pacifici cittadini della parte avversa;

b) L'uccisione di un nemico, il quale si arrenda a discrezione;

c) Il negar quartiere ad una guarnigione, anche quando ciò sia fatto in conseguenza della previa dichiarazione che non si darebbe quartiere;

d) L'usare il veleno e le armi avvelenate;

e) L'adoperare nel combattimento armi, proiettili e materie atte a causare danni superflui e ferite dolorose o di difficile guarigione.

974. Il massacro di coloro, che domandassero di arrendersi o di una guarnigione che dichiarasse di capitolare non

potrà essere in nessun caso giustificato nè a titolo di rappresaglia, nè per la difficoltà di custodire le persone e di mantenerle, dichiarandole prigionieri di guerra.

Il diritto di vita e di morte spetta al belligerante contro il nemico che resiste e combatte con le armi alla mano o che fa atti di ostilità. Ogni strage durante il combattimento è legalizzata dallo scopo di paralizzare le forze del nemico e costringerlo ad arrendersi. Il combattente che non resiste e si arrende a discrezione cessa dall'essere nemico e non si potrebbe mai avere il diritto di ucciderlo, nè la sua uccisione potrebbe essere legalizzata per la difficoltà di caricarsi di prigionieri, nè per imitare la parte avversa che abbia commesso il misfatto di uccidere quelli di parte nostra caduti in suo potere. Il negar quartiere ad una guarnigione che si arrende, e l'uccidere volontariamente chi abbia deposto le armi, non può in nessun caso essere giustificato coi diritti della guerra. L'uccisione di un uomo è sempre un misfatto.

Diritti verso coloro che cadono in potere del nemico.

975. Ogni uomo, che faccia atti di ostilità prendendo parte attiva alla guerra, e che si trovi nelle condizioni per essere qualificato belligerante o per essere assimilato ad esso (*Conf. reg.* 945-47, 964-65) avrà il diritto di essere dichiarato prigioniero di guerra, dato che abbia deposto le armi e domandi di arrendersi, o che in qualunque maniera cada in potere del nemico. Lo stesso diritto spetterà altresì a coloro, che formino parte di una truppa o guarnigione, che collettivamente abbia dichiarato di capitolare o che si sia arresa a discrezione.

976. La dichiarazione fatta da un Comandante o capo delle milizie di non volere considerare come belligeranti coloro, che si trovassero nelle condizioni contemplate nelle regole precedenti per essere reputati tali (*Conf. reg.* 945-47, 964-65) non potrà legalizzare il suo rifiuto di applicare le leggi di guerra a costoro, dato che siano caduti in suo potere, nè potrà togliere ad essi il diritto che loro spetta, a norma del diritto internazionale, di essere incolumi nelle loro persone e di essere dichiarati soltanto prigionieri di guerra.

977. Incombe ai belligeranti di non esercitare i diritti di guerra, come indicati nelle precedenti regole, rispetto ai feriti, i quali si trovino negli ospedali o nelle ambulanze militari per essere curati, ma di osservare a riguardo di essi le regole

concordate con la convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 che concerne il servizio dei malati e dei feriti in guerra, e di ritenere che le dette regole devono reputarsi estese anche ai feriti nelle guerre marittime (*Conf. reg.* 999 *e seg. e* 1012).

Doveri dei belligeranti rispetto ai prigionieri di guerra.

978. Incombe ai belligeranti di trattare i prigionieri di guerra con umanità e di usare ad essi i riguardi dovuti in ragione del loro grado e della loro condizione civile, e di provvedere altresì a che i Comandanti militari non abusino dei loro poteri e reprimano ogni atto da parte degl'inferiori in opposizione col rispetto dovuto a codesti prigionieri.

979. Dovrà ognora essere reputato sleale e disonorevole lo spogliare i prigionieri dei propri oggetti personali (gioielli, orologi e simili) fossero essi pure di considerevole valore.

Potrà però il Comandante ordinare, che tutto quello che personalmente appartenga ai prigionieri sia da essi depositato per essere custodito durante la loro prigionia e non sarà lecito di appropriarsi altri oggetti che solo le armi ed i cavalli.

980. Sarà a carico del Governo di provvedere al mantenimento dei prigionieri di guerra dando ad essi nutrimento ed alloggio secondo la loro condizione e il loro stato, e osservando per norma quella forma di trattamento stabilita per i proprii soldati ed ufficiali.

981. La mancanza di mezzi pel mantenimento dei prigionieri di guerra non potrà giustificare l'operato di un Governo, che non osservasse a riguardo di essi le regole di diritto comune. Potrà però in tali circostanze il belligerante rilasciarli in libertà sulla parola data da essi di osservare in buona fede le condizioni sotto le quali avesse concesso loro la libertà, e potrà poi punire coloro, che non avessero mantenuta la parola data, se cadessero novellamente in suo potere. (*Confr. règ.* 992 *e seg.*)

Ciascuno Stato può applicare la propria legge o le pene comminate con la legge marziale contro i prigionieri di guerra rilasciati sulla parola e che non avessero in buona fede osservati gl'impegni presi. Il codice penale militare italiano commina la pena di morte contro gli uffiziali prigionieri di guerra che, contro la fede data, fossero ripresi con le armi alla mano.

Diritti rispetto ai prigionieri di guerra.

982. Spetta al Comandante dell'armata, che abbia in suo potere i prigionieri di guerra, di ordinare che essi tutti siano disarmati, non esclusi gli ufficiali di qualunque grado, ai quali però sarà conveniente di restituire la spada, dopo che essi l'abbiano consegnata in atto di dovuta sottomissione, e a condizione che essi restino disarmati durante la loro prigionia di guerra.

983. Potrà il Governo, in potere del quale si trovino i prigionieri di guerra , adoperarli per i lavori che possano occorrere, tenuto conto del grado e della posizione sociale di ciascuno di essi. In nessun caso però sarà lecito di adoperarli per costruire fortezze o per fare qual si sia lavoro per la difesa, fosse pure in un punto lontano da quello dell'azione, ogni qualvolta tali lavori potessero essere destinati ai fini della guerra attuale.

984. Il belligerante potrà, rispetto ai prigionieri di guerra che non intende di rilasciare, prendere i provvedimenti opportuni, onde assicurare la loro custodia ed impedire la loro evasione. Esso potrà internarli e potrà imprigionare coloro, che abbia maggiore interesse di custodire, e di cui reputi necessario impedire l'evasione.

985. I prigionieri di guerra potranno essere sottomessi in massima alle leggi ed ai regolamenti militari in vigore nel paese ove siano custoditi, e potrà essere punito a norma di codeste leggi e regolamenti qual si sia atto di insubordinazione da parte di essi, e qual si sia tentativo di rivolta o di evasione.

986. Potrà essere assoggettato alle pene disciplinari il prigioniero che tenti di fuggire. Potrà del pari essere usata la forza armata come in guerra per arrestare o prenderlo mentre fugga, ma la sua fuga non potrà essere equiparata ad un crimine assoggettando alle legge penale il prigioniero che sia riuscito o che abbia tentato di fuggire, allorchè venga novellamente a cadere in potere del nemico, o che da questo sia preso mentre fugge.

987. Potrà essere punito come reato militare il complotto

dei prigionieri per ricuperare la libertà e mettere in atto i mezzi a ciò idonei: e così pure ogni atto di resistenza alle autorità, che li abbiano in loro custodia, sarà reputato ribellione e punito più o meno severamente, secondo le circostanze, ed anche in casi gravi con la pena di morte.

Convenzioni relative allo scambio ed al rilascio dei prigionieri.

988. Lo scambio dei prigionieri potrà essere concordato dai belligeranti secondo le loro convenienze reciproche. Se uno di essi avesse dichiarato di volerli rilasciare sulla parola, non potrà pretendere che l'altro faccia altrettanto o che aderisca alla proposta di farne il cambio.

989. Qualora lo scambio dei prigionieri o il rilascio dei medesimi sulla parola, o le condizioni per il loro mantenimento abbiano formato oggetto di particolare accordo tra le parti belligeranti, converrà attenersi alle regole che concernono le convenzioni e patti conclusi durante la guerra.

990. Qualora il belligerante avesse aderito alla proposta da parte del nemico di fare il cambio dei prigionieri e non fossero state stabilite le condizioni sotto le quali il cambio dovesse essere effettuato, esso dovrà essere fatto uomo per uomo, grado per grado, ferito per ferito, sotto le stesse condizioni a riguardo di quello che concerne gl' impegni dei prigionieri cambiati.

991. Sarà concesso alla parte che abbia in suo potere i prigionieri di rilasciarli in libertà imponendo alla parte nemica di dare in correspettivo una quantità di munizioni, di provvisioni, o di oggetti necessari all'armata; ma, non le sarà mai lecito di patteggiare col prigioniero stesso che riscatti la sua libertà pagando una somma.

Parola d'onore dei prigionieri.

992. Non potrà il belligerante costringere i prigionieri a dare la parola accettando tutte le condizioni sotto le quali esso intende concedere loro la libertà.

Non sarà in ogni caso validamente data la parola, se il prigioniero avesse promesso quello che deve reputarsi con-

trario all' onore militare e che gli fosse stato imposto come condizione per rilasciarlo in libertà. Non sarà del pari validamente data la parola se, conoscendo il belligerante che secondo le leggi del loro paese i prigionieri non potevano impegnarsi sulla loro parola d'onore a mantenere le condizioni concordate per essere messi in libertà, avesse nonostante imposto ed ottenuto da essi tale parola.

993. Non sarà valida la parola data sul campo di battaglia nel momento della lotta. Non sarà del pari valida dopo il combattimento, se un intero corpo di truppe fosse stato rilasciato in conseguenza di una dichiarazione generale fatta in nome di tutti i soldati e accettata come se fosse stata data la parola.

994. Qualora i prigionieri fossero rilasciati sulla parola, incombe al Governo dello Stato cui essi appartengano di rispettare la loro parola data, e di non imporre ad essi alcun atto e alcun servizio contrario agli impegni assunti dai medesimi.

Dovranno per altro i militari uniformarsi alle leggi del proprio paese quando assumino impegni e dànno la parola sul loro onore di osservarli.

995. Dovrà reputarsi sopratutto sleale e disonorevole il procedimento di un Governo, che costringa i prigionieri a servire contro il nemico, che li abbia rilasciati in libertà o contro gli alleati di esso, mentre duri la guerra, per la quale l'impegno sia stato preso.

Non dovrà peraltro ritenersi che un Governo costringa i prigionieri a violare la parola data di non prestare servizio militare durante la guerra se imponga a quelli rilasciati in libertà di prestare servizio attivo all'interno o di adempiere all' interno funzioni militari nell' amministrazione.

Degli Ostaggi.

996. L'uso di assicurare l'esecuzione di certi accordi conclusi tra i belligeranti durante la guerra, dando in ostaggio una o più persone, deve reputarsi contrario alle leggi di guerra.

997. In nessun caso il belligerante potrà essere autoriz-

zato a mettere a morte gli ostaggi in conseguenza dei mancati impegni, e neanche a titolo di rappresaglia, se le persone date in ostaggio al nemico fossero state da questi mutilate o uccise.

998. Potrà essere lecito soltanto di ritenere certe persone influenti in ostaggio col fine di far valere la loro autorità morale onde ottenere da un paese l'adempimento degli impegni da esso presi o imposti durante la guerra. Tali persone però dovranno essere trattate come i prigionieri di guerra e coi riguardi dovuti al loro grado ed alla loro condizione, e non potranno essere punite, nè assoggettate a sevizie, se l'intento che mediante tale espediente s'intese conseguire, non fosse stato di fatto raggiunto.

Doveri dei belligeranti a riguardo dei feriti e malati.

999.Incombe ai belligeranti di considerare fuori delle leggi di guerra, i feriti e malati e di lasciare la più completa libertà a tutte le persone del corpo sanitario e a coloro che prodighino le loro cure per assisterli, di adempiere, sotto la tutela del diritto comune della pace, il loro pietoso ufficio e di non opporre ad essi nessun ostacolo nell'attuare tutti quei provvedimenti, che secondo l'arte medica e l'esigenze umanitarie possono essere utili ed efficaci a migliorare la condizione dei feriti, ma di ritenere bensì come sacro dovere il considerare tali persone inviolabili, ed inviolabile del pari tutto il materiale addetto al servizio sanitario.

1000. Tutti gli Stati, i quali sottoscrissero la convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864, che concerne il servizio dei malati e dei feriti in guerra, o che abbiano aderito ad essa, sono tenuti ad osservarne lealmente e rigorosamente ogni disposizione, e devono provvedere altresì a che essa possa essere lealmente eseguita e scrupolosamente osservata dai militari rendendola notoria a tutt'i corpi di armata e punendo le violazioni della medesima.

1001. Incombe altresì ai Governi di accettare d'accordo tutte quelle modificazioni, che dalle persone tecniche saranno riconosciute opportune per il buon andamento del servizio sanitario durante la guerra onde meglio conseguire lo scopo

umanitario, che con la Convenzione di Ginevra s'intese raggiungere.

1002. Incombe ad ogni Stato e ad ogni popolo, che intende di osservare nella guerra le leggi della civiltà e di non violare i doveri di umanità, di ritenere (indipendentemente dall'avere esso sottoscritto la Convenzione di Ginevra o dall'aver fatta adesione ad essa, ed indipendentemente dall' osservanza da parte del nemico delle stesse regole) doveroso per esso il rispettare i militari feriti e malati ed il personale sanitario, e di considerare applicabili ad essi le leggi di umanità piuttosto che quelle di guerra, salvo la necessaria tutela dei proprii diritti ed interessi, attenendosi alle seguenti regole.

1003. I militari feriti o malati devono essere raccolti e curati a qualunque nazione essi appartengano. Sarà lasciato a cura dei comandanti in capo o di rimettere immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti durante il combattimento quando le circostanze lo permetteranno, o di lasciare la più completa libertà a tutte le persone del corpo sanitario di prodigare ad essi tutte le cure e di attuare tutti quei provvedimenti che, secondo i casi, potranno occorrere.

Ambulanze, Ospedali, Servizio sanitario.

1004. Il personale delle ambulanze e degli ospedali militari, che comprendono l' intendenza, il servizio sanitario, di amministrazione e di trasporto dei feriti, come pure gli assistenti per carità, e i membri ed agenti di società di soccorso debitamente autorizzati a secondare il personale sanitario ufficiale, saranno considerati come neutri, mentre essi saranno in funzione e fino a tanto che vi saranno feriti a sollevare o a soccorrere.

1005. Le persone indicate nell'articolo precedente potranno, anche dopo l'occupazione militare effettuata dal nemico, continuare ad adempiere le loro funzioni negli ospedali o nell' ambulanza al cui servizio sono destinate, ovvero potranno domandare di ritirarsi per raggiungere i corpi ai quali appartengano. Sarà in questa circostanza lasciato a cura del comandante dell'armata occupante di provvedere a che le dette

persone possano partire liberamente sotto le condizioni da esso stabilite secondo le necessità militari. Esso potrà imporre alle medesime di ritardare di qualche giorno la partenza, e farli scortare finchè non raggiungono gli avamposti nemici.

1006. Godranno altresì del beneficio della neutralità le ambulanze e gli ospedali militari, che si trovassero sul territorio occupato dal nemico, fino a tanto che saranno ricoverati in essi malati o feriti e saranno coverte dalla neutralità le evacuazioni col personale che le dirigono.

1007. Sarà doveroso per i belligeranti di controsegnare gli ospedali, le ambulanze e le evacuazioni colla bandiera distintiva ed uniforme concordata con la convenzione di Ginevra. La detta bandiera dovrà in ogni caso essere accompagnata pure dalla bandiera nazionale. Sarà parimenti adottato un bracciale col segno distintivo pel personale addetto al servizio sanitario, salvo il caso che l'autorità militare abbia autorizzata la esenzione.

Diritti sul materiale degli Ospedali.

1008. Sarà sottoposto alle leggi di guerra il materiale degli ospedali militari, quando in essi non vi siano più malati o feriti da curare.

Il materiale contenuto nelle ambulanze e negli ospedali di campagna dovrà ritenersi protetto dal beneficio della neutralità.

Le persone addette al servizio di ospedali potranno ognora, ritirandosi, trasportare seco gli oggetti che sono di loro proprietà particolare.

Feriti ricoverati in case private.

1009. Sarà a cura dei Comandanti delle armate belligeranti di rispettare e proteggere gli abitanti del paese da essi occupato che soccorressero i feriti, e d'incoraggiarli a farlo, appellandosi alla loro generosità, e concedendo ad essi qualche vantaggio in considerazione dell'opera che venissero a prestare.

Feriti già curati.

1010. Il belligerante non potrà ritenere i feriti già curati come prigionieri di guerra, ma dovrà bensì concedere loro piena libertà di ritornare nella loro patria. Esso potrà però imporre a coloro, che fossero in grado di servire nell'armata, di dar parola di non prendere più parte alla guerra, e potrà ritenere come prigionieri coloro, che, essendo curati e in grado di tornare al combattimento, rifiutassero di dare tale parola.

I doveri di umanità verso i feriti non possono essere esagerati fino al punto di disconoscere i diritti del belligerante e vulnerare gl' interessi del medesimo. Un ferito curato e che sia in grado di riprendere le armi durante la guerra, non può senza grave pregiudizio del belligerante, che lo abbia in suo potere, essere rinviato, perchè torni al combattimento ed all' assalto. Questo equivarrebbe a pretendere che il belligerante dovesse esso medesimo dare le armi al nemico e contribuire a renderlo più forte. Al ferito nemico o curato, e che essendo in grado di portare le armi non voglia dare la parola di non prendere più parte alla guerra, devono essere applicate ne' suoi rapporti col nemico, che lo ha in potere, le leggi di guerra e non quelle che concernono i feriti.

1011. Il belligerante, che abbia occupato le località, nelle quali si trovino gli ospedali militari nemici e gli stabilimenti addetti alla cura dei feriti, potrà, quando le circostanze lo rendano necessario, servirsi degli ospedali e degli stabilimenti per curarvi i proprii feriti, destinando a tale scopo qualche sezione di codesti stabilimenti, sempre che ciò possa essere fatto senza grave pregiudizio dei malati e feriti già in essi ricoverati, e potrà disporre altresì del personale sanitario addetto agli stabilimenti medesimi, quando le necessità attuali lo esigano, ed incombe alle persone destinate al servizio sanitario di prestare ogni opera, secondo le leggi di umanità consigliano, a qualunque parte i feriti appartengano.

Norme circa i feriti e malati nella guerra marittima.

1012. Le regole che concernono i feriti e malati saranno applicate nella guerra marittima ai marinai e ai militari feriti, malati, ed ai naufraghi a qualunque nazione essi appartengano.

Sarà ognora doveroso per i belligeranti il ritenere coperte dalla neutralità le imbarcazioni che a loro rischio e pericolo durante e dopo il combattimento raccolgano naufraghi e feriti o che avendoli raccolti li portino a bordo di una nave destinata per la cura dei feriti e malati, o come navi ospedaliere.

1013. Ogni nave militare destinata come ospedale, e che abbia a bordo feriti o malati ed ogni nave di commercio a qualunque nazione essa appartenga caricata di feriti e di ammalati, o destinata ad operare le evacuazioni dei medesimi non potrà essere distratta dalla sua speciale destinanazione ed assoggettata alle leggi della guerra, il materiale addetto al servizio di tali navi non potrà essere catturato e i feriti e malati, che a bordo di tali navi si trovassero, non potranno essere dichiarati prigionieri di guerra dal belligerante che di tali navi siasi impadronito, e qualora essi fossero curati ed in grado di prestare servizio militare, dovrà essere concessa ai medesimi la libertà di rimpatriare, purchè essi diano la parola di non prendere più parte alla guerra.

Quando possa essere negato ogni beneficio di neutralità.

1014. Il belligerante avrà il diritto di negare ogni beneficio di neutralità, qualora fosse accertato e se ne potesse dare la prova, che le persone addette al servizio sanitario, o gli ospedali, stabilimenti, ed ambulanze destinati alla cura dei feriti e dei malati avessero servite o fossero stati adoperati a qual si sia altra operazione estranea allo scopo, pel quale tali persone e tali località devono ritenersi coperte dalla neutralità.

Doveri verso i morti nella battaglia.

1015. Incombe ai belligeranti di rispettare i cadaveri dei morti nella battaglia e di proteggerli contro le ruberie e gli oltraggi assicurando con efficaci sanzioni penali l' osservanza di tali disposizioni da parte dei proprii soldati e dei privati.

1016. Qual si sia oltraggio al cadavere di un morto sul

campo di battaglia e sopra tutto la mutilazione saranno reputati atti disonorevoli per le persone, e pei Governi che non abbiano provveduto efficacemente ad impedirlo.

1017. Dovrà essere considerato un dovere di umanità il provvedere, quando le circostanze il permettano, a dare sepoltura ai morti, e il lasciare piena libertà a tutti coloro, che vogliano adempire tale pietoso ufficio, di poterlo fare al sicuro.

1018. Dovrà essere del pari reputato dovere reciproco dei belligeranti, quando ciò possa essere fatto senza gravi difficoltà, di raccogliere, prima di dare sepoltura ai morti, tutti gl' indizii sulle loro persone adatti a stabilire la loro identità, e rimettere gl' indizii raccolti al Comandante dell' armata nemica.

Delle Spie.

1019. Ogni rapporto tra le zone occupate dalle armate belligeranti dovrà ritenersi, di pieno diritto, e senza bisogno di proclamarlo, interrotto durante le operazioni di guerra. Il Comandante militare potrà punire secondo la legge marziale tutti coloro, che trovandosi nelle sue linee, mantenessero comunicazioni col nemico o che tentassero di penetrarvi.

1020. Non dovrà reputarsi contro gli usi della guerra, nè contrario all' onore militare del Comandante di un' armata il servirsi di agenti segreti per procurarsi le informazioni, che potessero occorrere, adoperando a tal fine le spie.

1021. Sarà considerato come spia ogni individuo, sia che appartenga o non appartenga all' armata nemica, che clandestinamente, segretamente, o sotto falsi pretesti o travestito penetri nelle linee nemiche, e che cerchi di procurarsi informazioni per i fini della guerra.

1022. Non sarà reputato spia un militare non travestito, il quale sia penetrato segretamente nella zona di operazione dell' armata nemica per conoscere tutto quello, che possa giovargli per le necessità della guerra, ed anche i non militari incaricati di trasmettere i dispacci destinati alla loro propria armata, che compiono la loro missione apertamente.

1023. Non devono del pari essere considerati come spie, i militari ed anche i non militari, che servendosi del pallone, abbiano cercato di mantenere le comunicazioni tra le diverse parti di un' armata o di un territorio, o che si siano avvicinati alla zona di operazione dell' armata nemica per procurarsi le informazioni che potessero occorrere.

Gl' individui, che si servono del pallone per avvicinarsi al campo nemico e procurarsi le informazioni, non si può dire, che agiscano clandestinamente o sotto falsi pretesti, o travestiti per poter essere qualificati spie. Il belligerante avrà senza dubbio il diritto di attaccare tali persone ed ucciderli sparando a palla contro il pallone, ma se le persone salite in pallone cadessero in potere di lui, dovrebbero essere trattate come nemici e mai come spie. Essi avrebbero invero fatto un' operazione di guerra per raccogliere le informazioni e non già praticato lo spionaggio.

1024. Il belligerante ha diritto di punire severamente, a norma della legge marziale, ogni persona che possa essere qualificata spia, purchè essa cada in suo potere mentre eseguе il misfatto di spionaggio, e sia colta in flagranza. Esso dovrà però rimettere l' imputato ai tribunali competenti, secondo la legge marziale, per giudicarlo e condannarlo.

1025. La legge interna potrà equiparare allo spionaggio e punire con la stessa o maggiore severità il misfatto da parte di un cittadino o di uno straniero residente nello Stato, che abbia trasmesso al nemico informazioni o mantenuto rapporti con esso, e comunque tali fatti siano qualificati e con maggiore severità puniti, le disposizioni di ciascuna legge a riguardo del giudizio, della competenza e della pena, potranno senz' altro essere applicate ad ogni persona che dimori nel territorio.

Delle Guide.

1026. Compete al belligerante il diritto di adoperare i cittadini di parte contraria, che cadano in suo potere, per servire come guide e costringerli a dare le indicazioni, delle quali avesse bisogno, e punire coloro, che scientemente e volontariamente lo traessero in errore.

1027. Il belligerante di parte contraria potrà punire come traditori del proprio paese i cittadini, che volontariamente si siano prestati a servire di guida al nemico; ma sarebbe

sleale ed ingiusto l'assoggettare a pena coloro, che costretti dal nemico con la violenza e con la forza abbiano fatto quello che, secondo le circostanze del caso, non potevano rifiutarsi di fare senza essere esposti a soffrire le pene ad essi comminate, da chi li avea in suo potere.

Dei Parlamentari.

1028. È considerato come parlamentario uno che sia stato autorizzato dal belligerante ad entrare in *pour parler* col nemico, e che si presenti in tale qualità per trattare o negoziare durante il combattimento facendosi riconoscere coll'adoperare il segno distintivo secondo gli usi di guerra (la bandiera bianca).

Devono essere reputati nella medesima condizione che il parlamentario, le persone che lo accompagnino, cioè il portabandiera e un trombettiere o un tamburino.

1029. Il Comandante militare di parte nemica non è tenuto a ricevere in ogni caso ed in qualunque circostanza un parlamentario, nè di sospendere il fuoco quando il nemico lo invii ad esso per trattare durante il combattimento, ma potrà decidere secondo il suo prudente arbitrio, se sia o no il caso di accettare chi si presenti come parlamentario.

1030. Sarà reputato ognora contro l'onore militare di tirare su di un parlamentario, che si avvicini alla zona di azione, anche quando il Comandante non avesse deciso di riceverlo, o rifiutasse di riceverlo.

Qualora però il Comandante avesse rifiutato di ricevere il parlamentario a lui inviato, o avesse dichiarato espressamente di non volere entrare in nessuna sorta di *pour parler* per un dato tempo, e dopo tale rifiuto e tale notificazione il parlamentario si presentasse ancora, il Comandante potrà ordinare che sia trattato come uno di parte nemica, che in mala fede cerchi di avvicinarsi al campo dell'azione.

1031. Il Comandante, che voglia ricevere il parlamentario, potrà prendere tutti i provvedimenti, che stimi opportuni, per impedire che questi profitti del suo soggiorno nella zona di azione, e potrà ritenerlo per qualche tempo secondo le circostanze, se il parlamentario, ricevuto durante il combatti-

mento, avesse potuto conoscere anche involontariamente e in buona fede qualche cosa, che non dovea essere ad esso nota.

1032. Il parlamentario, che non rispettasse le condizioni a lui imposte nel riceverlo, o che abusando della sua posizione si fosse procurato surrettiziamente informazioni, o che avesse tentato di procurarsele, perderà ogni diritto di inviolabilità, e potrà essere dichiarato prigioniero di guerra; e laddove dalle circostanze bene accertate risultasse, che esso avesse abusato della sua posizione per commettere un atto di tradimento, e se ne potesse dare prova positiva, potrà essere considerato come una spia e punito come tale.

1033. Il portatore di una bandiera parlamentare dovrà adempiere in ogni caso gelosamente e lealmente la sua missione, e sarà reputato assolutamente contrario all' onore militare l' abusare del carattere di parlamentario.

Diritti dei belligeranti contro le persone che non facciano parte dell' armata.

1034. Le persone, e le bande, che senza far parte dell' armata, e senza trovarsi nelle condizioni per essere assimilati ai belligeranti commettono atti di ostilità durante la guerra facendo escursioni, distruggendo, dilapidando, o oltraggiando le persone di parte nemica, non avranno alcun diritto di essere reputati come nemici pubblici, nè potranno invocare l' applicazione delle leggi, che concernono i combattenti in guerra, e qualora esse cadessero in potere dell'una o dell' altra delle due parti belligeranti, saranno assoggettate alle leggi criminali, e puniti come malfattori, briganti o pirati, e non potranno reclamare alcuno dei privilegi spettanti ai prigionieri di guerra.

1035. Tutti coloro di parte nemica, che non possono essere qualificati come nemici pubblici, e che non commettano atti di ostilità, dovranno essere riguardati come pacifici cittadini, e potranno durante la guerra liberamente continuare ad esercitare i loro diritti e a godere dei loro beni sotto la protezione del diritto internazionale.

Non sarà lecito al belligerante di applicare le leggi della guerra e di trattare come nemici neanche i cittadini della

parte avversa, che si trovino nel proprio territorio o nelle zone delle operazioni militari e che non prendano nè direttamente nè indirettamente alcuna parte alla guerra, ma che, continuino nelle loro faccende come in tempo di pace.

Dei Disertori.

1036. Ciascuno dei Comandanti delle armate dei belligeranti potrà, senza mancare alle leggi dell'onore militare, accogliere coloro, che disertassero le file nemiche.

Dovrà però essere considerato, contro le leggi stesse dell'onore l'adoperare la corruzione, i maneggi e i mezzi immorali per provocare la diserzione e la ribellione, ogni qual volta tali mezzi adoperati per eccitare i soldati nemici alla diserzione costituissero un fatto criminoso.

1037. Ciascuno dei Comandanti militari nemici potrà applicare le leggi contro i disertori eziandio a coloro, che fossero entrati al servizio del nemico in seguito alla diserzione e che, durante le operazioni di guerra, cadessero in suo potere, anche quando formassero parte di una banda o di un corpo, che si fosse arreso, e che avesse diritto ad invocare le leggi, che concernono i prigionieri di guerra.

Sezione 2.ª

Mezzi leciti per l'assalto e la difesa.

1038. I belligeranti potranno adoperare ogni mezzo di attacco o di difesa, che secondo l'arte militare possa essere reputato efficace ad indebolire, paralizzare o distruggere le forze militari del nemico, e ogni macchina da guerra, che possa essere reputata adatta a mettere fuori di combattimento il più grande numero possibile di uomini. Non sarà lecito ad essi l'adoperare armi, che aggravassero inutilmente le sofferenze degli uomini fuori combattimento, o che rendessero la loro morte inevitabile o la guarigione difficile.

Assedio e Blocco.

1039. Sarà reputato lecito in guerra l'investire qualunque posizione fortificata, o una posizione qualsiasi, quando s'in-

contri resistenza, col proposito di privarla di ogni comunicazione e con lo scopo di costringere così coloro che la difendano ad arrendersi per fame.

1040. L' investimento eseguito mediante l' assedio o il blocco sarà reputato mezzo lecito di assalto fra i belligeranti, anche quando sia adoperato per prendere una posizione non fortificata, e che la resistenza venga da parte delle truppe o degli abitanti che si oppongono a che essa sia presa.

1041. L'assedio ed il blocco dovranno essere effettivi. Sarà reputato tale l' assedio, qualora il luogo assediato sia investito stabilendo attorno ad esso un cordone di truppe e occupando le posizioni opportune per impedire ogni comunicazione. Pel blocco dovranno applicarsi le regole speciali che lo concernono e che sono indicate al Titolo IX.

1042. Il Comandante che intende assediare una fortezza o una città, dovrà notificarlo mediante pubblici proclami. Fatto questo, sarà reputato atto di ostilità, e punibile a norma della legge marziale, qualunque fatto da parte dei privati per mantenere le comunicazioni cogli assediati e sopratutto per fornire ad essi viveri o quanto potesse riuscire utile a prolungare la resistenza.

Diritti rispetto alle persone in caso di assedio.

1043. Incombe ai comandanti delle fortezze dichiarate in istato di guerra, di esercitare i loro poteri a norma della propria legge militare, e provvedere a quanto possa occorrere per la difesa e la resistenza. Dovrà essere reputato in facoltà di essi l' ordinare, che tutti coloro, che si trovino nella piazza fortificata, e che non posseggano sufficienti mezzi di sussistenza, escano da essa mentre il nemico sia in vista e prepari i lavori di assedio. Esso potrà altresì adoperare la forza per costringerli ad uscire, e potrà espellere senz'altro tutti i forestieri ed ogni persona sospetta.

1044. Dovrà reputarsi contro le leggi della guerra, l' ordinare lo sgombro dei pacifici cittadini, che si trovassero nel luogo assediato, dopo che sia stato proclamato l' assedio ed operato l' investimento del luogo stesso.

1045. Il Comandante dell' armata, che prepari i lavori di assedio, non potrà impedire ai pacifici cittadini, che volessero

uscire dal luogo, che esso intenda di assediare, o che in prevegenza dell'assedio fossero stati espulsi e costretti ad uscire dal Comandante nemico, di potersi recare liberamente fuori del teatro delle operazioni militari; ma qualora l'assedio fosse stato dichiarato, ed effettuato, ed il Comandante della piazza assediata per prolungare la resistenza e profittare di tutte le provvigioni avesse costretto tutte le persone, che non facessero parte della guarnigione, ad uscire, sarà permesso al Comandante assediante di adoperare i mezzi i meno nocivi per costringere le persone espulse a rientrare nella piazza assediata, onde conseguire così lo scopo di rendere meno lunga la resistenza.

Dovrà in tal caso reputarsi contro le leggi della guerra e quelle dell'onore militare l'atto del Comandante della fortezza assediata, che rifiutando ai pacifici abitanti espulsi di potere rientrare nella città assediata, li esponesse così a gravi ed inevitabili danni e pericoli.

1046. Qualora nella piazza o località assediata si trovassero prigionieri di guerra nemici, il Comandante avrà diritto senz'altro di ordinare lo sgombro dei medesimi, se ciò reputi necessario pel servizio militare della fortezza, e potrà costringerli ad uscire, anche quando l'assedio fosse incominciato.

Del bombardamento.

1047. Il bombardamento potrà essere usato soltanto in tempo di guerra come mezzo diretto per ottenere la resa di una fortezza, di una piazza fortificata o come mezzo ausiliario al blocco ed alle operazioni di assedio.

Non sarà lecito tale mezzo di assalto contro le città, agglomerazioni di abitanti, e località, che non siano difese e fortificate.

1048. Il Comandante potrà assalire senz'altro e bombardare una fortezza, che sia isolata e difesa; ma se tale fortezza sia annessa ad una città o piazza, nella quale siano agglomerati abitanti pacifici, egli sarà tenuto prima di cominciare il bombardamento a darne avviso alle autorità

nemiche, onde restringere tale mezzo di assalto allo scopo cui deve essere destinato.

La notificazione del bombardamento nel caso contemplato nella seconda parte della regola dev'essere riguardata come una formalità doverosa e indispensabile per mettere i pacifici cittadini in condizione di provvedere, per quanto sia possibile, a tutelare le loro persone e i loro beni, e può essere anche riguardato come un'espediente efficace a spingere il Comandante ad arrendersi per non esporre la vita e la proprietà dei pacifici cittadini a pericoli gravi ed inevitabili.

1049. Saranno prese tutte le disposizioni le più opportune per dirigere l'attacco contro i luoghi fortificati e risparmiare, per quanto è possibile (valutato le circostanze locali, e le esigenze delle operazioni di guerra), la proprietà privata, e gli edificii pubblici destinati alla scienza, alla beneficenza, al culto, e gli ospedali militari, sempre che tali edificii non siano adoperati contemporaneamente a scopi militari.

1050. Non sarà in nessun caso considerata operazione lecita di guerra il lanciare proiettili esplodenti ed incendiarii per distruggere le abitazioni dei cittadini, e gli stabilimenti del commercio, neanche quando ciò possa essere fatto con lo scopo di danneggiare, di atterrire, e d'indurre alla resa.

1051. Incombe al Comandante della fortezza o città assediata di distinguere tutti gli edificii pubblici non addetti a scopi militari mediante segni visibili, e di notificare tali segni distintivi all'assediante.

Sarà reputato contro le leggi della guerra e l'onore militare il far servire a scopi di guerra gli edificii controsegnati come destinati a scopi pacifici.

1052. Dovrà essere reputato come mezzo di assalto sleale nella guerra il bombardamento di una città chiusa e difesa, quando sia fatto col solo scopo di danneggiare e di atterrire, piuttosto che con lo scopo diretto di costringere il nemico ad arrendersi, e sopratutto quando l'occupazione della località difesa non possa esercitare un'influenza notevole sulla guerra, e dalle circostanze risulti, che il belligerante abbia profittato del pretesto dell'essere la città difesa, onde assalirla col bombardamento, e danneggiare inevitabilmente ed atterrire i pacifici cittadini.

Distruzione ed incendio.

1053. Potrà essere lecito il devastare le cose del nemico, l'incendiare e il distruggere volontariamente gli stabilimenti, gli edifizii e quanto a lui appartiene, ogni qual volta che ciò possa riuscire utile ai fini della guerra; ma il devastare, il distruggere, l'incendiare a solo fine di vendetta, dovrà reputarsi ognora illecito e contro le leggi della guerra.

Sarà parimente lecito devastare e distruggere le cose appartenenti ai privati, quando ciò possa ritenersi richiesto dalle esigenze attuali della guerra e delle operazioni militari.

1054. In nessun caso gli atti di distruzione spesse volte imposti dalla necessità del combattimento o dalle esigenze delle operazioni militari devono essere spinti senza ragione al di là di quanto esiga lo scopo, che si abbia in mira di conseguire.

1055. Sarà reputato atto di vera barbarie il distruggere i porti di commercio, gli edifizii pubblici destinati a scopo pacifico, gli oggetti di scienze d'arti, e le collezioni esistenti in edifizii privati o pubblici, anche quando il belligerante siasi impadronito di una città in seguito all'attacco, all'assedio e alla resa in conseguenza di bombardamento.

1056. Incombe ai Comandanti delle armate di proibire e reprimere qualsiasi atto di barbarie ingiustificato e di punire i soldati, che senza alcuna necessità di guerra incendiino, distruggano o dannegino le case appartenenti ai privati di parte nemica.

1057. Incombe ai Governi di determinare con le leggi, quali atti contro la proprietà nemica devono essere qualificati delittuosi durante la guerra, e di provvedere alla repressione dei medesimi.

Saccheggio.

1058. Sarà reputato ognora illecito l'autorizzare il saccheggio delle città prese d'assalto, e reputato contro l'onore militare l'incoraggiarlo e il non fare quanto secondo le circostanze può riuscire possibile per impedirlo.

1059. Non sarà reputato saccheggio il fatto da parte dei soldati, che entrando in paese nemico in seguito all'assalto o ad una battaglia o ad una marcia faticosa, s' impadroniscono senz'altro di quanto possa occorrere per le urgenti ed immediate loro necessità.

Stratagemmi e sorprese.

1060. Sarà reputato lecito combattere il nemico in guerra con le sorprese e con gli stratagemmi, purchè però questi non implichino la violazione della fede promessa o quella delle leggi della guerra, e che non importino perfidia o tradimento.

1061. Sarà reputato assolutamente inibito di usare falsamente a titolo di stratagemma:

a) della bandiera parlamentare;

b) dei segni distintivi secondo la convenzione di Ginevra per sottrarre certe località o certe persone alle leggi della guerra (*Confr. reg.* 1004-1007);

c) della bandiera, delle insegne e dell' uniforme del nemico;

d) dei segni distintivi delle località destinate a scopo pacifico in caso di bombardamento (*Confr. reg.* 1051).

L' adoprare tali mezzi con lo scopo di trarre in inganno il nemico sarà reputato ognora contro le leggi di guerra, e non potrà in nessun caso essere giustificato col pretesto dello stratagemma.

1062. Chiunque avesse slealmente ed in mala fede adoperato uno di tali mezzi per indurre in errore il nemico durante il combattimento non potrà invocare la protezione delle leggi di guerra, se cadesse poi per avventura in potere di lui.

SEZIONE 3a

Diritti dei belligeranti sui beni dei privati di parte nemica.

1063. La proprietà privata dei cittadini di parte nemica sarà reputata inviolabile tanto nella guerra continentale quanto nella guerra marittima, salvo però le limitazioni fondate sulle necessità della guerra (*Confr. reg.* 1053 e Titolo VI).

Bottino di guerra.

1064. Potrà essere reputato oggetto di preda bellica o qualificato bottino di guerra ogni cosa che in seguito al combattimento sia caduta in potere dei soldati di parte contraria e di cui non si possa rintracciare il proprietario.

1065. Ciascun soldato potrà appropriarsi le armi, i cavalli, e gli oggetti di armamento appartenenti ai nemici vinti, ma non sarà lecito di appropriarsi gli oggetti preziosi e di valore appartenenti a soldati di parte contraria, i quali trovansi feriti sul campo, o che siano dichiarati prigionieri di guerra.

L' appropriazione indebita di tali oggetti dovrà essere qualificata reato e punita a norma della legge militare.

Beni del nemico, beni dei privati.

1066. Sarà attribuito ai Comandanti delle armate in tempo di guerra d' impadronirsi senz' altro di tutto il materiale di guerra, del numerario, dei viveri e di tutte le cose mobili appartenenti al nemico, e che possono servire ai bisogni della guerra.

Essi potranno altresì impossessarsi senz' altro di quanto appartiene ai privati, e che possa occorrere per i bisogni urgenti ed immediati delle truppe, e segnatamente di quello che può essere necessario per la sicurezza e la difesa dell' armata.

1067. Sarà in facoltà dei medesimi, in paese nemico, di assoggettare forzatamente i privati o le società private a cedere tutti quegli oggetti di loro proprietà che per la loro natura o per la loro destinazione possono servire ai bisogni della guerra, pagando ad essi la dovuta indennità, o facendo salvo ogni diritto per poterla ottenere da chi sia tenuto a pagarla.

Saranno reputati tali: il materiale delle strade ferrate, dei telegrafi, le armi e quanto possa occorrere per equipaggiare le truppe.

Potranno inoltre i Comandanti delle armate provvedersi in paese nemico di quanto potesse servire ad esse, imponendo le requisizioni e le contribuzioni di guerra.

Delle requisizioni.

1068. La requisizione consiste nell'approvvigionamento di quanto possa bisognare alle truppe (viveri, foraggio, combustibili, oggetti di vestiario, mezzi di trasporto, ecc.) imposta dal Comandante al paese da esso attraversato o occupato, e senza alcun diritto a rimborso.

1069. Incombe ai Comandanti militari, che intendono fare una requisizione in paese nemico, di rivolgersi alle autorità locali, lasciando a cura delle medesime di fornire quanto da essi sia richiesto, e di ripartirlo tra gli abitanti del paese.

Dovrà reputarsi ognora doveroso da parte del Comandante stesso il rilasciare semplicemente una dichiarazione di ricevuta, dalla quale risulti la natura e la quantità delle cose somministrate, e che possa servire come titolo alle ragioni, che eventualmente potessero farsi valere dalle autorità o dalle persone, che somministrarono i prodotti requisiti.

1070. Qualora nel paese nemico mancassero le autorità per procedere al riparto della requisizione, o quando esse richieste non volessero prestarsi prontamente, o quando l'opera di esse non riuscisse efficace, il Comandante militare potrà ordinare le requisizioni forzate adoperando i militari per ottenere direttamente la consegna dei prodotti dai privati rilasciando ad essi una semplice dichiarazione di ricevuta.

1071. Incombe ai Comandanti militari di procedere alle requisizioni in paese nemico con moderazione e circospezione assistendo le autorità locali per mantenere l'ordine e non esagerando le richieste oltre i limiti del ragionevole, avuto riguardo ai mezzi e ai prodotti del paese.

1072. Non sarà lecito imporre in paese nemico con la forma di requisizione una prestazione, con la quale si verrebbero a costringere gli abitanti a prendere parte ad operazioni di guerra contro la loro patria.

Delle contribuzioni di guerra.

1073. La richiesta in danaro fatta in paese nemico costituisce la contribuzione di guerra.

1074. Il Comandante militare potrà imporre una contribuzione di guerra a solo fine di rifornire le casse militari. Esso sarà sempre tenuto a rilasciare dichiarazione di ricevuta al Comune o alle persone cui essa sia stata imposta, onde far salvi i loro diritti al futuro eventuale rimborso.

Potrà inoltre imporre la contribuzione ad un paese nemico a titolo di punizione:

a) quando esso non abbia voluto soddisfare ad una requisizione di viveri o ad una prestazione qualsiasi, e vi sia fondato motivo per supporre che il rifiuto sia dipeso da mal volenza, o che gli oggetti richiesti siano stati in mala fede asportati o nascosti;

b) quando vi sia stato da parte del paese stesso o delle autorità preposte al governo di esso una violazione delle leggi della guerra;

c) Quando vi sia fondato sospetto che le autorità preposte a capo di un paese o di un Comune abbiano facilitato l'esecuzione di reati punibili secondo le leggi della guerra, o che non abbiano fatto quanto era in loro potere per impedirli.

1075. Le contribuzioni di guerra dovranno essere proporzionate alle risorse di ciascun paese.

Potranno essere imposte contribuzioni più onerose ogni qualvolta esse siano inflitte come punizione, ma neanche queste potranno esagerarsi in maniera da divenire un vero spogliamento.

TITOLO IV.

Dell'occupazione militare e delle sue conseguenze giuridiche.

1076. L'occupazione militare è un operazione legittima di guerra, e potrà ritenersi effettuata allorquando il belligerante si sia messo in possesso di una parte più o meno grande del territorio del suo nemico ponendosi in grado di esercitare di fatto su di esso la sua autorità come sovrano.

L'occupazione militare propriamente detta non è nè l'invasione, nè la conquista. La prima è pure un'operazione di guerra, e denota il fatto del belligerante, che abbia preso d'assalto una parte del territorio del suo nemico, e che profitti delle posizioni occupate pei fini della guerra applicando al paese nemico la legge marziale durante il suo soggiorno, e facendo requisizioni, imponendo contribuzioni di guerra e via dicendo. La invasione attribuisce pure diritti al belligerante rispetto al territorio occupato in conseguenza dell'assalto. Esso può, senza dubbio, cavar partito dalla posizione conquistata e prendere le disposizioni necessarie per mantenersi nel possesso di essa. Finchè però la lotta duri con dubbio successo ed il belligerante non abbia manifestato la sua intenzione di stabilirsi nel territorio acquistato, impossessandosi di esso, ed esercitandovi regolarmente il potere sovrano, e di surrogarsi nell'esercizio di questo al suo nemico, l'occupazione militare, propriamente detta, non potrà ritenersi effettuata.

Come l'occupazione diventi effettiva.

1077. L'occupazione militare non potrà ritenersi effettiva, finchè duri la lotta da parte degli abitanti del paese invaso, cui spetta il diritto di difenderlo (*Confr. reg.* 947) e finchè non siano di fatto cessati gli atti di ostilità legittimi in guerra da parte dei medesimi.

1078. In qualunque maniera avvenga la sottomissione completa del nemico e degli abitanti di un paese, o di qual si sia parte di territorio; sia stata essa la conseguenza dell'essersi i medesimi arresi mediante capitolazione, o dell'essere essi impotenti a continuare nell'attualità la lotta, e costretti a

sottomettersi di fatto al belligerante e a riconoscerne l'autorità, l'occupazione militare dovrà ritenersi effettuata con la presa di possesso del paese da parte del corpo di armata, che l'abbia occupato.

Conseguenze immediate dell'occupazione militare

1079. L'occupazione effettuata importa l'attuale sottomissione degli abitanti del paese occupato all'autorità del vincitore, ed il conseguente obbligo da parte dei medesimi di riconoscere cessato l'esercizio pubblico delle funzioni della sovranità per parte dello Stato, al quale il paese o il territorio apparteneva, e attribuito di fatto al belligerante vincitore.

1080. L'occupazione effettuata, indipendentemente dall'intenzione del vincitore di mantenere più o meno a lungo il possesso del territorio occupato, impone a tutti gli abitanti di esso di considerare temporaneamente sospesi i loro rapporti col sovrano del territorio vinto, e di riconoscere la suprema autorità del vincitore di fatto stabilita, ed estesa a tutti i paesi o province militarmente occupati.

1081. Incombe all'autorità militare occupante di prendere tutte le misure, che potessero occorrere, per mantenere l'ordine, e di esercitare il potere sovrano nel territorio occupato in maniera da assicurare il rispetto delle persone e dei beni, e l'ordinato esercizio e la giuridica tutela di ogni loro diritto.

1082. Potrà l'autorità medesima profittare dell'occupazione per ricavarne tutti i vantaggi, ma incombe ad essa di esercitare i diritti e le funzioni della sovranità dentro i limiti ragionevoli, tenuto conto delle esigenze della guerra e della natura stessa dell'occupazione militare.

Quantunque in principio l'occupazione militare privi il nemico del possesso del territorio occupato, e sostituisca ad esso il vincitore nell'esercizio dei diritti di sovranità, pure, siccome tale fatto è soggetto alle eventualità della guerra, e non può divenire definitivo che col trattato di pace e con la cessione del territorio occupato, perciò incombe al Sovrano occupante di esercitare i suoi poteri dentro i limiti della necessità. Esso potrà fare quanto possa essere nell'attualità richiesto per mantenere e difendere il possesso del territorio occupato: per prevenire e reprimere qualunque tentativo diretto a turbarne il governo; per assoggettare all'obbedienza gli abitanti di esso;—per tutelare l'ordine publico; ma i

giusti limiti determinati dalla natura stessa delle cose sarebbero al certo oltrepassati, se egli volesse allargare il diritto, che gli spetta, di esercitare i suoi poteri Sovrani in guisa da agire come se avesse sul territorio occupato la sovranità piena e completa, trattando gli abitanti di esso come suoi sudditi, e considerando l' occupazione, durante la guerra, alla pari di una conquista definitiva.

Diritti dell' occupante rispetto alle persone.

1083. L' occupante potrà assoggettare tutti gli abitanti all' obbedienza e costringerli a riconoscere lo *statu quo*, e a ritenere sospeso temporaneamente i loro rapporti di fedeltà e soggezione al Sovrano vinto, ma non potrà costringerli a prendere, rispetto a quest' ultimo, la posizione di nemici, e a qualificare delittuoso ogni sentimento di pattriottismo da parte di essi.

1084. Dovrà reputarsi contro le leggi della guerra qualunque attentato alla libertà individuale, qualunque atto di servilismo imposto con la forza agli abitanti del paese occupato, qualunque punizione di sentimento di pattriottismo che non trascendesse ad atti, i quali potessero essere di per sè stessi qualificati vere e proprie ostilità.

1085. Sarà reputato sleale ed arbitrario l' imporre il giuramento di fedeltà ai magistrati ed agl' impiegati civili del paese occupato. L' autorità occupante potrà rimuovere i pubblici funzionarii, e richiedere da quelli, che per la necessità delle cose dovessero essere conservati nell' esercizio dei loro impieghi, di dare la parola d' onore di obbedire al Governo di occupazione, finchè il vincitore resti padrone del territorio e del paese occupato.

L' imporre il giuramento di fedeltà, propriamente detto, a coloro che forzatamente devono assoggettarsi alle necessità di guerra, ma che considerano naturalmente tuttora sussistenti ed inalterati i legami con la loro patria, oltre all' essere una garanzia fallace, sarebbe un atto veramente arbitrario e sleale da parte del vincitore, che verrebbe così ad imporre ai funzionarii la violazione della loro fede politica.

1086. Si dovrà ritenere come assolutamente contrario alle leggi della guerra, e come una vera fellonia, il costringere gli abitanti dei paesi occupati a prestare servizio militare, o a fare atti di ostilità contro la patria.

1087. Non potrà l'occupante inibire agli abitanti del paese occupato di allontanarsi liberamente da esso, nè potrà considerare tutti gli abitanti in massa come prigionieri di guerra.

Provvedimenti di sicurezza.

1088. Spetta al belligerante occupante non solo il diritto di esigere da parte di tutti gli abitanti la completa sottomissione alla sua autorità e quello di reprimere ogni violazione di tale dovere, ma quello altresì di prevenire ogni tentativo di violazione promulgando leggi e pene severissime contro chiunque attentasse o tentasse di attentare all'autorità del Governo stabilito, e alla sicurezza del corpo di occupazione.

Dovrà non pertanto ritenersi contro i principii della giustizia internazionale il decretare le esecuzioni sommarie e la condanna alla pena di morte senza regolare procedura giudiziaria e col solo scopo di atterrire le popolazioni.

1089. Incombe agli abitanti del paese militarmente occupato di riconoscere l'autorità del Governo occupante, e di astenersi dal fare qualunque atto che potesse direttamente o indirettamente compromettere la sicurezza dell'occupante ed attentare ai suoi attuali interessi.

Leggi e condanne penali.

1090. Il Governo militare potrà applicare nel paese occupato la legge marziale e decretare inoltre quelle misure di rigore che, secondo i casi, divenissero necessarie. Potrà proclamare lo stato d'assedio, ed attuare ogni provvedimento che potesse occorrere per mantenere la sua autorità nel paese occupato, e per impedire l'insurrezione, ma dovrà esercitare nonpertanto il sommo suo potere senza violare sostanzialmente i supremi principii del diritto penale della guerra in quello, che si riferisce alla responsabilità, alla procedura, ed al giudizio.

Il diritto penale della guerra ha pure i suoi principii. Il comminare la pena di morte per qualunque reato commesso durante l'occupazione militare, si dovrà considerare contro questi, e così pure il sostituire alla responsabilità individuale, la responsabilità collettiva come accadrebbe se si volesse, ad es., dichiarare responsabili degli atti delittuosi il Comune nel territorio del quale fossero stati commesi, o il decretare l'esecuzione

della pena contro chiunque fosse sospettato colpevole, e senza qual si sia forma di giudizio.

1091. La maggiore o minore severità delle pene potrà essere giustificata avuto riguardo alle maggiori difficoltà attuali di assicurare e mantenere il possesso del territorio.

In nessun caso però potranno essere giustificate le pene arbitrarie inflitte dall'autorità militare per colpire un atto, senza che previamente fosse stata promulgata in qual si sia maniera mediante bando, ordinanza, o altrimenti la pena comminata contro l'atto inibito.

Diritti dell' occupante nell' esercizio del potere legislativo.

1092. Non lice all'occupante di sconvolgere senza ragione la legislazione civile del paese occupato, e di mutare il diritto publico in esso in vigore. L'esercizio della facoltà ad esso spettante di fare leggi dovrà essere reputato un eccessivo abuso, ogni qualvolta che non possa in nessuna guisa essere giustificato con le attuali esigenze della guerra.

1093. Incombe al medesimo di non mutare, durante l'occupazione militare, le leggi relative all'ordinamento giudiziario, alle giurisdizioni ed alle competenze, e, salvo quelle materie, per le quali debbono essere istituite le giurisdizioni eccezionali in vista delle necessità militari, e quelle che sono di competenza dei Consigli di guerra, conservare per tutto il resto lo *statu quo*, lasciando ai tribunali ordinarii di continuare a funzionare regolarmente, ed a proseguire nell'amministrazione della giustizia.

1094. Incombe all'occupante di provvedere alla regolare amministrazione della giustizia civile e di tutelare e non modificare nel paese occupato con leggi generali lo stato delle persone, ed i rapporti di famiglia.

Pubblica amministrazione.

1095. Spetta al Governo di occupazione l'obbligo di provvedere ai servizii pubblici, ed alla pubblica amministrazione, e potrà a tal fine richiedere a tutti gl'impiegati, l'ufficio dei quali non abbia un carattere politico, di continuare nel loro ufficio. Esso non sarà autorizzato a costringere ciascuno

di essi, ma potrà nondimeno ritenere come atto di ostilità il rifiuto collettivo da parte di tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, o di un ramo di essa.

1096. L'esercizio di ogni funzione della Sovranità durante l'occupazione, dovrà essere reputato regolare e legale, anche per le conseguenze che ne potessero derivare nel campo dei rapporti privati. Saranno validi ed efficaci i contratti fatti dal Governo costituito dell' armata occupante, le traslazioni di proprietà validamente effettuate secondo le leggi in vigore, e i privati protranno altresì far valere tutti i diritti acquisiti mediante sentenze pronunziate durante l' occupazione, dato che esse debbano reputarsi definitive, ed idonee a costituire la cosa giudicata, e così di ogni altro diritto acquisito e perfetto sotto l'impero delle leggi promulgate ed in vigore durante l' occupazione, e via dicendo.

Diritti dell' occupante rispetto ai beni.

1097. Il belligerante potrà impadronirsi ed appropriarsi senz'altro di tutto quello che si trovi nel territorio del nemico da esso occupato e che appartenga allo Stato. Oltre che delle armi, dei depositi per le truppe, e di quanto possa servire agli usi della guerra, potrà impadronirsi inoltre dei materiali di trasporto appartenenti allo Stato nemico (locomotive, attrezzi di strade ferrate, battelli ecc.) dei telegrafi, dei materiali di costruzione, e via dicendo.

Potrà inoltre sequestrare il numerario, i fondi esigibili o negoziabili appartenenti in proprio allo Stato, sia che tale numerario esista nelle casse, sia che possa pervenire da crediti dello Stato contro privati, sempre che si tratti di crediti scaduti, o che vengano a scadere durante l' occupazione.

1098. Il belligerante non potrà impadronirsi della proprietà pubblica destinata a scopi pacifici, di culto, beneficenza o istruzione.

Saranno reputati tali gli stabilimenti e i beni che appartengono alle Chiese, agli ospedali, agl'istituti di carità, quelli destinati all'educazione, le università, le accademie, gli osservatorii, i musei di belle arti, e ogni altra fondazione che abbia carattere scientifico o di beneficenza.

1099. Il belligerante potrà ricavare ogni vantaggio dalla presa di possesso temporanea di tutte le cose appartenenti al Demanio pubblico, ma non potrà alienare le cose stesse, salvo solo il caso che l'alienazione di una data parte dei beni demaniali non fosse resa necessaria per le urgenti attuali esigenze della guerra.

1100. Incombe all' occupante di riguardare ognora come inviolabile la proprietà privata e di non confiscarla sotto alcun pretesto, e di ritenere inviolabile altresì la proprietà comunale. Esso potrà soltanto assoggettare all' espropriazione forzata le cose appartenenti ai privati e che gli potessero occorrere pei fini della guerra, ma con l' obbligo di pagare esso stesso la dovuta indennità o di riservare l'obbligo di fare tale pagamento come potrà essere stabilito nel trattato di pace.

Ai Comuni potrà imporre contribuzioni di guerra a norma delle regole 1073 e seguenti.

Ferrovie e Telegrafi appartenenti a privati.

1101. Il belligerante potrà durante l'occupazione militare non solo disporre del materiale ferroviario e telegrafico appartenente a società o a privati e di cui possa avere bisogno pei fini della guerra, ma potrà regolare altresì con pieno arbitrio l'amministrazione di coteste ferrovie e telegrafi in esercizio facendo salvo soltanto ogni diritto delle società o dei privati, cui appartengono, onde possa essere regolato alla conclusione della pace. Esso non potrà però appropriarsi il numerario esistente nelle casse della società, e sarà tenuto a regolare l' amministrazione ed il servizio in maniera da non pregiudicare per quanto sia possibile i diritti delle società, e quelli degl' impiegati, e di tutelare efficacemente gl' interessi del commercio pacifico.

Diritti dell'occupante a riguardo delle imposte.

1102. Il Governo del belligerante durante l'occupazione avrà il diritto di riscuotere tutte le imposte già esistenti nelle forme e secondo le leggi e gli usi vigenti nel paese occupato. La facoltà di modificare la legislazione finanziaria

o il sistema di percezione, e d'introdurre nuove imposte, non potrà essere negata assolutamente all'occupante, ma dovrà essere esercitata con grande moderazione.

Una delle modificazioni nel sistema di riscossione delle imposte, durante l'occupazione potrebbe essere quello di assoggettare i Comuni a pagare una tassa unica lasciando a cura dei medesimi la ripartizione di essa tra i contribuenti. Il migliore partito è però sempre quello di non modificare per quanto è possibile nè nella sostanza, nè nella forma il sistema delle imposte.

Servizii pubblici

1103. Incombe all'occupante di spendere il danaro pubblico riscosso mediante le imposte per provvedere ai bisogni del paese occupato e secondo la naturale destinazione di esso. Egli dovrà provvedere sopratutto ai servizi pubblici, all'istruzione ed ai lavori pubblici.

TITOLO V.

Delle Convenzioni di guerra.

1104. Sono denominate convenzioni di guerra quelle concluse tra le parti belligeranti per regolare qual si sia fatto, o qual si sia rapporto fra di loro durante lo stato di guerra.

1105. I Comandi militari dell'una parte e dell'altra possono, durante la guerra, concludere validamente nei limiti delle proprie attribuzioni le convenzioni per provvedere alle necessità dei corpi di esercito soggetti alla loro autorità, e a quanto possa concernere gl'interessi militari eventuali o temporanei relativi alle operazioni di guerra.

Le convenzioni per provvedere agl'interessi generali delle armate, o per regolare l'esercizio dei diritti reciproci delle parti belligeranti durante la guerra, non potranno essere validamente concluse che dalla suprema autorità dello Stato.

Alla prima categoria appartengono le convenzioni pel ricevimento dei parlamentari, per lo scambio dei prigionieri, per dare sepoltura ai morti: la sospensione d'armi: le capitolazioni: e gli accordi di qualsiasi natura conclusi con lo scopo di provvedere alle necessità eventuali della guerra, e che abbiano per oggetto certi determinati interessi militari.

Alla seconda categoria appartengono tutte le convenzioni di ordine generale, che si possono stipulare per tutta la durata della guerra (trattamento della proprietà privata o dei paesi occupati; dei prigionieri; comunicazioni postali e telegrafiche sui territorii rispettivi; convenzioni relative agl'interessi commerciali ecc.) e le convenzioni stipulate nell'interesse generale delle operazioni militari, o che si riferiscono alla totalità delle armate belligeranti (l'armistizio: i protocolli per stabilire le condizioni preliminari della pace).

1106. Ogni convenzione di guerra dovrà essere scrupolosamente rispettata dai belligeranti, ed eseguita lealmente e in buona fede.

Sarà reputato contro l'onore militare il violare le promesse fatte al nemico, e gli accordi conclusi anche verbalmente.

Sospensione d'armi.

1107. La sospensione d'armi consiste nel sospendere le operazioni di guerra per un tempo determinato e assai limitato (di alcune ore cioè o tutto al più di qualche giorno) in una determinata località per un interesse d'ordine generale.

Tale può essere la cessazione temporanea delle ostilità per dare sepoltura ai morti nel campo di battaglia; per fare il cambio di prigionieri o di infermi; per negoziare un armistizio; per lasciare il tempo in caso di bombardamento di una città fortificata agli abitanti della medesima, che volessero uscire, di poterlo fare senza pericolo, e via dicendo.

1108. I Comandanti delle armate nemiche e qualunque Comandante di truppa che agisca isolatamente ed indipendentemente dal resto dell'esercito, potrà richiedere o accordare la sospensione delle ostilità.

Questa può avvenire altresì per tacito accordo; ma in tal caso essa non produce le medesime conseguenze giuridiche e le obbligazioni reciproche come nel caso di sospensione d'armi concordata.

1109. Il Comandante, che vorrà fare la richiesta di sospensione d'armi, potrà inviare un parlamentario munito di dichiarazione, che lo autorizzi a trattare in nome di lui col Comandante nemico; questi non sarà tenuto ad interrompere il combattimento, o l'attacco, o le altre operazioni in corso pel semplice apparire del parlamentario autorizzato a trattare la sospensione, ma sarà obbligato soltanto ad osservare le regole stabilite per l'invio ed il ricevimento dei parlamentari.

1110. Il Comandante, che abbia ricevuto il parlamentario, potrà accogliere o respingere liberamente la proposta di

sospensione d'armi. Dovrà peraltro reputarsi contro l'onore militare il rifiuto di sospensione d'armi richiesta per scopo umanitario, sopratutto ogni qualvolta il Comandante non abbia motivo di dubitare della buona fede del nemico, e che non possano derivare inconvenienti o svantaggi alle ulteriori operazioni militari dall'accettazione della proposta (*Confr. reg.* 1118).

Conseguenze delle sospensioni d'armi.

1111. Qualora la sospensione d'armi fosse concordata, i patti relativi alla durata ed alla esecuzione di essa dovranno essere esattamente stabiliti o in iscritto o verbalmente, e sarà a cura delle autorità militari di fissare nettamente gli obblighi rispettivi e le reciproche garanzie, e determinare i movimenti delle truppe e precisare sopratutto le posizioni rispettive in maniera da togliere ogni equivoco e prevenire ogni dubbio.

1112. Stipulata la sospensione d'armi, incombe ai Comandanti di farne sollecitamente la comunicazione alle proprie truppe, ed il ritardo irragionevole sarà considerato come una sleale violazione della sospensione pattuita.

1113. La cessazione delle ostilità da parte delle truppe nemiche non sara obbligatoria, che a cominciare dal momento in cui la sospensione pattuita sia stata comunicata ad esse direttamente dai loro capi rispettivi.

Potrà peraltro il Comandante delle truppe, che abbia ricevuto la comunicazione, parteciparla al Comandante delle truppe nemiche, che avesse a fronte, e questi, senza essere tenuto ad aderirvi immediatamente, dovrà tenerne conto, e condurre le operazioni in corso di eseguimento in maniera da non pregiudicare lo scopo della sospensione, cercando in pari tempo di sollecitare la comunicazione per parte del proprio superiore diretto.

1114. Spirato il termine fissato nella convenzione, le ostilità potranno essere senz'altro riprese, salvo solo il caso di proroga pattuita con patto espresso.

1115. In caso di costatata violazione delle pattuite condizioni per parte del nemico le ostilità potranno essere ri-

prese immediatamente, e la sospensione d'armi concordata sarà considerata senz'altro come non avvenuta.

Capitolazione.

1116. La capitolazione di guerra consiste in una convenzione, con la quale siano state stipulate le condizioni della resa di una fortezza, o di una posizione fortificata, o di un corpo di truppa o di armata, che abbia cessato di fare resistenza. Essa può essere conclusa tra il Comandante della fortezza, della posizione fortificata o delle truppe costrette ad arrendersi col Comandante di parte nemica, che dia l'assalto o il combattimento.

1117. La capitolazione non sarà valida ed efficace se non quando sia stipulata in iscritto dai Comandanti e sottoscritta dai medesimi. I patti e le condizioni concordate tra le rispettive autorità militari delegate per fissare le basi della capitolazione non potranno essere reputati efficaci, se non quando siano stati approvati e ratificati dai Comandanti.

1118. Sarà reputato contro gli usi della guerra tra popoli civili il rifiutare la domanda di sospensione d'armi fatta dal Comandante della fortezza o del corpo di armata con la dichiarazione di volere capitolare, ogni qualvolta non vi sia alcun pericolo nell'accettarla, nè si abbia alcun motivo per dubitare della buona fede del nemico.

Quello che può formare oggetto della capitolazione.

1119. Sarà in facoltà dei Comandanti il fissare le condizioni della capitolazione. Essi potranno però solo concordare le condizioni, che sieno entro i limiti delle loro attribuzioni e dello scopo della capitolazione stessa.

Saranno reputate tali le condizioni relative al trattamento delle truppe capitolanti; al modo ed al tempo per uscire dalla fortezza; al modo con cui sarà effettuata la consegna delle armi, del materiale di guerra, e di quanto dovesse essere ceduto; al modo di occupazione della fortezza e sue dipendenze, o delle posizioni delle truppe vincitrici; e altresì quanto possa concernere le operazioni militari; la condizione delle

persone e dei beni appartenenti ai soldati o agli abitanti del paese costretto a capitolare.

Non sarà in potere dei Comandanti di stipulare circa la situazione politica o amministrativa del paese che capitolasse o di altro territorio appartenente allo Stato vinto, e saranno reputate di niuno effetto le clausole concordate, che abbiano relazione a tali materie.

Conseguenze della capitolazione.

1120. Tutte le condizioni stipulate con la capitolazione, e che non eccedono i poteri dei Comandanti, saranno esattamente adempiute e reputate obbligatorie per lo Stato alla pari di qualsiasi obbligazione assunta da un pubblico funzionario nell'esercizio del suo potere pubblico.

Dovrà però ritenersi contro l'onore militare, e come un arbitrario ed eccessivo abuso di forza, l'imporre condizioni non onorevoli ad un corpo di truppe costretto a capitolare o ai Comandanti di esso.

1121. Qualora il belligerante avesse imposto ed ottenuto la capitolazione senza condizioni, potrà esercitare ogni diritto rispetto alle persone, alla fortezza o posizione fortificata ed ai beni, ma dentro i limiti consentiti secondo le leggi della guerra. Non sarà lecito di mettere a morte i soldati o il Comandante, neanche quando abbia opposto una resistenza ostinata, e si avrà soltanto il diritto di dichiararli prigionieri in conformità degli usi di guerra.

A riguardo dei beni spetteranno al vincitore gli stessi diritti che in caso dell'occupazione militare del paese nemico.

1122. La capitolazione dovrà essere considerata valida ed efficace, con tutti gli effetti che da essa derivano, a riguardo dello Stato contro di cui fu stipulata, anche quando il Comandante della fortezza o del corpo di truppe si sia arreso a discrezione senza esservi costretto da necessità, e, salvo il diritto di sottoporlo al giudizio di un tribunale militare per rendere conto del suo operato, non potrà il Governo disconoscere l'efficacia della capitolazione da lui stipulata.

1123. Incombe al Comandante della fortezza o della posizione fortificata, che abbia sottoscritto la capitolazione, di

provvedere a che le proprie truppe non distruggano, o danneggino in mala fede le opere di difesa, e non esportino le armi, le munizioni, che siano in loro possesso dopo conclusa la capitolazione, e che devono essere consegnate al vincitore. Ogni distruzione e danneggiamento da parte delle truppe dopo la sottoscrizione della capitolazione saranno reputati fatti in mala fede e contro l' onore militare.

Obbligazioni assunte con atto unilaterale.

1124. L' onore militare esige che i Comandanti di armate o di corpi di armate adempiano strettamente, lealmente ed in buona fede gl' impegni da essi formalmente assunti mediante proclami, promesse formali ed atti unilaterali in qualunque forma.

Sarà reputato atto di vera fellonia quello di un Comandante militare, che violi gl'impegni assunti, e che non osservi lealmente quello che solennemente abbia promesso.

Salvacondotto. Licenze.

1125. Il salvacondotto consiste nella concessione fatta da un Comandante con atto scritto ad una o a più persone di attraversare la zona di territorio occupata dalle truppe senza essere perquisite o in alcun modo molestate.

La licenza consiste nel permesso di fare certi determinati atti, che devono in massima essere reputati vietati secondo le leggi generali della guerra, o secondo quelle promulgate con la legge marziale dal Comandante in una data località.

1126. Il salvacondotto potrà essere temporaneo e permanente. Il primo non ha valore che pel tempo indicato nella concessione stessa; il secondo deve ritenersi valevole per tutta la durata della guerra, e finchè non sia stato annullato o rivocato.

1127. Il salvacondotto debitamente rilasciato dall'autorità competente dovrà ritenersi soggetto alle seguenti norme:

a) la licenza di recarsi ad un dato luogo comprende altresì quella di poter ritornare, sempre che questo risulti dallo scopo pel quale il salvacondotto fu accordato;

b) la licenza di lasciare un dato luogo implica, che alla persona debba essere accordata protezione durante il viaggio, finchè non abbia oltrepassato i confini del territorio o le linee della zona occupata dalle truppe;

c) potrà valersi della concessione la persona soltanto cui il salvacondotto fu rilasciato, e non s'intenderanno comprese neanche le persone di famiglia, quando non sia stata espressamente estesa ad esse la concessione;

d) la persona non avrà facoltà di trasportare mercanzie od altro senza essere munito di permesso speciale;

e) il salvacondotto accordato ad una classe di persone (corrispondenti di giornali, uffiziali di Potenze neutre destinati a studiare le operazioni militari ecc.) s' intenderà comprendere tutte le persone che siano in grado di stabilire e provare di appartenere alla classe, cui fu concesso;

f) il salvacondotto accordato ad un agente diplomatico di Stato neutrale dovrà ritenersi esteso alle persone, che secondo gli usi internazionali formano parte del seguito ufficiale dell' agente stesso.

1128. Ogni persona, che abbia ottenuto un salvacondotto, dovrà osservare gelosamente e lealmente le condizioni sotto le quali le fu concesso, e, qualora le violasse o abusasse della concessione a danno dell'esercito, potrà essere trattato senz'altro come nemico ed assoggettato alle leggi della guerra.

1129. Il salvacondotto potrà essere revocato da qualunque autorità superiore a quella che lo abbia concesso. Dovrà però in tal caso esserne fatta partecipazione all'autorità che lo avesse rilasciato, e alla persona che ne fosse munito, ponendola in grado di prendere quei provvedimenti, che secondo le circostanze potessero riuscire opportuni per mettersi al sicuro.

1130. Il salvacondotto concesso a tempo determinato spira con lo spirare del tempo indicato in esso. Se però la persona, cui fu concesso, sia stata impedita da forza maggiore di attraversare il territorio occupato dalle truppe, le autorità militari, dopo avere preso notizia ed accertate le circostanze del fatto, dovranno riguardare la persona protetta tuttora dal salvacondotto, tenuto conto dello spirito della concessione e delle circostanze.

Salvaguardia.

1131. La salvaguardia consiste nella concessione fatta dal belligerante, con la quale certe persone o determinate località sono dichiarate fuori delle leggi della guerra e coperte di speciale protezione.

1132. Il belligerante, che abbia concesso la salvaguardia a stabilimenti, opificii, e località di interesse pubblico, dovrà ritenere immuni anche le persone addette al servizio di tali luoghi, e rispettare altresì i soldati di parte nemica, che si trovassero in essi, e non dichiararli prigionieri di guerra, ma munirli di salvacondotto concedendo ad essi di raggiungere i loro corpi.

Dell' Armistizio.

1133. L' armistizio è la convenzione stipulata dai Comandanti in capo delle armate nemiche, o dai Sovrani degli Stati nemici, e che ha per oggetto la cessazione temporanea delle ostilità su tutto il teatro della guerra.

Qualora tale convenzione fosse limitata ad un perimetro determinato, sarà denominata tregua.

1134. L'armistizio ha tutti i caratteri di un trattato, e come tale non potrà ritenersi valido, se non quando sia stato concluso dalle persone capaci a stipularlo validamente.

I Comandanti in capo delle armate belligeranti devono ritenersi investiti del potere di stipulare l'armistizio, e, anche quando essi lo avessero concluso sotto la condizione della ratifica da parte del Capo dello Stato, esso produrrà provvisoriamente tutti gli effetti pel tempo fissato dai Comandanti stessi per lo scambio delle ratifiche.

1135. Dovrà essere riguardato scopo diretto dell'armistizio il dare l'opportunità di concordare durante esso le condizioni della pace, senza che intanto vengano ad essere mutate sostanzialmente le rispettive posizioni militari dei belligeranti, e senza che avvengano fatti d'armi, che cambino le situazioni reciproche, e che possano influire sul risultato definitivo della guerra.

1136. L'armistizio potrà essere concluso a tempo determinato ed indeterminato. In quest' ultimo caso esso produrrà tutti gli effetti fino al momento in cui non sia denunziato dalla parte di uno dei belligeranti.

Anche però quando l' armistizio sia stato concluso a tempo indeterminato, e sia protratto per una durata più o meno lunga, non potrà mai equivalere alla pace, nè potrà far ritenere cessato lo stato di guerra.

Il principio posto nell' ultima parte della regola tende a fissare esattamente che l'armistizio, anche protratto per un tempo considerevole, non può equivalere alla pace. Altra cosa è il sospendere su tutto il teatro di guerra le ostilità, senza che cessi però l' applicabilità del diritto di guerra, altra cosa è concludere la pace, che importa la cessazione immediata dell' applicabilità del diritto di guerra. L' armistizio protratto per quanto si voglia a lungo, non è la pace. Fino a tanto che questa non sia conclusa, le ostilità potrebbero essere riprese, e non occorrerebbe una nuova ragione di contesa, e nuove procedure, e nuova dichiarazione di guerra, ma basterebbe soltanto di notificare la cessazione dell' armistizio e riprendere e continuare la guerra interrotta. Questo è necessario tener presente, perchè sì nei rapporti di Diritto pubblico interno, sì in quelli di Diritto internazionale, durante l'armistizio protratto a tempo per quanto si voglia considerevole dovrà essere applicato il Diritto di guerra durante l'armistizio, e non quello di pace.

Come la convenzione debba essere redatta.

1137. La convenzione d' armistizio dovrà ritenersi perfetta al momento in cui sia stata conclusa e sottoscritta, salvo quanto è detto alla *reg.* 1134.

Essa spira con lo spirare del termine stabilito nella convenzione, e il tempo per valutare il termine dovrà ritenersi fissato a momenti computando in esso il giorno *a quo.*

1138. Incombe alle parti contraenti di fissare chiaramente e con esattezza le condizioni di armistizio e di stabilire precisamente:

a) il giorno e l' ora in cui l' armistizio avrà principio e quanto debba durare;

b) le linee principali che segnino i limiti delle rispettive posizioni e tutte quelle altre indicazioni che possano valere a determinare la situazione dei corpi d'armata, e a stabilire altresì quello che deve ritenersi inibito o permesso all' una parte e all' altra durante l' armistizio;

c) Qualora non fosse stabilita la durata dell'armistizio, sarà opportuno di fissare il tempo che dovrà decorrere tra la denuncia del medesimo da parte di uno dei belligeranti e la ripresa delle ostilità.

Obbligazioni reciproche durante l'armistizio.

1139. Indipendentemente da qualunque accordo espresso dovrà ritenersi assolutamente inibito durante l' armistizio, il fare sul teatro della guerra qual si sia lavoro di difesa: il ricostruire le opere abbattute; l'introdurre munizioni in una fortezza assediata; e qual si sia altra operazione che possa riuscire utile a rendere più forte la posizione militare dell'una parte o dell'altra; ma non sarà inibito del pari all'una parte e all'altra di fare quello che, senza mutare sostanzialmente le loro rispettive posizioni militari, può influire a rendere più forte. Tale deve essere reputato l'istruire le truppe. il fabbricare le armi, il fare lavori di difesa fuori del teatro della guerra ed ogni altra operazione che il belligerante avrebbe potuto fare, se la guerra non fosse stata sospesa, e che il nemico non avrebbe potuto impedire se la lotta avesse continuato.

1140. Il belligerante non potrà durante l' armistizio vettovagliare una piazza assediata o bloccata, ma non gli può essere inibito d' introdurre in essa la quantità di viveri, che possa essere richiesta pel consumo giornaliero della guarnigione. Ad eliminare ogni vertenza riuscirà opportuno che la quantità sia determinata preventivamente nella convenzione stessa.

Come l'armistizio dev'essere eseguito.

1141. L'armistizio conchiuso che sia, dovrà essere eseguito lealmente ed in buona fede. Incombe ai Comandanti delle armate di notificarne la conclusione con la maggiore possibile sollecitudine, e a tutte le autorità militari, che abbiano ricevuta la comunicazione ufficiale, di ordinare immediatamente la sospensione delle ostilità.

1142. Le parti contraenti sono tenute altresì ad osservare ed eseguire lealmente le clausole dell'armistizio che concer-

nono i loro rapporti coi privati, e con gli abitanti dei paesi da ciascuno di essi militarmente occupati.

Dovrà in ogni caso ritenersi contro l'onore militare e contro le leggi della guerra il fatto del belligerante, che durante l'armistizio eccitasse alla rivolta o al tradimento gli abitanti del territorio occupato dal nemico, o che eccitasse i soldati di parte contraria alla diserzione, o che in qualunque maniera la favorisse.

Atti di ostilità durante l'armistizio.

1143. La violazione dell'armistizio commessa da una delle parti varrà ad autorizzare immediatamente l'altra a denunziare la convenzione e ricominciare le ostilità. Qualora la violazione fosse grave, la parte contraria potrà ritenere rotta senz'altro la convenzione d'armistizio.

Non potrà essere reputata violazione d'armistizio il fatto da parte di un corpo di truppe, che abbia continuato gli atti di ostilità dopo che l'armistizio sia stato concluso, ma prima che ad esso fosse stato notificato; salvo solo il caso che il ritardo di notificazione non dovesse ritenersi in mala fede, e sarà presunto tale, quando sia decorso il tempo utile per darne partecipazione.

1144. Gli atti di ostilità da parte di privati o di corpi franchi non dipendenti dalla autorità militare, e che avessero agito di propria iniziativa e senza tacita connivenza della autorità militare o del Governo non varranno come violazione delle clausole dell'armistizio, ma potranno soltanto autorizzare il belligerante a trattare le persone, che avendo conosciuto la conclusione dell'armistizio tali atti avessero commesso, come ribelli punibili a seconda della legge marziale, o a reclamare la punizione di essi da parte del Governo nemico, e, qualora fosse il caso, di tenere il Governo responsabile ottenere altresì di essere restaurato da lui di ogni danno cagionato dal fatto di tali colpevoli.

Della tregua.

1145. La tregua o armistizio locale non interrompe del tutto le ostilità e la guerra, ma ne sospende le operazioni relativamente a quella parte del territorio a cui la convenzione si riferisca.

La tregua è soggetta alle stesse leggi che l'armistizio e dovrà essere riguardata come una specie di armistizio locale.

Preliminari della pace.

1146. Le convenzioni, con le quali sono stabilite le condizioni preliminari della pace, non possono essere validamente concluse, che dalle persone competenti a stipulare il trattato di pace.

Esse sono soggette alle stesse regole che i trattati medesimi. Gli accordi però stabiliti e fissati per addivenire alla conclusione della pace definitiva dovranno ritenersi obbligatorii fino al momento in cui i negoziati relativi non siano dichiarati rotti o sospesi.

TITOLO VI.

Diritto eccezionale nella guerra marittima

Preda delle navi mercantili nemiche.

1147. Tenendo fermo il principio stabilito alla *reg.* 1063 che la proprietà privata nemica è inviolabile nella guerra marittima, e l'altro stabilito alla regola 955 che la corsa è inibita e che dev'essere riguardato contro il diritto moderno della guerra l'armamento dei corsari, potrà ammettersi, soltanto in virtù del diritto eccezionale e come rappresaglia giustificata dalle necessità della guerra, la facoltà spettante alle navi da guerra, ed a quelle che formino parte dell'armata navale del belligerante di catturare e predare le navi mercantili di parte nemica e la proprietà privata nemica caricata a bordo di esse, dato che il belligerante di parte contraria praticasse nella stessa maniera rispetto alle navi mercantili e alla proprietà privata di parte nostra.

Potrà essere autorizzato altresì a titolo di rappresaglia l'armamento dei corsari.

Come il diritto di preda debba essere esercitato.

1148. Il diritto di preda marittima dovrà essere riguardato in ogni caso come un diritto eccezionale in deroga al diritto comune ed interpretrato nella sua applicazione con le restrizioni le più adatte a favorire coloro, contro cui si fa valere, piuttosto che con le maggiori estensioni adatte a favorire le pretese del belligerante, che intende fare preda.

1149. Si dovrà considerare ognora in opposizione con le leggi della guerra e contro il buon diritto l'esercitare la facoltà di catturare e predare in maniera da allargare quanto più fosse possibile l'estensione di essa, giustificando ogni arbitrio col titolo della rappresaglia e del trattamento a reciprocità.

1150. La cattura e la preda delle navi mercantili nemiche non potranno essere fatte validamente che dopo la formale dichiarazione di guerra, e a contare dal giorno in cui siano legalmente incominciate le ostilità.

Il sequestro delle navi mercantili nemiche e della proprietà privata nemica effettuato prima della dichiarazione di guerra non potrà in nessun caso essere convertito in sequestro e preda bellica dopo la dichiarazione di guerra, ma, salvo il diritto spettante al belligerante di trattenere per ragioni di sicurezza e di polizia le navi mercantili nemiche, che si trovassero nei suoi porti al momento, in cui la guerra fosse stata dichiarata, incombe ad esso di lasciarle in libertà, e di astenersi dal predare tali navi o la proprietà nemica che si trovasse a bordo di esse, riconoscendo le une e l'altra inviolabili, e protette dal diritto vigente durante la pace.

1151. Incombe al belligerante, che intende di esercitare il diritto di preda, di concedere ognora alle navi mercantili di parte nemica, che si trovassero già nei suoi porti o nelle sue acque territoriali al momento della dichiarazione di guerra, di potere liberamente e sicuramente tornare alla patria prescrivendo un limite per la loro partenza e munendole a tal fine di salvacondotto.

Navi e oggetti esenti dalla cattura.

1152. Indipendentemente dall'obbligo assunto col trattato di Parigi del 1856 o dell'adesione fatta alle regole di Diritto marittimo mediante esso stipulate, dovrà ritenersi contro ogni diritto l'estendere la cattura e la preda alla proprietà privata neutrale, che si trovasse a bordo di nave nemica, e alla proprietà nemica caricata a bordo di nave neutrale, ma si dovrà bensì ritenere l'una e l'altra inviolabile.

1153. Dovrà ritenersi altresì contro ogni diritto:

a) il dichiarare buona preda quella fatta durante l'armistizio o dopo i preliminari della pace;

b) la preda della nave nemica e della proprietà privata nemica, qualora la nave si fosse trovata in viaggio mentre non conosceva l'esistenza della guerra e dia prova piena di ciò:

c) la cattura dei battelli destinati alla pesca e degli strumenti e del carico di pesce da essi trasportato, salvo solo il caso che fossero adoperati a scopo militare, o che si trattasse di navi destinate alla grande pesca nell' Oceano, come sono quelle addette alla pesca della balena, o della foca;

d) la preda delle navi salvate da naufragio o approdate alle coste nemiche per rilascio forzato.

Deve ritenersi ognora contro i principii di umanità e di giustizia naturale il profittare degli accidenti di mare per assoggettare alle leggi della guerra coloro che a stento siano arrivati a scampare dal rigore dei flutti. Il predare una nave nemica ed il suo carico dato che essa domandi rifugio, deve riguardarsi assolutamente come violazione dei principii dell'equità e della umanità.

1154. Incombe ai belligeranti di dichiarare immuni le navi mercantili di parte nemica impiegate a viaggi di esplorazione o per compiere una missione scientifica qualunque si sia.

1155. Saranno coperte dall'immunità, ed equiparate alle navi neutrali, le navi addette ad uso di spedali e che si trovassero nelle stesse condizioni delle ambulanze e delle località addette a spedali militari nella guerra continentale.

1156. Alle navi destinate a portare al nemico una comunicazione, o un cartello e che siano coperte con la bandiera parlamentare, dovranno essere applicate le stesse norme che ai parlamentari nella guerra continentale, e sotto le stesse condizioni e restrizioni a riguardo di essi fissate (*Conf. reg.* 1028 *e seg.*).

1157. In nessun caso, nel quale le navi mercantili di parte nemica dovessero essere sottratte alle leggi della guerra e dichiarate immuni a norma delle regole precedenti, potranno godere tale beneficio, se fossero adoperate ai fini della guerra, e non si astenessero rigorosamente dal fare qualunque atto di ostilità.

Piroscafi postali.

1158. Dovrà reputarsi come richiesto dalla tutela degl'interessi generali, il sottrarre alle leggi della guerra le navi postali destinate a mantenere il servizio della corrispondenza tra lo Stato belligerante e gli Stati neutrali, ogni qual volta

che esse non siano di proprietà dello Stato, ma appartengano bensì a privati, tutto che sovvenzionate dallo Stato. Qualora però il belligerante pei fini stessi della guerra avesse interesse d'interrompere la corrispondenza con certi determinati paesi, e lo avesse precedentemente dichiarato, potrà assoggettare alle leggi della guerra anche le navi destinate al servizio ordinario della corrispondenza con quei determinati paesi.

Questa regola non sarà applicabile alle navi, che oltre a fare il servizio regolare della posta servissero contemporaneamente agli usi del commercio, e che fossero caricate di mercanzia di parte nemica.

Chi può esercitare il dritto di preda, e dove.

1159. Il diritto di preda durante la guerra marittima dovrà ritenersi attribuito soltanto alle navi da guerra delle parti belligeranti, e alle navi che devono reputarsi aggregate all'armata navale, ed autorizzate ad esercitare i diritti di guerra.

1160. Quando fosse il caso di ritenere autorizzato l'armamento dei corsari, non potranno essere riconosciuti tali, che coloro soltanto, ai quali sia stata fatta la legale concessione delle lettere di marca per l'esercizio della corsa sotto le condizioni stabilite dal sovrano belligerante, cui spetta concedere le lettere, e, salvo il diritto di ogni nave mercantile aggredita da nave nemica, da guerra o corsara, di difendersi contro di essa e al caso predarla (*Confr. reg.* 962) l'esercizio regolare del diritto di preda non potrà essere attribuito che alle navi corsare debitamente autorizzate.

1161. Il diritto di preda non potrà essere esercitato, che nelle acque territoriali dei belligeranti ed in alto mare, esso non lo potrà nelle acque territoriali degli Stati neutrali, nè nelle acque, che in virtù di trattati siano state dichiarate esenti dai fatti di guerra.

Il belligerante non potrà in tali acque compiere l'attacco incominciato in alto mare contro una nave mercantile nemica per predarla.

Equipaggi delle navi nemiche predate.

1162. Gli equipaggi delle navi mercantili nemiche sequestrate dovranno essere in ogni caso lasciati in libertà, e non potrà essere lecito neanche in via di rappresaglia il dichiarare prigionieri i marinai delle navi sequestrate e tutte le persone, che formino l'equipaggio delle medesime, salvo il caso che esse siano colpevoli di veri atti di ostilità o di assistenza al nemico o siano presunte tali.

Potrà però il belligerante trattenere provvisoriamente il capitano, il padrone, il pilota e qualche altra persona, quando occorresse sottometterli ad interrogatorio per constatare i fatti e le circostanze, e fino a tanto che la presenza di essi non fosse reputata necessaria per l'istruzione del processo.

1163. Incombe al belligerante di sbarcare in luogo sicuro ed ospitale tutte le persone dell'equipaggio della nave mercantile nemica da esso sequestrata, e che non occorre trattenere come alla regola precedente, e di provvedere, secondo le circostanze possono permettere, al rimpatrio di esse. Non sarà in nessun caso lecito di abbandonarle in regioni incolte ed inabitate, nè in località ove la loro vita o la loro libertà potessero correre qualche pericolo.

Sequestro e validità della cattura.

1164. Il sequestro di una nave mercantile di parte nemica e della mercanzia nemica caricata a bordo di essa, anche quando possa essere riguardato come un fatto regolare di guerra, dovrà essere reputato ognora come fatto provvisorio, e non potrà attribuire al belligerante il diritto di far sua la preda, che in conseguenza del giudizio sulla validità della cattura, e in virtù della sentenza che abbia pronunziato la validità della preda attenendosi alle norme che concernono il diritto di preda marittima, e che trovansi indicate al titolo XI.

1165. Per le formalità che dovranno essere osservate in caso di sequestro operato, in virtù delle regole precedenti, dovranno essere applicate le stesse regole che in caso di sequestro per trasporto di contrabbando di guerra.

Navi mercantili nazionali riprese.

1166. Nessuno Stato potrà, senza conculcare il principio che dichiara la proprietà privata inviolabile, esercitare il diritto di preda a riguardo di una nave appartenente alla propria marina mercantile, che sia stata predata dal nemico, e ripresa prima che fosse stata pronunziata la sentenza definitiva circa la validità della cattura.

Ogni nave mercantile predata dal nemico, anche che sia stata condotta nei porti di lui, se fosse ripresa da una nave da guerra, dovrà essere restituita senz'altro al suo proprietario. Potrà essere lecito di obbligare soltanto questi a pagare una retribuzione nel caso che fosse stata ripresa da una nave corsara autorizzata; ma in nessun caso potrà essere considerata come proprietà del nemico, e assoggettata alle stesse leggi di guerra, che concernono la preda fatta al nemico.

TITOLO VII.

Della Neutralità.

Concetto e natura della neutralità.

1167. La neutralità è di per sè stessa uno stato di fatto, e consiste nella completa astenzione da ogni atto ostile contro l'uno o l'altro dei belligeranti, e da quale si sia atto che possa dar vantaggio all'uno o all'altro di essi pei fini della guerra.

1168. La neutralità potrà essere volontaria, necessaria o convenzionale.

La prima è conseguenza dell'autonomia di ciascuno Stato e del diritto che gli spetta di provvedere con completa indipendenza a quanto concerne i rapporti suoi con gli altri Stati e di stabilire liberamente la posizione che esso intende assumere nel caso che sia sopravvenuta la guerra.

La seconda può essere imposta nell'interesse comune di tutti gli Stati ad uno di essi, o in virtù di un trattato generale o di una deliberazione del Congresso, o in virtù del patto costituzionale o delle condizioni concordate pel riconoscimento della personalità internazionale di esso Stato.

La terza può essere la conseguenza di un trattato speciale, in forza del quale uno Stato si sia obbligato verso uno o più Stati ad osservare la neutralità in una data guerra.

1169. A riguardo degli Stati *in Unione* la neutralità dovrà essere considerata doverosa nel caso contemplato dalla regola 851.

1170. La neutralità necessaria, e quella obbligatoria per tutti gli Stati *in Unione*, saranno reputate sotto la tutela giuridica collettiva di tutti gli Stati interessati a farle rispettare.

Chi abbia diritto di essere reputato neutrale.

1171. Ogni Stato sarà tenuto al sopravvenire della guerra di dichiarare e di notificare in via diplomatica se intende osservare la neutralità. Mancando di fare tale dichiarazione e notificazione non potrà esigere di essere riguardato come neutrale, e non avrà i diritti che da tale condizione giuridica derivano, che a cominciare dal momento in cui tale dichiarazione sia stata da lui fatta.

Rispetto però agli Stati *in Unione* in caso di guerra autorizzata dal Congresso a norma della regola 850 tutti coloro pei quali la neutralità deve essere reputata doverosa saranno considerati senz' altro di pieno diritto neutrali (*reg.* 851).

1172. Lo Stato, il quale abbia dichiarato di volere essere neutrale, o che si trovi nelle condizioni per essere reputato di pieno diritto neutrale, e che effettivamente non prende nissuna parte nè direttamente nè indirettamente alla guerra, sarà qualificato neutrale, e potrà godere ed esercitare tutti i diritti, che da tale posizione giuridica derivano, sotto la condizione di osservarne i doveri.

1173. Nissuno Stato può pretendere di essere riguardato come neutrale in una guerra, ogni qual volta che per qual si sia motivo prenda parte ad essa, o presti qualche soccorso al belligerante, o faccia o permetta che si faccia qual si sia cosa, che di per sè stessa possa essere qualificata atto di assistenza militare pei fini della guerra.

L' atto non perderà il suo carattere come tale, se lo Stato fosse obbligato a farlo in virtù di un trattato preesistente o altrimenti.

1174. Nissuno Stato potrà limitare la sua neutralità ad una parte del territorio soltanto. Così come la personalità dello Stato è indivisibile, indivisibile dovrà essere reputata la posizione di fatto di ciascuno Stato a riguardo dell' astenersi completamente o non astenersi dal prendere parte alla guerra.

1175. Nissuno Stato che sia alleato del belligerante in una guerra, che questi fa contro uno Stato, potrà pretendere

di essere neutrale in un' altra guerra che sia fatta contemporaneamente altrove dal suo alleato.

L' aiuto prestato ad uno Stato in una guerra fatta da lui è evidentemente un' assistenza indiretta anche per l'altra guerra fatta dal medesimo contro un altro Stato, perchè di fatto rende più forte il belligerante contro l' uno e l' altro.

SEZIONE 1ª.

Diritti degli Stati neutrali

1176. Ogni Stato, che abbia dichiarato la neutralità, potrà difenderla con tutte le sue forze armate. Potranno altresì, gli Stati, che avessero dichiarato di essere neutrali, stabilire un' alleanza fra di loro per difendere con le forze associate la neutralità proclamata.

Qualora la guerra fosse stata autorizzata dal Congresso a norma della reg. 850 gli Stati dell'*Unione*, che fossero restati neutrali, potranno accrescere gli armamenti per difendere con le armi la neutralità, ma dentro i limiti soltanto stabiliti alla regola 853.

1177. A ciascuno Stato neutrale spetta il godimento giuridico e legittimo di tutti i diritti, di cui ogni Stato indipendente può godere durante la pace; esso non potrà però esercitarli, che con le limitazioni rese necessarie dallo stato di guerra.

1178. Nissuna limitazione a riguardo dell' esercizio dei diritti dei neutrali potrà essere stabilita a volontà e balìa dell' uno o dell' altro belligerante, ma sarà reputata giusta e legittima soltanto, quando trovisi contemplata nelle regole, che concernono i doveri dei neutrali, o che derivi dalla natura stessa della neutralità.

Quello, che ha reso incerta ed indeterminata la condizione giuridica degli Stati neutrali, ha dipeso dalla mancanza di norme precise e sicure circa i doveri della neutralità. Dovendo indubitabilmente ammettersi, che gli Stati neutrali sono tenuti a subire le conseguenze della guerra e ad esercitare i loro diritti con le limitazioni imposte dalle necessità di essa, se fosse lasciato in facoltà dei belligeranti stessi di stabilire a balìa le limitazioni, e di determinare le condizioni sotto le quali la neutralità potesse sussistere, ne conseguirebbe, che, qualora il belligerante esagerasse in modo esorbitante le eccezioni e restrizioni dell' esercizio dei di-

ritti spettanti ai neutrali, e potesse giustificare ogni pretesa con le volute esigenze della guerra, questo renderebbe al certo la posizione dei neutrali soggetta all'arbitrio dei belligeranti. Sarebbe infatti concesso a costoro piena facoltà di allargare siffattamente le limitazioni da mettere i neutrali nella condizione di non potere esercitare di fatto i diritti, dei quali il godimento giuridico non può essere ad essi negato. A fine di togliere ogni arbitrio intorno a ciò bisogna ritenere in principio, che l'esercizio dei diritti dei neutrali non possa subire altre limitazioni tranne che quelle, le quali siano fondate sulle regole giuridiche, che concernono i doveri della neutralità, escludendo che tali regole potessero essere modificate a volontà dei belligeranti, in ciascuna guerra, a seconda delle esigenze eventuali e delle circostanze.

(Vedi pel maggiore sviluppo la mia opera: *Diritto Internazionale Pubblico*. Vol. III — 3.ª ediz.; cap. *Considerazioni storiche sulla neutralità*, (Unione Tip.-Editrice) e la traduzione francese fattane da Charles Antoine, (Paris. Pedone Lauriel, Editore).

Inviolabilità del territorio neutrale.

1179. Dovrà essere reputato diritto assoluto di ogni Stato neutrale di mantenere durante la guerra l'inviolabilità di tutto il territorio e delle sue adiacenze, e di tutte le acque territoriali, e di esigere che nissun fatto di guerra possa essere consumato in tali località, e che nissuno dei belligeranti possa fare in esse qual si sia operazione pei fini della guerra.

1180. Incombe ai belligeranti di rispettare gelosamente l'inviolabilità del territorio neutrale e delle sue adiacenze e di astenersi dal fare in esso qualunque atto di ostilità o dal compiere in esso qualunque atto o fatto di guerra incominciato fuori della giurisdizione territoriale del Sovrano neutrale.

Qualunque atto di ostilità fatto o compiuto nei luoghi soggetti alla giurisdizione territoriale del Sovrano neutrale sarà reputato contro le leggi della guerra, e sarà conseguentemente ritenuto illegale anche il sequestro di una nave nemica fatto nelle acque territoriali neutrali, quando la nave inseguita si sia rifugiata in esse, e il belligerante abbia soltanto compiuto l'attacco incominciato in alto mare.

Indipendenza nell' esercizio dei diritti di sovranità.

1181. Ciascuno Stato neutrale potrà con la più completa indipendenza esercitare i diritti di sovranità durante la guerra così come durante la pace, e, purchè l'esercizio di codesti diritti non debba ritenersi limitato a norma delle regole precedenti, o che le circostanze speciali non siano tali da fare attribuire agli atti sovrani il carattere d'ingerenza e di assistenza all'uno o all'altro dei belligeranti, la completa libertà nell'esercizio dei diritti sovrani non potrà ritenersi limitata in considerazione dei pregiudizi eventuali, che ne possono derivare per l'una o per l'altra delle parti belligeranti.

Queste regola può trovare la sua applicazione nell'ipotesi che un Governo di uno Stato neutrale abbia riconosciuto un Governo costituito dal partito insorto nel caso di una guerra civile, e avesse considerato questo nel pieno godimento dei diritti spettanti al belligerante riconoscendolo come tale. Non ostante che tale riconoscimento potesse essere considerato come intempestivo dal Governo contro cui la guerra fosse fatta, e che questo qualificasse come ribelli i partigiani impegnati nella lotta politica contro di lui; e dato pure che la condotta del Governo dello Stato neutrale potesse essere giudicata come una manifestazione di simpatia in favore del partito insorto, ed un procedimento non di buona amicizia verso il Governo costituito, contro cui la guerra fosse fatta, non si potrebbe non pertanto negare al Governo neutrale il diritto di farlo, nè l'operato suo potrebbe essere giudicato in ogni caso fuori dei diritti, che gli spettano nella posizione di neutrale (*Confr. reg.* 50-54).

Libertà del commercio pacifico.

1182. Spetta allo Stato neutrale il diritto di proteggere la libertà del commercio pacifico esercitato dai propri cittadini durante la guerra, e di tutelare con ogni maniera la sicurezza della navigazione e l'inviolabilità delle navi appartenenti ai medesimi e delle mercanzie caricate su di esse, e di sostenere il diritto incontestato spettante ad essi di essere reputati fuori delle leggi di guerra fino a tanto che non abbiano mancato ai doveri della neutralità; e di potere esercitare il commercio con la stessa libertà che durante la pace, e senza nissuna opposizione non solo se codesto commercio fosse fatto direttamente dai porti neu-

trali a quelli del nemico, ma di poterlo continuare ad esercitare, se fosse fatto dall'uno all'altro dei porti dei belligeranti a seconda dei trattati conclusi durante la pace, e che dovranno essere reputati in pieno vigore nonostante la guerra sopravvenuta.

1183. Incombe ai belligeranti di non modificare l'applicazione dei trattati stipulati durante la pace con gli Stati che, sopravvenuta la guerra, abbiano dichiarato la neutralità, ma di continuare ad osservare rispetto ad essi tutti gli obblighi assunti in forza di tali trattati, e di lasciare che essi e i loro cittadini godano completamente di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che ne derivino, così come se la guerra, alla quale lo Stato rimane estraneo, non fosse sopravvenuta.

Siccome la neutralità importa che il Diritto convenzionale relativo ai rapporti pacifici sussista nella sua integrità tra i belligeranti e lo Stato neutrale, così non può essere una ragione sufficiente per sospenderne la esatta osservanza o per modificare l'applicazione delle regole in vigore durante la pace, quella dei vantaggi eventuali che dall' osservanza del diritto stesso possono derivare ai neutrali in conseguenza della guerra sopravvenuta. L'antica teoria, che i belligeranti possono avere il diritto d' impedire ai neutrali di profittare della guerra, non può ammettersi, e si deve invece ritenere in massima che, sussistendo rispetto ad essi integralmente il diritto della pace, il belligerante non possa agire altrimenti che a norma delle regole che concernono i rapporti reciproci durante essa.

SEZIONE 2ª

Doveri degli Stati neutrali.

1184. Incombe a ciascuno Stato neutrale:

a) di astenersi lealmente e completamente dal prendere parte alla guerra e di non fare nulla che direttamente o indirettamente possa influire a rendere più forte uno dei belligeranti o ad indebolire l'altro, e in generale da qual si sia atto che abbia il carattere di assistenza pei fini della guerra;

b) di non permettere o tollerare che una delle parti belligeranti faccia nel territorio dello Stato, e sue adiacenze, e nelle acque territoriali qual si sia operazione di guerra, o che compia un fatto qualunque pei fini della guerra;

c) di provvedere con le proprie leggi a che tutte le persone soggette alla sua giurisdizione sovrana rispettino le regole della neutralità ed osservino i doveri che ne conseguono:

d) di esercitare la dovuta diligenza per impedire che ogni persona soggetta alla propria giurisdizione violi le regole della neutralità e i doveri che ne derivano;

e) d'impedire coi mezzi dei quali può disporre, e con la stessa dovuta diligenza, i danni eventuali che possono derivare contro l'uno o l'altro belligerante dalla consumata violazione della neutralità da parte di privati.

Fatti che possono essere qualificati atti di ostilità.

1185. Saranno reputati atti di ostilità:

a) il soccorso dato ad uno dei belligeranti mediante truppe armate, o mettendo a disposizione di esso una nave da guerra o costruita ed equipaggiata per servire alla guerra, o concedendogli ogni forma di sussidio pei fini della guerra;

Il soccorso sarà reputato atto di ostilità, anche quando fosse dato con perfetta eguaglianza all'una e all'altra parte belligerante.

b) il concedere o tollerare che una delle parti belligeranti si servissero del territorio dello Stato per passarvi con le sue armate;

Il fatto contemplato ai nn. 1 e 2 non perderà il proprio carattere come tale se lo Stato fosse obbligato a concedere il soccorso o il passaggio in forza di trattato precedentemente concluso.

c) il permettere o il tollerare che una nave da guerra dei belligeranti faccia nei porti dello Stato o nelle acque territoriali di lui, nissuna operazione atta ad accrescere la forza o ad aumentare l'armamento militare di essa, o che si provveda di viveri e di carbone, salvo solo il caso d'imminente necessità, ed in tale evenienza non al di là della quantità, che possa occorrere pei bisogni dell'equipaggio e pel tempo richiesto a navigare fino ad un porto del paese della medesima;

d) il favorire manifestamente la formazione delle bande, che fossero reclutate nel suo territorio per conto di uno dei belligeranti;

e) il permettere o il tollerare, che una nave da guerra o una nave corsara dei belligeranti entri nei porti o nelle acque territoriali per vendere gli oggetti predati o per mettere al sicuro la preda. Salvo soltanto il caso di entrata per rilascio forzato o per necessità giustificate, nelle quali circostanze il rifugio potrebbe essere concesso ad esse, sotto la condizione però che non ne profittino pei fini della guerra;

f) il permettere ai cittadini di prendere servizio nelle armate degli Stati belligeranti, o di accettare lettere di marca a fine di servire come corsari, o di accettare le proposte che fossero ad essi fatte dalle parti belligeranti per l'armamento delle navi da guerra o per partecipare in qualunque maniera all'equipaggiamento o armamento di una di esse, o di un bastimento corsaro.

Fatti che non escludono il mantenimento della neutralità.

1186. Non saranno reputati atti di ostilità o fatti inconciliabili colla neutralità:

a) il passaggio delle armate pel territorio neutrale, nel caso che il belligerante lo abbia attraversato senza averne ottenuta autorizzazione e che il Sovrano di esso non abbia potuto impedirlo senza esporsi al pericolo di essere involto nella guerra;

b) l'arrolamento nelle armate belligeranti da parte dei privati senza autorizzazione del Governo, ogni qual volta che questo abbia applicato ai cittadini dello Stato le leggi in vigore a riguardo di tutte le conseguenze giuridiche, che dallo arrolamento all'estero potessero derivare;

c) il commercio non clandestino ed imparziale delle armi e munizioni da guerra fatto per conto dei privati e a loro rischio e pericolo, e senza nissuna ingerenza nè diretta nè indiretta del Governo per favorirlo;

d) qualunque fatto da parte dei privati (che non possa essere inibito a norma della legge interna) che abbia potuto recare vantaggio ad una o all'altra delle parti belligeranti, ma che sia compiuto ad iniziativa dei privati stessi e senza che il Governo faccia da parte sua nulla, che possa influire a diminuire il rischio dei medesimi e a proteggerli contro le leggi di guerra.

A chiarire il concetto dei principii stabiliti gioverà tener presente, che ogni Governo non può essere astretto a sospendere l'applicazione delle leggi interne, che permettano l'arrolamento all'estero, il commercio delle armi e delle munizioni da guerra, i prestiti, i sussidii, la formazione di comitati di soccorso e via dicendo, ma che è tenuto però ad applicarle in modo da escludere qual si sia fondata presunzione di favore indiretto accordato da esso al fatto dei privati ed agli atti di commercio da essi fatti a proprio rischio durante la guerra.

Al belligerante spetta sempre il diritto di premunirsi contro tutte le conseguenze, che possono derivare dal fatto dei privati, esercitando contro di essi i diritti di guerra, e dovrà reputarsi sufficiente da parte del Governo neutrale il lasciare i cittadini senza protezione contro gli atti e le misure prese dai belligeranti e giustificate secondo il Diritto di guerra, e, il badare alla leale applicazione dalla parte sua di tutte le sanzioni penali comminate secondo la propria legge contro certi atti dei privati in tempo di guerra.

1187. Non sarà reputato contro i doveri della neutralità il concedere ai belligeranti di trasportare i feriti ed i malati attraversando il territorio neutrale.

Belligeranti rifugiati nei porti o nel territorio neutrale.

1188. Non sarà reputato contro i doveri, che derivano dalla neutralità, l'accordare il rifugio nei porti neutrali alle navi dei belligeranti costrette ad entrarvi da forza maggiore o da infortunii di mare, e l'accogliere nel proprio territorio i soldati, che dopo il combattimento vi domandassero asilo, o i corpi d'armata che, inseguiti dal nemico, vi si rifuggiassero, purchè però l'adempimento di codesti doveri di umanità sia compiuto in maniera da non arrecare pregiudizio diretto all'altro dei belligeranti e in conformità delle regole seguenti.

1189. Incombe al Governo neutrale di proteggere i corpi d'armata, che inseguiti dal nemico si siano rifugiati nel territorio dello Stato, e dovrà provvedere altresì a dare ai militari quanto secondo l'umanità possa ritenersi richiesto pel mantenimento e l'alloggio, salvo il diritto di essere rimborsato delle spese dallo Stato cui tali corpi appartengano, ma non potrà permettere ad essi di ritornare al combattimento, se non a condizione che abbandonino il territorio neutrale disarmati.

1190. Incombe al Governo neutrale d'imporre alle navi da guerra belligeranti, che si siano rifugiate nei porti dello Stato

per rilascio forzato, di non poter riprendere la navigazione che dopo un certo tempo dall'arrivo, non minore delle ventiquattro ore, e di non permettere alle navi costrette ad entrarvi per riparare le avarie sofferte, che di fare le riparazioni soltanto rese indispensabili onde tenersi in mare e riprendere la navigazione.

Qualora però una nave belligerante si fosse rifugiata nel porto neutrale per iscampare all'attacco del nemico, che la inseguiva con forza superiore, non potrà il Governo neutrale, senza violare i doveri della neutralità, concedere ad essa di riprendere la navigazione, ma dovrà invece trattenerla e non rilasciarla che dopo avere ottenuta dal Comandante la parola di non prendere più parte alla guerra.

Questa regola tende a conciliare i doveri di umanità con le esigenze della guerra, e i diritti degli Stati neutrali con quelli dei belligeranti. A riguardo di una nave, che sia entrata nel porto neutrale per rilascio forzato, dovrà reputarsi sufficiente d'impedire ad essa di fare qual sia armamento militare e di trattenerla almeno per ventiquattro ore, a fine di impedire così che l'entrata nel porto neutrale non formi parte delle operazioni di guerra. Rispetto poi alla nave rifugiata in seguito al combattimento e che abbia profittato della protezione del neutrale o per iscampare alla forza superiore del nemico che l'inseguiva, o per evitare il pericolo imminente di essere da lui predata, dovrebbe reputarsi indispensabile di non rilasciarla, che sotto la condizione di non prendere più parte alla guerra. Sarebbe una vera assistenza militare se il neutrale potesse non solo impedire al belligerante di inseguire la nave nemica e predarla nelle acque territoriali neutrali, ma concedere altresì alla nave rifugiata di riprendere le ostilità.

Prigionieri sbarcati, e prede abbandonate in un porto neutrale.

1191. Incombe allo Stato neutrale di non concedere che una nave da guerra, che per circostanza di forza maggiore sia costretta ad entrare in un porto di lui, possa sbarcarvi i prigionieri di guerra, se non a condizione che essi siano messi in libertà, e che sia loro concesso di recarsi disarmati ovunque loro aggradi.

1192. Qualora una nave belligerante fosse costretta da circostanze di forza maggiore ad abbandonare in un porto neutrale o nelle acque territoriali neutrali la preda da essa fatta, incombe al Governo neutrale di custodire gli oggetti e di metterli a disposizione dei loro proprietarii; salvo solo il caso che si trattasse di merci qualificate contrabbando di

guerra, le quali dovrebbero essere custodite fino al termine della guerra, e non messe a disposizione dei loro proprietarii o del catturante, che in conformità di quanto venisse deciso dal tribunale internazionale delle prede.

Diligenza nell' osservare i doveri della neutralità.

1193. Ogni Governo di Stato neutrale, che non abbia adoperato lealmente ed in buona fede la diligenza, che secondo la natura delle cose e le esigenze della guerra deve reputarsi richiesta per la completa osservanza dei doveri della neutralità, sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza della mancata diligenza.

1194. La diligenza richiesta da parte di ciascun Governo dovrà essere determinata tenuto conto delle circostanze, che possono rendere più o meno imminente il pericolo della violazione dei doveri della neutralità, e della preveggenza del danno a pregiudizio di una o dell'altra delle parti belligeranti, che esso dovea e potea impedire.

La sua responsabilità sarà poi valutata in ragion diretta dei mezzi, dei quali esso poteva disporre per impedire lo evento, onde allontanare o diminuire il danno effettivo causato al belligerante, e della maggiore o minore solerzia nell' adoperarli.

Colpa per la mancata diligenza.

1195. L' ignoranza da parte di un Governo del fatto compiuto o progettato dai privati con l'intendimento di violare i doveri della neutralità, non potrà escludere la colpa per la mancata diligenza dalla parte di lui, ogni qual volta che l' ignoranza stessa, tenuto conto delle circostanze, possa essere ritenuta maliziosa o colpevole.

1196. Nissun Governo neutrale potrà essere reputato colpevole per la mancata dovuta diligenza, se non abbia con precauzioni eccessive tutelato gl' interessi dei belligeranti, limitando a profitto di essi la libertà dei cittadini oltre quello che consentivano le istituzioni del proprio paese, ma l' impotenza attuale di un Governo neutrale ad impedire la vio-

lazione dei doveri della neutralità, non potrà escludere la colpa di lui, ogni qual volta che esso non abbia in tempo opportuno provveduto con diligenza ad avere i mezzi legali atti ad impedire la violazione dei doveri della neutralità da parte dei privati.

Giudizio arbitrale

1197. Il decidere intorno alla diligenza, alla quale ogni Governo, che lealmente ed in buona fede voglia osservare la neutralità, deve reputarsi tenuto nelle circostanze particolari sopravvenute durante la guerra, dovrà essere riguardata come una questione particolare e complessa, e deferito ad un tribunale arbitrale, il quale pronunciando a seconda dei principii del diritto e dell'equità potrà, valutando i fatti e le speciali circostanze, decidere circa la mancata diligenza imputabile.

Vedi pel maggiore sviluppo delle regole indicate la mia opera: *Trattato di Diritto internazionale Pubblico*, Vol. III, 3ª edizione.

SEZIONE 3ª

Diritti e doveri dei belligeranti rispetto ai neutrali.

Doveri dei belligeranti rispetto ai neutrali.

1198. Incombe ai belligeranti di riguardare tutti gli Stati, che al sopravvenire della guerra abbiano dichiarato la neutralità, e che si trovino nelle condizioni per essere legalmente qualificati neutrali, nel pieno godimento di tutti i diritti a ciascuno di essi spettanti nello stato di pace, salvo le restrizioni imposte secondo il Diritto comune per la guerra sopravvenuta.

Incombe altresì ad essi di astenersi dall'applicare il Diritto di guerra ai cittadini degli Stati neutrali, che non facciano atti di ostilità, e di considerarli sotto la protezione del Diritto vigente durante la pace, ogni qual volta che essi adempiano lealmente ed in buona fede i doveri della neutralità, e che non facciano nulla in contravvenzione delle leggi e degli usi di guerra.

1199. Il belligerante non potrà neanche in forza del Diritto eccezionale di guerra catturare la mercanzia neutrale, che trovisi a bordo di nave nemica, eccetto solo il caso del contrabbando di guerra (*Vedi regola* 1152).

1200. Non sarà lecito qual si sia atto di ostilità o fatto di guerra contro una nave neutrale, ogni qual volta che essa coi documenti esistenti a bordo possa stabilire la propria condizione giuridica come tale, e che non vi sia alcun fondato ragionevole motivo per dubitare della veridicità dei documenti esibiti, o per presumere che essa abbia perduto il diritto di essere reputata neutrale.

1201. Sarà reputato illecito il catturare la merce nemica a bordo di nave neutrale, eccetto solo il caso di contrabbando di guerra.

1202. Sarà reputata illegale altresì la cattura di nave nemica fatta nelle acque territoriali neutrali, ed il belligerante sarà tenuto a riconoscere il diritto spettante allo Stato neutrale di esigere, che la preda fatta sia rilasciata in libertà.

1203. Non lice ai belligeranti di modificare durante la guerra le regole, che concernono il commercio pacifico, ma incombe ad essi di lasciare, che i cittadini di parte neutrale navighino ed esercitino il commercio con piena libertà e sicurezza sotto la protezione del Diritto comune vigente durante la pace, e dei trattati.

Diritti dei belligeranti rispetto ai neutrali.

1204. Al belligerante spetta il diritto d'impedire qualunque atto di assistenza da parte dei neutrali in favore del suo nemico, e di adoperare i mezzi coercitivi ammessi secondo il Diritto di guerra a fine di impedire la violazione dei doveri della neutralità, e reprimere ogni atto ostile compiuto a suo danno.

1205. Saranno reputati come diritti principali ed assoluti dei belligeranti:

a) l'estendere l'esercizio di ogni diritto di guerra contro qualunque nave neutrale, che prenda parte attiva alle ostilità, o che si trovi nelle condizioni per essere qualificata come spia;

b) l' inibire il trasporto del contrabbando di guerra e la facoltà di applicare le leggi di guerra a qualunque nave che trasporti gli oggetti qualificati come contrabbando di guerra;

c) l' inibire la violazione del blocco ogni qual volta che questo abbia i requisiti richiesti secondo il Diritto comune per essere reputato reale ed effettivo, e di assoggettare le navi alle sanzioni penali a norma dello stesso Diritto comune in caso di violazione di blocco (*Vedi Titolo* IX);

d) l'assoggettare alla visita le navi durante la loro navigazione in alto mare, o nelle proprie acque territoriali a fine di conoscere la condizione giuridica delle medesime e la natura del carico da esse trasportato osservando tutte le condizioni stabilite dal Diritto comune pel regolare esercizio del diritto di visita (*Vedi Titolo* X).

TITOLO VIII.

Del contrabbando di guerra.

Quali oggetti costituiscono il contrabbando di guerra.

1206. Saranno qualificati oggetti di contrabbando di guerra ogni specie di armi, di macchine, di ordigni, di strumenti, ed ogni altro oggetto di metallo o di qualsisia materia manufatta, preparata e formata espressamente per servire agli usi di guerra continentale o marittima, e che devono ritenersi a ciò destinati secondo il Diritto comune o il Diritto convenzionale.

1207. Saranno reputati oggetti di contrabbando secondo il Diritto comune i seguenti cioè:

a) cannoni, mortai, colubrine, obizzi, moschetti, fucili semplici o rigati, pistole, carabine; picche, spade, sciabole, lancie, aste, alabarde, bombe, granate, polvere, micce, palle, ed ogni altra cosa ad esse armi appartenenti ed espressamente manipolata per uso delle medesime, ed ogni altra specie di arme o di strumento fatto e costruito per gli usi militari (*Confr. reg.* 1218);

b) cuoiami da infanteria, abiti tagliati o fatti in forma militare o per uso militare;

c) cuoiami e selle da cavalleria, fonde ed attrezzi per uso militare della medesima;

d) qualunque strumento di qualsisia materia inventato preparato e manufatto per servire immediatamente a far la guerra sul continente o sul mare, e qualunque specie di munizione o di materia esplodente preparata espressamente per le esigenze della guerra, o che senza subire ulteriore manipolazione possa servire immediatamente ad armamento marittimo o terrestre;

e) le navi da guerra o navi armate e equipaggiate per fare la guerra e destinate al belligerante,

Il contrabbando di guerra non può essere qualificato dal belligerante.

1208. Non sarà lecito ai belligeranti d'inibire mediante ordinanze o proclami promulgati al cominciamento della guerra il trasporto di determinati oggetti, che non possano essere qualificati tra quelli di contrabbando di guerra secondo il Diritto comune, salvo solo il caso che la proibizione sia resa necessaria per le particolari esigenze della guerra in determinate circostanze di fatto, e che sia formalmente confermata dai Governi degli Stati neutrali, che abbiano imposto ai cittadini di astenersi di trasportare al belligerante quei determinati oggetti indicati, onde non prestare aiuto od assistenza ad esso pei fini della guerra.

Questa regola tende a stabilire che il concetto vero del contrabbando di guerra deve ritenersi fissato rispetto a tutti a seconda dei principii del Diritto comune, e che non può essere lasciato alla balia dei belligeranti stessi di stabilirlo mediànte ordinanze o proclami. Alcuni hanno sostenuto che debba essere concesso ai belligeranti stessi di determinare gli oggetti che si possono trasportare, e quelli dei quali il trasporto debba essere qualificato atto di assistenza ed assoggettato alle leggi di guerra applicabili al trasporto del contrabbando, e questa massima troviamo stabilita nel regolamento internazionale delle prede marittime votato dallo Istituto di Diritto internazionale nel 1882, § 30. «Les gouvernements belligérants auront à déterminer d'avance, à l'occasion de chaque guerre. les objets qu'ils tiendront pour contrebande de guerre». Se questo si ammettesse, ne deriverebbe, che l'estensione della proibizione potendo essere stabilita a balia dei belligeranti, costoro potrebbero allargarla oltre i limiti, che secondo la natura delle cose e le esigenze della guerra devono ognora ritenersi stabiliti, e così la facoltà di commerciare liberamente in tempo di guerra come in tempo di pace spettante ai neutrali in principio (purchè col loro commercio non prestino aiuto o assistenza diretta a coloro che fanno la guerra) sarebbe nel fatto ridotta al nulla, laddove il belligerante potesse con pieno arbitrio qualificare qual si sia commercio come aiuto o assistenza, e soggetto come tale alla proibizione. In tale maniera le cose sono state intese dalle grandi Potenze marittime, e da questo falso modo d'intenderle ne è derivato poi che il commercio dei neutrali è stato ristretto senza giustificati criterii, avendo ciascuno dei belligeranti enumerato secondo il proprio arbitrio gli oggetti di contrabbando di guerra, ed assoggettate alle leggi, che colpiscono il trasporto del contrabbando, ogni nave che trasportava gli oggetti dei quali il commercio era stato da lui inibito. Ammettiamo che particolari esigenze possano giustificare di accrescere in date circostanze gli oggetti di contrabbando oltre i giusti limiti. Però nissun belligerante potrebbe arrogarsi ve-

runa giurisdizione rispetto a tutti gli Stati facendo esso medesimo la legge, con cui fosse derogato al Diritto comune, ed assoggettando poi tutti alle sanzioni penali secondo il Diritto internazionale in caso di violazione. Laonde, qualora per le particolari circostanze divenisse veramente necessario l'inibire il commercio di certi oggetti, il divieto fatto dal belligerante mediante ordinanze promulgate al cominciamento della guerra, non potrebbe divenire obbligatorio, che nel caso che i Governi degli Stati neutrali avessero riconosciuto nel commercio inibito il carattere dell'aiuto o assistenza ai fini della guerra, ed avessero imposto ai cittadini di astenersi dal fare il trasporto di quei determinati oggetti, dichiarandoli compresi tra quelli di contrabbando.

Trasporto di soldati e ufficiali.

1209. Sarà qualificato come atto diretto di assistenza militare ed assimilato al contrabbando di guerra il fatto di una nave, che si sia volontariamente prestata a trasportare i soldati al belligerante, o che si sia prestata scientemente e volontariamente a trasportare al medesimo ufficiali, o persone inviate per un fine militare o per un pubblico servizio in relazione ai fini della guerra (*Confr. reg.* 1220 e 1221).

Una nave neutrale, la quale fosse stata costretta con la violenza o con la forza a trasportare i soldati o i marinai all'uno o all' altro dei belligeranti, non potrebbe essere reputata colpevole di violazione di neutralità, ed è per questo che il trasporto non può essere imputabile ad essa, se non che quando abbia accettato volontariamente di fare tale servizio per conto del belligerante. Il trasporto di un ufficiale o comandante, anche quando fosse volontariamente fatto, non può essere imputabile alla nave neutrale, quando essa dia la prova piena che, benchè abbia volontariamente accettato tale servizio, ignorava completamente la condizione della persona o delle persone da essa trasportate come passeggieri. La nostra regola tende quindi a stabilire che la nave neutrale non possa essere trattata come nemica, se non che quando abbia volontariamente e scientemente commesso un atto di assistenza militare.

Trasporto di dispacci.

1210. Sarà assimilato al contrabbando di guerra il fatto di una nave che volontariamente abbia accettato di trasportare i dispacci di un'autorità militare a chiunque essi siano diretti, o quelli indirizzati ad un'autorità militare da chiunque essi siano spediti, e il fatto della nave che trasporti da uno all'altro porto di una parte belligerante i dispacci di un

pubblico funzionario dello Stato diretti ad un altro pubblico funzionario dello Stato medesimo, e quelli di una nave che scientemente e volontariamente si sia prestata al trasporto della corrispondenza pei fini della guerra (*Confr. reg.* 1219).

Quello che ci sembra indispensabile nel caso di trasporto di dispacci per qualificare come atto di ostilità l'operato della nave, che si sia a ciò prestata, è l'avere essa scientemente e volontariamente apportato con l'atto suo un soccorso al belligerante, dacchè in tal guisa diverrebbe anch'essa nemica, alla pari di chiunque rechi un aiuto qualsiasi al nemico. Allora quando la nave si presti a portare i dispacci di uno che faccia parte dell'armata, non può ignorare che con l'atto suo presta a lui un soccorso e che fa quindi un atto di ostilità. Tale attitudine da parte sua la pone nelle condizioni per essere trattata come nemica. La sua intenzione ostile non può essere del pari esclusa quando essa si presti volontariamente a fare da corriere portando un dispaccio di un pubblico funzionario dello Stato belligerante diretto ad altro funzionario di questo, ovunque essa debba poi al medesimo consegnarlo. A riguardo poi di ogni altra forma di corrispondenza la condizione di essersi essa prestata conoscendo lo scopo della corrispondenza ci pare indispensabile. Per tale considerazione nella seconda parte della regola è detto *scientemente* e *volontariamente*, perchè soltanto quando la nave neutrale faccia spontaneamente qualche cosa a vantaggio del nemico, diviene nemica. Se essa avesse trasportato il dispaccio ignorandone la provenienza e in buona fede, e potesse darne prova piena, l'operato suo non potrebbe essere qualificato atto di ostilità.

Contrabbando di guerra convenzionale.

1211. La categoria degli oggetti di contrabbando potrà essere allargata oltre i limiti fissati nelle regole precedenti in virtù di patti speciali espressamente concordati tra lo Stato belligerante e altri Stati coi trattati o stipulati precedentemente per essere reciprocamente obbligatorii in qual si sia guerra, o conclusi al cominciamento della guerra. In questo caso l'estensione del contrabbando sarà valevole soltanto tra gli Stati, che avessero concluso il trattato, e la proibizone di trasportare gli oggetti indicati efficace a riguardo soltanto dei cittadini degli Stati, che avessero sottoscritto il trattato.

Ammettendo che la categoria degli oggetti di contrabbando possa essere estesa in virtù di un trattato, veniamo a dire che il divieto oltre i limiti fissati secondo il Diritto comune può essere allargato in virtù del Diritto convenzionale, ma limitatamente ai cittadini degli Stati, che avessero stipulato il trattato. Questo non modifica, ma ribadisce la nostra regola, che

cioè il concetto del contrabbando di guerra secondo il Diritto internazionale, e la conseguente applicazione delle regole di Diritto internazionale che lo concernono, devono ritenersi fissati dal Diritto comune, e che tutto ciò non può essere determinato dai Governi belligeranti in occasione di ciascuna guerra, e che può essere soltanto modificato in virtù del diritto convenzionale, ma limitatamente alle persone che possono essere assoggettate all'osservanza del trattato.

Destinazione della merce o della nave.

1212. Tutti gli oggetti, che a norma delle regole precedenti possono essere qualificati tra quelli di contrabbando di guerra, non saranno soggetti alle leggi di guerra, che concernono il loro trasporto, se non quando siano diretti all'una o all'altra delle parti belligeranti, non escluso il caso che ad esse siano diretti con falsa destinazione o per mezzo d'interposte persone.

1213. Sarà presunta diretta al belligerante di parte nemica la merce di contrabbando caricata a bordo di nave neutrale ogni qual volta questa nel corso del suo viaggio debba toccare un porto del medesimo, nonostante che il porto di destinazione sia neutrale, o quando nel corso del suo viaggio essa debba appoggiare nelle acque ove si trovi la squadra nemica o una parte di essa.

Potrà del pari essere presunta ostile la destinazione della merce, se la nave navighi fuori della rotta regolare per il porto di destinazione indicato dalle carte di bordo, o quando le carte e i documenti esistenti a bordo apparissero falsi o simulati, o alterati.

1214. Ogni nave neutrale, la quale sia stata noleggiata da uno dei belligeranti, sarà reputata noleggiata per un fine militare e al servizio attuale del nemico, o come destinata a prestare servizio a lui, e sarà come tale qualificata contrabbando di guerra.

Conseguenze del trasporto del contrabbando.

1215. Il trasporto del contrabbando di guerra renderà applicabile alla naye, siá essa mercantile di parte nemica o neutrale, le leggi di guerra contro coloro che prendono parte alla guerra o che non osservino i doveri della neutralità e che trovansi indicate al titolo XI.

Procedimento rispetto alla nave che trasporti il contrabbando.

1216. Il belligerante, che al cominciare della guerra abbia mediante pubblica ordinanza inibito il commercio di oggetti, i quali a norma delle regole precedenti non possano essere annoverati tra quelli di contrabbando di guerra, potrà con vie di fatto impedire alle navi, che tali oggetti trasportino, di portarli al nemico, ma sarà tenuto al completo rifacimento di ogni danno, che potrà derivare al neutrale per avergli esso vietato forzatamente di trasportare gli oggetti al luogo di loro destinazione.

Questa regola tende a tutelare gl' interessi dei belligeranti, ai quali deve essere pure concesso di fare quanto essi possano reputare utile per ndebolire il nemico e costringerlo a cedere. Dato ad esempio che il nemico avesse urgente bisogno di viveri per la sopravvenuta carestia, e che da tale circostanza il belligerante volesse cavar profitto per costringerlo a cessare dalla resistenza, noi ammettiamo che esso potesse con vie di fatto inibirne il commercio per le eventuali esigenze della guerra, ma sotto la condizione del completo rifacimento di ogni danno, che potesse derivare da tale divieto da lui imposto. Esso non potrà qualificare come atto di assistenza, e quindi come contrabbando di guerra il trasportare al nemico qual si sia cosa, di cui esso possa avere bisogno pressante, e che non possa essere qualificato contrabbando a seconda del Diritto comune, ma potrà con le vie di fatto impedirne il trasporto, giustificando il suo operato come una delle operazioni di guerra, e d'altra parte il diritto dei neutrali dovrà essere reputato illeso, dato che essi ottengano il rifacimento di ogni danno patito.

1217. Il belligerante sarà tenuto ad osservare, a riguardo della visita di una nave che trasporti il contrabbando di guerra, o che sia presunta colpevole di trasportarlo, le regole che concernono la visita delle navi durante la guerra (*Vedi regola* 1250 *e seguenti*), e pel sequestro e la cattura delle merci o della nave, quelle che vi si riferiscono e che trovansi indicate in seguito (*Vedi regole* 1256, 1261 *e seg.*, 1277 *e seg.*, 1292-94, 1306 *e seg.*).

Oggetti che non possono essere qualificati contrabbando di guerra.

1218. Non saranno qualificati contrabbando di guerra le armi e le munizioni che si trovino a bordo di una nave

neutrale, e che si devono ritenere destinati ad uso di essa e pei bisogni della sua difesa.

1219. Non sarà assimilato al contrabbando di guerra il trasporto della corrispondenza ordinaria contenuta nelle valigie postali destinate ad un porto nemico e provenienti da porto neutrale, nè il trasporto di dispacci provenienti dai Ministri o Consoli dello Stato belligerante accreditati o residenti in un porto neutrale e diretti al proprio Governo.

Non essendo interrotti durante la guerra i rapporti diplomatici tra gli Stati belligeranti e gli Stati neutrali, bisogna pure ammettere che la corrispondenza dei Ministri e dei Consoli residenti negli Stati neutrali col proprio Governo, non possa essere interrotta per la guerra sopravvenuta.

1220. Non sarà qualificato contrabbando di guerra il fatto da parte di nave neutrale, che volontariamente si sia prestata a trasportare i cittadini dell' una o dell' altra parte belligerante residenti all' estero, e che per la guerra sopravvenuta si siano imbarcati per recarsi nella loro patria, anche quando vi sia ragione di supporre, che essi vi si rechino per prendere parte alla guerra.

Coloro che emigrano anche coll' intendimento di arrolarsi come volontarii nelle armate del loro paese non possono al certo essere qualificati come soldati nè conseguentemente il fatto del trasportarli assimilato al trasporto dei soldati inibito come alla regola 1209.

1221. Non sarà reputato illecito, e come atto di ostilità il fatto di una nave neutrale che trasporti gli Agenti diplomatici o i Commissarii inviati dal belligerante, che si rechino in un paese neutrale per sostenere gl'interessi e la causa pei quali la guerra è fatta.

TITOLO IX.

Del blocco e dei suoi rapporti coi neutrali.

In che consista il blocco e contro quali luoghi possa essere effettuato.

1222. Il blocco è una delle operazioni di guerra e consiste nell'investimento di una costa del nemico effettuato per intercettare ogni comunicazione per la via di mare, e mantenuto con un numero di navi, che realmente ed effettivamente siano in grado d'impedire con la forza a qual si sia nave, che voglia attraversare il cordone di blocco, di potere ciò fare senza esporsi ad essere colpita dai cannoni delle navi stazionanti.

1223. Il belligerante potrà effettuare il blocco contro qual si sia parte della costa del proprio nemico, e attuare tale operazione di guerra non solo contro i porti militari o fortificati, ma altresì contro i porti di commercio o qualunque parte della costa rispetto a cui, pei fini della guerra, intenda interrompere qualunque comunicazione.

1224. Non potranno essere assoggettate al blocco le imboccature dei fiumi internazionali; gli stretti, neanche quando le due rive di uno di essi appartengano allo Stato nemico; i canali navigabili interoceanici.

Questa regola mira a stabilire che, indipendentemente dagli accordi internazionali circa la neutralità degli stretti e dei canali interoceanici, come è quello di Suez, il diritto del belligerante di bloccare tali località e le imboccature dei fiumi internazionali deve ritenersi limitato secondo i principii del Diritto comune, altrimenti ne seguirebbe, che l'operazione di guerra contro il nemico colpirebbe anche i neutrali, che hanno il diritto di servirsi di tali vie di comunicazione.

1225. Il belligerante non potrà assoggettare al blocco i proprii porti ed applicare le leggi di guerra, che concernono il blocco dei porti nemici. Potrà però durante la guerra dichiarare chiuso uno o più dei propri porti, e adoperare la forza per impedire alle navi neutrali di entrare in essi.

Qualora però i porti nazionali fossero caduti in potere del nemico, potrà durante l'occupazione militare essere effettuato contro di essi il blocco, sotto le stesse condizioni, per renderlo effettivo ed obbligatorio, stabilite pel blocco dei porti nemici e indicate alle regole seguenti.

Quando il blocco debba ritenersi legalmente stabilito.

1226. Il blocco non potrà ritenersi *de facto* esistente, se non quando esso sia reale ed effettivo, e non sarà reputato tale se non quando tutte le navi, che formino la squadra di blocco, siano stazionate permanentemente ed in maniera da formare effettivamente un arco di cerchio dinanzi al porto o alla costa bloccata, e da escludere la probabilità di potere una nave attraversare il cordone di blocco senza esporsi a grave pericolo e a danno imminente.

1227. Il blocco non sarà reputato efficace come operazione di guerra, onde attribuire al belligerante i diritti, che ne derivano anche a riguardo dei neutrali, con la facoltà di applicare contro di essi le sanzioni penali in caso di violazione, se non quando esso sia reale ed effettivo a norma della regola precedente.

Le regole, come sono da noi formulate, tendono ad escludere qual si sia dubbio a riguardo dell'esistenza del blocco, ed a stabilire che esso non possa legalmente reputarsi esistente, se non quando il belligerante abbia circondato realmente il porto, o rada o costa del nemico da lui bloccati, facendo stazionare un numero di navi, le quali facciano effettivamente un arco di cerchio intorno al porto o alla costa bloccata, di maniera che nissuna nave possa attraversare il cordone di blocco, senza essere esposta al fuoco dei cannoni delle navi stazionanti e disposte in modo da impedire di attraversarlo.

1228. Il blocco non cesserà dall'essere reale ed effettivo se una o più navi siano riuscite con grave rischio a forzare il cordone di blocco, ma sarà sufficiente per essere reputato tale, che esso non possa essere *ordinariamente* attraversato senza esporsi a potere essere colpito dai cannoni delle navi stazionanti.

Questa regola tende ad escludere ogni esagerazione a riguardo del blocco reale ed effettivo. Se potesse reputarsi sufficiente che una o più navi *eccezionalmente* avessero potuto attraversare il cordone di blocco per esclu-

dere l'esistenza legale di esso, ne seguirebbe, che il blocco il più effettivo potrebbe essere disconosciuto. Suole infatti sempre accadere, che navi a vapore veloci ed ardite, profittando della notte o del cattivo tempo, eludano impunemente la vigilanza della squadra, ma questo non fa sì che il blocco cessi dall' essere effettivo. Qualora esse potessero attraversare ordinariamente senza pericolo il cordone di blocco, la cosa sarebbe diversa.

Blocco notificato soltanto in via diplomatica.

1229. Il blocco decretato e notificato soltanto diplomaticamente, come alla regola 1231, non sarà reputato esistente ed obbligatorio rispetto ai neutrali, se non sia reale ed effettivo, non ostante che il belligerante, che lo abbia decretato e notificato, abbia una forza navale sufficiente per mantenerlo effettivamente e realmente.

Questa regola mira ad escludere qualunque sistema di blocco, che non abbia i caratteri per essere reputato reale ed effettivo a norma delle regole stabilite. Per giustificare il così detto blocco di gabinetto o blocco fittizio, o blocco per notificazione diplomatica era stato detto non essere necessario, che il belligerante facesse stazionare permanentemente le navi per poterlo mantenere, ma che dovesse reputarsi sufficiente, che esso avesse notificato il blocco, e che avesse un'armata navale sufficiente per mantenerlo e farlo rispettare. Così fu introdotto il sistema del *blocus par croisière*. A seconda delle regole da noi indicate nissun belligerante può vantare i diritti di guerra, che derivano dal blocco, se non quando esso abbia occupato di fatto le acque adiacenti alle coste del nemico bloccate con un'armata navale permanente, la quale sia in grado d'impedire realmente ogni comunicazione con esse.

Temporanea sospensione dell' investimento.

1230. La temporanea sospensione dell' investimento per qualsisia causa non fa cessare il blocco, ma sospende l'applicazione dei diritti di guerra, che da esso derivano, durante il tempo pel quale l' investimento reale ed effettivo venga a cessare.

Questa regola tende ad escludere completamente che il belligerante possa imporre le leggi del blocco ed applicarle fuori del caso dell' occupazione reale ed effettiva. Ritenendo che tutto debba dipendere da questa, è naturale l' ammettere, che venendo essa a cessare, cessi del tutto l'applicabilità delle leggi di blocco; venendo essa ad essere sospesa l'applicabilità delle leggi debba essere del parì sospesa. Le navi, che essendo dirette alla costa bloccata non trovino la squadra bloccante, non possono essere

tenute a ricorcare se l'investimento sia venuto a mancare per la cessazione definitiva del blocco, o per altra cagione. Se non esiste di fatto il blocco, non possono essere applicate alle navi le leggi, che lo concernono.

Notificazione diplomatica del blocco.

1231. Il belligerante, che intende di bloccare un porto od una costa, dovrà notificare pubblicamente ciò in via diplomatica, e determinare il porto o la costa, che esso intenda bloccare, e precisare il giorno, in cui l'investimento sarà da lui effettuato, concedendo un tempo ragionevole alle navi neutrali per compiere le operazioni di commercio in corso nei luoghi bloccati ed uscire sicuramente dopo averle compiute.

La mancanza di tale notificazione non potrà valere per disconoscere l'esistenza legale del blocco, che abbia di fatto i requisiti per essere reputato reale ed effettivo, ogni qual volta che ne sia fatta la notificazione speciale come alla regola seguente.

Notificazione speciale del blocco.

1232. La notificazione speciale del blocco consiste nella dichiarazione fattane da un uffiziale di una delle navi da guerra appartenenti alla squadra bloccante al capitano o padrone della nave neutrale diretta verso il porto o la costa bloccata, e scritta sulle sue carte di bordo. Essa dovrà indicare il giorno e l'ora in cui sia stata fatta, e determinare i limiti del blocco precisandoli con la latitudine e longitudine.

1233. Un blocco non potrà ritenersi giuridicamente sussistente a riguardo di ciascuna nave, che sia diretta verso il luogo bloccato, o che voglia uscire da esso, se non dopo che le sia stata fatta la notificazione speciale, e a cominciare dal momento, in cui codesta notificazione sia stata scritta sulle sue carte di bordo.

Dilazione per uscire dal luogo bloccato.

1234. Incombe ognora al Comandante della squadra, che voglia stabilire il blocco, quando possa farlo senza grave pregiudizio delle operazioni di guerra, di notificarlo ai rappresentanti degli Stati neutrali residenti nella cerchia delle sue operazioni militari, e di far conoscere ad essi il giorno da cui il blocco avrà cominciamento, e la dilazione da lui accordata alle navi neutrali per uscire dal luogo bloccato.

Tale notificazione potrà essere fatta ai Consoli degli Stati neutrali (*Confr. reg.* 1239).

1235. Qualora nei trattati stipulati tra il belligerante, che abbia stabilito il blocco, e lo Stato alla marina mercantile del quale appartengano le navi neutrali ancorate nel porto bloccato, fosse stabilito un tempo determinato per potere le navi uscire liberamente in caso di blocco, la dilazione stipulata col trattato a riguardo di esse non comincerà a decorrere, che dal giorno in cui sia stato notificato al Console residente nel porto bloccato il cominciamento del blocco.

Mancando la notificazione ufficiale fatta ai Consoli degli Stati neutrali, la dilazione stipulata nei trattati decorrerà dal giorno, in cui l'esistenza del blocco sia divenuta notoria.

Doveri dei neutrali in caso di blocco.

1236. Incombe agli Stati, che intendono osservare i doveri della neutralità, di riconoscere il blocco posto dal belligerante contro il proprio nemico efficace per tutti gli effetti, che ne derivano secondo il Diritto di guerra, ogni qual volta che esso abbia i requisiti per essere reputato reale, effettivo e notificato a norma delle regole precedenti, e di astenersi assolutamente di entrare o di uscire dal porto o dalla costa bloccata attraversando il cordone di blocco, sotto la condizione di sottostare in caso di violazione alle sanzioni penali stabilite secondo il Diritto internazionale e che sono contemplate alle regole 1292 *h*, 1298, 1306 4°, 1307.

1237. Non vi sarà violazione della legge di blocco, se non quando una nave, alla quale sia stata fatta la notificazione speciale, come alla regola 1232 con un atto positivo cerchi di entrare o di uscire dalla costa o dal porto bloccato (*Confr. reg.* 1240).

Diritti dei neutrali in caso di blocco.

1238. Ciascuna nave neutrale, non ostante la notificazione diplomatica del blocco fatta dal belligerante e resa pubblica dal Governo dello Stato, potrà intraprendere il viaggio dirigendosi ad un porto bloccato, e non sarà reputata colpevole di violazione di blocco, se non che quando dopo avere ricevuta la notificazione speciale come alla regola 1232 abbia tentato di attraversare o abbia attraversato il cordone del blocco reale ed effettivo (*Confr. reg.* 1240).

1239. La comunicazione ufficiale fatta ai Consoli degli Stati neutrali residenti nei paesi bloccati non potrà equivalere alla notificazione speciale rispetto alle navi mercantili appartenenti alla marina dello Stato neutrale, cui il Console appartiene, e qualora una di coteste navi trovandosi nel porto bloccato tentasse di uscirne, dopo che il blocco fosse stato effettivamente e realmente stabilito, non sarà reputata colpevole di violazione di blocco, se non quando sia stata fatta ad essa la notificazione speciale, come alla regola 1232. e che dopo avere ricevuto tale notificazione tentasse di attraversare o attraversasse il cordone di blocco, essendo caricata di qual si sia mercanzia.

A cotesta nave, così come a quella che tentasse di entrare nel porto bloccato dopo avere ricevuta la notificazione speciale, saranno applicabili le leggi di guerra relative al blocco, e le penalità secondo esse stabilite.

1240. Non saranno assoggettate alle leggi di guerra relative al blocco le navi neutrali che uscissero dai porti bloccati cariche di zavorra, o quelle, che avendo un carico preso a bordo avanti il cominciamento del blocco, attraversassero il cordone entro il termine fissato dal Comandante per uscire, o entro quello che rispetto ad esse deve ritenersi stabilito in virtù dei trattati, avuto riguardo per quello che

concerne la dilazione secondo essi fissata a quanto è detto alla regola 1235.

Applicazione delle regole del blocco alle navi mercantili nemiche.

1241. Tutte le regole contenute in questo titolo dovranno essere applicate anche alle navi mercantili di parte nemica per poterle reputare colpevoli di violazioni di blocco, qualora la proprietà privata nemica sia stata dichiarata inviolabile nella guerra marittima escludendo il diritto eccezionale contemplato alla regola 1147.

TITOLO X.

Del diritto di visita.

Concetto e natura del diritto di visita.

1242. Il diritto di visita consiste nella facoltà spettante al belligerante durante la guerra di far fermare ogni nave mercantile da lui incontrata nelle proprie acque territoriali, o in quelle dei suoi alleati nella guerra, o in alto mare, a fine di verificare la condizione giuridica di essa e la natura del carico trasportato.

Tale diritto potrà essere esercitato dai Comandanti delle navi da guerra del belligerante, e anche da quelli delle navi corsare da lui debitamente autorizzate, se fosse il caso di guerra in corsa.

1243. Il diritto di visita dovrà essere riguardato come diritto eccezionale attribuito durante la guerra in conseguenza delle esigenze di essa, e dovrà essere esercitato con le dovute limitazioni, che devono ritenersi stabilite avuto riguardo alla natura delle cose ed allo scopo, che mediante essa s'intende conseguire, e non potrà essere reputato legittimo e regolare in ogni caso, in cui non vi sia dalla parte di chi l'eserciti alcun ragionevole motivo di voler conoscere la condizione della nave e la natura del carico da essa trasportato.

Questa regola mira a stabilire, che quantunque l'esercizio del diritto di visita da parte del belligerante non possa essere in principio limitato, non deve essere esercitato da lui, che nei luoghi e circostanze atte a giustificare l'interesse suo attuale di verificare pei fini della guerra la nazionalità della nave incontrata in alto mare o nelle sue acque, o la natura della merce caricata a bordo di essa.

Dove si può procedere alla visita.

1244. La visita potrà essere praticata là ove è lecito di fare ogni altra operazione di guerra. Non potrà essere effettuata nelle acque territoriali neutrali senza offesa dei diritti spettanti ai Sovrani neutrali (*Conf. reg.* 1179).—Essa potrà essere esercitata nelle acque territoriali di uno Stato alleato nella stessa guerra, e senza che a ciò sia necessario il consenso espresso del Sovrano del medesimo.

Navi esenti dalla visita.

1245. Il belligerante non potrà assoggettare alla visita:

a) le navi da guerra di uno Stato neutrale, e quelle che facciano parte della marina militare di esso;

b) i piroscafi postali, che fanno il servizio della corrispondenza per commissione del Governo neutrale, di cui portino la bandiera, dato che il Commissario del Governo, che si trovi a bordo, dichiari in iscritto che il piroscafo non trasporti soldati al nemico, nè dispacci diretti al medesimo, nè oggetti di contrabbando di guerra, o assimilati ad esso, e che siano destinati al nemico.

Navi in convoglio.

1246. Le navi mercantili in convoglio scortate da una nave da guerra saranno esentate dalla visita, qualora il Comandante di codesta nave di scorta dia il nome di ciascuna delle navi, che formi il convoglio posto sotto la sua direzione, e dichiari, che a bordo di tali navi non esista alcun oggetto di contrabbando di guerra o assimilato ad esso e trasportato per conto o a destinazione del nemico.

La dichiarazione sarà fatta dal Comandante del convoglio sulla sua parola d'onore, e sarà scritta nei libri esistenti a bordo.

1247. Incombe a ciascun Governo di regolare l'organizzazione dei convogli marittimi con leggi efficaci a tutelare i diritti dei belligeranti e le esigenze della guerra, e d'im-

porre sopratutto ai Comandanti delle navi di scorta di non ricevere nessuna nave in convoglio senza avere attentamente esaminato i documenti di essa, e constatato di non esservi a bordo contrabbando di guerra.

Un rigoroso regolamento di servizio intorno a ciò deve essere reputato come condizione indispensabile per fare esentare dalla visita le navi in convoglio.

Visita delle navi in convoglio.

1248. La visita delle navi in convoglio sarà considerata legittima:

a) se il regolamento di servizio non provveda efficacemente a che il Comandante della nave da guerra, che scorti il convoglio, sia in grado di fare una dichiarazione coscienziosa circa la nazionalità della nave e la natura e destinazione del carico;

b) se il Comandante della nave abbia rifiutato di fare la dichiarazione richiesta, o l'abbia fatta in maniera incompleta e non soddisfacente; o quando le circostanze siano tali da far dubitare che esso abusi della sua posizione; o quando vi siano fondate ragioni di credere che la buona fede del medesimo possa essere stata sorpresa.

1249. Qualora fosse il caso di assoggettare alla visita una nave in convoglio potrà secondo le circostanze essere affidato al Comandante stesso della nave di scorta di procedere alle ricerche, ovvero dovrà ammettersi, che esso possa assistervi personalmente, o inviare un uffiziale per assistervi.

Modo di procedere alla visita.

1250. Ogni nave dello Stato belligerante, che si trovi nelle acque, nelle quali si può procedere alla visita, e che intenda di far fermare una nave mercantile per conoscere la sua nazionalità, dovrà inalzare la bandiera nazionale e sparare un colpo di cannone.

La nave mercantile sarà tenuta a rispondere al segnale issando la propria bandiera e fermandosi tosto.

1251. Incombe al Comandante della nave militare di fermarsi alla sua volta a conveniente distanza onde potere senza pericolo, avuto riguardo allo stato del mare e del vento, inviare in una barca un ufficiale con due o tre persone, onde procedere alla visita.

1252. Incombe al Capitano della nave mercantile di esibire le carte di bordo e segnatamente l'atto di nazionalità, il ruolo di equipaggio, e tutti i documenti atti a certificare la natura del carico e la destinazione del medesimo.

Qualora l'uffiziale esaminati tali documenti li trovi tutti in piena regola e non vi sia alcun motivo per dubitare della loro veridicità, la visita dovrà ritenersi così compiuta, e dopo avere fatto la relativa annotazione nelle carte esistenti a bordo, dovrà essere concesso alla nave di continuare liberamente il suo viaggio.

Ricerche e ispezioni.

1253. Qualora le carte di bordo non siano in piena regola, o quando vi sia qualche fondato motivo per dubitare della veridicità dei documenti, si potrà procedere alle ricerche ed alle ispezioni, onde potere così conoscere se vi fossero altri documenti o mercanzie sospette.

Il Capitano non potrà a ciò opporsi, ed in caso di opposizione le ricerche e le investigazioni potranno essere fatte con la forza, ma incombe ognora all'uffiziale della nave da guerra di procedere con la più grande moderazione, e, senza abusare del proprio diritto, limitare le ricerche a seconda dei motivi più o meno fondati di sospetto.

1254. Saranno reputati motivi fondati di sospetto i seguenti:

a) quando la nave non si sia tosto fermata, e non si sia messa in panna in seguito al segnale ad essa dato dalla nave militare col colpo di cannone;

b) quando essa non abbia tutte le carte di bordo, non ostante che dichiari di averle gettate in mare o di essere state le carte distrutte durante il viaggio per qual si sia incidente fortuito;

c) quando le carte, benchè in piena regola, appariscano alterate o falsificate;

d) quando essa navighi sotto falsa bandiera.

1255. Nei casi enumerati e negli altri, nei quali per le circostanze particolari può nascere un ragionevole fondato motivo di sospetto, le ricerche potranno essere estese obbligando il Capitano della nave a fare aprire i boccaporti, gli armadii, ed i ripostigli, ma senza spingere tali operazioni oltre la giusta misura aprendo e rompendo le casse, i fusti, e gli altri ripostigli col pretesto di ricercare se in essi vi siano carte o mercanzie sospette.

Tali atti potranno essere giustificati nel caso soltanto, che il Capitano si sia opposto alla visita delle casse sigillate, sulle quali cadeva il sospetto, che contenessero le carte di bordo o gli oggetti di contrabbando di guerra.

Sequestro della nave visitata.

1256. Allorquando dalla visita o dalle ricerche risultasse che la nave arrestata si trovi in condizione per essere sospettata colpevole di violazione dei doveri della neutralità, il belligerante potrà operare il sequestro di essa attenendosi alle norme di procedura, che lo concernono, come sono indicate alle regole della sezione 1ª del titolo seguente.

1257. Il sequestro, come alla regola precedente, potrà essere operato in ogni caso, in cui la nave arrestata non possa, con le carte esistenti a bordo, stabilire la sua condizione di nave neutrale, dato che durante la guerra sia applicato tra i belligeranti il diritto eccezionale contro la proprietà privata di parte nemica come al titolo VI.

TITOLO XI.

Del sequestro di navi mercantili e del carico durante la guerra, e del giudizio relativo alla validità di esso e delle prede marittime.

Sezione 1ª

Del sequestro e degli atti istruttorii relativi.

Quando, e da chi possa essere fatto il sequestro.

1258. Il belligerante ha diritto di sequestrare le navi mercantili durante la guerra o la merce da esse trasportate in ogni caso, in cui, secondo le leggi di guerra, può accampare il diritto di predare le cose sequestrate.

Cotesto diritto potrà essere esercitato a riguardo di qualunque nave privata di parte nemica o che si possa presumere tale, dato che sia ammesso il diritto eccezionale (*vedi* titolo VI) di predarle, ed a riguardo di qualunque nave di parte neutrale, ogni qualvolta che si abbiano giusti motivi per trattarla come nave nemica, ed a riguardo di qualunque nave e di qualunque merce a chiunque esse appartengano, dato che si abbia qualche ragionevole motivo per ritenerle soggette alla confisca, secondo il diritto di guerra.

1259. Il sequestro sarà reputato in ogni caso fatto dal belligerante a fine di tutelare i proprii interessi e di provvedere alle esigenze della guerra, e dovrà ritenersi effettuato ed eseguito sotto la responsabilità di lui, e con l'obbligo conseguente del rifacimento di ogni danno, se fosse riconosciuto arbitrario dal tribunale competente, o perchè fatto senza causa, o perchè operato con violazione dei principii del Diritto di guerra.

1260. Il sequestro non sarà reputato legittimo, se non

quando esso sia operato da chi sia autorizzato, secondo le leggi di guerra, a procedere a tale atto (*Confr. reg.* 946 e 953 *e seg.*).

Non sarà reputato regolare se non quando sia fatto osservando le forme legali di procedimento stabilite a seconda del Diritto internazionale o concordate mediante trattati.

Formalità del sequestro secondo il Diritto comune.

1261. Il Comandante della nave militare o della nave corsara legalmente a ciò autorizzata, che voglia procedere al sequestro, dovrà redigere il processo verbale, nel quale sarà notato lo stato della nave e del carico sotto la data del giorno e dell'ora in cui il sequestro sia operato; della latitudine e longitudine in cui esso abbia avuto luogo; delle circostanze che lo abbiano motivato.

1262. Incombe al Comandante di enumerare tutti i documenti e le carte di bordo, dopo averne fatta la descrizione, e di farne l'inventario e notare altresì le carte di bordo mancanti, mentovando tutto in una nota sottoscritta da lui e dal Capitano della nave sequestrata. Cotesti documenti tutti, unitamente a tutte le carte e lettere che si trovassero sulla nave, saranno riuniti in un plico e chiusi coi sigilli del Comandante e con quelli proprii del Capitano della nave sequestrata. Dovranno inoltre essere chiusi tutti gli armadii e ripostigli, ai quali saranno apposti i rispettivi sigilli, e si dovrà redigere l'inventario del carico, e fare altresì la nota delle persone dell'equipaggio e delle altre, che si trovassero a bordo.

1263. Sarà redatto processo verbale di ogni singola operazione sottoscritto da entrambi, e che dovrà ritenersi fatto in piena regola nell'interesse del sequestrante e del sequestrato. Il Comandante della nave belligerante non potrà rifiutarsi d'inserire nel processo verbale qualsisia circostanza di fatto a richiesta del Capitano della nave sequestrata, nè di osservare le maggiori formalità che questi voglia richiedere nel fare l'inventario, nell'apporre i sigilli ed altro, anche quando esso ritenesse la richiesta fatta dal Capitano del tutto inutile.

Conservazione delle cose sequestrate.

1264. Incombe al sequestrante di conservare, quando ciò sia possibile, le cose come esse si trovino, e nulla mutare, nulla consumare o distrarre senza gravi ed urgenti necessità constatate.

Se però il carico consistesse in cose, che si potessero facilmente guastare o in cose che fossero già avariate, il Comandante dell'incrociatore potrà prendere i provvedimenti più convenienti per la loro conservazione, ma sempre d'accordo ed in presenza del capitano della nave sequestrata, ovvero in presenza del Console nazionale di questi; e qualora fosse necessario di vendere una parte del carico, egli potrà ciò fare, richiedendo, quando ciò riesca possibile, l'assistenza del Console nazionale della nave.

Quando la nave sequestrata possa essere distrutta.

1265. Il Comandante dell'incrociatore non potrà ritenersi autorizzato a distruggere o colare a fondo la nave sequestrata, egli potrà ciò fare sotto la propria responsabilità (*vedi reg.* 1304);

1° quando per le condizioni del mare e di quelle della nave non sia possibile di tenere questa a galla;

2° quando la nave a cagione del suo cattivo stato o della sua forza motrice non sia in grado di seguire la nave da guerra, e non possa essere da questa rimorchiata senza grave pregiudizio;

3° quando per l'avvicinarsi di navi da guerra di parte nemica il Comandante non possa custodire la nave sequestrata senza rimanere impacciato nei suoi liberi movimenti, e correre il rischio che essa sia ripresa dal nemico;

4° quando non riesca agevole di mettere sulla nave sequestrata un equipaggio sufficiente per custodirla senza diminuire di troppo quello necessario pel servizio e la sicurezza dell' incrociatore;

5° quando il condurre la nave sequestrata in uno dei porti del belligerante possa riuscire d' ostacolo a compiere le operazioni di guerra alle quali l'incrociatore sia consacrato.

1266. Nei casi contemplati dalla regola precedente, sarà redatto dal Comandante stesso processo verbale particolareggiato e firmato da due ufficiali di bordo, e saranno enunciate le circostanze, che abbiano potuto consigliare la distruzione della nave sequestrata, e i motivi pei quali il Comandante l'abbia decisa. Cotesto processo verbale sarà scritto sui libri esistenti a bordo e trasmesso all'autorità militare superiore in copia firmata dal Comandante.

Oltre la responsabilità verso il proprietario della nave e del carico, a cui provvede la regola 1304, evvi pure la responsabilità rispetto al proprio Governo e di fronte al Codice penale militare, che punisce in tempo di guerra le distruzioni non giustificate a seconda delle necessità attuali (*Confr. reg.* 969 e 1053 *e seg.*).

1267. Incombe ognora al Comandante, che abbia ordinato la distruzione della nave sequestrata, di far trasbordare sulla propria nave e mettere al sicuro tutte le persone, che si trovassero a bordo della nave sequestrata, tutte le carte e documenti chiusi e sigillati in plico, come alla regola 1262 e quella parte del carico che abbia motivato il sequestro e, per quanto ciò sia possibile, gli oggetti di maggior valore, che possano essere reputati esenti dalla confisca e spettanti ai loro proprietarii.

Delle persone che si trovino a bordo.

1268. Il Comandante dell'incrociatore non potrà dichiarare prigionieri di guerra che coloro, i quali si trovassero a bordo della nave sequestrata e che facessero parte della forza militare del nemico. Potrà dichiarare tali anche le persone dell'equipaggio nell'ipotesi che la nave avesse preso parte attiva alle operazioni militari, o quando essa avesse attaccato combattimento per resistere alla visita.

Nave sequestrata condotta in un porto del belligerante.

1269. Qualora il Comandante dell'incrociatore possa condurre la nave sequestrata in uno dei porti, del proprio Stato o di uno Stato alleato, dovrà ciò fare, e, giunto a tale porto, sarà tenuto a rimettere all'autorità militare superiore il processo verbale relativo al sequestro e tutti i documenti chiusi nei plichi sigillati, e l'autorità militare avrà cura di custo-

dirli per consegnarli nello stato in cui li abbia ricevuti alla autorità giudiziaria competente per l'istruzione dei processi ordinarii osservando le formalità e le norme indicate alla regola seguente.

1270. L'autorità marittima del porto, nel quale sarà stata condotta la nave sequestrata, sarà tenuta a redigere processo verbale ed indicare tutti i documenti sigillati consegnati dall'incrociatore, costatando la verificazione dei sigilli: a ricevere i rapporti fatti dal Comandante dell'incrociatore e dal Capitano della nave sequestrata, e le dichiarazioni delle persone dell'equipaggio; a fare l'inventario dei colli depositati, e la lista delle persone che si trovino a bordo; a far fare senza ritardo la relazione del viaggio, e di quanto possa occorrere per stabilire lo stato della nave e della merce caricata a bordo di essa, e domanderà inoltre la consegna dei libri esistenti a bordo della nave, che motivò il sequestro.

Compiuti tutti codesti atti e formalità, l'autorità marittima dovrà fare senza ritardo e dentro le 24 ore la consegna di tutti i documenti, che concernono il sequestro e lo stato della nave, all'autorità giudiziaria competente per l'istruzione dei processi ordinarii.

1271. Qualora si trovasse nel luogo, ove tali atti istruttorii devono essere compiuti, il Console dello Stato neutrale, a cui appartenga la nave sequestrata, esso avrà diritto di assistere l'ufficiale d'amministrazione della marina nella redazione del processo verbale. Mancando il Console il Capitano della nave sequestrata avrà diritto di assistere o di farsi rappresentare, e di fare inserire nel processo verbale le circostanze, che esso voglia mettere in rilievo, per illuminare la giustizia.

Compito dell'autorità giudiziaria.

1272. L'autorità giudiziaria per l'istruzione dei processi ordinari, come alle regole precedenti, farà tutti gli atti ulteriori che possa ritenere utili per illuminare il tribunale competente in materia di sequestro e di prede marittime come alle regole 1279, 1282 e dovrà ammettere le istanze degl'interessati, che abbiano richiesto qualche atto istruttorio, considerando come compito principale dalla parte sua quello di

raccogliere tutti gli elementi che possono riuscire utili per l' illuminata amministrazione della giustizia.

1273. Spetta all' autorità giudiziaria competente per la istruzione di decretare i provvedimenti d'urgenza per la conservazione della nave sequestrata e degli oggetti che formino il carico. Essa potrà ordinare la restituzione ai legittimi proprietarii di tutti quelli che non possono formare materia di preda bellica, e sopra tutto degli oggetti appartenenti alle persone dell' equipaggio o ai passeggieri, che si trovino sulla nave sequestrata.

1274. Compiuti tutti gli atti d'istruzione, incombe all'autorità giudiziaria di rimettere senza dilazione tutti gli atti del processo al tribunale delle prede istituito dal proprio Governo, per decidere in prima istanza circa la validità del sequestro (*Confr. reg.* 1282).

Nave condotta in un porto neutrale.

1275. L'incrociatore non potrà condurre la nave sequestrata in un porto neutrale tranne che nel caso di rilascio forzato, o quando esso sia costretto a rifugiarvisi con la sua preda in caso d' inseguimento da parte del nemico.

1276. Incombe all' autorità marittima del porto neutrale, ed all'autorità giudiziaria competente per l'istruzione dei processi ordinarii di fare tutti gli atti come sono indicati nelle regole precedenti, e di provvedere a che la nave sequestrata sia custodita là ove ottenne rifugio per essere posta a disposizione dell' armatore, qualora il tribunale istituito dal belligerante abbia deciso di togliere il sequestro e dichiarare libera la nave e il carico o una parte di esso, ovvero per restare custodita fino a tanto che il tribunale internazionale delle prede non abbia deciso circa la validità della preda.

Bisogna far salvo sempre il caso, che il Governo dello Stato belligerante, in nome di cui il sequestro sia stato fatto, e gl'interessati sequestrati non arrivino ad accordarsi all'amichevole a riguardo della sorte della nave sequestrata e del carico.

Questa regola mira a tutelare gelosamente i diritti di sovranità dello Stato neutrale, che abbia accordato rifugio alla nave belligerante ed alla

preda da essa fatta. Non può ammettersi che una nave belligerante inseguita da forza nemica possa non solo domandare ed ottenere rifugio in un porto neutrale, ma ottenere altresì che il Sovrano di questo le debba concedere di partire con la preda fatta appena passato il pericolo di perderla. Non ci pare di potere accogliere l' opinione sostenuta da alcuni giuristi, che cioè il Governo neutrale possa dichiarare libera la preda, perchè così esso la farebbe da giudice, e la giurisdizione non può essergli attribuita a riguardo di ciò. Neanche ci pare che esso possa concedere all' incrociatore di condurre seco la preda, perchè verrebbe a prestar così un' assistenza indiretta, accordando a lui il rifugio per fare un' operazione di guerra, quella cioè di mettere al sicuro la preda fatta.

La regola come è stata proposta tutela tutti gl'interessi ed include la protezione della nave neutrale sequestrata fino a che il tribunale internazionale competente (*reg.* 1279) non abbia deciso circa la sorte della medesima.

Sezione 2ª

Del Tribunale competente pel giudizio circa la validità del sequestro e delle prede.

Del Tribunale competente.

1277. La legalità e regolarità del sequestro delle navi mercantili fatto durante la guerra, e la confisca delle navi sequestrate e del loro carico, devono essere sottoposte al giudizio di un tribunale speciale, al quale spetta di decidere a riguardo di ciò, e di pronunciare la sentenza in virtù della quale sia statuito circa la validità e regolarità del sequestro e sia riconosciuto poi o il diritto del belligerante, in nome di cui il sequestro sia stato operato, di far sue le cose sequestrate come preda di guerra, o il diritto spettante ai proprietarii di ottenere la restituzione delle medesime.

1278. Il tribunale competente ad amministrare la giustizia a riguardo dei proprietarii delle navi mercantili sequestrate durante la guerra e a decidere circa la validità delle prede sarà costituito come tribunale internazionale, e dovrà essere reputato investito di giurisdizione internazionale.

Costituzione del Tribunale internazionale.

1279. Il tribunale internazionale come alla regola precedente sarà costituito, quando la guerra sopravvenga per de-

cisione del Congresso a norma della regola 850 dal Congresso stesso, che l'avrà autorizzata, e sarà composto da cinque giudici, dei quali tre saranno designati dal Congresso e scelti tra i magistrati dei tribunali supremi o delle corti di ammiragliato appartenenti a tre Stati neutrali, e uno sarà designato da ciascuna delle parti belligeranti.

1280. In ogni altro caso il tribunale speciale competente a decidere definitivamente tra i belligeranti e gl'interessati, in materia di prede, sarà quello che deve essere instituito durante la guerra come tribunale internazionale, e saranno osservate per la sua costituzione le seguenti norme.

Ciascuna delle parti belligeranti designerà uno dei giudici; gli altri tre saranno designati dagli Stati neutrali, e ne sarà fatta la scelta a scrutinio di lista tra i magistrati dei tribunali supremi o della Corte di ammiragliato. Spetterà a ciascuno di essi Stati di designare tre nomi, e risulteranno scelti i tre, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Gli Stati in *Unione* designeranno d'accordo uno di essi per fare lo scrutinio dei voti, ed in mancanza di accordo tale compito dovrà ritenersi affidato al Governo di uno degli Stati che, secondo il Diritto comune, sono obbligati alla neutralità assoluta. I belligeranti avranno diritto di farsi rappresentare per assistere allo scrutinio dei voti.

1281. Qualora gli Stati belligeranti o uno di essi si astenesse dal designare il giudice, saranno osservate per designarlo le norme stabilite per designare l'arbitro in caso di arbitrato forzato come alla regola 870.

Del Tribunale speciale costituito dal belligerante.

1282. Ciascuno degli Stati belligeranti potrà istituire un tribunale speciale per le prede fatte dalle proprie navi da guerra e deferire ad esso di esaminare e decidere circa la regolarità dei sequestri fatti da esse e la validità delle prede, ma non potrà attribuire a codesto tribunale la giurisdizione internazionale in materia di prede conferendogli il potere di pronunciare sentenze che abbiano l'autorità della cosa giudicata circa la validità del sequestro e delle prede con tutti gli effetti che dall'aggiudicazione delle prede derivano secondo il Diritto internazionale.

1283. Il tribunale delle prede istituito da ciascuno Stato secondo la legge interna sarà reputato come una giurisdizione di prima istanza rispetto agl'interessati sequestrati, o assoggettati alla confisca.

Spetterà poi ognora ai privati, che da tale tribunale siano stati condannati, o di accettare senz'altro la sentenza, o d'impugnarla e sottomettere la causa al giudizio del tribunale internazionale delle prede, che dev'essere reputato il solo competente a decidere definitivamente, ma dovranno prestare cauzione pel pagamento di tutte le spese nel caso che la sentenza del tribunale delle prede dello Stato belligerante fosse in tutto confermata.

Le regole, come trovansi da noi stabilite, mirano ad eliminare l'anomalia che il sovrano di uno Stato possa esso medesimo essere giudice e parte. La controversia circa la legalità del sequestro e la legittimità della preda durante la guerra marittima verte sempre tra il Governo in nome di cui sia stato fatto il sequestro, ed il sequestrato, e siccome tale contestazione non può essere altrimenti decisa che in conformità delle regole del Diritto internazionale, secondo le quali è stabilito quando si possa sequestrare una nave neutrale o una nave mercantile di parte nemica, e quando le cose sequestrate debbano essere aggiudicate a profitto del belligerante, così non si può ammettere che il Sovrano stesso, che diviene parte in tale giudizio, possa esso medesimo essere il giudice. Ammettendo che esso potesse istituire il tribunale col potere di giudicare definitivamente, si verrebbe a concedergli la facoltà di creare una giurisdizione internazionale in virtù di una legge interna, lo che è contrario al Diritto comune. Il Sovrano belligerante può istituire una Commissione speciale in materia di prede a solo fine di esaminare la validità degli atti fatti nel suo proprio nome e nel suo proprio interesse durante la guerra, e di decidere se i Comandanti degli incrociatori abbiano osservate tutte le condizioni richieste secondo il Diritto internazionale per procedere al sequestro, e se sia il caso di mantenere questo e di dichiarare valida la preda. Tutto ciò mirerebbe però soltanto a questo, a mettere cioè il Governo in grado di controllare l'esercizio del diritto di predare delegato dalla Sovranità dello Stato ai Comandanti delle navi da guerra o ai corsari autorizzati; ma con ciò non si può ritenere definitivamente risoluta la questione vera e propria di Diritto internazionale, quella cioè che consiste nel decidere se secondo le regole del Diritto internazionale debba essere riguardato regolare il sequestro e valida la preda. Per decidere tale controversia il Sovrano belligerante non può arrogare per sè veruna competenza, perchè esso deve essere reputato parte nel giudizio, o come attore, o come convenuto a riguardo del sequestrato che voglia sostenere la irregolarità del sequestro e la conseguente illegalità della preda; laonde il giudizio definitivo tra di essi dovrà essere deferito ad un tribunale internazionale, il quale dovrà essere costituito a se-

conda delle regole fissate d'accordo dagli Stati, o di quelle stabilite secondo il diritto comune per la costituzione dei tribunali arbitrali. Ammettiamo che se il Sovrano belligerante abbia istituito il tribunale delle prede, codesto possa essere considerato come un tribunale di prima istanza, e dato che abbia deciso in un modo o nell'altro, e che il sequestrato ne accetti la sentenza, che questa possa divenire definitiva in conseguenza della volontaria sottomissione della parte condannata, ma laddove ciò non accadesse, non si potrebbe al certo, senza contradire le regole del Diritto comune, ammettere che lo Stato belligerante potesse non solo istituire il proprio tribunale, ma dichiararlo competente ad esaminare ed a risolvere, secondo le proprie leggi, controversie di Diritto internazionale.

Potere del Tribunale internazionale.

1284. Il tribunale internazionale, costituito come alle regole precedenti per giudicare in materia di sequestro e di prede marittime, sarà reputato competente à giudicare definitivamente i casi sommessi alla propria giurisdizione, ed avrà lo stesso potere che un tribunale di appello nell'ipotesi che ciascuno degli Stati belligeranti abbia, a norma della regola 1282, istituito un tribunale speciale a seconda della propria legge interna.

1285. La sede del tribunale internazionale in materia di prede sarà in un paese di Stato neutrale.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle prede.

1286. Per le formalità di procedimento dinanzi ai tribunali delle prede saranno osservate le norme stabilite pel procedimento dinanzi ai tribunali arbitrali.

Saranno in conformità di esse fatti tutti gli atti istruttori per stabilire i fatti allegati, e per raccogliere tutti gli elementi della prova, che il tribunale potrà reputare opportuni per potere decidere circa la legalità del sequestro e la validità della preda. A riguardo di ciò il sequestrante ed il sequestrato saranno obbligati alla pari a fornire al tribunale giudicante tutti gli elementi, che esso possa richiedere per sentenziare con illuminato giudizio.

1287. Il tribunale, salvo sempre il giudizio di lui circa la ammissibilità o non ammissibilità di qual si sia mezzo di prova,

dovrà ammettere una parte e l'altra a fornire le prove che concernono la legalità o illegalità del sequestro e la validità o no della confisca.

1288. Per quanto concerne il diritto spettante alle parti di essere rappresentate nel giudizio e di rimettere al tribunale memorie e contro memorie: per la dilazione e i termini: per l'istruzione della causa, e l'ordinamento del giudizio saranno osservate le stesse norme che pel procedimento dinanzi ai tribunali arbitrali.

Sezione 3.ª

Giudizio circa la legalità e regolarità del sequestro.

1289. Spetta al tribunale delle prede di decidere se il sequestro della nave mercantile sia stato fatto legalmente e regolarmente, o se non debba ritenersi tale.

Come il Tribunale deve giudicare.

1290. Il tribunale sarà tenuto a giudicare circa il sequestro a norma delle regole del Diritto internazionale, che costituiscono il Diritto comune in tempo di guerra, e nell'interpretrarle ed applicarle dovrà tener conto dei documenti di Stato, nei quali il concetto di esse trovasi precisato e determinato, e dei principii del Diritto convenzionale stabilito tra gli Stati contendenti, e potrà valersi altresì della giurisprudenza stabilita dai tribunali delle prede, che le abbiano interpretrate ed applicate giudicando casi analoghi, e dell'opinione dei pubblicisti.

1291. Il tribunale deciderà circa l'ammissibilità di qualsisia mezzo di prova, ma non potrà escludere la produzione de'documenti che non esistevano a bordo al momento in cui sia stato fatto il sequestro, e che possano aver valore nel giudizio in merito relativo alla validità della preda.

Esso valuterà tutte le prove e tutte le circostanze di fatto secondo le proprie convinzioni ed il suo prudente arbitrio, e dovrà tenere in debito conto le gravi esigenze della guerra, che impongono al belligerante di provvedere

con ogni cura alla propria difesa, e di esercitare ogni diritto a riguardo di ciò in maniera da tutelare gelosamente i proprii interessi e non comprometterli, in ogni caso in cui esso possa avere ragione di supporre, che dall' operato di coloro, che non devono fare nissun atto ostile, possa derivare a lui un qualche danno mediato o immediato pei fini della guerra.

Quando possa ritenersi legale il sequestro.

1292. Il sequestro sarà reputato legalmente fatto:

a) quando la nave non possa giustificare pienamente la propria nazionalità, data l'ipotesi che fosse ammessa la confisca delle navi mercantili di parte nemica. (*Confr.* titolo VI);

b) quando essa fosse sfornita di documenti o questi non fossero in piena regola o vi fosse motivo per ritenerli duplicati o quando fossero apparentemente alterati o si avesse motivo per ritenerli falsi o falsificati;

c) quando la nave invitata a fermarsi per essere sottomessa alla visita avesse tentato di opporsi o si fosse opposta;

d) quando la visita e le ricerche abbiano dato per risultato di stabilire in fatto la violazione dei doveri della neutralità o quando vi sia fondato motivo per ritenere che la nave abbia preso parte alle ostilità o che sia destinata a prendervi parte.

Sarà reputata sempre tale una nave neutrale noleggiata per prestare servizio al nemico e sopratutto per trasportare ad esso soldati, viveri o provvisioni per le armate;

e) quando la nave trasporti oggetti di contrabbando di guerra o assimilati ad esso per conto e a destinazione del nemico;

f) quando essa serva di spia, o vi sia fondato motivo per potere sospettare che serva come tale;

g) quando con la forza abbia difeso una nave nemica inseguita o abbia cercato di difenderla;

h) quando fosse colta sul momento di violare il blocco,

dopo avere ricevuta la notificazione speciale dell'esistenza di esso.

Quando debba ritenersi illegale il sequestro.

1293. Il sequestro sarà reputato assolutamente illegale e contro le regole del Diritto internazionale, se sia stato operato contro una nave, la quale coi documenti esistenti a bordo abbia potuto provare la sua nazionalità, e lo scopo pacifico del proprio commercio.

I documenti che devono essere reputati decisivi ed efficaci a riguardo di ciò sono:

a) l'atto di nazionalità;

b) i documenti relativi alla proprietà della nave, qualora questa non risultasse dall'atto di nazionalità;

c) il contratto di noleggio con tutti i documenti relativi alla natura del carico ed alla destinazione di esso;

d) il ruolo di equipaggio;

e) i libri di bordo dai quali risulti la rotta della nave in conformità della destinazione di essa.

Cotesti documenti tutti redatti in debita forma e senza alterazione di sorta devono ritenersi efficaci per stabilire *prima facie* la condizione giuridica della nave, del carico e della destinazione; e ogni qualvolta non vi sia ragione di dubitare della loro veridicità, dovrà essere attribuita ad essi la piena forza probante, ritenendo illegale qualunque sequestro fatto pel motivo della nazionalità della nave o della natura e destinazione del carico da essa trasportato.

Sequestro per trasporto del contrabbando.

1294. Il sequestro pel trasporto del contrabbando di guerra non potrà essere reputato legalmente fatto, se non che quando si tratti di oggetti compresi tra quelli che lo costituiscono il contrabbando di guerra secondo le regole del Diritto internazionale (*vedi regole* 1206 e seg.).

1295. Potrà essere reputato legale il sequestro della sola merce di contrabbando di guerra durante il viaggio della

nave, che in buona fede ne eseguisca il trasporto ad un porto neutrale, cui essa sia destinata, ogni qual volta che il belligerante possa dare la prova che cotesta merce debba essere trasbordata al porto neutrale per essere poi di là trasportata al nemico.

Non potrà però essere giustificato in tali circostanze il sequestro della nave neutrale, che faccia il trasporto della detta merce, se non quando possa essere provato il procedimento ostile da parte della nave stessa, dando la prova piena che essa, conoscendone la destinazione finale, si sia volontariamente prestata a trasportarla, e abbia così cooperato scientemente e in mala fede alla destinazione ostile della medesima.

1296. Sarà reputato legale il sequestro della nave, che trasporti il contrabbando di guerra, quando questo avuto riguardo alla sua natura e quantità sia considerevole, o quando essendo pure una piccola quantità il capitano non abbia dichiarato volontariamente che lo trasportava, e vi sia fondato motivo per reputare che la nave sia destinata a portare abitualmente armi e provvigioni di guerra al nemico.

1297. Non sarà reputato legale il sequestro di una nave che trasporti il contrabbando di guerra, ogni qual volta che questo formi una piccola parte del carico di essa, e sopratutto quando il Capitano abbia dichiarato spontaneamente il contrabbando di guerra. Il sequestro sarà in tal caso legalmente operato a riguardo solo del contrabbando trasportato.

Sequestro in caso di violazione del blocco.

1298. Sarà reputato legale il sequestro per violazione di blocco ogni qual volta che una nave di commercio, alla quale sia stata fatta la notificazione speciale del blocco, (*v. reg.* 1232) abbia attraversato o abbia tentato di attraversare il cordone di blocco.

1299. Dovrà ammettersi legale il sequestro per violazione di blocco, quando esso sia stato operato contro una nave, che abbia cercato di penetrare in mala fede o di uscire dal luogo bloccato evitando con qual si sia artifizio di ricevere la notificazione speciale, e che sia così riuscita a sorprendere la vi-

gilanza della squadra bloccante, dato che non possa provare che essa ignorava lo stato delle cose e l'esistenza del blocco.

1300. Non sarà reputato legale il sequestro di una nave mercantile solo perchè noleggiata a destinazione del porto bloccato, o diretta ad esso, ma sarà sempre necessario che essa si trovi nelle condizioni per essere reputata nell'attualità colpevole di violazione di blocco o di tentativo per violarlo a norma delle regole precedenti.

Sentenza relativa al sequestro.

1301. Il tribunale dopo avere compiuta l'istruzione della causa, constatato i fatti e le circostanze, e tenuto presente le conclusioni delle parti, dovrà decidere, se a norma delle regole di Diritto internazionale il sequestro debba ritenersi legalmente fatto, ed eseguito con le formalità richieste per la sua regolarità, riservando poi di decidere circa il diritto, che possa spettare al belligerante, che lo abbia operato, di confiscare a suo profitto la nave o il carico, ovvero una parte di esso soltanto.

1302. Qualora il fatto, che abbia motivato il sequestro, sia ritenuto di per sè stesso insufficiente a legittimarlo, a norma delle regole di Diritto comune, il tribunale dovrà condannare la parte a restituire le cose sequestrate, e, valutate poi le circostanze che abbiano potuto dare al belligerante motivo più o meno fondato di credersi autorizzato a fare il sequestro, potrà condannarlo al rifacimento dei danni.

Qualora poi il sequestro sia stato fatto violando le regole di Diritto internazionale, o che sia riconosciuto senza causa, il tribunale dovrà condannare il sequestrante non solo a restituire la nave o il carico sequestrato ai proprietarii, ma al rifacimento di ogni danno, che ne sia derivato, oltre tutte le spese del procedimento e del giudizio.

1303. Il sequestrante sarà condannato altresì al rifacimento dei danni, come nel caso contemplato dalla prima parte della regola precedente, qualora il sequestro, fatto per un motivo apparentemente legittimo, sia stato poi mantenuto per qualche irregolarità del procedimento imputabile al comandante della nave belligerante, o per la inosservanza delle

regole stabilite a riguardo del giudizio per mantenerlo o risolverlo, o quando vi sia stato ingiustificato ritardo, imputabile al Governo nel procedimento per la decisione circa la validità di esso. (*Vedi regole* 1269 *e seg.* 1301).

Le tre regole sopra indicate mirano a tener distinto il giudizio circa la legalità e regolarità del sequestro, da quello che concerne la confisca e la preda delle cose sequestrate. Il sequestro è sempre effettuato dai Comandanti delle navi da guerra o dagli incrociatori a ciò autorizzati, sotto la propria responsabilità, e quindi sotto la conseguente responsabilità del Governo, in nome del quale le operazioni di guerra sono compiute. Può bene accadere che il sequestro sia fatto legalmente e regolarmente, ma che il belligerante non abbia non pertanto il diritto di confiscare le cose sequestrate. Così se il sequestro fosse effettuato contro una nave caricata di oggetti di contrabbando di guerra, la quale coi documenti esistenti a bordo non avesse potuto dare la prova piena della sua destinazione ad un porto neutrale, dovrà ritenersi effettuato in conformità dei principii del Diritto comune, e qualora poi l'armatore potesse dare la prova piena della destinazione pacifica della nave e della merce e potesse così escludere completamente qual si fosse diritto da parte del belligerante di confiscare la nave o il carico, questo non muterebbe i rapporti tra il belligerante, in nome di cui il sequestro fosse stato fatto, l'armatore e i proprietarii della merce, che a cagione del sequestro fossero stati danneggiati Rispetto a costoro non potrà al certo essere tenuto a risponderne il Governo dello Stato belligerante, in nome del quale il sequestro fu fatto. Tutto si riduce ad esaminare e decidere se valutate le circostanze, nelle quali l'incrociatore sequestrò la nave nemica o quella neutrale, che esso ritenne colpevole di atti di ostilità, avea plausibile diritto di ciò fare. Dato che il tribunale lo abbia ritenuto, ogni responsabilità da parte del Governo deve essere ragionevolmente eliminata, e dovrà essere tenuto a risponderne verso i proprietarii danneggiati l'armatore o il capitano, il quale navigando in tempo di guerra senza avere i documenti di bordo in piena regola, avea così dato giusto motivo al belligerante di considerarlo suo nemico e di sequestrare la nave o il carico. Dato pure che nel giudizio circa il merito della preda il sequestrato potesse dare prova piena di non appartenere la nave al nemico, e di non avere in nulla violato i doveri della neutralità, escludendo completamente di avere la nave fatto qual si fosse atto di ostilità per poter essere reputato nemica, questo escluderebbe il diritto del belligerante di confiscare le cose sequestrate, ma non potrebbe menomamente attaccare il diritto di lui di fare il sequestro, mentre abbiamo supposto che fosse stato fatto in circostanze che davano motivo legittimo di farlo secondo il Diritto internazionale. Come potrebbe quindi sorgere la responsabilità del Governo pel rifacimento del danno? Questa potrebbe nascere soltanto nella seconda ipotesi contemplata dalla nostra regola, quando cioè il sequestro, tutto chè fatto per un motivo legittimo, fosse stato poi mantenuto per irregolarità nella procedura, che dovea osservarsi

e che non fu osservata, o per ingiustificato ritardo nell'espletamento della procedura stessa e della decisione circa la validità del sequestro.

Sentenza in caso di distruzione della nave sequestrata.

1304. Qualora il Comandante dell'incrociatore, che abbia operato il sequestro, non abbia potuto trasportare la nave in luogo sicuro, e l'abbia calata a fondo, come alla regola 1265 sarà tenuto in massima al rifacimento di ogni danno, e non ne potrà essere esonerato, se non che quando il tribunale delle prede, giudicando in merito, abbia deciso che al belligerante spettava il diritto di confiscare la nave ed il carico distrutto.

Nell'ipotesi poi che sia riconosciuto il diritto del belligerante di confiscare la nave, dovrà pronunziarsi la condanna al rifacimento di ogni danno rispetto ai proprietarii di quella parte del carico da essa trasportata, e rispetto alla quale non possa essere ammesso il diritto di preda.

Sezione 4ª

Giudizio circa la legalità della preda.

1305. Nissuno Stato belligerante avrà il legittimo diritto di appropriarsi una nave o le merci da essa trasportate e da lui sequestrate durante la guerra, se non che quando con sentenza del tribunale internazionale sia riconosciuto il diritto di predare la nave con le merci.

Quando una nave possa essere confiscata.

1306. Il diritto di predare una nave non può essere attribuito al belligerante che nei seguenti casi:

1º se essa formi parte della marina da guerra o sia aggregata ad essa (*reg.* 952), o sia una nave corsara dato il caso di guerra in corsa (*vedi regola* 1147);

2º se essa appartenga in proprietà a privati di parte nemica, dato che sia ammesso il diritto eccezionale contemplato alle regole contenute nel titolo VI;

3º se essendo essa nave neutrale trasporti il contrab-

bando di guerra (*vedi regole* 1206 *e seg.*) e questo formi la parte principale del carico, o quando essa sia adoperata pel trasporto inibito durante la guerra (*vedi regola* 1209) e purchè sia stata sequestrata mentre si trovava a bordo di essa il contrabbando di guerra, o mentre facea il servizio del trasporto inibito, o si trovava noleggiata per fare tale trasporto (*Confr. reg.* 1214);

4° se risulti colpevole di violazione di blocco o di tentativo di violazione di blocco a norma della regola 1237;

5° se abbia resistito con la forza all'invito di sottomettersi alla visita:

6° se risulti colpevole di servizii prestati al nemico (*regola* 1214) o di partecipazione ad atti di ostilità fatti in nome e nell'interesse di esso (*Confr. reg.* 1295, 2° *comma*).

Quando il carico di una nave possa essere confiscato.

1307. Il belligerante avrà il diritto di predare tutto il carico, che si trovi a bordo della nave, nel solo caso di violazione di blocco. In ogni altro caso la merce innocente caricata a bordo della nave, che sia soggetta alla confisca, dovrà essere restituita ai proprietarii, ma senza nissun obbligo da parte del Governo pel rifacimento dei danni da essi patiti.

Questa regola mira a limitare, dentro i giusti confini, il diritto di preda. Dato pure che la nave faccia atti di ostilità e che per questo diventi nemica, non se ne può dedurre che debbano essere trattati come nemici i proprietarii della merce che, per ragioni del loro commercio, si siano serviti della nave pel trasporto pacifico della merce ad essi appartenente. Giova notare, che secondo lo stesso diritto eccezionale, che consente la confisca delle navi mercantili di parte nemica, si viene pure ad ammettere che il diritto di preda non possa estendersi alla merce neutrale caricata a bordo di esse. Non si potrebbe quindi giustificare in nessun caso, in cui la nave divenisse nemica pel fatto del Capitano o dell'armatore, l'estendere il diritto di presa alla merce appartenente ai pacifici cittadini, e che per avventura si trovasse a bordo di essa. Nel caso di blocco è la destinazione della merce al porto bloccato, che costituisce di per sè stessa l'atto di ostilità, ed è ragionevole quindi l'ammettere, che il belligerante possa predare la nave ed il carico, così come può indubitabilmente predare le armi che siano portate al nemico per continuare la resistenza. Anche nel caso di confisca per trasporto di contrabbando di guerra, il diritto di preda, dato pure che possa essere applicato alla nave oltre che alla merce di contrabbando, non potrebbe essere esteso a quella appartenente ai cittadini pacifici, e da essi caricata con pacifica destinazione, senza richiamare

indirettamente in vigore la massima *roba del nemico confisca quella dell' amico.*

Abbiamo escluso poi l'obbligo del rifacimento di ogni danno da parte del Governo a riguardo dei proprietarii, ai quali la merce debba essere restituita, perchè essi, se hanno diritti da far valere in conseguenza del danno patito, devono sperimentarli contro l'armatore, che col fatto proprio ne sia stato cagione, e non contro il Governo, che esercita debitamente il diritto suo nello stato di guerra.

Quando debba essere escluso il diritto di preda.

1308. Sarà escluso il diritto di predare una nave, se il belligerante intenda di fondare tale suo diritto sulla propria legge, o su quella da esso promulgata al cominciamento della guerra, ogni qual volta che cotesta legge sia contraria alle regole del Diritto comune internazionale.

1309. Sarà in ogni caso escluso il diritto di far sua la preda, qualora la nave sia stata sequestrata dopo il termine fissato nei preliminari di pace per la cessazione delle ostilità, e non potrà essere d'ostacolo la circostanza dell'ignoranza della cessazione delle ostilità da parte dell'incrociatore, che effettuò il sequestro.

1310. Sarà dichiarata illegale la preda di una nave sequestrata nelle acque territoriali neutrali, non ostante che essa si trovi nelle condizioni richieste per confiscarla secondo il Diritto comune; e constatato che il belligerante abbia effettuato il sequestro senza rispettare l'inviolabilità del territorio neutrale, incombe al tribunale di dichiarare nulla l'operazione di guerra fatta nelle acque territoriali neutrali, e libera la preda.

Navi nazionali riprese.

1311. Sarà escluso il diritto di preda a riguardo di ogni nave mercantile nazionale o addetta al servizio dello Stato durante la guerra, la quale sia stata predata dal nemico, e ripresa prima che il tribunale internazionale delle prede la abbia aggiudicata a lui come buona preda.

1312. Incombe a ciascuno Stato di regolare con la propria legge la condizione delle navi mercantili predate dal nemico e che siano a lui ritolte prima della legale aggiudicazione.

Potrà essere attribuito un premio a coloro, che avessero liberata la nave predata, o che l'avessero ricuperata o salvata, in caso che essa fosse stata abbandonata dal belligerante, che l'avea sequestrata, ma dovrà reputarsi ognora contro il Diritto comune internazionale l'applicare alle navi mercantili sequestrate dal nemico e riprese, le stesse regole che possono essere applicate alle navi nemiche avuto riguardo al diritto di confiscarle e predarle durante la guerra.

Della sentenza del Tribunale delle prede e della sua efficacia.

1313. La sentenza del tribunale delle prede dovrà essere motivata ed enunciare il fatto e le regole di diritto comune, sulle quali sia fondato il dispositivo.

Essa dovrà contenere la decisione circa la legalità o illegalità della cattura, e l'aggiudicazione della nave o del carico o di una parte di esso al belligerante, o la liberazione e la restituzione di tali cose ai loro legittimi proprietarii.

Dovrà inoltre provvedere circa il rifacimento del danno, quando le parti siano a ciò tenute, e circa tutte le spese del giudizio e quelle occasionate dal sequestro e dalla conservazione delle cose sequestrate.

1314. La sentenza avrà l'autorità della cosa giudicata tra le parti, e sarà reputata efficace a stabilire i loro diritti rispettivi.

1315. Incombe alle parti di sottostare a quanto sia stato deciso e di eseguire quanto con la sentenza sia stato disposto. In caso di rifiuto il procedimento della parte che ciò faccia, sarà riguardato come violazione del Diritto comune, e potrà dar luogo a tutte le procedure stabilite per assicurarne il rispetto e l'osservanza.

TITOLO XII.

Fine della guerra.

Quando la guerra debba reputarsi terminata.

1316. La guerra tra due o più Stati non può reputarsi legalmente terminata che con la conclusione della pace stipulata col trattato preliminare, o col trattato definitivo di pace.

Quando essa sia fatta da un popolo contro uno Stato (come nel caso di guerra per separazione o per costituirsi come Stato indipendente) o da un partito che si trovi nelle condizioni per poter essere reputato belligerante (come è nel caso di guerra civile) dovrà reputarsi terminata con la sottomissione completa del vinto al vincitore.

1317. La guerra non potrà reputarsi finita con la semplice cessazione delle ostilità, saranno però in tal caso applicate le regole che concernono la sospensione d'armi o l'armistizio.

1318. L'occupazione militare, tutto che protratta a tempo considerevole, e resa stabile mediante la costituzione di un Governo, non potrà valere a far ritenere la guerra legalmente finita, se non che quando la cessione del territorio militarmente occupato sia stata riconosciuta o mediante un formale trattato di cessione, o mediante altri atti equivalenti al trattato o al riconoscimento formale del nuovo stato di cose.

Del trattato di pace.

1319. Il trattato di pace è quello, mediante il quale sono stipulate tra le parti belligeranti le condizioni, sotto le quali esse intendono terminare la guerra, e richiamare in vigore

il Diritto che concerne i rapporti internazionali durante la pace.

1320. Saranno reputati capaci a stipulare le condizioni della pace le persone che si trovino nell'attualità nel possesso della suprema autorità, e alle quali sia affidato il governo dello Stato.

Anche quando il partito nazionale della maggioranza abbia stabilito un Governo provvisorio surrogandolo al Sovrano legittimo vinto o prigioniero, o che abbia abdicato, o che per qual si sia ragione trovisi impedito nell'attualità di esercitare i poteri sovrani, le persone che esercitino le funzioni della sovranità, e che costituiscano di fatto il Governo, devono essere reputate competenti a stipulare le condizioni della pace.

Condizioni della pace.

1321. I requisiti necessarii per la validità di un trattato di pace sono quelli richiesti per ogni altro trattato e che sono indicati alla regola 680, e seguenti.

1322. Spetta al vincitore il diritto di porre come condizione della pace la cessione di una parte del territorio dello Stato vinto. L'occupazione militare di questo non potrà però essere riguardata di per se stessa come titolo sufficiente per imporne la cessione; questa bensì non potrà essere giustificata, che dall'interesse generale di conservare la pace a seconda delle norme fissate alle regole 768-770. In ogni caso la cessione forzata dovrà ritenersi valida a norma della regola 769.

Della ratifica del trattato di pace.

1323. Qualora a norma della legge costituzionale fosse indispensabile la ratifica del trattato di pace da parte dei Corpi rappresentativi, la guerra dovrà reputarsi terminata con la stipulazione del trattato di pace sotto la condizione risolutiva della ratifica, e non potrà ritenersi rotto l'accordo concluso circa i patti della pace, se non che quando i detti Corpi rappresentativi abbiano espressamente deliberato di non ratificare il trattato.

Ritornerà nel suo pieno vigore il diritto di guerra, e po-

tranno senz' altro essere ricominciati gli atti di ostilità a contare dal momento in cui, osservando le formalità richieste secondo la legge costituzionale, sia stato definitivamente deciso di non ratificare il trattato di pace.

1324. Incombe ognora ai Corpi rappresentativi di ratificare il trattato di pace onde non accrescere i mali inevitabili della guerra, essendo sempre salvo il diritto di farlo annullare o rivocare, se le condizioni imposte dal vincitore potessero essere reputate enormemente lesive dei legittimi diritti dello Stato o di quelli del popolo (*Confr. reg.* 760).

1325. La ratifica del trattato di pace non può menomare il diritto spettante alla parte interessata di provocare la riunione della Conferenza e di sottomettere ad essa le condizioni della pace, onde ottenere la rivocazione o la modificazione del trattato concluso (*confr. reg.* 818).

Come il trattato debba essere concluso ed eseguito.

1326. Incombe alle parti nello stipulare i trattati di pace di prevenire per quanto sia possibile ogni nuovo motivo di dissidio, e di ritenere definitivamente risoluta ogni vertenza relativa alla materia, che sia stata cagione della guerra.

La rinuncia generale ad ogni specie di azione da parte dell' uno e dell' altro Stato relativa ai fatti di guerra ed anche agli avvenimenti politici e militari compiuti durante la guerra dovrà ritenersi implicitamente stabilita con la conclusione della pace, anche quando essa non sia stata espressamente concordata sotto la forma di amnistia generale.

1327. I patti concordati col trattato di pace dovranno essere osservati lealmente ed in buona fede ed essere riguardati come obbligatorii per lo Stato che li abbia stipulati, anche se siano stati imposti dal vincitore a cagione della sua forza militare preponderante, e se in virtù di essi siano state modificate le condizioni storiche rispettive degli Stati combattenti ed i diritti precedentemente da ciascuno di essi acquistati, sempre che ciò sia stato fatto senza violare le regole del Diritto comune.

L' amnistia generale.

1328. L'amnistia generale, che deve essere reputata come conseguenza necessaria della conclusione della pace, dovrà essere riguardata efficace a far sospendere l'applicazione del diritto di guerra ai fatti politici o militari compiuti durante la guerra, o connessi con la medesima, ma non varrà a far sospendere l'applicazione del Diritto comune ai reati ed ai fatti criminosi commessi in tempo di guerra.

Applicazione del trattato di pace.

1329. Qualora nel trattato di pace fosse stipulato la regola dello *statu quo ante bellum,* essa dovrà essere interpretata ed applicata in maniera da non pregiudicare i diritti acquisiti dai privati durante la guerra, e, salvo dichiarazioni espresse in contrario, saranno osservate le seguenti regole.

1330. Il Sovrano reintegrato nel possesso dei suoi dominii potrà ripristinare ogni cosa nelle condizioni anteriori per tutto ciò che concerne la pubblica amministrazione, ma dovrà tener conto delle conseguenze legali derivanti dal possesso effettuato dal nemico durante la guerra a riguardo dei territorii a lui restituiti.

Esso non potrà esercitare i suoi diritti sovrani in modo retroattivo e sarà tenuto a rispettare tutti i diritti acquisiti durante l'occupazione, sia che essi derivassero da contratti legalmente fatti, sia che derivassero da sentenze rese durante l'occupazione e passate in cosa giudicata.

1331. Incombe al Sovrano reintegrato di tener conto delle leggi e dei regolamenti promulgati dall'autorità nemica, e delle conseguenze legali che ne siano derivate durante l'interregno.

L'autorità delle proprie leggi e regolamenti, che entrano in pieno vigore *ipso jure ipsoque facto*, potrà assoggettare ad essi ogni fatto, ogni diritto, ogni aspettativa a cominciare dal momento in cui il Sovrano sia stato reintegrato, ma non potrà colpire i diritti già perfetti, ed acquisiti durante l'occupazione nemica.

1332. Dovrà ritenersi effettuata immediatamente e *ipso jure ipsoque facto la restitutio in integrum* a riguardo del godimento di ogni diritto di sovranità territoriale, anche rispetto al nemico, che avea prima occupato il territorio restituito, e sarà conseguentemente reintegrata, rispetto a tutti, la piena autorità delle leggi politiche e del Diritto pubblico.

Ogni modificazione fatta durante l'occupazione militare alla costituzione politica dovrà ritenersi ridotta al nulla col ristabilimento dello *statu quo ante bellum.*

1333. La restituzione delle cose dovrà essere effettuata nello stato in cui esse erano quando furono prese dal nemico, salvo soltanto i cambiamenti avvenuti e le deteriorazioni, che siano state la conseguenza naturale dei fatti o delle operazioni di guerra.

Applicando questa regola se ne può dedurre, che una piazza forte, ad esempio, debba essere restituita nello stato in cui essa era quando fu presa, sempre che essa si trovi nel medesimo stato alla conclusione della pace. Supponendo che durante la guerra essa fosse stata disarmata e le sue fortificazioni smantellate, e che nulla fosse stato intorno a ciò disposto nel trattato di pace, la parte, a cui la fortezza dovesse essere restituita, non potrebbe pretendere che l'altra facesse le opere per rimetterla nello *statu quo ante bellum.* A fare le opere potrebbe essere costretta la parte contraria, se essa le avesse distrutte prima di restituire la fortezza e dopo conclusa la pace.

Norme circa l' uti possidetis.

1334. Qualora nel trattato di pace fosse stipulata la regola dell'*uti possidetis,* essa potrà valere per quanto concerna le cose appartenenti all'uno o all'altro dei due Stati belligeranti, e delle quali sia stato acquistato il possesso in conseguenza dei fatti di guerra. Bisogna però far salvi anche in questo caso i diritti dei privati proprietarii delle cose se in conseguenza della guerra fossero stati espropriati, e potessero avere il diritto al rifacimento del danno.

1335. Incombe alle parti, che mediante il trattato di pace intendano rinunciare all'esercizio dei loro diritti rispettivi, stabilendo la regola dell'*uti possidetis*, di far salvo ogni diritto che possa competere ai privati di ottenere il rifaci-

mento di ogni danno cagionato dai fatti di guerra, sia che l' azione per ottenerlo possa essere esercitata da essi in conformità della legge dinanzi ai tribunali, sia che possa essere esercitata soltanto in via amministrativa.

Dei danni di guerra.

1336. Il diritto spettante ai privati di ottenere il rifacimento dei danni patiti durante la guerra dovrà essere ammesso sopratutto, ogni qual volta che il danno non sia stato la conseguenza della fatale necessità e della forza maggiore, tutto che cagionato durante la guerra e per le esigenze della medesima.

1337. Il concetto giuridico dell' urgenza e necessità di guerra dev'essere ristretto a quello soltanto, che può riuscire necessario ed urgente di fare e d' intraprendere nel luogo in cui il nemico si trovi presente, e dove la lotta con lui trovisi impegnata, o dove l'azione militare si svolga nell' attualità. Esso non potrà essere allargato a tutto quello che durante la guerra possa essere fatto od intrapreso con un disegno preordinato di difesa o di offesa, e che possa essere reputato preventivamente utile ai fini della medesima.

Le distruzioni, le devastazioni e degradazioni della proprietà avvenute durante la guerra e compiute con un disegno preordinato di difesa o di offesa, non potranno essere reputate fatti di guerra, e conseguenza della fatale necessità e della forza maggiore, se fossero compiute là, ove nella attualità non fosse impegnata la lotta e non si svolgesse l'azione militare.

1338. Ogni danno cagionato alla proprietà privata, fuori del caso dell' urgenza e della necessità di guerra, quantunque fatto pei fini della guerra, non può avere che il carattere di misura preventiva di difesa, e come tale non può che assumere il carattere di espropriazione per pubblica utilità, da cui deriva il diritto di essere restaurato del danno patito.

1339. Si deve ognora considerare conforme ai principii di equità di risarcire, per quanto è possibile, i privati delle perdite sofferte durante la guerra, anche quando essi non possano a riguardo delle medesime esercitare nissun'azione

giudiziaria contro lo Stato, e dovrà essere reputato doveroso per le parti contraenti, che concludano un trattato di pace, di determinare a carico di quale di esse debba essere posto l'obbligo delle indennità dovute ai privati.

Effetto generale della Pace.

1340. Il trattato di pace sarà reputato efficace per tutte le conseguenze a partire dal momento in cui sia stato sottoscritto, salvo il caso di risoluzione a norma della regola 1323

Il suo effetto generale ed immediato è quello di far *cessare ipso jure ipsoque facto* il legittimo esercizio di ogni diritto di guerra, e di richiamare in pieno vigore il Diritto internazionale durante la pace.

CONCLUSIONE

Le regole da noi codificate non sono al certo quelle che nell' attualità governano in tutto i rapporti internazionali degli Stati e dei popoli, nè si può prevedere quando i Governi potranno accordarsi a proclamare un qual si sia complesso di regole giuridiche come loro Diritto comune col proposito di dare così un ordinamento giuridico alla società che di fatto trovasi tra di essi stabilita. Proponendole noi non abbiamo inteso di avere risoluto il problema grave e difficoltoso di dare cioè alla società degli Stati una base giuridica, ne col proporle con la forma di un Codice abbiamo avuto la temeraria pretesa di legiferare. No: Il nostro intendimento è stato bensì di presentare un insieme di regole ordinate e connesse fra di loro, a solo fine di mettere in luce che all' ordinamento giuridico della società degli Stati potrebbe essere provveduto stabilendo fra di essi un Diritto comune, che regolasse tutti i rapporti, che dalla convivenza conseguono, e che si potrebbe trovar modo altresì per assicurarne il rispetto e reprimerne le violazioni. Altri potrà certamente fare opera più perfetta della nostra ricolmando le lacune ed escogitando regole migliori.

La codificazione del Diritto internazionale non potrà essere l' opera di uno o di pochi, ma sarà sibbene il risultato finale del lavoro assiduo di molti scienziati e l' ultima espressione delle convinzioni giuridiche, che in conseguenza della crescente cultura e civiltà anderanno a mano a mano formandosi nella coscienza dei popoli civili, e che dovranno indubitabilmente modificare la missione della diplomazia e dei Governi i più liberali.

Al risultato definitivo non si potrà arrivare che in un avvenire più o meno lontano, e sarà tanto più facile di vincere le difficoltà, quanto più si procederà gradatamente incomin-

ciando dal codificare quelle parti del Diritto internazionale intorno alle quali si sono già formate le convinzioni giuridiche comuni, e che urtano meno le particolari condizioni sociali dei diversi paesi. Incombe frattanto a ciascuno di contribuire, secondo le proprie forze, con le pubblicazioni, coll'insegnamento, colle discussioni e con ogni altro mezzo alla progressiva formazione delle convinzioni giuridiche uniformi intorno ai principii fondamentali, che devono presiedere all'ordinata coesistenza degli Stati civili, onde arrivare così ad elaborare a mano a mano un sistema in corrispondenza dei bisogni attuali e reali dei diversi Stati.

Io ho voluto come uomo di buona volontà portare il mio granello di sabbia per la costruzione del grande edifizio, ed ho stimato opportuno di esporre il risultato di tutti i miei studii sulle diverse parti del Diritto internazionale in un complesso di regole ridotto a forma di codice col solo intendimento, come ebbi a dichiarare nell'introduzione (1), di condensare le mie convinzioni scientifiche, per esprimerle in proposizioni distinte e distribuite con ordine sistematico, a fine di esporle, per quanto mi era possibile, con la maggiore chiarezza e con la maggiore precisione. Se non sono riescito a fare bene quello che mi sono proposto di fare, ho cercato di adoperare tutte le mie forze per riuscirvi.

Per dare alla società internazionale un assetto corrispondente ai bisogni dell'epoca moderna e proclamare un complesso di regole, che abbiano per tutti gli Stati autorità di legge, occorrerà l'iniziativa da parte dei Governi i più liberali, e tengo per fermo che si arriverà a questo.

L'UNITÀ PRIMITIVA DELLA SOCIETÀ FU LA FAMIGLIA, LA FINALE SARÀ L'ALLEANZA DEI POPOLI CIVILI.

---

(1) Vedi introduzione § 96.

APPENDICE I.

SUNTO STORICO

DEI PIÙ IMPORTANTI TRATTATI INTERNAZIONALI

Dall'epoca della Riforma 1525 al 1889.

Considerazioni Generali.

Leggendo la storia dei trattati conclusi fino al secolo nel quale viviamo, si prova un sentimento di sconforto, perchè si arriva a comprendere che le regole dei rapporti internazionali non hanno avuto altra base tranne di quella degl'interessi accidentali e temporanei che in ciascuna epoca hanno predominato, e che gli Stati, che le hanno stabilite in forza dei trattati fra loro conclusi, non hanno avuto altro intendimento che quello di regolare i fatti compiuti senza proporsi mai di accettare d'accordo un sistema di regole giuridiche adatto ad assicurare la pace ed a prevenire la guerra in avvenire.

Nell'epoca nella quale il Papato avea acquistato tanta potenza da aspirare al governo del mondo reputando soggetti alla sua suprema autorità i popoli ed i Re, le guerre furono fatte per eliminare il pericolo della Monarchia universale, che si mirava a costituire con la forma di una comunanza politico-religiosa-teocratica o d'impero universale a

capo di cui s'intendeva porre il Papa. Si combattè per separare il Diritto pubblico dello Stato dal Diritto pubblico della Chiesa, e per rivendicare il principale diritto dell'individualità umana, quello cioè della libertà di coscienza.

Questa fu l'epoca delle sanguinose guerre di religione e per regolare gli acquisti fatti e le vittorie compiute parecchi trattati particolari furono conclusi, e da ultimo quello di Vestfalia stipulato nel 1648, col quale fu stabilito in massima la separazione degli interessi della Chiesa da quelli dello Stato; la libertà e l'eguaglianza dei culti: il riconoscimento delle tre confessioni cattolica, luterana, calvinista. Quel trattato però non provvide a risolvere il problema, che sotto il punto di vista di regolare soltanto i fatti compiuti e le vittorie della Riforma. Esso riconobbe l'indipendenza degli Stati, ma nulla stabilì per l'ordinata giuridica coesistenza dei medesimi.

La lotta incessante e permanente prese diversa e nuova forma. Si trattava di dovere garantire l'indipendenza dei nuovi Stati mediante quel trattato riconosciuti, e d'impedire che risorgesse il pericolo della Monarchia universale e fu immaginato di risolvere tale problema mantenendo fra tutti gli Stati un certo equilibrio di forze, onde impedire la preponderanza di qualcheduno di essi su gli altri.

Cotesta è la seconda epoca, nella quale le lunghe guerre combattute mirarono a mantenere l'equilibrio politico , e siccome questo si voleva mantenere nell'interesse delle Case regnanti, così ogni diritto dei popoli fu conculcato coi trattati, che furono conclusi col solo fine di tutelare gl'interessi dei Principi.

Divenuta la Francia potente durante il regno di Enrico IV e più ancora durante quello di Luigi XIV le guerre furono fatte ed il sistema delle alleanze organizzato per abbassare la preponderanza di essa. Con tale intendimento furono conclusi non pochi trattati, che ebbero piuttosto il carattere di tregue consentite a solo fine di riprendere forza per tornare al combattimento.

Quando da prima la Francia uscì quasi vittoriosa dalla lotta, dettò essa stessa le condizioni della pace col trattato di Nimega concluso nel 1678-79 e col trattato di Ryswich

concluso nel 1697 per finire la guerra contro la Germania ma quando poi essa soggiacque vinta fu dalla forza superiore delle Potenze alleate costretta ad accettare le condizioni ad essa imposte, ed a sottoscrivere la pace di Utrecht con la quale rinunciò ai possedimenti acquistati in virtù dei precedenti trattati, e mostrò di abbandonare i suoi ambiziosi progetti d'ingrandimento.

Il trattato di Utrecht non valse per altro che a risolvere il così detto problema dell' equilibrio politico avuto riguardo ai fatti compiuti, ma siccome non fu stabilito nessun sistema di regole per mantenere ciascuno Stato nella propria cerchia giuridica, così, appena le forze furono ristorate nei pochi anni di pace, nacquero nuovi pretesti e nuove cagioni di guerra alimentate ognora dalla necessità di mantenere lo equilibrio. Da prima la guerra di Polonia terminata col trattato di Vienna del 1738, poi quella per la successione austriaca, che ebbe termine col trattato di Aquisgrana del 1748; poi la guerra che fu detta dei sette anni terminata col trattato di Parigi del 1763 e l'altra a cui fu posto fine col trattato di Hubersbourg nel 1763.

Sempre per mantenere il preteso equilibrio nell' interesse delle Dinastie altre guerre furono combattute e ogni diritto dei popoli conculcato. Si escogitò il sistema delle alleanze armate e degli interventi per mantenere l'equilibrio e conservare i possedimenti acquistati coi trattati, e basti rammentare la triste applicazione fattane alla Polonia smembrata e partita nel 1777 e nel 1793 in omaggio all' equilibrio politico e tacciamo di altri avvenimenti, e delle guerre combattute, e delle alleanze concluse per organizzare la così detta bilancia delle forze.

Tutto quello che caratterizza il movimento dei rapporti internazionali e dei patti conclusi tra i Principi coi trattati stipulati fino al secolo XVIII si può desumere da quello che scriveva Federico di Prussia, esprimendo la generale convinzione nell' *Anti-Machiavello.* « La tranquillité de l'Éurope, se fonde principalment sur le maintien de ce sage équilibre, par le quel la force supérieure d' une Monarchie est contrebalancée par la puissance réunie de quelques autres souverains. Si cet équilibre venait a manquer, il serait à craindre qu'il

n'arrivât une révolution universelle, et qu'une nouvelle Monarchie ne s'établit sur les débris des Princes que leur domination rendrait trop flaibes (1) ».

Dopo la scoperta del Nuovo Mondo e della nuova via pel traffico colle Indie gl'interessi mercantili servirono di base alla politica dei Governi. Ciascuno volse il pensiero ad acquistare la supremazia commerciale e ritenne che ad assicurarla fosse mestiere di confiscare a suo profitto il monopolio degli scambii e delle esportazioni e di creare ogni forma di ostacoli alla libertà del commercio altrui ed allo sviluppo della produzione. Cotesto falso indirizzo fu alimentato dalle false teorie a riguardo della prosperità e della ricchezza. Si pensava che l'oro fosse la ricchezza, e che ciascun Governo dovesse considerare come supremo interesse di regolare ogni suo rapporto commerciale in maniera da importare la minore quantità di merci e molto oro. Da ciò nacquero nuove cagioni di guerre. Ciascuno Stato cercava di volgere le cose a suo esclusivo vantaggio, e se un altro apriva al proprio commercio nuovi sbocchi o accresceva l' industria e il traffico, si sentiva il bisogno d'impedire che esso si arricchisse oltre misura, e si trovava un pretesto per fargli la guerra coll' intendimento di costringerlo a sottoscrivere un trattato di commercio, in virtù del quale il così detto equilibrio mercantile potesse essere ristabilito.

I disordini che furono la conseguenza delle rivalità mercantili furono maggiori e più considerevoli di quelli che derivarono dalla voluta necessità dell' equilibrio politico. Da una parte gli Stati più potenti cercavano d' imporre ogni specie di restrizione al commercio degli altri coll' intendimento di avere il monopolio del commercio, ed i più deboli talvolta subivano la legge, tal altra si alleavano per respindere la forza prevalente ed imponevano essi la legge. Così ogni principio di diritto e di giustizia fu sacrificato a seconda della forza prevalente dei vincitori. I Portoghesi per rendersi padroni del commercio delle Indie pretesero al traffico esclusivo per la via scoverta da Vasco de Gama e proibirono a tutti gli altri popoli di navigare pel Capo di Buona

(1) Frédéric, *Anti-Machiavel.* Part. 3, *chap.* XXVI, p. 58.

Speranza. La Spagna aspirava a confiscare a suo profitto il commercio col Messico, l'Inghilterra allargava i suoi possedimenti e fondava ovunque colonie, e divenuta forte e potente dettava la legge a tutti e coglieva ogni pretesto per dichiarare la guerra alle Potenze rivali e rovinare il loro commercio. Le guerre poi furono uno strano miscuglio di operazioni militari e mercantili, e affinchè durante esse non ne potessero trarre vantaggio gli Stati, che volevano rimanere estranei e neutrali, si cercò di annientare e paralizzare il commercio degli stessi neutrali durante la guerra ed ogni pretesa fu sostenuta con la forza, e subìta per debolezza.

I trattati conclusi nel XVII e XVIII secolo sono la più sicura prova della grande confusione a riguardo dei principii relativi alla libertà del commercio e della navigazione durante la guerra.[1] Dal trovare in essi talvolta stabilite, talvolta disdette le stesse regole, se ne può dedurre l'assoluta mancanza di ogni criterio certo e sicuro da parte dei Governi, che le proclamavano e le negavano, secondo le circostanze suggerivano. Basterebbe per convincersene volgere l'attenzione alle regole, che concernono i diritti degli Stati neutrali durante la guerra e l'esercizio del diritto di preda da parte dei belligeranti rispetto al nemico ed ai neutrali. Parve che un certo sistema di principii potesse ritenersi stabilito col trattato di Versailles concluso nel 1783, imperocchè mediante esso furono accettate le regole proclamate dalla lega della neutralità armata, eliminando così lo stato di cose anteriore, quando cioè ogni diritto dei nemici e dei neutrali in tempo di guerra marittima poteva essere definito a seconda della forza e dell'interesse degli Stati vittoriosi. Le regole in quel trattato stabilite acquistarono in seguito maggiore autorità, quando furono poste a base dei particolari accordi fra i diversi Stati conclusi; però siccome nulla era stato provveduto per assicurarne il rispetto, così accadde che i Governi stessi, che le avevano accettate, reputassero di poterle disconoscere e modificare con pieno arbitrio.

Le condizioni anormali nelle quali fu combattuta la guerra della Rivoluzione Francese furono prese a pretesto per giustificare le violenze e gli abusi commessi da una parte e dall'altra. Si volle legittimare ogni eccesso col principio della

rappresaglia, e col pretesto che ogni misura eccezionale era resa necessaria dalle circostanze straordinarie nelle quali si trovava l' Europa. Il fatto è, che tutti i principii del Diritto internazionale furono violati, ed ogni arbitrio commesso a titolo di ritorsione, ed i principii relativi ai diritti dei neutrali disconosciuti da quegli Stati medesimi, che li avevano proclamati, e non occorre entrare in particolari.

Quando cadde Buonaparte in conseguenza della coalizione delle Potenze alleate contro di lui, l'Europa presentava un aspetto del tutto singolare. Gli avvenimenti, che si erano compiuti durante la rivoluzione aveano operato una completa innovazione. L' autorità dei trattati era venuta meno; l'equilibrio dell'Europa scosso; alcuni Stati, scomparsi altri nuovi costituiti; bisognava proprio rifare da capo l' edificio del riordinamento della società degli Stati e risolvere il grave problema di assicurare l' equilibrio politico fra i medesimi. e si pensò di provvedere a ciò riorganizzando gli Stati secondo i pretesi diritti dei Sovrani legittimi, e ponendo il diritto storico a fondamento della legittimità. Il lungo lavorìo fatto dai potentati convenuti a Vienna per ristabilire il così detto equilibrio politico fu riassunto nell' Atto solenne stipulato il 9 giugno 1815. I possedimenti territoriali furono partiti secondo gl' interessi delle Dinastie; e a fine di assicurare poi l' assetto, così come era stato stabilito, fu ammesso che i Principi potessero a vicenda garantirsi i possedimenti a ciascuno di essi attribuiti, adoperando la forza per impedire qualunque mutamento in avvenire.

In tal guisa quel famoso trattato stipulato a Vienna fece nascere nuove cagioni di guerre, che dovevano essere la conseguenza necessaria della lotta tra gl' interessi delle nazionalità conculcati, e quelli della legittimità fondata sul Diritto storico, e che era stata posta a base dell'equilibrio.

Per tutelare gl' interessi delle Dinastie furono conclusi nuovi particolari trattati, tra i quali primeggia quello famoso che fu detto della Santa Alleanza stipulato il 26 settembre 1815 e che fu il primo atto della politica reazionaria dei Governi, i quali a fine d' impedire qualunque attentato all' equilibrio stabilito a Vienna, affermarono il diritto delle grandi Potenze di organizzare una suprema vigilanza nelle faccende interne

di tutti gli Stati, e d'impedire e reprimere qualunque manifestazione da parte dei popoli, che potesse turbare l'assetto politico dell'Europa come era stato stabilito a Vienna.

In tal maniera fu organizzato il sistema degl' interventi armati, che funestò l' Europa nella prima metà del secolo nostro, affermato e stabilito coi trattati, e di cui fu fatta triste applicazione per reprimere i movimenti liberali dei popoli nella Spagna, nel regno di Napoli, nel Portogallo, ed in Piemonte.

Gli avvenimenti posteriori hanno dimostrato come il Diritto pubblico internazionale, così come era stato accettato e consacrato nei trattati, non potesse reputarsi adatto a risolvere il problema dell'ordinamento giuridico della società degli Stati. Ad effettuare questo un certo equilibrio deve reputarsi pure indispensabile, ma l' errore dei Governi è stato quello di volere attuare l' equilibrio mediante la così detta bilancia delle forze, invece di mirare a stabilire il limite giuridico dell' azione di ciascuno Stato proclamando i principii del Diritto, e provvedendo altresì alla tutela giuridica dei medesimi.

I trattati hanno continuato ad avere lo stesso carattere che nel passato secolo, quello cioè di regolare i fatti compiuti, e guardare principalmente al passato, piuttosto che allo avvenire. Non si trova infatti in alcuno di essi un sistema di regole adatto a mantenere la pace e a prevenire la guerra.

Soltanto col trattato di Parigi del 1856 si può dire iniziato un nuovo indirizzo, imperocchè con quel trattato non solo furono regolate le conseguenze della guerra combattuta contro la Russia, ma furono altresì proclamati alcuni principii fondamentali del Diritto internazionale marittimo mediante la solenne dichiarazione dei diritti e dei doveri dei belligeranti a riguardo dei neutrali. In quello stesso trattato però nulla trovasi stabilito per assicurare il rispetto dei principii in virtù di esso proclamati. Abbiamo quindi ragione di dire che quel trattato ha iniziato il nuovo indirizzo, ma che di esso non segna che il primo punto di partenza.

Volendo dare ai rapporti internazionali una base giuridica è necessario di proclamare le regole di essi, e tutelarne il rispetto, mettendo tutti coloro, che devono ritenersi tenuti ad

osservarle in grado di potere a ciò essere costretti con procedure legali atte a mantenere l'autorità del Diritto. Intorno a questo punto nulla trovasi stabilito nei trattati ed è perciò che il Diritto internazionale positivo è incompleto ed imperfetto (1).

Questo breve cenno storico dei trattati varrà come sicura prova di quanto abbiamo affermato, e che meglio potrà essere messo in luce leggendo per disteso tutto quello che mediante essi trovasi stipulato.

---

(1) Ecco quello che scrive il Marchese De Saint-Yves d'Alacydre a proposito dei trattati: « Tous ces actes, fruit et semence de guerre, ne sont dictés par le canon, que pour être déchirés par les boulets » (***Mission des souverains***).

TRATTATI

CONCLUSI DURANTE LE GUERRE RELIGIOSE *

Trattato di Madrid.

1526, Gennaio 14.

Col trattato di Madrid Francesco I di Francia, allora prigioniero, stipulò di rinunziare ai suoi diritti sopra Milano, Genova, Napoli, le Fiandre e l'Artois, e di trasferire all'Imperatore Carlo V, il possesso del Ducato di Borgogna, con i territorii da questo dipendenti, cioè la contea di Charolais, e le signorie di Noyers e di Chateau Chinon, come — an. 1526.

* Questa esposizione dei provvedimenti sanzionati coi più importanti trattati è in sostanza, per quelli conclusi fino al 1840, conforme all'appendice che si trova aggiunta all'opera di THEODORE WOOLSEY, *Introduction to the Study of International Law ; fifth edition, London 1879.* Però anche a quello che ho desunto da VOOLSEY sono state però fatte diverse modificazioni al testo originale dello scrittore a fine di facilitare l'indicazione di ciascun trattato, ho pure soppresse alcune parti e altre ne ho aggiunte, altre rifatte onde rendere più chiara l'esposizione; tenendo presente il testo dei trattati e le opere di WHEATON, *Histoire des progrès du Droit des gens*, Leipzig, 1832, 2 vol.; e di OUROUSSOW, *Resumé Historique des Principaux Traités de Paix* (Paris 1885).

Le date dei trattati indicano il giorno della loro ratifica, e sempre nello stile nuovo.

I trattati più antichi si riferiscono all'opera di DUMONT, *Corps universel diplomatique du Droit des Gens, contenant un recueil des Traités d'alliance, ecc. Amsterdam et La Haye*, 1726-1731, 8 vol. in foglio (alcuni di questi diviso in due parti).

Le citazioni dei trattati moderni, si riferiscono alla collezione di MARTENS, e dei suoi continuatori. Esse sono fatte nel seguente modo: MARTENS, *Rec.*, o *R.*, per il *Recueil* — MARTENS, *Nouv. Rec.*, o *N. R.*, per il *Nouveau Recueil* — MURHARD, o MURHARD-SAMWER, ovvero MARTENS, *Nouv. Rec. Gen.*, o *N. R. G.*, per il *Nouveau Recueil General.*

pure la contea di Auxonne e il « *Ressort* » o giurisdizione di San Lorenzo, essendo essi proprietà dipendenti dalla Franca-Contea. Questi, ed altri onerosi ed umilianti patti, i quali Francesco I accettò onde ottenere la sua libertà, non furono poi da esso osservati, non avendo mai avuto in animo d'osservarli. Ed invero in una sua protesta (1), in data del giorno anteriore al trattato, lo dichiara nullo; allegando di non averlo fatto di sua libera volontà. Avendo col mezzo di tale frode ottenuto d'essere messo in libertà, rifiutò, gli Stati di Borgogna non volendo separarsi dalla Francia, di costituirsi prigioniero a forma dei patti stipulati. A questi avvenimenti tennero dietro, la Santa Lega (conclusa a Cognac, il 22 maggio 1526, fra il Papa Clemente VII, Francesco I, Venezia, Firenze, ed il Duca di Milano, contro Carlo V) ed una nuova guerra italiana.

Trattato di Cambray o Paix des Dames.

1529, Agosto 5 (2).

an. 1529. La pace delle Dame fu così chiamata a cagione dell'essere stata essa conclusa da Margherita d'Austria sorella dell'Imperatore, e Luisa di Savoia madre di Francesco I. Con questo trattato, il quale non era altro che il rinnovamento di quello di Madrid con alcune importanti modificazioni, veniva a Francesco I garantito il possesso della Borgogna e dei territorii da essa dipendenti; dal canto suo rinunziava alle Fiandre, all'Artois ecc., come pure ai suoi diritti in Italia, abbandonando così i suoi alleati ed annientando l'influenza francese in questa penisola. I suoi due figli, ostaggi a Madrid, furono messi in libertà dietro promessa di pagare due milioni di corone d'oro o ducati. I partigiani e gli eredi del Connestabile di Borbone, dovevano essere reintegrati nelle loro proprietà e nella loro posizione civile. Questo trattato, il quale di per sè stesso era abbastanza umiliante, lo divenne anche maggiormente, a cagione delle solenni formalità adottate in occasione della sua ratifica, come se fa-

(1) Dumont, IV, 1, 412.
(2) Dumont, IV, 2, 7.

cendo ciò si fosse voluto indicare, che non si poteva prestare fede alla parola di Francesco I.

Il 29 di giugno di questo medesimo anno la pace fu conclusa a Barcellona fra il Papa e l'Imperatore, e fu pattuito che il Papa avrebbe posto sul capo dell'Imperatore la corona imperiale, gli avrebbe conferito l'investitura di Napoli, col diritto di nomina a ventiquattro sedi episcopali in questo regno, e come feudo, libero dall' obbligo di corrispondere il tributo di vassallagio, — eccetto quello d'un palafreno. Carlo V a sua volta prometteva di restaurare i congiunti del Papa, i Medici, i quali erano stati esiliati, e di porre un freno allo estendersi dell' eresia in Germania (1). Si dice, che in un articolo segreto fosse stipulato che il Papa non avrebbe dato il consenso per il divorzio del Re d'Inghilterra colla zia dell' Imperatore.

Recess o convenzione fatta a Schmalkalden.

1530, Dicembre 31.

Questa convenzione fu, come il preliminare della Lega, conclusa nello stesso luogo il 6 febbrajo 1531, fra una parte dei Principi e città Protestanti onde prestarsi scambievole soccorso in caso che venissero assaliti a cagione della loro religione (2). Fu rinnovata per dieci anni, ed assunse più vaste proporzioni il 29 settembre 1536 (3). Per la contro-lega cattolica del 10 giugno 1538, vedi DUMONT, IV, 164.

an. 1530

Pace di Crespy.

1544, Settembre 18.

La pace di Crespy fu principalmente una ratifica di trattati anteriori, come quello di Cambray e quello di Nizza (18 giugno 1538), il secondo dei quali fu una tregua di dieci anni.

an. 1544.

(1) DUMONT, IV, 2, 1-7.
(2) DUMONT, IV, 2, pp. 75, 78.
(3) DUMONT, u. s., 141.

Capitolazione di Wittemberga.

1547, Maggio 19.

an. 1547. I Protestanti della *Lega Schmalkalden*, avendo prese le armi contro l'Imperatore Carlo V, senza successo, Giovanni Federigo, Elettore di Sassonia, essendo stato fatto prigioniero alla battaglia di Mühlberg, si sottomette nella capitolazione di Wittemberga, avvenuta sotto questa data, alla perdita della sua carica d'Elettore e del Principato, ed a rimanere in prigione, fino a che sia per piacere all'Imperatore. L'Elettorato è trasferito dalla linea Ernestina a quella Albertina della casa di Sassonia, unitamente alle prerogative appartenenti al capo di questa. Ai figli del prigioniero Elettore vengono concesse delle città, ed assegnati dei distretti, come sarebbero Eisenach, Weimar, Jena, Gotha, Saalfeld, e Coburgo, — questa città dovendo prima andare a vantaggio di suo fratello (1). Da questa divisione ebbero origine i ducati Sassoni.

Trattato di Passau.

1552, Agosto 2.

an. 1552. Il Langravio di Assia fu messo in libertà, ed altri principi Protestanti furono reintegrati nelle loro onorificenze e nei loro beni, e la libertà di culto fu promessa a coloro i quali professavano la confessione d'Augsburg ecc. (2). Questo trattato servì di preliminare alla pace religiosa conclusa fra gli Stati della Germania nell'anno 1555.

Pace di Augsburg.

1555, Settembre 25.

an. 1555. In conseguenza di questo trattato di pace la religione Luterana acquistò una posizione legale a lato di quella Cattolica, ma la religione Riformata non guadagnò nessun privilegio. La pace comprendeva i cavalieri, i quali possedevano

(1) Dumont, IV, 382.

(2) Dumont, u. s., 3, 42.

terre dipendenti immediatamente dall'Impero, e le città tanto imperiali che libere, come pure i più alti dignitarj della Confederazione. I vassalli i quali professavano una religione differente da quella del loro signore erano liberi d'emigrare trasportando i propri averi. La proprietà della chiesa, la quale era oramai passata nelle mani degli Stati Protestanti. e non dipendeva immediatamente dall' Impero, veniva ad essi rilasciata. Tutti gli ecclesiastici i quali abiurassero la religione Cattolica onde abbracciare quella della confessione d' Augsburg, (sia che fossero arcivescovi, vescovi, prelàti, o a qualunque altro ordine appartenessero), dovevano perdere le loro prebende, ed i diritti i quali avevano per il passato goduti. Questa clausola riconosciuta sotto il nome di *reservatum ecclesiasticum* divenne la sorgente d'innumerevoli inconvenienti.

Unione di Utrecht.

1579, Gennaio 23.

L' Unione d' Utrecht dette origine alla Repubblica Olandese (1). an. 1579.

Trattato di Cherasco.

1631, Aprile 6.

Il trattato di *Querasque* fu concluso fra l'Imperatore Ferdinando II e Luigi XIII di Francia (2) onde mettere in esecuzione il trattato di Ratisbona, (Regenburg) del 13 ottobre 1630, in virtù del quale l' Imperatore, doveva riconoscere Carlo Duca di Nevers come Duca di Mantova e del Monferrato (2). Ma Trino (Train) ed altri luoghi del Monferrato dovevano andare al Duca di Savoia. I Francesi rinunziavano pure alle loro conquiste in Italia. In un trattato segreto però, fra Francia e Savoia, veniva stabilito che le migliori parti del Monferrato, la città d' Alba, e le sue vicinanze, dovevano essere cedute al Duca di Savoia, il quale an. 1631.

(1) DUMONT, V, 1, 822.
(2) DUMONT, VI, 1, 9.
(3) DUMONT, V, 2, 615.

alla sua volta avrebbe restituito al Re di Francia, Pinerolo, ed una strada la quale conduceva dalla Francia a tale luogo, aprendo così la via ai Francesi per la quale penetrare in Italia. Questo trattato segreto ingannò il Papa, e sacrificò gl'interessi del pretendente francese su Mantova (1).

Pace di Vestfalia.

1648, Ottobre 24.

an. 1648. La pace di Vestfalia consiste dei due trattati di Münster e di Osnabrück. Le parti stipulanti coll' Imperatore furono nel primo i Francesi, nel secondo gli Svedesi, ma i più piccoli potentati della Germania furono pure rappresentati. Questa pace pose fine alla guerra dei Trent' Anni, e fece sì che regolari rapporti si stabilissero fra la maggior parte delle Potenze d'Europa. Nello stesso anno, il 30 di gennajo, la Spagna e l'Olanda fecero un trattato a Münster.

Alcuni dei più importanti documenti diplomatici anteriori a questa guerra, o fatti durante essa, e relativi ai dissidii avvenuti nell' Impero Germanico, furono, l' *Unione* Protestante, maggio 1608; la *Lega* cattolica, 1610 (2); il *Trattato d' Ulm*, 3 luglio 1620, in virtù del quale i principi protestanti abbandonarono l'Elettore Palatino per rapporto a tutto ciò che poteva concernere la Boemia (3); la *Pace di Lubecca*, 22 maggio 1629, colla quale il Re di Danimarca stipulò di ritirarsi dalla guerra in Germania (4); l' *Editto di Restituzione*, 6 marzo 1629 (5); e la *Pace di Praga*, 30 maggio 1635 (6), fra l' Imperatore e l' Elettore di Sassonia, alla quale dopo non molto tempo quasi tutti gli Stati germanici aderirono, abbandonando così la guerra e la causa degli Svedesi.

L' *Editto di Restituzione* fu un' interpretazione arbitraria data dall' Imperatore ai trattati di Passau e d' Augsburg, onde far sì, che tutte le proprietà ecclesiastiche delle quali

---

(1) Confr. Schlosser *Weltgesch*, XIV., 898.
(2) Dumont, V, 2, 118.
(3) Dumont, u. s., 369.
(4) Dumont, u. s., 584.
(5) Dumont, u. s., 564.
(6) Dumont, VI, 1. 88

si erano impossessati gli Stati protestanti, fino dall'anno 1552, an. 1648 dovessero essere restituite; che i Principi cattolici avessero il diritto d'esigere che i loro vassalli protestanti si conformassero alla religione del loro signore, e di espellerli dal territorio qualora non volessero ubbidire; e che la pace non includesse che i Protestanti, i quali avessero aderito alla Confessione d'Augsburg *non variata*, escludendo in questo modo i Riformati o Calvinisti.

La pace di Praga, d'altra parte, dava virtualmente nelle mani degli Stati protestanti, tutta la proprietà immediata, la quale si erano appropriata *prima* della pace religiosa, come pure quella mediata od immediata che si erano appropriata *dopo* di essa, concedendone ad essi l'amministrazione ed il godimento per cinquant'anni, ecc.

I principali provvedimenti presi dalla pace di Vestfalia furono i seguenti (1).

1° La Svezia, come compenso della restituzione da essa fatta dei luoghi che aveva occupati durante la guerra, riceveva la Pomerania Citeriore, l'isola di Rügen, parte della Pomerania Ulteriore: Stettin, Garz, Damm, Golnow, e l'isola di Wollin, il corso dell'Oder fra queste località, il « frische Haff » e le sue bocche ecc., colla prospettiva di potere ottenere il rimanente della Pomerania Ulteriore, allorquando accadesse che la linea mascolina della casa di Brandenburg s'estinguesse; oltre a tutto questo le venivano assegnati, l'arcivescovato di Brema, (la città derivando i suoi privilegii dall'Impero e da esso immediatamente dipendendo), il vescovato di Werden, la città ed il porto di Wismar unitamente ad altri luoghi a questo appartenenti. Tutte queste località dovevano continuare a fare parte dell'Impero, del quale il Re di Svezia, come Duca di Brema, Werden, e Pomerania, Principe di Rügen e Signore di Wismar, doveva divenire membro col diritto di disporre di tre voti nella Dieta; e con il privilegio d'alta giurisdizione a patto che esso istituisse una corte di suprema instanza nel territorio (che poi fu creata a Wismar) la quale avesse il potere di

(1) DUMONT, VI, 1. 450, 469, in francese. — Per l'originale latino vedi GHILLANY *Manual Diplomatic*, 1-100.

an. 1648. scegliere fra il Consiglio aulico, e la Camera imperiale, nel caso che dei processi fossero intentati contro la Svezia per rapporto a questi territorii Germanici; e con il diritto di fondare una Università, a sede della quale fu in seguito scelta Greifswald (1). — L'Impero doveva pagare alle truppe svedesi cinque milioni di *rix* (dollari) (2), ed in un articolo segreto l'Imperatore si obbligava di pagare alla Svezia seicentomila *rix* (dollari), indicando nello stesso tempo il modo col quale doveva farsi il pagamento.

2º Alla Francia venivano ceduti gli arcivescovati di Metz, Toul, e Verdun, la città di Pinerolo (3), Breisach, il langravato dell'Alsazia Superiore ed Inferiore, il Sundgau, e la prefettura (o landvogtei) di dieci città imperiali in Alsazia; alla medesima veniva pure conferito il diritto d'occupare la fortezza di Pilisborgo. I luoghi ceduti in Alsazia il Sundgau, e la prefettura dovevano *appartenere per sempre alla Corona di Francia ed essere incorporati ai suoi dominii* (4). Pur tuttavia un susseguente articolo di questa pace (§ 87), obbliga il Re di Francia a cedere agli arcivescovi di Basilea e di Strasburgo, le dieci città imperiali, come pure tutt'i territorii tenuti a feudo immediatamente dall'Impero, situati tanto nell'Alsazia Superiore che in quella Inferiore, innanzi menzionati ecc.; ed aggiunge che essi arcivescovi godranno come per il passato « di quella libertà e di quei diritti di possesso inerenti alle proprietà, le quali dipendono immediatamente dall'Impero ». Per ciò che riguarda le dispute delle quali questi articoli furono cagione, vedi De Garden (5).

3º Gli Stati dell'Impero deliberarono di concedere un amnistia generale, con effetto retroattivo fino al principio della guerra, e di ripristinare lo stato di cose esistente nel 1624. Con stipulazioni particolari, veniva poi confermato, ad un certo numero di potentati germanici il possesso del territorio che nell'attualità avevano, o ne era ad essi concesso, come compenso, qualora non nè avessero posseduto.

(1) Pace di Osnabrüch, art. X.
(2) Pace di Osnabrüch, art. XVI.
(3) Vedi trattato di Cherasco del 1631.
(4) Pace di Münst, §§ 70, 76.
(5) De Garden, 1. 218-228.

Così all'Elettore di Brandenburgo in cambio del suo territorio ceduto alla Svezia, erano assegnati i vescovati di Minden, di Halberstadt, e di Camin, e l'arcivescovato di Magdeburg, o piuttosto la più gran parte del suo territorio, allorquando i diritti del presente amministratore, il Duca di Sassonia venissero a cessare. (Tale arcivescovato non passò nelle mani della Casa Prussiana che nel 1680).

an. 1648.

Il diritto di collazione del vescovato di Camin, il quale i Duchi della Pomerania Citeriore avevano per il passato avuto, doveva essere trasferito alla Svezia, ma il diritto di patronato posseduto dall'antico Duca della Pomerania Ulteriore, il territorio episcopale, e la parte della Pomerania Citeriore non garantita alla Svezia dovevano andare al Brandenburgo. Inoltre, al Mecklenburg, invece di Wismar, venivano dati i territorii episcopali di Schwerin e di Ratzeburg con due commende o benefizj dei Cavalieri di S. Giovanni, posti nel Ducato, come pure Mirau e Nemerau, quest' ultimo luogo passando nelle mani della linea di Gustrow, il rimanente in quelle del ramo Schwerin. Di più, al Brunswick-Lüneburg, in compenso dei diritti da esso posseduti e rinunziati in favore della Svezia, erano assegnati il Brandenburg, e il Mecklenburg, come pure le fondazioni monastiche di Walkenreid e di Gröningen ecc., e la perpetua alterna successione al vescovato d'Osnabrück Dopo la morte dell' attuale vescovo, le case di Brunswick dovevano eleggere un suo successore Protestante, e durante il tempo nel quale questi rimanesse in ufficio l'arcivescovo di Cologna avrebbe esercitati i diritti episcopali, come metropolitano, ma solamente sopra i Cattolici.

La Casa di Assia-Cassel riceveva, l'Abbazia di Hersfeld o Hirschfeld, come principato laico con diritto di sovranità sopra Schaumburg ed altri territorii, sui quali anticamente aveva dei diritti il Vescovo di Minden, una indennità di 600,000, talleri, e le veniva riconosciuto il diritto di partecipare alla eredità di Marburg (1).

L' esiliata e spogliata Casa degli Elettori Palatini ricuperò il basso Palatinato, ed il diritto alla riversione di quello alto;

(1) Trattato d' Osnabrüch, Art. X-XV.

an. 1648. ed un ottavo elettorato fu creato in suo favore, essendochè l'antica dignità d'Elettore Palatino e l'alto Palatinato, dovessero rimanere alla Baviera, fino all'estinzione della sua linea ducale. Così i principi di Würtemberg, Baden, Nassau, ecc., i quali erano stati messi fuori della legge ed espulsi furono reintegrati nella loro posizione (1).

4º Alla Svizzera fu riconosciuto il diritto d'essere separata ed indipendente, come in fatto era stata per lungo tempo.

5º L'Imperatore, per rapporto a tutto quello che avrebbe potuto avere attinenza colla guerra, colla pace, o con la legislazione, ecc., doveva prendere norma dai voti della Dieta, la quale, si veniva così ad ammettere che fosse qualcosa più d'un assemblea destinata a dare puramente dei consigli. I membri della Dieta, ottennero non solo il diritto di contrarre alleanza fra gli Stati da essi rappresentati, ma con i principi stranieri pure, purchè nessun pregiudizio fosse per derivare, nè all'Imperatore nè all'Impero,—restrizione, questa, insignificante, la quale non poteva impedire che una così grande concessione potentemente indebolisse l'autorità dell'Imperatore, e l'unità dell'Impero. La corte imperiale doveva essere composta di membri appartenenti ad ambedue le religioni, ed in numero quasi eguale; vale a dire l'Imperatore doveva nominare due presidenti e ventisei assessori Cattolici, e due presidenti e ventiquattro assessori della Confessione d'Augsburg. Se dei dispareri sorgessero nella corte cagionati dalla differenza di fede religiosa dei suoi membri, la Dieta sarebbe chiamata a decidere (2).

6º Fra i provvedimenti presi e concernenti la religione i più importanti sono i seguenti:

a) La libertà di culto garantita dal trattato di Passau, e dalla pace religiosa d'Augsburg, fu confermata ai Luterani, ed estesa ai Riformati o Calvinisti. Ma nell'Impero dovevano essere solamente ammesse la religione cattolica, e le religioni di sopra menzionate (3).

b) Il *reservatum ecclesiasticum* dei trattati anteriori, fu

(1) Trattato d'Ossnabruch, Art. IV.
(2) Art. VIII, Art. V.
(3) Art. V, § 1, Art. VII.

sostituito da una regola la quale stabiliva che l'anno 1624 dovesse servire di norma a fine di decidere quale dovesse essere la Confessione destinata ad avere il possesso della proprietà ecclesiastica; vale a dire che un benefizio; sia che di esso avesse avuto l'investitura un Cattolico o un Protestante in gennaio 1624, avrebbe dovuto appartenere in perpetuo alla medesima religione del beneficiario che in tale epoca l'avesse posseduto (1). Ma nel Palatinato, in Baden, nel Würtemberg ecc., in forza dell'atto di amnistia (2), tutto doveva essere rimesso nello stato esistente prima delle « lotte Boeme » che l'anno da servire di norma per l'Elettore Palatino e per i suoi alleati doveva essere l'anno 1618; la qual cosa se altrimenti fosse stata fatta, avrebbe completamente cambiato la vecchia costituzione religiosa dei loro Stati. I Protestanti pure a lungo insistettero onde far sì che l'anno da servire per essi di norma fosse l'anno 1618, ma essendochè molte delle contro-riforme avessero avuto luogo fra quest'anno e l'anno 1624 nei dominii ereditarj dell'Imperatore, questi non volle cedere, e così gli Svedesi desistettero dalle loro pretese. Questo rifiuto dell'Imperatore fu cagione che la Riforma venisse soppressa in Boemia, ed in una gran parte della Germania meridionale. Inoltre, ai sudditi dell'Austria veniva creata una posizione molto dura, essendochè la amnistia concessa ad essi non includesse nessuna restituzione delle proprietà le quali loro erano state confiscate (3). Una eccezione però era fatta in favore d'alcuni individui appartenenti all'alta nobiltà Slesiana, ed a quella della città di Breslau: a tutti questi, quantunque sudditi dell'Austria, si manteneva lo stesso diritto, che, anteriormente alla guerra, avevano goduto, d'esercitare il culto protestante. Altri nobili della Slesia e della bassa Austria unitamente ai loro sudditi ottenevano il diritto del culto privato, nè si poteva loro ingiungere d'emigrare. Tre Chiese luterane dovevano essere permesse in Slesia (4);

an. 1648.

(1) Art. V, § 2.
(2) Art. IV, §§ 6, 24, 26.
(3) Art. IV, §§ 52, 53.
(4) Art. V, §§ 38, 39, 40.

an. 1648. c) Se un beneficiario cambiasse di religione decadrebbe dal diritto d'investitura, senza però incorrere nella restituzione delle prebende percepite per il passato, e senza che il suo onore e il suo buon nome ne soffrissero;

d) Se un sovrano territoriale cambiasse di religione (come sarebbe se di Luterano si facesse Riformato), o estendesse la sua sovranità su d'un paese dove un altro *culto* fosse stabilito, non avrebbe che il diritto di praticare la sua religione come un privato qualunque, nè potrebbe cambiare la chiesa esistente, o collocare negl'impieghi unicamente persone, le quali professassero la sua propria fede. Se una comunità abbracciasse la religione del nuovo sovrano, sarebbe libera di fare ciò, ma l'antico stato di cose per rapporto alla Scuola e alla Chiesa dovrebbe continuare (1).

L'*jus reformandi* dei vecchi trattati veniva ristabilito in tutti i territorii dipendenti immediatamente dall'Impero, ed era attuato colle seguenti restrizioni. I sudditi, i quali non professavano la religione del loro sovrano, e che possedevano proprietà ecclesiastiche fino dall'anno 1624, erano mantenuti nel possesso delle medesime. Dovevano pure continuare nel godimento del diritto di dedicarsi al culto sia privatamente sia pubblicamente, tutti coloro i quali tale diritto avevano goduto durante l'anno 1624, venendo pure guarentiti per rapporto a tutto quello che conseguentemente sarebbe stato per derivare da questa concessione ad essi fatta. Ai sudditi, i quali professavano una religione diversa da quella del loro sovrano, e che non avevano il diritto di esercitare il loro culto, nè pubblicamente nè privatamente, nell'anno sopra indicato, o che cambiassero religione dopo la pace, veniva garantita la libertà di coscienza ed i vantaggi civili degli altri cittadini.

Questa tolleranza consisteva nel permettere il libero esercizio del culto esterno privatamente, e pubblicamente, qualora vi fossero chiese a ciò destinate; e nella concessione del diritto di potere mandare i figli a scuole esistenti in altre località, o di farli istruire in famiglia da precettori, i quali di questa professassero la fede.

(1) Art. VII, §§ 1, 2.

Ad essi però poteva essere ingiunto d'emigrare, o potevano emigrare a loro beneplacito. In questo caso sarebbero stati liberi di disporre dei loro beni, e se loro fosse stato ordinato d'abbandonare il proprio paese, un periodo di parecchi anni doveva esser loro concesso onde potessero fare ciò a loro bell'agio (1). an. 1648.

La pace di Vestfalia, dice Wheaton (*Istoria*, parte I, al principio) stabilì l'eguaglianza delle tre comunità religiose esistenti in Germania, cioè della Cattolica, della Luterana e della Calvinista, e cercò d'opporre una barriera perpetua ad ulteriori innovazioni religiose, e secolarizzazioni della proprietà ecclesiastica. Nello stesso tempo essa rese gli Stati dell'Impero quasi indipendenti dall'Imperatore, loro capo federale. Essa impedì che il progresso verso l'unità nazionale della Germania continuasse a farsi sotto la bandiera cattolica, e spianò la via al futuro sviluppo della potenza della Prussia, (la figlia della Riforma) la quale naturalmente si trovò in questo modo collocata alla testa del partito Protestante, divenendo la rivale politica della casa d'Austria, la quale conservava pur sempre la sua antica posizione di capo temporale della comunità Cattolica. Essa introdusse due elementi stranieri nella interna costituzione dell'Impero, (la Francia e la Svezia, come mallevadrici della pace, e la Svezia come facente parte della federazione), conferendo così a queste due Potenze un diritto perpetuo d'intervenire negli affari interni della Germania.

Essa riservò ai singoli Stati la libertà di concludere alleanze, tanto fra loro, quanto con le potenze straniere, a fine d'assicurare la propria esistenza e sicurezza, purchè queste alleanze non fossero dirette contro l'Imperatore e l'Impero, nè contrarie alla pubblica tranquillità, e alla pace di Vestfalia.

Questa libertà contribuì a far sì che il sistema federativo della Germania fosse una nuova garanzia per il mantenimento dell'equilibrio generale del potere in Europa. La federazione germanica, a cagione dell'essere essa posta nel centro dell'Europa, ed a cagione della sua organizzazione,

(1) Art. V, §§ 36, 37, 39, 40.

colla quale si collegavano tanti interessi politici e religiosi, servì a mantenere l' indipendenza e la tranquillità di tutti gli Stati vicini.

Pace di Munster.

1648, Gennaio 30.

an. 1648. Mentre che si stava discutendo intorno alla pace di Vestfalia, la Spagna e l' Olanda facevano una pace separata a Münster. In forza di questo trattato:

1. La libertà e sovranità delle provincie unite era riconosciuta;

2. Ciascuna parte contraente riteneva i luoghi che possedeva. Così l'Olanda guadagnò Boise-le Duc, Hértogenbusch Bergen-op-Zoom con Breda nel Brabante, Hulst, Axel, ecc., nelle Fiandre, alcuni diritti a comune colla Spagna nel Limburgo, ecc.;

3. La Schelda e certi canali navigabili connessi con esso furono chiusi, ciò che fu cagione della decadenza d' Anversa;

4. La Spagna rinunziò ai luoghi i quali gli Olandesi avevano tolti al Portogallo. Importanti concessioni commerciali furono fatte all' Olanda nelle Indie Occidentali ed Orientali (1).

Trattato dei Pirenei.

1659 Novembre 7.

an. 1659. La pace dei Pirenei, pose fine ad una guerra di 20 anni, fra la Francia e la Spagna, collegata con la lunga guerra germanica. Questa pace fu trattata in un isola del fiume Bidassoa, dai ministri dei due regni in persona, Luigi de Haro, ed il Cardinale Mazarino.

In virtù di questa pace il Principe di Condé era reintegrato nel possesso dei suoi territorî ed onorificenze, — ottenendo però il dominio della Borgogna invece di quello della Guienna; il Duca di Lorena otteneva di nuovo il suo

(1) Dumont, VI, 1, 429.

ducato, cedendo Moyenvic, il Ducato di Bar e la Contea di Clermont, ed assumeva l' obbligo di dare libero passaggio alle truppe di Francia; il duca di Modena, ed il duca di Savoia, alleati della Francia, venivano ricollocati nelle condizioni, nelle quali erano anteriormente alla guerra, ed il Principe di Monaco, doveva essere messo in possesso dei suoi territorî sotto la giurisdizione del Re di Spagna, col diritto di alienarli, ecc.

In forza di questo trattato, la Francia riceveva l' Artois eccettuati S.-Omer e Aire, ed otteneva, pure dei luoghi nelle Fiandre, lo Hainault, e il Lussemburgo; e sui confini della Spagna le contee di Roussillon e di Conflans eccettuate le parti di esse situate sui Pirenei, ed una porzione di Cerdagne posta sul versante Francese di queste montagne.

La Spagna, sperando di potere risoggiogare il Portogallo, stipulava con la Francia che questa non avrebbe dato ad esso nessun aiuto. Finalmente il matrimonio di Luigi XIV, con l'Infanta di Spagna, Maria Teresa, veniva stabilito non solo in questo trattato, ma ancora in un contratto particolare in data del medesimo; e fu stipulato che l'Infanta, per sè stessa e per i suoi discendenti, i quali potrebbe avere dal Re di Francia, in considerazione d'una dote di 500,000, corone d'oro, rinunzierebbe per sè stessa prima del matrimonio, ed unitamente al Re di Francia dopo il matrimonio, a qualunque diritto alla successione al trono di Spagna (1).

Questo trattato aumentò i vantaggi ottenuti dalla Francia con quello di Münster ed assicurò il potere di lei in Europa.

Trattato d'Oliva e di Copenhagen.

1660, Maggio 30 e Giugno 6.

Il trattato d'Oliva presso Danzica fu concluso fra il Re di Polonia, del ramo primogenito della Casa di Wasa, gli alleati di lui, ed il Re di Svezia. Il trattato di Copenhagen fu stipulato fra i Re di Danimarca e di Svezia. an. 1630.

---

(1) Dumont, VI, 2, 264-293.

an. 1660. Col primo trattato il Re di Polonia rinunziava per sè stesso e per la sua linea a tutti i diritti sulla Svezia, Finlandia, ecc.; ricuperava la sua supremazia sulla Curlandia, e su certe città come Marienburg, Elbing ecc., e cedeva alla Svezia quasi tutta l'Esthonia e la Livonia. Il ducato di Prussia veniva del tutto sottratto, in favore dell'Elettore di Brandenburg, all' alta sovranità della Polonia (1).

Il trattato di Copenhagen confermava in parte quello di Roetskild (o Rotschild, 8 marzo 1558) (2).

Le provincie di Halland, Schonen, Bleckingen, la piccola isola di Hween, Bahus ed il suo circondario passavano alla Svezia, la quale restituiva alla Danimarca l'isola di Bornholm, e la città di Drontheim in Norvegia, conquistate durante la guerra, e rinunziava ai suoi diritti sulla contea di Delmenhorst e Ditmarsch in Germania.

Degli accordi furono pure fatti per rapporto ai diritti di passaggio degli stretti Sund, e Belt.

Il trattato d'Oliva fu garantito dalla Francia; la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda garantirono il Trattato di Copenhagen.

---

(1) Dumont, VI, 2, 303-319.
(2) Dumont, VI, 2, 205.

TRATTATI

CONCLUSI AL TEMPO DI LUIGI XIV.

Trattati di Breda.

1667, Luglio 31.

I Trattati di Breda furono conclusi fra l'Inghilterra e la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, l'Inghilterra e la Danimarca. an. 1667.

In virtù del primo trattato l'Inghilterra restituiva alla Francia l'Acadia (Nuova Scozia), e ricuperava Antigua, Montserrat, e la parte inglese del S. Cristoforo nelle Indie Occidentali.

Il trattato fra l'Inghilterra e l'Olanda riconosceva lo *statu quo* del dì 20 maggio 1667, avuto riguardo agli acquisti che le parti contraenti avevano potuto fare l'una a spese dell'altra durante la guerra. In virtù di questa clausola l'Inghilterra riteneva i Nuovi Paesi Bassi (Nuova York), e l'Olanda il Surinam. Un altro articolo di molta importanza per l'Olanda modificava la Legge inglese di navigazione del 1651, di tal maniera da permettere che la mercanzia, la quale scendeva il Reno, potesse essere importata in Inghilterra dai bastimenti olandesi (1).

Trattato di triplice alleanza.

1668, Gennaio 23.

Con tale trattato fu conclusa l'*alleanza* fra l'Inghilterra, l'Olanda e la Svezia, onde promuovere la pace fra la Francia e la Spagna (2). an. 1668.

---

(1) Dumont, VII, 1, 40, 56.

(2) Dumont, u. s., 68-70.

Trattato di Lisbona.

1668, Febbraio 23.

an. 1668. Il trattato di Lisbona fu concluso fra la Spagna e il Portogallo, e l'Inghilterra v'intervenne come mediatrice e garante. L'indipendenza del Portogallo fu virtualmente riconosciuta per dato e fatto del trattare la Spagna con esso; e tutto il territorio eccetto Ceuta in Affrica, fu restituito (1).

Trattato di Aix-la-Chapelle (Aquisgrana).

1668, Maggio.

Nel maggio dello stesso anno 1668 un trattato di pace fu concluso fra la Francia e la Spagna ad Aquisgrana, in conseguenza del quale i Francesi ritennero i luoghi da essi occupati nei Paesi Bassi Spagnuoli, come — Charleroi, Binche, Ath, Douay, Tournay, Oudenarde, Lilla, Armentières, Courtray, Bruges, Furnes, il forte di Scarpe; — e la Franca Contea fu restituita alla Spagna.

Pace di Nymwegen (Nimega).

1678-1679.

an. 1678. La pace di Nimega pose fine alla guerra olandese, da un lato le parti contraenti essendo la Francia, l'Inghilterra, la Svezia, ed alcuni dei più piccoli Stati dell'Impero, e dall'altro l'Elettore di Brandeburgo, la Spagna, l'Imperatore, la Danimarca, ed alcuni dei più piccoli Stati di Germania.

Il Re d'Inghilterra (Carlo II), era stato obbligato, nel 1674, dal Parlamento a fare la pace con gli Olandesi, ed una stretta alleanza veniva fatta fra le due Potenze a Westminster il (3 marzo 1678).

I trattati stipulati a Nimega furono, quelli dell'Olanda colla Francia, 10 agosto 1678; della Spagna colla Francia, 17 settembre dello stesso anno, dell'Imperatore con la Francia come pure colla Svezia, 5 febbraio 1679; e dell'Olanda

(1) Dumont, VII, 1, 70.

con la Svezia 12 ottobre 1679. La Danimarca trattò con la Francia a Fontainebleau il 2 settembre 1679, e colla Svezia a Lund il 26 settembre 1679.

an 1678.

L'Elettore di Brandeburg fece un trattato colla Francia e con la Svezia a St-Germain-en-Laye, il 29 giugno 1679, e tralasciamo di fare menzione di altre stipulazioni di minore importanza (1).

Con questa generale pacificazione l'Olanda era rimessa nel possesso di tutti i luoghi, che i Francesi le avevano tolti durante la guerra; ed in un articolo separato veniva stabilito che dovevano essere restituiti al principe d'Orange, Orange ed altri possedimenti situati nei dominî del re di Francia.

2) Alla Spagna venivano retrocessi nei Paesi Bassi, Charleroi, Binche, Oudenarde, Ath, Courtray, (vedi trattato d'Aix-la-Chapelle 1668), il territorio al di là della Mosa, Ghent, il forte di Rodenhus, il distretto di Waes; come pure la città ed il ducato di Limburgo, le città di Leuve e St-Ghilain, e in Catalogna la città di Puycerda. La Spagna cedeva alla Francia tutta la Franca Contea, Valenciennes, Cambrai, e il Cambrese, Aire, Poperingen, St-Omer, Ypres, ecc.

L'Imperatore cedeva alla Francia Friburgo in Brisgovia, con diritto di passo da Breisach, ricuperava per l'Impero Filisburgo, (vedi trattato di Vestfalia), ed otteneva che al Duca di Lorena fosse restituito il Ducato e gli altri possessi, a condizioni molto onerose però, e s'impegnava di ricollocare i principi di Fürstenburg nella posizione nella quale essi erano prima della guerra.

Questi trattati arrecarono grandi vantaggi alla Francia, per rapporto a ciò che concerneva i suoi confini orientali, vantaggi i quali essa ottenne specialmente a detrimento della Spagna.

4) La Svezia ricuperava quello che la Danimarca le aveva tolto in guerra, cioè Wismar, l'isola di Rügen, ecc. ed i Danesi s'impegnavano di rimettere il duca di Holstein-Gottorp nelle condizioni nelle quali esso si trovava prima

(1) Dumont, VII, 1, 351, e seg.

che cominciassero le ostilità. Di più, la Svezia ricuperava tutto ciò che l'Elettore di Brandeburgo le aveva colla conquista tolto nella Pomeriana citeriore, ma cedeva il territorio al di là dell'Oder, eccettuate le città di Dam e Golnow (1).

Pace di Ryswick.

1697, Settembre 20 e Ottobre 30.

an. 1697. La Pace di Riswick fu fatta in un palazzo vicino all'Aja. Questo trattato pose fine ad una guerra, che aveva durato quasi dieci anni, la quale spesso fu chiamata la guerra d'Orleans, combattuta fra la Francia e le principali Potenze dell'Europa.

Subito dopo la pace di Nimega Luigi XIV, col mezzo di Corti appositamente convocate, « *riunì* » (adoperando la espressione allora usata), al suo regno parti del limitrofo territorio straniero; così prese Strasburgo nel 1681, e commise altri ingiustificati atti d'aggressione. Conseguentemente furono fatte delle leghe contro di lui, ma non approdarono a nulla, fino a che nel 1686, molte delle Potenze germaniche non ne conclusero una a Augsburg, a fine di reciprocamente proteggersi, la quale fu sottoscritta a Vienna nel 1687.

L'anno susseguente Luigi XIV cominciò una guerra aperta, invadendo l'Impero, ed adducendo a pretesto la necessità per esso esistente d'opporsi a questa lega, e di ricuperare i diritti che sua cognata, la duchessa d'Orleans, aveva sulla proprietà allodiale del fratello di lei, come ultimo maschio della linea Simmern degli Elettori Palatini, come pure d'ottenere riparazione per gli affronti a lui fatti in occasione della disputata elezione dell'arcivescovo di Cologna. Onde fargli fronte, un'alleanza fu conclusa a Vienna dall'Olanda coll'Imperatore e con l'Impero il 12 maggio 1689, alla quale l'Inghilterra, essendo sul trono Guglielmo III, e la Spagna in seguito presero parte, e colle quali agirono di concerto il duca di Savoia, ed il re di Danimarca. Le parti contraenti s'impegnarono, a negoziare con Luigi XIV solamente sulle basi dei trattati di Vestfalia e dei Pirenei, di reintegrare il

(1) Vedi Pace di Vestfalia.

duca di Lorena pienamente nei suoi diritti, — ed in un articolo separato, — di garentire all' Imperatore ed ai suoi eredi la successione al trono di Spagna, qualora Carlo II non lasciasse figli (1). AD. 1697.

La pace di Ryswick fu fatta in forza di trattati stipulati dalla Francia, coll' Inghilterra, colla Spagna, con l' Olanda e coll' Imperatore e l' Impero, con i quali ultimi essa non ebbe luogo che il 30 Ottobre 1697 (2).

1. L' Inghilterra e la Francia l' una all' altra restituivano quello che si erano tolto durante la guerra; Guglielmo d' Orange veniva riconosciuto come legittimo Re della Grande Bretagna, Luigi XIV promettendo di non aiutare i nemici di lui, vale a dire, Giacomo II.

2. La Francia restituiva alla Spagna tutte le «*riunioni*» fatte dopo la pace di Nimega, ottantadue luoghi eccettuati, come pure ciò che aveva acquistato durante la guerra.

3. L' Olanda retrocedeva Pondicherry, in India, alla compagnia francese dell' India Orientale, ed otteneva dalla Francia considerevoli privilegi commerciali.

4. Il re di Francia cedeva tutte le sue «*riunioni*» fatte con parti dell' Impero *eccettuata l' Alsazia,* la quale veniva così ad essere affatto separata dall' Impero, divenendo parte integrale della Francia.

In un particolare articolo veniva stipulato che Strasburgo dovesse passare sotto il dominio della Francia; di più altri articoli cedevano Breisach e Friburgo all' Imperatore, Filisburgo all' Impero (*vedi Pace di Vestfalia*), restituivano il Ducato Zweibrücken (Deuxponts) al Re di Svezia, come Conte Palatino del Reno, e Mumpelgard (Monbeliard) al Würtemberg, ecc.; provvedevano in favore del Duca di Lorena a forma delle concessioni fatte dalla Francia al padre di lui nel 1670; ristabilivano nella sua sede vescovile di Strasburgo e nel possesso d' altri diritti il Cardinale Fürstenburg; ordinavano che fossero rasi al suolo molti forti; dichiaravano la navigazione del Reno libera, ecc.

Nella pace di Ryswick veniva confermato un trattato anteriore, del 29 agosto 1696, fra Francia e Savoia, col quale

(1) DUMONT, VII, 2, 229,-230, 241, 267.
(2) DUMONT VII, 2, 399, 408, 381, 421.

Luigi XIV conveniva di restituire, unitamente agli acquisti fatti durante la guerra, Pinerolo (*vedi Pace di Vestfalia, Pace di Cherasco*) colle sue fortificazioni demolite (1).

Nel quarto articolo del trattato coll' Imperatore, in forza del quale sono restituite le conquiste e le « *riunioni* » eccettuata l' Alsazia (2), si riscontra questa clausola: « *religione tamen Catholica Romana in locis sic restitutis in statu quo nunc est remanente* ».

Durante l' occupazione francese di questi distretti la religione protestante era stata in essi soppressa colla forza. I Protestanti rifiutarono di riconoscere questa pace per questa cagione, e sostennero che essa rovesciava dai suoi fondamenti la pace di Vestfalia. Tuttavia, la Dieta, la ratificò il 26 novembre 1697, ma aggiunse in un postscritto, che i Cattolici non avrebbero potuto valersi di questa clausola contro i Protestanti. Di più, fu detto che essa concerneva solamente certe chiese fondate da Luigi XIV. L' Imperatore confermò il voto della Dieta per rapporto alla ratificazione della pace, ma passò sotto silenzio il postscritto. Subito dopo il ministro francese sostenne che la clausola si riferiva alle chiese poste in 1,922 luoghi, e nelle quali avevano detto la messa i cappellani che da tali località erano passati coi reggimenti.

Trattati dell'Aja.

1698, Ottobre 11 — 1700, Marzo 25.

an. 1698. Il primo trattato di spartizione fu concluso all'Aja l'11 ottobre fra Guglielmo III d'Inghilterra, l'Olanda, e Luigi XIV.

Guglielmo III temendo che fosse per accadere la morte di Carlo II — l' ultimo della linea di Haugsburg — ed a cagione del non lasciare questo eredi, forte dubitando di non potere riuscire ad impedire che la Spagna cadesse sotto il dominio della Francia, quando tale evento si verificasse, acconsente d' addivenire ad una spartizione della Monarchia spagnuola. Conseguentemente Napoli e la Sicilia venivano assegnati al

(1) Dumont, VII, 2, 368, 383, Art. XVI del trattato con l' Olanda.
(2) Dumont, VII, 2, 422.

Delfino di Francia; il Ducato di Milano all'Arciduca Carlo d'Austria secondogenito dell'Imperatore, e la Spagna con i Paesi Spagnuoli e le colonie di lei, al figlio maggiore del Duca di Baviera (1).

Il giovane principe bavarese, moriva l'8 Febbraio 1699, all'età di sei anni, ed un nuovo trattato di spartizione era fatto fra le stesse Potenze. (Londra 13 marzo, l'Aja 25 marzo 1700). In esso veniva in generale stipulato che Napoli, la Sicilia, i Ducati di Lorena di Bar dovessero andare al Delfino; che il duca di Lorena sarebbe trasferito al Ducato di Milano; che la corona di Spagna, i Paesi Bassi, e le Indie dovessero essere trasferite all'Arciduca Carlo (2).

Eccettuata la spartizione della Polonia, nessun altro intervento più vergognoso di questo, si riscontra nella storia.

Pace di Carlowitz.

1699, Gennaio 26.

an. 1699.

La Pace di Carlowitz consiste d'un trattato del Sultano col quale stipulò una tregua di venticinque anni coll'Imperatore, e di due altri trattati del medesimo Sultano, il primo dei quali col re di Polonia, ed il secondo con Venezia, le trattative dei quali furono fatte dagli ambasciatori delle due Potenze cristiane.

Il Principe Eugenio avendo distrutto l'esercito turco a Zentha l'11 settembre 1697, il Sultano riconosceva la Transilvania come provincia austriaca, e conveniva che la sponda meridionale del Danubio dovesse separare i dominii di lui dall'Ungheria, ecc. Venezia continuava a godere il possesso di ciò che aveva in Grecia, eccettuato Lepanto, ed in Dalmazia (dove i confini erano stabiliti da una serie di forti ceduti alla Repubblica) Castelnuovo e Rifano presso Cattaro rimanevano Veneziani (3).

---

(1) Dumont, VII, 2, 442.

(2) Dumont, u, s., 477.

Per rapporto a tutto quello, che dalle parti fu messo innanzi onde giustificare il loro modo d'agire verso la Spagna, imponendole, senza averne il diritto, questi trattati, conf. De Garden, II, 220 ff.; Smyth, *Mod. History lecture*, XXIII.

(3) Dumont, VII, 2, 448-458.

Pace di Utrecht e di Rastadt.

1713, 1714.

an 1713. I Trattati d' Utrecht e di Rastadt, posero fine alla guerra di successione alla corona di Spagna, la quale cominciò nel 1701.

Carlo II di Spagna aveva fatto un testamento in favore del Principe Elettore di Baviera, nominandolo suo successore; questi però morì giovanissimo nel 1699. Avvenuta questa morte Carlo II si sentì inclinato in favore dell'Arciduca Carlo d'Austria, ed a vantaggio di questo fece un testamento, ma siccome l' Austria indugiava ad acconsentire d' adempierne le condizioni, esso fu persuaso dal partito francese, il quale era alla sua corte, di bruciare il testamento, e di conferire la corona a Filippo Duca d'Angiò secondogenito del Delfino di Francia, e nel caso della morte di lui senza eredi, o del suo inalzamento al trono nel suo proprio paese, al fratello che veniva dopo di esso, il Duca di Berry, e così in successione, all'Arciduca Carlo, al Duca di Savoia ed ai suoi figli, i quali discendevano dalla sorella di Filippo II di Spagna. Qualunque cosa fosse per accadere, l'integrità della monarchia Spagnola doveva essere mantenuta.

Il Re di Spagna morì il 1° novembre 1700, e Luigi XIV decise d'accettare, alcune settimane dopo, il testamento a favore di suo nipote, quantunque nell'estate dello stesso anno avesse preso parte al trattato di spartizione, per non parlare delle rinunzie fatte nel trattato dei Pirenei (1).

Sul subito l'Inghilterra ed altri Stati riconobbero per cortesia il Borbone come Re di Spagna; ma Luigi XIV avendo tergiversato in modo tale onde non mettersi nella posizione da essere costretto di guarentire che le corone di Francia e di Spagna rimarrebbero separate, ed avendo pure in occasione della morte di Giacomo II d'Inghilterra (16 settembre 1701), violando la Pace di Ryswick, riconosciuto il figlio di questi come Re d' Inghilterra, una guerra divenne inevi-

---

(1) *Vedi tale Trattato.*

tabile ed essa non fu neppure impedita dalla morte di Guglielmo III (1). an. 1713.

Un accordo fra Guglielmo III, il quale era il centro dell' opposizione alla Francia, e l' Imperatore condusse alla *Grande Alleanza* iniziata il 7 settembre 1701, dalla Gran Bretagna, dall' Olanda, e dall' Imperatore, ed alla quale la Danimarca, l' Elettore di Brandeburgo, (o Re di Prussia) il Portogallo, la Svezia, l' Impero, la Savoia, fecero dopo adesione. Scopo principale dell' alleanza era quello di compensare l' Imperatore per la perdita della monarchia spagnuola, ed a questo fine d' impadronirsi dei Paesi Bassi spagnuoli, del Ducato di Milano delle due Sicilie, e dei porti della Toscana; d' assicurare all' Inghilterra ed all' Olanda tutte le conquiste, le quali esse avrebbero potuto fare nell' America spagnuola; e di fare la pace colla Francia, solo a condizione che le due corone di Francia e di Spagna non fossero mai unite.

I principali alleati della Francia furono l' Elettore di Baviera e suo fratello l' arcivescovo di Colonia. L' Imperatore invase l' Italia nel 1701. La guerra fu dichiarata dall' Inghilterra il 4 maggio 1702.

La pace d' Utrecht consiste di trattati separati fatti dalla Francia colla Gran Bretagna, col Portogallo, colla Prussia, con la Savoia, e con l' Olanda (11 aprile 1713), e dalla Spagna colla Gran Bretagna (13 luglio), e colla Savoia (13 agosto), i quali furono seguiti dai trattati della Spagna con l'Olanda (26 giugno 1714), e col Portogallo (6 febbraio 1715), firmati nello stesso luogo. Il trattato di Rastadt (6 marzo 1714), fatto dall' Imperatore con la Francia in proprio e come rappresentante l' Impero, fu un poco modificato e terminato a Baden in Svizzera, il 7 settembre 1714.

Le più importanti stipulazioni di questi trattati furono le seguenti:

1. Nel suo trattato con la Grande Bretagna (2), la Francia cedeva o meglio restituiva a tale regno la Baja di Hudson, e gli stretti di St. Kitts, Acadia (Nuova Scozia), Terra Nuova colle isole adiacenti — riservando però Capo Bretone,

(1) 8 marzo 1702.

(2) Dumont VIII, 1, 339.

an. 1713. e le isole poste all' imboccatura del S. Lorenzo, col diritto di pesca lungo una considerevole parte della costa di Terra Nuova, e di seccare il pesce sulla costa stessa.

Dunkerque doveva essere smantellata e colmato il suo porto. Veniva riconosciuta la successione della casa d' Annover nel modo determinato dal Parlamento. Le reciproche rinunzie fatte da Filippo V di Spagna della corona di Francia, e dai Duchi di Berry e d' Orleans di quella di Spagna, sono inserite nel trattato, ed è dichiarato che per legge inviolabile le due corone rimarranno separate ed indipendenti.

In un trattato commerciale della stessa data fra le medesime Potenze (1) è stipulato fra le parti, che i bastimenti di ciascheduna di loro saranno liberi di trasportare mercanzie che non sieno di contrabbando, e persone che non siano militari appartenenti ai nemici dell' altra parte. Lo stesso principio è sanzionato nel trattato commerciale della stessa data fra la Francia e l' Olanda.

Nel trattato fra la Spagna e la Grande Bretagna (2) Gibilterra e Minorca con Porto Mahon sono ceduti a questa Potenza; è solennemente garantita la perpetua separazione delle corone di Francia e di Spagna; la Spagna s'impegna di non trasferire alla Francia, nè a qualunque altra nazione; nessun territorio o signoria in America; e la Grande Bretagna promette, nel caso che la linea di Savoia venisse ad estinguersi, di fare tutto quello, che sarebbe per esserle possibile, onde far sì che la Sicilia venisse riunita alla Spagna (3).

Il 12º articolo, tristamente celebre, concede esclusivamente ad una compagnia Inglese, per lo spazio di trent'anni, da decorrere dalla data del trattato, la importazione dei negri (el pacto de el assiento de negros) nell' America spagnuola alle stesse condizioni che erano state accordate per il passato ai Francesi cioè alla Compagnia francese della Guinea fondata nel 1701.

2. Nel trattato della Francia con l'Olanda (4), la Francia

(1) Dumont, u. s., 345.

(2) Dumont, VIII, I., 393.

(3) *Vedi Trattati con la Savoia.*

(4) Dumont, u., s., 366.

s'impegna di mettere nelle mani dell' Olanda onde essa li trasferisca alla casa d'Austria, i Paesi Bassi spagnuoli, come essi erano dopo il trattato di Ryswik, eccettuata una parte della Gheldria ceduta alla Prussia, ed una porzione di territorio nel Lussemburgo o Limburgo da essere costituito in principato per la Principessa Orsini; — la quale ultima convenzione però, a cagione dell'opposizione fatta dall'Austria mai fu portata ad effetto. Dei Paesi Bassi francesi Tournay, Fournes, ed i loro distretti, Ypres, Poperingen, ecc., sono ceduti ad identiche condizioni all'Olanda. La Francia, acconsente d'adoprare la sua influenza, onde fare abbandonare all'Elettore di Baviera qualunque diritto, che esso, in virtù d' una cessione anteriore spagnuola del 1702, e 1712, potesse avere sui Paesi Bassi; ma la città e ducato di Lussemburgo, Namur e la sua contea, come pure Charleroi, dovevano essere sotto la sovranità di lui, fino a che esso non fosse reintegrato nel possesso dei suoi territori, e nella sua posizione sociale in Germania. Impegno solenne di mantenere separate le corone di Francia, e di Spagna fu assunto tanto in questo trattato come in quello posteriore della Spagna con l'Olanda (1), essendo di quest'ultimo stata ritardata la conclusione a cagione della Principessa Orsini, la quale avendo molta influenza sull' animo di Filippo V, cercava d'ottenere per sè un principato nei Paesi Bassi. In questo trattato la Spagna s'impegnò d' impedire a tutte le nazioni, tranne l' Olanda, di commerciare colle Indie Orientali spagnuole.

an. 1713.

3. I trattati col Portogallo sono di minore importanza (2). La Francia rinunzia in favore del Portogallo, a qualunque suo diritto sul territorio chiamato il Capo del Nord, fra l'Amazone e il Vincenzo Pinson o Japoc, ed ammette che allo stesso Portogallo appartengano le due rive dell'Amazone ed il diritto di navigazione di questo fiume. La Spagna cede al Portogallo il territorio e la colonia di Sacramento situata sulla riva settentrionale del La Plata.

4. La Francia cede al re di Prussia, in virtù del potere

(1) Dumont, u., s., 427.

(2) Dumont, u., s., 353, 444.

an 1713 ricevuto dalla Spagna, la Gheldria Superiore o Gheldria spagnuola, e riconosce i diritti di lui sul principato di Neufchatel (o Neuenburg) e Valengin in Svizzera. Il re di Prussia dal canto suo rinunzia a tutte le sue pretese per rapporto al principato d'Orange e territorj da questo dipendenti in Francia, riservandosi però il diritto di portarne il titolo e di fare uso dello stemma di esso (1).

5. La Spagna (2) conferma il Duca di Savoia nel possesso dell'isola di Sicilia (già ceduta a mezzo d'un atto speciale fatto a Madrid, il 10 giugno 1713) (3). Il dominio di tale isola dovea trasmettersi alla linea mascolina del Duca, — e questa estinguendosi, — al ramo mascolino del Principe di Carignano e di suo fratello. Se la linea di Savoia si estinguesse, l'isola dovrebbe tornare in possesso della Spagna, e se la linea Spagnuola venisse a mancare in Spagna, la casa di Savoia dovrebbe succedere al trono di questo Stato. La Francia riconosce la cessione della Sicilia e restituisce alla Savoia il territorio conquistato durante la guerra; il confine della Francia dal lato della Contea di Nizza e del Piemonte è determinato dalla sommità dell'Alpi; e le cessioni fatte al Duca dall'Imperatore nel 1703, vale a dire, la parte mantovana del Monferrato le provincie d'Alessandria e di Valenza, il paese posto fra il Po ed il Tanaro, e la Lomellina ecc., sono confermati in ambedue i trattati (4).

Il Duca di Savoia fu incoronato Re di Sicilia a Palermo, nel 1713, ma non venne riconosciuto nè dal Papa nè dall'Imperatore.

In virtù dei trattati di Rastadt e di Baden (5), la Francia s'impegna a lasciare l'Imperatore padrone dei luoghi e degli Stati da esso occupati in Italia (cioè il regno di Napoli, il ducato di Milano, l'isola di Sardegna, ed i porti della Toscana, ed acconsente che esso prenda possesso dei Paesi Bassi spagnuoli a forma del trattato con l'Olanda, cede

(1) Dumont, VIII, I., 356.

(2) Dumont, u., s., 401.

(3) Dumont, u., s., 389.

(4) Dumont, u., s. 362.

(5) Dumont, u., s., pp. 415, 436.

l'Alt-Brisach, Friburgo, la fortezza di Kehl, a seconda delle stipulazioni del trattato di Ryswick, il quale serve di base per gli accordi riguardanti la Germania.

L'Imperatore s'impegna di restaurare nei loro Stati, e nelle condizioni, nelle quali essi erano anteriormente alla guerra, il Duca di Baviera e l'arcivescovo di Colonia.

Il Trattato di Baden concede all'Imperatore di continuare a possedere i ducati di Mantova e di Mirandola, e la città di Comacchio. Nessuna disposizione fu presa fra l'Imperatore e la Spagna, indugiando esso a riconoscere il Borbone come Re, e Filippo V, non acconsentendo allo smembramento della monarchia spagnuola, essendochè ciò sarebbe stato per giovare all'Imperatore.

I Trattati di Barriera

1709, Ottobre 29 — 1713, Gennajo 30 — 1715, Novembre 15.

I trattati di barriera sono in numero di tre.

an. 1715.

Il trattato della Grande Alleanza concluso il 7 settembre 1701 all'Aja avea promesso agli Olandesi una barriera contro la Francia. Con tale disegno furono fatti i due primi trattati di barriera, il 29 ottobre 1709, ed il 30 gennajo 1713, cioè prima della Pace d'Utrecht, fra la Grande Bretagna e gli Stati Generali, essi disponevano di dare a questi nei Paesi Bassi spagnuoli a titolo di barriera contro la Francia un certo numero di luoghi fortificati, le guarnigioni dei quali dovevano essere pagate colle rendite ritratte dal paese stesso; ed il primo trattato, in un articolo separato, loro faceva sperare che avrebbero potuto acquistare la Gheldria superiore ed alcuni altri luoghi. Il secondo trattato diminuiva il numero dei forti, che essi dovevano occupare, e nulla diceva della Gheldria, la quale era stata promessa alla Prussia. La successione protestante essendo stata dalla legge stabilita in Inghilterra ambedue i trattati impegnavano gli Stati Generali a mantenerla ed a difenderla.

Questi due trattati non approdarono a nulla.

Il terzo trattato sottoscritto ad Anversa dall'Austria, dalla Grande Bretagna, e dall'Olanda, il 15 novembre 1715, stabiliva che l'Olanda dovea cedere all'Austria i Paesi Bassi

an. 1715. spagnuoli, (tanto il territorio posseduto da Carlo II di Spagna, quanto quello ceduto dalla Francia) l'Austria promettendo che essi sarebbero rimasti sotto il dominio austriaco, e che mai passerebbero sotto quello della Francia, o di qualunque altra Potenza. Un esercito di circa 30,000 uomini, dovea essere colà mantenuto dall' Imperatore e dagli Olandesi, fornendo il primo due terzi della truppa, ed i secondi un terzo. Gli Olandesi si riservarono il diritto di tenere guarnigioni esclusivamente a Namur, Tournai, Menin, Furnes, Ypres, Warneton, e nel forte di Knock, ed insieme all' Austria a Derdemonde: di riattare e fortificare le città della barriera, ma di non fabbricare nuovi forti, senza il permesso dell'Imperatore. Questi acconsentiva, che essi avessero occupato al di là della loro frontiera, nei Paesi Bassi austriaci, tutti quei forti, che credevano necessarî alla difesa del paese in caso d' invasione, come pure tutto quel territorio il quale, onde raggiungere questo fine, stimassero indispensabile per elevarvi delle trincere o per inondarlo. Esso cedeva loro pure Venlo ed altri luoghi nella Gheldria, e si obbligava di pagare per il mantenimento delle loro truppe 1,250,000 fiorini olandesi, ipotecati sulle entrate dei Paesi Bassi.

Fu pure convenuto che i bastimenti ed i carichi, i quali andavano dalla Grande Bretagna o dall'Olanda ai Paesi Bassi austriaci, avrebbero pagato lo stesso dazio d'entrata e di uscita che nell'attualità, fino a che le tre Potenze non avessero convenuto altrimenti in un trattato commerciale, che sarebbe fatto al più presto possibile, trattato il quale mai fu redatto.

La Grande Bretagna confermò e garantì questo trattato.

Dal non essere la convenzione commerciale, della quale abbiamo parlato, mai stata fatta, l' Austria trasse pretesto per considerare il trattato di barriera come annullato (1).

---

(1) Dumont, VIII, 1, 243, 322, 458.

Trattato di Triplice Alleanza fra la Francia la Gran Bretagna e l'Olanda.

1717, Gennaio 4

La Triplice Alleanza fra la Francia, la Grande Bretagna, e l'Olanda, fu conclusa a fine di mantenere in vigore il trattato d'Utrecht, e di difendersi scambievolmente in caso di attacco. an. 1717.

La Francia s'impegnava pure di non dare nessun soccorso al pretendente e di persuaderlo ad andare al di là delle Alpi (1).

Trattato di alleanza stipulato a Londra.

1718, Agosto 2.

La *quadrupla alleanza* conclusa a Londra dalla Francia e dalla Grande Bretagna, fu così chiamata, essendochè le parti contraenti si proponessero di fare ad essa prendere parte l'Olanda, (ciò che accadde il dì 16 febbraio 1719), e l'Imperatore, (il quale ne accettò le condizioni, il 16 settembre 1718) (2). an. 1718.

La pace non era ancora stata fatta fra l'Imperatore e la Spagna. L'Imperatore era malcontento dell'assetto che era stato dato alle cose in Italia, e specialmente della cessione della Sicilia al Duca di Savoia. La Spagna, essendo adesso sotto l'influenza dell'intrigante e ambizioso Cardinale Alberoni, e mirando a recuperare ciò che aveva perduto a cagione della Pace d'Utrecht, cercò d'intorbidare i rapporti politici fra Francia ed Inghilterra. La Sicilia e la Sardegna erano state invase dalle truppe della Spagna, ma l'armata di questa venendo quasi distrutta dagl'Inglesi, ed essendo gli eserciti di Francia e d'Inghilterra entrati in Spagna ed il Re trovando l'impresa superiore alle sue forze, s'indusse a cedere, dimise l'Alberoni, ed entrò a fare parte dell'Alleanza nel 1720, (26 gennaio).

Il Duca di Savoia aveva fatto questo nel 1718.

(1) Dumont, VIII, 1, 484.

(2) Dumont, u., s. 531

an. 1718. Alcuni trattati difensivi, fatti nel 1721, dalla Spagna con la Francia e colla Grande Bretagna, completano le disposizioni prese, e gli assetti stabiliti da queste Potenze. In conformità della quadrupla alleanza, e di altri trattati fatti collo stesso spirito, la Spagna rinunziava ai Paesi Bassi, ed alla parte spagnuola dell' Italia; l' Imperatore rinunziava alla monarchia di Spagna, ceduta a Filippo V in forza della pace d' Utrecht, e lo riconosceva come legittimo sovrano di quel paese.

La Savoia e l' Imperatore facevano il cambio della Sicilia e della Sardegna, e la Spagna rinunziava ai suoi diritti di riversione sulla Sicilia col compenso d' un diritto simile sopra la Sardegna. Fu pure convenuto che Livorno sarebbe stato porto franco in perpetuo, e che i ducati italiani di Toscana, Parma e Piacenza, a cagione della grande probabilità che si aveva, che le linee mascoline dei Medici e dei Farnese s' estinguessero, dovessero essere considerati come feudi mascolini dell' Impero, l' investitura dei quali sarebbe data a Don Carlos di Spagna ecc., e che in nessun caso potrebbero appartenere alla corona di Spagna.

Così in virtù della Pace d' Utrecht e di questi trattati ausiliarii:

1. una barriera fu creata in favore dell' Olanda contro la Francia, per dato e fatto d' avere concesso i Paesi Bassi Spagnoli all' Austria;

2. in forza del Diritto pubblico europeo la Francia e la Spagna non potevano mai formare una sola monarchia;

3. l' Imperatore ricuperava parte dall' antica influenza germanica per rapporto agli affari d' Italia;

4. il Duca di Savoia, a cagione dell' essere esso salito in potere come Re di Sardegna sempre più serviva a frustrare i disegni della Francia sull' Italia, ed a tenere in freno l'idea di predominio dell' Austria su questa penisola.

Le divergenze di minore importanza fra l' Imperatore e la Spagna furono discusse al Congresso di Cambray (dal 1722 in poi).

TRATTATI

CONCLUSI DOPO LA PACE DI UTRECHT

(fino alla Rivoluzione francese 1789)

Trattato di Pace di Passarowitz.

1718, Luglio 21.

an. 1718. La Pace di Passarowitz fu conclusa fra l' Imperatore ed il Sultano, dopo la vittoria del Principe Eugenio a Peterwardein e la presa di Belgrado (1). In virtù di questa pace l'Austria venne in possesso del Banato di Temeswar, di Belgrado, d' una porzione della Serbia, e della Vallachia, ecc.

Trattato di Pace di Nystadt.

1721, Agosto 30.

an. 1721. La Pace di Nystadt in Finlandia fu fatta fra la Svezia e lo Czar e questo fu uno dei vari trattati nei quali la Svezia, adesso tenuta a freno dagli Stati del regno, venne a patti coi suoi vicini.

Dopo la morte di Carlo XII, e dopo la caduta di Görtz, la Svezia, l'intrigante alleata d'Alberoni, cedè nel 1719 al Re d'Inghilterra, come Elettore d'Annover, i ducati di Brema e Werden (2), per un milione di ris dollari (3); e nel 1720, 1 febbraio, alla Prussia Stettino ed i territori in Pomerania, posti fra l'Oder e la Pehne ecc., per il doppio di tale somma (4); nello stesso anno, alla Danimarca il diritto di

---

(1) Dumont, VIII, 1, 520.
(2) Vedi Pace di Vestfalia.
(3) Dumont, VIII, 2, 15.
(4) Dumont, u., s.. 21.

an. 1721. percepire dai bastimenti svedesi la tassa di transito per il Sund e per il Belt, sborsando pure ad essa 600,000, ris-dollari e promettendole di non immischiarsi negli affari dello Schleswig e del Duca di Holstein-Gottorp, in considerazione dell'abbandono che la Danimarca aveva fatto delle sue conquiste svedesi (1).

La Francia e l'Inghilterra rimasero garanti per questa pace.

Nella Pace di Nystadt (2), la Svezia cedette alla Russia la Livonia, l'Esthonia, l'Ingermanland, parte della Carelia, l'isola d'Oesel, Riga, Revel, Wiborg, con altre città e forti, ecc., ad essa furono restituiti altri luoghi della Finlandia, i quali Pietro il Grande aveva conquistati, e le vennero pagati due milioni di ris-dollari.

La Svezia godette della pace per qualche tempo dopo, ma da quest'epoca in poi divenne per importanza politica inferiore alla Prussia e alla Russia.

Trattato di Vienna.

1735, Ottobre 3 e 1738, Novembre 18.

an. 1735. Nel 1735, 3 ottobre, fu concluso il Trattato preliminare di Vienna fra il Re di Francia e l'Imperatore. Quello definitivo fu poi sottoscritto il dì 18 novembre 1738, e c'intervennero pure i Re di Sardegna e di Spagna, e Don Carlos in quel momento possessore di Napoli e della Sicilia.

In forza di questo trattato il Duca di Lorena otteneva (in preveggenza della imminente estinzione della linea mascolina della famiglia Medici), di essere nominato Granduca di Toscana, col diritto di successione al Granducato nella sua famiglia; e l'esiliato Re di Polonia, Stanislao Leczinsky suocero di Luigi XV, abdicando alla corona di Polonia, otteneva in cambio il ducato di Bar e quello di Lorena, col diritto di riversione alla Francia allorquando la morte del titolare di questi ducati avesse luogo. Così la Francia riacquistava i suoi diritti sulla Lorena. Napoli e la Sicilia, con i porti della Toscana posseduti dall'Imperatore, erano ceduti

(1) Dumont, VII I, 29.

(2) Dumont, u., s., 86.

a Don Carlos, (figlio maggiore di Filippo V, di Spagna, nato dal secondo matrimonio di questo con Elisabetta Farnese), il quale così fondava la seconda linea, o linea napoletana dei Borboni spagnuoli. Il Duca di Savoia otteneva dall'Austria la cessione della Sardegna col diritto di prendere il titolo di Re di Sardegna e guadagnava i territori di Novara e di Tortona, come feudi dell'Impero, con diritto di giurisdizione nel distretto di Langhes. L'Imperatore Carlo VI acquistava in assoluta proprietà Parma e Piacenza. an. 1735.

La Francia garantiva la *Prammatica Sanzione* dell'Imperatore Carlo VI, e la maggior parte delle Potenze europee facevano lo stesso ad epoche diverse. In virtù di questa *Prammatica* (non avendo eredi maschi), esso nominò la sua figlia maggiore erede di tutta la monarchia Austriaca, e per potere far questo acconsentì ad abbandonare una grande parte dei suoi dominii in Italia, come pure all' incorporazione della Lorena alla Francia (1).

Trattato di Berlino.

1742, Luglio 28.

I preliminari della pace fra la Prussia e l'Austria furono concordati a Breslavia. Il 28 luglio fu poi conclusa la pace di Berlino fra Federico II di Prussia e Maria Teresa. an 1742.

L' Austria cedeva tutta la Slesia, superiore ed inferiore, (non inclusi i principati di Teschen, la città di Tropavia, il territorio al di là dell' Oppa, ed i distretti Moravi compresi nella Slesia Superiore) unitamente alla Contea di Glatz.

Federigo II doveva pagare l'interesse del debito slesiano del defunto Imperatore, e mantenere l'ordinamento religioso, nello stato nel quale si trovava.

Trattato di pace di Dresda.

1745, Dicembre 25.

La pace di Dresda confermava quella di Breslavia, e Federigo II riconosceva il marito di Maria Teresa, il Granduca di Toscana, come Imperatore. an 1745.

---

(1) Wenck, *Codex Juris Gent.*, I pp. 1-88).

Un atto col quale il Re d'Inghilterra garantiva la Slesia alla Prussia, è unito al trattato.

La Sassonia con un trattato fatto colla Prussia nello stesso tempo e luogo, stipulava di pagare a questa un milione di ris-dollari, e di accordarle altri vantaggi (1).

Trattato di pace di Aix-la Chapelle (Aquisgrana).
1748, Aprile 30, Ottobre 18.

an. 1748. Il 1748, 30 aprile furono concordati i *Preliminari* della pace, e il 18 ottobre fu poi conclusa la *Pace di Aquisgrana*. fra Francia, Grande Bretagna, e Olanda, alla quale si associarono la Spagna, l'Austria, la Sardegna, Genova, e Modena (2).

Questa pace pose fine alla guerra, (la quale ebbe origine dalla successione al trono d'Austria), in virtù d'una scambievole restituzione delle conquiste, e d'un generale ristabilimento d'anteriori ed importanti trattati. I ducati di Parma, Piacenza, e Guastalla, venivano assegnati all'infante di Spagna Don Filippo, essendo ceduti dai loro attuali possessori, l'Imperatrice ed il Re di Sardegna (quest'ultimo tenendo a feudo la città e parte del ducato di Piacenza in forza del trattato di Worms del 1743), col diritto di riversione ai detti attuali possessori nel caso che Don Filippo morisse senza lasciare discendenti maschi, o qualora il Re delle Due Sicilie ereditasse il trono di Spagna.

Fra le stipulazioni anteriori richiamate in vigore, quella del *patto de l'assiento*, (che stabiliva il privilegio per l'importazione dei negri) (3) fu espressamente menzionato. Nacque però un malinteso per rapporto a codeste condizioni di pace essendo stato una delle cause che spinsero l'Inghilterra alla guerra contro la Spagna nel 1739.

« Mai forse dice Lord Mahon, parlando di questa pace,
« una guerra dopo avvenimenti tanto grandi, e tanto spar-
« gimento di sangue, terminò ricollocando gli Stati, che ave-

(1) Wenck, I, 734 *et seg.* II, 191 *et seg.*
(2) Wenck, II, 810 *et seg.*.
(3) *Vedi Trattato d'Utrecht.*

« vano preso parte ad essa, quasi nelle stesse condizioni nelle
« quali si trovavano quando la cominciarono ».

Trattato di Napoli.

1759, Ottobre 3.

Il trattato di Napoli fu concluso fra l' Austria e Carlo III di Spagna e le Due Sicilie. Con tale trattato fu stabilito che le Due Sicilie non potessero essere mai unite alla corona di Spagna, eccetto che nel caso che la linea dei Re spagnuoli della presente casa fosse ridotta ad una sola persona, e che dovessero essere di nuovo separate, tostochè nascesse un Principe il quale non fosse nè Re di Spagna, nè erede presuntivo (1). an. 1759.

Patto di famiglia.

1761, Agosto 15.

Il trattato fra la Francia e la Spagna, concluso nel 1761 fu tenuto segreto quando fu stipulato, e fu conosciuto poi col nome di *Patto di Famiglia*. Tra le parti era stato stabilito che si doveva procurare che vi si associassero il Re delle Due Sicilie, il Duca di Parma, e i due figliuoli del Re di Spagna, escludendo qualunque altra persona che non fosse un Borbone. an. 1761.

Questo trattato obbligava le parti ad un alleanza segreta offensiva e difensiva; a fornire, ciascuna di esse un numero determinato di truppe a qualunque altra parte ne facesse domanda; a garantirsi scambievolmente i propri dominii come pure quelli degli altri due Borboni sovrani (2).

Si dice che in una convenzione segreta della stessa data, venisse stipulato, che se la Francia fosse ancora in guerra con l' Inghilterra il 1° di maggio 1762, la Spagna dovesse dichiarare a questa la guerra, e che la Francia dovesse nello stesso tempo restituire Minorca alla Spagna.

(1) Wenck, III, 206.

(2) Wenck, III, 278 *et seq.*; Martens, *Recueil*, I, 16—28.

Trattato di Pace di Parigi.

1763, Febbraio 10.

an. 1763. Il trattato di pace di Parigi, fu stipulato fra la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e il Portogallo, e fu completato col trattato di *pace di Hubertsburg* (1) concluso il 15 febbraio dello stesso anno.

In virtù del primo trattato di pace, la grande lotta, la quale ebbe luogo fra la Francia e l'Inghilterra, su tutto il mondo, e alla quale presero parte la Spagna e il Portogallo, fu terminata in generale a vantaggio dell'Inghilterra; ed in forza del secondo, ebbe fine la guerra dei *sette anni* combattuta dall'Austria e dai suoi potenti alleati contro Federico il Grande.

La Francia derogando alla sua politica secolare, entrò nel numero di questi alleati nel maggio 1756.

Fu la Pace di Hubertsburg, che permise alla Prussia di terminare la guerra, senza che essa perdesse territorio, rimanendo nella stessa posizione, nella quale si trovava dopo i trattati di Dresda, di Berlino, e di Breslavia.

La Pace di Parigi, fece sì, chè l'Inghilterra, la quale aveva spogliato la Francia di una considerevole parte dei suoi possessi coloniali, potesse ritenere molti di essi, acquistando in autorità, specialmente sul continente occidentale. Nell'America del Nord, la Francia rinunziò alle sue pretese su d'Acadia, cedè il Canadà, il Capo Bretone, e le isole e le coste del San Lorenzo, riservandosi il diritto di pesca, lungo una parte della costa di Terrànova a forma del trattato d'Utrecht, e riserbandosi pure lo stesso diritto nel Golfo di San Lorenzo, tre leghe lontano dalle coste inglesi, e ad una distanza di quindici leghe dal Capo Bretone. Le isole di San Pietro e Miquelon dovevano pure restare in potere della Francia, come luoghi di ricovero per i di lei pescatori, a condizione che non vi fossero erette fortificazioni. I Cattolici del Canadà dovevano essere lasciati liberi di esercitare il loro culto. (art. IV-VI). Una linea che dividesse in due metà il

---

(1) Castello di caccia presso Meissen in Sassonia.

Missisipì e che partendo dal mezzo della sua sorgente andasse fino ad Iberville, e che poi continuasse da questo punto attraverso i laghi Maurepas e Pontchartrain sino al Golfo del Messico, doveva servire di limite al territorio delle due nazioni. Solamente Nuova-Orleans situata sulla sponda orientale del Missisipì doveva rimanere francese (art. VII).

an 1763.

Con un trattato segreto fra Spagna e Francia, del 3 novembre 1762, la Francia aveva già ceduto Luigiana e Nuova-Orleans alla Spagna, la quale però non entrò in possesso del territorio cedutole che nel 1769. Questo era un compenso per la Spagna, per la cessione, che essa doveva fare alla Grande Bretagna, della Florida, cessione la quale era stata in massima stabilita e che in questa pace fu conclusa (art. XX).

La Grande Bretagna conveniva di restituire alla Francia la Guadalupa, la Mariagalante, la Desirade, la Martinicca, Belle-isle, S. Lucia, e le veniva fatta la cessione di Granada, di S. Vincenzo, della Dominique, e di Tobago, (articoli VIII, IX), nelle Indie Occidentali. Nell'Affrica riteneva il Senegal e restituiva alla Francia Corea (art. X). Nelle Indie Orientali, le fortificazioni e le fattorie che erano in possesso della Francia nel 1749, sulle coste di Coromandel, d'Orissa, e di Malabor e nel Bengala venivano pure restituite alla Francia, e questa s'impegnava a non costruire forti e a non tenere truppe nel Bengala, e rinunziava a tutti gli acquisti fatti nel Coromandel ed a Orissa fino dal 1749 (articolo XI). Dunquerque doveva essere messa nelle condizioni nelle quali fu stipulato, che avrebbe dovuto essere, nel trattato di Aquisgrana e nei trattati anteriori. Minorca doveva essere restituita agl' Inglesi; e i luoghi occupati dai Francesi in Germania dovevano essere evacuati e restituiti; le conquiste fatte a Cuba dall' Inghilterra dovevano essere retrocesse alla Spagna; le fortificazioni inalzate dagli Inglesi nella Baja di Honduras in ed altre stazioni dell'America spagnola, dovevano essere demolite; ma non si doveva impedire ai lavoranti di tali località di tagliare e di trasportare il campeggio, ed ai sudditi spagnuoli non si doveva concedere nessun diritto di pesca nelle vicinanze di Terranova (articoli XII-XIX) (1).

(1) WENCK, III, 329; MARTENS, *Recueil*, I, 104-166.

Trattato fra la Francia e Genova.

1768, Maggio 15.

an. 1768.

Un trattato sotto questa data fra Genova e Francia passava la Corsica sotto il dominio francese, e ciò fino a che la Repubblica non ne domandasse la restituzione rimborsando tutte le spese.

I Genovesi avendo col loro tirannico governo cagionato una insurrezione, che essi non potevano domare, ed essendo essa stata repressa dalle truppe francesi, gl'isolani preferirono il dominio francese al giogo genovese (2).

Trattato per la spartizione della Polonia.

1772, Luglio 15.

an. 1772.

In codesto anno avvenne la prima spartizione della Polonia. Le disposizioni relative a questo smembramento, furono prese in trattati separati fra la Russia e l'Austria, e la Russia e la Prussia, fatti sotto questa data. Questi trattati, adducendo come ragione di tale misura, la necessità di guarentire dagli effetti delle discordie e guerre intestine della Polonia, gli Stati con essa confinanti, dichiarano.

1° Che la Russia prenderà possesso del rimanente della Livonia polacca, della parte del palatinato di Polock, la quale è posta a levante della Dwina, del palatinato di Witepsk, delle due estremità di quello di Minsk, e di tutto quello di Mscislav, (o Mohilev). I confini del territorio polacco separato dal rimanente della Polonia devono essere la Dwina nel luogo ove le provincie di Polock, Witepsk, e Minsk s'incontrano, ed una linea retta la quale da questo punto sia tirata fino in vicinanza della sorgente del Drujac (o Truzec), e quindi lungo il corso di questo fiume e di quello del Dnieper.

2° La Russia garentisce all'Austria un territorio consistenze della Gallizia Orientale, e della Lodomiria.

---

(1) Wenck, III, 329; Martens, *Recueil*, I, 104-166.

(2) Wenck, III, 714; Martens, I, 591.

3° La Russia guarentisce alla Prussia la Pomerania minore, eccetto Danzica, una parte della Grande Polonia situata a ponente del Netze, il rimanente della Prussia polacca, vale a dire il palatinato di Marienburg con la città d'Elbing, il vescovato di Warmia (o Ermeland), e il palatinato di Culm, eccettuato Thorn, il quale continuerà a formare parte della Polonia.

In forza di questa scellerata convenzione, la Polonia, perdè cinque milioni d'abitanti ed un terzo del suo territorio. La Dieta polacca fu spinta colle minacce a cedere i suoi poteri ad una commissione, la quale nell'agosto 1773, obbedì alle grandi Potenze, e acconsentì a questo smembramento (1).

Trattato di Kutschuk

1774, Luglio 21.

Il trattato di *Kutschuk-Kainardji* (villaggio della Silistria), fu concluso fra la Russia e la Turchia. an. 1774

In virtù di tale trattato la Bessarabia, la Valachia, e la Moldavia, venivano restituite alla Turchia, la quale s'impegnava di proteggere gli abitanti dei due principati per rapporto alla loro religione, ecc., di ricevere *un chargé d'affaires* del governatore o ospodaro di ciascun principato, e di permettere ai ministri di Russia residenti a Costantinopoli di potere intervenire in loro favore. Le isole dell'Arcipelago prese dalla Russia, unitamente alle località da essa occupate nella Georgia e nella Mingrelia dovevano essere restituite.

La Russia otteneva, la libera navigazione della sua marina di commercio per il Mare Nero, per la Propontide o Mare di Marmora, per il Danubio, e per le acque turche in generale. I forti d'Jenicale e di Kertsch in Crimea, la città d'Azow ed il suo distretto, il castello di Kinburn posto alla imboccatura del Dnieper, erano ceduti alla stessa Potenza.

Le due Potenze riconoscevano l'indipendenza dei Tartari

---

(1) Martens, II, 89 et seg.

an. 1774. della Crimea, di Budjack, di Kuban, etc. Degli accordi vevivano stipulati, concernenti un ministro Russo il quale doveva risiedere a Costantinopoli, e dei consoli e loro interpetri, i quali dovevano essere stabiliti nei luoghi di commercio (1).

Nell'articolo VII, la Sublime Porta promette una efficace protezione della religione Cristiana e delle sue chiese; e permette pure alla corte imperiale di Russia di fare in qualunque occasione osservazioni alla Porta in favore della sottomenzionata chiesa eretta in Costantinopoli, ed indicata nell'articolo XIV. In tale articolo si legge che « la suprema corte di Russia, seguendo la regola stabilita dalle altre Potenze, avrà facoltà, di fabbricare oltre la chiesa di famiglia (la cappella di famiglia dell'ambasciatore), una chiesa nel quartiere di Galata, e nella strada chiamata Beg-Uglù, la quale chiesa sarà pubblica, ed avrà il nome di Chiesa russo-greca: ed essa sarà sempre sotto la protezione del ministro dell'Impero russo, e godrà non molestata piena libertà nell'esercizio del culto al quale essa sarà addetta.

Nell'articolo VIII, è permesso a tutti i sudditi dell'Impero russo di visitare liberamente Gerusalemme, ed essi saranno esentati da pagare qualunque tassa esibendo il loro passaporto.

Nell'articolo XVI, nel quale la Moldavia ecc., sono restituite, la Sublime Porta promette di non porre ostacoli di nessuna sorta alla professione della fede Cristiana, alla fabbricazione di nuove chiese, ed al restauro delle vecchie; e si obbliga di restituire ai monasteri la proprietà loro tolta, di riconoscere e rispettare il clero, usando verso di esso di tutti quei riguardi dovuti, alla posizione di lui.

L'articolo XVII, contiene le stesse stipulazioni riguardanti le isole dell'Arcipelago ad esso restituite; e così parla pure l'articolo XXVIII, per rapporto al ripristinamento dalla re-

---

(1) Martens, II, 286. L'originale è in italiano.

In Russia si sono riportati a questo trattato, come a quello che conferisce allo Czar un qualche particolare diritto d'esercitare la sua protezione sopra i Cristiani dell'Impero Ottomano. Ma tale diritto non si trova nel trattato.

ligione delle chiese, e dei monasteri nella Georgia e nella Mingrelia. Nell'articolo XXII, i due Imperi annullano tutti i trattati anteriori onde rendere impossibile fra loro qualunque rivendicazione di diritti (1).

Trattato di Teschen

1779, Maggio 18.

an. 1779.

Il trattato di pace di Teschen stipulato nella Slesia austriaca fu concluso fra Federigo il Grande di Prussia e Maria Teresa Regina d'Austria (2).

La linea elettorale Bavarese della casa di Wittelsbach essendo vicina ad estinguersi, il prossimo erede era l'Elettore Palatino, il quale non aveva figli legittimi, e dopo di lui il Duca di Zweibrücken o Deux Ponts. L'imperatore Giuseppe facendo delle ottime stipulazioni in favore dei figli illegittimi dell'Elettore Palatino, indusse questi a cedere anticipatamente tutta la Bassa Baviera ed altri territorî alla casa d'Austria. Federigo il Grande avendo guadagnato alla sua causa il Duca di Deux-Ponts, unitamente all'elettore di Sassonia, ed al Duca di Mecklenburg, i quali avevano diritto alla successione Bavarese, si preparò ad opporsi colla forza a questo ingrandimento dell'Austria. La guerra della successione Bavarese, fu piuttosto incontro di eserciti che una guerra, e terminò colla Pace di Teschen, le condizioni della quale furono dettate da Federigo il Grande. Esse furono.

1° Che l'Austria invece d'un territorio di duecentocinquanta miglia quadrate germaniche, acquistava un distretto di trentaquattro fra il Danubio, l'Inn, e la Salza.

2° Che alla Prussia si confermava il diritto di successione ai principati di Baireuth e d'Anspach, qualora le attuali famiglie, che li possedevano, venissero ad estinguersi.

3° Che la Sassonia riceveva un compenso di sei milioni

---

(1) Sorprende che con stipulazioni come quelle del presente trattato si sia voluto sostenere che esso conferiva alla Russia il diritto d'esercitare un qual si sia speciale protettorato.

(2) Martens, II, 661.

di fiorini per i suoi diritti, ed il Mecklemburg acquistava il diritto di avere una sua propria corte suprema d'appello. L'Imperatore e l'Impero venivano richiesti d'aderire al trattato, del quale erano parti mediatrici e garanti l'Imperatrice di Russia ed il Re di Francia.

1ª Lega della neutralità armata

1780, Febbraio 28.

an. 1780. *Dichiarazione della Russia* colla quale mette in vigore la prima neutralità armata (1).

Guerra per l'indipendenza degli Stati Uniti di America
Pace di Parigi—Pace di Versailles

1783, Settembre 8,

La lotta sostenuta dalle colonie fondate in America per rivendicare la loro indipendenza durò parecchi anni; ed il prospero successo ne fu assicurato in conseguenza dell'alleanza della Francia. Essa terminò col riconoscimento dell'indipendenza degli Stati Uniti di America da parte del Governo inglese, avvenuto il 24 settembre 1782 e dei trattati di pace concordati il 13 settembre 1783, uno tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, l'altro tra questa e la Francia.

I preliminari della pace cogli Stati Uniti furono conclusi il 30 novembre 1782, la pace definitiva col trattato sottoscritto a Parigi il 3 Settembre 1783. Con tale trattato la Grande Bretagna riconobbe l'indipendenza degli Stati Uniti e concesse ad essi certi diritti di pesca. I confini tra i detti Stati e i possedimenti inglesi vennero fissati, e determinato come i debiti contratti prima della guerra doveano essere unificati ecc. (2).

I preliminari della pace colla Francia furono stipulati coi trattati conchiusi il 20 gennaio 1783 fra la Grande Bretagna da una parte, e la Francia e la Spagna dall'altra e il 2 settembre 1783 con l'Olanda dall'altra parte. La pace

(1) Martens, III, 158 et seg.
(2) Martens, III, 495, 558.

definitiva fu poi conclusa col trattato di Versailles ratificato il 3 settembre 1783 fra la Grande Bretagna, la Francia e la Spagna. an. 1783.

La Grande Bretagna restituiva in assoluto dominio alla Francia, le isole di San-Pietro e Miquelon, riconfermava ad essa i diritti che dal trattato d'Utrecht, tanto sulla costa che nelle acque di Terranuova, e relativi al libero esercizio di pesca, le erano stati concessi; essa restituiva pure S. Lucia, e cedeva Tobago nelle Indie Occidentali; ricuperava Granada, San Vincenzo, St. Dominique, S. Kitts, Nevis, e Montserrat. Nell'Affrica, il Senegal (vedi Pace di Parigi, 1763), veniva retrocesso alla Francia, e Corea restituita. Nelle Indie Orientali, fu fatta una restituzione generale dei luoghi conquistati alla Francia durante la guerra. Gli articoli del trattato d'Utrecht, e di altri trattati susseguenti riguardanti Dunquerque furono abrogati. La Grande Bretagna cedè alla Spagna Minorca e Florida; la Spagna restituì l'isola della Provvidenza e il Bahama e riconfermò il diritto degl'Inglesi di tagliare il campeggio (1), stabilendo i limiti dentro i quali tale diritto poteva essere esercitato.

Gli Olandesi non fecero una pace definitiva coll'Inghilterra fino al 20 maggio 1784. Lo *statu quo ante bellum* servì di base a tale pace, eccetto che l'Olanda cedè Negapatum sulla costa di Coromandel (2).

Convenzione relativa alla Crimea.

1783, Dicembre 28.

Con la convenzione del 1783 furono incorporate la Crimea e la città di Taman all'Impero russo (3).

Il fiume Kuban fu stabilito come confine fra il territorio russo e quello turco.

---

(1) Vedi Pace di Parigi 1763.

(2) Martens, III, 508 *et seq.*

(3) Martens, III, 707.

TRATTATI

CONCLUSI DURANTE LA RIVOLUZIONE FRANCESE

Dichiarazione di Pilnitz.
1791, Agosto 27.

an. 1791. La dichiarazione di Pilnitz, fu firmata dai sovrani d'Austria e di Prussia, e si riferisce all'intervento negli affari della Francia (1).

Trattato di Jassy.
1792, Gennaio 9.

La Pace di Jassy, fu conclusa col trattato stipulato fra la Russia e la Turchia il 9 gennaio 1792. La sponda sinistra del Dniester fu designata a servire di confine fra i due Stati. Così il territorio posto fra il fiume e il Bug unitamente a Oczakow divennero russi (2). La Porta s'impegnò di mantenere l'ordine lungo il Kuban fra i vicini della Russia.

2.ª e 3.ª Spartizione della Polonia.
1793, 1795.

an. 1793 La seconda spartizione della Polonia, fu fatta in forza di trattati fra la Russia e il Re e la Repubblica di Polonia (Grodno, 13 luglio, e 16 ottobre; l'ultimo fu un trattato d'alleanza), e d'un trattato fra la Prussia e la Polonia (Grodno, 25 settembre 1793). Quantunque la Russia avesse rinunziato per sempre, nel trattato di cessione e di confini,

---

(1) Martens; V, 260.
(2) Martens, V, 291.

ad affacciare nell' avvenire dei diritti, col pretesto di circostanze o avvenimenti qualunque che fossero per sorgere su di qual si fosse provincia od anche piccolissima porzione di territorio rimasto a formare parte della Polonia, e avesse garantito di lasciare questa nel suo stato attuale; pur tuttavia la *terza spartizione* ebbe luogo nel 1795, dopochè l' insurrezione del 1794 era terminata colla presa di Varsavia fatta dalle truppe di Suwarrow. A questo smembramento presero parte la Russia, l'Austria e la Prussia, e con una convenzione datata da Pietroburgo, il 3 gennaio ed il 24 ottobre 1795, esse stabilirono i confini fra i loro rispettivi acquisti, i quali comprendevano tutto ciò che ancora era rimasto della Polonia. Così queste Potenze occupavano l' Austria tutta la Gallizia e la Lodomiria, o generalmente parlando il territorio posto fra la Vistola e il Bug; la Russia, la Curlandia, la Samogizia, la Piccola Polonia, la Lituania, la Volinia, e tutto il territorio situato ad oriente del Bug e del Niemen; la Prussia tutto il paese a ponente del Niemen e della Vistola, incluse Danzica, Thorn, e Varsavia, la vecchia capitale (1).

an. 1793.

Coalizione contro la Francia.

1792 ed oltre.

Alla coalizione contro la Francia, presero parte successivamente tutti gli Stati di Europa, se si eccettua la Svezia, la Danimarca, la Svizzera, la Toscana, Venezia, e Genova.

L' Impero germanico si lamentava particolarmente del niun conto che l' Assemblea Costituente faceva dei diritti dei principi dell' Impero, i quali tenevano a feudo dei dominii in Alsazia, ed oltre di questo tutti provavano, specialmente dopo la morte di Luigi XVI, 21 gennaio 1793, disgusto e terrore per rapporto ai principii della rivoluzione francese. Nel corso della guerra la Francia repubblicana conquistò i Paesi Bassi austriaci, l'Olanda (la quale avea adottato l' idee della rivoluzione ed era divenuta alleata), la Savoia, ed altri territorî sulle frontiere: la Lombardia,

(1) Martens, V, 581 *et seg.*; VI, 168 *et seg.*

Modena, e le legazioni dello Stato del Papa; essa costituì la Repubblica Cisalpina; costrinse un numero dei suoi nemici ad un armistizio o alla pace ed all'alleanza; e fu spogliata unitamente alla sua confederata, l'Olanda, dei suoi possessi all'estero, dalla potenza navale dell'Inghilterra, la quale annientò pure le flotte dell'Olanda e della Spagna.

La Spagna fece la pace colla Francia nel 1795, e divenne di questa alleata in forza del trattato di San Ildefonso, il 19 agosto 1796.

I trattati, i quali maggiormente meritano di essere menzionati, ed in virtù dei quali questa grande coalizione fu indebolita o spezzata, furono quelli della Francia colla Prussia e con l'Austria. Quelli colla Sardegna e col Papa meritano pure d'essere ricordati.

Trattato di Pace di Basilea.

1795, Aprile 5.

an. 1795. La Pace di Basilea fu conclusa il 15 aprile 1795, fra la Francia e la Prussia.

La Prussia prometteva di non dare aiuto ai nemici della Repubblica francese, nè di permettere il loro passaggio attraverso i suoi territori.

A riguardo delle truppe francesi fu stabilito che esse potevano continuare ad occupare la sponda sinistra del Reno appartenente al Re di Prussia, fino a che non fosse avvenuta una pace generale fra l'Impero e la Francia. Le due parti contraenti s'impegnavano a fare tutto quello che loro poteva essere possibile, onde allontanare il teatro della guerra dal nord della Germania. La repubblica s'impegnava ad accettare i buoni ufficii del Re di Prussia in favore dei Principi dell'Impero i quali avessero domandato la mediazione di lui, e che avessero manifestato il desiderio di fare la pace colla Francia, e s'impegnò inoltre a considerare come neutri quei Principi e quei possessi posti a ponente del Reno, in favore dei quali il Re avrebbe interceduto.

In virtù d'un trattato in data del 17 maggio, e stipulato

dalle stesse Potenze, nel medesimo luogo, una linea di confine veniva tirata nel mezzo della Germania, ed i Francesi s'impegnavano di considerare come neutrali gli Stati situati al nord di questa linea, i quali osserverebbero una stretta neutralità, come pure quegli collocati sulla riva destra del Meno e compresi dentro la linea. Quattro strade erano lasciate aperte per le truppe germaniche e francesi, lungo il Reno passando per Francoforte, e lungo la sponda destra del Meno.—Questo trattato cedette alla Francia la sponda sinistra del Reno, separò la Germania del Nord da quella del Sud e situò la Prussia nella posizione di trarre profitto di qualunque cambiamento che potesse effettuarsi nell'Impero in conseguenza delle conquiste francesi (1).

Trattato tra la Francia e la Spagna.

1795, Luglio 22.

La pace fra la Francia e la Spagna fu fatta col trattato sottoscritto parimente a Basilea. an. 1795.

La Francia restituì le località al di là dei Pirenei occupate dalle truppe francesi, e la Spagna cedè alla Francia la parte spagnola di San-Domingo. La casa Borbone di Spagna venne così a riconoscere la Repubblica francese (2).

Trattato di Parigi fra la Francia e la Sardegna.

1796, Maggio 15.

Il trattato concluso a Parigi fra il Re di Sardegna e la Repubblica francese fu ratificato il 15 maggio 1796 (3). an. 1796.

In virtù di esso la Sardegna rinunziò alla coalizione; cedè alla Francia la Savoia, colle contee di Nizza, di Tenda, e di Beuil; accettò la linea di confine fra i due Stati; s'impegnò a respingere dai suoi territorii gli emigrati francesi; concedè il diritto di passo attraverso i suoi dominii alle truppe francesi onde esse potessero andare in Italia e ritornare in Francia; e permise che fossero occupate molte

(1) Martens, VI, 45-52.
(2) Martens, VI, 124.
(3) Martens, VI, 211.

ed importanti fortezze, fino a che dei trattati di commercio e di pace generale non fossero stati conclusi.

La Repubblica batava fu compresa in questo ed in altri trattati, in conformità di una clausola contenuta nel trattato d'alleanza stipulato fra le due Repubbliche, e sottoscritto all'Aja, il 16 maggio 1795 (1), la quale stabiliva che nessuna pace poteva essere fatta dalla Francia con nessuno dei coalizzati, se in essa non era inclusa la Repubblica delle Provincie Unite.

Trattato tra la Francia e il Papa.

1797, Febbraio 19.

an. 1797.

Il trattato di pace fra la Francia ed il Papa, fu firmato a Tolentino (nello Stato Papale, e nella legazione di Macerata). Le fondamenta di questo trattato erano state in parte gettate, durante la discussione intorno all'armistizio fatto a Bologna, il 23 giugno 1796 (2). Il Papa acconsentiva d'abbandonare la coalizione: di cedere alla Francia Avignone, il Venasco, le legazioni di Bologna, di Ferrara, di Romagna: di permettere che Ancona ed il suo territorio fossero occupati da truppe francesi sino a che non si facesse una pace continentale; esso conveniva pure di pagare 31 milioni di lire, oltre i cinque milioni già pagati all'epoca dell'armistizio, di dare cento capi d'arte, cinquecento manoscritti, ecc.

Trattato di Campoformio.

1797, Ottobre 17.

I preliminari di pace fra la Repubblica francese e l'Imperatore furono redatti a Leoben il 17 aprile 1797, piccola città della Stiria. Ad essi tenne dietro il trattato di pace definitiva fatto e sottoscritto vicino a Campoformio, nel Friuli, e ratificato il 17 ottobre 1797 (3).

---

(1) Martens, VI, 88.
(2) Martens, VI, 239, 241.
(3) Martens, VI, 385. 420.

Questo importante trattato contiene i seguenti provvedimenti: an. 1797.

1º I Paesi Bassi Austriaci erano ceduti alla Francia.

2º Venezia essendo stata soggiogata ultimamente da Bonaparte, il territorio di lei era diviso fra le parti contraenti e la Repubblica Cisalpina, fondata il 29 giugno, 1797. I Francesi presero le isole Veneziane del Levante — Corfù, Zante, Cefalonia, S. Maura, Cerico, ecc., ed in generale tutti i possedimenti veneti situati in Albania al di là del golfo di Lodrino; e gli Austriaci presero l'Istria, la Dalmazia, le isole Veneziane dell'Adriatico, le bocche di Cattaro, la città di Venezia con le lagune, ed il territorio di lei sulla terraferma italiana a levante ed a nord dell'Adige e del Lago di Garda.

3º L'Imperatore riconosceva la Repubblica Cisalpina, e rinunziava a tutti i diritti, i quali esso avrebbe potuto avere prima della guerra, sul terrirorio ad essa Repubblica incorporato. A questa Repubblica era annessa la Lombardia austriaca, i distretti di Bergamo, di Brescia (ambedue veneti), e di Cremona; Mantova con la sua fortezza e distretto, Peschiera, la parte dei possessi veneziani in Italia, posti a levante e a mezzogiorno del territorio ultimamente ceduto all'Austria, Modena, Massa, Carrara, le legazioni di Bologna, di Ferrara, di Romagna; Bonaparte aveva già separato Chiavenna, la Valtellina e Bormio dai Grigioni, invitandoli ad unirsi alla Repubblica Cisalpina.

4º L'Imperatore si obbligava a cedere al Duca di Modena la Brisgovia, come compenso per i suoi antichi possessi d'Italia.

5º Era poi stabilito che vi sarebbe stato un Congresso, il quale doveasi adunare a Rastadt, e che sarebbe stato composto dei plenipotenziari della Francia e dell'Impero, onde fare la pace fra queste Potenze.

6º In articoli segreti stipulati nello stesso tempo l'Imperàtore acconsentiva che la sinistra sponda del Reno dalla Svizzera alla Nette sopra Andernach compresa la *tête de pont* di Manheim, e la città e fortezza di Mainz, potessero appartenere alla Francia, e s'impegnava di far sì da indurre l'Impero, nel Congresso che dovea riunirsi, ad accet-

tare questa linea di confine. L'Imperatore prometteva pure, quando la pace fosse fatta con l'Impero, di cedere alla Francia il Frickthal (nel cantone d'Argau, in Svizzera), ed altri contigui possessi dell'Austria, perchè fossero riuniti alla Repubblica elvetica. Esso cedeva pure alla Francia la contea di Falkenstein. La Francia, alla sua volta, s'impegnava a porre l'opera sua affinchè fosse dato all'Imperatore il vescovato di Salisburgo, e la parte della Baviera situata fra tale vescovato, l'Inn, la Salza, ed il Tirolo. Era inoltre stabilito che nel caso che avvenisse che alla Prussia fosse restituito il territorio di lei al di là del Reno, ciò che i Francesi desideravano di fare, essa non avrebbe avuto nessun diritto d'ottenere nuovi acquisti e che sarebbero state date delle indennità agli Stati dell'Impero, il territorio dei quali fosse stato diminuito a cagione delle disposizioni prese mediante il trattato di pace tra le parti concluse, o in conseguenza di quelle contemplate nel trattato fatto con l'Impero.

Congresso di Rastadt.
1797-1799.

Il Congresso di Rastadt fu aperto il 9 dicembre 1797, e chiuso nell'aprile 1799, senza che fosse stato ottenuto nessun risultato definitivo, a causa dell'atroce uccisione di due dei negoziatori francesi, commessa quando essi tornavano in Francia. Nello spazio di tempo compreso fra queste due date, la Svizzera, Roma, e Napoli, erano state trasformate rispettivamente nelle repubbliche Elvetica, Romana, e Partenopea, delle quali le ultime due non ebbero che una brevissima durata; il Re di Sardegna stanco delle continue vessazioni dei Francesi aveva rinunziato alla sua sovranità in Piemonte in favore d'un governo provvisorio, ed era andato nell'isola di Sardegna; una spedizione sotto Bonaparte era stata inviata in Egitto; e l'Austria si era risoluta ad unirsi ad una seconda coalizione, della quale facevano parte la Russia, l'Inghilterra, Napoli, e la Turchia. I Francesi furono respinti da Suwarrow da quasi tutta l'Italia Superiore: e Roma e Napoli vennero liberate dal loro dominio; ma il ritirarsi dell'Imperatore di Russia dal-

l' alleanza, e le grandi vittorie riportate a Marengo (14 giugno 1800, da Bonaparte, adesso Primo Console, e da Moreau a Hohenlinden (2 dicembre 1800) disposero l'Austria a fare la pace.

2ª *Neutralità armata.*

1800, Dicembre 15.

In conseguenza delle convenzioni, concluse dalla Russia colla Svezia e colla Danimarca, e con la Prussia, il 18 dicembre 1800, fu stabilita la seconda neutralità armata. L'affare della Freya, accaduto dopo la decisione di Sir William Scott relativo al caso della *Maria* (1), (decisione che non ammise il diritto di fare scortare i convogli di navi da una nave da guerra per farli esentare dalla visita, e condannò la nave), non poteva considerarsi, che come un nuovo sforzo tendente a fondare colla violenza i principii del diritto internazionale.

an. 1800

La vertenza, intorno alla visita dei convogli marittimi fu poi terminata con una convenzione sottoscritta a Copenhagen il 29 agosto 1800 fra la Gran Bretagna e la Danimarca, e riservando ad un posteriore esame la questione di diritto, fu convenuto che le navi Danesi confiscate sarebbero state restituite e che ad evitare altri simili litigi in avvenire il Governo danese si sarebbe astenuto dal fare scortare i convogli di navi fino a tanto che la questione non fosse stata decisa con una definitiva convenzione (2).

Mentre pendeva tuttora la controversia circa la visita dei convogli di navi, l'Imperatore delle Russie, separandosi dall'Austria sua alleata, propose ai Governi danese, svedese e prussiano, di concludere un trattato per rinnovare i principii della neutralità armata del 1780. Furono così conclusi due trattati il 16 Dicembre 1800, uno tra la Russia e la Svezia, l'altro tra la Russia e la Danimarca, e il 18 dello stesso mese un altro trattato fu concluso tra la Russia e la Prussia, e siccome a base di tutti codesti trattati fu posto quanto la

(1) Robinson's, *Rep.* I, 340-379.

(2) Wheaton, *Histoire*, part. IV § 7-9.
Martens, *Rec.* VII, 17 *e seg.*

Russia avea proposto, così essi tutti presi nel loro insieme formarono una specie di quadruplice alleanza, e tra gli altri principii in virtù di tali trattati stabiliti si trova questo, che la dichiarazione del Comandante della nave da guerra, che a bordo delle navi mercantili da essa scortate non vi fosse contrabbando di guerra, dovesse bastare ad impedire la visita delle navi scortate.

L'Inghilterra si rifiutò di riconoscere codesto principio, adducendo che era contrario agl' impegni assunti dalla Danimarca con la convenzione del 29 agosto. Il Governo Russo sostenne i diritti della Danimarca, ma la controversia non fu poi decisa, perchè la guerra tra l'Inghilterra e le nazioni del Baltico fu sospesa in seguito all' armistizio con la Danimarca, ed essendo avvenuta la morte dell'Imperatore Paolo II, la lega per la neutralità da lui formata fu sciolta (1).

Trattato di Lunéville.

1801, Febbraio 9.

an. 1801. Il trattato di Lunéville fu concluso il 9 febbraio 1801 fra la Francia e l'Imperatore di Germania, il quale lo sottoscrisse anche come rappresentante l'Impero, benchè senza anteriore autorizzazione della Dieta. Questa però ratificò la pace subito dopo (2).

In questo trattato sono ripetute parecchie delle importanti stipulazioni del trattato di Campoformio. L'Imperatore cedè i Paesi Bassi austriaci, il Frickthal, e la contea di Falkenstein; la divisione dell'Italia del nord fu la stessa, eccettochè l'Adige, dal punto nel quale esso lascia il Tirolo sino al mare, fu indicato come limite occidentale del territorio austriaco; fu stabilito che il Duca di Modena dovesse avere la Brisgovia come prima; si parlò di nuovo d'indennità da concedersi dall'Impero ai Principi, i territorii dei quali erano stati ceduti alla Francia. Rispetto alla sponda sinistra del Reno, dal luogo dove esso lascia il territorio elvetico a quello ove esso entra nel suolo batavo, fu convenuto che dovesse essere francese. Fu pure convenuto che il Granduca di Toscana,

(1) *Confr.* Wheaton *cit.* e Schoell Vol. VI p 33 *e seg.*

(2) Martens, VII, 296.

fratello dell'Imperatore, avrebbe rinunziato al suo ducato ed all'isola dell'Elba da questo dipendente, in favore del Duca di Parma, e che sarebbe stato ricompensato con una indennità in Germania. Fu dichiarato che il trattato abbracciava quattro repubbliche, Batava, Cisalpina, Elvetica, e Ligure, l'indipendenza delle quali era garantita dalle parti contraenti. Alla Repubblica Ligure, erano stati dati dei feudi dell'Impero dal trattato di Campoformio. A questi feudi l'Imperatore rinunziò col trattato, per sè stesso, e per l'Impero.

Le disposizioni riguardanti il Ducato di Parma erano già state soggetto di trattative fra la Francia ed il Re di Spagna, del quale il duca era genero. Col trattato di S. Ildefonso, del 1 ottobre 1800, era stato convenuto che Parma e la Luigiana sarebbero state cedute alla Francia, e col trattato di Madrid (21 marzo 1801) (1), fu stipulato, come col trattato di Lunéville, che i duchi di Parma e di Toscana avrebbero rinunziato ai loro ducati, e che il primo avrebbe preso possesso della Toscana col titolo di Re (dopo chiamato Re d' Etruria), e che esso avrebbe ceduto alla Francia la parte dell' isola dell' Elba appartenente alla Toscana, ricevendo in compenso Piombino, allora sotto il dominio del Re di Napoli.

Trattato di Amiens.

1802, Marzo 27.

an. 1802.

La pace fra la Grande Bretagna da un lato, e le Repubbliche francese, e batava, e la Spagna, dall' altro, fu conclusa definitivamente col trattato di Amiens sottoscritto il 27 marzo 1802. I preliminari di essa erano stati sottoscritti a Londra il 1 ottobre 1801.

L'Inghilterra rinunziò alle sue conquiste fatte a danno delle tre Potenze, eccettuate la Trinità e Ceilan, le quali furono a lei rispettivamente cedute dalla Spagna e dalla Repubblica Batava; Malta fu restituita all' Ordine di San Giovanni di Gerusalemme; i territorii del Portogallo e della Turchia furono conservati nella loro integrità come essi erano

(1) Martens, VII, 336.

prima della guerra; i confini della Guiana francese e portoghese furono rettificati; fu riconosciuta la Repubblica delle sette Isole Ionie, (tolte alla Francia dalle flotte russa e turca nel 1798, e nell'anno successivo); la Francia promise un adequato compenso alla casa d'Orange per le perdite da lei fatte nei Paesi Bassi; le truppe di Francia doveano essere ritirate da Roma e da Napoli. — La pace d'Amiens non fu che una tregua. La guerra scoppiava di nuovo fra Francia ed Inghilterra, in poco meno d'un anno (1).

Recés o rapporto della Commissione dell' Impero.
1808, Febbraio 25.

an 1803. Il rapporto della Commissione straordinaria dell' Impero (o *Recés*), fu ratificato dalla Dieta il 24 marzo, e dall' Imperatore il 27 aprile (2).

Varii trattati, ultimo di tutti quello di Lunéville avevano stabilito che ai Principi germanici spodestati dovevano essere date delle indennità, e che per parecchi principi stranieri i quali avevano perduto le loro terre si sarebbe dovuto provvedere con altri beni in Germania. Al Congresso di Rastadt, tutto questo formò oggetto principale delle trattative, e fu convenuto che i compensi si sarebbero ottenuti dalla proprietà ecclesiastica secolarizzandola; ma il Congresso si sciolse senza nulla concludere. Onde risolvere quest' affare, la Dieta nominò (2 ottobre 1801) una deputazione o commissione d' otto membri, quattro dei quali Elettori e quattro no, i quali presero in esame il primo progetto d' indennità proposto dalla Francia e dalla Russia, agendo esse come Potenze mediatrici, e, dopo avere fatto molte modificazioni al progetto, presentarono il rapporto alla Dieta, la quale lo adottò.

A vero dire tutto questo non era nient'altro che una formalità, poichè l'intero piano era stato dettato da Napoleone, col quale la Russia agiva adesso di concerto; e mentre che la commissione teneva le sue sedute, le Potenze principali, o coloro i quali erano nelle buone grazie di lui, ottennero

(1) Martens, VII, 377, 404.
(2) Martens, VII, 135, *e seg.*.

col mezzo di particolari trattati, in molti casi, indennità maggiori di quelle che avevano diritto di domandare. L'attuazione di questi patti, non era altro che un cambiamento prodotto nella costituzione dell'Impero, ma esso perde di interesse e d'importanza, a cagione dell'essere, poco tempo dopo, caduto l'Impero Germanico. an. 1803.

In forza di queste stipulazioni:

1° Tutto il territorio immediato della Chiesa veniva secolarizzato, eccetto che una piccola parte di quello di Magonza, e questo non bastando, tutte le cinquantuna città imperiali meno sei; così pure i villaggi i quali erano nelle stesse condizioni, perdevano la loro qualità di proprietà immediata della Chiesa, e passavano in possesso dei Principi i quali dovevano essere indennizzati. Gli arcivescovi di Colonia e di Triers, conseguentemente, perdettero coi proprii territorii la loro dignità elettorale. La sede di Magonza fu trasferita a Ratisbona, l'arcivescovo della quale doveva essere sempre arcicancelliere, primate di Germania, uno degli elettori, e metropolitano delle antiche provincie di Magonza, di Colonia, di Triers, e di Salisburgo. Le sei città che rimanevano come Stati dell'Impero, erano Augusta, Norimberga, Francoforte, Amburgo, Lubecca, e Brema.

2° I Principi in questa guisa indennizzati furono moltissimi ma noi non possiamo dare il nome che di pochi. Così furono assegnati, al Duca di Toscana (vedi trattato di Luneville) l'arcivescovato di Salisburgo, Berchtesgaden compreso in Salisburgo, — un territorio sotto la giurisdizione di un Principe insignito del grado di Governatore, — parte del vescovato di Passau, e la più gran parte di quello di Eichstadt. Al Duca di Modena (vedi trattato di Campoformio) la Brisgovia e l'Ortenau. Al Principe di Nassau-Dillemburg, già Governatore d'Olanda (vedi trattato d'Amiens), col mezzo dell'intervento della Prussia, il vescovato di Corvey, Dortmund, e varie abbazie. All'Austria in cambio dell'Ortenau, trasferito al Duca di Modena, gli arcivescovati di Trento e di Brixen. Al Re di Prussia in luogo della Gheldria e di Cleves posti a ponente del Reno, i vescovati di Hildesheim, Paderborn, e in parte Münster, con parecchie città ed abbazie. Al Re d'Inghilterra come Elettore d'Annover, in compenso

an. 1803. dei diritti da esso posseduti sul territorio concesso a Nassau, ed alla Prussia, il vescovato di Osnaburg. All'Elettore Palatino di Baviera in vece di Deux-Ponts, Juliers, ecc., i vescovati di Bamberg, di Freisingen, d'Augsburg, ed in parte di Passau, le proprietà di fondazione ecclesiastica nella città d'Augsburg; varie abbazie, diciassette città ed altrettanti villaggi dell'Impero. Al Duca di Würtemberg, nominato Governatore d'Ellwangen, nove città imperiali, e sette abbazie. Al Margravio di Baden, il vescovato di Costanza, delle terre a levante del Reno, appartenenti ai vescovati di Basilea, di Strasburgo, e di Spires, una parte del Palatinato del Reno, con Eidelberga e Mannheim, dieci abbazie, sette città, ecc., venendo così esso a raddoppiare il suo territorio. A Assia-Darmstadt il Ducato di Vestfalia con alcuni distretti di Magonza e del Palatinato. Ad Assia-Cassel una piccola parte del territorio di Magonza. Al Duca di Holstein-Oldenburg il vescovato di Lubecca (un territorio protestante) ed alcune terre nell'Annover e nel Münster.

3º Molti nuovi voti furono creati nell'assemblea dei Principi. Fu conferita la dignità elettorale al Duca di Toscana, a Baden, a Wurtemberg, e ad Assia-Cassel (con diritto di riversione ad Assia-Darmstadt), mentre che gli arcivescovi di Cologna e Triers perdevano la qualità di elettori a cagione dell'essere stati i loro territori secolarizzati.

Trattato tra la Repubblica francese e gli Stati Uniti di America.
1803, Aprile 30.

Un trattato fu sottoscritto a Parigi il 30 aprile 1803 fra la Repubblica francese e gli Stati Uniti d'America, riguardante la cessione della Luisiana. In virtù d'un trattato segreto firmato il 3 novembre 1762, a Fontainebleau e pubblicato per la prima volta nel 1836, la Francia cedeva alla Spagna la Luisiana e Nuova Orleans. In forza del trattato di S. Ildefonso (1 ottobre, 1800), la Luisiana era retrocessa dalla Spagna alla Francia (1), come parte d'un equivalente del possesso della Toscana ottenuto dal Duca di Parma. Temendo

(1) Vedi Trattato di Madrid, e la Pace di Luneville, 1801.

adesso Napoleone, che l'Inghilterra potesse impadronirsi della Luisiana, la trasferì agli Stati Uniti « in tutto e per tutto cogli stessi diritti che appartenevano alla Repubblica francese ». an. 1803.

Il terzo articolo del trattato di S. Ildefonso l'aveva fatta passare sotto il dominio della Francia, a questa trasferendo gli stessi diritti, i quali a quell'epoca possedeva la Spagna, e che possedeva la Francia, quando tale territorio era nelle mani di essa, diritti i quali a seconda del trattato potevano farsi valere fondandosi anche sui trattati, che in seguito la Spagna avesse potuto stipulare con altri Stati, « a fine di fare riconoscere il Duca di Parma come Re d'Etruria ». Così i limiti del paese dato in proprietà agli Stati Uniti non sono in nessun modo indicati.

Nel trattato trovasi stabilito che gli abitanti dovessero essere ammessi, al più presto che fosse stato possibile, al godimento di tutti i diritti, vantaggi, e privilegi, inerenti alla qualità di cittadini degli Stati Uniti, venendo pure la loro proprietà e la loro religione nello stesso tempo rispettate. Gli Stati Uniti s'impegnavano d'eseguire i trattati fatti dalla Spagna cogli Indiani. Era inoltre stabilito che i bastimenti della Francia e della Spagna, venendo da questi paesi, o dalle loro colonie carichi dei prodotti nazionali e di quelli di queste, respettivamente, sarebbero stati i soli ammessi per dodici anni nei porti del territorio ceduto, dovendo essere escluse le navi di qualunque altra nazione.

In due convenzioni della stessa data fu poi stipulato che gli Stati Uniti avrebbero pagato alla Francia, in forza della prima, una somma di sessanta milioni di franchi (11,250,000 di dollari valutando il dollaro 5 franchi e $^1/_3$), ed in virtù della seconda una somma che non poteva eccedere 20,000,000 di franchi e la quale sarebbe stata destinata a coprire l'ammontare di un capitale, del quale varii cittadini degli Stati Uniti erano tuttora creditori della Francia, per provvisioni, per embarghi, e prede fatte in mare, e che sarebbe stato pagato solo a coloro che avessero fatto debita domanda di riconoscimento di credito dentro il termine menzionato nella convenzione del 30 settembre 1800 ecc.

Il trattato firmato è scritto in francese ed inglese, ma

è dichiarato che l'originale è in francese. Esso fu ratificato a Washington il 21 ottobre 1803.

De Garden (1), ci fa sapere che la Spagna, nel trattato di cessione alla Francia, si era riservato il diritto di preferenza o di scelta, qualora la Francia avesse voluto disfarsi del territorio. La Spagna però non pensò a far valere questo diritto, tanto è vero che essa acconsentì a questa alienazione fino dal principio del 1804 (2).

Trattato di Pace di Presburgo.

1805, Dicembre 26.

an. 1805. La pace fra l'Austria e la Spagna fu conclusa col trattato sottoscritto a Presburgo il 26 dicembre 1805 (3).

Nel 1802 (21 settembre) il Piemonte veniva unito alla Francia, tutta quella parte di esso almeno, la quale non era stata incorporata alla Repubblica cisalpina. Nel 1803 la guerra era di nuovo dichiarata dall'Inghilterra alla francia, e per rappresaglia veniva occupato dalle truppe francesi l'elettorato d'Annover sebbene fosse uno Stato germanico. Nel 1804 (21 marzo), il Duca d'Enghien era arrestato su territorio tedesco — a Baden — ed ucciso dopo un simulacro di sentenza.

L'indugio posto da Napoleone a dare un compenso al Re di Sardegna, e le avvenute criminose violazioni del territorio germanico, sopra menzionate, facilitarono una nuova coalizione fra l'Inghilterra, la Svezia, e la Russia, alla quale l'Austria aderì nel 1805.

Frattanto Napoleone era divenuto Imperatore dei Francesi nel 1804, e Re d'Italia nel marzo 1805 — essendochè la Repubblica cisalpina avesse preso il titolo di Regno d'Italia — Lucca era stata eretta a principato ereditario; la Repubblica ligure era stata unita alla Francia; Parma, Piacenza e Guastalla, erano state dichiarate territoro francese

---

(1) VIII, 50.

(2) Martens, VII, conclusione.

I trattati del 1762, e di S. Ildefonso si trovano in Garden, u. s. L'ultimo al certo non è in Martens.

(3) Martens, VIII, 888.

an. 1805.

da un semplice decreto dell' Imperatore; e due delle creature di questi, il Duca di Würtemberg, ed il Duca di Baviera, avevano di propria iniziativa preso il titolo di Re.

La guerra coll'Inghilterra, la quale non terminò che alla Pace d' Europa nel 1814, fece cessare i disastri cagionati dai tentativi che Napoleone faceva per ricuperare San-Domingo, annichilò le flotte di Francia e di Spagna alla battaglia di Trafalgar, e dette agl' Inglesi il possesso di molte colonie francesi. La guerra coll' Austria, fu decisa dopo una breve campagna, dalla capitolazione d' Ulm, e dalla battaglia d' Austerlitz.

Col trattato di pace di Presburg, che tenne subito dietro a questi avvenimenti fu stabilito come appresso:

1º l'Austria riconosceva l'ordinamento dato dalla Francia all' Italia, compresa l' unione di territorio di questa alla Francia — come nel caso del Piemonte, di Genova, (la Repubblica Ligure), di Parma, e di Piacenza — ed il nuovo governo organizzato in Lucca ed in Piombino.

2º L' Austria rinunziò alla parte della Repubblica di Venezia, ceduta ad essa dai trattati di Campoformio e di Lunéville, la quale doveva essere unita al regno d' Italia. L'Imperatore di Francia era pure riconosciuto come Re d'Italia; ma siccome le corone di Francia e d'Italia potevano essere eventualmente separate, l' Imperatore di Germania s'impegnò di riconoscere il successore, il quale Napoleone avrebbe nominato Re d' Italia.

3º Gli Elettori di Baviera e di Würtemberg, avendo preso il titolo di re senza abbandonare la Confederazione germanica, furono riconosciuti dall' Austria in tale qualità.

4º L' Austria cedè e consegnò al Re di Baviera il Margraviato di Burgau, il principato d' Eichstadt, parte di Passau, il Tirolo, inclusi Brixen e Trento, Voralberg, ed altro territorio. Al Re di Würtemberg furono cedute le così dette cinque città del Danubio, la contea superiore ed inferiore di Hohenberg, ed altre terre. All'Elettore di Baden furono assegnati la Brisgovia e l' Ortenau, la Città di Costanza, e la commenda di Meinau. Fu convenuto, che questi tre potentati avrebbero goduti degli stessi diritti d' assoluta sovranità, i quali l' Imperatore ed il Re di Prussia godevano nei loro Stati.

5º Salisburgo e Berchtesgaden, proprietà del Duca di Toscana in virtù della Pace di Luneville, e del rapporto della deputazione dell'Impero, furono tolte all'Arciduca Ferdinando e incorporate all' Impero austriaco. Come equivalente esso dovea avere il principato di Würzburg, il quale l'Imperatore dei Francesi s'impegnava d'ottenergli dal Re di Baviera, e la dignità elettorale annessa a Salisburgo dovea essere trasferita a questo nuovo territorio.

6º Le Potenze contraenti disposero di due Stati germanici in una maniera molto sommaria. La città d'Augsburg fu data al Re di Baviera, e la carica di Grande Maestro dell'Ordine Teutonico, con i suoi privilegî e dominî, fu trasferita ad un qualche principe della casa d'Austria, (che l'Imperatore dovea designare), con diritto di trasmetterla ai suoi discendenti maschi.

Questa umiliante pace di Presburgo, la quale fece perdere all'Austria 23,000 miglia quadrate di territorio, e quasi 3,000,000 d'abitanti, fu il preludio della completa rovina dell'Impero Germanico.

Confederazione del Reno.

1806, Luglio 12.

an. 1806. Nel 1806, 12 luglio, fu sottoscritto a Parigi il trattato per la Confederazione del Reno, la quale in principio fu rappresentata dai re di Baviera e di Würtemberg, dai granduchi di Baden e di Assia-Darmstadt, dal Principe primate di Germania (1), dal Duca di Berg, dai principi di Nassau-Usingen, e Nassau-Weilburg e da molti altri Principi (2).

A tutti questi, in seguito, furono aggiunti, l'Elettore di Würzburg — fratello dell'Imperatore (3) — l'Elettore di Sassonia (il quale ebbe da Napoleone il permesso nel dicembre 1806, di prendere il titolo di Re), i duchi d'Oldemburg e Mecklenburg; così che la Germania si trovò divisa in tre parti: Germania austriaca, prussiana e francese.

---

(1) Vedi Rapporto della Deputazione dell'Impero.

(2) Martens, VIII, 480 *et seq.*

(3) Vedi Pace di Presburg.

La Confederazione del Reno fu fatta conoscere alla Dieta il 1º agosto 1806, e di questa i membri rinunziarono alla loro unione coll' Impero germanico — come la lega aveva stabilito.—Subito dopo di questo avvenimento, l' Imperatore pubblicava un atto col quale dichiarava abolito l' Impero, deponendo la corona, e sciogliendo tutti dagli obblighi di sudditanza. Da questo momento egli non era che Imperatore d'Austria, titolo, il quale esso aveva assunto due anni prima.

La Lega renana doveva avere la sua propria Dieta a Francoforte; destinata a formare un alleanza colla Francia, offensiva e difensiva, per tutte le guerre continentali; a determinare i contingenti da fornirsi dai membri, ecc. Molte proprietà del vecchio Impero, comprese nel territorio della Confederazione, furono mediatizzate o passate nel dominio di qualcuno dei suoi membri; così Francoforte e Norimberga persero la loro indipendenza, e la classe dei cavalieri, i quali tenevano a feudo dei territorî immediatamente dall' Impero (*Reichsritter*) fu abolita.

Trattato di Pace di Tilsit.

1807, Luglio 7.

La pace di Tilsit fu fatta il 7 luglio 1807 dalla Russia, e il 9 luglio seguente dalla Prussia, con Napoleone (1). an. 1807.

Dopo la pace di Presburgo, Napoleone, divenuto sempre più ardito nell' eseguire le sue aggressioni, ed i suoi piani d' ingrandimento, dichiarava, che i Borboni non dovevano più regnare in Napoli, e nominava suo fratello Giuseppe Re di tale Stato; convertiva l' Olanda in un regno, e la dava all' altro fratello Luigi; alle sue sorelle donava principati in Italia, e gittava i fondamenti sui quali si proponeva di erigere una nobiltà imperiale, tratta dai suoi generali e cortigiani, conferendo ad essa possessi appartenenti al territorio conquistato. Verso la Prussia ed il suo irresoluto Re agiva in modo subdolo ed insultante, impossessandosi d'Ansbach, prima che un trattato a ciò fare gli desse diritto;

(1) Martens, VIII, 687, 661.

an. 1807. esso persuase il Re, a cedere Cleve e Wesel che venivano dati a Murat unitamente a Berg, proprietà ceduta dalla Baviera, e l'obbligò ad occupare Annover nella speranza di suscitare una collisione fra la Prussia e l'Inghilterra.

I consigli del partito patriottico tanto prevalsero che la guerra fu dichiarata; ma l'avvilimento dell'aristocrazia, la debolezza del Re, e gli antiquati ordinamenti militari fecero sì che lo avere impugnato le armi non servisse ad altro che a gettare il paese nella più grande prostrazione. La campagna del 1806, in conseguenza delle battaglie d'Jena e d'Awerstaedt, e di varie capitolazioni, rese Napoleone padrone della maggior parte della Prussia Germanica; esso entrò a Berlino, e là emanò il suo decreto (che porta il nome di tale città) conforme al suo sistema continentale.

Nell'autunno del 1806, le sue truppe penetrarono nella Polonia prussiana, dove agenti francesi avevano suscitato una rivoluzione, e nel 1807, i Russi, unica speranza della Prussia, furono disfatti a Friedland. L'intero regno era adesso invaso e conquistato, ed il Re domandava con istanza la pace. Assisterono in persona alle conferenze, Napoleone, lo Czar, e dopo la prima adunanza, il Re di Prussia; ed il risultato si fu che Alessandro affascinato dal genio di Napoleone adottò le vedute di questo a riguardo dei suoi propri interessi, ed abbandonò in fatto il suo alleato, il quale fu così costretto ad accettare le più umilianti condizioni.

Colla pace di Tilsit la Prussia rinunziò a tutto il suo territorio a ponente dell'Elba, l'Annover inclusa — le quali provincie ottenute da Napoleone unitamente ad altre, dovevano costituire il regno di Vestfalia sotto Girolamo Bonaparte — e rinunziò pure alle terre acquistate colla seconda e terza spartizione della Polonia, come pure alla parte meridionale della Prussia Occidentale. Questi possessi Polacchi eretti a ducati di Varsavia — eccettuato il distretto intorno a Bialystock, il quale era dato in possesso alla Russia — insieme al circondario di Kotbus nella Bassa Lusazia, furono ceduti al Re di Sassonia, il quale doveva essere fatto Granduca di Varsavia, ed il quale doveva avere il diritto di transito su d'una strada militare, attraverso alla Prussia, fra la Sassonia e la Polonia.

Fu convenuto che Danzica, con due leghe di territorio intorno ad essa dovesse essere un distretto indipendente sotto la protezione della Prussia o della Sassonia, e che i suoi porti dovessero essere chiusi al commercio inglese durante la guerra marittima coll'Inghilterra. Alla Prussia fu restituito il rimanente del suo antico territorio, e così ad essa non restava allora che la metà dei suoi 10,500,00, abitanti. Essa fu obbligata di riconoscere le nuove creazioni di Napoleone, cioè la Confederazione del Reno, ed i Re di Vestfalia, di Napoli, e di Olanda.

an. 1807.

In virtù di convenzioni fatte nel 1808, la Prussia fu costretta a pagare centocinquanta milioni di franchi, per contribuzioni straordinarie ed arretrati d'entrate — i quali dopo furono ridotti a centoventi milioni—ed a lasciare nelle mani dei francesi i forti di Glogau, di Stettin, e di Custrin, fino a che non fosse stato effettuato il pagamento di detta somma, impegnandosi pure di approvvisionare le truppe, e di concedere l'uso delle strade militari fra questi forti fino all'epoca che essi non fossero sgombrati.

Il trattato colla Russia contiene poche cose degne di essere notate e che non trovansi già incluse nel trattato colla Prussia, se si eccettua il consenso dato da Napoleone al ristabilimento nei loro territori dei duchi di Sassonia-Coburgo d'Oldemburgo ed i Meclemburgo Schwerin, con la clausola però che i porti dei due ultimi distretti dovessero essere occupati da guarnigioni francesi, fino a che durasse la guerra con l'Inghilterra. La piccola signoria d'Jever nel Friedland orientale, la quale lo Czar aveva ereditata dalla sua ava Caterina II, fu pure ceduta al re di Vestfalia.

Articoli segreti annessi a questi trattati, contengono le stipulazioni colle quali è stabilito: che, le Sette isole Ionie, sarebbero appartenute a Napoleone; che se accadesse che l'Annover formasse parte del regno di Vestfalia, sarebbe stato restituito alla Prussia un territorio posto sulla riva occidentale dell'Elba, contenente da tre a quattrocentomila abitanti; che la Prussia avrebbe fatta causa comune colla Francia, nel caso che l'Inghilterra, il 1° dicembre 1807, non

(1) Martens, *Nouv. rec.*, I, 102, ed oltre.

an. 1807. avesse acconsentito ad una pace in conformità dei veri principii del diritto marittimo (1).

Un trattato d'alleanza fra la Francia e la Russia, fatto nello stesso giorno del trattato di pace, contiene dei provvedimenti degni d'essere notati.

1° La Russia doveva fare causa comune colla Francia, se il 1° novembre 1807, l'Inghilterra non avesse concluso la pace fondata sulle basi d'una eguale e perfetta indipendenza di tutte le bandiere sul mare, e sul principio di restituire alla Francia ed ai suoi alleati le conquiste fatte fino dal 1805.

2° Se l'Inghilterra, per il 1° dicembre, non avesse dato una risposta soddisfacente intorno a questi punti, la Francia e la Russia doveano ordinare alle corti di Copenhagen, di Stocolma, e Lisbona, di chiudere i loro porti agli Inglesi, e di dichiarare loro la guerra. Ma se l'Inghilterra avesse accettato le proposte degli alleati, sarebbe stato restituito l'Annover invece delle colonie tolte alla Francia, all'Olanda, e alla Spagna.

L'Inghilterra, venuta a cognizione di quest'articolo bombardò Copenhagen e prese la flotta danese, nel settembre dello stesso anno.

3° Date certe circostanze, le parti si sarebbero messe d'accordo onde sottrarre al giogo turco tutte le provincie dell'Impero ottomano in Europa, eccettuate la Rumelia, e la città di Costantinopoli (2).

Si parla pure d'articoli secreti e quasi fantastici, stipulati fra i due Imperatori, ed aggiunti ai sopra citati, dell'esistenza dei quali però non si hanno prove degne di fede. La Russia doveva impossessarsi della Turchia europea, ed aiutare colla sua flotta la Francia a prendere Gibilterra; i Borboni di Spagna, e la casa di Braganza del Portogallo dovevano far posto ad un Principe del sangue di Napoleone; il Papa doveva perdere il suo potere temporale, ed il suo regno venire unito al regno d'Italia; le città dell'Africa come Tunisi ed Algieri, dovevano essere occupate dai Francesi, e

(1) De Garden, X, 284, non è in Martens.

(2) De Garden, X, 284-287, non è in Martens.

date, quando avvenisse la pace generale, come compenso alla Sardegna; la Francia avrebbe dovuto occupare Malta e l'Egitto; tutte le bandiere, eccettuate quelle della Francia, della Spagna, dell'Italia, e della Russia sarebbero escluse dal Mediterraneo. Si parlò pure d'attaccare la potenza inglese in India.

Trattato di Fontainebleau.

1807, Ottobre 27.

an. 1807.

Il trattato segreto di Fontainebleau fu concluso il 27 ottobre 1807 fra la Francia e la Spagna con l'intendimento, da parte di Napoleone, di unirsi colla Spagna per abbattere il Portogallo, ed ecco quello che fu tra le parti concordato.

Il Portogallo doveva essere diviso in tre parti esattamente determinate: una doveva essere data al Re d'Etruria, invece della Toscana passata sotto il dominio di Napoleone come Re d'Italia; una conferita a Godoy, Principe di Pace col titolo di Principato di Algarve, ed una non dovea essere attribuita che dopo la pace, ad un Principe che avesse riconosciuto il protettorato della Spagna.

Con altra convenzione fu fissato il numero, tanto delle truppe spagnuole che d'altra nazionalità che doveano essere impiegate (1). Conseguentemente, nello stesso autunno, il Portogallo fu occupato dal Maresciallo Junot, e le truppe francesi avanzandosi pure nel nord della Spagna, la trattano quasi come un paese conquistato. Si dice che un altro trattato segreto, contemplasse la cessione alla Francia delle provincie poste al nord dell'Ebro, prendendo in cambio il Portogallo.

La famiglia reale di Spagna si allarma, e medita di fuggire in America. Scoppiano delle sommosse, Godoy è deposto, e dopo molti intrighi, il Re e suo figlio, i quali non erano punto d'accordo, s'incontrano con Napoleone in Baiona; il padre si risolve ad abdicare alla corona, ed il figlio con gli altri due infanti firmano un atto di rinunzia. A Madrid una Giunta viene persuasa a domandare che Giuseppe Bonaparte

---

(1) Martens, *Rec.* VIII, 701.

sia fatto Re. Esso è nominato, e Murat, occupa il posto di lui. come Re di Napoli.

Il coraggio spagnuolo si ridesta contro i Francesi. Ne segue una lunga guerra, la quale strappa ai Francesi il Portogallo, e ricupera la Spagna, in virtù dell'abilità di Wellington, delle risorse dell'Inghilterra, e dell'ostinazione del carattere spagnuolo. Troppo ardua impresa per Napoleone si era quella di dovere mantenere un grande esercito nella penisola, e al tempo stesso d'essere obbligato a far fronte ai suoi nemici ad oriente, cosicchè, all'essersi esso posto in queste condizioni, ed alla spedizione di Russia dev'essere attribuita la caduta di lui.

Trattato di Erfurth.

1808, Ottobre 12.

an 1808. Napoleone per compiere i suoi progetti nella Spagna e mantenere la sua posizione nel resto dell'Europa fu costretto ad allearsi con la Russia, e sottoscrisse un trattato segreto ad Erfurth, il 12 ottobre 1808, tutto a vantaggio di Alessandro I.

Con tale trattato i due Sovrani rinnovarono l'alleanza sottoscritta a Tilsitt, e s'impegnarono a procedere d'accordo nei negoziati contro il nemico. Rispetto all'Inghilterra fu tra di essi convenuto che sarebbe stato proposto l'*uti possidetis*, esigendo da essa di riconoscere a vantaggio della Russia il possesso della Finlandia, della Moldavia, e della Valachia, e per la Francia lo stato di cose da essa stabilito in Ispagna. Fu inoltre convenuto che, se la cessione della Moldavia e della Valachia alla Russia fosse per far nascere una guerra fra essa e la Porta, Napoleone avrebbe adoperato i suoi buoni uffici in favore della Russia, ed il suo concorso effettivo contro la Turchia, se un'altro Stato avesse preso il partito di questa. Se l'Austria avesse dichiarata la guerra alla Francia la Russia s'impegnava a sostenere Napoleone contro l'Austria.

Trattato di Vienna o di Schönbrunn.

1809, Novembre 14.

Il trattato di Vienna, fra l'Austria e la Francia, fu sottoscritto da Napoleone il 14 ottobre a Schönbrunn, e dal nome di questa località, designato qualche volta col titolo di trattato di pace di Schönbrunn (1). a 1809.

I disastri subiti dalla Prussia, nell'ultima guerra contro Napoleone, avevano ridestato il sentimento della propria dignità nel popolo, e fatto sì che fosse provveduto ad ottenere migliori ordinamenti militari, e che uomini intemerati salissero al potere; avevano pure dato origine a molte associazioni patriottiche (*Tugendbünde*). Lo stesso sentimento della dignità germanica si ridestò per tutta l'Austria, e per tutti i paesi della Lega renana. L'aristocrazia allemanna, la quale occupava le cariche di Stato, punta dall'alterigia dall'esito della guerra di Spagna, e nel convincimento che si avrebbe potuto persuadere il popolo ad insorgere contro l'oppressore, tanto si adoprò che a furia d'intrighi, riuscì a fare scoppiare la quarta guerra dell'Austria contro la Francia rivoluzionaria, quantunque il popolo germanico non fosse ad essa ancora preparato. In questa guerra la Prussia fu obbligata a rimanere neutrale; così che l'Austria non ebbe nessun aiuto, essendochè la spedizione mandata dall'Inghilterra a Walcheren arrivasse troppo tardi e non riuscisse nei suoi intenti. In una breve campagna gli Austriaci, quantunque di poco inferiori in numero ai Francesi, a Aspern e a Wagram si scoraggirono, e l'armistizio di Znaym servì di preliminare alla pace di Vienna e di Schönbrunn, la quale considerando la posizione in cui Napoleone si trovava, sarebbe stato da desiderarsi per lui, che fosse stata una pace definitiva, lo che non poteva essere, a cagione delle troppo dure condizioni che erano state dettate all'Austria.

Ecco i principali accordi stabiliti col trattato con cui fu conclusa la pace, nella quale fu dichiarato che era compresa la Confederazione del Reno, ed inclusi gli altri vassalli di Napoleone.

---

(1) MARTENS, *Nouv. Rec.*, I, 210.

an. 1809. 1º L'Austria metteva a disposizione di Napoleone, ed a vantaggio della Confederazione del Reno, Salisburgo, Berchtesgaden, e parte dell'Austria superiore, consistente dello Inn-Viertel e del Hausruck-Viertel. Questo territorio veniva dato alla Baviera.

2º A Napoleone come Re d'Italia erano ceduti la contea di Görz (Gorizia) ed il principato di Falkenburg (Montefalcone), formanti il Friuli austriaco, la città e giurisdizione di Trieste, la Carniola, il distretto di Villach nella Carinzia ed il paese posto a destra della Sava, dal punto nel quale essa lascia la Carniola alla frontiera della Bosnia, o metà della Croazia, il littorale ungarico, Fiume, l'Istria austriaca, ecc. Questi luoghi divennero le provincie illiriche con un governo francese separato. Con questa cessione l'Austria era tagliata fuori dal mare, ma le veniva concesso di servirsi del porto di Fiume, eccetto che per il commercio ed i prodotti dell'Inghilterra.

3º Al Re di Sassonia venivano ceduti alcuni villaggi boemi compresi nella Sassonia, ed allo stesso Re, come Duca di Varsavia, la Galizia occidentale o Nuova Galizia, come pure un distretto intorno a Cracovia, ed un circondario nella Galizia orientale. Wieliczka e le cave del sale dovevano essere in comune all'Austria ed al ducato polacco.

4º Alla Russia, veniva ceduto un territorio nella parte la più orientale della vecchia Galizia; il quale contenesse 400,000 abitanti, e non comprendesse la città di Brody.

5º L'Ordine teutonico essendo stato soppresso nei paesi della Confederazione del Reno, l'Imperatore d'Austria rinunziava da parte dell'Arciduca Antonio, il quale era il Grande Maestro di quest'ordine, a questa carica conferitagli dalla pace di Presburgo, ed acconsentiva che fosse disposto della proprietà esistente al di là dei confini che erano stati fatti all'Austria. Agli impiegati dell'ordine venivano promesse delle pensioni. In articoli separati e segreti (1) l'Imperatore di Austria, si assoggettava ad una contribuzione militare di ottantacinque milioni di franchi, e conveniva di ridurre il suo esercito a 150,000 uomini, comprendendo in questo nu-

(1) De Garden, XII, 136.

mero tutte le armi, e questo per tutta la durata della guerra marittima della Francia contro l'Inghilterra.

Questa pace fece perdere all'Austria più di 43,000 miglia quadrate di territorio, con 4,500,000 d'abitanti. I Tirolesi, i quali continuavano a fare una resistenza eroica contro la Francia e la Baviera, furono abbandonati al loro destino.

Trattato di Pace di Bukarest.

1812, Maggio 20.

an 1812

La guerra fra la Russia e la Turchia fu terminata col trattato di pace stipulato a Bukarest il 20 maggio 1812. Con tale trattato fu stabilito che il confine doveva seguire il corso del Pruth, dal punto che esso lascia la Moldavia a quello nel quale esso sbocca nel Danubio, ed il Danubio fino al mare. In questo modo la Bessarabia, con le città d'Ismail e Kilia, ed una parte della Moldavia, con le fortezze di Choezim e Bender, divenivano russe. Altre conquiste furono restituite. Alla Serbia, la quale si era rivoltata, doveva essere concessa l'amnistia, e rimanere sotto la Turchia, ma con amministrazione interna propria (1). La navigazione del Danubio doveva essere libera per ambedue le nazioni, e gli stretti di Costantinopoli dovevano rimanere aperti ai bastimenti di commercio russi, come pure a quelli delle altre Potenze amiche della Porta, e che non avevano ancora ottenuto questo privilegio.

(1) Martens, *Nouv. Rec.*, III, 397.

TRATTATI

CONCLUSI PER LA CADUTA DI NAPOLEONE

1812—1814.

an. 1812. La pace di Schönbrunn aveva umiliato l'ultimo nemico di Napoleone capace d'opporgli per terra una valida resistenza, e l'Imperatore d'Austria, col dare subito dopo il consenso al matrimonio di sua figlia con l'Imperatore francese, aveva mostrato quanto debole esso si fosse, e nello stesso tempo aveva fatto credere d'essersi aggiogato alla politica del conquistatore. Prima ancora della quarta guerra coll'Austria, Napoleone aveva attuato la politica d'unire parti d'Europa al suo Impero, invece di esercitare su di esse la sua influenza, come aveva fatto in principio, col mezzo dei suoi vassalli.

Un decreto, datato il 17 maggio 1809, dal suo campo a Vienna, incorporava ai suoi dominî gli Stati papali. Nello stesso modo agiva per rapporto ad altre porzioni d'Italia. Il distretto svizzero del Vallese veniva assorbito nell'autunno del 1810. Nel marzo dello stesso anno (1) esso costringeva suo fratello Luigi a cedere alla Francia, tutta la parte del regno d'Olanda, posta alla sinistra del Waal, o Brabante olandese, Zeeland, e parte della Gueldria. Subito dopo la abdicazione e la fuga di Luigi (9 luglio 1810) l'intera Olanda diveniva territorio francese (2). Un decreto del Senato di Francia assoggettava allo stesso destino tutta la parte nord della Germania, sino al mare presso Lubecca, comprendendovi Oldenburgo le città anseatiche, Verden, porzioni dell'Annover, e della Vestfalia, Lauenburgo ecc. (3).

(1) Martens, « *Nouv Rec.* » I., 327.
(2) Martens, u. s., 338.
(3) Martens, u. s., 346.

Contro questo modo di farla da padrone di fronte a ciò che concerneva il Duca d'Oldenburg, l'Imperatore Alessandro, di questi prossimo parente, protestò, tanto più che già si era sentito offeso in occasione dell'ingrandimento del ducato di Varsavia fatto dalla pace di Schönbrunn. Conseguentemente esso attuò una politica commerciale ostile alle vedute di Napoleone, lo che fu cagione che nel 1812, ambedue le parti si preparassero alla guerra. Le sole Potenze, le quali la Russia poteva sperare che agissero di concerto con lei, erano l'Inghilterra e la Svezia. Fra l'Inghilterra e la Russia nessuna difficoltà esisteva a che fra loro venisse fatta una alleanza. Ma la Svezia rifuggiva dall'esporsi al risentimento di Napoleone. Alla fine avendo i Francesi occupato la Pomerania svedese, la Svezia si decise ad allearsi collo Czar (il 12 marzo 1812), convenendo, nel caso di guerra, di fare occupare la Germania del nord da 30,000 uomini, e ricevendo la promessa d'Alessandro che esso l'avrebbe aiutata ad acquistare la Norvegia.

L'Inghilterra e la Svezia si allearono in virtù della pace d'Oerebro, il 13 luglio 1812 (1); ed il 13 marzo 1813, l'Inghilterra assunse lo stesso impegno che la Russia aveva assunto e che riguardava la Norvegia, promettendo inoltre un sussidio d'un milione di lire sterline alla Svezia, cedendole l'isola di Guadalupa tolta ai Francesi (2).

Fu di somma importanza che durante la guerra, che era per seguire la Svezia facesse sì che l'esercito russo, il quale era in Finlandia, e che doveva cooperare alla conquista della Norvegia, potesse essere impiegato in Polonia, e che la pace di Bukarest avesse lasciato un altro esercito libero per agire contro l'invasore francese.

Napoleone alla sua volta, faceva nuovi trattati d'alleanza colla Prussia e con l'Austria (3). In articoli palesi e segreti, del trattato prussiano, era convenuto che la Prussia avrebbe fatto causa comune colla Francia, senza essere obbligata a fornire truppe per guerre in Italia, in Turchia, o al di là

(1) Martens, u. s., 431.

(2) Martens, u. s., 558.

(3) 24 Febbraio, 14 marzo 1812, Martens, u. s., 417–431.

an 1812. dei Pirenei; che le truppe le quali essa avrebbe dovuto mettere in campagna nel caso di guerra colla Russia dovesse ascendere a 20,000 uomini, oltre quelle destinate per le guarnigioni; che queste truppe avrebbero formato un solo corpo d'armata, per quanto fosse possibile, e avrebbero servito di preferenza per la difesa delle provincie prussiane, ma che dovrebbero essere, quando dovessero essere diversamente impiegate, sotto la direzione francese; che qualunque parte della Prussia inclusa dentro le linee delle operazioni militari, sarebbe aperta ai Francesi ed ai loro alleati, eccettuata la Slesia superiore e la città di Potsdam, e che la Prussia avrebbe provveduto al vettovagliamento e alle munizioni da guerra dell'esercito francese, e che le spese nelle quali essa sarebbe incorsa, dovrebbero andare in sconto delle contribuzioni da lei ancora dovute alla Francia a forma della pace di Tilsit.

Un aumento di territorio fu promesso alla Prussia, come indennità, per le spese alle quali doveva andare incontro durante la guerra, quando questa però avesse avuto un esito felice. Le guarnigioni francesi dovevano continuare ad occupare le fortezze di Glogau, Custrin, e Stettin, ed ai patrioti principali doveva essere ingiunto di lasciare il servizio del Re, e non avere più con questi rapporti.

L'Austria stipulò di fornire, come proprio contingente, 30,000 soldati e 60 pezzi di cannone, formanti quattro divisioni, sotto un comandante austriaco, dipendente immediatamente dal suo proprio sovrano. L'integrità della Turchia fu garantita. Fu pure convenuto che nel caso che venisse ristabilito il regno di Polonia, l'Austria dovesse ritenere la Galizia, o qualora questa fosse unita alla monarchia polacca, dovesse avere in sua vece le provincie illiriche, ed essere compensata per le spese della guerra ottenendo qualche nuovo territorio.

Assicurato così alle spalle, e reso più forte dalle truppe dei suoi alleati, Napoleone passò il Niemen il 24 giugno 1812, la stagione essendo troppo avanzata per potere riuscire, e ritornò nello stesso autunno come un fuggiasco, essendo il suo numeroso esercito stato quasi distrutto, dalla guerra, dalla fame, e dal freddo. Lo sdegno del popolo germanico, e spe-

cialmente dell' umiliata Prussia si ridestò contro il tiranno. an. 1813.
Il primo impulso fu dato dal comandante del contingente prussiano, Generale York, il quale, il 30 dicembre 1812, senza mandato del suo sovrano, nella capitolazione col generale russo Diebitsch, convenne di rimanere neutrale, col suo esercito accantonato in un distretto della Prussia orientale, e qualora il Re non sanzionasse la convenzione, d'osservare la neutralità almeno per due mesi (1).

Il Re si allarmò, ma fu spinto innanzi dall'ardire del popolo. Un trattato, fatto non molto tempo dopo di questo, fra la Russia e la Prussia, il quale non ha veduto la luce, si dice che stabilisse, che la Prussia ricupererebbe il territorio, il quale essa possedeva prima del 1806, eccettuato l'Annover, e che fornirebbe 80,000 uomini per la guerra, la Russia alla sua volta fornendone 150,000. Si ricercava pure l'aiuto dell'Austria, domandandone l'alleanza, e quello dell'Inghilterra chiedendo ad essa sussidii in favore della Prussia.

Il 19 marzo 1813 (2) fu fatta una convenzione fra la Russia e la Prussia, nella quale si stabiliva di pubblicare un proclama, il quale invitasse i Principi ed il popolo della Germania ad unirsi onde liberare il loro paese, ed a chiunque dei Principi germanici, che non rispondesse a quest'appello dentro un dato tempo, si comminasse la pena della perdita del proprio territorio.

Venne pure organizzato un consiglio d'amministrazione, e ad esso concessi pieni poteri, a fine di sostenere con energia la guerra, ed in particolare d'occupare e tenere a freno quelle parti della Germania del Nord tuttora sotto l'influenza francese.

Il 27 di marzo fu dichiarata la guerra alla Francia, formando i Prussiani in massa un esercito di volontari. Il Duca di Mecklenburg, il Duca di Anhalt-Dessau, la città d'Amburgo, seguirono tosto l'esempio della Prussia. Durante l'estate del 1813 furono fatti molti trattati relativi alla guerra, i principali dei quali furono.

1° Convenzioni a Reichenbach, fatte alla metà di giu-

(1) Martens, u. s., 556.
(2) Martens, u. s., 564.

an. 1812. gno, fra la Grande Bretagna da un lato, e la Russia e la Prussia dall'altro. Le parti s'impegnarono a proseguire la guerra con energia, dando la prima di esse sussidii, e le altre mettendo in campagna 160,000, e 80,000 uomini, respettivamente. La Prussia promise d'aiutare la Casa di Brunswick a recuperare il suo territorio, e la Russia s'impegnò a mettere a disposizione dell'Inghilterra la propria armata (1).

2° Il 5 giugno fu fatto un armistizio fra i belligeranti (l'Austria agendo come mediatrice) il quale doveva continuare fino al 10 d'agosto; frattanto un Congresso di pace sedeva a Praga senza concludere, come si aspettava, nulla (2).

3° Alla fine l'Austria abbandonò Napoleone decisivamente, ed entrò a far parte dell'alleanza delle tre grandi Potenze, in virtù di trattati sottoscritti a Toplitz, il 9 settembre, convenendo di fornire un contingente di 60,000 uomini, e di non fare la pace che in comune con gli alleati (3).

4° Si unirono agli alleati, la Baviera, in forza d'un trattato coll'Austria, datato l'8 ottobre, e nel corso dell'autunno, (ma non prima che la battaglia di Lipsia avesse deciso della campagna contro Napoleone) gli altri membri della Confederazione renana, così che questa creazione dell'Imperatore francese fu sciolta.

5° Nell'inverno, l'11 gennaio 1814, Murat, Re di Napoli, a fine di conservare il suo regno, separò, in virtù d'un trattato coll'Austria, la sua causa da quella di Napoleone (4).

6° I trattati di Kiel fatti dalla Danimarca colla Svezia e con la grande Bretagna, il 14 gennaio 1814, ed un trattato colla Russia sottoscritto ad Annover, l'8 febbraio 1814, separarono da Napoleone il suo ultimo e stimabilissimo alleato. La Danimarca s'impegnò a mettere in armi per la guerra e sotto la direzione di Bernadotte, Principe reale di

(1) Martens, u. s., 568.
(2) Martens, u. s., 582.
(3) Martens, u. s., 590.
(4) Martens, u. s., 660.

Svezia, 10,000 uomini; rinunziò al possesso della Norvegia in favore della Svezia, la quale in contraccambio cedette alla Danimarca la Pomerania e l'Isola di Rügen; e le promise i suoi buoni uffici, onde farla ottenere dell' altre indennità nell' avvenire. L' Inghilterra s' impegnò ad agire nello stesso senso, e restituì alla Danimarca tutto il territorio toltole in guerra, eccettuata l'Isola di Heligoland (1). an. 1812.

La Danimarca cedè dopo alla Prussia con un trattato firmato a Vienna, il 4 giugno 1815, la Pomerania svedese, e Rügen, ricevendo in contraccambio il ducato di Lauenburg, eccettuato l' *amt*, o giurisdizione del Podestà di Neuhaus, due milioni di talleri, ed una considerevole somma di danaro dovuta dalla Svezia (2).

Appena che gli eserciti alleati arrivarono al Reno ed entrarono in Francia, furono fatte varie convenzioni tendenti a dar pace all'Europa, ed a riordinarne le condizioni politiche. Le più importanti furono:

1° Il Congresso di Chatillon, dal dì 5 febbraio, al 19 marzo, 1814, nel quale Napoleone, sperando sempre di prendere il di sopra colla guerra, fece patti tanto onerosi, che a nulla approdarono (3).

2° Mentre che questo Congresso sedeva, un nuovo trattato fu fatto fra le quattro Potenze, a Chaumont, il 1° marzo, del 1814. L' Inghilterra doveva fornire alle altre Potenze, un sussidio di cinque milioni di lire sterline per l'anno 1814, e ciascuna delle parti doveva tenere in campagna un esercito di 150,000 uomini, aiutarsi scambievolmente in caso d'attacco ecc. (4). Si dice che articoli segreti gettassero i fondamenti dell' ordinamento d' Europa, tale quale fu dopo adottato.

3° Capitolazione di Parigi, il 31 marzo 1814.

4° Abdicazione di Napoleone in virtù d'un trattato fatto da esso con l'Austria, Russia e Prussia, l'11 aprile, al quale l' Inghilterra accedette, per rapporto ai punti principali, il

(1) Martens, u. s., I, 766—688.
(2) Martens, u, s., II, 349.
(3) Confr. Martens, u. s., I., 688.
(4) Martens, u. s., 688.

an. 1814. 27 aprile. Napoleone rinunziava qualunque diritto di sovranità in Francia ed in qualunque altro paese, tanto per sè stesso, come per i suoi discendenti, e per la sua famiglia. I suoi dominî in Francia doveano andare alla corona. Esso e l'Imperatrice potevano conservare i loro titoli vita naturale durante, ed i prossimi parenti di lui avrebbero avuto diritto di portare il titolo di Principe della sua famiglia. Gli venne data l'Isola d'Elba, come suo principato, con una rendita annua di due milioni di franchi, a carico della Francia, la metà dei quali riversibili all'Imperatrice; ed i ducati di Parma, Piacenza, e Guastalla, furono assegnati alla Imperatrice Maria Luisa. Al loro figlio fu concesso di derivare il suo titolo da questi Ducati. Due milioni e mezzo di franchi, furono accordati come rendita annua, ai membri della sua famiglia; fu pure provveduto a Giuseppina e ad Eugenio Beauharnuis. Napoleone poteva avere a sua disposizione una corvetta armata, ed una guardia di 400 uomini. Le Potenze alleate assicurano che la Francia avrebbe accettato e garentito questo trattato (1).

Trattato di pace di Parigi.

1814, Maggio 30.

Le guerre combattute dalle Potenze coalizzate contro Napoleone dettero luogo a varii particolari trattati, ma la pace definitiva non fu conclusa che col trattato di Parigi, sottoscritto dalla Francia e dall'Austria il 30 maggio 1814 e nello stesso giorno e luogo lo stesso trattato di pace definitiva fu concluso tra la Francia e la Russia, tra la Francia e la Gran Bretagna, e tra la Francia e la Prussia.

Le principali condizioni tra le mentovate parti concordate furono le seguenti, che cioè i confini della Francia sarebbero stati quelli che essa avea nel 1792. Fu soltanto ammessa qualche modificazione della frontiera dalla parte dei dipartimenti del Nord, di Sambre-et Meuse della Sarre e del Reno e fu concesso alla Francia di conservare Mulhouse, Avignon, Montbéliar, e la sottoprefettura di Chambery, e una parte delle sue antiche colonie.

(1) Martens, u s., I. 696..

La Francia rinunziò a qualunque sovranità su di qualsiasi territorio in Europa, situato al di là di questi limiti. Monaco rimase quello che era prima del 1792. an. 1814.

La Grande Bretagna ritenne per sè Malta, Tabago, Santa Lucia, l'Isola di Francia con le sue dipendenze, e la parte di S. Domingo che la Spagna avea ceduto alla Francia col trattato di Basilea del 1795 e che essa s'impegnava alla sua volta di retrocedere a sua Maestà Cattolica.

Per rapporto a tutti gli altri luoghi tolti in guerra alla Francia, ed ai diritti di pesca ecc., fu stabilito che tutto dovesse essere messo nelle stesse condizioni del 1792.

La Svezia, restituì alla Francia la Guadalupa, ed il Portogallo le restituì la Guiana francese, come essa era nell'epoca sopra menzionata.

Rispetto alla libera navigazione del Reno fu stabilito che sarebbe stato regolata dal futuro Congresso.

Tutte le Potenze alleate nella guerra contro Napoleone presero l'impegno di inviare a Vienna i loro plenipotenziarii onde stabilire tutti gli accordi, che dovevano completare quelli già presi col trattato di Parigi.

Con un articolo separato e segreto di questo trattato (1), le Potenze alleate stabilirono di decidere solamente *fra loro* come disporre dei territorî rinunziati dalla Francia nel trattato palese, e come creare rapporti, i quali avessero per scopo di fondare in Europa un sistema di un giusto e stabile equilibrio. Così la Francia non avrebbe dovuto avere nessuna ingerenza per rapporto alle proposte che dovevano servire di base alle trattative, delle quali era per occuparsi il Congresso di Vienna. Ma in fatto però avvenne, che, lo scaltro ardire che Talleyrand mostrò al Congresso, ed i dissensi sorti in seno degli alleati, valsero ad assicurare alla Francia una grandissima influenza.

---

(1) Il quale si trova nel MURHARD *Nouv. Suppl.* I, 329.

Atto finale del Congresso di Vienna.

1815, Giugno 9.

an. 1815. L'atto finale del Congresso di Vienna, è uno dei più importanti documenti, sotto il punto di vista internazionale, dei tempi moderni.

Col trattato di pace del 1814, del quale abbiamo parlato, era stato stabilito che un Congresso avrebbe dovuto adunarsi nello spazio di due mesi, onde dare un finale assetto agli ordinamenti, ai quali in detto trattato di pace si era posto mano; tale Congresso però non fu aperto che il 1° novembre 1814, e terminò le sue sessioni l'11 giugno 1815. Otto Potenze presero parte ad esso: la Grande Bretagna, la Russia, l'Austria, la Prussia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, e la Svezia: ma il rappresentante spagnuolo rifiutò d'apporre la sua firma, a cagione delle misure che erano state prese e che concernevano i tre Ducati italiani, di Parma, Piacenza, e Guastalla, come pure per altre cause che ferivano l'orgoglio spagnuolo.

Il Congresso si trovò per qualche tempo imbarazzato a cagione della Russia, la quale sosteneva d'avere il diritto d'appropriarsi l'intero granducato di Varsavia, e della Prussia, la quale voleva annettarsi la Sassonia. Ciò che si dovea fare del Belgio, era pure un problema di difficile soluzione. Nel marzo giunse al Congresso l'allarmante notizia che Napoleone aveva lasciato l'Elba, che era sbarcato in Francia, che aveva ricuperato il trono, senza colpo ferire. Esso fu messo fuori della legge in tutta l'Europa, ed un nuovo patto fu stipulato a Vienna dalle quattro grandi Potenze, il 25 di marzo, onde tenere in vigore il trattato di Parigi. La disfatta subìta nel giugno alla battaglia di Waterloo fece sì che il tentativo fatto dall'uomo fatale, a fine di ricuperare il suo perduto potere, non riuscisse.

Il Congresso di Vienna non fu altro che un'adunanza di dittatori, i quali si proponevano di dare assetto agli affari d'Europa a seconda delle loro vedute arbitrarie, e che in sostanza esigevano che le Potenze di secondo ordine si sottomettessero ai loro decreti, senza partecipare alle loro de-

liberazioni. Per dare compimento alle disposizioni prese coll'Atto finale una quantità di trattati speciali furono fatti, ed alcuni di essi vennero annessi, e dichiarati formare parte dell'Atto stesso (1). an. 1815.

I punti principali di questo Atto sono i seguenti:

1. Il Granducato di Varsavia fu unito all'Impero russo come regno di Polonia, con un' amministrazione separata, ad eccezione però del territorio restituito alla Prussia, sotto il nome di Granducato di Posen; dei distretti della Galizia orientale tolti all'Austria dal trattato di Schönbrunn, ed allora restituiti; di Cracovia e d'un territorio intorno ad essa, che furono costituiti in repubblica neutrale e libera, i privilegi della quale furono determinati da un trattato annesso all' Atto finale. Fu poi stipulato che i Polacchi sudditi rispettivamente della Russia, dell' Austria, e della Prussia, avrebbero avuto una rappresentanza e istituzioni di carattere nazionale, e rette da quella forma politica di governo, la quale ciascuna delle Potenze, alle quali essi furono attribuiti avrebbe creduto conveniente ed utile di conceder loro.

2. La Prussia, avendo in questo modo perso una considerabile parte delle sue spoglie polacche, desiderava ardentemente di appropriarsi l'intera Sassonia, il Re della quale, come vassallo di Napoleone, non si voleva prendere in considerazione nel nuovo assetto dato alla Germania; ma l'Austria gelosa impedì che questo accadesse, dimodochè solamente una parte della Sassonia, sette tredicesimi del territorio e due quinti della popolazione, divennero prussiani. Alla Prussia, fu pure in generale restituito il suo antico territorio che possedeva prima della pace di Tilsit. I nuovi acquisti che essa fece sul lato orientale del Reno, oltre la parte della Sassonia, della quale abbiamo parlato, furono una porzione di Fulda e di Hanau, la città di Wetzlar con il suo territorio, il ducato di Berg, con terre una volta appartenenti al vescovato di Colonia, ed ultima-

(1) Per ciò che concerne l'Atto finale, vedi MARTENS, *N. Rec.;* II., 879, MARTENS e CUSSY, III., 61. — WHEATON, *Intern. Law Appendix.* — KLÜBER, *Acten des Wienner congress;* e *confr.* FLASSAN, *Histoire du Congrès de Vienne,* 3 volumes, Paris 1829.

an. 1815. mente incorporate a questo ducato, il ducato di Westfalia tale quale era sotto il Granduca di Assia, la contea di Dortmund, Corvey, territorj mediatizzati di molti Principi, ed i possessi della casa di Nassau-Dietz, ceduti dal Re dei Paesi Bassi, e altri equivalenti ricevuti in cambio dei possedimenti appartenenti ad altri membri della casa di Nassau. Sulla riva occidentale del Reno la Prussia acquistò un territorio, il quale anticamente formava per la maggior parte il ducato di Juliers; ottenne pure parte di Cleves, della Gheldria, e dei due arcivescovati di Colonia e di Treves.

3. Il Re della Grande Bretagna, come Re dell'Annover, riceveva dalla Prussia, Hildesheim, Goslar, il Friesland orientale, la bassa Contea di Lingen, e parte del Münster prussiano; e cedeva alla Prussia le parti del ducato di Lauenburg posto a levante dell' Elba, ed altri piccoli distretti. Lauenburg fu subito trasferito alla Danimarca (1). Senza alcuna restrizione, doveva essere permesso ai mercanti prussiani il commercio sull'Ems e ad Embden che diveniva un porto annoverese, e l' Annover s' impegnava a mantenere il fiume navigabile nel percorso del di lei territorio.

4. L' Austria ricuperava quasi tutto quello che aveva perduto nel 1797, col trattato di Campoformio o dopo, tanto che fosse in Germania quanto fuori di essa, eccettuati i Paesi Bassi austriaci; così acquistava quella parte di suolo veneziano nella penisola, che Napoleone si era appropriata, e tutti gli altri territori posti fra il Ticino, il Po, e l' Adriatico, unitamente alla Valtellina, a Bormio, a Chiavenna, una volta appartenente ai Grigioni, ed alla già Repubblica di Ragusa.

5. Alla Baviera venivano dati il ducato di Würzburg, tale quale era stato fondato dal trattato di Presburg, nel 1805, ed il principato d'Aschaffenburg, il quale formava parte del granducato di Francoforte, appartenente a Napoleone.

6. La città di Francoforte fu rimessa nelle condizioni nelle quali era nel 1803.

7. Invece del ducato di Vestafalia, il Granduca di Assia

(1) Vedi *Pace di Kiel.*

acquistava un territorio sulla sponda sinistra del Reno, e che ultimamente formava parte del dipartimento di Mt. Tonnerre, contenente 140,000 abitanti. Il Langravio di Assia Homburg veniva reintegrato nei suoi dominii, dai quali era stato espulso a cagione della Confederazione del Reno. Parecchi Principi, i sopranominati, i duchi d'Oldenburgo, Meclenburgo-Strelitz, Sassonia-Coburg, ebbero altri territori sulla frontiera prussiana al di là del Reno, nel già dipartimento francese della Sarre, i quali dovevano essere posti sotto la protezione della Prussia, e dovevano servire nei futuri assetti come di frazioni da aggiungersi ad altri possedimenti, Tutte le terre germaniche situate sulla riva sinistra del Reno, e delle quali non era stato disposto, venivano date all' Austria.

8. Fu stabilito, che la Confederazione germanica, la quale veniva formata, e della quale facevano parte il Re di Danimarca come Duca di Holstein, ed il Re dei Paesi Bassi come Granduca di Lussemburgo, fosse rappresentata da trentotto membri, i quali avessero diritti eguali, e potessero disporre di diciassette voti nelle adunanze ordinarie, e di sessantanove in quelle generali, essendochè in queste si dovessero discutere le leggi organiche, ed altri affari di grande importanza. La Dieta doveva essere permanente, sotto la presidenza dell'Austria, riunirsi a Francoforte con facoltà d'aggiornarsi per un tempo non maggiore di quattro mesi. Nelle adunanze generali due terzi dei voti dovevano essere necessari, perchè una proposta passasse. Siccome il fine, il quale la Confederazione si proponeva, era quello di proteggere tutta la Germania, e ciascun membro di essa, contro gli attacchi di Potenze straniere, così a nessuno dei suoi componenti veniva permesso di trattare o fare nè un armistizio nè una pace, con qualunque Stato col quale la Confederazione fosse in guerra. Le discussioni sorte fra i confederati dovevano essere composte senza ricorrere alla forza delle armi, sottomettendole alla Dieta, la quale interverrebbe fra le parti in prima istanza, nominando una commissione mediatrice, e un *Austrägalinstanz*, o corte suprema d'arbitrato, qualora fosse necessaria una sentenza giudiziale. Nel caso estremo, quando un membro della

an. 1815. Confederazione si ostinasse a non volere accettare la sentenza, e si rifiutasse d'ottemperare alle sue ingiunzioni, potrebbe essere costretto ad obbedirvi col mezzo d'un intervento militare eseguitò da altri componenti la Confederazione, i quali non fossero direttamente interessati nell'affare.

Nell' Atto riguardante la costituzione federativa della Germania (1), il quale è unito all' Atto finale, è dichiarato che negli Stati della Confederazione vi doveano essere assemblee di Stati o di deputati (*eine landesständliche verfassung*); che tutte le Confessioni cristiane doveano godere degli stessi diritti civili e politici; e che gli ostacoli posti all' esercizio dei diritti civili degli ebrei, doveano essere per quanto fosse possibile remossi. Alla nobiltà mediatizzata, la quale prima del 1806 dipendeva immediatamente dall' Impero, venivano concessi dei privilegi a seconda del grado che i membri di lei occupavano, riguardanti le tasse, le corti privilegiate, l' esenzione dal servizio militare, l' esercizio di giurisdizione civile e criminale in prima istanza, sopra coloro i quali si fossero stabiliti nelle terre di lei, ed in ultima istanza, quando i suoi possessi fossero assai vasti. All'Atto della Confederazione furono fatti degli emendamenti nel 1820, nel 1832, nel 1834; esso fu abolito nel 1848-1849, e ripristinato nel 1851.

9. Le Provincie Unite olandesi, con la più gran parte dei Paesi Bassi austriaci, erano costituiti, come il trattato di Parigi aveva stabilito che fossero, in Regno dei Paesi Bassi, sotto il Principe d' Orange-Nassau, ai quali territori veniva aggiunto il Granducato di Lussemburgo, che comprendeva una parte del ducato di Bouillon non ceduta alla Francia, e questo come compenso per la cessione fatta dalla famiglia d' Orange di possessi esistenti in Germania. Il Lussemburgo rimase Stato germanico e il Granduca fu dichiarato membro della Dieta. La città di Lussemburgo doveva essere una fortezza della Confederazione.

In una convenzione firmata a Londra, il 13 agosto 1814 (2), l' Inghilterra s' impegnava di restituire all' Olanda tutte le

(1) Martens, *N. Rec.*, II., 258.
(2) Martens, u. s., III, 57.

colonie, fattorie, e stabilimenti commerciali, che essa aveva conquistati fino dal 1803, eccettuato il Capo di Buona Speranza, Demarara, Essequibo, e Berbice.

10. La posizione della Svizzera fu determinata da una dichiarazione delle Potenze componenti il Congresso, in data del 20 marzo 1815 (1), dall' Atto col quale i Cantoni accedettero alla dichiarazione, il quale porta la stessa data (2), e dall'Atto finale.

Fu stabilito che la Svizzera dovesse assumere la posizione di paese perpetuamente neutrale, e onde raggiungere questo fine, il più che fosse possibile, un trattato col Re di Sardegna in data del 26 maggio 1815, stabilì che le provincie di Chablais e di Faucigny, situate al mezzogiorno del lago Lemano, e tutta la Savoia posta a nord d'Ugine, avrebbero presa la stessa posizione neutrale. Agli antichi 19 Cantoni furono aggiunti quelli di Ginevra, del Vallese, e di Neufchatel, quest' ultimo sotto la sovranità della Prussia; esso vi rimase dalla pace d' Utrecht al 1848. Il territorio del Cantone di Ginevra fu ingrandito, venendo ad esso ceduto un piccolo distretto della Savoia. Fu dichiarato che le strade da Ginevra lungo il lago in direzione per Versoix alla Francia, quelle verso il cantone di Vaud, e per la strada del Sempione attraverso alla Savoia verso il Vallese, dovessero essere esenti da tasse di transito, e dalla visita delle mercanzie. L'antico vescovato di Basilea e la maggior parte del territorio di Bienne furono uniti al Cantone di Berna.

11. La Sardegna guadagnò certe distese di terre, chiamate feudi imperiali, i quali erano stati uniti alla Repubblica ligure di Napoleone, ed il territorio della già Repubblica di Genova, inclusa l'isola di Capraja. I limiti di questo regno sono quasi gli stessi di quelli del 1792, ma il confine della Francia, come fu determinato dal primo trattato di Parigi, dovea includere una parte della Savoia, allora compresa nel dipartimento francese del Mont Blanc, cioè il maggior numero delle sotto prefetture di Chambery e d' Annecy.

(1) Martens, *N. Rec.*, II, 157.
(2) Ibid. 173.

an. 1815. 12. L'Arciduca Francesco d'Este, i suoi eredi e successori, dovevano tenere a feudo i Ducati di Modena, di Reggio e di Mirandola, i confini di questi territori rimanendo quelli stessi che ad essi erano stati assegnati dal trattato di Campoformio. All'Arciduchessa Maria Beatrice d'Este, ed agli eredi di lei e successori venivano dati a feudo i principati di Massa e di Carrara, e le erano pure assegnati i feudi imperiali posti nella Lunigiana, i quali ultimi avrebbero potuto essere cambiati con altre proprietà di Modena o di Toscana, a volontà delle parti. — Al Duca Ferdinando, della linea austriaca, ed ai suoi eredi e successori era restituita la Toscana, nelle condizioni nelle quali si trovava prima del trattato di Luneville, e a questo territorio veniva aggiunta quella parte dell'Elba, che una volta era sotto l'alto dominio del Re delle Due Sicilie, Piombino, certi feudi imperiali altra volta compresi nella Toscana e l'*État des Présides* (lo Stato dei Presidî). — I ducati di Parma, Piacenza, Guastalla, venivano concessi, come era stato stabilito dal trattato d'abdicazione di Napoleone, all'Imperatrice Maria Luisa, la riversibilità di questi territorî — salvi gli antichi diritti di riversione dell'Austria e della Sardegna — dovea essere determinata da una convenzione fatta dalle cinque Potenze principali e dalla Spagna. Tale convenzione fu stipulata a Parigi il 10 giugno 1817 (1). Essa riguardava particolarmente la casa ducale spagnuola di Lucca.

Il Congresso di Vienna, avea collocato l'Infanta Maria Luisa, ed i suoi eredi maschi, in Lucca eretta a ducato aggiungendo alle entrate di questo una rendita di 150 mila franchi, da essere pagata dall'Austria e dalla Toscana; ed avea assegnato il diritto di riversione di esso alla Toscana, nel caso che la linea venisse ad estinguersi, *ovvero le fosse fatta un'altra posizione.* Il Duca di Toscana si era impegnato a cedere al Duca di Modena certi distretti, ogni qual volta che la riversione avesse luogo, cioè quelli di Fivizzano, di Pietrasanta, e di Barga, ed altri. In virtù del trattato del dì 10 giugno 1817, di sopra menzionato, fu convenuto che,

(1) MARTENS, *N. Rec.*, IV, 416, et seq.

dopo la morte dell'Imperatrice Maria Luisa, i Ducati di lei di Parma, di Piacenza e di Guastalla — ad eccezione di certi distretti sulla sponda sinistra del Po, racchiusi nei dominî dell' Austria, i quali doveano essere concessi a tale Potenza — sarebbero appartenuti alla Casa lucchese. La riversione di questi Ducati, nel caso che il ramo dell'Infante Don Carlo Luigi s'estinguesse, doveva essere regolata a seconda delle deliberazioni prese nel trattato d'Aix-la-Chapelle (1748), e in un articolo separato del trattato del 1815, fra l' Austria e la Sardegna (1). Questo articolo separato confermava i diritti della Sardegna alla riversione in suo favore del Ducato di Piacenza, ma aggiungeva che la città di Piacenza con un raggio di 2,000 tese dall' orlo degli spalti dovesse appartenere, in caso che una tale riversione avvenisse, all' Austria, la quale avrebbe dato alla Sardegna in compenso un territorio contiguo, equivalente per popolazione e per rendita.

an 1815.

Alla Santa Sede veniva restituito il possesso del suo antico territorio, cioè le Marche con Camerino, e loro dipendenze, Ponte Corvo, le legazioni di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara, eccetto la parte di quest' ultima, situata sulla riva sinistra del Po. L' Austria doveva avere il diritto di tenere guarnigione in Ferrara e Comacchio.

Il Re di Napoli, Ferdinando IV, era ristabilito sul trono delle Due Sicilie.

13. Gli alleati, s'impegnarono di fare il loro possibile, onde indurre la Spagna a cedere al Portogallo Olivezza ed altri luoghi, da essa guadagnati nel 1801, in forza del trattato di Badajos. La restituzione della Guiana francese al Portogallo è stata di già menzionata.

14. Altre disposizioni furono prese dal Congresso a riguardo della navigazione fluviale; per ciò che concerne le regole attinenti al rango degli ambasciatori, e rispetto alla tratta dei negri (2).

I trattati e le deliberazioni del Congresso di Vienna, unitamente a ciò che fu stabilito a Parigi nel 1815, non ebbero

(1) Martens, N. *Rec.*, II, 298, e por l'articolo Murhard, XV, 41.

(2) Martens, u. s., 482.

an. 1815. in mira altro, che un gran numero di riordinamenti politici resi necessarî dalla caduta dell' Impero francese. Il nuovo ordine di cose era però tale da non escludere, che potesse essere ben diversamente apprezzato; che nuove combinazioni d'interessi potessero essere rese necessarie, e far nascere motivi di nuove aggressioni avvenissero. Tanto è vero, che giammai nella storia del mondo un tanto vasto edifizio è stato demolito in così breve tempo.

Sessant'anni sono stati sufficienti a cambiare la carta geografica politica d'una gran parte d' Europa. L'Olanda ed il Belgio uniti nel 1815 furono separati nel 1830. La Germania è divenuta un nuovo Impero sotto l' egemonia della Prussia, e l'Austria, che era a capo della Confederazione, da questa è stata esclusa. La Danimarca è stata spogliata d'una gran parte del suo territorio, ed ha cessato d'essere Potenza germanica. L'Austria, oltre l'essere stata esclusa dalla Germania, ha perduto tutti i suoi possessi d'Italia. Il regno delle Due Sicilie, la Lombardia, lo Stato ecclesiastico, ed i principati si sono uniti ed hanno formato il Regno d' Italia. La Savoia e Nizza sono state unite alla Francia, e questa ha perduto l' Alsazia e la Lorena.

Tutti questi cambiamenti furono inaugurati dalla soppressione della piccola Repubblica di Cracovia, e se si aggiungano ad essi quelli non connessi col Congresso di Vienna, cioè l'indipendenza della Grecia, la perdita fatta dalla Spagna di quasi tutte le sue colonie, e quelli riguardanti la forma di governo in Francia, ed i nuovi rapporti stabilitisi fra i principati Cristiani esistenti in Turchia e l' Impero Turco, bisogna pure convenire che, eccettuate la Grande Bretagna, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, e la Russia, non evvi alcun altro Stato, il quale non abbia, durante il periodo d' anni ricordato, subito essenziali e violenti cambiamenti.

Nessun'altra serie d'avvenimenti svoltasi su questa terra ha giammai fatto vedere in modo più luminoso di questa, ed in uno spazio di tempo così breve, il poco valore degli assetti artificiali, e l'inanità degli sforzi fatti dai sovrani onde fondare uno stato di cose atto a regolare mediante ordinamenti fondati principalmente sugl' interessi politici, futuri eventi.

2° *Trattato di Parigi.*

1815, Novembre 20.

Il secondo trattato di Parigi, fu stipulato dopo la caduta finale di Napoleone, fra la Francia e ciascuna delle quattro grandi Potenze, e consiste di quattro atti separati e dello stesso tenore.

an. 1815.

In virtù di questo trattato i limiti della Francia dal lato del Belgio, e della Savoia, divenivano più ristretti di quello che fossero nella pace del 1814, essendo stati portati indietro quasi al punto nel quale si trovavano nel 1790. Conseguentemente, le fortezze di Philippeville e di Marienbourg, con l'intero ducato di Bouillon, invece d'una parte di esso erano trasferiti al regno dei Paesi Bassi; Sarrelouis, Saarburg, ed il corso del Sarrer divenivano prussiani; il forte di Landau, ed un tratto di terra francese sulla destra del Lauter furono attribuiti alla Baviera; la metà del ponte fra Strasburgo, e Kehl a Baden; ed a Baden pure veniva data una porzione del distretto di Gex sul Lago Lemano, fra i cantoni di Vaud e di Ginevra; ed i distretti di Chambéry e d' Annecy erano restituiti alla Sardegna. La neutralità della Svizzera e d' una parte della Savoia veniva estesa ad un distretto limitato da una linea tirata da Ugine (1), attraverso i laghi d' Annecy e di Bourget, fino al Rodano. La fortezza francese di Huningue (Hünningen), presso Basilea doveva essere demolita.

Un indennità di settecento milioni di franchi doveva essere pagata agli alleati. Le loro truppe, non eccedendo il numero di 150,000, dovevano occupare la Francia, a spese di essa, risiedere in certi luoghi indicati, per uno spazio di tempo non maggiore di cinque anni, e potevano essere ritirate alla fine di tre anni, qualora la sicurezza dell' Europa lo permettesse (2).

Il trattato di Parigi del 30 maggio 1814 e l' Atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 furono ricon-

---

(1) *Vedi Atto del Congresso di Vienna.*

(2) Martens, *N. Rec.*, II, 682.

an. 1815. fermati, e mantenute tutte le disposizioni non modificate col nuovo trattato.

In forza d'una convenzione delle quattro Potenze e della Francia, fatta a Parigi, il 5 novembre 1815, le sette Isole Jonie dovevano costituire uno Stato libero sotto il protettorato della Grande Bretagna, con un residente lord gran commissario, nominato da questa Potenza, con un assemblea legislativa, ecc.; delle forze militari delle isole doveva avere il comando la Gran Bretagna, le guarnigioni dei forti dovevano essere inglesi e pagate dalla repubblica (1). I capilavori d'arte, che Napoleone aveva raccolti togliendoli da varii paesi d'Europa, furono restituiti in virtù d'una speciale convenzione ai loro antichi proprietarî.

(1) Martens u. s. 663. Queste isole, le quali rimasero per molto tempo sotto Venezia, per essere poi preda della Francia (Trattato di Campoformio 1797), e per passare quindi, dopo essere state lasciate per un breve tempo a loro stesse, prima sotto la protezione turca, ed in seguito sotto quella russa, e per essere restituite alla Francia (Pace di Tilsit 1807), ed a questa tolte in guerra dall'Inghilterra, sono recentemente passate, dal protettorato inglese a formare parte del regno della Grecia, 1863.

TRATTATI

CONCLUSI DOPO QUELLO DI VIENNA

dal 1815 fino al 1889

Trattato della Santa Alleanza.

1815, Settembre 26.

an. 1815.

Il trattato concluso a Parigi tra i Sovrani d'Austria, di Russia e di Prussia il 26 settembre 1815 fu detto *Santa Alleanza,* perchè i Sovrani, che lo sottoscrissero, dichiararono apparentemente di unirsi in misteriosa lega per procedere in ogni affare d'interesse comune secondo i principî e lo spirito del Vangelo, della religione e della giustizia e s'impegnarono di adoperare ogni mezzo per costringere i proprii sudditi ad osservare i precetti cristiani. Lo scopo vero dell'alleanza non trovasi peraltro espresso, e fu per questo che l'Inghilterra rifiutò ostinatamente di segnare quel documento adducendo, il Duca di Wellington, che lo scopo di quel trattato non poteva essere compreso dal Parlamento inglese. In sostanza quello fu il primo atto della politica reazionaria dei Governi, che s'impegnarono a prestarsi in ogni occasione assistenza, aiuto e soccorso esercitando un vigilante sindacato sulle faccende interne di tutti gli Stati onde impedire e reprimere qualunque manifestazione da parte dei popoli che potesse turbare l'assetto politico dell'Europa come era stato stabilito a Vienna (1).

Trattato di Aix la Chapelle (Aquisgrana).

1818, Novembre 15.

an. 1818.

In virtù dei patti conclusi ad Aquisgrana tra la Francia e le Potenze alleate cioè la Russia, l'Austria, l'Inghilterra

(1) Trovasi riportato in appendice da HEFFTER, *Droit int.*; e in nota a pagina 37 vol. 1°, della 8ª ediz. della mia opera *Diritto int. Pubblico*; Torino, Unione Tip. Editrice.

an. 1818. e la Prussia fu stabilito, che le cinque grandi Potenze si sarebbero poste d'accordo per prevenire qualunque funesto effetto che potesse essere la conseguenza del movimento rivoluzionario, e che minacciasse la Francia. Così questa entrò a far parte della Santa Alleanza col protocollo ivi sottoscritto il 21 novembre.

Fu pure stabilito ad Aquisgrana che le truppe degli alleati dovessero evacuare la Francia l'ultimo giorno di novembre, o prima di quest'epoca, e consegnare i forti nelle condizioni nelle quali essi erano quando furono occupati. Una parte dell'indennità che la Francia dovea pagare, come era stato stabilito nel 1815, e che era tuttora dalla medesima dovuta, le fu condonata (1).

Congresso di Troppau.

1820, Ottobre 28.

Le Potenze alleate si riunirono prima a Troppau poi a Laybach, indi a Verona nel 1822, per concertare i mezzi adatti a sedare e reprimere i movimenti rivoluzionarii nella Spagna, nel Portogallo e nel Piemonte.

Trattato di Akkerman.

1826, Ottobre 7.

an. 1823. La convenzione d'Akkerman, fra la Russia e la Turchia fu in generale la riconferma del trattato di Bukarest del 1812, a riguardo dei privilegi della Serbia. Fu restaurato il modo d'elezione degli Ospodari, della Moldavia e della Vallachia, fatta dai Boiardi o nobili appartenenti al Divano o Consiglio di ciascun principato, e fu stabilito che ciaschedun Ospodaro dovesse rimanere in ufficio, se accettato dal Sultano, per sette anni, e che potesse essere rieletto per un altro spazio di tempo eguale, purchè nessun grave addebito gli fosse stato imputato, nè dalla Corte turca, nè da quella russa, nè dal principato. Alla Russia fu data pure facoltà

---

(1) Martens, *Nouv. Rec.*, IV. 519-566.

d'intervenire, a fine di limitare il potere che il Sultano avea di dimetterli dal loro ufficio (1).

Trattato di Londra

1827, Luglio 6.

Il trattato di Londra fu stipulato fra la Gran Bretagna e la Russia, e vi accedette dopo la Francia (2). an. 1827.

Queste Potenze offrirono la loro mediazione alla Turchia in favore della Grecia, ed aveano proposto che questa dovesse essere costituita come uno Stato vassallo sotto il Sultano a somiglianza dei Principati danubiani.

Con un articolo segreto però le Potenze stesse convennero, che, se la Porta nel termine di un mese non avesse accettata la mediazione, avrebbero prese le misure le più adatte per far cessare le ostilità.

I Greci accettarono l'armistizio, i Turchi promisero di osservarlo, ma non mantennero poi la promessa; le flotte alleate, che stazionavano in crociera per intimidire la flotta turca, si avvicinarono a Navarrino. Ne seguì un combattimento generale.

Il 20 ottobre, la flotta turca fu distrutta a Navarrino, e nel 1828, le truppe d'Ibrahim Pacha furono cacciate dalla Morea. I confini della Grecia divenuta libera vennero così ingranditi.

Trattato fra la Russia e la Persia.

1829, Febbraio 22.

Il trattato fra la Russia e la Persia fu firmato a Tourkmantchaï, il 1828. Con esso la Persia cedeva il khanato di Erivan, prometteva un'indennità di venti milioni di rubli di argento, e conveniva, come nel trattato ratificato a Tiflis, il 15 settembre 1814, che a nessun bastimento da guerra, la marina da guerra russa eccettuata, sarebbe permesso di navigare il Caspio, il quale però rimaneva libero alle navi an. 1829.

---

(1) Martens, *N. R.*, VII., 1058 vedi particolarmente gli Atti separati.

(2) Martens, u. s., VII., 282, e 468.

mercantili d'ambedue le nazioni (1). In conseguenza di questo trattato di Tiflis, la Persia cedette alla Russia sette khanati posti a mezzogiorno del Caucaso, che i Russi possedevano all'epoca, nella quale tale trattato fu firmato, e rinunziò a qualunque diritto sul Daghestan, sulla Georgia, sull'Imerizia, la Mingrelia, l'Abkasia, ecc. (2).

Trattato di Adrianopoli.

1829, Settembre 14.

Il trattato d'Adrianopoli fu stipulato fra la Russia e la Turchia (3).

La Russia restituiva le sue conquiste. Il Pruth dovea servire di confine ai due paesi come per il passato dalla frontiera della Moldavia fino al punto in cui si getta a mare e che per S. Giorgio o bocca meridionale il confine dovea seguire il Danubio, ed in maniera da far sì che le isole del fiume dovessero essere comprese nel territorio russo. I limiti a levante furono fissati in modo tale che una parte dell'Armenia turca, con la città d'Akhaltzik e la fortezza di Akhalkalaki passasse sotto il dominio della Russia. La Turchia concedette pure che la sovranità della Russia si estendesse sopra la Georgia, l'Imerizia, la Mingrelia, il Gouriel, ed altri paesi caucasici. Ai vascelli mercantili russi fu permesso il passaggio dei Dardanelli e del Bosforo, o in altre parole il Mar Nero fu aperto alle navi appartenenti alle nazioni in pace colla Turchia; la Russia ottenne il diritto di navigazione sul Danubio. Le anteriori convenzioni riguardanti i Principati danubiani furono confermate, e fu pure stabilito che gli Ospodari dovessero essere nominati a vita al loro ufficio, non potendo essere destituiti che nel caso che commettessero un delitto. La Russia arrivò così, ad acquistare un più completo diritto d'intervenire negli affari politici dei Principati (4).

---

(1) Martens, *N. Rec.*, VII, 564.
(2) Martens, u. s., IV, 88.
(8) Martens, u., s., VIII, 148.
(4) Martens, u. s., p. 155.

Trattato di Londra.

1831, Novembre 15.

Col trattato di Londra del 1831 fu fatta la definitiva separazione del Belgio dall' Olanda. Esso fu sottoscritto dalle cinque Potenze da una parte, e dal Belgio dall' altra (1). an. 1831.

Convenzione di Londra.

1832, Maggio 7.

Essa fu conclusa fra la Francia, l'Inghilterra, e la Russia, da un lato, e la Baviera dall' altro (2). La corona della Grecia, essendo questa stata eretta a regno, venne offerta in conformità dei voti della nazione greca al Re di Baviera, per essere posta sul capo del secondogenito di lui Federigo Ottone, il quale l'accettò. I confini del regno furono fissati mediante un trattato colla Turchia, a forma di un protocollo in data del 26 settembre 1831. Un imprestito al Re della Grecia fu garantito dalla Russia, e, subordinatamente alla condizione dell' autorizzazione delle Camere e del Parlamento, dalla Francia e dall' Inghilterra.

Trattato di Unkiar-Skelessi.

1833, Luglio 8.

La convenzione di Unkiar-Skelessi, fu conclusa fra la Russia e la Turchia, dopo le vittorie d' Ibrahim Pacha in Siria e nell' Asia Minore, e dopo la pace di Kutaïeh fatta dallo stesso Ibrahim colla Turchia, il 6 maggio 1832. an. 1833.

Le due parti fecero un' alleanza, stabilendo di difendersi scambievolmente nel caso che una di esse venisse assalita, e che domandasse soccorso. In un articolo segreto fu aggiunto, che la Russia esimeva la Turchia dal prestare l'aiuto pattuito, a condizione che essa avesse chiuso i Dardanelli per tutti i bastimenti da guerra stranieri (3).

---

(1) Martens, u. s., XI, 390.

(2) Martens, u. s., X 550.

(3) Martens, *N. Rec.*, XI, 655.

In una protesta della Francia contro questo trattato, che fu considerato da lei idoneo a cagionare un probabile intervento armato della Russia negli affari interni della Turchia, è detto che, qualora le circostanze lo richiedessero, la Francia avrebbe agito come se tale trattato non esistesse (1). Se la Russia fosse riuscita a fare mantenere gl' impegni assunti con questa convenzione verso di lei dalla Turchia, essa sarebbe arrivata a stabilire un protettorato permanente su questa Potenza (2).

Trattato di Londra.

1840, Luglio 15.

an. 1840. La convenzione chiamata il Quadruplo Trattato di Londra, fu conclusa nel 1840 fra la Grande Bretagna, l'Austria, la Prussia e la Russia da una parte, e la Porta ottomana dall'altra, collo scopo di pacificare il Levante. Tale convenzione ebbe origine da una domanda fatta dal Sultano onde ottenere aiuto, essendo il suo Impero messo in pericolo da Mehemet Alì, Pacha d'Egitto, di lui ribelle vassallo, allora in Siria, e che minacciava di condurre un esercito verso Costantinopoli. Il Sultano faceva conoscere a quali condizioni esso avrebbe trattato con il Pacha. Se questi abbandonasse i suoi ostili disegni dentro un dato numero di giorni avrebbe il Pachalik d' Egitto per sè stesso e per i suoi discendenti in linea retta, ed il titolo di Pacha d'Acre, come pure la fortezza di San Giovanni d' Acre, ed il governo della parte meridionale della Siria. Se esso indugiasse molto più del tempo stabilito, la Siria non gli verrebbe più data. Se esso rifiutasse tutte le offerte, sarebbe privato del suo Pachalik, e respinto al di là del territorio da esso invaso; allora, se si sottomettesse, sarebbe reintegrato nel suo governo egiziano, con diritto di trasmetterlo ai suoi discendenti diretti.

Le quattro Potenze, convenivano d' inviare soccorsi per

---

(1) Martens, u. s., 659.

(2) Confr. ciò che dice Wheaton di questo trattato, e dei trattati d'Akkerman e d' Adrianopoli, nella sua *Istoria*, Parte 4, §§ 29, 30.

terra e per mare, a seconda dei mezzi dei quali ciascuna di esse era in grado di potere disporre.

Il Sultano faceva noto, che, se accadesse che gli Stretti dei Dardanelli ed il Bosforo, con la capitale dell' Impero, dovessero essere posti sotto la salvaguardia delle Potenze contraenti, ciò dovrebbe essere considerato come misura eccezionale, adottata dietro espressa domanda del Sultano, ed in nessun modo atta ad invalidare l' antica regola, la quale proibiva ai bastimenti da guerra delle Potenze straniere d'entrare in codesti stretti. Le quattro Potenze convennero di rispettare la regola.

Convenzione degli Stretti.

1841, Luglio 13.

an. 1841.

Nel 1841 un' altra convenzione fu conclusa fra le stesse Potenze (alle quali si unì la Francia) e la Porta per riconfermare il principio della chiusura degli Stretti. Il Sultano dichiarò essere sua ferma volontà d'inibire a qual si fosse nave da guerra straniera di entrare negli stretti del Bosforo e dei Dardanelli riservandosi il diritto di permettere, a piccole navi ordinarie, che issassero bandiera di guerra, e che fossero impiegate nei pubblici servizi di Potenze amiche, di passare detti Stretti, purchè provvedute di un firmano. Egli presentò a tutte le Potenze, colle quali esso era in termini d'amicizia, questa convenzione, richiedendole di accedervi. Le cinque Potenze fecero conoscere il loro unanime proposito di conformarsi a quest'antica regola dell'Impero Ottomano, e s' impegnarono a rispettare la volontà del Sultano.

Così la regola della chiusura di quegli Stretti, entrò a far parte del diritto pubblico scritto dell' Europa (1).

---

(1) Martens, *Nouv. Rec. gen.*, I, 156-207, II, 126-180. — Wheaton, *Histoire*, 32, 33.

Trattato di Washington.

1842, Agosto 9.

an. 1842. Il trattato di Washington fu concluso a fine di addivenire ad una rettificazione di confini fra gli Stati Uniti, ed i possessi inglesi del nord est. Furono pure mediante tale trattato stabilite certe regole da essere osservate per rapporto all' estradizione, e furono prese alcune disposizioni onde sopprimere la tratta dei negri (1).

Convenzione relativa al Ducato di Lucca.

1844, Novembre 28.

an. 1844. Il trattato fra i duchi di Toscana, di Lucca e di Modena, fu fatto in previsione della morte dell' imperatrice Maria Luisa, duchessa di Parma, che accadde poi il 18 dicembre del 1847. Si volle regolare l' avvenimento, quando il duca di Lucca avrebbe dovuto divenire duca di Parma, Piacenza, e Guastalla, e Lucca avrebbe dovuto passare sotto la Toscana (2). Il duca di Lucca (futuro duca di Parma), convenne di cedere a Modena, Guastalla ed il territorio parmense, posto sulla riva destra dell'Enza. Modena rinunziò in favore della Toscana ai vicariati di Barga e di Pietra Santa (3) — i quali dovevano divenire modenesi quando Lucca andasse alla Toscana — ed a vantaggio di Parma i distretti di Bazzano e di Scurano sulla riva sinistra dell' Enza. La Toscana cedè a Parma le sue possessioni nella Lunigiana, Pontremoli, Bagnone e loro dipendenze. Questi assetti territoriali assegnarono ai Ducati dei confini molto più ad essi confacenti, liberandoli dalle *enclaves* (dai territorî che facevano punta dentro i loro Stati). L'Austria e la Sardegna, — i diritti di riversione delle quali, ad esse conferiti dal trattato di Aquisgrana, venivano in questo modo ad essere lesi, quelli cioè dell'Austria per rapporto a Parma

---

(1) Martens, *Nouv. Rec. gén.* III, 456.
(2) *Vedi Congresso di Vienna*, num. 12.
(3) *Atto finale del Congresso di Vienna*, art. CII.

e Guastalla, e quelli della Sardegna a riguardo di Piacenza — intervennero e modificarono tali loro diritti, di maniera che il diritto di riversione in favore dell' Austria fosse trasferito sul nuovo territorio parmense nella Lunigiana, il quale fu ceduto alla Sardegna come indennità per la perdita della città di Piacenza, la quale, in virtù di un patto speciale del 20 maggio 1815, concluso a Vienna, doveva divenire austriaca, tostochè il Ducato dello stesso nome per diritto di riversione andasse alla Sardegna (1).

Trattato di Guadalupa.

1848, Febbraio 2.

Col trattato di Guadalupa-Hidalgo, concluso nel 1848, il Texas, il Nuovo Messico, e la California Superiore, venivano ceduti agli Stati Uniti, i quali convenivano di restituire tutte le altre conquiste, e di pagare al Messico quindici milioni di dollari, e di considerare come diretti contro di essi, assumendone la responsabilità in proprio, tutti quei reclami, tendenti ad ottenere il riconoscimento di diritti che cittadini americani avessero sostenuto d'avere contro il Messico, tanto che per rapporto a tali reclami fosse stato o che non fosse stato deciso, purchè sempre però questi fossero stati fatti prima della sottoscrizione del trattato (2).

an. 1848

Questione Danese.

1848-1852.

Le discussioni riguardanti lo Schleswig-Holstein, tra la Danimarca e la Germania, dettero origine a varii trattati.

Il trattato di Londra del 1852, avendo stabilito in principio l' integrità della monarchia danese e regolata la successione in caso che il re di Danimarca venisse a morire senza discendenti maschi, parve avere così tolto ogni pretesto di dissensi, ma la questione dei Ducati fu non pertanto

---

(1) Martens, *N. R. gen.* XV, 1-42.
(2) Murhard, XIV., 7.

risollevata dopo dodici anni e risoluta a detrimento della monarchia danese (1).

Vedi il trattato di pace di Berlino 1° luglio 1849, quello sottoscritto pure a Berlino il 27 luglio 1850; il trattato di Londra del 8 maggio 1852 e il trattato di Vienna del 30 ottobre 1864 in seguito.

Trattato di Parigi

1856, Marzo 30.

AL. 1856. La guerra di Crimea terminò col trattato concluso a Parigi nel 1856 fra l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, la Sardegna, e la Porta Ottomana. La Prussia fu pure invitata ad intervenire e prese parte a quanto, con tale trattato, fu stipulato.

Le principali disposizioni che in virtù di esso furono prese sono le seguenti:

1. Il Mar Nero fu neutralizzato e dichiarato aperto al commercio di tutte le nazioni, e chiuso per le navi da guerra. Fu solo concesso, tanto alla Porta che alla Russia, di mantenervi una piccola forza navale per il servizio di finanza, a condizione però che esse non tenessero arsenali sulle sue coste. In armonia con questa disposizione, fu stabilito di mantenere in vigore l'antico principio ammesso dalla Turchia, che cioè nessun bastimento da guerra potesse entrare nei Dardanelli e nel Bosforo, eccettuati i piccoli vascelli addetti al servizio delle legazioni delle Potenze amiche, e dei potentati ai quali, a seconda del trattato, fu attribuito il diritto di fare stazionare certe navi alle bocche del Danubio (2).

2. Il Danubio fu dichiarato aperto al commercio e la sua navigazione assoggettata ai principii relativi ai fiumi che separano o attraversano più Stati. Una Commissione fu istituita per provvedere a quanto potesse occorrere onde assicurare la libera navigazione del Danubio affidando alla medesima di terminare il suo compito entro lo spazio di due

(1) MARTENS, *N. R. gén.*, XV., 770.

(2) Articoli XI-XIV.

anni e di sottomettere alle Potenze medesime il risultato dei provvedimenti presi, dopo di che sarebbe stato poi nominata una Commissione permanente per provvedere all'esecuzione dei regolamenti approvati per mantenere la libera navigazione del Danubio e delle sue imboccature (art. XVI-XVIII).

an. 1856.

3. I confini della Bessarabia furono un poco cambiati, a fine di togliere alla Russia il comando delle bocche del Danubio, ed il tratto di territorio così ceduto dalla Russia, fu aggiunto alla Moldavia (articoli XX-XXVI). I luoghi tolti in guerra alla Russia furono restituiti (articolo IV).

4. Alla Moldavia e alla Vallachia, come Stati posti sotto l'alto dominio del Sultano, furono confermati dalla Sublime Porta i loro privilegi, venendo questi garantiti dalle Potenze contraenti; ma fu per altro stabilito che nessuna esclusiva protezione avrebbe potuto essere esercitata su di tali paesi da nessuno dei potentati rimasti garanti, nè ammesso nessun separato diritto d'intervenire negli affari interni dei medesimi. La Moldavia e la Vallachia doveano pure avere, una amministrazione nazionale indipendente, libertà di culto, di legislazione, di commercio; un esercito del paese, e le loro leggi doveano essere rivedute da una Commissione formata da tutte le parti contraenti.

La Sublime Porta s'impegnò ad ammettere la revisione delle leggi e degli statuti in vigore nei detti Principati e per stabilire un completo accordo a riguardo di tale revisione fu convenuto che una Commissione speciale nominata d'accordo dalle Potenze medesime contraenti, si sarebbe riunita a Bukarest, e che colla cooperazione di un Commissario della Porta avrebbe preso cognizione dello stato delle cose dei Principati e proposte le basi della loro futura organizzazione (articolo XXIII) (1).

5. La Serbia continuando a godere dei suoi privilegi fu posta sotto la stessa guarentigia. Il diritto del Sultano di tenere guarnigioni in tale paese, fu però rispettato.

6. Il Sultano fu ammesso a partecipare ai vantaggi del diritto pubblico Europeo, ed a quelli risultanti dall'azione

(1) Per riguardo alla convenzione che organizzò i Principati, e che fu firmata a Parigi il 19 agosto 1858, vedi Martens, *N. R. gén.* XVI, 2, 50.

an. 1856. collettiva; ed al medesimo fu assicurata l'indipendenza e l'integrità del suo Impero.

Il firmano del 18 febbraio 1856, il quale poneva tutti i cristiani dimoranti in Turchia, e che professavano i varii culti del cristianesimo, allo stesso livello dei maomettani, quanto alla vita, alla proprietà, ed alla religione, ecc., fu riconosciuto dalle altre Potenze, le quali però rinunziavano a qualunque diritto d'intervenire fra il Sultano ed i suoi sudditi, o d'ingerirsi dell'amministrazione interna (art.VII-IX).

Le sei Potenze cristiane s'impegnarono di rispettare, ciascuna per la propria parte, l'indipendenza e l'integrità dell'Impero Ottomano; esse si obbligarono a guarentire in comune la stretta osservanza di questo impegno, e a considerare qualunque atto, che violasse la promessa fatta, come una questione d'interesse generale (articolo VII). Esse s'impegnarono pure a fare il loro possibile onde impedire qualunque dissidio che potesse nascere fra la Porta ed una o più delle Potenze firmatarie (articolo VIII).

Uno speciale trattato, concernente gli stretti, fu fatto fra la Russia e la Turchia.

Il fatto più importante che fu compiuto dal Congresso di Parigi è quello della dichiarazione fatta dai Plenipotenziarii convenuti, prima di sciogliersi, relativamente ai quattro principii, che si doveano considerare come diritto comune delle Potenze contraenti, e di quelle che avrebbero fatto adesione in avvenire, a riguardo della guerra marittima cioè:

1. La corsa è, e rimane abolita.

2. La bandiera neutra copre la merce nemica, eccetto solo il contrabbando di guerra.

3. La merce neutrale non è confiscabile a bordo di nave nemica, eccetto solo il contrabbando di guerra.

4. Il blocco non è reputato obbligatorio se non quando sia effettivo.

I Plenipotenziarii formularono inoltre il seguente voto:

« Gli Stati, fra i quali sorgesse qualche dissidio, prima di ricorrere alle armi, ricorreranno ai buoni ufficii di una Potenza amica » (1).

(1) Martens, *N. R. gén.*, XV, 791.

Provvedimenti relativi ai Principati.
1858-1866.

Dopo il trattato del 1856 col quale furono regolati i rapporti fra la Russia e la Turchia, parecchi e nuovi assetti furono fatti, in virtù di nuove stipulazioni, aggiunte a quelle di Parigi. Le principali di esse, le quali si riferiscono ai Principati danubiani ed al Mar Nero, sono le seguenti:

an. 1858.

1. Un nuovo ordinamento fu dato ai Principati il 19 agosto 1858, dalle sette Potenze adunatesi a Parigi (1). Fu stabilito che essi dovessero rimanere autonomi, sotto l' alto dominio della Turchia, e godere dei privilegi a loro confermati dai diversi atti, particolarmente dal hatti scheriff (decreto imperiale) del 1834, e guarentito dalle sei Potenze: che il Governo, dovea essere affidato ad Ospodari, eletti a vita dall' Assemblea, e doveano avere compito trentacinque anni d' età, ed essere figli di genitori nati in uno dei Principati: che l' Assemblea sarebbe stata eletta per sette anni sotto la presidenza del metropolitano, il quale *ex officio* ritenersi dovea chiamato a far parte di tale corporazione, come doveano reputarsi pure i vescovi aventi diocesi. I requisiti necessarî per essere elettori, e per essere nominati rappresentanti, furono determinati dalle Potenze firmatarie. Una Commissione centrale composta di sedici membri, otto dei quali nominati dai Principati, quattro dagli Ospodari, e quattro dalle Assemblee, fu istituita coll' ufficio di vegliare all' andamento del Governo, di rivedere e preparare le leggi d' interesse comune ad ambedue i Principati, e di codificarle.

I Principati manifestarono il desiderio di formare una più stretta unione e d' eleggere un Principe straniero, ciò che era loro proibito di fare dalla legge organica che era stata fatta a Parigi, nel 1858. Nel 1859 le Assemblee dei due Principati, avendo eletto il Principe Couza (2), un protocollo del 6 settembre 1859 convalidò questa doppia nomina, e con un firmano del 4 dicembre 1861, la Porta e le Potenze rimaste

(1) Martens, *N. R. gén.* XVI 2, 50.
(2) Vedi a prova di questo. Articoli VI, VII: *N. R. gén.* XVI, 2, 50, *et seg.*

garanti permisero, fino a che il governo di Couza durasse, questa violazione dell' ordinamento stabilito nel 1858. La rivoluzione rovesciò il Governo di Couza, ed un Governo provvisorio fu nominato nell' estate del 1866. Il Principe Carlo di Hohenzollern era stato proposto come successore di lui. Gli ambasciatori delle sette Potenze si riunirono a Parigi nel 1866, ma non poterono fare altro che accettare lo stato di cose imposto loro dai rivoluzionarî dei Principati. Il consenso della Turchia fu espresso in un firmano in data del 23 ottobre 1866, creando il principe Carlo, Principe dei Principati Uniti.

Egli fu fatto Principe con titolo ereditario da trasmettersi in linea diretta, e qualora questa venisse ad estinguersi, un firmano imperiale avrebbe elevato a tale dignità il più anziano dei di lui discendenti. Esso s'impegnava di rispettare i diritti del Sultano, di non conferire nessun ordine o decorazione, di aumentare il tributo, il quale fino allora era stato corrisposto, di tenere un esercito il quale non dovea oltrepassare i 30,000 uomini, di non permettere che il suo territorio divenisse il punto di ritrovo dei disturbatori della pace, d'osservare le convenzioni ed i trattati fatti fra il Sultano e le altre Potenze, fino a che essi non violassero i diritti dei Principati, e di non concludere trattati direttamente colle Potenze straniere.

Trattati colla China.

1858.

an. 1858. I trattati i qualî hanno aperto i porti della China a parecchie delle Potenze cristiane, meritano di essere considerati sotto il punto di vista del valore che hanno, inquantochè essi hanno reso applicabile a quei paesi il Diritto internazionale.

Nel trattato francese del 26 giugno 1858 è detto, che gli Agenti diplomatici avrebbero goduto nel luogo della loro dimora le immunità e i privilegi ad essi guarentiti dal diritto internazionale; vale a dire, che le loro persone, la loro casa, la loro famiglia, e le persone del loro seguito sarebbero inviolabili. In virtù di tale trattato i consoli o gli

Agenti consolari possono essere inviati a risiedere in certi porti marittimi o fluviali: è concesso il diritto di fabbricare, nei porti aperti, case, chiese, scuole ecc.: è permesso ai Francesi, provvisti di passaporto rilasciato ad essi dai loro consoli e dai loro agenti diplomatici, di frequentare i luoghi dell'interno ed i porti non aperti al commercio straniero. I membri di tutte le comunioni cristiane, possono godere della libertà personale e della libertà di culto, e sono protetti i missionari, i quali penetrano all'interno del paese, purchè sieno provvisti del passaporto regolarizzato nel modo di sopra indicato. Non è impedito a nessun Chinese d'abbracciare il cristianesimo (1).

Costituzione del Regno d'Italia (1859-1870)

Pace di Villafranca.

1859, Luglio 11.

an. 1859.

La guerra tra l'Austria, la Francia e la Sardegna, che ebbe luogo nel 1859, fu terminata coi preliminari di pace conclusi a Villafranca l'11 di luglio, e col trattato di pace definitiva sottoscritto a Zurigo, il 10 novembre dello stesso anno (1).

I trattati tra le dette parti conclusi sono tre: due dei quali fra l'Austria, e ciascuna delle altre parti, ed uno, il quale le concerne tutte e tre.

L'Austria cedè alla Francia, e la Francia trasferì alla Sardegna, quasi tutta la Lombardia. La linea di confine del territorio ceduto fu stabilito che si dovesse estendere dal limite meridionale del Tirolo, tracciato lungo il Lago di Garda, attraverso il mezzo di questo lago, fino in vicinanza della fortezza di Peschiera, dove s'incontrava colla circonferenza d'una zona fatta da un raggio di 3,500 metri in più della distanza che esisteva dal centro del forte alla parte la più esterna dello spalto, e da questo, ed intorno a tale circonferenza al punto dove questa raggiunge il Mincio, per poi accompagnare il ramo principale di questo fiume fino a

(1) Martens, *N. Rec. gen.*, XVII, 1, 2.

(1) Martens XVI, 2, 516.

an. 1859. Le Grazie, e per dirigersi da Le Grazie in linea retta al Po, per continuare il suo cammino lungo il principale ramo del Po fino a Luzzara, dove l'antica linea di confine dei territorî austriaco e sardo si incontrava con tale fiume.

Fu pure convenuto, che l'Austria avrebbe ricevuto dalla Francia la somma di quaranta milioni di fiorini come porzione del debito nazionale del 1854, ed in contracambio la Sardegna avrebbe pagato alla Francia cento milioni di franchi in tanto consolidato cinque per cento, oltre sessanta milioni a titolo di rimborso per le spese di guerra. Il Governo sardo assumeva l'impegno di prendere sopra di sè tre quinti del debito del Monte Lombardo-Veneto, o della banca dei prestiti.

Nel trattato fra la Francia e l'Austria, le due parti s'impegnavano a favorire la formazione di una Confederazione italiana, a capo della quale dovea essere posto il Papa, e stabilirono, che, quando tale Confederazione fosse stata fatta, sarebbe entrato a farne parte il Veneto, avanzo dei dominii austriaci in Italia, rimanendo ciò non ostante soggetto alla corona austriaca. Nello stesso trattato è detto che i diritti dei duchi di Toscana, di Modena, e di Parma, ai loro dominî, doveano reputarsi riservati, essendo essi restati estranei ai patti interceduti tra le parti contraenti, e conseguentemente esclusi dal subire mutamenti dei loro possedimenti territoriali senza il concorso delle Potenze, le quali aveano firmato il trattato di Vienna del 1815, che tali possedimenti ad essi garantiva.

Come conseguenza della cessione della Lombardia e col pretesto di mantenere l'equilibrio politico, la Sardegna, in virtù d'un trattato firmato a Torino il 24 marzo 1860, cedè alla Francia la Savoia, ed il circondario di Nizza, senza modificare però lo stato delle cose coi precedenti trattati stabiliti a riguardo delle parti della Savoia vicino alla Svizzera, che erano trasferite col vincolo della neutralità imposto nel 1815 (1).

(1) Martens, *Nouv. Rec. gén.* XVI, 2, 539.

Avvenimenti dopo il 1859.

Altri importanti mutamenti avvennero poi in Italia in conseguenza della rivoluzione e dei plebisciti. an. 1859.

Le province di Parma, avendo nominato un'Assemblea costituente nel settembre 1859 ed avendo essa espresso il voto che le dette province dovessero essere annesse al Regno Sardo, il Re di Sardegna accettò la proposta di annessione il 15 settembre, ed affidò al Principe Eugenio di Savoia la Reggenza delle province parmensi. Modena seguì la stessa via avendo l'Assemblea costituente deliberato il 19 agosto l'annessione delle province modenesi al Regno Sardo. La Romagna fece lo stesso e con decreto del 18 marzo 1860 fu accettato il suo voto di annessione alle altre province italiane per costituire il Regno d'Italia. La Toscana fu pure annessa in conseguenza del plebiscito, ed ammessa a far parte integrante dello Stato con decreto del 22 marzo 1860, e lo stesso accadde delle province di Napoli, annesse con decreto del 17 dicembre dello stesso anno, e votata poi e decretata l'annessione delle province siciliane, delle Marche, e dell'Umbria fu proclamata la costituzione del Regno d'Italia nel 1861, quando Vittorio Emanuele II assumeva, in conformità della legge votata dal Parlamento italiano il 17 marzo di quell'anno, il titolo di Re d'Italia per sè e suoi successori.

Restavano tuttora soggette all'Austria le province di Venezia e di Mantova, ma la guerra per rivendicarle combattuta nel 1866 fu terminata col trattato concluso a Vienna il 3 ottobre, col quale l'Austria, che avea ceduto all'Imperatore dei Francesi il regno Lombardo-Veneto col trattato concluso fra essa e la Francia il 24 agosto di quello stesso anno, acconsentì a che le province Lombardo-Venete potessero liberamente esprimere col plebiscito la volontà di annettersi al Regno d'Italia, ed in conseguenza del voto del popolo l'annessione delle province di Venezia e di Mantova fu decretata il 4 novembre 1866.

Fu altresì uno dei patti concordati fra l'Austria e la Francia col mentovato trattato del 1866, che le frontiere della Venezia verso l'Austria sarebbero state considerate come i

limiti tra i due Stati; che il Governo italiano avrebbe preso a suo carico la parte del debito del Monte Lombardo-Veneto che in virtù dell' art. 7 del trattato di Zurigo era rimasta a carico dell'Austria, e furono presi altresì opportuni accordi per regolare la condizione degli abitanti e degli originarii delle province cedute; per determinare la partecipazione dei due Stati ai debiti, e prestiti dei territorii ceduti, alle concessioni delle ferrovie e a quanto potea concernere gl' interessi reciproci delle parti contraenti.

Con tale trattato la costituzione del Regno d' Italia addivenne un fatto compiuto e legalizzato rispetto all' Austria.

Nel 1870 anche le province Romane furono ammesse in conformità del plebiscito a far parte integrante del Regno d'Italia col decreto del 9 ottobre di quell'anno, convalidato poi con la legge del 31 dicembre dello stesso anno.

Codesti avvenimenti presi nel loro insieme costituiscono uno dei fatti più importanti contro l'assetto stabilito dal Congresso di Vienna e sulla distribuzione dei possedimenti territoriali da esso garantiti.

Trattato di Londra relativo al regno di Grecia.

1863, Luglio 13.

an. 1863.

Il trattato concernente il trono di Grecia fu concluso fra la Danimarca da un lato, la Francia, la Gran Bretagna, e la Russia dall' altro, in qualità di Potenze garanti e protettrici in virtù della convenzione del 7 maggio 1832. Ottone, appartenente alla casa di Baviera, re di Grecia, era stato espulso da una rivoluzione, accaduta nell'autunno del 1862. Dopo alcune trattative, la corona dietro consiglio delle Potenze fu offerta dall' Assemblea greca ad un principe danese. In questo mentre la Grande Bretagna fece sapere, che essa era pronta ad abbandonare il protettorato delle isole Ionie, considerando che esse avrebbero potuto essere unite alla Grecia, a condizione però che le Potenze, le quali erano parti contraenti del trattato del 5 novembre 1815, volessero dare il loro consenso, e che la Grecia rimanesse monarchia. Il re di Danimarca prese parte al trattato come rappresentante d'un membro della sua famiglia.

I principali articoli furono:

1. Il re di Danimarca come rappresentante del Principe Giorgio — figlio del principe Cristiano—accettava per esso principe Giorgio la sovranità ereditaria della Grecia, che l'Assemblea gli avea offerta da parte della nazione. Esso avrebbe però il nome di Giorgio I, e la Grecia avrebbe formato una monarchia costituzionale indipendente.

2. Le Isole Jonie avrebbero fatto parte della Grecia, qualora il Parlamento Jonio, e le Corti di Francia, d'Austria, di Russia, e di Prussia, avessero dato a ciò il loro consenso.

3. Le corone di Grecia e di Danimarca non avrebbero mai potuto fondersi in una sola, e cingere il capo d'un solo Re.

4. I successori legittimi di Giorgio I, avrebbero professato la fede della Chiesa ortodossa orientale.

5. La Gran Bretagna, avrebbe consigliato il Governo delle Isole Jonie ad aggiungere diecimila lire sterline alla lista civile del Re greco, e le tre grandi Potenze di sopra menzionate avrebbero ceduto ciascuna ogni anno quattromila lire sterline detratte dagl' interessi del debito contratto dal Governo greco, onde fare una donazione al Re in di più della lista civile fissata dalla legge dello Stato (1).

Unione delle Isole Jonie alla Grecia

1864, Marzo 29.

an. 1864.

Il trattato, relativo all' unione delle Isole Jonie colla Grecia, fra le tre Potenze protettrici (sopra indicate) e la Grecia, in sostanza non fece altro, che chiamare in vigore le disposizioni prese il 14 novembre 1863, dalle tre Potenze di già citate e dall' Austria.

Con tale trattato fu stabilito:

1. che le sette Isole Jonie avendo manifestato il loro consenso a mezzo del loro Parlamento, ed essendo stato accettato l' abbandono fatto da parte della Gran Bretagna del

(1) Martens, *Nouv. Rec. gén.* XVII 279 ; *Annuaire des Deux Mondes* del 1862, 1863, XII, 999.

protettorato di lei su di esse, avrebbero formato parte della monarchia greca.

2. L' Isole di Corfù e di Paxo colle loro dipendenze, avrebbero goduto una neutralità perpetua.

Nel trattato del 14 novembre 1863, era stato provveduto che questa neutralità fosse estesa a tutte le Isole Jonie e loro acque, ma in questo trattato la neutralità fu più limitata, avendo il Governo greco manifestato il desiderio che così si facesse.

3. Fu stabilito che dovessero rimanere in vigore tutti i trattati commerciali esistenti, e che non dovesse essere fatta ad essi nessun mutamento prima di quindici anni.

4. Furono assicurati il rispetto della Chiesa greca, riconosciuta la speciale protezione goduta dalla Chiesa cattolica romana, la libertà di culto, l' eguaglianza civile a forma della Costituzione delle Isole in allora vigente.

5. L'aumento alla lista civile del re di Grecia, il quale a norma del mentovato trattato del 13 luglio 1863, la Gran Bretagna dovea consigliare di fare approvare, fu effettivamente approvato dall' Assemblea legislativa delle Isole, e dalle tre Potenze.

6. A forma del trattato del 14 novembre 1863, le fortezze di Corfù e loro dipendenze, dovevano essere demolite prima che le truppe inglesi le abbandonassero. Nulla essendo stato detto intorno a ciò in questo trattato, i Greci desideravano di conservarle, ma esse furono smantellate tanto quanto fu possibile.

7. Le tre Corti garantirono alle Isole la posizione che a loro spettava, come parte del territorio di una monarchia costituzionale indipendente.

Questione dei Ducati Schleswig e Holstein.

Trattato di Vienna.

1864, Ottobre 30.

an. 1864. La quistione dei Ducati di Holstein e dello Schleswig, che avea cagionato la guerra tra la Danimarca e la Prussia nel 1848, terminata poi col trattato di Londra dell'8 mag-

gio 1852, fu risollevata, quando avvenne la morte di Federigo VII, il 13 novembre 1863. an. 1864.

I Ducati di Holstein e di Lauenbourg, entrambi germanici, appartenevano alla Danimarca, ed il Re danese avea fatto parte per tali Ducati fin dal 1815 della Confederazione germanica. Secondo le antiche carte feudali essendo escluse le donne dalla sovranità si sosteneva da una parte, che, quando la corona danese fosse restata senza successori di linea maschile, quei Ducati dovessero essere separati dalla Danimarca. Questa eventualità era stata prevista da Cristiano VIII Re di Danimarca, il quale, essendo sul trono il di lui figlio Federigo VII, che nonostante due matrimonii era restato senza prole, promulgò un Decreto per regolare la successione onde impedire la separazione dei Ducati ed effettuare invece il disegno di mantenerli uniti più strettamente al Regno.

Le tendenze che si manifestavano specialmente nella Germania del nord di attuare una maggiore unità politica tra tutti i paesi alemanni, e l'ingerenza della Dieta di Francoforte a riguardo di tutti gli Stati e Principati che formavano parte della Confederazione germanica, fondata sulla costituzione di quella Confederazione, giustificavano l'azione continua della Dieta stessa, per impedire che quei Ducati fossero incorporati alla Danimarca ed attirare l'Holstein nell'unione germanica. Anzi essendovi pure nello Schleswig, Ducato danese, molti di razza germanica, perchè effettivamente, se si eccettui la parte nord di esso, ivi si parla tedesco, si tendeva ad estendere a quel Ducato l'azione per aggregarlo alla Germania e separarlo dalla Danimarca.

Queste due opposte tendenze hanno tenuto viva la così detta questione danese, perchè da una parte i Re di Danimarca miravano ad incorporare più strettamente quei Ducati, e le Potenze germaniche, dall'altra, miravano invece a separarli. Bisogna poi aggiungere a questo che il Ducato di Holstein sopra tutto inclinava piuttosto verso la Germania.

Il trattato di Londra del 1852 non potè risolvere definitivamente la questione, perchè in esso la questione della successione fu riservata. La Confederazione germanica non

an. 1861. volle neanche accettare la costituzione pubblicata nel 1855 da Federico VII Re di Danimarca, perchè la considerò ispirata dall' intenzione di unire più strettamente quei Ducati alla Danimarca, mentre essa sosteneva che dovessero far parte della Confederazione.

Quando avvenne la morte di Federico VII, il 13 novembre 1866, la questione della successione ai Ducati divenne una questione di attualità. Il Duca di Glucksburg, Cristiano, salì sul trono, ma la Confederazione germanica non riconobbe i suoi diritti ai Ducati come fondati sulla legge di successione, perchè essa non l'aveva approvata, e sosteneva invece che si dovesse applicare l'antica legge. In virtù di questa diversi accamparono i loro diritti alla successione dei Ducati, e tra gli altri il Principe d' Augustemburg, il quale sostenendo di dover essere il successore, dichiarava che avrebbe assunto il governo di quei paesi, che a lui spettavano. Le sue pretese erano sostenute dalla Germania.

La questione si complicò poi perchè Cristiano promulgò una costituzione in virtù della quale lo Schleswig era incorporato propriamente al regno. Le Potenze germaniche non vollero approvare tale costituzione e sostennero il movimento dei partigiani che domandavano che dovesse essere rivocata. Il re di Danimarca non volle accettare tali pretese e dichiarava che avrebbe potuto abbandonare i suoi diritti sull' Holstein, ma che intendeva conservare integri quelli sullo Schleswig. Fu allora che la Prussia e la Germania si reputarono sciolte dall'osservanza del trattato di Londra, perchè esso non era stato approvato dalla Dieta ed avendo questa decretato l' intervento armato per tutelare gl' interessi dei Ducati tedeschi, l'Austria e la Prussia intervennero come Potenze federali, ed intimarono a Cristiano IX, o di ritirare nel termine di due giorni la costituzione da lui applicata allo Schleswig, o che lo avrebbero costretto colla forza.

Immediatamente il Jutland fu invaso dalle truppe federali e la Danimarca vinta fu costretta a cedere; prima fu sottoscritto un armistizio a *Christiansfeld* il 18 luglio; poi fu concluso il trattato di pace definitivo a Vienna, il 30 ottobre 1864. Le condizioni imposte alla Danimarca furono: che

il Re danese rinunziava a tutti i suoi diritti sui Ducati di Schleswig, Holstein e Lauenburg in favore dell' Imperatore d'Austria e del Re di Prussia, impegnandosi ad uniformarsi alle risoluzioni che sarebbero state prese per provvedere all'assetto di tali paesi. Una parte dello Jutland compresa nello Schleswig, e situata a mezzogiorno della linea di confine nord del distretto di Ribe, fu pure ceduta dal Re di Danimarca per essere incorporata allo Schleswig. Fu convenuto che la Prussia e l'Austria si avrebbero fatte rimborsare le spese della guerra dai Ducati; che la Danimarca avrebbe restituite tutte le navi mercantili prussiane, austriache e germaniche, unitamente alle mercanzie sovra di esse caricate e sequestrate durante la guerra, e quelle altresì confiscate sulle navi neutrali. Fu inoltre provveduto al riparto del debito pubblico e a regolare la condizione degli originarii dei paesi ceduti (1).

Questo trattato non fu neanche portato a cognizione della Dieta della Confederazione germanica, perchè la Prussia e l' Austria intendevano volgere a loro profitto esclusivo i risultati della guerra. Il trattato concluso avea infatti attribuito i Ducati ceduti all'Austria ed alla Prussia, e non già a profitto dei pretendenti, il Duca d' Oldenburgo e Principe d' Austenbourg. Le due Potenze vincitrici pensarono quindi di dividersi la conquista fatta, e a questo fine sottoscrissero la convenzione di Gastein.

Trattato di Gastein.

1865, Agosto 14.

La convenzione di Gastein fra l' Austria e la Prussia fu conclusa per dividersi i Ducati conquistati, e le parti contraenti convennero, che i diritti da esse acquistati in virtù del trattato del 30 ottobre 1864 sarebbero passati, per quello che concerneva l' Holstein, all'Imperatore d' Austria, e per quello che concerneva lo Schleswig al Re di Prussia. Fu pure convenuto, che fino alla creazione di una flotta federale alemanna le due Potenze contraenti avrebbero potuto ser- an. 1865.

(1) MARTENS, *Nouv. Rec. gén.*, XVII. 2,474-486.

an. 1865. virsi del porto di Kiel per le rispettive navi da guerra, e che la Prussia avrebbe esercitato su di esso la polizia ed il comando.

Essa era inoltre autorizzata a costruire le fortezze necessarie per la difesa del porto, e sulla costa holsteinese gli stabilimenti marittimi corrispondenti allo scopo del porto militare.

Entrambe le Potenze si riservarono il diritto di avere una guarnigione a Rendsbourg convenendo, che avrebbero alternato a vicenda il comando di essa.

La Prussia si riservò il diritto di avere due strade militari attraverso l'Holstein, l'una da Lubecca a Kiel, l'altra da Amburgo a Rendsbourg. Le fu inoltre concesso di condurre attraverso il territorio holsteinese un canale per congiungere il mare del nord al mare baltico; di acquistare i terreni necessarii per scavare il canale secondo i suoi piani; di sorvegliare per mantenerlo in buone condizioni, e fissare inoltre la tassa di navigazione, che dovea essere eguale per le navi di qualsisia nazione.

L'Austria dichiarò di cedere alla Prussia ogni suo diritto sul Ducato di Lauembourg, ottenendo da questa in pagamento la somma di 2,500,000 ris-dollari.

Questa convenzione di Gastein parve che dovesse risolvere definitivamente la questione danese, ma gli avvenimenti successivi provarono come la gelosia esistente fra l'Austria e la Prussia, ciascuna delle quali mirava ad acquistare per sè l'egemonia germanica, dovea trovare nella questione dei Ducati l'occasione per manifestarsi.

A riguardo delle altre Potenze, che erano restate estranee alla guerra, giova notare, come esse considerarono le disposizioni prese a Vienna e a Gastein, non solo contrarie ai trattati del 1815, e a quello di Londra del 1852, ma ai principii altresì del Diritto internazionale moderno. Queste furono sopratutto le vedute del Governo francese e del Governo inglese, i quali riguardarono come vere violazioni del Diritto internazionale l'avere disposto di quei Ducati, senza che nè la Dieta vi avesse preso parte, ne gli abitanti, nè coloro che vantavano diritti su di essi fossero stati richiesti del loro consenso. Di ciò erano allarmati anche gli Stati di

secondo ordine della Germania. La Baviera, la Sassonia e Assia-d' Armstadt proponevano che la Dieta dovesse occuparsi dell' affare dei Ducati, ed invitare le due grandi Potenze a convocare nel Holstein un Parlamento, onde risolvere le questioni che concernevano la costituzione dei Ducati, e l'ammissione dello Schleswig nella Confederazione: ma questa proposta non fu accettata dalla Prussia.

Guerra tra l'Austria e la Prussia.

Preliminari di Nikolsbourg.

1866, Luglio 26.

I dissensi tra la Prussia e l' Austria, che già da lungo tempo esistevano, a riguardo dell' influenza e della supremazia, che ciascuna di essa intendeva esercitare nella Confederazione germanica, divennero più gravi nel 1866 a proposito dell' esecuzione della convenzione di Gastein. an. 1866

L' Austria si accorse, che quella convenzione era tutta a vantaggio della Prussia sua avversaria, e sosteneva, o per lo meno tollerava le pretese del Duca di Augustembourg, mentre la Prussia, che mirava ad acquistare il possesso esclusivo dei Ducati, combatteva quelle pretese, escludendo che il Duca avesse alcun diritto sullo Schleswig.

Così divennero più vivi i dissensi fra queste due grandi Potenze, e sei mesi scorsero in discussioni e trattative, e nell' armare e disarmare senza che gli sforzi degli altri Governi per derimere le mali intelligenze arrivassero a far tornare in buona armonia le due Potenze rivali. Si aggiunse poi che la Prussia per annientare l' influenza dell' Austria nella Confederazione propose di riformarla e costituire un Parlamento, nel quale essa contava di poter disporre della maggioranza dei voti.

In conseguenza di ciò i rapporti fra quelle due Potenze divennero ostili, e ne seguì poi la guerra, non ostante gli sforzi riuniti della Francia, dell' Inghilterra e della Russia per evitarla.

Le truppe prussiane entrarono nel Holstein dichiarando quel Governo, che esso lo faceva per esercitare il diritto

an. 1866. di occupare Altona in comune coll'Austria; questa dichiarava invece che la convenzione di Gastein era violata, e che avrebbe considerato come caso di guerra, se le truppe prussiane non fossero state tosto richiamate. Poi faceva appello alla Dieta federale per ottenere l'esecuzione federale contro la Prussia, ma il Governo prussiano sostenne di non riconoscere l'autorità della Dieta e dichiarò che si riteneva sciolto dalla Confederazione fino a tanto che questa non avesse accettato il piano di riforma. Così scoppiò la guerra. La Prussia era alleata coll'Italia, alla quale avea promesso Venezia, e le provincie soggette all'Austria, come patto dell'allenza concordata col trattato sottoscritto l'8 aprile 1866, e gelosamente tenuto segreto.

Gli Stati della Germania si divisero, e furono per l'Austria, la Sassonia, l'Annover, Assia-Cassel, Assia-d'Armstadt, Nassau, Francoforte e gli Stati Sud-germanici, tutti gli altri Stati Nord-germanici furono per la Prussia.

La guerra fu condotta con una rapidità ed una decisione sorprendente. L'esercito annoverese fu obbligato a capitolare il 29 di giugno, ed i Prussiani di vittoria in vittoria, riportate sopra i Sassoni e gli Austriaci, disfecero completamente l'esercito austriaco a Sadowa, aprendosi così la strada per Vienna. L'Imperatore d'Austria pensò allora di offrire la Venezia alla Francia e di domandare a Napoleone III la sua mediazione sottoscrivendo con lui il trattato di Vienna del 24 agosto 1866.

Questo avvenimento rallentò le ostilità, ma non le sospese: i Prussiani continuarono a marciare avanti; gl'Italiani scontenti di dover ricevere la Venezia dalla Francia continuavano a lottare avanzandosi nel Tirolo e nel Trentino. Nonostante ciò in conseguenza dell'azione attiva della Francia per far cessare la guerra, le proposte dei preliminari di pace furono accolte da una parte e dall'altra, e sottoscritti a Nikolsbourg il 26 luglio.

Le condizioni concordate furono le seguenti: fu dichiarato che la monarchia austriaca dovea essere mantenuta nella sua integrità, eccetto il Regno Lombardo-Veneto; che l'Imperatore d'Austria riconosceva la dissoluzione dell'antica Confederazione germanica, e acconsentiva ad una nuova or-

ganizzazione della medesima e della quale l'Austria non avrebbe fatto parte; consentiva che gli Stati tedeschi posti al nord della linea del Meno avessero contratto un'unione più stretta con la Prussia, e che quelli situati al Sud avessero formato fra di loro una unione e che i rapporti di codesti Stati uniti, con quelli uniti del Nord potessero essere regolati secondo gli accordi fra essi Stati stabiliti; che l'Austria trasferiva alla Prussia tutti i diritti da essa acquistati in virtù del trattato di Vienna, del 30 ottobre 1864, sui Ducati di Holstein e di Skleswig, riservando soltanto agli abitanti del nord dello Schleswig il diritto di manifestare col loro voto, se intendevano unirsi alla Danimarca; essa assumeva inoltre l'impegno di pagare alla Prussia a titolo d'indennità di guerra la somma di 40.000.000 di talleri.

an. 1866

Il re di Prussia assumeva l'impegno di mantenere nei cambiamenti territoriali, che avrebbero avuto luogo in Germania, i confini attuali del regno di Sassonia, si obbligava inoltre ad ottenere l'adesione dell'Italia ai preliminari della pace, ed alla conclusione della pace sulle basi concordate, appena l'Imperatore dei Francesi avesse posto il regno Lombardo-Veneto a disposizione del Re d'Italia.

Stabilita con tale trattato la sospensione delle ostilità, prima che fosse sottoscritto il trattato di pace definitivo, la Prussia concluse varii trattati con gli Stati secondari della Confederazione Germanica che si erano alleati con l'Austria, ed impose ai medesimi di accettare le condizioni stipulate tra essa e l'Austria coi preliminari di pace di Nikolsbourg, e determinò la indennità di guerra che ciascuno di essi dovea pagare. Così essa fece coll'Würtemberg, col trattato stipulato a Berlino il 13 agosto 1866; col Gran ducato di Baden, il 17 agosto; con la Baviera, il 28 agosto; col Gran ducato di Assia, il 3 settembre, col Principato di Reus, il 26 settembre.

Furono inoltre sottoscritti a Berlino i trattati di alleanza offensiva e difensiva, cioè quello del 18 agosto fra la Prussia da una parte e il Mecklemburg-Schwerin, Sassonia-Weimar, Mecklemburg-Strelitz, Oldenburg, Brunswich, Sassonia-Altenburg, Sassonia-Coburgo-Gotha, Anhalt, Schwartzburg-Sondershausen, Schwartzburg-Rudolfstaldt, Waldeck, Reuss (linea

an. 1866. cadetta) Schaumburg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema e Amburgo dall'altra, pel mantenimento della indipendenza, della integrità e della sicurezza interna ed esterna dei loro Stati.

Le parti contraenti si obbligavano alla difesa comune dei loro territorii, che esse si garentivano a reciprocità, e convenivano che lo scopo dell' alleanza tra essi conclusa sarebbe stato definitivamente determinato da una costituzione federale, la quale sarebbe stata stabilita in conformità delle proposte fatte dalla Prussia, e da un Parlamento comune, che sarebbe stato convocato; che le truppe dei Governi alleati sarebbero state poste sotto il comando del Re di Prussia, che sarebbero state regolate da convenzioni particolari le prestazioni da ciascuno degli Stati alleati dovute durante la guerra; che tutti i trattati e convenzioni conclusi precedentemente fra le parti sarebbero stati mantenuti in vigore.

I Governi alleati assumevano inoltre l'impegno di prendere le misure necessarie per procedere all'elezione dei membri del Parlamento, il quale sarebbe stato convocato di comune accordo con la Prussia, e che intanto avrebbero inviato a Berlino i loro plenipotenziarii per concordare sulle proposte fatte dal Governo prussiano, il progetto di Costituzione federale, che dovea essere sottoposto al Parlamento.

L'alleanza così conclusa dovea durare fino a tanto che non fosse stata costituita la nuova Confederazione, ed intanto la sua durata era fissata per un anno. L'altro trattato di alleanza offensiva e difensiva fu concluso il 22 agosto fra la Prussia e la Baviera a Berlino, ed in virtù di tale trattato anche il re di Baviera cedè il comando supremo delle sue truppe al re di Prussia.

Pace definitiva tra l'Austria e la Prussia.

Trattato di Praga.

1866, Agosto 23.

La pace definitiva tra l' Austria e la Prussia fu conclusa col trattato di Praga, fatto sulle basi dei preliminari stipulati a Nikolsbourg.

Le principali disposizioni concordate tra le parti furono le seguenti: che cioè: an. 1866.

1. L'Imperatore d'Austria accedeva alla dichiarazione fatta dal rappresentante dell'Imperatore dei francesi, che la Venezia sarebbe stata rimessa dopo la pace all'Italia e acconsentiva a che il regno Lombardo-veneto fosse unito all'Italia.

2. L'Imperatore d'Austria riconosceva lo scioglimento della Confederazione germanica e acconsentiva a che la Germania potesse essere organizzata senza la partecipazione dell'Impero d'Austria; riconosceva in pari tempo l'unione federale, che sarebbe stata fondata dal re di Prussia tra gli Stati al nord della linea del Meno, e acconsentiva inoltre a che gli Stati al sud di questa linea avessero potuto contrarre un'unione, i vincoli della quale, colla Confederazione del nord, sarebbero stati stabiliti secondo gli accordi delle parti.

3. L'Austria rinunciava a tutti i diritti attribuiti ad essa dal trattato di Vienna, del 30 ottobre 1864, sullo Schleswig e sullo Holstein trasferendo tali diritti alla Prussia, riservando soltanto alle popolazioni del nord dello Schleswig di poter essere unite alla Danimarca, qualora esse con voto liberamente espresso avessero manifestato tale desiderio.

4. Il re di Prussia assumeva l'impegno, conformemente ai desiderii espressi dall'imperatore d'Austria, di lasciar sussistere nella sua integrità territoriale il regno di Sassonia riservandosi di fissare con un particolare trattato col re di Sassonia la situazione di questa nella Confederazione del nord della Germania, e la parte delle spese di guerra ad essa attribuite, e l'imperatore d'Austria assumeva dal canto suo l'impegno di riconoscere l'organizzazione della Confederazione del nord della Germania, come dal Re di Prussia sarebbe stata stabilita.

5. L'indennità di guerra imposta all'Austria fu fissata a 20.000.000 di talleri.

Rispetto ai trattati anteriori conclusi fra le parti fu convenuto, che dovessero essere conservati in vigore quelli soltanto che non dovessero reputarsi estinti in conseguenza dello scioglimento della Confederazione germanica.

Questo trattato pose la Prussia a capo della Germania

escludendone completamente l' Austria; accrebbe i possedimenti territoriali di essa aggiungendo a quello Stato una considerevole estensione di territorio e 4.000.000 e mezzo di abitanti; pose in potere della medesima i più importanti porti di mare, che le resero possibile di accrescere la sua marina militare, acquistando così una grande forza e una grande potenza.

Gli avvenimenti posteriori assicurarono la supremazia della Prussia. In virtù della legge votata dalle Camere prussiane il 20 settembre 1866 fu decretata l'annessione di Annover, Assia-Elettorale, Nassau, e Francoforte alla monarchia prussiana, e col trattato di Berlino del 21 ottobre 1866 la Sassonia accettò le disposizioni del trattato di Praga relative ad essa. Il 17 aprile 1867 fu effettuata la Confederazione della Germania del nord, che fu di per sè stesso un grande passo per attuare l' unità nazionale, a cui le popolazioni germaniche aspiravano da lungo tempo. Nel 1870 in seguito all' iniziativa presa dal Re di Baviera, seguito poi dal Würtemberg, e dai Gran Ducati di Baden e di Assia, la Dieta della Confederazione della Germania dichiarò il 9 dicembre l'accessione degli Stati del sud della Germania all' Unione federale fondata dagli Stati del nord, e così la Confederazione Germanica divenne l' Impero, la costituzione del quale ha esercitato ed esercita una grande influenza nell' attualità su tutti gli avvenimenti politici dell' epoca presente.

Guerra franco-germanica.

Questioni del Lussemburgo.

Trattato di Londra.

1867, Maggio 11.

an. 1867. La Francia avea visto a malincuore l'ingrandimento della Prussia in seguito alla guerra del 1866. Si dice che l'Imperatore Napoleone le avesse lasciato le mani libere, perchè avea avuto promessa da Bismark nel convegno di Biarritz di ottenere un compenso territoriale dalla parte del Reno. Deluso nella sua aspettativa era naturale l' antagonismo tra

le due Potenze. Questo crebbe, quando nel marzo del 1867 furono pubblicati i trattati fino allora tenuti segreti di alleanza offensiva e difensiva tra la Prussia, la Baviera, il Würtemberg e il Granducato di Baden.

an. 1867.

I dissensi incominciarono a proposito della questione del Lussemburgo.

Il Re d'Olanda come Granduca del Lussemburgo era membro della Confederazione germanica. Sciolta questa in seguito agli avvenimenti del 1866 il Limburgo e il Lussemburgo vennero a trovarsi in una posizione veramente difficile, perchè la Prussia continuò a mantenere nella fortezza di Lussemburgo la guarnigione che era in essa mantenuta, quando quel Ducato faceva parte della Confederazione. La Francia avea iniziato trattative col re d'Olanda per ottenere la cessione del Granducato, ma sorgeva naturalmente la questione se la Prussia avrebbe acconsentito a ritirare le sue truppe. Questo faceva temere un grave dissenso tra le due Potenze e la probabilità di una guerra.

Affine di evitarla una Conferenza fu riunita ad iniziativa del re d'Olanda a Londra e, avendovi preso parte l'Austria, il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, il Lussemburgo, la Russia e la Prussia, fu prima sottoscritto un protocollo, il 7 maggio 1867, e poi un trattato da tutte le Potenze intervenute, l'11 maggio dello stesso anno, onde regolare la questione del Granducato.

In virtù di tale trattato fu stabilito che il Granducato di Lussemburgo avrebbe continuato ad appartenere al Re dei Paesi Bassi come parte dei possedimenti appartenenti alla dinastia di Orange-Nassau, ma che avrebbe formato uno Stato neutro mantenendo la sua neutralità rispetto agli altri Stati, e che le parti contraenti sarebbero state obbligate a rispettare la neutralità del Granducato, ed a proteggerla considerando la conservazione di essa sotto la salvaguardia di loro tutte firmatarie del trattato, il Belgio solo eccettuato, Stato neutro esso stesso.

Fu inoltre convenuto che la città di Lussemburgo non sarebbe stata considerata quale fortezza neutrale, come in passato, e che avrebbe cessato di essere fortificata riservandosi il Re granduca, di mantenervi soltanto quel numero

di truppe necessario per vegliare al mantenimento del buon ordine, e che le truppe prussiane di guarnigione nella fortezza l'avrebbero abbandonata, appena avvenuto lo scambio delle ratifiche del trattato. Il Re granduca, dalla sua parte prese l'impegno di convertire quella piazza forte in città aperta, e di non ristabilire in essa le fortificazioni, e di non creare alcun stabilimento militare.

Così avendo dichiarato il Limburgo e il Lussemburgo parte integrante del regno dei Paesi Bassi, ed assicurata la neutralità di essi, ogni controversia tra la Francia e la Prussia fu assopita.

Questione della candidatura Hohenzollern.

Pace di Versailles.
1871, febbraio 26.

an. 1871. I dissensi fra la Francia e la Germania, sopiti momentaneamente, rinacquero a proposito della candidatura alla Corona di Spagna.

Rovesciato il governo della regina Isabella II dalla rivoluzione, la Spagna cercava un Re. Il maresciallo Prim era riuscito a fare accettare la Corona di Spagna dal Principe Leopoldo Hohenzollern, a cui era stata offerta. Il re di Prussia, lontano parente e capo della Casa di lui, pareva che approvasse tale candidatura al trono vacante di Spagna, ma questo non accomodava al Governo francese, il quale si opponeva vivacemente alla detta candidatura, perchè diceva che così si mirava a ristabilire l'impero di Carlo V, e quel Governo potè ottenere che lo stesso candidato vi rinunziasse. Non contento del risultato ottenuto esso poi pretese che il re Guglielmo di Prussia dovesse fare una dichiarazione, che cioè esso non solo approvava la rinunzia alla candidatura da parte di Hohenzollern, ma che garantiva che mai sarebbe stata riproposta.

Il re di Prussia rifiutò recisamente di accondiscendere a tale richiesta, e non volle più concedere ulteriori udienze all'ambasciatore francese, che in seguito alle istruzioni ricevute insisteva. Questo accadeva ad Ems il 13 luglio 1870. Due giorni dopo Olivier, ministro degli Esteri, dichiarava

all' Assemblea legislativa che il rifiuto del re di Prussia di dare udienza all'ambasciatore francese dovesse essere considerato come caso di guerra e domandava un credito di 50,000,000 di franchi per fare la guerra alla Germania. Molti deputati cercarono di opporsi, ma il credito fu votato, e la guerra dichiarata con un proclama dell' Imperatore Napoleone pubblicato il 23 di luglio.

an. 1871.

I principali avvenimenti di questa guerra furono i seguenti: 6 agosto, battaglia di Wörth o di Fröschwiller; 16 agosto, battaglia di Mars-le-Tour, presso Metz, e battaglia di Toul; 18 agosto, battaglia di Metz; 1 settembre, battaglia di Sedan; 2 settembre, capitolazione di Sedan, furono fatti 100,000 prigionieri, l'imperatore Napoleone si arrese ai Prussiani; 4 settembre, a Parigi il popolo domanda che sia dichiarata decaduta la dinastia, e proclamata la Repubblica; 19 settembre, Parigi è investita; 23 settembre, Toul è presa; 28 settembre, Strasburgo capitola; 27 ottobre, capitolazione di Bazaine a Metz, e del suo numerossimo esercito; 8 novembre, Verdun è presa; 10 novembre, resa di Neuf-Brisach; 12 decembre, Phalsbourg si arrende; capitolazione di Parigi, al seguito d'una convenzione stipulata a Versailles il 28 gennaio 1871, colla quale fu pure stabilito che vi sarebbe stato un armistizio generale, eccetto che sul teatro della guerra al Sud-est della Francia, e che piena libertà sarebbe stata concessa, in tutta la Francia, di procedere alle elezioni onde nominare un' Assemblea legislativa.

I preliminari di pace furono conclusi a Versailles il 26 febbraio 1871 fra la Prussia (rappresentata dal Conte di Bismark), la Baviera, il Würtemberg e il Ducato di Baden da una parte, e la Francia dall' altra (rappresentata da Thiers capo del potere esecutivo, e Giulio Favre ministro degli Esteri). I principali provvedimenti furono i seguenti:

1. Continuazione dell'armistizio, sotto la condizione che dal 3 marzo previo avviso di 3 giorni potessero essere riprese le ostilità.

2. Cessione da parte della Francia a favore dell' Impero germanico di tutti i suoi diritti e titoli sui territorii situati all' est della frontiera descritta e designata su di una

carta del territorio, pubblicata a Berlino nel settembre 1870 dalla divisione geografica dello Stato maggiore.

Il territorio così ceduto comprendeva principalmente l'Alsazia ed una parte della Lorena; i dipartimenti del basso Reno e dell'alto Reno fino al cantone di Belfort; una piccola parte di quella della Meurthe ed una gran parte di quello della Mosella.

La Francia si obbligava a pagare alla Germania, a titolo d'indennità di guerra cinque miliardi, dei quali uno nel 1871, il resto entro tre anni, e la Prussia si riservava il diritto di continuare ad occupare una parte del territorio francese e di evacuarlo a misura che sarebbe stata pagata la indennità di guerra.

Altri provvedimenti concordati concernevano la restituzione dei prigionieri e l'amministrazione dei dipartimenti francesi, che dovevano tuttora rimanere occupati dalle truppe tedesche.

Trattato di Pace di Francoforte.

1871, Maggio 10.

an. 1871. La pace definitiva tra la Germania e la Francia fu conclusa col trattato sottoscritto a Francoforte. Tale trattato rettificò i confini, che erano stati fissati nel trattato preliminare. La città di Belfort col suo territorio fu data alla Francia, e il Governo tedesco si mostrò disposto ad estendere il raggio di questo territorio in maniera da comprendere altri villaggi, e la parte occidentale dal cantone di Fontaine, ma alla condizione che il Governo francese avesse acconsentito ad una rettifica di confini fra i limiti del Lussemburgo ed il fiume Orne, verso l'estremità nord dei territori acquistati dalla Prussia.

Altri articoli concernono la condizione dei Francesi originarii dei territorii ceduti o in essi domiciliati; il regolamento del pagamento dell'indennità di guerra, della consegna degli archivi, dei depositi fatti dai Dipartimenti o Comuni dei paesi ceduti, ed altri oggetti d'interesse politico ed amministrativo.

Con questo trattato le frontiere della Francia verso l'ovest

furono ridotte a quelle che erano tre secoli prima nel 1552 e il Re di Prussia, che avea preso già il titolo d'Imperatore di Germania, aggregò al suo Stato 1.597.765 abitanti.

Conferenza e trattato di Londra.

1871, Marzo 13.

Il 13 marzo 1871 furono fatte a Londra, dalle Potenze le quali avevano preso parte al trattato di Parigi del 1856, alcune modificazioni riguardanti la regola che neutralizzava il Mar Nero. an. 1871.

Nell' ottobre 1870 — subito dopo la caduta del secondo Impero — il Governo russo dichiarò alle altre Potenze firmatarie, che l' Imperatore non si poteva più a lungo considerare obbligato ad osservare le restrizioni del 1856, concernenti i suoi diritti di sovranità sul Mar Nero, nè la speciale convenzione allora dalla Russia fatta colla Turchia, e che determinava il numero e la grandezza delle navi, le quali queste due Potenze riverane permettevano l' una all' altra di tenere nel Mar Nero. Le ragioni messe innanzi in appoggio di queste rimostranze erano così frivole da fare meravigliare come si avesse animo di farle note. Esse erano 1° una insignificante dissonanza, fra il trattato principale del 1856, e la convenzione degli Stretti ad esso annessa; 2° che il trattato era stato violato dalle grandi Potenze nella sua lettera e nel suo spirito, avendo esse riconosciuta l' unione dei Principati danubiani fatta dalla rivoluzione; 3° che gli Stretti erano stati aperti al bastimenti da guerra stranieri, violando così i patti del trattato; 4° che il modo di guerreggiare in mare era cambiato a cagione dell'invenzione delle navi corazzate, cosicchè i porti russi si trovavano esposti ad attacchi improvvisi, da parte di nemici, i quali avrebbero potuto farsi strada attraverso gli Stretti. Si adduceva inoltre, che le stipulazioni del 1856 erano offensive ed umilianti per la Russia, e che probabilmente l' opinione dell' Europa trovava giuste le osservazioni dell'Imperatore.

Le affermazioni della Russia, furono prese in considerazione a Londra, nel gennajo 1871, da una Conferenza, la

an. 1871 quale determinò d'annullare gli articoli XI, XIII, XIV, del trattato di Parigi, e la convenzione concernente gli stretti, stipulata fra la Russia e la Turchia (1), e vi fu sostituito il seguente articolo: « Il principio della chiusura degli Stretti dei Dardanelli e del Bosforo, stabilito dalla convenzione speciale del 30 marzo 1856, è mantenuto col diritto, dalla parte di Sua Maestà imperiale il Sultano, d'aprire detti Stretti in tempo di pace alle navi da guerra delle Potenze amiche ed alleate, nel caso che la Sublime Porta lo credesse necessario a fine d' assicurare l' esecuzione del trattato di Parigi del 30 marzo 1856. A questo trattato trovasi unita una convenzione, fra la Russia e la Turchia, la quale abroga la convenzione degli Stretti che era stata stipulata a Parigi fra la stessa Porta il 30 marzo 1856.

Così fu dato alla Russia di potere rivendicare il proprio diritto di mantenere le sue flotte nel Mar Nero, e fu concesso alla Turchia di potere legalmente aprire in tempo di pace gli Stretti alle navi da guerra dei suoi amici, i quali fossero nemici della Russia, onde garantirsi contro questa, e farle rispettare il trattato.

Questione dell' Alabama.

Stati Uniti d' America e Gran Bretagna.

Trattato di Washington.

1871, maggio 8.

La controversia tra gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna ebbe origine in occasione della guerra combattuta in America tra gli Stati, che formavano parte dell'Unione, i quali volevano separarsi nel 1861, in conseguenza dei dissensi avvenuti tra loro a proposito dell' abolizione o conservazione della schiavitù.

---

(1) Al termine della prima seduta dei rappresentanti, fu dichiarato (volendo al certo alludere al modo col quale aveva agito lo Czar) che nessuna Potenza poteva sciogliersi dagli impegni d'un trattato, nè modificarne le stipulazioni se non avesse prima ottenuto il consenso delle altre parti contraenti, col mezzo d'amichevoli trattative (Il protocollo si trova nel *Nouv. Rec. gén.* XVIII,, pag, 278.

Il Governo degli Stati Uniti, il quale considerava i separatisti del Sud come ribelli, sosteneva che quello della Gran Bretagna avea serbata una condotta ostile verso di lui, dal principio alla fine della ribellione, per avere dato un appoggio morale ai ribelli riconoscendo i combattenti del Sud come belligeranti, mentre non esistevano le condizioni per essere riconosciuti tali, ed inoltre per avere mancato ai doveri della neutralità in conseguenza dell'avere permesso che i separatisti, nelle acque territoriali inglesi, dopo avere fatto costruire delle navi, le avessero armate ed equipaggiate per servirsene nella guerra. Detto Governo adduceva inoltre che quello inglese avesse permesso e tollerato che i belligeranti del Sud si fossero serviti dei porti e delle acque inglesi per rinnovare ed aumentare le provvigioni militari; accrescere i loro armamenti ed assoldare uomini, e di aver mancato di punire tutti coloro, che dentro la giurisdizione territoriale inglese aveano violati i doveri della neutralità. Per queste ragioni tutte gli Stati Uniti reclamavano dalla Gran Bretagna il rifacimento di ogni danno, che era stato cagionato dalle navi corsare, armate dai separatisti per fare la guerra.

an. 1871.

Le lunghe discussioni agitate in via diplomatica tra i due Governi, che fecero nascere il pericolo di una guerra, condussero poi alla conclusione del trattato concluso a Washington l'8 maggio 1871, col quale i due Governi convennero di sottomettersi ad un arbitrato per mettere fine a tutti i dissensi relativi ai reclami fatti dagli Stati Uniti, e non accettati da S. M. Britannica a proposito degli atti commessi durunte la guerra dalle navi dei separatisti del Sud, e indicati sotto il nome generico di *reclami dell'Alabama.*

Avendo determinato col trattato stesso come il tribunale arbitrale dovesse essere costituito e le norme generali del procedimento, le parti si trovarono d'accordo nello stabilire le regole secondo le quali gli arbitri dovevano decidere le controversie insorte, ammettendo che esse parti intendevano, che di tali regole, dovesse essere fatta speciale applicazione alla questione, lasciando agli arbitri di tener conto altresì dei principii di Diritto internazionale, che con le regole concordate non fossero incompatibili. Ed ecco le tre regole come furono concordate coll'articolo 6° del menfovato trattato.

an. 1871. Un Governo neutrale è obbligato:

1. a fare tutte le diligenze per impedire nei limiti della sua giurisdizione territoriale, che una nave sia messa in grado di prendere il mare; che sia armata od equipaggiata, quando codesto governo abbia sufficienti motivi per pensare che la detta nave sia destinata ad incrociare, a far atti di guerra contro una Potenza, con la quale esso medesimo è in pace. Esso deve egualmente fare tutte le diligenze necessarie per opporsi a che una nave destinata a incrociare od a fare atti di guerra, come è detto qui sopra, lasci i limiti della sua giurisdizione territoriale nel caso che fosse stata specialmente adattata, sia nel totale sia in parte, ad usi guerreschi;

2. Un Governo neutrale non deve nè permettere nè tollerare, che uno dei belligeranti si serva dei suoi porti e delle sue acque come base di operazione navale contro un altro belligerante; non deve permettere, nè tollerare, neppure che uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le sue provvigioni militari, che si procacci armi, o che recluti soldati;

3. Un Governo neutrale è obbligato di fare tutte le diligenze richieste nei suoi porti e nelle sue acque a fine di prevenire ogni violazione delle obbligazioni e dei doveri qui sopra annunziati, ed a procedere anche contro tutte le persone, che si trovino nella sua giurisdizione.

Il Governo inglese ebbe cura di dichiarare, che tali regole, come erano state formulate, non potevano essere reputate come principii del diritto delle genti vigenti al momento in cui avvennero i fatti, ai quali si riferivano i reclami degli Stati Uniti, ma che non pertanto esso acconsentiva a che gli arbitri, nel decidere le questioni sollevate in conseguenza dei reclami, tenessero presenti le dette regole, come erano state formulate, a fine di decidere se il Governo inglese avesse conformato la sua condotta ad esse (art. VI).

Le parti contraenti convennero inoltre (art. VII) che, qualora il tribunale avesse deciso che la Gran Bretagna avesse mancato ad uno o più dei doveri prescritti dalle tre regole, avrebbe potuto condannarla a pagare agli Stati Uniti una somma determinata come corrispettivo delle sue obbligazioni come Potenza neutrale.

Le alte parti contraenti s'impegnavano a considerare le decisioni del tribunale arbitrale come un aggiustamento completo, assoluto e definitivo di tutte le vertenze relative ai reclami prodotti (art. XI). an. 1871

Il tribunale arbitrale, in conformità di quanto era stato stabilito col trattato, si riunì a Ginevra il 15 dicembre 1871, essendo stati nominati due dei suoi membri, uno dall'Inghilterra e l'altro dagli Stati Uniti, e gli altri tre uno dalla Svizzera, uno dall'Italia ed uno dal Brasile.

I particolari relativi a questo affare sono molto importanti, essendo sorti diversi incidenti e a riguardo del procedimento e a riguardo dei limiti della competenza, tanto che parve che il tribunale arbitrale si dovesse sciogliere senza potere risolvere la controversia. Pur tuttavia esso, essendosi aggiornato secondo la decisione presa il 16 dicembre 1871, si riunì novellamente il 15 giugno 1872, e dopo avere a lungo esaminato l'affare rese la sua sentenza il 14 settembre dello stesso anno.

Avendo stabilito quale dovesse essere l'interpretazione da darsi ad alcuni punti delle tre regole tra i due Governi concordate col mentovato trattato di Washington, esso ebbe a considerare che le circostanze tra le quali erano avvenuti i fatti, che aveano dato luogo ai reclami, erano tali da fare ammettere, che il Governo di S. M. Britannica non avea usato la dovuta diligenza che, in conformità delle regole concordate, dovea ritenersi doverosa per ogni Governo, che avesse dichiarata la neutralità, come l'avea dichiarata il Governo della Regina col proclama del 13 maggio 1861; che la diligenza dovuta da un Governo neutrale dovea essere valutata in ragion diretta dei danni, che potevano derivare per l'uno o per l'altro dei belligeranti in conseguenza della mancata osservanza dei doveri della neutralità; che il Governo di S. M. Britannica avea mancato per omissione ai doveri prescritti secondo l'una o l'altra delle tre regole stabilite col trattato di Washington, e facendo poi l'applicazione dei principii alle navi *Alabama*, *Florida*, *Oreto*, *Shenandoah* ritenne a maggioranza la Gran Bretagna tenuta al rifacimento dei danni derivanti dalla sua omissione, e la

an. 1871. condannò a pagare in blocco agli Stati Uniti la somma di 15.500.000 dollari in oro a titolo d'indennità.

Questa sentenza è stata considerata come uno dei fatti più importanti per mettere in evidenza l'autorità dei tribunali arbitrali, addimostrando di fatto come essi possano riuscire a risolvere gravi controversie internazionali fra le grandi Potenze. Molti principii di Diritto internazionale furono discussi lungamente in occasione di questo affare.

Tra gli altri si trova pure questo, che cioè il privilegio di estraterritorialità accordato alle navi da guerra è stato introdotto nel Diritto publico non già come un diritto assoluto, ma soltanto come un procedimento di cortesia e di deferenza tra gli Stati, e che non potrebbe essere invocato per coprire gli atti contrarii alla neutralità da un Governo, che potesse essere reputato colpevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dei doveri da parte sua.

Nel trattato di Washington le parti contraenti si erano impegnate a considerare le regole concordate non solo obbligatorie a riguardo della loro condotta reciproca in avvenire, ma di portarle altresì a cognizione delle altre Potenze marittime invitandole ad aderirvi (art. 6°). In Inghilterra però molti dissapprovarono l'interpretazione data dagli arbitri alle tre regole, e nella discussione avvenuta nel Parlamento inglese il 21 marzo 1873 fu fatta la mozione che, qualora il Governo della Regina volesse portare a cognizione degli altri Governi le regole concordate col trattato di Washington, dovesse dichiarare che la Gran Bretagna non poteva accettare i principii sui quali la sentenza arbitrale era stata fondata. Nell'attualità bisogna quindi considerare quello, che fu ritenuto e stabilito dal tribunale arbitrale di Ginevra, come interpetrazione ed applicazione fatta delle regole concordate col trattato al caso particolare deciso, e non già come una dichiarazione dei principii del Diritto internazionale obbligatorii per tutti gli Stati o per altri giudici, che fossero chiamati a decidere casi simiglianti.

Guerra Russo-Turca.

Trattato di Berlino.
1878, Luglio 13.

I moti insurrezionali scoppiati nella Erzegovina nel 1875 e nel 1876, e i massacri commessi nella Bulgaria contro i cristiani dai Circassi unitamente ad altri maomettani furono l'occasione della guerra tra la Russia e la Turchia.

an. 1878.

La Serbia ed il Montenegro aveano cominciato la lotta l'una sotto il *Principe Milano Obrenowitch*, l'altra capitanata dal *Principe Nicolas I.* Pareva che la Russia favorisse questi movimenti; il Principe *Milano* avea posto infatti alla testa delle sue armate un generale russo *Tchernaïeff*, ma codest'armata incompletamente organizzata fu battuta, benchè gloriosamente, ad *Alexinatz* e a *Deligrad.* Il Montenegro avea mostrato dal canto suo un'indomabile energia, ma anche le armate del Principe Nicolas sarebbero state sopraffatte dalle forze superiori, se la Russia non fosse intervenuta in favore del Montenegro e della Serbia. Essa colse il pretesto per intervenire dalle atrocità commesse nella Bulgaria e dall'impotenza del Governo turco a reprimere i disordini nelle province insorte. Fu prima in seguito alle istanze del Governo russo riunita una Conferenza a Costantinopoli, nel dicembre 1877, con lo scopo di far cessare quel deplorevole stato di cose e di migliorare la situazione interna dell'Impero turco, onde impedire che fosse sollevata la questione d'Oriente, che minacciava la tranquillità dell'Europa. Il risultato della Conferenza fu il protocollo sottoscritto dalle Potenze intervenute a Londra il 31 marzo 1877.

La Turchia non volle accettare alcun consiglio e la Russia profittando di questa condotta di lei, con cui avea indisposto tutti gli Stati e la stessa Inghilterra (che si mostrava eccitata per i massacri commessi nella Bulgaria), dichiarò la guerra alla Turchia. Essa fece assegnamento non solo sulla sua formidabile armata, ma su quella altresì della Romania pronta a combattere per acquistare la propria indipendenza, e sui movimenti insurrezionali che agitavano la Serbia, il

an. 1871. Montenegro, la Bosnia, l'Erzegovina ed anche le provincie della Grecia.

Il 27 giugno 1877 le armate russe valicarono il Danubio.

L' esito della guerra fu sfavorevole alla Porta. La disfatta di Osman-Pascià assicurò il trionfo della Russia e le armate di questa invasero i Balcani e non vi era più modo di arrestare la loro marcia trionfale verso Costantinopoli.

La Porta appoggiata dall' Inghilterra domandò un armistizio, che fu sottoscritto a Kasanlik il 29 gennaio 1878, ma l' armata russa continuò nonostante la sua marcia su Adrianopoli e poco dopo su Costantinopoli il 10 febbraio. L' Inghilterra fu sorpresa di sì rapidi risultati. La sua flotta entrò nel mare di Marmora per soccorrere la capitale minacciata, ma il trattato sottoscritto a San-Stefano il 3 marzo 1878 pose termine alla guerra.

Il trattato di San-Stefano emozionò vivamente l' Europa e sopratutto l' Inghilterra. Quel trattato infatti assicurava l' egemonia della Russia in Oriente. Il Governo russo si era riservato il diritto di organizzare la Bulgaria stabilendo allo articolo 7 che tutto dovesse essere fatto sotto la sorveglianza di un Commissario russo e che per mantenere l' organizzazione e l' amministrazione futura di quel Principato tutto sarebbe stato a questi confidato; che avrebbe sorvegliato il nuovo ordine di cose esercitando a tale effetto le sue funzioni per due anni; che le truppe russe avrebbero occupata la Bulgaria finchè non fossero state organizzate le milizie indigene; che il Montenegro si sarebbe costituito come Principato indipendente, ma che le frontiere sarebbero state regolate dalla Russia d'accordo con l'Austria; che nella Serbia, riconosciuta pure come indipendente, le frontiere sarebbero state nello stesso modo determinate, e che tutte le controversie relative alle proprietà sarebbero state decise da una Commissione turco-serba assistita da un Commissario russo: che la Porta avrebbe pagato a titolo d' indennità di guerra la somma di un miliardo quattrocento cinquanta milioni di rubli, ma siccome non poteva pagarla, così avrebbe dato in corrispettivo una considerevole estensione di territorii, che doveano essere reputati ceduti alla Russia in pagamento della

Convenuta indennità di guerra, la quale sarebbe stata così ridotta a 300.000.000 di rubli. an. 1878.

Altri patti concordati annientavano completamente quanto trovavasi stabilito col trattato di Parigi del 1856.

Appena fu conosciuto quel trattato, l'Inghilterra prese il partito di mobilizzare tutt'i suoi corpi d'armata per impedire che esso avesse effetto. La guerra generale era inevitabile, il Governo inglese avea infatti chiamato sotto le armi tutte le riserve ed anche i reggimenti delle Indie. L'Imperatore delle Russie si arrestò dinanzi all'eventualità di una guerra generale, e fu risoluto di sottomettere ad un Congresso di rivedere il trattato di San-Stefano e stabilire le condizioni della pace. Fu designata come sede del Congresso, Berlino ed ivi fu riunito il 13 giugno 1878. Dopo un mese di conferenze e di negoziati il trattato di San-Stefano fu modificato con quello stipulato a Berlino, e sottoscritto il 13 luglio 1878.

Siccome i provvedimenti mediante tale trattato stabiliti sono del massimo interesse nell'attualità, noi riferiamo il testo di tale importante documento:

Bulgaria.

ART. I. La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzerainetó de S. M. le Sultan; elle aura un Gouvernement chrétien et une milice nationale.

ART. II. La Principauté de Bulgarie comprendra les territoires ci-après:

La frontière suit, au Nord, la rive droite du Danube depuis l'ancienne frontière de Servie, jusqu'à un point à determiner par une Commission européenne à l'Est de Silistrie et, de là, se dirige vers la mer Noire au Sud de Mangalia, qui est rattaché au territoire roumain. La mer Noire forme la limite Est de la Bulgarie. Au Sud, la frontière remonte, depuis son embouchure, le talweg du ruisseau près duquel se trouvent le villages Hodzakioj, Selan-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk; traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au Sud de Belibe et de Kemhalik et au Nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à deux kilomètres et demi en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé en Tekenlik et Aidos-Bredza et la suit par Karnabad Balkan au Nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du grand Balkan, dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.

Là elle quitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau

an. 1878. jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere, près du village de Petricero, laissant a la Roumélie orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ovest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l'Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 581, Zmailica Vrh, Summatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri et Tas Cadir Tepe.

De Cadir Tepe, la frontière se dirigeant au Sud-Ovest suit la ligne de partage des eaux entre les bassins de Mesta Karasu d'un côté, et de Struma Karasu de l'autre, longe les crêtes des montagnes des Khodope appelées Demir Kapu, Jskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedük jusqu'à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia.

De Capetnik Balkan, la frontière est indiquée par la ligne de partage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bistrika reka et suit le contre-fort appelé Vodenica Planina, pour descendre dans la vallée de la Struma au conffuent de cette rivière avec la Biskra reka, laissant le village de Barakli à la Turquie. Elle remonte alors au Sud du village de Jeesnika, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne de Golema Planina au sommet de Gitka et y rejoindre l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia, laissant toutefois a la Turquie la totalité du bassin de la Suho reka.

Du mont Gitka, la frontière Ovest se dirige vers le mont Crni Vrh par les montagnes de Karvena Jabuka, en suivant l'ancienne limite administrative du Sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins d'Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina polona et arrive au mont Crni Vrh.

Du mont Crni Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets de Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darvkowska et Drainica plan, puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper a 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa la route de Sofiá a Pirot. Elle remonte en ligne droit sur la Vidlic Planina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne de Rodza Balkan, laissant à la Servie le village de Doikincio et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina la frontière suit vers l'Ovest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina, jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servio près de la Kula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint a Rakovitza.

Cette délimitation sera fixée sur les lieux par la Commission européenne, où les Puissances signataires seront représentées. Il est entendu :

1. Que cette Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie orientale.

2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de dix kilomètres autour de Samakow.

Art. III. Le prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l'assentiment des Puissances. Aucun membre des Dynasties régnantes des grandes Puissances européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.

En cas de vacance de la dignité princière, l'élection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les même formes.

Art. IV. Une assemblée de notables de convoquée la Bulgarie à Tirnovo, élaborera, avant l'élection du Prince, le règlement organique de la Principauté.

Dans les localités où les Bulgares sont mélés à des populations turques, roumaines, grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les éléctions et l'élaboration du règlement organique.

Art. V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie:

La distinction des croyances religieuse et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différents professions et industrie, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions soit à leurs rapports avee leurs chefs spirituels.

Art. VI. L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du règlement organique par un Commissaire Impérial Russe. Un Commissaire Impérial Ottoman ainsi que les Consuls délégues *ad hoc* par les autres Puissances signataires du présent Traité seront appolées à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les Consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergences entre cette majorité et le Commissaire Impérial Russe ou le Commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, rèunis en Conférence, devront prononcer.

Art. VII. Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf moi a partir de l'échéance des ratifications du présent Traitè.

Lorque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'election du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.

an. 1378. Art. VIII. Les Traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les Conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune Puissance avant qu'elle y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seron traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur, tant qu' ils n'auront pas été modifiés du consentement des Parties intéressées.

Art. IX. Le montant du tribut annuel, que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour Suzeraine, en le versant à la Banque, que la Sublime Porte désignera ultèrieurement, sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, a la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette, qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion.

Art. X. La Bulgarie est substituée au Govervement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la Compagnie du Chemin de fer de Routschouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le Gouvernemente de la Principauté et l' administration de cette Compagnie.

La Principauté de Bulgarie est même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l' Autriche-Hongrie qu' envers la Compagnie pour l' exploitation des chemins de fer de la Turquie d' Europe, par rapport à l' achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.

Les Conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Servie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.

Art. XI. L'armé ottomane ne sejournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de l' armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Art. XII. Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur

résidence personnelle hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.

an. 1878.

Une Commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (*vakoufs*), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.

Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire Ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.

Rumelia Orientale.

Art. XIII. Il est formé au Sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie orientale » et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe de S. M. le Sultan dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien *.

Art. XIV. La Roumélie Orientale est limitée au Nord et au Nord-Ovest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant (*segue la determinazione dei confini*).

Art. XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la Province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.

Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers son nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la réligion des habitants.

S. M. le Sultan s'engage à ne point employer des troupes irrégulières, telles que bachibozouks et circassiens, dans les garnisons des frontiéres. Les troupes régulières destinées à ce service, ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez les habitants. Lorsqu'elles traverseront la Province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. XVI. Le Gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la Province se trouverait menacé. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision, ainsi que des nécessités qui la justifient, aux Représentants des Puissances a Constantinople.

Art. XVII. Le Gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec l'assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. XVIII. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer, d'ac-

(*) Colla rivoluzione del 18 settembre 1885 la Rumelia orientale dichiarò la sua unione alla Bulgaria. Il principe di Bulgaria è anche governatore della Rumelia a nome del Sultano.

an. 1878. cord avec la Porte ottomane, l'organisations de la Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciare et financier de la Province, en prenant pour point de départ les differentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissances.

Art. XIX. La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la Province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Art. XX. Les Traités, Conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu' ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale come dans tout l'Empire Ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quel que soit leur condition, seront respectés dans cette Province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. XXI. Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dan la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

Art. XXII. L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excèdera pas 50,000 hommes. Il sera maintenu aux frais du pays occupé Les troupes d' occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la Mer Noir, Varna e Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les depôts nécessaires:

La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Le Gouvernement Impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur, de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumanie et l'évacuation complète de cette Principauté.

Isola di Creta e Turchia d' Europa.

Art. XXIII. La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans l' ile de Crête le règlemente organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitable.

Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne l'exemption d'impôts accordée à la Crête, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d' Europe pour les quelles une organisation particuliére n'a pas été prévue par le présent Traité.

La Sublime Porte chargera des Commissions spéciales, au sein desquelles l' élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détail des ces nouveaux règlements dans chaque Province.

Les projets d'organisations résultant de ces travaux seront soumis é l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pour la Roumélie Orientale.

Grecia.

Art. XXIV. Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l' Italie e la Russie se reservent d' offrir leur médiation aux deux Parties pour faciliter les négotiations.

Bosnia e Erzegovina.

Art. XXV. Les Provinces de Bosnie et de Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du Sandjak de Novibazar, qui s'étend entre la Servie et le Monténégro dans la direction de Sud-Est, jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d' avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie.

A cet effet, les Gouvernements d'Autriche et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.

Monténégro.

Art. XXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.

Art. XXVII. Les hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes:

(*Come all'art. V.*).

Art. XXVIII. Les nouvelles frontières de Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit:

Le tracé partant de l'Illinobrdo, au Nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo, qui reste à l'Herzégovine, puis remonte la cours de cette rivière jusqu' à un certain point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Capelica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bondent la Tribinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hau-

an. 1878 teurs dans la direction Nord, en se maintenant, autant que possible, à une distance de six kilomètres de la route Bilek-Kerito-Gacko, jusqu' au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'Est par Vratgocivi, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le Nord-Nord-Est en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara junqu' à Mojkovac, d' où elle suit la crête du contre-fort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l' ancienne frontière jusqu' au village de Sekulare. De là la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux, entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.

Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci Drekalovici d'un côté, et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d' où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti.

De là la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot, de Gorica-Topal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne de partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro et rejoignant la mer Adriatique a Kruci.

Au Nord-Ovest, le tracé sera formé par une ligne partant de la côte entre les villages Susana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême Sud-Est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.

Art. XXIX. Antivari et son litoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes:

Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'après la delimitation ci-dessus detérminée jusqu'à la Bojana, y compris Dulcinijo, seront restituées à la Turquie.

La commune de Spica, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée a la Dalmatie.

Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville.

Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillons de guerre.

Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.

Les fortifications situées entre le lac et le litoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.

La police maritime et sanitaire, tant à Antivari quant le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l' Autriche-Hongrie, au moyen de bâtiments légers garde-côtes. an. 1878.

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigneur en Dalmatie. De son côté l'Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.

Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.

Un entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.

ART. XXX.

(*Come all'alinea 1 e 2 dell'art. XII*).

ART. XXXI. La Principauté du Monténégro s' entendra directement avec la Porte Ottomane sur l' institution d' Agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire Ottoman où la nécessité en sera reconnue.

Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l' Empire Ottomans seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.

ART. XXXII. Les troupes du Monténégro seront tenues d' évacuer, dans un délai de vingt jours à partir de l' échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.

Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours, tant pour quitter les places-fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immediatement.

ART. XXXIII. Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.

Serbia.

ART. XXXIV. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l' indépendance de la Principauté * de Servie, en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.

ART. XXXV. (*Identico agli alin. 1 e 2 dell'art. V*).

ART. XXXVI. La Servie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après:

La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drima depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik et Sackhar et continue à longer l'ancienne limite de la

(*) Con legge 6 marzo 1882 la Serbia si eresse a *Regno*.

an. 1878. Servie, jusqu'àu Kopaonik, dont elle se détache au sommet de Kanilug. De là elle suit d'abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contre-fort Sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forme la ligne de partage des eaux entre les bassins de l'Ibar et de la Sitnica d'un côté et celui de la Toplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le Sud, par la ligne du partage des eaux entre la Brvenica et la Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Servie, suit la crête de la Goljak Planina (formant le partage des eaux entre le Kriva Kjeka d'un côté et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre), jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contre-fort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilija, au-dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la créte de Sv. Ilija jusqu'au mont Kljuc et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1576 et par la Bobina Gora, elle aboutit au mont Crni Vrh.

A partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire:

La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vologolo et Mesid Planina; rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis les Descani Klandanec, la ligne de partage des eaux de la haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à 1000 mètres au Nord-Ovest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlié Planina, et de là, sur le monte Radocina, dans la chaîne du Kodxa Balkan, laissant à la Servie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le Nord-Ovest la crête des Balkans et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Servie près la Kula Smiljova Cuka et de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube, qu'elle rejoint à Rakowitza.

Art. XXXVII. Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Servie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les Pays étrangers.

(*Identico al § 2 dell'art. VIII*).

(» *§ 4* » »).

Art. XXXVIII (*Identico ai §§ 2 e 3 dell'art. X*).

Art. XXXIX (*Identico ai §§ 1 e 2 dell'art. XII*).

Art. XL. Jusqu'à la conclusion d'un Traité entre la Turquie et la Servie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.

Art. XLI. (*Identico all'art. XXXII*).

Art. XLII. (*Identico all'art. XXXIII*).

Rumenia.

ART. XLIII. Les hautes Parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.

ART. XLIV (*§§ 1 e 2 identici ai §§ 2 e 3 dell'art, V*).

Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XLV. La principauté de Roumanie * rétrocéde à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie detachée de la Russie ensuite du Traité de Paris de 1856 limitée à l'ovest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

ART. XLVI. Les îles formant le delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Rumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobrutcha jusqu' à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalie.

Le tracé des frontières sera fixé sur les lieux par la Commission européenne pour la délimitation de la Bulgarie.

ART. XLVII. La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.

ART. XLVIII. Aucun droit de transit ne sera prélevé en Rounanie sur les marchandises traversant la Principauté.

ART. XLIX. Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des consuls en matière de protection. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

ART. L. Jusqu' à la conclusion d' un Traité réglant les priviléges e attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant en Roumanie jouiront des droit garantis aux sujets des autres Puissances européennes.

ART. LI. En ce qui concerne les entreprises des travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée pour tout le territoire cédé aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Navigazione del Danubio.

ART. LII. Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-

(*) Con voto del 14-26 marzo 1881 dei rappresentanti del paese la Rumenia fu eretta a *Regno.*

an. 1878. Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments legers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toufois remonter jusqu'à Galatz.

Art. LIII. La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera rapprésentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Touts les Traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obbligations sont confirmés.

Art. LIV. Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les Puissances se mettront d'accord sur la prolongations de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.

Art. LV. Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz seront élaborè par la Commission européenne, assistée de Délégué des États riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.

Art. LVI. La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.

Art. LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles, que les Port-de-Fer et les Cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt de ces travaux.

Les dispositions de l'art. 6 du Traité de Londres du 13 mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour covrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

Territorj dell'Asia.

Art. LVIII. La Sublime Porte cède à l'Empire russe, en Asie, les territoires de Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russe-turque et le tracé suivant.

La nouvelle frontière, partant de la mer Noire, conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stefano, jusqu'à un point au nord-ovest de Khorda et au sud de Artvin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'est de Aschmicheh en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière russe indiquée dans le Traité de San-Stefano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrènek, qui reste à la Russie, et s'avance jusqu'ai Penneck Tschaï.

Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jonikioy à la Russie. D'un point à l'ovest du village

de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne de partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de Russie.

an. 1878.

Art. LIX. S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.

Art. LX. La vallé d'Alaschkerd et la ville de Bayazid, cédées à la Turquie par l'art. X du Traité de San-Stefano, font retour à la Turquie.

La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khortour tel qu'il a été déterminé par la Commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.

La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes, qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet, aux Puissances, qui en surveilleront l'exécution.

Libertà religiosa.

Art. LXII. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extention la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette Déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire Ottoman la différence de religion pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques et l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec les chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux Agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux-Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu que aucune atteinte ne saurait être portée au *statu quo* dans les Lieux-Saints.

Les moines du mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droit et prérogatives.

Art. LXIII. Le Traité de Paris du 30 mars 1856. ainsi que le Traité

an. 1878. de Londres du 30 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. LXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin le treizième jour de mois de juillet mil huit cent soixante-dix-huit.

Atti conclusi per dare esecuzione al Trattato di Berlino.

1878—1880

Per dare esecuzione al trattato fatto a Berlino il 13 luglio 1878 gli Stati, che lo sottoscrissero, hanno posteriormente stipulato i seguenti Atti:

Rispetto alla Bulgaria, essendo stato stabilito all' art. 46 di detto trattato, che la frontiera rumeno-bulgara sarebbe stata tracciata da una Commissione europea, ciascuno degli Stati firmatarii nominò il proprio Commissario, e la Commissione europea così costituita tracciò la nuova frontiera coll' Atto fatto a Costantinopoli il 17 dicembre 1878.

Rispetto alla Rumelia Orientale, provincia posta sotto la autorità politica e militare diretta del Sultano nella condizione di autonomia amministrativa a norma dell'articolo 13 di detto trattato, essendo stato tra le parti stesse convenuto all' articolo 18, che l' organizzazione di tale provincia sarebbe stata effettuata secondo lo Statuto organico fatto dalla Commissione europea d'accordo con la Porta, tale Statuto fu compilato a seconda era stato stabilito, e approvato dagli Stati firmatarî con l'Atto sottoscritto a Costantinopoli il 14 aprile 1879.

La frontiera tra la Bulgaria e la Rumelia orientale fu pure tracciata, a norma dell' articolo 2 del mentovato trattato, dalla Commissione europea nominata dalle Potenze firmatarie. le quali sottoscrissero, il 14 agosto 1879, l'Atto che stabilisce la detta frontiera, e coll'Atto del 19 agosto dello stesso anno fu fissata la nuova frontiera della Serbia.

La frontiera danubiana della Bulgaria, quella tra questa e la Turchia (Macedonia), e la frontiera fra la Bulgaria e la Serbia, furono tracciate dalla Commissione europea e ap-

provate dalle Potenze firmatarie coll' Atto fatto a Costantinopoli il 28 settembre 1879. Le medesime Potenze sottoscrissero il 25 ottobre l'Atto che stabilisce la frontiera meridionale della Rumelia orientale. I confini tra la Turchia e il Montenegro furono rettificati col protocollo sottoscritto il 18 aprile 1880 e quelle tra la Grecia e la Turchia rettificate parimente col protocollo sottoscritto a Berlino il 1° luglio 1880.

Atti relativi alla navigazione del Danubio.
1857 — 1883.

an. 1883.

A norma di quanto era stato stabilito col trattato di Parigi del 30 marzo 1856 (articolo 16) affine di assicurare la libera navigazione del Danubio e per mantenere il fiume nelle condizioni richieste per navigarlo facilmente erano state istituite la Commissione europea e la Commissione fluviale permanente, la prima per fare eseguire i lavori necessarii per la navigabilità, la seconda per redigere il regolamento e vegliare al mantenimento della navigabilità del fiume dopo lo scioglimento della Commissione europea (art. 17 e 18).

Il regolamento per la navigazione del Danubio era stato compilato dalla Commissione secondo l'Atto stipulato a Vienna il 7 novembre 1857. Siccome però i plenipotenziarii riuniti in conferenza a Parigi nel 1858 (22 marzo, 19 agosto) non trovarono il regolamento, come era stato compilato, conforme ai principii stabiliti nel Congresso del 1856, rifiutarono d'approvarlo ed invitarono la Commissione a redigere un nuovo progetto nello spazio di 6 mesi.

Tale nuovo regolamento non fu invece fatto che 8 anni dopo, ed il nuovo progetto sottoscritto a Galatz, dall'Austria, Francia, Gran Bretagna, Italia, Prussia, Russia e Turchia il 2 novembre 1865 e riveduto poi e discusso nella Conferenza riunita a Parigi nel 1866 (1).

La Commissione europea, affine di provvedere alle spese occorrenti per i lavori da farsi, fu autorizzata a contrarre un prestito garantito dalla Gran Bretagna, dalla Prussia, dall'Austria-Ungheria, dalla Francia, dall'Italia, e dalla Turchia con la condizione che dovesse essere ammortizzato fino al 1883.

(1) Martens *Nouv. rec. gen.* vol. 28 pag. 166.

an. 1857-1883. In seguito alla Conferenza, riunita a Londra il 13 marzo 1871, per rivedere le clausole del trattato di Parigi del 1856 relative alla navigazione del Mar Nero e del Danubio, le Potenze intervenute, cioè l'Austria, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, la Prussia, la Russia e la Turchia col trattato da esse concluso il 24 aprile 1871 riconfermarono la Commissione europea stabilita in virtù dell'articolo 16 del Trattato di Parigi, e convennero di mantenerla per un periodo ulteriore di 12 anni a contare dal giorno in cui il trattato fu da esse sottoscritto, cioè fino all'aprile 1883 ed avendo provveduto all'esecuzione dei lavori occorrenti ed autorizzato le Potenze rivierasche a riscuotere una tassa provvisoria di navigazione, dichiararono coperti dalla neutralità tutte le opere e stabilimenti, di qual si sia natura, fatti dalla Commissione europea in esecuzione del trattato di Parigi e quelle altresì che sarebbero state fatte in seguito.

La Commissione europea compilò un nuovo regolamento per la navigazione e la polizia del Basso Danubio che fu sottoscritto a Galatz il 10 novembre 1875, e che andò in vigore il 1° marzo 1876.

Il trattato di Berlino del 1878 provvide tra le altre cose alla navigazione del Danubio con le disposizioni contenute agli articoli 52-57. Le parti firmatarie stabilirono che la Commissione europea del Danubio dovesse essere mantenuta: che la Romania dovesse essere ammessa a farvi parte; che le Potenze si sarebbero poste d'accordo per prolungare la durata dei poteri di essa oltre il termine fissato nella mentovata Conferenza di Londra, cioè il 24 aprile 1883; che i regolamenti di navigazione di polizia fluviale e di sorveglianza dalle Porte di ferro fino a Galatz sarebbero stati elaborati dalla Commissione europea assistita dagli Stati rivieraschi e posti in armonia con quelli già approvati o che lo potessero essere in avvenire per il percorso oltre Galatz (art. 55).

In conseguenza di quanto era stato stabilito con tale trattato e per mettere in armonia l'*Atto pubblico* del 2 novembre 1865 ed il *Regolamento* del 10 novembre 1875 con le nuove stipulazioni, fu compilato l'*Atto addizionale* all'Atto pubblico del 2 novembre 1865, ed il 19 maggio 1881 fu ap-

provato il regolamento di navigazione e di polizia applicabile alla parte del Danubio, compresa tra Galatz e le Bocche, da tutti gli Stati che aveano firmati i precedenti Atti, aggiuntavi la Romania chiamata a parteciparvi secondo il Trattato di Berlino. Tale regolamento che andò in vigore il 1° luglio 1881 fece abrogare quello del 10 novembre 1875. an. 1857-1883.

Essendo stato stabilito con l'art. 155 che tale regolamento poteva in seguito essere modificato dalla Commissione europea, questa con l'assistenza dei delegati della Serbia e della Bulgaria compilò uno speciale regolamento, il quale fu approvato il 16 novembre 1882 dalle Potenze, che aveano sottoscritto quello del 28 maggio 1881.

Nel 1883, siccome spirava il termine fissato per la durata della Commissione europea, fu riunita una Conferenza a Londra, la quale estese da Galatz a Braila la giurisdizione della Commissione europea, ne prorogò la durata, stabilì alcune norme per la navigazione, la polizia fluviale, e la sorveglianza e anche oltre il braccio di Chilia e adottò il nuovo regolamento di navigazione con l'Atto sottoscritto il 10 marzo 1883. Tale regolamento trovasi annesso al trattato fatto a Londra e lo scambio delle ratifiche fu costatato col protocollo sottoscritto il 21 agosto 1883: vi fece adesione anche la Serbia con la nota del 20 agosto di detto anno (1).

Sviluppo del commercio e dell'incivilimento nelle regioni africane. Libera navigazione del Congo e del Niger.

Trattato di Berlino.

1885, Febbraio 26.

L'Atto generale della Conferenza riunita a Berlino per regolare di comune accordo lo sviluppo del commercio e della civiltà nelle regioni dell'Africa, e per assicurare la libera navigazione dei due principali fiumi africani che sboccano nell'Oceano atlantico, (il Congo ed il Niger) è uno dei documenti molto importanti dei nostri tempi. Esso fu sottoscritto il 26 febbraio 1885 dall'Austria-Ungheria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi an. 1885.

(1) Vedi la *Collezione dei trattati tra l'Italia e altri Stati*, Vol. IX.

an 1885 Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Russia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia e Norvegia e dalla Turchia.

I mentovati Stati, affine di prevenire le contestazioni che avrebbero potuto sorgere in occasione dell'occupazione di certe regioni dell'Africa e mettersi d'accordo per stabilire norme direttive comuni a riguardo dell'azione, che ciascuno di essi poteva esercitare coll'intendimento di accrescere il benessere materiale e morale degl'indigeni di quelle regioni, si riunirono in Conferenza a Berlino (1) in seguito all'invito del Governo della Germania d'accordo con quello francese e convennero come segue:

1° Fu stabilito in massima la completa libertà del commercio nel bacino del Congo, nelle imboccature di lui, e nei paesi circonvicini, e furono determinati i limiti del bacino stesso e dei suoi affluenti, ai quali la libertà dovea ritenersi applicata, tenendo conto, nel fare tale delimitazione, dei criterii geografici non solo, ma altresì di quelli economici.

Fu assicurata la libera navigazione alle navi di qualunque nazionalità ammettendo per esse il libero accesso a tutto il littorale dei territorii compresi entro i limiti fissati, a tutti i porti situati lungo le sponde del fiume, concedendo alle navi di potere intraprendere qualunque specie di trasporto ed esercitare il cabottaggio marittimo e fluviale con perfetta eguaglianza di trattamento. Fu inoltre stabilito che le mercanzie importate nei territorii designati sarebbero state affrancate da ogni diritto di entrata e di transito, negando agli Stati rivieraschi d'imporre su di esse qual si fosse tassa, eccetto solo quelle che potessero essere percette come un'equa compensazione delle spese utili pel commercio e sempre con perfetta eguaglianza dei nazionali e degli stranieri di qualsifosse paese.

2° Per assicurare l'esatta osservanza dei principii stabiliti col trattato, e per provvedere alla libertà del commercio e della navigazione fu istituita una Commissione in-

(1) La ratifica dell'Atto generale da parte di ciascuno degli Stati, che lo sottoscrissero, fu fatta ad epoche diverse, però con un protocollo sottoscritto a Berlino, il 19 aprile 1886, fu constatato la ratifica dell'Atto generale col deposito delle ratifiche di ciascuno degli Stati che lo avevano sottoscritto.

ternazionale analoga a quella istituita pel Danubio, e furono conferiti alla medesima speciali attribuzioni per soprintendere ai lavori occorrenti a rendere il fiume navigabile: per fissare le tariffe: amministrare le rendite: vigilare all'osservanza delle disposizioni contenute nel trattato (art. VIII e XVII-XXI).

an. 1885.

Ad essa fu conferita altresì la facoltà di negoziare all'occorrenza in suo nome un prestito per provvedere alle spese tecniche ed amministrative (art. XXIII).

Affinchè poi la libertà commerciale, tanto largamente stabilita, non incontrasse ostacoli in tempo di guerra, fu espressamente convenuto che le regole stabilite dovessero rimanere in pieno vigore in tempo di guerra, e che dovesse essere libero il commercio tanto dalla parte degli Stati neutrali quanto dei belligeranti, eccetto solo, durante la guerra, il trasporto degli oggetti destinati ad uno dei belligeranti e considerati a seconda del Diritto internazionale, quale contrabbando di guerra (art. XXV).

3º Per quello che concerne il Niger fu parimente convenuto di applicare, quanto alla libertà della navigazione e del commercio, i medesimi principii che per il Congo, eccetto soltanto quelli che si riferiscono alla Commissione internazionale (articoli XXVI-XXIX).

La Gran Bretagna, sotto il protettorato della quale si trovano la maggior parte dei paesi lungo la parte navigabile ed esplorata di detto fiume, prese formale impegno di facilitare la circolazione delle navi mercantili nelle acque sotto il suo protettorato, e di proteggere i negozianti stranieri di tutte le nazioni che volessero esercitare il commercio nelle regioni lungo il corso del Niger soggetto alla sovranità di lei e lo stesso fece la Francia (articoli XXX-XXXII).

Anche il commercio sul Niger fu assicurato in tempo di guerra come quello sul Congo.

4º Fu provveduto alla diffusione della coltura e della civiltà, avendo le parti contraenti assunto l'impegno di proteggere gl'indigeni, i missionarii, i viaggiatori, e qualsiasi istituzione e intrapresa religiosa, scientifica, o di beneficenza creata ed organizzata coll'intendimento d'istruire gl'indigeni, e diffondere la civiltà.

an. 1885. La libertà di coscienza e la tolleranza religiosa fu espressamente garantita (art. VI).

5° A riguardo della tratta degli schiavi, che in quelle regioni era praticata, le Potenze firmatarie non solo dichiararono che essa doveva essere reputata assolutamente inibita, ma quelle di esse, che esercitano diritti di sovranità, assumevano altresì formale impegno di non permettere che sui territorii ad esse soggetti potesse essere fatto in avvenire il commercio degli schiavi o che i medesimi potessero servire come vie di transito per fare la tratta, e si obbligavano ad adoperare tutti i mezzi, di cui possono disporre, per far cessare il commercio e la tratta degli schiavi, e punire coloro, che volessero esercitarli (articolo IX).

6° Per stabilire norme di diritto comune a riguardo delle nuove occupazioni delle coste e delle regioni africane non ancora occupate, le Potenze firmatarie convennero, che per l'avvenire, qualora una di esse volesse prendere possesso di una regione del continente africano o acquistare soltanto il protettorato, dovrà notificare ciò alle altre affine di metterle in condizione di far valere i loro diritti, o di fare secondo i casi i giusti reclami.

Tutte dichiararono inoltre di riconoscere come obbligo comune quello di assicurare nei territorii del continente africano, che potessero essere da ciascuna di esse occupati, l'ordine, la tranquillità ed il rispetto dei diritti acquisiti, costituendo un potere con mezzi sufficienti per tutelare i diritti dei privati e la libertà del commercio (art. XXXIV e XXXV).

Essendo stato espressamente stabilito dalle Potenze, che sottoscrissero l'Atto, che gli altri Stati avrebbero potuto aderire a quanto con esso trovasi dispotto, facendovi adesione e notificandola in via diplomatica agli Stati firmatarii per mezzo del Governo dell'Impero germanico (art. XXXVII) è meritevole di essere notato che l'Associazione internazionale del Congo notificò la sua adesione all'Atto generale della Conferenza di Berlino nello stesso giorno in cui esso fu sottoscritto. Tale Associazione era stata istituita con lo scopo di diffondere la civiltà nelle regioni africane, di fondare ivi stabilimenti, tutelare il commercio, proteggere i missionarii, i viaggiatori. Essa avea acquistato dai Capi delle tribù in-

digene una vasta estensione di territorio che si estendeva a 3200 chilometri lungo le rive del fiume Congo; vi aveva eretto molti stabilimenti sotto la bandiera di essa Associazione, applicando nelle ventidue stazioni, ivi da lei stabilite, un regime analogo a quello dei paesi dell'Europa, ed in considerazione della sua missione civilizatrice era stata riconosciuta successivamente dall' Austria-Ungheria, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dalla Gran Bretagna, dall' Italia, dai Paesi Bassi, dal Portogallo, dalla Russia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti del nord, dalla Svezia e Norvegia (1). an. 1885.

L' Associazione internazionale del Congo essendo stata ammessa a fare adesione all'Atto della Conferenza di Berlino, era venuta ad acquistare così la stessa posizione e gli stessi diritti di uno Stato indipendente. Questa sua posizione è stata poi meglio stabilita in conseguenza dell'unione personale col Belgio, che avea preso una parte attiva all' organizzazione dell'Associazione.

Questo avvenne in conseguenza dell'invito fatto al Re dei Belgi di mettersi a capo del nuovo Stato, e dell'autorizzazione data dalle Camere legislative nell'aprile 1885. In conseguenza di tutto ciò Leopoldo II è oggidì re dei Belgi e capo del nuovo Stato fondato in Africa dall'Associazione internazionale del Congo, e tale unione tra il Belgio ed il nuovo Stato è esclusivamente personale a norma della legge votata dalle Camere legislative e pubblicata dal *Monitore Belga,* il 2 maggio 1885.

Navigazione pel Canale di Suez.

Trattato di Costantinopoli

1888, Dicembre 28.

Il libero traffico pel canale di Suez sì in tempo di pace che in tempo di guerra era stato considerato generalmente come indispensabile, affinchè esso potesse soddisfare allo an 1888.

---

(1) Vedi Martens, *Nouveau recueil général*, 2.me ser., tomo X.

an. 1883 scopo pel quale era stato costruito, quello cioè di servire come via di comunicazione per la libera navigazione ed il commercio di tutti i popoli.

Al principio dell'anno 1883, 3 gennaio, il Governo inglese comunicò in via diplomatica agli altri Governi l'invito di riunirsi in Conferenza per stabilire d'accordo le norme adatte a garantire a tutti, sì in tempo di pace che in tempo di guerra, il libero uso del canale. La proposta non fu accettata che nel 1885, quando le Potenze interessate con una dichiarazione, sottoscritta il 12 marzo a Londra, convennero di riunirsi a Parigi il 30 per concordare una Convenzione sulle basi proposte dal Governo inglese. La Conferenza si riunì effettivamente a Parigi il 30 marzo, ed avendo la Francia presentato un proprio progetto di convenzione, i due progetti furono discussi e fu poi deciso di nominare una Sotto-Commissione per redigere un progetto definitivo adottando per base i due progetti proposti dai Governi francese ed inglese.

Il progetto definitivo proposto non fu accettato dalla Commissione e molte discussioni seguirono in via diplomatica per conciliare gl'interessi legittimi di tutte le Potenze, senza offendere i diritti della Turchia, dell'Egitto e della Compagnia di Suez, ed eliminate poi tutte le difficoltà il trattato definitivo fu concluso a Costantinopoli, il 20 ottobre 1888 e sottoscritto dall'Austria-Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Russia e Turchia e fu ratificato il 28 dicembre dello stesso anno.

Con tale trattato il libero uso del canale di Suez è stato garantito in tempo di pace e di guerra, ed ecco le principali disposizioni in esso contenute:

1° È stata stabilita la completa libertà di navigazione anche in tempo di guerra per le navi mercantili o da guerra senza distinzione di bandiera impegnandosi le alte parti contraenti di non attentare al libero uso del canale in tempo di guerra, ed escludendo rispetto ad esso l'esercizio del diritto di blocco. Esse s'impegnavano altresì di rispettare il canale di acqua dolce indispensabile per mantenere il canale marittimo in condizione di navigabilità e di astenersi dal fare qualunque tentativo per ostruirlo e rispettare al-

tresì il materiale, gli stabilimenti, le costruzioni e le opere sì del canale marittimo che di quello di acqua dolce. an. 1888.

2° È stato stabilito che il canale marittimo dovrà restare aperto in tempo di guerra come libero passaggio anche alle navi di guerra dei belligeranti e che nessun diritto di guerra potrà essere esercitato, e che nessun atto di ostilità potrà essere fatto dalle parti contraenti con lo scopo di impedire la libera navigazione del canale e l' accesso ai porti di esso e così dentro un raggio di tre miglia marittime dai porti del canale, nonostante che l'Impero ottomano fosse una delle Potenze belligeranti. Fu però convenuto che le navi da guerra dei belligeranti non potranno nel canale e suoi porti d' accesso fare provvigioni di vettovaglie o di altro, che dentro i limiti strettamente necessarî; che il transito delle navi da guerra pel canale dovrà essere effettuato nel più breve termine a norma dei regolamenti in vigore e senza fermarsi oltre quanto possa essere richiesto dalle necessità del servizio; che il soggiorno a Port-Saïd e nella rada di Suez non potrà oltrepassare ventiquattro ore, eccetto solo il caso di rilascio forzato, e che in tale evenienza bisognerà partire al più presto possibile; che un intervallo di ventiquattr' ore dovrà sempre passare tra l'uscita di un porto d'accesso d'una nave belligerante, e la partenza di una nave appartenente alla Potenza nemica; che in tempo di guerra le Potenze belligeranti non potranno sbarcare nè potranno prendere nel canale e porti d'accesso, truppe, munizioni o materiali di guerra, ma che soltanto nel caso di un impedimento accidentale del canale potranno sbarcare o imbarcare nei porti d'accesso truppe frazionate a gruppi non eccedenti mille uomini col materiale di guerra corrispondente; che si dovranno ritenere le prede assoggettate sotto tutti i rispetti allo stesso regime che le navi da guerra dei belligeranti; che le Potenze non potranno mantenere nelle acque del canale (compresovi il lago Timsah e i laghi amari) alcuna nave da guerra, che però nei porti d'accesso di Port-Saïd e di Suez sarà concesso ad esse di fare stazionare bastimenti di guerra il numero dei quali non potrà eccedere due per ciascuna Potenza. Questo diritto peraltro non potrà essere esercitato dai belligeranti.

an. 1888. 3° Affine di assicurare la completa osservanza di quanto col trattato trovasi stabilito le Potenze che lo hanno sottoscritto hanno convenuto che gli Agenti diplomatici rispettivi residenti in Egitto sono chiamati a vegliare all' esecuzione di esso, e che in qualunque circostanza la sicurezza o il libero passaggio del canale potessero essere minacciate, dovranno riunirsi sull' invito di tre di essi e sotto la presidenza del decano affine di constatare i fatti e far conoscere al Governo del Kedivé il danno riconosciuto, e provocare le misure adatte ad assicurare la protezione ed il libero uso del canale. Che in ogni caso poi essi dovranno riunirsi una volta l' anno per constatare la buona esecuzione del trattato, la quale riunione deve aver luogo sotto la presidenza d' un Commissario speciale a tale uopo nominato dal Governo imperiale ottomano. Gli Agenti diplomatici così riuniti potranno reclamare la soppressione di qualsisia opera e la dispersione di qualsisia ammassamento, che sull'una o sull'altra riva del canale potessero avere per scopo o per effetto di porre ostacolo alla libertà e alla completa sicurezza della navigazione.

4° Sono state concordati inoltre gli opportuni provvedimenti per tutelare i diritti sovrani del Governo egiziano e di quello del Sultano, concedendo al primo la facoltà di prendere, dentro i limiti dei suoi poteri le misure necessarie per fare rispettare l' esecuzione del trattato e qualora non potesse disporre di mezzi sufficienti, di rivolgersi al Governo imperiale ottomano, il quale dovrà darne avviso alle altre Potenze, che sottoscrissero la mentovata dichiarazione del 17 marzo 1885 per provvedere d'accordo con esse. È stato inoltre fatto salvo il diritto del Sultano e del Kedivé di prendere le misure necessarie per la difesa dell'Egitto e il mantenimento dell'ordine pubblico, nel quale ultimo caso però le Potenze firmatarie dovranno essere informate dal Governo imperiale ottomano. In ogni caso le misure che potessero essere prese non potranno creare ostacoli al libero uso del canale.

5° Le altre parti contraenti hanno convenuto finalmente che per mantenere integro il principio dell' eguaglianza a riguardo di quello che concerne il libero uso del canale,

nessuna di esse avrebbe cercato mediante accordi internazionali di ottenere per sè vantaggi territoriali o commerciali o privilegi di sorta.

Con questo trattato il regime del canale di Suez è stato regolato nel modo il più conforme agl'interessi generali collo scopo di mantenere a questa grandiosa opera, il carattere umanitario ed assicurare il conseguimento dei fini pei quali fu ideata e compiuta.

Diritto comune convenzionale tra gli Stati di Europa.

Atti diversi.

1864 — 1886.

an. 1864-1886.

Il Diritto comune internazionale è stato stabilito mediante convenzioni stipulate ad epoche diverse coll'interdimento di regolare d'accordo oggetti di reciproco comune interesse. Le norme fissate in forza di codeste convenzioni costituiscono, rispetto a tutti coloro che le stipularono o che ad esse abbiano in seguito fatta adesione, il diritto comune internazionale, che ha l'autorità stessa della legge positiva.

Le convenzioni che sotto questo punto di vista reputiamo opportuno di mentovare sono:

La convenzione stipulata a Ginevra il 22 Agosto 1864 per provvedere a migliorare la sorte dei militari feriti in guerra, la quale fu già in origine sottoscritta da parecchi Stati ed aggiungendovi gli altri che posteriormente hanno ad essa fatta adesione sarebbe lungo enumerarli tutti.

Lo stesso può essere detto della dichiarazione relativa alla proibizione delle palle esplodenti in guerra, la quale fu pure originariamente sottoscritta il 29 novembre 1868 dall'Austria, Baviera, Belgio, Danimarca, Francia, Confederazione della germania del nord, Gran Brettagna, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Prussia, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia, Würtemberg, ma posteriormente quasi tutti gli altri Stati hanno ad essa fatta adesione.

Lo stesso è accaduto rispetto al codice internazionale pei segnali delle navi, compilato nel 1856, il quale è stato

an 1886 poi successivamente accettato dalla maggioranza degli Stati Europei ed Americani.

A riguardo delle corrispondenze internazionali mantenute mediante il telegrafo ed al trasporto della corrispondenza ordinaria, molti Stati dell'Europa e dell'America hanno stabilito d'accordo norme comuni costituendosi in istato di unione in virtù dell'originaria convenzione telegrafica internazionale sottoscritta il 22 Luglio 1875, e riveduta poi a Berlino il 17 Settembre 1885: della convenzione postale sottoscritta il 1° Giugno 1878 e di quella relativa allo scambio dei vaglia postali sottoscritta il 4 Giugno di quello stesso anno, le quali furono poi completate con l'atto addizionale sottoscritto il 21 marzo 1885.

Le norme per evitare gli abordi delle navi costituiscono esse pure una specie di diritto comune internazionale, imperocchè, quantunque esse non costino da un atto internazionale unico, sottoscritto contemporaneamente da tutti gli Stati, sono state non pertanto da molti di essi successivamente adottate, e così sono divenute il diritto comune rispetto all'Austria Ungheria, Belgio, Chill, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia. Paesi Bassi, Russia, Spagna, Svezia e Stati uniti d'America Settentrionale che con con certe riserve le accettarono.

L'unione internazionale per la protezione della proprietà industriale fu stabilita con la Convenzione sottoscritta a Parigi il dì 20 marzo 1883 dal Belgio, Brasile, Francia Guatemala, Paesi Bassi, Portogallo, San Salvator, Serbia, Spagna e Svizzera, ai quali accedettero poi l'Equatore, la Gran Brettagna, la Tunisia ed altri Stati.

Lo stesso fu fatto per proteggere le opere letterarie ed artistiche, avendo molti Stati sottoscritto a Berna il 9 Settembre 1886 la Convenzione, mediante la quale fu stabilita l'unione internazionale per la tutela della proprietà letteraria ed artistica.

Tacciamo di altre convenzioni di minore interesse, ma che sono pure importanti sotto il punto di vista dello scopo cui sono dirette, quello cioè di riconoscere una comunanza di diritto tra gli Stati, che sono allo stesso livello di cultura e di civiltà stabilendo d'accordo il diritto comune.

Protezione dei cavi sottomarini.

Trattato di Parigi.

1884, Marzo 14.

La convenzione sottoscritta a Parigi il 14 marzo 1884 e relativa alla protezione dei cavi sottomarini ci porge altresì l'esempio di un atto internazionale, mediante il quale un numero molto considerevole di Stati si sono trovati d'accordo di stabilire un diritto comune a riguardo di una materia d'interesse generale, quale si è quella di assicurare il mantenimento delle comunicazioni telegrafiche internazionali effettuate mediante i cavi sottomarini. Essa fu sottoscritta in origine da ventisei Stati, ed altri posteriormente vi hanno fatto adesione (1).

an. 1884

Tra le parti contraenti fu convenuto che la rottura o il guasto di un cavo sottomarino, fatto volontariamente o per negligenza colpevole, e che potesse avere per risultato d'interrompere o di ostacolare, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche dev'essere punito senza pregiudizio dell'azione civile e del rifacimento dei danni.

Fu tra di esse convenuto un sistema di regole opportune per tutelare la costruzione dei cavi sottomarini; le riparazioni occorrenti ad essi; le operazioni necessarie da parte delle navi destinate a porre o a riparare i detti cavi, e la condotta delle navi che lungo la loro rotta si trovassero vicino a quelle impiegate a porre i cavi o a ripararli. Fu altresì determinato la competenza del tribunale chiamato a giudicare in caso di violazione ed il procedimento relativo, e le parti contraenti presero formale impegno di provocare dalle rispettive legislature i provvedimenti legislativi occorrenti per assicurare l'esecuzione degli obblighi assunti mediante la convenzione.

(1) Gli Stati che sottoscrissero la convenzione sono ventisette: Austria-Ungheria, Repubblica Argentina, Belgio, Brasile, Costarica, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Italia, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Rumenia, Russia, Sandomingo, Salvator, Serbia, Spagna, Stati Uniti d'America, Stati Uniti di Columbia, Svezia e Norvegia, Turchia, Uraguay.

Nel protocollo di chiusura fu poi stabilito che la convenzione sarebbe andata in vigore il 1° maggio 1888 sotto la condizione però, che, se a tale epoca i Governi delle parti contraenti non avessero ancora adottate le misure occorrenti per assicurarne il rispetto e l'esecuzione, dovessero farlo senza ritardo.

Recenti trattati conclusi tra gli Stati dell'America centrale per stabilire un diritto comune.

Codificazione del Diritto internazionale privato.

1888-89.

an. 1889.

I trattati conclusi tra le repubbliche dell'America centrale in questi ultimi anni coll'intendimento di stabilire fra di loro rapporti di unione e di alleanza permanente fissando d'accordo un diritto comune ed i mezzi opportuni per assicurarne il rispetto e l'osservanza sono al massimo grado importanti e meritevoli di richiamare l'attenzione dei Governi europei, degli uomini di Stato, e degli scienziati.

Le Repubbliche dell'America centrale, quelle cioè di Costarica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, e Salvator, coll'intendimento di stabilire fra di loro un diritto comune, aveano già stipulato un trattato generale di pace d'amicizia e di commercio ed una Convenzione di estradizione sottoscritta a Guatemala il 16 febbraio 1887, e aveano provveduto altresì ad assicurare il rispetto dei patti fra di esse conclusi, impegnandosi a riconoscere l'autorità del Congresso dell'America centrale e a sottomettere ad arbitri le vertenze che fra di loro potessero sorgere, qualora non avessero potuto comporle mercè la mediazione delle altre repubbliche.

Nel 1888, sempre col proposito, come è dichiarato nel preambolo al trattato, di stabilire un diritto internazionale comune dell'America centrale, che fosse uniforme per tutte le Repubbliche sorelle e che valesse ad assicurare la loro futura unione, le stesse parti conclusero il trattato di Costarica il 24 novembre di detto anno, e provvidero meglio a

stabilire i mezzi opportuni onde assicurare la pace e prevenire la guerra. an 1889

A riguardo della costituzione del Tribunale arbitrale, al quale secondo il mentovato trattato del 1887 si erano impegnate a sottomettere qualunque divergenza, esse provvidero che qualora i Governi dissidenti non si trovassero d'accordo per designare l'arbitro nel termine di 30 giorni, l'arbitro sarebbe stato designato tirando a sorte tre arbitri tra i seguenti Governi, cioè: di Germania, Repubblica Argentina, Chilì, Spagna, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Messico e Svizzera. Il primo paese estratto a sorte sarebbe designato come arbitro, se egli non accettasse, sarebbe sostituito dal secondo, e in caso di rifiuto sarebbe stato rimpiazzato dal terzo.

2º Le parti contraenti ebbero a considerare che non ostante l'impegno da esse assunto di risolvere qualsiasi controversia per mezzo dell'arbitrato una rottura di fatto tra due o più delle Repubbliche alleate poteva sorgere anche dopo che la questione fosse stata risoluta definitivamente da una sentenza arbitrale, se questa non fosse eseguita, e se la mediazione offerta dalle altre Repubbliche, non impegnate direttamente nella vertenza, non fosse riuscita efficace, e, volendo determinare la linea di condotta di quelle estranee alla contesa, convennero che, se il Congresso dell'America centrale non fosse riunito per potere sottomettere alla decisione di esso la questione insorta, i Governi estranei alla vertenza dovessero provocare immediatamente la riunione di un Congresso straordinario; che la parte che si reputasse offesa dovesse presentare un *memorandum* per stabilire i motivi dei suoi reclami: che tenendo presente tutti i documenti i plenipotenziarî riuniti in Congresso dovessero deliberare circa i mezzi più equi ed efficaci per derimere la vertenza; che se gli sforzi per comporre il litigio mercè la mediazione non riuscissero efficaci, dovessero procedere a designare un arbitrato comunicando ciò ai plenipotenziarî delle Repubbliche litiganti.

È meritevole di particolare considerazione quanto trovasi disposto agli articoli 6 e 7 del mentovato trattato.

Art. 6. Sarà considerato gravemente violato il Diritto dell'America centrale da parte di un Governo, che non osserverà i patti conclusi; che non rispetterà la sentenza pronunciata: che invaderà ingiustamente il territorio straniero senza aver ricorso ai procedimenti indicati innanzi: che violerà il paragrafo 1° dell' articolo V del trattato originale di pace, d'amicizia e di commercio, il quale mira a impedire l'organizzazione di fazioni contro un Governo alleato, o l'art. VII che inibisce l'alleanza di una o di più Repubbliche dell'America centrale le une contro le altre (1).

Le Repubbliche non interessate direttamente nella questione potranno intervenire in questi casi, anche con le armi, affine di far rispettare gli accordi conclusi, o la sentenza e prestare soccorso ai paesi ingiustamente attaccati. Esse se la intenderanno fra di loro e agiranno d'accordo con tale intendimento. In nessun caso le Repubbliche potranno sposare la causa e prestare moralmente o materialmente appoggio al Governo che avesse violato il diritto comune dell'America centrale.

---

(1) Devo dichiarare che non ho avuto cognizione dei documenti dei quali dò un cenno in questo luogo, che dopo avere scritta e stampata la prima parte di questo volume. Ho volto l'attenzione su di essi dopo avere ricevuto gli *Atti e trattati del Congresso internazionale Sud-americano di Montevideo*, pubblicati per cura di quel Governo, e che mi sono stati spediti dal Ministro degli affari esteri della Repubblica dell'Uraguai e pervenuti in questo mese, dicembre 1889. L'avere trovato nei trattati stipulati dalle Repubbliche americane alcune regole che sotto il punto di vista dei principii generali consuonano con alcune di quelle da me proposte è valso a rendere più forti le mie convinzioni e ad accrescere la ferma fiducia che ho sempre nutrita ed affermata nelle mie opere che cioè alla codificazione di alcune parti del Diritto internazionale si dovrà arrivare in un tempo più o meno lontano, e che ad assicurare il rispetto del Diritto comune stabilito col reciproco consenso si potrà provvedere mediante procedimenti giuridici meglio organizzati di quelli che oggi sono adottati dai Governi europei.

Mentre mi è stato di grande conforto per confidare nel trionfo delle nuove idee il trovare queste accettate in documenti di Stato tanto importanti, come sono al certo i trattati stipulati dalle Repubbliche americane, ho sentito penoso rammarico, perchè i Governi degli Stati europei si mostrino in questo inferiori a quelli degli Stati americani, e farebbero quasi supporre che non si avesse a verificare, che la civiltà, portata dall'Europa in America, non dovesse essere nell'avvenire retrocessa dall'America in Europa.

aa. 1889.

Art. 7. Nessuna delle Repubbliche contraenti potrà concludere alleanze generali o speciali, permanenti o transitorie, offensive o difensive, espresse o tacite nell'America centrale o al di fuori contro le altre Repubbliche alleate senza violare il diritto comune, ma due o più Repubbliche possono allearsi più strettamente ancora fra di loro di quello che lo siano col presente trattato per resistere alle Potenze straniere.

Col trattato sottoscritto a San Salvator il 15 ottobre 1889 i Governi di Salvator, Costa-Rica-Guatemala, Honduras e Nicaragua hanno concluso un patto di unione con cui fu pattuito fra di loro una vera e propria Confederazione (1).

L'altro fatto veramente importante, effettuato recentemente in America, è quello di trattati conclusi dai Governi delle Repubbliche dell'Uraguay, Argentina, Bolivia, Brasile, Chilì, Paraguay, Perù, coi quali viene ad essere stabilito fra di esse un diritto comune a riguardo delle principali materie che concernono il diritto penale, civile, e commerciale internazionale, il diritto processuale e quello relativo alla proprietà letteraria, artistica, ed industriale, ed all'esercizio delle professioni liberali (2).

In conseguenza dell'iniziativa presa dalla Repubblica Argentina e da quella dell' Uraguay un Congresso fu riunito a Montevideo il 28 agosto del 1888 per stabilire mediante un trattato un diritto uniforme relativo alle diverse materie del diritto internazionale privato e presero parte ad esso i Governi delle Repubbliche mentovate, che inviarono i loro rappresentanti ufficiali, ed in seguito a lunghe discussioni furono conclusi e sottoscritti gli speciali trattati che concernono il diritto internazionale penale, civile e commerciale, quello relativo al diritto processuale e alla proprietà letteraria, artistica, industriale e professioni liberali. Cotesti trattati furono sottoscritti dai plenipotenziarii, in nome dei

---

(1) Il testo del trattato trovasi nella *Revue Sud-Americaine*. Vol. VIII, pagina 422. Paris, 15 dicembre 1889.

(2) Vedi il volume pubblicato per cura del Governo della Repubblica dell'Uraguai: *Actas y Tratados celebrados por el Congreso internacional Sud-Americano de Montevideo — Anexo à la Memoria del Ministerio de Relaciones exteriores Montevideo* 1889.

an. 1889. Governi da essi rappresentati, con la dichiarazione di comunicarli agli altri Stati non intervenuti al Congresso, affinchè vi potessero aderire.

Tali trattati sono stati già presentati a ciascuna delle legislature delle Repubbliche che li conclusero e sono stati già approvati da alcune di esse, e lo saranno certamente dalle altre.

Questo avvenimento, noi dicevamo essere degno di grande considerazione, perchè è la più sicura prova che alla codificazione di certe parti del Diritto internazionale, e sopra tutto di quelle che concernono il Diritto internazionale privato, si può arrivare con minori difficoltà, e meritano di essere sommamente lodati i Governi delle Repubbliche mentovate, che ne hanno dato la prova di fatto concordando e stabilendo un diritto comune relativo alle materie le più importanti del Diritto internazionale privato. — Essi hanno dato così un grande esempio di senno patrio ai Governi dell'Europa, mettendosi d'accordo per assicurare ed accrescere i beneficî della pace in luogo di sperperare le forze per accrescere gli armamenti e contribuire con la pace armata e con le spese esorbitanti che costa, ad esaurire le forze produttive di ciascun paese.

Gittando uno sguardo retrospettivo sull'insieme dei trattati, dei quali abbiamo dato un succinto cenno storico, se ne può dedurre, che il concetto di porre il diritto internazionale convenzionale sotto la tutela giuridica collettiva delle parti stesse, che d'accordo lo abbiano stipulato, non si trova espressamente stabilito dagli Stati europei, che nel trattato da essi concluso l'11 maggio 1867 per regolare la situazione politica del Gran ducato di Lussemburgo.

Nell'Atto finale della Conferenza di Berlino del 1885, surriferito, si trova in verità all'articolo 12 stabilito come patto che, nei casi nei quali venisse a sorgere tra le Potenze che sottoscrissero quell'Atto o di quelle che in seguito vi aderissero qualche dissenso serio a riguardo dei loro diritti territoriali o del regime della libertà commerciale, esse dovranno prima di prendere le armi ricorrere alla mediazione di una o di parecchie Potenze amiche. Fu inoltre riservata nella stessa evenienza il diritto di poter ricorrere alla procedura dell'arbitrato.

Ognuno però facilmente comprende come con disposizioni tanto vaghe non si possa al certo prevenire la guerra, e che neanche, laddove le Po-

tenze firmatarie si trovassero d'accordo di sottomettersi ad un arbitrato, si troverebbe in quel trattato stabilito in quale maniera la parte che fosse stata condannata potesse essere costretta con procedimenti giuridici ad osservare la sentenza degli arbitri; perlochè si ha sempre ragione di sostenere che in quel trattato non trovisi stabilito alcun procedimento giuridico per decidere efficacemente da parte di chi stia il diritto e di chi l'arbitrio, e per costringere la parte, che sia condannata legalmente, a sottostare alla decisione del tribunale arbitrale.

Al contrario nei trattati più recenti conclusi dalle Repubbliche americane, si trova, che l'autorità del Congresso per tutelare il diritto convenzionale e per assicurarne il rispetto, è più chiaramente affermata e stabilita.

Quel trattato di alleanza può essere invero considerato sotto un certo punto conforme a quello che era stato concluso per la costituzione della Confederazione germanica. Bisogna non pertanto tener presente che lo scopo dell'unione delle Repubbliche americane è meglio determinato e che non consiste principalmente nella tutela degl'interessi politici, ma in quello invece di stabilire un diritto comune, e di assicurare la pace e prevenire la guerra; e che a riguardo di ciò l'autorità del Congresso e del tribunale arbitrale è stata con più giusti criterii stabilita, e così pure è stata meglio regolata la facoltà di adoperare la forza armata come mezzo coercitivo per ripristinare l'autorità del diritto violato.

Questo è certamente un primo passo di molto valore, che segna il nuovo indirizzo a cui devono tendere le alleanze degli Stati civili, quello cioè che deve mirare a mettere in comune le loro forze per stabilire rapporti di pace permanenti: ed assicurare il rispetto del diritto ed impedire l'arbitrio (*vedi in questo senso il mio articolo sulla voce* Alleanza *nel* Digesto italiano).

La riorganizzazione poi dei Congressi e la missione che ad essi dovrà essere attribuita, quella cioè di proclamare il diritto comune ed assicurarne il rispetto, in luogo di quella che è reputata principale nell'attualità, vale a dire di regolare le conseguenze della guerra e di tutelare gl'interessi politici delle Dinastie, si trova pure in gran parte effettuata nel trattato di alleanza concluso da quelle Repubbliche.

A me sembra che per provvedere all' ordinamento giuridico della società internazionale non si possa fare di meglio che svolgere e perfezionare il concetto, che si trova nei mentovati trattati, quello cioè di fissare d'accordo il diritto comune per tutti i rapporti di diritto internazionale privato: e di stabilire più saldamente l'autorità dei Congressi per proclamare il diritto comune, che deve regolare gl'interessi pubblici internazionali, e per tutelarne il rispetto ed è questo che ho sempre con piena fede sviluppato e sostenuto nelle mie opere sul Diritto internazionale pubblico e privato e che reputo opportuno di richiamare e di ripetere.

Nel mio libro *Nuovo Diritto internazionale pubblico*: Milano 1865, discorrendo dell'organizzazione dei Congressi internazionali sosteneva che si dovesse reputare conforme ai principii di giustizia che quando sorgesse una contesa fra due Stati e non si potesse arrivare a comporla dovessero le parti contendenti sottometterla ad un Congresso, affinchè esso avesse potuto decidere da parte di chi fosse il diritto (pag. 276 e *la traduzione*

francese fattane da Pradier Fodéré. Paris 1869, tom. II, pag. 61). A proposito poi dell'intervento, nel mentre che io lo escludeva assolutamente in massima, come era stato inteso nella storia, sosteneva non per tanto fin d'allora, che potesse reputarsi leggittimo l'intervento militare, laddove esso fosse attuato per sostenere il diritto o impedirne la violazione (*ivi* pag. 95 *e traduzione francese cit.* pag. 225).

Nella seconda edizione della detta opera, avendo posto come principio che non si potesse meglio provvedere alla tutela giuridica del Diritto internazionale fuori della guerra, che mettendolo sotto la garanzia collettiva degli Stati stessi costituiti in società di fatto, sosteneva la legittimità dell'ingerenza collettiva per ripristinare l'autorità del Diritto violato e poneva la seguente regola: « Qualora un ordinamento di cose fosse concordato con un trattato si deve ritenere sotto la garanzia collettiva di tutte le Potenze firmatarie e potrebbe legittimare l'intervento, se quanto fosse stato promesso non fosse osservato (pag. 441 vol. I, *Diritto Intern. Pubblico.* Torino, Unione tipografico-editrice 1879, e *la traduzione francese* di Charles Antoine tom. I § 592 e 597 *e seguenti.* Paris, Pedone Lauriel 1885. Vedi inoltre la 3ª edizione pubblicata nel 1888: *Dei mezzi efficaci a risolvere le controversie internazionali durante la pace.* Ivi trovasi un più largo sviluppo del concetto della tutela giuridica del Diritto comune convenzionale. Tom. II, pag. 541. Torino, Unione tipografico-editrice, 1888.

Le regole esposte in questo volume riassumono gli studi da me fatti sullo stesso argomento, quello di trovare cioè un sistema di tutela giuridica del Diritto internazionale, e la sanzione del medesimo, con procedimenti giuridici più razionali di quelli che nell'attualità siano adottati dai Governi, che ritengono come principale sostegno di ogni diritto la forza armata; ma senza procedimenti legali adatti a decidere quando l'adoperare codesta forza possa reputarsi legittimo.

Ho avuto a cuore principalmente di porre nettamente il problema, ma non mi sono al certo illuso di averlo potuto risolvere.

Possa altri fare meglio di quello che io abbia saputo fare.

APPENDICE II.

OPERE RELATIVE AI TRATTATI INTERNAZIONALI ED ALLA STORIA.

Barbeyrac. *Histoire des anciens traités* — depuis 1496 avant J-C. jusqu'en 813 de l'ère chrétienne—Amsterdam 1795.

Quest' opera fu pubblicata per cura dell' editore ROUSSET come supplemento all' opera di DUMONT, e forma il primo volume dei supplementi; il secondo e il terzo contiene i trattati conclusi dopo l' anno 315 al 1738, e questi volumi furono compilati da JEAN ROUSSET, il quale compilò pure il quarto e quinto volume dei detti supplementi, che contengono il cerimoniale diplomatico delle corti di Europa.

Un' altro supplemento all' opera di DUMONT fu fatta da JEAN IVES DE SAINT PRIEST e pubblicata col titolo *Histoire des traités de paix et atres négociations du XVII^e siécle,* 1597-1679.

Egger *Etudes historique sur les traités public chez les Grecs et chez les Romains depuis les temps les plus anciens jusqu' aux premiers siecles de l'ère chrétienne.* Paris 1866 in 8° Pedone Lauriel.

Dumont. *Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traités d'alliances, ecc.* (depuis 800 jusqu'à 1731) (Amsterdam et La Haye 1726-1731; 8 vol. in-8°).

— *Recueil de traités d'alliance, de paix et de commerce depuis la paix de Münster,* 1740.

— *Memoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de la paix de Ryswick,* 1699; 4 vol. in-12°.

Wenck. *Codex juris gentium recentissimi.*

Quest' opera abbraccia il periodo di 37 anni (1736-1772) e fu pubblicata in tre volumi a Lipsia nel 1781-1695, ed è la continuazione dell' opera di DUMONT.

Schmauss (J-J). *Corpus juris gentium accademicum.* Lipsiae 1730-1732; 2 vol. in-8°.

— *Corpus juris publici.*

Quest'opera comprende il periodo dal 1439 al 1740; e per gli Stati del nord quello dal 1700 al 1743.

Mably. *Droit public de l' Europe fondé sur les traités.* Paris 1744. Di questa opera fu pubblicata la seconda edizione con osservazioni storiche, politiche, e critiche di ROUSSET, Amsterdam 1748. Poi una nuova edizione accresciuta dei principii relativi al Diritto pubblico fondato sui trattati e di un'introduzione di MABLY, e poi altre successive edizioni. La 5ª edizione arriva

fino al 1773 con osservazioni di Rousset e fu pubblicata ad Amsterdam ed a Lipsia nel 1773.

Koch. *Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe, depuis la paix di Westphalie* (Bâle, t. I e II, 1796; *t. III* e IV, 1797).

L'autore avea promesso un quinto volume, ma non potè scriverlo per la morte che lo colse nel 1813. Fu però pubblicata una nuova edizione nella quale la storia dei trattati è continuata fino al 1815 e questa apparve col seguente titolo:

Schoell. *Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l' Europe, depuis la paix de Westphalie, par feu M. de Koch, ouvrage entièrement refondu, augmenté et continué jusq' au Congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815* (Paris 1817 e 1818.)

Garden (Conte de). *Histoire générale des traités de paix et autres transactions principales entre toutes les puissances de l' Europe depuis la paix de Westphalie* (Paris, 1848-1859, 16 vol. in-8°. Alcuni di questi volumi sono divisi in più parti.

Martens (G. F. de). *Recueil des principaux traités d' alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, de limites, d' échange etc.* 1e edition (Gottingue, 1791-1817; 7 vol. et 4 de supplément; 2e edit. 1817-1835; 8 vol.

— *Nouveau recueil de traités*; 16 vol.

— *Nouveau suppléments*; 13 vol.

Martens (G. F. de) et **Murhard** (F.). *Nouveau recueil général des principaux traités de paix, d' alliance, de trève, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange, etc.;* et *de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances de l'Europe, depuis 1761 jusqu' à présent* (Gottingue, 52 vol. in-8°.

Riesce difficoltoso di servirsi della collezione di Martens, a cagione della grande confusione che essa presenta per la distribuzione della materia. Nella seconda edizione i sette volumi ed i quattro primi volumi di supplemento della prima edizione furono fusi insieme formando in tutto otto volumi, dei quali alcuni furono ripubblicati dallo stesso autore nel 1771-1818 e gli altri dal nipote di lui Ch. de Martens nel 1826-1835. Ecco il contenuto di cotesti volumi. T. I, trattati dal 1761-1770; t. II, 1771-1779; t. III, 1780-1784; t. IV, 1785-1790; t. V, 1791-1795; t. VI, 1795-1799; t. VII, 1800-1803; t. VIII, 1803-1808.

Il seguito ai primi quattro volumi di supplemento (t. V a XVI), è conosciuto sotto il nome di *Nouveau Recueil de traités*, e di questi i primi quattro volumi, che comprendano i trattati dal 1808 al 1819, furono pubblicati da G. F. Martens; il quinto (1020-1822) dal nipote Ch. de Martens; i volumi da sei a nove (trattati dal 1822 al 1831) da Saalfelt; i seguenti, trattati dal 1832 al 1839) da Murhard, il quale pubblicò pure altri volumi col titolo *Nouveaux Suppléments*, i quali comprendono tutto il periodo anteriore al 1839.

Una tavola cronologica ed alfabetica fu pubblicata da Ch. de Martens nel 1839 in due volumi, e questa contiene i trattati dal 1761 al 1802.

Nel 1876 è stata pubblicata a Gottinga un' altra tavola generale — *Table générale du recueil des traités de G. F.* Martens *et de ses continuateurs*. Göttingue, 1494-1874. *Partie chronologique* ; 1876, Dieterich.

La continuazione dell' opera di Martens e Murhard è stata pubblicata col seguente titolo:

Samwer et **Hopf**. *Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du recueil* de *G. F. de* Martens.

Archives diplomatiques. *Recueil de diplomatie et d' histoire*. Paris, 1861-1879, 1e serie, 62 Vol. Questa pubblicazione è continuata da M. Renault 2e serie, 1880-1889, 19 Vol.

Flassan (De). *Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française ou de la politique de la France depuis la fondation de la menarchie jusq' à la fin du règne de Louis XVI, avec des tables chronologiques de tous les traités conclus par la Frances*, 2e edition, *corrigée et augmentée*. Paris, 1811, 7 vol. in-8o.

— *Histoire du Congrès de Vienne*, 1814.

Fedéric II. *Histoire de la guerre des Sept ans.*

— *Histoire de mon temps.*

Amelot M.. *Préliminaires des traités faits entre le rois de France et tous le princes de l' Europe,.depuis le règne de Charles VII.* Paris, 1692, Tom. 8.

Saint-Priest. *Histoire des traités de paix et autres négociations* du XVIIIe siècle, *depuis la paix de Vervins jusq' à la paix de Nimègue*. Amsterdam 1735, T. 1 e 2, in-folio.

Martens F. *Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangerès, publié d' ordre du Ministère des affaires ètrangères*. St. Pètersbourg, 1874, Devrient.

Menangios (de). *Repertoire des traités, conventions et autres actes principaux de la Russie avec les puissances étrangères depuis 1474 jusq' à nos jours*. Paris 1874, Amyot.

Raccolta dei trattati e delle convenzioni conchiuse fra il Regno d' Italia ed i Governi esteri, pubblicata per cura del Ministero degli affari Esteri, 1862-1889, vol. 11.

Calvo (Charles). *Annales historiques de la révolution de l' Amérique latine, depuis l' année 1808 jusq' à la reconnaissance par les Etat européens de l' indépendence de ce vaste continent*. Besançon, 1864-1867; 5 vol. in 8o.

— *Recueil complet des traités, conventions, capitulations, armistices, et autres actes diplomatiques de tous les États de l' Amérique latine comprise entre le golfe du Mexique et le cap Horn, depuis l' année 1493 jusq' à nos jours*. Besançon, 1862-1869, 11 vol. in 8o.

Clercq (A. de). *Recueil des traités de la France, publié sous les auspices du ministre des affaires étrangères, continué par M. Jules de Clercq, depuis le tome 14*, 1713-1885. Paris 1886; 14 vol. in-8o.

Reuss. *Deutsche Staats. Canzley*, t. XXXIX. Ulm 1793-1800, in-8°.

Sotto questo medesimo titolo furono pubblicate le seguenti continuazioni: *Jahrgang* 1799 t. I-VIII *ivi* 1800-1801; *Jahrgang* 1800, t. I-V *ivi* 1802-1803; *Jahrgang* 1801, t. I-III, *ivi* 1802-1803.

Winkopp. *Der rheinische Bund, herausgegeben;* Frankf 1806-1812. t. I-XX.

I primi volumi di questa collezione furono pubblicati a Parigi in francese col titolo: *Collection des actes, réglements, ordonnances et autres pièces officielles relatives à la confédération du Rhin.* Paris 1808, t. I-III. La collezione fu continuata col titolo *Allgemeine Correspondenz.*

Neumann. *Recueil des traités et conventions conclus par l' Autriche avec les puissances étrangères depuis 1763 jusqu' à nos jours.* Leipzig et Vienne 1855-84; 18 vol.

Martens et **Cussy.** *Recueil manuel et pratique de traités, conventions et autres actes diplomatiques sur lesquels sont établis les rapports existants aujord' hui entre les divers États souverains du globe, depuis l' année 1768, jusqu' à l' époque actuelle;* Leipzig 1846; 7 vol. in 8°.

Tetôt. *Repertoire des traités de paix, de commerce et d' alliance de 1493 à 1866;* Paris 1866-87.

Ghillany. *Manuel Diplomatique. Recueil des traités européens les plus importants depuis la paix de Westphalie jusque et y compris le traité de Paris de 1856. Trad. française et introduction par* J. H. Schnitzler; 1856, 2. vol. in-8°.

Ouroussow. *Résumé historique des principaux traités de paix conclus entre les puissances européennes;* Paris 1885, Leroux.

Villefort. *Recueil des traités, conventions, lois décrets et autres actes relatifs à la paix de la France avec l'Allemagne.* Paris 1872-79: 5 volumes.

Angeberg. *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, précédés et suivi des actes diplomatiques qui s' y rattachent;* Paris 1863. 4 vol. gr. in-8°.

Hauterive (Comte et d') et Cussy (Baron Ferd. de). *Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères depuis la paix de Westphalie.* Paris 1833-1839; 9 vol. in-8°.

Hertslet. *British and foreign States papers, a collection of treaties between foreign powers, and of treaties and other documents between Great Britain and foreign powers, relating to territorial arrangements, peace, commerce, etc.* Vol. 64. Per cura del Governo.

L'ultimo volume contiene l'indice generale cronologico ed alfabetico dei documenti contenuti in tutta la serie.

Janer (F.). *Tratados de España. — Documentos internacionales del reinado de dôna Isabel II, desde 1842 à 1868.* Barcelona 1869.

Lagemans (E. G). *Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères depuis 1813 jusqu'à nos jours.* La Haye 1858-1859; 4 vol. in-8°.

Garcia de La Vega (D.). *Recueil des traités et conventions concernant le royaume de Belgique.* Tome IX in-8º, Bruxelles 1875, Decq.

Twiss Sir Travers. *The Black-Book of Admiralty, with Appendices.* London. *Pubblication du gouvernement.*

— *Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube.* Galatz 1876.

Catellani. *La navigazione fluviale e la questione del Danubio,* Torino Unione tip.-Editrice, 1883.

Angeberg. *Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant l' Autriche et l' Italie depuis 1703 jusq' au commencement des hostilités* (1859). Paris 1859, in-8º.

— *Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernat la Pologne* (1762-1862). Paris 1862, in-8º.

Annuaire *des Deux Monde. Histoire générale des divers États.* Paris 1850-1867, gr. in-8º

Beaumont-Vassy (Visconte de). *Histoiré des États européens depuis le Congrès de Vienne.* Paris 1843-1853; 6 volumi in-8º.

Bigelow (Jhon). *Les États-Unis d' Amérique en 1863; leur histoire politique, leurs ressources minéralogiques, agricoles, industrielles, et commerciales.* Paris, 1863, in 8.º

Bougeant. *Histoire du traité de Westphalie,* Paris 1744; 4 volumi in-8º.

Brossard (A. de). *Considerations historiqués sur les républiques de la Plata dans leurs rapports avec la France et l' Angleterre.* Paris 1850; in-8º.

Bulwer (Sir Henry Lytton). *Essai sur Talleyrand, traduit de l'anglais avec l' autorisation de l' auteur, par Georges Perrot.* Paris 1868; in-8.º

Canova del Castillo. *Problemas contemporàneos.*

— *La guerra franco-prussiana y la supremacia germanica en Europa.* Madrid 1884; 2 volumes.

Capefigue. *Le Congrès de Vienne et les traités de 1815, par le comte d' Angeberg, avec une introduction historique.* Paris 1864; 4 volumes in-8º.

— *L' Europe depuis l' avénement du roi Louis-Philippe.* Paris 1845-1845; 10 volumi in-8º.

Burgos (Javier de). *Annales del réinado de Da Isabel II, obra postuma.* Madrid 1850-1851; 6 volumi in-8º.

Cantilo (A. del). *Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio, que han hecho con las potencias estranjeras los monarcas espanoles de la casa de Borbon, desde el ano de 1700, hasta el dia; puestos en orden e illustrados muchos de ellos con la historia de sus respectivas negociaciones.* Madrid 1843; in-4º.

Bianchi Nicomede. *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall' anno 1814 al 1861.* Torino, Unione tip.-editrice.

Cantù Cesare. *Opere Storiche. Storia Universale, Cronologia. Storia degli Italiani. Storie Minori.* Torino Unione Tipografico-Editrice.

Castro (Josè Ferreira Borges de). *Collecçao dos tratados convençoes, contratos e actos publicos celebrados entre a coroa de Por-*

tugal e as mais potencias desde 1640 até ao presente, compilados, coordinados e annotados. Lisboa 1856-1858; 8 vol. in-8º.

Conradi (F. C.). *De fecialibus et jure feciali populi romani.* Helmst 1754; in-4º.

Cortambert (L.) et **F. de Tranaltos**. *Histoire de la guerre civile américaine, 1860-1865.* Paris 1877; 2 volumi in-8º.

Cauchy (Eugène). *Le droit maritime international, considéré dans ses origines et dans ses raports aves les progrès de la civilisation.* Paris 1862; 2 vol. in-8º.

Constancios (F. S.). *Historia do Brazil o seu descobrimento por Pedro Alvares Cabrol até a abdicaçao do imperador D. Pedro I.* Paris 1839; 2 vol. in-8º.

Coxe (W.). *Histoire de la maison d' Autriche depuis Rodolphe de Hausbourg jusqu'à la mort de Léopold II, traduite de l'anglais par P. F. Henry.* Paris 1810; 5 vol. in-8º.

— *L'Espagne sous les rois de la maison de Bourbon, ou mémoires relatifs à l' histoire de cette nation depuis l'avènement de Philippe V en 1700 jusqu' à la mort de Charles III en 1788. Traduit en français, avec des notes et des addition par don Andrés Muriel.* Paris 1827; 6 vol. in-8º.

Wharton (Francis). *A digest of the international laws of the United States, taken from documents issued by Presidents and Secretaires of State and from decisions of federal courts and opinions of attorneys-general.* Washington 1886, vol. 3.

Elliot (J). *The American diplomatic code, embracing a collection of treaties and conventions between the United States and foreign powers from 1778 to 1834.* Washington 1870; 2 vol. in-8º.

Cussy (Le baron Ferd. de). *Phases et Causes célèbres du droit maritime des nations.* Leipzig 1856; 2 vol. in-8º.

— *Précis historique des événements politiques les plus remarquables qui se sont passés de 1814 à 1859.* Leipzig 1859; in-8º.

Debrauz de Saldapenna. *La paix de Villafranca et les conférences de Zurich,* 3e edition. Paris 1859; gr. in 8º.

— *Le traité de Paris du 30 mars 1856 etudié dans ses causes et ses effets par le Correspondant diplomatique du Costitutionnel.* Paris 1859; gr. in 8º.

Bismarck (de). *Discours du prince. Traduction Française.* Berlin 1885-87; 14 vol. in-8.º

Documents *pour l'histoire des relations diplomatiques de la Russie avec les puissances européennes occidentales, depuis la conclusion de la paix générale en 1814 jusq'au Congrès de Vérone de 1822, publiès par le Ministère des affaires étrangères.* Saint-Pétersbourg 1823-1825; 2 vol. in-4º.

Drouyn de Lhuys. *Les neutres pendant la guerre d'Orient.* Paris 1868.

Engelhardt (Ed). *Documents diplomatiques. Affaires du Congo et de l'Afrique occidentale.* Paris 1884.

— *Etude sur la déclaration de la Conférence de Berlin relative aux occupations africaines.* Bruxelles 1887.

Garnier-Pagès. *Histoire de la révolution de 1848.*

Gebhardt (A. G). *Actes et mémoires concernant les négociations qui ont eu lieu entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, depuis 1793 jusqu'à la conclusion de la convention du 30 Septembre 1800.* Londres 1801.

Giraud (Ch.). *Le traité d'Utrecht.* Paris 1847; in-8°.

Goertz (J-E. Comte de). *Mémoires et actes authentiques relatifs aux négociations qui ont précédé le partage de la Pologne, tirés du portefeuille d'un ancien ministre du XVIIIe siècle 1810.* Paris 1812.

— *Mémoire sur la neutralité armée.* Paris, 1804.

Guizot. *Correspondance et écrits de Washington.* Paris 1840.

— *Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, 3e edition.* Paris 1861-1867; vol. in-8°.

Hautefeuille. *Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime international.* Paris, 1858, in 8°.

Lamberty (De). *Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle contenant les négociations, traités, etc.* La Haye 1731-1749; 14 vol. in-4°.

Leibnitz. *Codex juris gentium diplomaticus.* Guelpherb 1747.

Lesur. *Annuaire historique universel.*

Actes *de la Conférence de Bruxelles*, Bruxelles, imprimerie du *Moniteur*, 1874. In 4°.

Angleterre *(L'), et le petits Etats à la Conférence de Bruxelles, par le général T.* In-8°, Bruxelles 1875. C. Mugnardt.

Laveleye (E. de). *Les actes de la Conférence de Bruxelles et la partécipation de la Belgique à la Conférence de St.-Petersbourg.* Bruxelles 1874. Extr de la *Revue de Belgique.*

Lucas (Ch.). *La Conférence internationale de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre, 2e tirage, revu et augmenté.* In-8°, VII. Paris, Durand et Pedone-Lauriel — *3e tirage.* In 8°.

— *Le même. Rapport verbal sur la publication des actes de la Conférence de Bruxelles relative aux lois et coutumes de la guerre.* In-8°, Orléans, Colas.

Lueder (C.). *Der neueste Codifications Versuch auf dem Gebiete des Varkerrechts. Kritische Bemerkungen etc.* Erlangen 1874; gr. in-8°, Deichert.

Canaieff (V. de). *À propos de la Conférence de Bruxelles.* In-8°, Bruxelles 1875; C. Muquardt.

Rolin-Iaequemyns (G). *La Conférence de Bruxelles. Historique, quéstions préalables, examen critique.* VII, 1875, *Nella Revue du Droit international.*

Moynier (Gustave). *Etude sur la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne*, 1864, 1868. Paris, 1870.

— *La question du Congo devant l'Institut de droit international.*

— *De quelques faits récents relatifs à la Convention de Genève.*

Khédine. *Réformes nécessaires aux Etats musulmans. 1ère partie de l'ouvrage intitulé: «La plus sûre direction pour connaître l'état des nations, par le général Khérédine, ancien ministre de la ma-*

rine à Tunis ». Traduit de l'arabe sous la direction de l'auteur, 2me, ed in-8o. Paris 1875, Dentu.

Oesterveich *und die Orientalische Frage.* Vienne, 1875, Seidel.

Question d'Orient (la), *précedée du conflit greco-bulgare. Comment on peut apaiser ce conflit et résoudre la question d'Orient au profit des musulmans comme à celui des chrétiens, et faciliter ainsi le retour des schismatiques à l'unité catholique.* Paris, 1815, Douniol.

Devaux (P.). *Etudes politiques sur l'histoire ancienne et moderne, et sur l'influence de l'état de guerre et de l'état de paix.* Bruxelles 1875.

Favre (J.) *Le gouvernement de la défense national du 29 janvier au 22 juillet 1871. Derniers actes du gouvernement de la défense —M. Thiers—La Comune.—Négociations et traité de Francfort.* Paris 1875, Plon et C.e.

Rawlinson, H. *England and Russia in the East. A series of papers on the political and geographical conditions of central Asia.* Londres 1875, Murray.

Serosoppi, E. *L'Empire Ottoman au point de vue politique vers le milieu de la 2e moitié di XIXme siècle. Première partie: des éléments constitutifs.* Firenze 1875; tip. cooperativa, in-8°.

Pierantoni. *Il progresso del diritto pubblico e delle genti;* Modena, 1860, 1 vol.

Oechelhauser (W). *Der Zollverein.* Franckfurt 1851.

Actas y tratados *celebrados por el Congreso internacional Sud-Americano de Montevideo, anexo a la memoria del ministerio de relaciones exteriores.* Montevideo 1889.

De Testa (J.). *Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères, depuis le premiers traité conclus en 1536 entre Suleyman Ier et François Ier jusqu'à nos jours.* Paris 1877. Tom. V.

Le Portefeuille diplomatique et politique, Blue Book européen. *Recueil de documents internationaux et des principaux travaux parus dans la presse périodique européenne. Rédigé par J-E. Delannoy (1re année Vienne).*

Volendo conoscere le opere recenti intorno ai fatti più importanti dell'epoca moderna ed i documenti relativi agli atti internazionali e segnatamente a quelli che si riferiscono alla questione d'Oriente, ai trattati conclusi per stabilire un diritto uniforme circa la proprietà letteraria ed artistica, circa la riforma giudiziaria in Egitto, la navigazione del canale di Suez, il commercio nelle regioni Africane e via dicendo possono attingersi utili indicazioni nell'*Annuaire de l'Institut de Droit international* e nella *Revue de Droit international*, nella quale sono meritevoli di speciale attenzione gli articoli scritti da Rolin Jaequemyns. — *Chronique de Droit international* che contiene molte e complete notizie storiche circa tutti gli avvenimenti più recenti.

INDICE

Il numero dopo le rubriche indica quello progressivo dei paragrafi.

INTRODUZIONE

PRINCIPII FONDAMENTALI

LIBRO I.

LIBRO QUARTO

APPENDICE I.

SUNTO STORICO DEI PIÙ IMPORTANTI TRATTATI INTERNAZIONALI DALL' EPOCA DELLA RIFORMA (1525 AL 1889).

Trattati conclusi dopo la caduta di Napoleone.

Trattati conclusi dopo quello di Vienna dal 1815 fino al 1889.

APPENDICE II.

INDICE ANALITICO

I numeri dopo *Intr.* indicano i paragrafi dell' Introduzione, gli altri si riferiscono alle regole codificate. Quando trovasi indicata la pagina dopo *Ap.* si riferisce al Sunto storico dei Trattati.